


BIBLIOTECA · CAPRONI
· VIZZOLA ·
SALA
SCAFFALE
FILA
7851

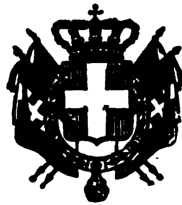
S/1

BOLLETTINO

DELLA

PREFETTURA DI MILANO

ANNO TERZO



MILANO
TIPOGRAFIA DI PIETRO AGNELLI
1868.

Crediamo opportuno ricordare ai signori Sindaci la seguente Circolare:

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 3319, Div. P. S.)

Emigrazione per l' America.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia e Questore di Milano.

Milano, 5 *ottobre* 1867.

Il Ministero dell' Interno, cui dal sottoscritto venne richiamata l'attenzione sulla forte emigrazione per le Americhe, che si verifica in questa Provincia, con Dispaccio, 3 corrente ottobre, N. 97647-22263, div. 4ª, sez. 1ª, dopo aver convenuto che le vigenti Leggi non fanno divieto ai cittadini di emigrare dal Regno, quando non abbiano obblighi da compiere in patria e si propongano, emigrando, uno scopo onesto e legittimo, di-

chiarò di non avere alcun mezzo per impedire siffatta emigrazione, per quanto gravi possano essere i danni che possono venire all'agricoltura per mancanza di braccia pel lavoro.

Nullameno essendo troppo dolorosi e recenti gli esempi dei mali che spesso incolgono coloro che emigrano per l'America in cerca di fortuna e di sognati guadagni, perchè il Governo non si debba preoccupare della sorte di tanti connazionali cui si potrebbero risparmiare molti dolori e disinganni, si compiacerà la S. V. di far presenti alla popolazione del Circondario, con tutti i mezzi possibili, i gravi mali a cui l'esperienza ha provato trovarsi frequentemente esposti gli emigranti e veder modo di distogliere il ceto medio dal lasciarsi illudere da promesse o da contratti spesse volte fallaci.

La S. V., ove sia del caso, farà invigilare attentamente le operazioni di allistamento di emigranti per denunziare all'Autorità giudiziaria le frodi che venissero commesse da privati speculatori, ed informerà all'evenienza di ciò la Prefettura, che, col mezzo del Ministero dell'Interno, provocherà da quello degli Esteri gli opportuni provvedimenti per la parte che Agenti consolari stranieri prendessero in quelle operazioni, giacchè contro di questi non potrebbe esservi luogo all'azione giudiziaria.

Pel Prefetto: **AMOUR.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 1197, Div. IV.)

Ai signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia.

Milano, 16 *gennaio* 1868.

Credesi conveniente di portare a cognizione anche dei signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia le seguenti Circolari ministeriali sulla franchigia postale, accordata ai presidenti dei Comizi agrari per la corrispondenza degli affari di loro trattazione.

Pel Prefetto: **AMOUR.**

« MINISTERO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO

» (Div. I, N. 33.)

» **Franchigia postale.**

» *Ai signori Presidenti dei Comizi agrari.*

» *Firenze, addì* 14 *gennaio* 1868.

» Egli è con vero piacere che annunzio a V. S. che, per gentile condiscendenza del mio onorevole collega per i Lavori pubblici, è stata accordata la franchigia postale tra il Ministero e i Presidenti dei Comizi agrari, tra questi ultimi ed il rappresentante comunale al Comizio e viceversa, fra' rappresentanti comunali ed i Sindaci.

» Per maggiore sua intelligenza e ad evitare equivoci, le unisco, a piedi della presente, copia conforme della Nota testè ricevuta su tale obbietto.

» Tolte così tante cause di ritardo, nelle comunicazioni reciproche di tutti coloro che per dovere o per elezione si adoperano a migliorare le condizioni della patria agricoltura, io spero che il movimento progressivo che si è con tanto slancio manifestato nel paese, prenderà ognor più vasta proporzione e m' auguro eziandio che, fatti tutti convinti essere sui campi della pace e della operosità individuale e collettiva che si risolvono in modo certo e stabile i grandi problemi della prontezza nazionale, si troverà per ogni villaggio, come in ogni ordine di cittadini, quel leale ed operoso concorso che io invoco nell'interesse della maggiore e più fruttuosa industria che abbia il paese.

» *Pel Ministro:* C. DE-CESARE. »

« MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

» (Div. III, N. 41215.)

» **Franchigia postale.**

» *Al signor Ministro d' Agricoltura, Industria e Commercio.*

» *Firenze,* 2 *gennaio* 1868.

» Presa nuovamente in esame la proposta fatta da codesto Ministero, perchè venga accordata la franchigia postale alle corrispondenze dei Comizi agrari, il sottoscritto viste le circostanze accennate nella Nota, in margine distinta, crede di non dover porre ulteriore ostacolo ad aderirvi, lieto altresì di poter in tal guisa contribuire allo sviluppo della detta istituzione.

» Egli partecipa quindi alla S. V. Illma che vengano date le opportune istruzioni perchè nel prossimo *Bollettino* sia notificato agli Agenti dell'amministrazione, che le corrispondenze tra i Presidenti dei Comizi agrari ed i loro rappresentanti, nonchè quelle dei medesimi coi Sindaci dei Comuni, siano ammesse in franchigia a *lettera chiusa* e *piego fasciato*, ed a *lettera* e *piego chiusi* il carteggio coi Prefetti e Sotto-prefetti, sotto l'osservanza delle norme generali stabilite pel godimento di tale privilegio.

» Rimane inteso che siffatto carteggio dovrà sempre essere diretto alla carica e così al *Presidente del Comizio* o al *Rappresentante del Comizio*, e sarà sempre munito del contrassegno a mano del mittente nell'angolo inferiore sinistro dell'indirizzo.

» Per quanto concerne le corrispondenze dei Comizi agrari con codesto Ministero, non occorre alcun altro provvedimento, giacchè, l'essere i medesimi contemplati nella tabella generale, stabilisce la relativa franchigia, siccome è detto nella seconda colonna della casella N. 1.

» Questa franchigia potrà però essere applicata solo dopo la diramazione del *Bollettino* col quale se ne dà notizia agli impiegati postali e così verso il 20 del corrente mese di gennaio.

» *Pel Ministro:* BARBAVARA. »

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 522, Div. II.)

Offerte in denaro del Comitato italiano in Montevideo.

Ai signori Sindaci del Circondario I

e Sotto-prefetti della Provincia.

Milano, 12 *gennaio* 1868.

Il Ministero della Marina, con Circolare, 4 corrente, N. 28, diretta ai Prefetti del Regno, ha partecipato che il Comitato taliano in Montevideo ha messo a disposizione del Governo del Re una cospicua somma, da erogarsi con equità ai feriti e famiglie dei morti nella guerra del 1866, tanto dell'esercito di terra quanto dell'armata di mare e corpi dei Volontari.

E per tradurre in fatto più esattamente che sia possibile la volontà espressa dal benemerito Comitato, di distribuire cioè con equità le predette offerte, il Ministero ha commesso al sottoscritto di far pubblico, nella Provincia, questo atto che tanto onora i nostri connazionali in quella contrada, invitando in pari tempo le Autorità comunali a segnalare al Ministero della Marina, entro tutto febbraio p. v. quei feriti e quelle famiglie dei morti nella guerra del 1866, che appartenevano a qualche Corpo della regia marina e che, per constatate ristrettezze finanziarie, sono ravvisati maggiormente meritevoli di qualche soccorso.

A quest' uopo serve la presente diretta ai signori Sindaci del Circondario I, invitati a corrispondervi da parte loro, ed ai signori Sotto-prefetti acciò si prestino a far conoscere queste disposizioni nei Comuni del loro Circondario per la stessa osservanza.

Il Prefetto: DI VILLAMARINA.

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 160, Div. IV, Sez. II.)

Istruzioni e norme per la Statistica delle morti violente.

Ai signori Sotto-prefetti ed ai signori Sindaci comunali

della Provincia.

Milano, 12 *gennaio* 1868.

Il R. Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con Circolare, 26 spirato dicembre, N. 10651, Direzione di Statistica, ha ordinato che debbano essere continuate colle norme in corso le indagini statistiche delle morti violente:

a) Per duello, omicidi ed esecuzioni capitali;

b) Per le accidentali e pei suicidi;

quali risultano chiaramente specificate nelle Avvertenze nei due modulari di *Bollettini*, che si uniscono in doppio esemplare per ciascun Comune, più una congrua scorta pei Comuni maggiori.

Ha esso poi ingiunto, che non più annuale, ma mensile debba farsi dalle Autorità municipali la riferta dei fatti concernenti le morti violente d'ogni natura, e quindi così di quelle *accidentali*, come anche *pei suicidi, duelli, omicidi od esecuzioni capitali*. Questa riferta potrà dunque coincidere colla trasmissione degli stati mensuali del movimento dello stato civile.

Si raccomanda vivamente, nelle indagini *delle morti accidentali e dei suicidi*, di fornire acccuratamente tutte le minute notizie che si richiedono circa il sesso, l'età, lo stato civile e la condizione del defunto, e così pure circa il modo della morte, le cause che determinarono il suicidio, ecc. — Basta che le Autorità municipali pongano mente alle Avvertenze di schiarimento, poste a tergo dei due moduli di *Bollettino*, per poter corrispondere con precisione e compiutamente a tutte le indicazioni richieste nello scopo di conoscere le vere circostanze dei fatti.

Tutte le notizie domandate sono di capitale importanza, epperò s'inculca vivamente anche ai signori Sotto-prefetti di usare il più scrupoloso sindacato dei documenti che ricevono esaminando minutamente ogni *Bollettino*, per assicurarsi che non vi manchi nessuna delle indicazioni richieste.

Il Prefetto: DI VILLAMARINA.

R. PREFETTURA DI MILANO

(Div. IV, N. 819.)

Matrimoni tra consanguinei.

Ai signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia.

Milano, 16 *gennaio* 1868.

Il Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, con Circolare, 15 corrente mese, N. 434, scrive quanto segue:

« Alcune Prefetture hanno fatto rilevare a questa Direzione, che i matrimoni *tra cugini*, di cui è parola nella Circolare, 26 ottobre anno decorso, N. 8943, non sono compresi tra quelli per la celebrazione dei quali, secondo il vigente *Codice civile*, è richiesta la sovrana dispensa. Che, per conseguenza,

la registrazione di questa speciale categoria di matrimoni, riescirebbe impossibile, ove i Comuni dovessero prendere unicamente, per base di detta compilazione statistica, lo spoglio delle relative dispense, come è accennato nell' Avvertenza che accompagna il quadretto dei matrimoni tra consanguinei, contenuto nel nuovo modello dello stato mensuale, N. 1.

» Alle conseguenze di questo giusto rilievo, che porterebbe ad eliminare, dal detto quadretto, il numero dei matrimoni contratti tra cugini, dei quali pure occorre avere la enumerazione statistica, pare al sottoscritto che si possa provvedere ingiungendo ai Comuni di rilevare le notizie relative a questo fatto speciale, sia dai documenti che i coniugi sono tenuti a produrre all' Uffizio comunale, sia ancora da dichiarazioni verbali che l'uffiziale dello Stato civile dovrà procurarsi dai comparenti. »

Di ciò restano quindi avvertiti i signori Sotto-prefetti e Sindaci, ad opportuna loro intelligenza ed osservanza.

Il Prefetto: **DI VILLAMARINA.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 948, Div. IV, Sez. I.)

Facoltà di mantenere i dazi comunali eccedenti il *maximum*.

Alla Deputazione provinciale, ai signori Sotto-prefetti ed ai signori Sindaci della Provincia.

Milano, 20 gennaio 1868.

È noto che coll'articolo 1° della Legge, 28 dicembre 1867, N. 4136, venne data facoltà al Governo di permettere che le tariffe degli attuali dazi puramente comunali si mantengano fino a tutto l'anno 1869 anche oltre il limite del *maximum* fissato dall'articolo 6° del Luogotenenziale Decreto, 28 giugno 1866, N. 3018, e ciò quanto all'anno 1869, con la limitazione portata dal secondo capoverso dell'articolo suddetto.

Ora il Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Gabelle, con Nota, 15 andante gennaio, N. 38287-37756, ha dichiarato di accordare in generale la detta permissione a tutti i Comuni che ne dimostrino il bisogno per sopperire alle spese del loro bilancio.

Locchè si reca a notizia dell'onorevole Deputazione provinciale e delle Giunte municipali per rispettiva loro norma nell'adozione e nell'approvazione dei regolamenti locali pel Dazio di consumo.

Pel Prefetto: **AMOUR.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 21422, Div. II, Sez. Beneficenza.)

Prontuario delle leggi e istruzioni sulle beneficenze.

Ai signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia.

Milano, 20 *gennaio* 1868.

Il signor Nereo Dominicucci, segretario della Deputazione provinciale di Napoli, ha pubblicato colla stampa un *Prontuario di leggi, regolamenti ed istruzioni per l' amministrazione delle Opere pie.*

Codesta opera, la quale ha meritato all'autore l'onorificenza di cavaliere, si presenta utilissima per le autorità e per le amministrazioni preposte alle Opere pie.

Il signor Prefetto di Napoli mi ha officiato a volerlo offerire in acquisto alle rappresentanze comunali e provinciali interessate nelle opere di beneficenza: il sottoscritto perciò si dà premura di raccomandare un tale lavoro a questa onorevole Deputazione provinciale, ai signori Sindaci e a tutte le amministrazioni di beneficenza, ed ai signori Sotto-prefetti, per una eguale pratica presso le rappresentanze da loro dipendenti.

L' opera consta di un volume in-8° di circa 600 pagine, il suo prezzo è di L. 7 da spedire con vaglia postale in Napoli, in testa e a casa dell' autore, strada Pignasecca, N. 15, o sulla R. Prefettura, con lettera affrancata: il volume sarà spedito franco di porto.

Si prega per un riscontro, sebbene negativo.

Il Prefetto: DI VILLAMARINA.

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 168, Div. P. S.)

Certificati di vita per l'assegno degli ex-Ufficiali veneti.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia,
Sindaci del Circondario I e Questore di Milano.

Milano, 21 *gennaio* 1868.

Il Ministero dell'Interno, con Nota, 17 andante gennaio, ha dichiarato, che avviene assai di frequente che i certificati di vita degli ex-Ufficiali veneti che gli vengono trasmessi, per la emissione dei mandati di pagamento degli assegni, sieno inesatti ed incompleti per mancanza di bollo o di data, o di altre indicazioni necessarie, e specialmente delle prevedute dall'art. 316 del Regolamento generale di Contabilità dello Stato. (Decreto 25 novembre 1866.)

Ora, poichè ciò, oltre ad un accrescimento di corrispondenza, reca anche danno agli interessati, cui s'indugia così il pagamento, il sottoscritto, inerendo ad analoga richiesta fatta dal sullodato Ministero, interessa la S. V. a voler esaminare attentamente i detti certificati prima di spedirli, raccomandandole di verificare se essi sieno in piena regola ed accettabili dal Ministero e dalla Corte dei Conti.

Il Prefetto: DI VILLAMARINA.

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 190, Div. P. S.)

Programma del giornale *Il Giudice conciliatore*.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia,
ai signori Sindaci del Circondario I e al signor Questore di Milano.

Milano, 22 *gennaio* 1868.

In relazione alla prefettizia Circolare, inserta nel *Bollettino* di quest'Uffizio del mese di agosto 1867 a pagina 339, mi pregio di accompagnare alla S. V. il programma del giornale *Il Giudice conciliatore*, perchè trattandosi del programma di un periodico che tende a sostenere validamente la nuova istituzione degli Uffici dei Giudici conciliatori, e perciò di una indiscutibile importanza, si compiaccia la S. V. di provvedere per quanto dipende da lei, perchè i suoi amministrati abbiano a conoscerla per potersi, ove il credano, associare.

Il Prefetto: DI VILLAMARINA.

IL GIUDICE CONCILIATORE

GIORNALE SETTIMANALE

amministrativo, giudiziario, d'istruzione pei signori Sindaci, Conciliatori e Segretari, e d'educazione per il popolo.

PROGRAMMA.

Il giornale *Il Giudice conciliatore* entra nel suo secondo anno di vita. La favorevole accoglienza fatta a questo periodico dai Conciliatori del Regno, alle cui precipue istruzioni è diretto dalle Autorità giudiziarie, dalla Procura generale della Corte d'Appello e dal Procuratore del Re in Milano, che ne commendarono altamente lo scopo, e il modo con cui è redatto nei loro rendiconti del testè decorso anno giuridico, non che da parecchi signori Deputati, e dal Ministero dell'Interno che lo ha favorito della Circolare, 20 agosto 1867, che trascriviamo qui sotto (1), ci ha maggiormente convinti della effettiva utilità pervenutane alla istituzione del Conciliatore, coll'averne posto in evidenza gli ottimi risultati e ad un tempo servito alla migliore istruzione della pratica dei Conciliatori.

Un tale felice risultato ci dà l'animo non solamente a continuare nella pubblicazione, ma altresì ad ampliarla dando un maggiore sviluppo alla parte tecnica del periodico, la quale conterrà:

1.° Un articolo di fondo sul duplice uffizio affidato dalla legge ai Conciliatori e sulle riforme in discussione o che si credono più acconce a svolgerne l'istituzione.

2.° Una cronaca delle più importanti conciliazioni dell'ufficio del Conciliatore di Milano e degli uffici corrispondenti.

(1) *Ai signori Prefetti del Regno.*

A rendere sempre più efficace la nuova istituzione degli uffici dei *Giudici conciliatori*, è sorto un periodico intitolato *Il Giudice conciliatore*, che si stampa in Milano, e che si occupa di proposito di questa materia.

Esso rende di pubblica ragione tutta la pratica di questi uffici, ne mette in evidenza i risultati e serve simultaneamente ad istruire i signori Conciliatori nella difficile esecuzione del loro mandato.

In vista dell'utilità di questo periodico, il sottoscritto non esita a raccomandarlo alla S. V. Illustrissima perchè vegga di curarne efficacemente la diffusione in codesta Provincia.

Firenze, 20 *agosto* 1867.

Pel Ministro: MONZANI.

3.° La giurisprudenza pratica dei Conciliatori, ossia una raccolta di sentenze le più atte a far conoscere l'organismo e l'utilità di questa istituzione.

4.° La giurisprudenza pretoria sugli incidenti di ricusazione o d'incompetenza del Conciliatore e sugli appelli, non ommesse quelle rare decisioni che sulla materia venissero emanate dalle Corti di Cassazione.

5.° Soluzione dei quesiti sulle materie che piacerà ai signori Conciliatori od ai loro cancellieri d'indirizzare alla Direzione.

6.° I riassunti statistici degli affari trattati nei diversi uffizi di Conciliazione.

Nel resto manterremo il nostro primitivo programma, continuando nelle altre materie, cioè: Rivista politica — Sunto delle decisioni, disposizioni e notizie amministrative — Articoli educativi, di agricoltura, di igiene e d'economia pubblica — d'industria — listini, borse, ecc., ecc., in modo che il periodico raggiunga compiutamente il suo scopo, quello cioè di educare ed istruire il popolo e specialmente la classe campagnuola in tutto quello che può meglio contribuire ai loro bisogni, rispetto a cui possono riuscire più di tutti i Conciliatori per la influenza che esercitano su di essa.

A quest'effetto, oltre all'aver disposto pel miglioramento della parte tipografica, la Direzione si è circondata di nuovi collaboratori anche nella classe dei Pretori, tra' quali ci chiamiamo ben lieti ed onorati di annoverare l'egregio avvocato Lorenzo Scamuzzi, Pretore di Stroppiana, autore del più diffuso manuale sulla materia dei Conciliatori.

Le associazioni si ricevono in Milano nell'Ufficio dell'Amministrazione del Giornale, Via S. Pietro all'Orto, N. 16.

CONDIZIONI D'ASSOCIAZIONE.

Per un anno in Milano	L. 10 —
» nelle Province del Regno	» 12 —
All'Estero	» 15 —

Semestre e trimestre in proporzione.

Coloro che desiderano la serie dei mesi arretrati dal 5 maggio a tutto dicembre pagheranno L. 5 in più.

R. PREFETTURA DI MILANO

(N 1286, Div, IV, Sez. I.)

Avviso di morte dei detenuti.

Ai signori Sindaci dei Comuni della Provincia.

Milano, 27 gennaio 1868.

A conveniente notizia e norma dei signori Sindaci dei Comuni della Provincia, si trascrive qui in calce la recente Nota, 20 gennaio andante, del Ministero dell'Interno, div. 7ª, sez. 1ª, N. 616, della Direzione superiore delle Carceri, contenente le istruzioni al riguardo delle disposizioni da impartirsi per la notifica dei casi di morte dei detenuti, in correlazione al disposto del *Codice civile* e del R. Decreto, 15 novembre 1865, per l'ordinamento dello Stato civile.

Il Prefetto: DI VILLAMARINA.

« Sebbene il *Codice civile* ed il R. Decreto, 15 novembre 1865, per l'ordinamento dello Stato civile che andarono in esecuzione nel Regno fino dal 1° gennaio 1866, non recassero sostanziali innovazioni agli atti, che già erano prescritti dai Regolamenti carcerari, 27 gennaio 1861 e 13 gennaio 1862, in caso di morte dei detenuti, tuttavia per la retta applicazione di tutte le disposizioni su tal materia vigenti, si reputa opportuno dichiarare :

» 1.° Le Direzioni delle Case di Pena e delle Carceri giudiziarie e le altre autorità dirigenti queste ultime Carceri, appena alcun detenuto muoia, cureranno che si diano all'uffiziale dello Stato civile l' avviso e le indicazioni prescritte dagli articoli 387 e 393 del *Codice*.

» 2.° Per gli obblighi che l'articolo 397 del *Codice* e 116 del R. Decreto, 15 novembre 1865, impongono all' uffiziale dello Stato civile che riceve la dichiarazione di morte, le Direzioni delle Case di Pena e delle Carceri giudiziarie tralasceranno l'avviso che gli articoli 440 del primo, 321 e 323 del secondo dei sopra ricordati regolamenti ordinano di mandare al Sindaco del Comune di origine del defunto, se questi sia italiano, ed al Ministero dell' Interno, se straniero. Sta bensì fermo in ogni caso la trasmissione dello Stato, modello N. 32, prescritto dal sopraccitato articolo 440.

» 3.° Qualora il detenuto che abbia cessato di vivere lasci oggetti di sua spettanza, le Direzioni, più volte rammentate, continueranno a notificar ciò al Sindaco e, secondo i casi, al Ministero dell'Interno, come viene prescritto dai suddetti regolamenti carcerari nello interesse degli eredi.

» Nulla è innovato alle istruzioni che furono date con Lettera-circolare del 27 dicembre 1865, N. 1233, per le notizie da trasmettersi agli effetti del Casellario giudiziale.

» Si prega di accusar ricevuta della presente.

» *Pel Ministro:* G. BOSCHI. »

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. $\frac{513}{59}$, Div. III, Sez. II.)

Approvazione ed autorizzazione dei cavalli-stalloni ai privati.

AVVISO.

Milano, 25 *gennaio* 1868.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con Determinazione, 10 gennaio corrente, avendo confermata la nomina della Commissione ippica per l' approvazione ed autorizzazione dei cavalli-stalloni di privati della Provincia, come era costituita nello scorso 1867, e con successiva Determinazione, 11 gennaio corrente, N. 34, avendo disposto che sia nuovamente portata a notizia degli interessati la prescrizione contenuta nell'articolo 2° del Regolamento, 23 dicembre 1865, riguardante l'annunciato argomento, il sottoscritto esaurite le necessarie pratiche, comunica le discipline all'osservanza delle quali sono chiamati i possessori di cavalli-stalloni della Provincia che intendono prevalersi dei vantaggi loro accordati dal Governo:

1. Non potrà essere sottoposto al giudizio della Commissione un cavallo-stallone privato quando non siasene prima dato regolare avviso alla Prefettura a tutto il 15 febbraio.

2.° La domanda, corredata della firma del proprietario e dell'indicazione del suo domicilio, conterrà la dichiarazione che il cavallo od i cavalli-stalloni saranno condotti nel luogo, giorno ed ora, stabiliti dalla Prefettura dietro pregressa intelligenza colle parti, e non trascurerà altresì la esposizione dei connotati dell'animale (razza, discendenza, età, misurazione, mantello, marche particolari, ecc. ecc.).

3.° Il luogo designato, per la presentazione dei cavalli alla Commissione, si è quello della R. Scuola superiore di medicina veterinaria di Milano, situata nel Comune de' CC. SS. fuori di Porta Venezia.

4.° In appoggio al voto della Commissione, i possessori di cavalli-stalloni otterranno un *Attestato ministeriale di approvazione* o *di autorizzazione*, il quale sarà loro valevole per tutte le Province del Regno. L'attestato di *approvazione* conferisce altresì la facoltà di poter concorrere ai premi stabiliti per le ippiche esposizioni del Regno, come è portato dal R. Decreto, 3 febbraio 1867, le quali si eseguiranno nelle epoche e nelle zone che dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio verranno determinate. L'attestato di sola *autorizzazione* al contrario esclude dai premi di concorso e di distinzione.

Il Prefetto: **DI VILLAMARINA.**

ELENCO

degli oggetti da trattarsi dal Consiglio provinciale di Milano nelle Adunanze del giorno 20 gennaio 1868 e successivi.

1.° Comunicazioni e proposte relative alle riforme del Brefotrofio.

2.° Sul riparto della spesa per gli esposti nel 1868.

3.° Progetto di regolamento per le risaie.

4.° Progetto di regolamento per la costruzione e manutenzione delle strade provinciali.

5.° Progetto di regolamento per il servizio delle strade ed altre opere comunali e consortili.

6.° Sul reclamo di alcuni Comuni contro la istituzione d'un mercato settimanale a Cuggiono.

7.° Domanda del Comune di Fracchia per essere aggregato a quello di Boffalora d'Adda.

8.° Domanda dei Comuni di Arcore e di Lesmo per concambio di piccola parte del rispettivo territorio.

9.° Domanda del Comune dei Corpi Santi di Milano per rifusione di spese in causa di contumacia degli operai reduci da Foggia e da altre località affette da cholera.

10.° Istanza delle Giunte municipali di Sant'Angelo, Vidardo, Melegnano, Corteolona ed altri Comuni per la sollecita costruzione di una strada nazionale o provinciale che passi per Sant'Angelo Lodigiano.

11.° Domanda del Comune di Rivolta d'Adda diretta ad ottenere un sussidio per le spese derivate dalla costruzione del nuovo ponte sull' Adda.

12.° Domanda del Pio Istituto di Patronato pei liberati dal carcere diretta ad ottenere qualche sussidio dalla Provincia.

13.° Domanda del Pio Istituto dei derelitti a Parabiago per qualche sussidio dalla Provincia.

14.° Sulla competenza passiva degli eventuali risarcimenti dovuti all' Ospitale maggiore per interinale ricovero e cura dei mentecatti.

15.° Domanda di contributo per un monumento da erigersi in Ferrara a Gerolamo Savonarola.

16.° Sulla proposta dei signori dottor Ercole Velini e dottor Lorenzo Della-Vedova, notai in Milano, per sottoscrizione all' acquisto delle obbligazioni da emettersi dal Governo in relazione alla Legge 13 agosto 1867.

17.° Relazione sulla distribuzione della somma di L. 41,000 in sussidio della istruzione primaria.

18.° Informazioni e proposte relative al R. Istituto tecnico in Milano.

19.° Informazioni e proposte relative alla Scuola magistrale provinciale.

20.° Domanda della Ditta Vanotti-Finardi per pagamento di maggior somma in causa degli studi fatti, dietro incarico della Provincia, pel valico delle Alpi Elvetiche mediante ferrovia.

21.° Domanda della Società della ferrovia Monza-Calolzio, per un sussidio dalla Provincia.

22.° Nomina di un rappresentante provinciale presso il Consiglio d'Amministrazione della Società per la ferrovia Milano-Vigevano, in sostituzione del defunto signor Cav. Francesco Formenti.

23.° Domande di Maria Verga, vedova di Antonio Fortuna, custode presso l'Istituto tecnico di Santa Marta;
di Armanini Giovanni, inserviente presso l'Istituto medesimo;
di Amalia Klucki, vedova del dottor Felice De-Billi, già professore di Ostetricia presso la Pia Casa di Santa Caterina; e
di Teresa Felli, maestra presso la Pia Casa suddetta, dirette ad ottenere la pensione.

24.° Relazione intorno alla quota del Prestito nazionale 1866 assunta dalla Provincia.

25.° Proposta per facilitare il pagamento della sovvenzione provinciale ai danneggiati dalla guerra del 1859.

26.° Consuntivo 1866 della Amministrazione provinciale.

27.° Preventivo della Amministrazione provinciale pel 1868.

28.° Estrazione a sorte di un quinto dei Consiglieri provinciali.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia. Anno 1867-68.)

Fa buon uso delle proprie attribuzioni la Deputazione provinciale, che si nega ad approvare una deliberazione di un Consiglio comunale riguardante vendita di piante di un bosco del Comune, se il Comune ha altri mezzi per provvedere ai propri bisogni, e tanto più se non furono preventivamente scelte e periziate le piante che si vogliono vendere. (Anno VII, N. 49.)

Le osservazioni che una Deputazione provinciale può essere chiamata a fare sopra un ricorso presentato alla superiore autorità, contro una sua precedente deliberazione, non costituiscono un nuovo provvedimento amministrativo.

Non possono dunque applicarvisi nè la norma comune del non *bis in idem*, nè quelle speciali di cui nell' articolo 221 della Legge sulla amministrazione comunale e provinciale.

La Deputazione provinciale può legittimamente esercitare le sue attribuzioni giurisdizionali sull' amministrazione dei Comuni anche quando possa esservi interessata la Provincia della quale ha la rappresentanza.

Non può un Comune esonerarsi dallo adempire agli obblighi che gli vengono da un titolo patrimoniale per il solo fatto che uguali ne adempia per comando di legge.

Ancora quando un atto del Governo, che impone una obbligazione ad un Comune, possa essere impugnato, esso deve, sino a quando nol s'impugni, essere eseguito. (Anno VII, N. 49.)

La spesa per lo stipendio del maestro della scuola elementare essendo obbligatoria per il Comune, non può il Consiglio comunale, appoggiandosi alle ristrettezze dello erario municipale o ad altre speciali circostanze, iscriverla nel bilancio in somma inferiore al minimo voluto dalle leggi della materia.

Per le attribuzioni, che le vengono dall' articolo 141 della Legge comunale e provinciale, può dunque la Deputazione provinciale ordinare l'iscrizione di uffizio nel bilancio della somma che rappresenta la differenza tra lo stipendio fissato dal Comune ed il minimo voluto dalla legge.

Niuna legge autorizza la Deputazione provinciale in niun caso a devenire alla nomina del maestro comunale che è di spettanza del Consiglio provinciale per le scuole; onde se essa il faccia deve il suo decreto essere annullato. (Anno VIII, N. 2.)

Le intimazioni relative al pagamento di contribuzioni per decime consorziali od altro, dovendo esser fatte giusta le indicazioni dell'apposito registro, non può la madre tutrice di figli minori, che con tale qualità vi è iscritta, esimersi dal riceverle od impugnarle come vessatorie pel fatto che sia cessata la sua rappresentanza essendo i figli già maggiori, se essa non curò precedentemente di fare modificare in coerenza la iscrizione nel registro.

L'intimazione fatta ad una ditta, giusta le indicazioni del registro, si riferisce personalmente a tutti quelli che erano da quella ditta rappresentati al tempo della iscrizione, ancora quando cotesta rappresentanza sia

cessata o modificata, se non si ebbe cura dagli interessati di far mutare l'iscrizione del registro.

È contraddittorio opporsi in merito alle intimazioni, di cui sopra, mentre si allega di non aver capacità di riceverle; quindi le opposizioni fatte in merito sono la prova della capacità che vuolsi impugnare.

Altro essendo la decima che si paga in corrispettivo di diritti dominicali, e quella che si paga in compenso di un servizio qualsiasi (nel caso, pel prosciugamento dei terreni), non sono applicabili alla riscossione di questa le regole di dritto ammesse per quella, nè la relativa obbligazione cessa per le ragioni per cui cesserebbe quella della decima dominicale. (Anno VIII, N. 2.)

Non è permesso ai Comuni di imporre tasse sulla esportazione di generi dal proprio nel territorio di altri Comuni.

Tanto più quando sul genere imposto pesa un dazio di consumo.

Le facoltà date ai Consigli comunali dall' articolo 87, N. 11, della Legge comunale e provinciale, in materia di imposizioni, si riferiscono ai dazi permessi, ma non ad altri che da leggi speciali o generali non son consentiti. (Anno VIII, N. 2.)

La retta interpretazione dell'articolo 222 della Legge comunale e provinciale, non vietando ai consiglieri di prender parte alle decisioni del Consiglio che quando hanno uno interesse proprio personale ed esclusivo in opposizione a quello del pubblico, non è vietato a un consigliere comunale, solo perchè venditore di pane, di prender parte ad una deliberazione concernente l'introduzione della *meta* sul pane.

Il concorso di questo consigliere non induce perciò la nullità della deliberazione, la quale non può dunque per vizio di forma essere annullata. (Anno VIII, N. 2.)

Per la retta interpretazione dei combinati articoli 39 e 75 della Legge comunale e provinciale, e 36 del regolamento per l'esecuzione della Legge suddetta, spetta alla Corte d'appello e non alla Deputazione provinciale il conoscere in seconda istanza delle quistioni di capacità elettorale sorte in occasione di elezioni comunali già seguite. (Anno VIII, N. 2.)

Coerentemente allo spirito della vigente Legge comunale e provinciale, e alla conseguente interpretazione dei combinati articoli 39 e 75 di essa, perchè l'appello da una decisione di Consiglio comunale, in quistioni di capacità elettorale, sia portata avanti alla Corte d'appello è necessario che sia intervenuta ancora una decisione della Deputazione provinciale.

È inattendibile l'opposta interpretazione che può fornire l'articolo 36 del regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale, sì per il suo equivoco tenore, sì ancora perchè incapace a contraddire la legge. (Anno VIII, N. 2.)

Solo quando la spesa effettiva sostenuta durante l'anno, per le giornate di presenza delle guardie di pubblica sicurezza in un Comune, sia inferiore di un decimo allo stato preventivo della spesa stessa, i Comuni hanno diritto alla riduzione proporzionale della quota di concorso nella spesa, quale è stata presuntivamente stabilita.

Il contrario sistema, di ridurre cioè il concorso del Comune nella misura di ciò che effettivamente si è speso anche quando la differenza tra il presunto e lo speso sia inferiore al decimo, potendo produrre effetti ingiusti ed arbitrari, non merita di essere accolto; nè d'altronde è consentaneo alla retta interpretazione della legge. (Anno VIII, N. 3.)

Per effetto del R. Decreto, 1° maggio 1866, N. 2873, cessa nel debitore il dovere di restituire in oro le somme ricevute a prestito anteriormente al decreto istesso, malgrado un patto in contrario.

Il pagamento in oro non essendo dunque obbligatorio, costituisce, per parte di un Municipio debitore, un dono e non l'esecuzione di un contratto.

Non essendo consentaneo alle regole di buona amministrazion che un Comune faccia spese non necessarie, può essergli vietato di pagare in oro il suo debito se una legge vigente l'autorizza a pagarlo in biglietti di banca, e non è censurabile il decreto della Deputazione provinciale che non approva la contraria deliberazione consiliare. (Anno VIII, N. 3.)

Giusta le disposizioni contenute nello articolo 2° della Legge sul contenzioso amministrativo, sono di competenza dei tribunali ordinari le quistioni relative alla obbligazione di un cassiere comunale d'estinguere un mandato tratto a favore di un terzo dalla amministrazione del Comune, anche quando l'autorità amministrativa abbia dato un provvedimento nella specie.

L'influenza dei provvedimenti dei Consigli di Prefettura sui conti materiali dei cassieri comunali, essendo limitata alle relazioni tra il cassiere ed il Comune, non può estendersi a quelle tra il cassiere ed i terzi, le quali non possono dai detti provvedimenti ricevere modificazioni di sorta. (Anno VIII, N. 3.)

Se non è dubbio che la spesa pel mantenimento e la cura di un indigente infermo ricoverato in un ospedale debba stare a carico di un Comune (delle Province venete o lombarde), non serve a disobbligarnelo lo allegare di non esserne stato avvisato il giorno in cui ebbe principio la cura, ma si quello in cui per la morte dell'ammalato essa ebbe fine.

Molto meno quando questo estremo non risulti provato; anzi vi siano presunzioni in contrario. (Anno VIII, N. 4)

Un Municipio delle Province venete o lombarde, notificato dall'amministrazione di un ospedale del ricovero dato ad un comunista, non può

negarsi a pagare le competenze della cura, se al tempo dell' avviso non fece le eccezioni che del caso. (Anno VIII, N. 4.)

Non avendo la legge comminata alcuna sanzione penale pei Consiglieri comunali che non intervengono alle riunioni del Consiglio, è contraria ad essa una deliberazione consigliare con cui si determina di pubblicare all' albo pretorio i nomi dei mancanti.

Come tale può il Prefetto pronunziarne l' annullamento. (Anno VIII, N. 4.)

Delibera ultroneamente alle proprie attribuzioni un Consiglio comunale che determina lo scioglimento di un battaglione di Guardia nazionale.

È viziata di nullità una deliberazione consigliare intorno a una proposta non depositata ventiquattro ore prima nella sala delle adunanze.

Per esimersi da una spesa obbligatoria per legge, non può un Consiglio comunale addurne la inutilità od il cattivo impiego. (Anno VIII, N. 4.)

Anno III.  Gennaio 1868

BOLLETTINO

DELLA PREFETTURA

DI MILANO

INDICE DELLA PRESENTE DISPENSA.

Il **BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI MILANO** si pubblica ai primi di ogni mese in una dispensa di due o più fogli in-16° grande.

Pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali, costa 12 centesimi ogni foglio.

Per i particolari L. 6 annue anticipate.

Una dispensa separata L. 1 per tutti indistintamente.

Le spese di posta o porto sono a carico dei signori Committenti.

Di questa interessante pubblicazione si trovano disponibili ancora poche copie dei due primi volumi, cioè degli anni 1866 *e* 1867, *a L.* 6 *il volume.*

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di PIETRO AGNELLI, Milano, via Pietro Verri, N. 16.

TIP. PIETRO AGNELLI.

La presente dispensa, composta di 2 *fogli, come dalle condizioni Programma del Bollettino*, costa cent. 24 pei Comuni, Presi

DELL'UNICO PRINCIPIO E DELL'UNICO FINE
DEL
DIRITTO UNIVERSALE
DI
GIOVAN BATTISTA VICO
TRADUZIONE
DI
CARLO SARCHI

Un bel volume in-8° grande col testo latino a fronte.

L. 8.

STORIA DIPLOMATICA
DELLA
LEGA LOMBARDA
CON XXVI DOCUMENTI INEDITI
PER
CESARE VIGNATI
MEMBRO DELLA R. DEPUTAZIONE SOPRA GLI STUDI DI STORIA PATRIA, ECC., ECC.

L'Edizione è in-4° elegante di sole 500 copie. — Volume unico di pag. 412 con *fac-simili*. Si spedisce franco di porto per tutto il Regno. — Dirigersi all'Autore in Lodi, via Pompeia, N. 26

Prezzo: L. 20.

DIALOGHI ISTRUTTIVI
PEI
FANCIULLI DEL POPOLO
DI
FANNY BORTOLOTTI GHEDINI.

CONTIENE:

Brevi cenni sull'uso educativo dei Dialoghi (*Giuseppe Sacchi*). — Lettera dedicatoria dell'autrice. — Dante Alighieri. — Una imperdonabile ignoranza. — Pietro Micca. — Un malvezzo dei fanciulli ineducati. — Lo Statuto. — In occasione della visita di S. A. Umberto Principe Reale d'Italia. — Balilla e i monelli di Piazza Castello. — Non sta bene a schiamazzare. — La Lega Lombarda. — Masaniello. — I Vespri Siciliani. — Il Tiro Nazionale. — Giuditta. — I sette fratelli Maccabei. — I tre fanciulli nella fornace. — Mosè. — Non bisogna aver soggezione a mostrare quel che si sa.

Un elegante volume di pag. 176

***Prezzo:* Una copia, L. 1. — Sei copie, L. 5. — Dodici copie, L. 9.**

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di PIETRO AGNELLI.

EDITORI DELLA *BIBLIOTECA UTILE* — MILANO.

IL GIRO DEL MONDO

È completo l' VIII volume

CHE COMPRENDE:

Un viaggio al Yucatan (Messico), del signor harnay. — *Il Volga*, del signor Moynet. — *'ivista geografica del 1° semestre* 1867, pel gnor Vivien de Saint-Martin. — *Il Giappone*, el signor Aime Humbert, ministro plenipotenario della Confederazione Svizzera. — *Quito Repubblica dell' Equatore*), pel signor Ernesto harton. — *Viaggio in Abissinia*, del signor uglielmo Lejean. — *La Pagoda di Scillamaran (Costa del Coromandel)*, pel signor conrammiraglio Paris, direttore del deposito delle arte e piante della marina imperiale. — *Viaggio in Ispagna*, di Carlo Davillier, illustrato da ı. Doré (*La provincia di Granata. - Malaga. - 'adice. - Siviglia.*) — *La Geografia all'Esposizione universale di Parigi*, del signor Vivien e Saint-Martin. — *Viaggio in Cal fornia*, del ignor L. Simonin. — *Svezia e Lapponia*, del ignor di Saint-Blaize. — *La Selva Nera*, del ignor Alfredo Michiels. — *Filippo De-Filippi*, li M. Lessona.

'n volume di 416 pagine, con 236 incisioni, ed 8 carte geografiche e piante topografiche.

It. L. 13.

Chi acquista gli otto volumi della collezione e contemporaneamente si associa all' annata 1868, mandi it. L. 100.

GEOGRAFIA FISICA

AD USO

DELLA GIOVENTU' E DEGLI UOMINI DI MONDO

DI

M.-F. MAURY

DIRETTORE DELL' OSSERVATORIO DI WASHINGTON

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA DALL' ORIGINALE

Un volume di 150 pagine, con due tavole litografiche.

OPERA RACCOMANDATA DAI PROGRAMMI PER I GINNASI E LICEI

Lire 1: 50.

ANNUARIO SCIENTIFICO ED INDUSTRIAI

RIVISTA ANNUALE DELLE SCIENZE DI OSSERVAZIONE E DELLE LORO APPLICAZIONI IN ITALIA ED ALL'ES'

Anno III. — 1867.

Con la col aborazione dei professori

G. Schiaparelli, R. Ferrini, A. Paves A. Issel, G. Cantoni, G. Canestrini, L. Bombicci, A. De-Giova G. Colombo, C. Clericetti, C. Cavi, L. Luzzatti ed E. Treves.

Un volume di pag. 800 con 23 incisioni in legno e 7 tavole litografiche.

Cinque lire.

Anno I. — 1865.	Anno II. — 186(
Un volume di 600 pagine con parecchie inc.	Un volume di 770 pag con 31 incisioni.
It. L. 4.	*It. L. 5.*

È sotto i torchi l'Anno IV, di cı Prima Parte escirà circa alla fine mese. — L'opera completa costerà L.

COMPENDIO POPOLARE DEL NUOVO CODICE CIV

per cura

DELL'AVV. ENRICO ROSMINI

Un vol. di 180 pagine.

It. L. 1.

ESCURSIONE NEL CIEL

O

DESCRIZIONE PITTORESCA DEI FENOMENI CE

DI PAOLO LIOY

aggiuntevi

La Storia cronologica dell'Astronomia e delle Scienze affini con una spiegazione dei vocaboli scientif e schiarimenti

Con nove incisioni intercalate nel testo e una carta della luna appositamente incisa.

SECONDA EDIZIONE

It. L. 2.

VARIETÀ DI STORIA NATUR/

di Arturo Issel

Dottore in scienze naturali nella Facoltà di Pi

Un viaggio di scoperta. — Della variabilità nella venno sulla teoria di Darwin. — Un' escursione Mediterraneo al mar Rosso. — Libia. — I congress di scienze naturali. — Un pugillo di Bibliogra raccolte zoologiche del marchese Doria. — Le o

Un vol. con una tavola colorata e 12 inc. intercala

It. L. 1.

Mandare commissioni e vaglia agli Editori della [illegible]

IL GIOVINE MUNICIPIO.

Elegante volume in ottavo grande di 216 pagine. Contiene i seguenti articoli:

PARTE PRIMA.

Degli uffici, dei doveri e dei diritti dei Segretari comunali, di *Rocco Traversa.* — I Comuni in Italia, di *R. Berninzone.* — Progetto d'un'associazione di mutuo soccorso fra i Segretari ed impiegati comunali, di *Paolo Bolchesi.* — Sull'inamovibilità del Segretario comunale, di *V. Ciocchino.* — Gli Archivi comunali, di *Pietro Morici.* — Sulla necessità che i Comuni sieno pochi ma forti e liberi, di *C. Bossi.* — Appello ai Segretari comunali, di *G. Bonfiglioli.* — Rivista bibliografica.

PARTE SECONDA.

L'asino e l'anima della Comunità, poesie raccolte, intercalate e commentate da *G. Bonfiglioli.* — *Cose sacre e cose profane,* ovvêrossia **due Barzellette** di *Socrate Corvar.* — Un Sindaco ed un Segretario, poesia di *R. Traversa*

Si vende alla libreria *Bolchesi*, Galleria De-Cristoforis, N. 54, alla tipografia *Pietro Agnelli,* via Pietro Verri, N. 16, ed alla tipografia Pirola, piazza del Teatro della Scala in Milano.

Prezzo lire 3.

OGNI SORTA STAMPATI ad uso delle Segreterie comunali fra quali:

NUOVO MODULO PEI CONTI CONSUNTIVI COMUNALI prescritto dal Ministero dell'Interno, con Circolare, 21 gennaio 1867, N. 325, riveduto e approvato da questa Prefettura. Esso è un fascicolo di 14 fogli in tabelle accuratamente stampate e rigate, e in tutto secondo le prescrizioni ministeriali. Prezzo L. 1: 40.

MANDATI DI PAGAMENTO ad uso dei Comuni.

DISPACCI TELEGRAFICI particolari.

BOLLETTINI DI SPEDIZIONE per Ferrovia a **grande** ed a **piccola** velocità.

Assortimenti di carte tanto da scrivere che da disegno e qualunque altro oggetto di cancelleria.

Si fanno ogni sorta di libri per amministrazione.

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di PIETRO AGNELLI, *Milano, via Pietro Verri*, N. 16.

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 2114, Div. II, Sez. I.)

Liste di mobilizzazione della Guardia nazionale pel 1868.

Ai signori Sindaci del Circondario di Milano.

Milano, 5 *marzo* 1868.

Essendo trascorsa l'epoca prefissa dall'articolo 2° del Regolamento per l'esecuzione della Legge 4 agosto 1861 sulla Guardia nazionale mobile, senza che tutti i Consigli di ricognizione dei Comuni di questo Circondario abbiano trasmesso copia dei rispettivi ruoli di mobilizzazione, il sottoscritto invita colla presente i signori Sindaci nei di cui Comuni siffatti lavori non fossero peranco compiuti a provvedere perchè i Consigli di ricognizione vi si accingano senza dilazione e in modo che dette liste gli siano rassegnate per la fine del corrente marzo, ricordando all'uopo, e per vieppiù assicurare l'esattezza dell'operazione, le direttive contenute nella Circolare prefettizia 28 novembre 1866, N. 22407, div. 2ª, sez. 1ª, pubblicata nel *Bollettino della R. Prefettura*, mese di dicembre, detto anno, pagina 489.

Pel Prefetto: **AMOUR.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 876, Div. I.)

Calendario generale del Regno pel 1868.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia, ai signori Sindaci del Circondario I, alle Congregazioni di Carità e Amministrazioni degli Istituti pii del Circondario di Milano.

Milano, 1° *febbraio* 1868.

Avverte il Ministero dell'Interno essere prossima la pubblicazione del *Calendario generale del Regno pel* 1868. — Tale Calendario, della massima utilità ad ogni pubblico ufficio, oltre

le notizie tutte relative all'amministrazione dello Stato, conterrà fra l'altre, per appendice, un Indice analitico-alfabetico delle Leggi e Decreti emanati dal Governo dalla proclamazione del Regno a tutto il 1867.

Interessando ora al prelodato Ministero di sapere quale possa essere il numero delle copie da esitarsi contro pagamento, il sottoscritto prega a volergli far conoscere, nel più breve termine possibile, se intende o meno fare acquisto del Calendario di cui trattasi ed in qual numero di copie.

Il prezzo dell'opera è di lire otto come negli anni scorsi.

Il Prefetto: **DI VILLAMARINA.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 331, Div. P. S.)

Emigrazione di sudditi italiani.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia, ai signori Sindaci del Circondario I e al signor Questore di Milano.

Milano, 3 febbraio 1868.

La sempre crescente emigrazione di sudditi nazionali, che si effettua per l'America del Nord e per l'Algeria, non fa che creare serie apprensioni al Governo sulla sorte cui essi vanno

incontro, e gravi difficoltà a loro stessi, i quali finiscono ordinariamente per vedersi venir meno quei mezzi, sui quali, lasciando il proprio paese, avevano creduto poter fare sicuro assegnamento.

In New-York vi sono nel momento attuale più di 60,000 operai: sospese, per una grande prostrazione di affari, quasi tutte le arti e le industrie, essi vivono nell'ozio e nella più squallida miseria; aggravata ancora maggiormente da una rigidezza eccezionale di stagione e dal caro dei viveri; sì che comincia per la gente povera a divenire un arduo problema il procurarsi anche il semplice alimento animale ed il ricovero d'un tetto. Le condizioni economiche dell'Algeria sono poi ancora peggiori, perchè rese più dure ed insopportabili dalla carestia in molte di quelle contrade e dal cholera.

Questa condizione di fatti è necessario che sia conosciuta da tutti e seriamente valutata dalle popolazioni anche di questa milanese Provincia, per risparmiare dolorosi disinganni a coloro che facciano disegno di recarsi in America ed in Algeria per trovarvi lavoro e guadagno, obbligando poi il Governo, per decoro della Nazione, a sottostare a gravi sacrifici o sussidiando gli emigrati privi di occupazione e di mezzi, meritevoli di speciali riguardi, o sopportando le spese del loro ritorno in patria.

Il sottoscritto perciò, per speciale incarico avuto dal Ministero dell'Interno e contenuto nella ministeriale Circolare, 23 gennaio u. s., N. 30087, div. 3ª, sez. 1ª, debbe pregare

la S. V. ad impartire subito le opportune avvertenze ai propri amministrati per loro norma e curare in pari tempo perchè non sieno *assolutamente* lasciati partire per l'Algeria e per l'America che solamente coloro che giustifichino avere un'occupazione bene assicurata, ovvero d'essere forniti di mezzi sufficienti di sussistenza.

Il Prefetto: **DI VILLAMARINA.**

Si chiama l'attenzione dei signori Sindaci sulla seguente Circolare del Ministero dell'Interno:

MINISTERO DELL'INTERNO

(N. 1278, Div. V, Sez. III.)

Trascuranza dei Sindaci nella consegna dei militari morti in congedo illimitato.

Ai signori Prefetti del Regno.

Firenze, 4 *febbraio* 1868.

In occasione della chiamata sotto le armi dei militari in congedo illimitato delle classi 1841 e 1842, avvenuta nello scorso mese di ottobre, ebbe il Dicastero della Guerra a rilevare che un considerevole numero d'uomini non risposero a tale chiamata.

Indagate le cause che produssero un così straordinario numero di soldati, che non avevano risposto all'appello, si venne a riconoscere che i veri mancanti erano in piccolo numero,

che l' assenza degli altri non era reale, ma prodotta da varie cause e principalmente dalla morte dei militari stessi avvenuta ai loro focolari.

Se i signori Sindaci avessero scrupolosamente adempito l'obbligo che loro ingiunge il § 1059 del Regolamento sul Reclutamento dell' Esercito, di trasmettere cioè l'atto di decesso debitamente autenticato ai Comandi militari, non sarebbesi avverato il lamentato inconveniente.

L' inadempimento di questa prescrizione, per parte dei signori Sindaci, oltre al produrre confusione ed incertezza nella amministrazione e giustizia militare, può dar luogo anche la denuncia di disertore d' individui e così un possibile danno alle loro famiglie.

Penetrato il sottoscritto della necessità che l' inconveniente sovra discorso non abbia più a verificarsi, prega i signori Prefetti d' invitare i Sindaci dei Comuni, posti sotto la rispettiva loro giurisdizione, di eseguire strettamente il disposto del precitato paragrafo del Regolamento sul Reclutamento dell' Esercito, ed avvenendo il decesso di qualche militare in congedo illimitato, ad informarne immediatamente il Comandante della Provincia coll' invio dell' atto di decesso; còmpito questo che riesce loro tanto più agevole in quanto che alla qualità di Sindaco va pure congiunta quella di uffiziale dello Stato civile.

Il Direttore superiore: DEL CARRETTO.

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 1851, Div. II.)

Conversione in rendita dell' asse immobiliare della fabbriceria di Guardamiglio.

Milano, 10 *febbraio* 1868.

Sopra istanza della fabbriceria della chiesa parrocchiale di Guardamiglio diretta ad ottenere la restituzione di alcuni fondi stati appresi in possesso demaniale e messi all'incanto, comecchè di pertinenza di taluni legati di culto amministrati dalla fabbriceria medesima, il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, con Nota 3 febbraio andante, N. 1292, ha trovato di osservare

che tali fondi, o formano la dote di enti morali per sè esistenti indipendentemente dalla giuridica personalità della fabbricerià, e in tal caso sarebbero devoluti al Demanio per effetto della soppressione prescritta dall'articolo 1° della Legge 13 agosto 1867, contro tutti i legati pii costituenti ente morale. Ovvero formano parte dell'asse patrimoniale della fabbriceria, e in tal caso sono colpiti dalla Legge di conversione recata dall'articolo 11 del legislativo Decreto 7 luglio 1866, N. 3036, a riguardo di tutti gli enti morali inservienti al culto, siccome il Ministero delle Finanze ritiene, senza opposizione ed anzi di accordo collo stesso Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti.

Dietro tali considerazioni le istanze della predetta fabbriceria non poterono essere accolte.

Questa dichiarazione di massima viene resa nota ad opportuna norma.

Pel Prefetto: **AMOUR.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 1924, Div. IV.)

Riscossione delle imposte dirette insolute.

Ai signori Sindaci del Circondario I di Milano.

Milano, 10 *febbraio* 1868.

Penetrato il Ministero delle Finanze, Direzione generale delle imposte dirette, catasto, ecc., della urgenza che le imposte dirette, tuttora insolute, entrino senza indugio nelle pubbliche casse, e siano coordinati e mantenuti in costante evidenza i conti di questo importante ramo di amministrazione,

ha con Circolare 31 spirato gennaio, N. 29, diramato le occorrenti direttive alle Direzioni compartimentali delle imposte dirette, agli ispettori ed agenti delle tasse, non meno che a tutti i percettori dei tributi diretti.

Inesivamente poi all' incarico avuto dallo stesso Ministero, la Prefettura vivamente raccomanda ai signori Sindaci e Giunte municipali, di cooperare energicamente nella loro sfera d'azione, sia pel pronto soddisfacimento delle imposte dirette da parte dei contribuenti; sia per l'assistenza della forz'armata da accordarsi agli Esattori comunali, in quanto sia per occorrere, e tenute in ciò presenti le direttive segnate nella Circolare prefettizia 13 novembre 1865, N. 26336; sia finalmente per coercire gli stessi Esattori morosi al versamento nella Cassa provinciale della diretta, delle somme a saldo dei rispettivi caricamenti portati dai ruoli delle imposte che furono ad essi consegnati per la riscossione.

Il Prefetto: **DI VILLAMARINA.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 400, Div. P. S.)

Ai signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia.

Milano, 10 *febbraio* 1868.

Ad opportuna norma e corrispondente esecuzione nei contingibili casi nella parte che li riguarda.

Pel Prefetto: **AMOUR.**

« MINISTERO DELL' INTERNO

» DIREZIONE SUPERIORE DI PUBBLICA SICUREZZA.

» (N. 2070, Div. III, Sez. II.)

» **Rimpatrio di emigrati romani.**

» *Firenze,* 3 *febbraio* 1868.

» Non può rivocarsi in dubbio che nel novero degli emigrati romani rifugiatisi nel Regno, molti ve ne hanno che o non sono politicamente compromessi col Governo pontificio, o quanto meno la loro compromissione non sembra tale da incorrere molestie per parte del predetto Governo qualora si restituissero in patria.

» A prova di ciò sussiste che parecchi degli individui, di cui si tratta, chiesero ed ottennero di ripatriare facendo formale dichiarazione di non essere compromessi politicamente verso il Governo del loro paese. Stante ciò, il sottoscritto crede

opportuno di segnare al signor Prefetto le norme a seguirsi nella circostanza in cui altri emigrati romani sussidiati chiedessero di essere abilitati a ripatriare, autorizzandolo fin d'ora a provvedere in proposito, senza che sia necessario di chiedere il preventivo assenso ministeriale per ogni individuo.

» Presentandosi dunque siffatte circostanze, il signor Prefetto inviterà l'emigrato a rilasciare in iscritto formale dichiarazione ch' egli ripatria di sua spontanea volontà, pronto a subire le conseguenze che potrebbero derivargli da tale suo proposito. Disporrà quindi che l' emigrato sia munito di foglio di via con indennità e mezzi di trasporto sino al confine, accordandogli anche, secondo più o meno si trovi in bisogno, una piccola sovvenzione sui fondi dell' emigrazione, la quale in ogni caso non potrà eccedere una mesata del sussidio cui è ammesso, e diffiderà l' emigrato stesso che qualora, a vece di ripatriare, restasse nel Regno, o vi rientrasse dopo ripatriato, non sarà più sussidiato per qualsiasi motivo, indipendentemente da quelle altre misure che potrebbero essere, secondo le circostanze, adottate sul di lui conto; avvertirà infine l' Autorità della frontiera per la quale l' emigrato dichiarerà di volere ripatriare, affinchè abbia a curare che il medesimo prosiegua il viaggio a sua destinazione.

» Il signor Prefetto sarà poi compiacente di trasmettere al Ministero le dichiarazioni di sopra mentovate, unitamente alle indicazioni prescritte dalla Circolare 24 scorso dicembre, N. 28830, onde possano gli emigrati che ripatriano essere iscritti nella nota a stampa di quelli esclusi dal sussidio.

» *Pel Ministro* : G. BORROMEO. »

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 1988, Div. IV.)

Applicazione dell'articolo 95 della Legge 20 marzo 1865, N. 2248.

All' onorevole Deputazione provinciale, al signor ingegnere Capo governativo del Genio civile, Servizio generale, ai signori Sotto-prefetti di Circondario, ai signori Sindaci comunali, alle Delegazioni consorziali di Po e Lambro in Codogno, di Po ed Adda in Castelnuovo Bocca d' Adda, delle arginature dell' Adda in Maccastorna, e delle arginature dell' Adda dette di Lardera con Conco Vecchio, di Meleto e di Maleo.

Milano, 12 *febbraio* 1868.

Il Consiglio di Stato come fu invitato a pronunciarsi sulla interpretazione da darsi all'art. 95 della Legge 20 marzo 1865, allegato F, al seguito di alcuni dubbi elevatisi in proposito, sia dal contesto del suddetto articolo, sia dalla relazione della

Commissione della Camera dei Deputati per la pubblicazione delle leggi amministrative, presentata addì 11 gennaio 1865, si manifesta evidente che la quota a carico delle Province sia il quarto di tutta la spesa, e non l'ottavo, come da alcune amministrazioni si era ritenuto.

Il R. Ministero dei Lavori pubblici, Direzione generale delle acque e strade, avendo convenuto nelle stesse vedute, ha disposto, con Circolare 6 andante febbraio, N. 845, div. 5ª, che ne sia data comunicazione alle Amministrazioni interessate per rispettiva loro norma e perchè abbiano ad uniformarvisi.

Il Prefetto: **DI VILLAMARINA.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 2106, Div. IV.)

Multe per mancata od inesatta dichiarazione sulle vetture e sui domestici.

Ai signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia.

Milano, 12 *febbraio* 1868.

Con R. Decreto, 9 corrente febbraio, Sua Maestà si è degnata di ridurre ad un decimo le multe incorse per mancata od inesatta dichiarazione sulle vetture e sui domestici, e così pure le condanne di multa per ritardata dichiarazione.

A questa Sovrana graziosa determinazione prego di dare subito la maggiore notorietà.

Pel Prefetto: **AMOUR.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 2519, Div, IV, Sez. I.)

Premi per uccisione di animali feroci.

Ai Sotto-prefetti della Provincia, al R. Questore in Milano ed ai Sindaci comunali.

Milano, 21 *febbraio* 1868.

Giusta comunicazione fatta dal Ministero dell'Interno, con sua Nota 17 corrente febbraio, N. 1257, div. 2ª, sez. 1ª, Segretariato generale, si porta a cognizione dei funzionari, cui la presente è diretta, che siccome l'uccisione di animali feroci più specialmente interessa l'agricoltura e la pastorizia, così, presi gli opportuni concerti col Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, fu ad esso deferito il conferimento dei premi relativi, tenute ferme le disposizioni vigenti nelle singole Province.

Pel Prefetto : **AMOUR**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 554, Div. P. S.)

Frodi alla privativa postale.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia, al signor Questore di Milano, e al signor Colonnello comandante la Legione dei RR. Carabinieri in Milano.

Milano, 24 febbraio 1868.

Il Ministero dell'Interno, con Dispaccio 4 corrente mese, N. 980, div. 3ª, sez. 1ª, nel richiamare la propria Circolare 4 maggio p. p., N. 43543-9530, con cui invitava le Autorità tutte a disporre perchè venisse usata una maggiore vigilanza

particolarmente sui conducenti vetture pubbliche, sui procacci, sui pedoni ed ogni altra persona che esercitasse un mezzo qualsiasi di trasporto, di corrispondenza, in frode della privativa postale; esprime il proprio dispiacere perchè le misure anzidette non hanno portato i frutti che sperava, essendo constatato dall' Amministrazione postale che il numero delle corrispondenze accenna ad una sensibile diminuzione, con grave danno di questo ramo di pubblica entrata. — Il Ministero non disconosce che causa di un tal fatto sieno in gran parte le poco floride condizioni generali del paese; vi contribuisce assai il contrabbando che continua ad esercitarsi su larga scala a danno dell' Amministrazione.

Chi scrive in obbedienza ai precisi ordini dei Ministeri dell' Interno e dei Lavori pubblici, in aggiunta alla prefettizia Nota 16 maggio 1867, N. 1630, P. S., debbe di nuovo vivamente interessare la S. V. ad impartire nuove ed energiche disposizioni ai propri dipendenti perchè attuino all' uopo una maggiore e più accurata sorveglianza, stimolandone anche lo zelo, ove si veda opportuno, con promessa di premi, mentre l' Amministrazione delle Poste ha tutto l' interesse di far salve le tasse portate dalla vigente Legge.

Il sottoscritto conviene col Ministero che un maggiore controllo così adoperato verrà a diminuire, per quanto è possibile, siffatto abuso con notevole profitto delle entrate postali. Siccome poi, d'altra parte, le contravvenzioni alla franchigia postale, che con deplorabile frequenza si verificano per opera dei

pubblici funzionari, non sono di minor danno all'erario nazionale, così il sottoscritto prega la S. V. di raccomandare ai pubblici funzionari dipendenti, cui fu accordato di servirsi della stampiglia, di tenerla gelosamente custodita, troppo frequenti essendo i casi in cui l'Amministrazione delle Poste ha dovuto lamentarne l'uso indebito da parte dei medesimi.

Lo scrivente, non dubitando che, mercè gli accennati provvedimenti e la rigorosa pubblicazione delle penalità sancite dalla Legge postale, verranno per quanto possibile fatti cessare i lamentati abusi, gradirà di conoscere da un cenno di riscontro le misure che la S. V. prenderà al riguardo.

Pel Prefetto: **AMOUR.**

UFFICIO DELLA DEPUTAZIONE PROVINCIALE
DI TERRA DI LAVORO

MANIFESTO.

Caserta, 27 febbraio 1868.

Per deliberazione presa dal Consiglio provinciale, nell' ultima sessione ordinaria, devesi provvedere alla nomina del Segretario Capo e di un Segretario di 3ª classe dell' Ufficio dell' Amministrazione provinciale, l'uno con l'annuo stipendio di L. 4000 e l' altro di L. 2000.

La nomina deve farsi per concorso di titoli, ed ove questo riesca insufficiente, per esperimento.

Coloro pertanto che intendono di concorrere all' ufficio di Segretario Capo dovranno presentare alla Segreteria dell' Amministrazione provinciale, nel termine di giorni trenta dalla data del presente Manifesto, i seguenti documenti in forma auten-

tica, con formale domanda sottoscritta e fornita della indicazione della propria dimora:

1.° Atto di nascita;

2.° Titoli che documentino i gradi accademici del richiedente;

3.° Certificati di incarichi od uffici sostenuti nella pubblica amministrazione, ovvero dell'esercizio dell'avvocheria, e lavori pubblicati per le stampe nelle materie giuridiche, amministrative o di pubblica economia.

Coloro poi che intendono di concorrere all'ufficio di Segretario di 3ª classe, dovranno presentare, nello stesso periodo e con le stesse forme, oltre all'atto di nascita, tutti quei titoli che valgano a dimostrare le loro cognizioni nelle materie amministrative e di contabilità.

La disamina de' titoli sarà fatta dalla Deputazione provinciale, alla quale il Consiglio generale ha espressamente delegato il dritto della nomina.

Laddove poi il risultamento del concorso per titoli non riuscisse soddisfacente, con altro Manifesto sarà dato avviso dello sperimento per esame e del corrispondente programma.

Il Prefetto, presidente della Deputaz. provinciale: G. COLUCCI.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia Anno 1868.)

La facoltà di stanziare nel bilancio nuove e maggiori spese o di stornarle da uno ad altro esercizio essendo esclusiva del Consiglio comunale, non può usarne la Giunta municipale.

Non possono dirsi imprevedute le spese per le quali in altro bilancio fuvvi apposito stanziamento, anche quando esso sia insufficiente a sopperirvi.

Non può, in conseguenza, provvedere per esse la Giunta municipale basandosi all' articolo 93, N. 3, della *Legge comunale e provinciale.*

Non costituisce urgenza che autorizzi la Giunta municipale ad usare delle attribuzioni date ai Consigli comunali il dovuto rimborso al tesoriere comunale di spese da lui fatte pel Comune.

Deve, come poco conforme alla Legge, essere annullata una determinazione della Giunta municipale, che stanzii nel bilancio fondi per siffatte spese nè imprevedute, nè urgenti. (Anno VIII, N. 5.)

Le attribuzioni della deputazione provinciale, in materia di revisione di liste elettorali comunali, essendo tassativamente indicate nell' articolo 37 della *Legge comunale e provinciale,* non può la deputazione usare di altra facoltà oltre quelle ivi indicate.

L' esame della deputazione provinciale, per le liste elettorali comunali, dovendo essere peculiare ad ognuno degli individui in quelle liste annotate, non può la lista essere disapprovata nel suo complesso per irregolari annotazioni che possono trovarvisi.

Simile procedimento, non essendo conforme alla Legge, deve essere annullato l' analogo decreto della deputazione provinciale. (Anno VIII, N. 5.)

Nè in tempi antichi nè ora, sotto l' impero della vigente *Legge comunale e provinciale,* il diritto di peso pubblico e misura pubblica fu una regalia di cui il Demanio dello Stato avesse una privativa. Fu ed è invece una spettanza municipale.

Poichè la *Legge comunale e provinciale* autorizza i Comuni ad imporre una tassa sul diritto di peso pubblico e di misura pubblica, non si può impedire ad un Municipio l' esercizio di questa facoltà, asserendo che il diritto stesso costituisca una regalia.

Molto meno dopo le nuove Leggi in materia di pesi e misure.

Vigenti le disposizioni contenute nell' articolo 118 della *Legge comunale e provinciale,* non si può imporre una tassa sul diritto di peso e di misura, se la ristrettezza delle finanze comunali nol comandi.

Molto meno può imporsi dal Demanio ed a beneficio delle finanze dello Stato.

La *Legge sull'amministrazione comunale e provinciale* essendo tra le fondamentali del Regno, deroga implicitamente alle Leggi finanziarie anteriori. — *Corte d'Appello di Brescia.* — (Anno VIII, N. 5.)

Chi, non essendo nazionale, fu nondimeno, nella credenza che lo fosse, iscritto nelle liste elettorali, deve, se si conosce la vera sua condizione, essere cancellato dalle liste qualora non esibisca il decreto di naturalità.

In mancanza di questo decreto non si ammettono equipollenti; fosse pure la lunga dimora in Regno e l'esercizio di pubbliche cariche conferite dal Governo. — *Corte d'Appello di Torino.* — (Anno VIII, N. 5.)

L'incapacità ad essere Consigliere comunale, comminata contro i maneggiatori del denaro comunale, non colpisce quelli che han già dato il conto, quand'anche questo conto non sia stato definitivamente liquidato ed il gestore non abbia ancora ricevuta la quietanza. — *Tribunale d'Appello di Venezia.* — (Anno VIII, N. 5.)

Non può ritenersi che vi sia lite vertente tra il Comune ed un privato nè pronunziarsi in conseguenza il decadimento di questo dalla carica di Consigliere comunale se vi è luogo a dubitare della legittimità della azione promossa dal Sindaco a nome del Comune per mancanza di autorizzazione. — *Corte d'Appello di Casale.* — (Anno VIII, N. 5.)

La disposizione contenuta nello articolo 89 della *Legge comunale e provinciale,* relativa al numero dei Consiglieri presenti all'adunanza per la legalità delle deliberazioni nel caso di prima convocazione, è assoluta e non ammette eccezioni.

Se dunque, malgrado l'intervento di un numero legale di Consiglieri,

una parte di essi debbono, in omaggio all'articolo 86 della Legge, ritirarsi, perchè componenti la Giunta municipale di cui si discute il conto, qualora i rimanenti non siano in numero legale, non possono validamente deliberare.

Non è conforme alla Legge, e può quindi il Prefetto annullarla, la deliberazione del Consiglio comunale, in prima convocazione, se i Consiglieri che vi prendono parte non sono in numero legale, quand'anche l'assenza degli altri dipenda dall'applicazione del citato articolo 86 della Legge. (Anno VIII, N. 6.)

L'incapacità dei Consiglieri comunali, a prender parte a deliberazioni riguardanti i loro congiunti ed affini, è assoluta, e come tale non subisce eccezioni.

Ove essa colpisca tanto numero di Consiglieri che i rimanenti non possano comporre il numero legale per la validità delle deliberazioni, debbono i Consigli astenersi dal votare.

Debbono similmente astenersi ogniqualvolta la maggioranza non possa prender legalmente parte alla deliberazione, quale che sia la ragione della incapacità.

In questo caso, non si può neanche deliberare in seconda convocazione, non trovando ragionevole applicazione i motivi per cui la Legge permette in seconda convocazione la deliberazione con qualsiasi numero di intervenuti.

Deve invece provvedere la superiore autorità amministrativa. (Anno VIII, N. 6.)

Usa saviamente delle sue attribuzioni la Deputazione provinciale che nega d'approvare una deliberazione comunale relativa ad un mutuo da contrarsi dal Comune, se si vuol contrarre per spese non urgenti, quando anco utili, ove la situazione finanziaria del Comune non lo consenta.

L'impostazione di una spesa nel bilancio non bastando perchè essa di-

venga urgente, non serve a giustificare la contrattazione di un mutuo per farvi fronte. (Anno VIII, N. 6.)

Se, per la recente Legge sul contenzioso amministrativo, il potere giudiziario è competente in ogni contestazione che si riferisca a dritti che si pretendano lesi dall'autorità amministrativa con un suo provvedimento, non lo è però a conoscere della validità dell'atto stesso, e molto meno a revocarlo od a modificarlo. — *Corte d' Appello di Brescia.* — (Anno VIII, N. 6.)

Il rimedio della seconda convocazione dato dalla Legge, per il caso di mancanza di numero legale e conseguente impossibilità di votare in prima convocazione, non ha luogo se le assenze che resero impossibile al Consiglio comunale di deliberare, in prima convocazione, sono dipendenti dalla incapacità dei Consiglieri a prender parte a deliberazioni riguardanti i loro personali interessi.

È contraria in conseguenza alla Legge, e come tale merita di essere annullata, la deliberazione presa da un numero legalmente insufficiente di Consiglieri, sebbene in seconda convocazione, se l'assenza degli altri dipende dalla loro incapacità. (Anno VIII, N. 7.)

Allora solamente è possibile procedere alla riforma delle opere pie quando riesca ineseguibile la volontà dei testatori o non possa eseguirsi senza inconvenienti.

Essendo, anche dopo la soppressione delle corporazioni religiose, permesso da disposizioni governative che le scuole siano affidate alla direzione di monache o suore, non costituisce impossibilità di esecuzione della volontà di un pio fondatore il fatto che esso abbia voluto affidare a monache la direzione di una scuola da esso istituita.

Non presenta alcuno inconveniente l'esecuzione della volontà di un pio

fondatore che istituisce una scuola serale per le ragazze. E non vi è dunque ragione di immutarla.

Perchè si alleghi che l'esecuzione della volontà di un testatore presenta inconvenienti e debba quindi commutarsi, è necessario che l'opera pia sia attuata e se ne siano veduti i mali; non potendo, in base a presunzioni, procedersi alla riforma di un' opera pia. (Anno VIII, N. 7.)

Non altrimenti potendo provvedersi alle spese ordinarie del Comune che colle rendite ordinarie o coi mezzi straordinari indicati dall'articolo 118 della *Legge comunale e provinciale*, non è permesso di sopperirvi coi capitali rimborsati al Comune in isconto di un suo credito e facenti parte delle sue entrate estraordinarie.

Molto meno quando, essendo nel bilancio equilibrate le entrate e le spese ordinarie, non è necessario per far fronte a queste ultime ricorrere ai mezzi eccezionali permessi dalla Legge.

Meno il caso in cui non sia necessario di sopperire a spese estraordinarie, i capitali rimborsati al Comune pei suoi crediti, non possono essere impiegati che in acquisto di nuova rendita per impinguare il patrimonio comunale. (Anno VIII, N. 7.)

E per disposizioni espresse di speciali regolamenti e più ancora per principio di giustizia, la spesa necessaria per lo espurgo di canali, se fatta di ufficio per renitenza degli obbligati, deve essere ripartita sui renitenti non in ragione di fronte, ma sì in ragione del lavoro occorso nei tratti del canale che intersecano i rispettivi fondi. (Anno VIII, N. 7.)

Niun termine essendo stato dalla Legge fissato per reclamare al Consiglio comunale avverso le elezioni comunali, dee reputarsi prodotto in tempo il ricorso se lo fu prima che, seguitane la proclamazione, gli eletti entrarono in carica.

Le votazioni per i Consiglieri provinciali e comunali, dovendo aver luogo contemporaneamente, ma l'una separata dall'altra, non può ritenersi preclusa alla Deputazione provinciale la via dell'esame di un ricorso concernente le elezioni comunali dal fatto che essa abbia già convalidate le elezioni provinciali.

Non permettendo la Legge che la Deputazione provinciale proceda allo esame della regolarità delle operazioni elettorali, se non vi è reclami contro di esse, non può dirsi pregiudicato lo esame delle operazioni per le elezioni comunali dal fatto che le contemporanee elezioni provinciali siano state già approvate, qualora intorno a queste ultime non fu fatta opposizione.

L'intervento nella votazione di chi non è elettore, non rende nulla la elezione, ma solamente rende costui passibile di una pena.

Niuna Legge vieta che a segretario dell'ufficio elettorale, sia assunto chi, per numero di voti riportati, avrebbe dovuto invece esserne il presidente.

Allora solamente può dirsi irregolare il fatto che, componente dell'ufficio elettorale sia stato chi tra i candidati ebbe minor numero di voti, e siane stato escluso chi ne ebbe di più, quando è provato che gli esclusi non furono invitati a far parte dell'ufficio.

Poichè, il verbale dell'elezione, fa fede come un atto pubblico, non possono essere ritenuti veri i fatti che da esso non risultano. — *Deputazione provinciale di Novara.* — (Anno VIII, N. 7.)

Poichè solamente il mutamento legale di domicilio dello indigente, e non la semplice dimora di lui o della di lui famiglia in altro Comune, esonera quello di origine dalla spesa occorsa pel mantenimento di esso in un ospedale, non basta l'allegare il fatto della dimora in alieno Comune, ma è necessario provare che ciò ebbe luogo per legale mutamento di domicilio.

Il ritardo frapposto dal Municipio del Comune ove l'indigente dimorava prima di essere ricoverato nell'ospedale, a render consapevole il Municipio

del Comune di origine della dichiarazione di cronicità dello infermo, d'onde l'obbligazione di sostenerne la spesa di mantenimento nell'ospedale, non esonera il Comune di origine dalla relativa obbligazione, se, anche avvisato in tempo, avrebbe dovuto sostenere la spesa controversa.

Molto meno se il ritardo dello avviso fu necessario. (Anno VIII, N. 8.)

Il decreto reale che permette la espropriazione per causa di utilità pubblica, se obbliga lo espropriato a cedere la sua proprietà, mantiene il suo diritto sulla cosa espropriandа sino a quando l'espropriazione non è effettivamente compiuta e a lui non è pagato il corrispondente indennizzo.

Non può dunque un Municipio, cui con decreto reale fu dato il permesso di espropriare una privata proprietà, pretendere, sino a quando non ha fatto uso del permesso e pagato lo indennizzo, che il proprietario non modifichi la cosa sua sotto pretesto che egli ne possa accrescere in questo modo il valore e il conseguente eventuale debito dell'amministrazione espropriante.

Può solo pretendere che l'indennizzo da corrispondersi sia misurato al valore della cosa qual'era al tempo della espropriazione, non quale risulta dopo le introdottevi novità. — *Corte d'Appello di Genova.* — (Anno VIII, N. 8.)

La disposizione dell'articolo 46 della *Legge comunale e provinciale*, secondo la quale lo avviso che la Giunta municipale è obbligata di pubblicare per le elezioni, deve precedere di quindici giorni la votazione, è assoluta, e quindi è contrario alla Legge lo accorciamento di quel termine.

Sono in conseguenza viziate di nullità le elezioni se fu accorciato il detto termine.

L'acquiescenza degli elettori presenti e quindi la mancanza di reclamo da parte di essi all'ufficio elettorale non sana la nullità succennata.

Ove nè il Consiglio comunale, nè la Deputazione provinciale abbiano annullate le elezioni che presentano questo vizio, è bene il caso di pro-

cedersi allo annullamento di ufficio, di cui parla l'articolo 227 della *Legge comunale e provinciale*. (Anno VIII, N. 9.)

La facoltà data ai Comuni dall'articolo 87, N. 2, della *Legge comunale e provinciale* di licenziare gli addetti al servizio sanitario essendo illimitata, non viene meno per la clausola « *salvo le disposizioni delle Leggi in vigore* » che si trovano nel detto articolo, riguardando quella clausola i requisiti e le formalità per la validità della nomina o la conservazione dei diritti quesiti per titolo di pensione o di assegno in caso di licenziamento.

Molto più se le Leggi in vigore non danno ai medici condotti l'inamovibilità. — *Prefettura della Provincia di Verona.* — (Anno VIII, N. 9.)

Il ricorso al Consiglio di Stato per annullamento della Sentenza della Corte dei conti, di cui agli articoli 42 e 43 della Legge del 14 agosto 1862 essendo dato semplicemente per le Sentenze in materia di conti, non è applicabile a quelle in materia di pensione.

Non si può dunque chiedere al Consiglio di Stato lo annullamento di una sentenza della Corte dei conti a sezioni riunite in materia di pensione. (Anno VIII, N. 9.)

nno III.  Febbraio 1868.

BOLLETTINO
DELLA PREFETTURA
DI MILANO

INDICE DELLA PRESENTE DISPENSA.

Il **BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI MILANO** si pubblica ai primi di ogni mese in una dispensa di due o più fogli in-16° grande.

Pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali, costa 12 centesimi ogni foglio.

Per i particolari L. 6 annue anticipate.

Una dispensa separata L. 1 per tutti indistintamente.

Le spese di posta o porto sono a carico dei signori Committenti.

TIP. PIETRO AGNELLI.

presente dispensa, composta di 2 fogli, come dalle condizioni de *Programma del Bollettino* ...

DIALOGHI ISTRUTTIVI

PEI

FANCIULLI DEL POPOLO

DI

FANNY BORTOLOTTI GHEDINI.

CONTIENE:

Brevi cenni sull'uso educativo dei Dialoghi (*Giuseppe Sacchi*). — Lettera dedicatoria dell'autrice. — Dante Alighieri. — Una imperdonabile ignoranza. — Pietro Micca. — Un malvezzo dei fanciulli ineducati. — Lo Statuto. — In occasione della visita di S. A. Umberto Principe Reale d'Italia. — Balilla e i monelli di Piazza Castello. — Non sta bene a schiamazzare. — La Lega Lombarda. — Masaniello. — I Vespri Siciliani. — Il Tiro Nazionale. — Giuditta. — I sette fratelli Maccabei. — I tre fanciulli nella fornace. — Mosè. — Non bisogna aver soggezione a mostrare quel che si sa.

Un elegante volume di pag. 176

Prezzo: Una copia, L. 1. — Sei copie, L. 5. — Dodici copie, L. 9.

OGNI SORTA STAMPATI ad uso delle Segreterie comuuali fra quali:

NUOVO MODULO PEI CONTI CONSUNTIVI COMUNALI prescritto dal Ministero dell'Interno, con Circolare, 21 gennaio 1867, N. 325, riveduto e approvato da questa Prefettura. Esso è un fascicolo di 14 fogli in tabelle accuratamente stampate e rigate, e in tutto secondo le prescrizioni ministeriali. Prezzo L. 1: 40.

MANDATI DI PAGAMENTO ad uso dei Comuni.

DISPACCI TELEGRAFICI particolari.

BOLLETTINI DI SPEDIZIONE per Ferrovia a **grande** ed a **piccola** velocità.

Assortimenti di carte tanto da scrivere che da disegno e qualunque altro oggetto di cancelleria.

Si fanno ogni sorta di libri per amministrazione.

TORI DELLA *BIBLIOTECA UTILE* — MILANO.

IL

) DEL MONDO

mpleto l'VIII volume

CHE COMPRENDE:

io al *Yucatan (Messico)*, del signor *Il Volga*, del signor Moynet. — *grafica del 1° semestre* 1867, pel n de Saint-Martin. — *Il Giappone*, imè Humbert, ministro plenipoten- Confederazione Svizzera. — *Quito dell' Equatore)*, pel signor Ernesto *Viaggio in Abissinia*, del signor ejean. — *La Pagoda di Scillam- a del Coromandel)*, pel signor con- o Paris, direttore del deposito delle te della marina imperiale. — *Viag- gna*, di Carlo Davillier, illustrato da *provincia di Granata. - Malaga. - viglia.)* — *La Geografia all'Espo- rsale di Parigi*, del signor Vivien rtin. — *Viaggio in California*, del monin. — *Svezia e Lapponia*, del aint-Blaize. — *La Selva Nera*, del do Michiels. — *Filippo De-Filippi*, na.

di 416 pagine, con 236 incisioni, geografiche e piante topografiche.

It. L. 13.

a gli otto volumi della collezione nporaneamente si associa all'an- 68, mandi it. L. 100.

IA DI UN CANNONE

ZIE SULLE ARMI DA FUOCO

RACCOLTE

DA G. DE CASTRO

e armi da fuoco. — Il presente delle armi da navi corazzate e la moderna artiglieria. — nnonieri. — La provvidenza della guerra. me di 330 pagine con numerose incisioni.

It. L. 2.

DI INVENZIONI E SCOPERTE

ANTICHE E MODERNE

ENZE, NELL'INDUSTRIA E NELLE ARTI

opera compilata

da B. BESSO

volume di 336 *pagine con 138 incisioni.*

SECONDA EDIZIONE

It. L. 2.

ANNUARIO

SCIENTIFICO ED INDUSTRIALE

RIVISTA ANNUALE

DELLE SCIENZE DI OSSERVAZIONE E DELLE LORO APPLICAZIONI IN ITALIA ED ALL'ESTERO.

Anno III. — 1867.

Con la collaborazione dei professori
G. Schiaparelli, R. Ferrini, A. Pavesi, A. Issel, G. Cantoni, G. Canestrini, L. Bombicci, A. De-Giovanni, G. Colombo, C. Clericetti, C. Cavi, L. Luzzatti ed E. Treves.

Un volume di pag. 800 con 23 incisioni in legno e 7 tavole litografiche.

Cinque lire.

Anno I. — 1865. Un volume di 600 pagine con parecchie inc. *It. L. 4.*

Anno II. — 1866. Un volume di 776 pagine con 30 incisioni. *It. L. 5.*

È sotto i torchi l'Anno IV, di cui è pubblicata la prima parte; la seconda parte escirà entro il corrente mese. — Per l'opera completa L. 5.

GEOGRAFIA

FISICA

AD USO

DELLA GIOVENTU' E DEGLI UOMINI DI MONDO

DI

M.-F. MAURY

DIRETTORE DELL'OSSERVATORIO DI WASHINGTON

PRIMA TRADUZIONE ITALIANA DALL'ORIGINALE

Un volume di 150 pagine,

con due tavole litografiche.

OPERA RACCOMANDATA DAI PROGRAMMI PER I GINNASI E LICEI

Lire 1. 50.

ESCURSIONE NEL CIELO

O

DESCRIZIONE PITTORESCA DEI FENOMENI CELESTI

DI PAOLO LIOY

aggiuntavi

La Storia cronologica dell'Astronomia e delle Scienze affini con una spiegazione dei vocaboli scientifici e schiarimenti

Con nove incisioni intercalate nel testo e una carta della luna appositamente incisa.

SECONDA EDIZIONE

It. L. 2.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4346, div. II, sez. I.)

Revisione delle liste elettorali politiche e amministrative.

Ai signori Sotto-prefetti e ai signori Sindaci della Provincia.

Milano, 31 *marzo* 1868.

Essendo giunto il tempo di intraprendere la revisione delle liste elettorali amministrative e politiche, lo scrivente non può dispensarsi dal caldamente raccomandare ai signori Sindaci e alle onorevoli Amministrazioni comunali questa operazione importantissima.

Invero dalla meno perfetta osservanza delle disposizioni legislative al riguardo, dalla minore esattezza nel compiere il lavoro di cui è discorso, può nascere che il diritto elettorale, uno fra i più preziosi che ci siano guarentiti dalle nostre libere istituzioni, venga attribuito a chi non ha le condizioni dalla Legge volute per fruirne; o per contro venga niegato a cui esso compete, a pregiudizio dei diritti dei cittadini e dei locali interessi, non che a danno della pubblica cosa. Ove poi abbiasi specialmente riguardo alle liste elettorali politiche è

noto come le medesime servano di fondamento alla compilazione delle liste dei giurati, e come pertanto una accurata e zelante revisione delle prime contribuisca alla esattezza delle seconde e venga indirettamente a cooperare al sempre miglior successo di una istituzione che intimamente si lega alle nostre liberali franchigie.

Non dubita punto lo scrivente che i signori Sindaci e le comunali Rappresentanze sieno penetrati da queste considerazioni; nè crede necessario di tracciare anche quest' anno la via e il processo di tali operazioni, sia perchè abbastanza chiaramente l' apprendono le rispettive Leggi del 20 marzo 1865 e 17 dicembre 1860, non che le istruzioni e circolari già emanate in proposito negli anni scorsi; sia perchè l'esperienza già acquistata dai Comuni in siffatti lavori, il solito zelo ed interessamento dei signori Sindaci e delle comunali Amministrazioni offrono più che bastante guarentigia pel buon esito del lavoro di cui è argomento.

Poche avvertenze però saranno opportune per evitare che in quest' anno si riproducano sulle liste alcune inesattezze in cui per l' addietro incorse qualche Comune. Si è cioè osservato che talvolta confondendo insieme e designando colla stessa parola di *affittuario* tanto chi tiene in affitto fondi rurali, quanto chi tiene case od alloggi a pigione, non si fa la debita distinzione fra questi due diversi titoli all' elettorato, scrivendo in una medesima colonna sì l'una che l'altra delle due cifre indistintamente. È pertanto mestieri che venga chiaramente indicato se l'*affittuario* è di fondi rustici, ovvero di case o alloggi appigionati per potere apprezzare la portata e conoscere la sufficienza o meno della cifra iscritta nella lista; senza di che fa d' uopo chiedere al Comune ed attenderne gli oppor-

tuni schiarimenti, sempre con ritardo nella revisione generale delle liste che si opera in questo uffizio.

Giova poi anche ripetere che trattandosi di uno stesso fitto o censo pagato da più persone insieme per indiviso, e di cui più elettori possono giovarsi, è utile che a lato di ciascuno di questi venga posta la sola quota di fitto o di censo di cui egli solo può valersi, dietro giusto riparto fatto fra tutti i censiti o fittuari indivisi e non già la intera somma che a tutti insieme si riferisce.

Avendo alcuni Comuni fatto il quesito, quali ruoli dell'imposta di ricchezza mobile dovevano servire per la revisione di cui è discorso, non sarà fuori di proposito l'accennare, come essendosi compilato un solo ruolo per tributo di ricchezza mobile relativamente al 2° semestre 1866 ed annata 1867, è fuori di dubbio che per la compilazione delle liste elettorali debba valere tale ruolo, riducendo però gli importi totali a soli due terzi, giacchè il ruolo rappresenta gli importi non di una sola annata ma di tre semestri. (Art. 14 della Legge, 28 maggio 1867, N. 3719.)

I ruoli poi tutti, a corredo delle liste, devono essere compilati e forniti ai Comuni dagli Esattori, giusta le superiori dichiarazioni contenute nella Circolare, 30 marzo 1867, N. $\frac{7429}{1829}$ della R. Direzione compartimentale dei tributi diretti e del catasto, stata diretta agli stessi Esattori comunali, i quali dovranno quindi trascrivere sovra appositi stampati forniti da' Comuni la copia de' ruoli, e avranno per ogni articolo trascritto il compenso di un centesimo a carico del Comune rispettivo, se trattasi de' ruoli per le liste amministrative; e di un mezzo centesimo a carico dell' erario nazionale, se trattasi de' ruoli per le liste politiche.

Lo scrivente raccomanda alle Amministrazioni comunali di procedere per tempo alla revisione delle liste, acciò queste insieme coi manifesti di pubblicazione, colle deliberazioni de' Consigli comunali e cogli elenchi degli elettori aggiunti e cancellati (carte tutte di cui niuna è a pretermettersi) vengano in doppio esemplare e col decreto di approvazione del precedente anno spedite alla Prefettura non oltre del 30 aprile prossimo, onde non abbiano ad aver ritardo le annuali elezioni de' Consiglieri comunali, e le operazioni che si riferiscono alla compilazione della lista degli individui aventi la qualità per essere giurati.

I signori Sotto-prefetti sono anche quest'anno incaricati della revisione e decretazione delle liste elettorali politiche de' Comuni del rispettivo circondario. Nel solo caso di richiami contro la provvisoria decretazione delle medesime, dovranno i signori Sotto-prefetti spedire le carte a questo uffizio, dovendo intorno ai richiami stessi pronunciare il Prefetto, sentito il Consiglio di Prefettura.

Chi scrive porta fiducia che i signori Sindaci e le comunali Amministrazioni vorranno usare tutta la loro sollecitudine, acciò anche quest'anno riesca in ogni sua parte pronta e regolare l'operazione di cui è caso.

Il Prefetto: **TORRE.**

Crediamo opportuno di riprodurre la seguente Circolare:

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 10342-507, div. III.)

Determinazioni sulle discipline sanitarie da adottarsi per impedire la diffusione del vaiuolo.

Ai signori Sotto-prefetti, ai signori Sindaci del Circondario di Milano, alle Direzioni ed Amministrazioni degli spedali del Circondario, al Vice-conservatore del vaccino.

Milano, 15 *maggio* 1863.

Le discipline sanitarie che tendono a prevenire il vaiuolo, o ad impedirne la diffusione, si trovano raccolte nella Legge, 14 giugno 1859, N. 3448, stata modificata da quella del 20 novembre stesso anno, N. 3792, e nel Regolamento approvato con R. Decreto, 18 successivo dicembre, N. 3819, in esecuzione di dette leggi.

Le indicate determinazioni mirano a raggiungere la maggior

possibile diffusione dell'innesto preservativo, e segnano eziandio il modo di procedere nei casi in cui sgraziatamente venisse a manifestarsi il vaiuolo, offrendo così un completo servizio vaccinico a spese precipue dello Stato.

Cogli articoli 16 della Legge, 14 giugno, e 9 della Legge, 20 novembre, sopraccitate venne già con felice esito abrogato e derogato ad ogni contraria disposizione anteriore, rispetto alle antiche Province.

Avendo quindi il Ministero dell'Interno riconosciuto che colle sovraindicate disposizioni si è sufficientemente provveduto a questo importante ramo di amministrazione, senza dover ricorrere a sistemi più rigorosi, i quali, oltre di essere di dubbia riescita, si presentano nella loro esecuzione difficili, dispendiosi e vessatorii, è venuto nella determinazione che non si possano più oltre considerare come obbligatorii i provvedimenti di sequestro rigoroso per mezzo di guardie sanitarie, e di espurgo, che si applicano in questa Provincia ad ogni apparire del vaiuolo anche più mite; ma che si debbano ritenere come espressamente derogati dalle disposizioni, in ispecie portate dagli articoli 34 e 36 del Regolamento, 10 dicembre 1859, i quali consigliano bensi l'isolamento e le misure igieniche possibilmente eseguibili, ma non fanno parola nè di sequestri rigorosi nè di espurghi obbligatorii nel senso delle Leggi lombarde.

Il sullodato Ministero pertanto con Dispaccio, 4 corrente, N. 5488-179, ha determinato che non potendosi più, a fronte delle nuove leggi, considerare obbligatorie le pratiche dei sequestri e degli espurghi a sensi delle leggi precedenti, *il Governo cesserà dal primo prossimo giugno di rimborsare, nei casi di sviluppo di vaiuolo, ogni spesa che non abbia evidente fondamento in dette leggi e regolamento.*

Nel rendere di ciò informate le Autorità competenti, per opportuna loro notizia e norma, il sottoscritto raccomanda vivamente ai signori Sindaci di interessare il Medico-condotto di codesto Comune ed i Medici in esso residenti, a volere con ogni cura promuovere la vaccinazione nelle epoche stabilite, e la rivaccinazione ogni volta fosse opportuna; e loro raccomanda altresì di sorvegliare l'esatta osservanza delle relative nuove disposizioni sull'applicazione del vaccino, stato dalla scienza e dalla pratica riconosciuto quale unico preservativo del vaiuolo.

I signori Sindaci saranno compiacenti accusare il ricapito della presente, ed in pari tempo far conoscere di aver dato partecipazione del contenuto nella medesima ai signori Medici costì residenti.

Il Prefetto: **DI VILLAMARINA.**

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 2241, div. 1.)

Annuario statistico del Regno d'Italia pel 1868 - Anno VII.

Ai signori Prefetti, Sotto-prefetti e Capi d'Ufficio delle pubbliche amministrazioni, ai signori Sindaci, ed Amministrazioni e Direzioni dei Corpi morali.

Milano, il 12 febbraio 1868.

L'*Annuario statistico* per l'anno 1868, testè pubblicato dal compilatore signor ragioniere Angelo Dell'Acqua, ragioniere aggiunto ed economo di questa Deputazione provinciale, conta ormai il settimo anno di sua esistenza.

L'opera è compilata, come negli scorsi anni, su dati ufficiali e con notizie riflettenti ogni ramo di pubblico servizio, raccolte colla cura più scrupolosa, e abbraccia in un volume di circa 900 pagine in-8° grande le seguenti materie:

Parte I. Cronaca politica. — Notizie statistiche sul movimento dello stato civile del Regno. — Debiti pubblici in Europa. — Telegrafi del Regno d'Italia. — Quadro generale della circoscrizione amministrativa e statistica elettorale delle Provincie del Regno. — Elenco alfabetico dei Comuni d'Italia, colla rispettiva popolazione, Circondario, Provincia, distanze dal capoluogo di Circondario e Sindaci che gli amministrano.

Parte II. Genealogia della Reale Casa di Savoia. — Sovrani e Principi d'Europa. — Serie cronologica dei Sommi Pontefici. — Cardinali che compongono il sacro Collegio. — Arcivescovi, Vescovi ed Abbati del Regno.

Parte III. Real Corte. — Consiglio dei Ministri. — Ministri di Stato. — Parlamento nazionale. — Grandi ufficiali dello Stato. — Ministero degli Affari esteri — Guerra — Marina — Agricoltura, Industria e Commercio — Lavori pubblici — Finanze — Pubblica Istruzione — Grazia, Giustizia e Culti — dell'Interno, coi rispettivi Uffici e Personale superiore dipendente, ecc., ecc.

L'utilità dei dati e delle precise nozioni che offre l'*Annuario statistico*, constatata dal lungo periodo di sua pubblicazione, gli hanno già procacciato il credito ed il favore di non pochi uffici di pubblica e privata amministrazione, non che di tutti coloro, che per la moltiplicità dei loro affari hanno mestieri di sicura scorta nelle loro investigazioni di persone, di fatti e di cose che entrano nella sfera dell'odierno movimento politico-amministrativo del Regno; perlochè il sottoscritto crede compiere opera utile e giusta col raccomandarne nuovamente, in via d'ufficio, l'acquisto e la diffusione, tanto più oggi che essendo chiamata, sulle questioni d'interna amministrazione, l'attenzione del pubblico e dei legislatori, non può a meno di tornare opportuno un lavoro che con esse questioni ha non poca attinenza.

Il Prefetto: DI VILLAMARINA.

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 3843, div. II.)

Manifesto di soscrizione.

Ai signori Sindaci del Circondario I di Milano.

Milano, 20 marzo 1868.

Trasmetto alla S. V. un esemplare del Manifesto pubblicato in Firenze, perchè tutte le Guardie nazionali del Regno abbiano a concorrere all'acquisto di un dono, che dovrà essere presentato in loro nome all'Augusta Principessa Margherita di Savoia in occasione delle sue nozze con S. A. R. il Principe ereditario.

Nel renderlo di pubblica ragione, vorrà la S. V., dar opera appo i militi di codesta G. N., perchè abbiano a corrispondere degnamente alla nobile e gentile iniziativa della G. N. di Firenze, e si compiacerà, quindi, di far tenere direttamente, e possibilmente non oltre il 10 p. v. aprile al Comando Superiore della G. N. di Milano, col quale si sono presi all'uopo gli opportuni concerti, l'ammontare delle oblazioni raccolte per l'oggetto di cui è parola.

Pel Prefetto: G. DECAPITANI, *Consig*re.

« COMANDO SUPERIORE DELLA GUARDIA NAZIONALE DI FIRENZE.

» *Illustrissimo signor Sindaco di....*

» *Dal Manifesto qui appresso, stampato, la S. V. Illustrissima rileverà come io venga incaricato di pregarla a fare il possibile perchè tutte le Guardie nazionali del Regno concorrano all' acquisto di un dono che dovrà presentarsi in loro nome all'Augusta Principessa Margherita di Savoia.*

» *Prego la S. V. Illustrissima a far sì che la Cittadina Milizia di cotesto Comune vi concorra anch' essa, e sollecitamente, essendo il tempo ristretto.*

» *Ringrazi in mio nome il Comandante di cotesta Milizia, e La prego ad accettare i sensi della mia distinta considerazione.*

» Firenze, 17 marzo 1868.

» *Il Luogotenente generale:*

» GIACOMO BELLUOMINI. »

« **Militi cittadini!**

» **La iniziativa presa da alcuni di voi allo scopo di presentare alla Sposa del nostro Principe ereditario un dono che Le attesti l'affetto e la stima della Cittadina Milizia, ha determinata la formazione di una Commissione provvisoria, la quale ha stabilito le massime seguenti onde raggiungere il fine, e, per quanto sia possibile, sollecitamente e bene:**

» **1.° È aperta una sottoscrizione fra le Guardie nazionali del Regno per l'oggetto di cui sopra è parola; ogni soscrittore non dovrà versare che 10 soldi (50 centesimi).**

» **2.° I Comandanti le Guardie nazionali sono invitati ad aprire subito, e nei modi che crederanno opportuni, questa sottoscrizione fra i loro dipendenti: essi dovranno per il giorno 15 del prossimo aprile far pervenire all'indirizzo del Comando superiore della Guardia nazionale di Firenze le note di soscrizione e l'ammontare delle medesime, che sarà versato nelle mani dell'ufficiale pagatore di questa Milizia, capitano Lodovico Marsili.**

» 3.° Il giorno 16 del prossimo aprile, la Commissione sottoscritta si adunerà per redigere un processo verbale, dal quale consti il numero totale dei soscrittori e quindi la somma raccolta per l'acquisto del dono sopraccitato.

» 4.° Questa somma verrà posta nel giorno suddetto a disposizione di un comitato che avrà l'incarico di far l'acquisto, che sarà reputato da esso opportuno. Tal comitato dovrà essere composto dei Generali delle Guardie nazionali di Bologna, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Torino e Venezia, e dovrà consegnare il dono con apposito indirizzo nelle auguste mani della Principessa Margherita in nome della Milizia nazionale del Regno.

» 5.° Il Presidente della Commissione provvisoria è invitato a dirigersi alle Autorità superiori delle Province ed alle Autorità comunali, pregandole a porgere il loro concorso onde la sottoscrizione venga resa di pubblica ragione in ogni Comune; è pure invitato ad interessarsi perchè dai giornali tutti del Regno venga il presente Manifesto pubblicato.

» 6.° Sarà reso pubblico e dettagliato conto, per mezzo dei giornali, dell' esito della sottoscrizione, dell' incasso e delle spese fatte.

» Militi cittadini!

» La Commissione provvisoria confida di riuscire pienamente nell'intento; la ristrettezza del tempo sarà vinta, se tutti risponderanno subito all' appello. E l'offerta tornerà certo gradita anche al Primo Soldato della nostra indipendenza, che vedrà in esso un pegno del nostro affetto per la Casa di Savoia.

» Firenze, 17 marzo 1868.

» G. Belluomini, luogotenente generale, *presidente.* — E. Moneta-Michelozzi, maggior generale. — Domenico Balzani, colonnello. — Guido Mannelli-Riccardi, colonnello. — Carlo Sestini, luogotenente colonnello. — Alfredo Serristori, maggiore. — Alessandro Tanagli, capitano. — Alessio Pandolfini, luogotenente. — Tommaso De-Digny Cambray, sottotenente. — Pietro Galli, sergente furiere. — Maina Francesco, sergente. — Bandino Panciatichi, caporale. — Luigi Traschio, milite. — Giovanni Archinenti, milite. — Guido Signorini, milite. »

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 3093, div. II.)

Statistica comunale.

Ai signori Sindaci del Circondario di Milano.

Milano, 28 marzo 1868.

A seguito della precedente Circolare di quest'ufficio, del 10 aprile 1867, N. 4731, relativa a dati statistici sulla amministrazione comunale, debbo ora nuovamente rivolgermi ai Comuni di questo circondario per altre notizie ora addimandate dal Ministero dell' Interno con sua Nota, 2 corrente, N. 28561, div. 5ª, sez. 2ª. — Prego quindi la S. V. di volermi significare:

1.° Se e quali variazioni al 1° novembre 1867 si verificavano nel personale sanitario de' medici e levatrici di codesto Comune, stato indicato nel modulo già trasmesso a quest'ufficio, in osservanza alla Circolare predetta, 10 aprile 1867, N. 4731.

2.° Se alla detta epoca, 1° novembre 1867, vi fossero per caso in codestò Comune medici e levatrici stipendiati per tutti gli abitanti; e altri medici o levatrici stipendiati pei soli poveri nello stesso tempo.

3.° Se esistono già approvati, ovvero soltanto in corso di approvazione, i regolamenti di polizia urbana, rurale, igiene ed edilizia, e nel primo caso quale è la data della loro approvazione.

4.° Se al 1° novembre 1867, codesto Comune aveva o no, il proprio segretario comunale, e se il medesimo era o meno munito della debita patente, o in caso negativo, se la sua nomina è anteriore o posteriore alla Legge, 20 marzo 1865, allegato *A*.

La S. V. è pregata di rispondere nel modo più breve e preciso ai fatti quesiti, tenendo nelle risposte l'ordine stesso delle richieste, e, per quanto riguarda i regolamenti, riempiendo il modulo che si trova unito alla presente.

Porto fiducia che la S. V. vorrà pure favorirmi colla massima sollecitudine, e non più tardi del 10 prossimo aprile, le notizie ora dimandate, e per cui le rendo le mie anticipate grazie.

Il Prefetto: **TORRE.**

Circondario di Milano. *Comune di....*

STATO DEI REGOLAMENTI DIVERSI

Se sono in corso di approvazione, ovvero già approvati e in qual data i REGOLAMENTI di

POLIZIA URBANA	POLIZIA RURALE	EDILITA'	IGIENE

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4388, div. I.)

Richiesta delle firme originali delle Rappresentanze municipali.

Ai signori Sindaci del Circondario I di Milano.

Milano, 28 marzo 1868.

Nella contingenza in cui trovasi questa Prefettura di dovere assai frequentemente autenticare atti rilasciati dalle Autorità comunali, sente la necessità, in oggètto di così grave importanza, di avere un mezzo da constatare con abbastanza fondamento la veridicità delle firme apposte agli atti stessi.

E ciò reputa di conseguire invitando il signor Sindaco a voler radunare la Giunta municipale onde far constare, da processo verbale autenticato dal Segretario comunale, le firme del Sindaco, dei Membri ordinari e supplenti che la costituiscono e che per la loro qualità possono essere chiamati a firmare atti pubblici, rassegnando il verbale stesso in originale a questa Prefettura.

Sarà cura altresì del signor Sindaco di notificare, nello stesso modo, le firme di quelli che negli eventuali cambiamenti, potessero in seguito essere chiamati a far parte della Giunta.

Il Prefetto : **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4118, div. IV, sez. II.)

Imposta sui valori locativi e relativo Regolamento esecutivo.

Alla onorevole Deputazione provinciale, ai signori Sotto-prefetti ed alle Giunte municipali della Provincia di Milano.

Milano, 28 marzo 1868.

Il R. Ministero delle finanze — Direzione generale dei tributi diretti e del catasto — ha avuto occasione di osservare in qualche caso speciale, che, a sensi dell'articolo 138 della Legge comunale e provinciale, le deliberazioni dei Consigli comunali relative alla tassa sui valori locativi, ed il regolamento che servir deve di base alle diverse operazioni occorrenti alla esazione di tale tassa, oltre l'approvazione della Deputazione provinciale, devono trasmettersi al prelodato Ministero, cui è demandato di assicurarsi che non contengano delle disposizioni contrarie alle massime generali sulle imposte, od ai Decreti del 28 giugno 1866, N. 3023, e 31 gennaio 1867, N. 3524.

Con recente Nota, 26 cadente marzo, N. 25839, div. 1ª, sez. 3ª, ha poi osservato e prescritto quanto segue:

1.° Che nei Comuni in cui viene addottata l'attivazione della tassa sui valori locativi, i rispettivi Consigli devono compilare, discutere e deliberare l'apposito regolamento esecutivo, attenendosi alle tassative disposizioni portate dal precitato R. Decreto, 31 gennaio 1867, N. 3524.

2.° Che in detto Regolamento devono concretarsi tutte quelle norme e disposizioni particolarizzate, che ordinariamente s'inseriscono nei Regolamenti per la esazione delle imposte come a guida delle operazioni a compiersi; avvertendo principalmente d'inserirvi apposite disposizioni nel senso di quelle portate agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 e 29 del precitato R. Decreto, come quelle che, essendo le più sostanziali, debbono essere portate a cognizione del pubblico.

3.° Che a viemmeglio assicurare la retta e regolare applicazione della tassa sui valori locativi, e prevenire le eventuali contestazioni che potessero insorgere, tornerebbe utile, e viene quindi consigliato, che, dopo di avere stabilito nel Regolamento da chi è dovuta la tassa, quali sono gli edifizi, le case, i locali, ecc. ecc., esenti dall'imposta, e le forme nelle quali debba la dichiarazione essere eseguita, stabilendo appositi stampati, si dovrebbe prescrivere che ogniqualvolta la dichiarazione del contribuente venga dalla Commissione di sindacato variata, e tuttavolta che la dichiarazione sia fatta d'ufficio dalla Commissione stessa, se ne debbano rendere intesi gli interessati con apposito avviso da consegnarsi dal serviente comunale, affinchè essi, in un termine da stabilirsi, possano fare alla Commissione le loro osservazioni.

4.° Che il Regolamento dovrebbe contenere anche la

disciplina, che allorquando la Commissione abbia definitivamente accertato il valore locativo, e non abbia potuto aderire a quanto dal contribuente si chiedeva, si debba nuovamente con avviso rendere avvertito l'interessato assegnandogli un termine per ricorrere in appello alla Deputazione provinciale.

Con questo sistema d'inviare avvisi speciali, osservò il Ministero, che si evita di far pubblicare di nuovo le tabelle, e si portano a sicura notizia dei contribuenti le decisioni a loro riguardo pronunziate con un mezzo spiccio e più sicuro di pubblicità, che fu già adottato nel regolamento per l'applicazione dell'imposta di Ricchezza mobile pel 2° semestre 1866 ed annata 1867. (R. Dec.to 9 giugno 1867 N.o 3732)

5.° Che finalmente sarebbe opportuno per le considerazioni dianzi accennate, che fossero stabiliti, per allegati al regolamento, i moduli destinati alle singole operazioni, come sarebbero la scheda di dichiarazione, la tabella, avvisi, ecc. ecc.

6.° Consigliò, da ultimo, di consultare all'uopo il Regolamento, 23 dicembre 1866, N. 3420, in correlazione a quelle approvate col R. Decreto del 9 giugno 1867, N. 3732, per l'applicazione dell'imposta di Ricchezza mobile pel 2° semestre 1866 ed annata 1867. (R. Dec.to sudd.o)

Delle premesse norme ed osservazioni viene raccomandata l'esatta osservanza in ogni incontro di attivazione di tassa sui valori locativi.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4117, div. IV.)

Pagamenti in valuta metallica.

All' onorevole Deputazione provinciale ed ai signori Sotto-prefetti della Provincia di Milano.

Milano, 28 *marzo* 1868.

Ad opportuna intelligenza e norma, comunico qui a tergo trascritta la Circolare del R. Ministero delle Finanze — Direzione generale del Tesoro — 20 cadente marzo, N. 15602-3957, div. 5ª, con cui, ed in pendenza che le Tesorerie vengano provvedute di monete di bronzo di prossima emissione, dichiara di non poter per ora disporre un trattamento di favore nel pagamento degli stipendi e delle pensioni, e tanto meno poi permettere che, in difetto di valuta di bronzo, si impieghi la valuta d'argento.

Il Prefetto: TORRE.

« MINISTERO DELLE FINANZE

» DIREZIONE GENERALE DEL TESORO.

» (N. 15602-3955, div. V.)

Firenze, 20 *marzo* 1868.

» Parecchie Autorità hanno provocato da questo Ministero che venisse disposto, anche per gli impiegati e pei pensionati della loro rispettiva Provincia, il pagamento degli assegni mensili con una porzione in valuta metallica, fondandosi sopra notizie diffuse dai giornali e relative ad istruzioni di massima emanate dal Ministero.

» Nessuna disposizione generale si è data a tale riguardo, e solo qualche parziale concessione ebbe luogo, in via affatto transitoria, limitata a determinate categorie di assegni, ed alle classi di persone più bisognose, dove, mercè le prime produzioni delle Zecche, essendo le Tesorerie state provviste di qualche somma, fu possibile siffatta misura, la quale per altro non può essere invocata da chicchessia in linea di diritto onde ottenere uguale trattamento.

» Al fine di evitare che altre consimili domande siano presentate inutilmente, il sottoscritto crede opportuno di prevenire codesta Prefettura che, quando le Tesorerie incominceranno ad essere abbondantemente provvedute di moneta di bronzo di prossima emissione, riceveranno insieme alle istruzioni, sul modo di metterle in circolazione, la facoltà di darne anche nel pagamento degli stipendi e delle pensioni, ma che per ora nè si può permettere che in difetto di valute di bronzo si impieghi la valuta d'argento.

» Vorrà il signor Prefetto avere la compiacenza di comunicare il tenore della presente a tutte le Autórità di Provincia e di Circondario della sua giurisdizione.

» *Pel Ministro, firmato :* ALFORNO. »

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4120, div. X, sez. I.)

Servizio di pesi e delle misure.

All' illustrissimo signor Colonnello comandante l' Arma dei Reali Carabinieri, ai signori Sotto-prefetti dei Circondari della Provincia, alla R. Questura, al signor Verificatore provinciale dei pesi e misure, ai signori Sindaci del Circondario I.

Milano, 28 *marzo* 1868.

Dietro l'annuale Relazione che questa Prefettura, non ha guari, ebbe a presentare al Ministero delle Finanze a sensi dell' articolo 89 del Regolamento annesso al Reale Decreto, 28 luglio 1861, riferibilmente al modo con cui fu eseguita in questa Provincia, nel decorso anno 1867, la sorveglianza in ma-

teria di pesi e misure, il Ministero sullodato ha potuto rilevare con sua soddisfazione che il servizio dei pesi e delle misure procede ora regolarmente, e quindi ha espressa la speranza che fra non molto saranno pur vinte quelle difficoltà che ancora si frappongono alla còmpleta attuazione del sistema metrico-decimale.

E siccome lo stesso Ministero ebbe pure, in pari tempo, a ringraziare questa Prefettura per quanto ha operato nell'interesse del servizio metrico, con invito di far sentire anche agli altri Uffici che hanno cooperato al lodevole risultato, la soddisfazione governativa per la loro condotta, così il sottoscritto non sa dispensarsi dal partecipare a tutti i Funzionari, cui la presente è diretta, il manifestato superiore aggradimento da essi ben meritato, non senza aggiungere la preghiera che la loro opera non venga meno per l'avvenire, ma per quanto da essi dipende sia rafforzata per raggiungere viemmeglio lo scopo della completa generalizzazione del sistema metrico-decimale e della generale osservanza delle discipline prescritte in argomento.

Pel Prefetto: **AMOUR.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4558, div. II, sez. I.)

Apertura del IV Tiro a segno nazionale.

Milano, 4 aprile 1868.

Nel pubblicare la seguente Circolare del Ministero dall'Interno sulla apertura del IV Tiro a segno nazionale, che avrà luogo in Venezia, si invitano i signori Sindaci del Circondario I di Milano a volere all'uopo attenersi alle direttive impartite colla Circolare prefettizia, 15 p° p° luglio, N. 12556.

Il Prefetto: **TORRE.**

« MINISTERO DELL' INTERNO.

» DIREZIONE SUPERIORE D'AMMINISTRAZIONE.

» (N. 5130, div. V, sez. III.)

» *Alle Prefetture e Sotto-prefetture del Regno.*

» *Firenze, 27 marzo* 1868.

» Il Comitato esecutivo del IV Tiro a segno nazionale, di concerto colla Direzione generale presieduta da S. A. R. il Principe Umberto, avendo determinato che il Tiro predetto debba aver luogo in Venezia dal 24 al 31 del prossimo venturo maggio, questo Ministero si reca a premura di renderne tosto informati i signori Prefetti.

» Siccome già colla Circolare N. 45, in data 8 luglio dello scorso anno, e con successiva Nota del 21 stesso mese, N. 15658, diretta alle Provincie venete ed a quella di Mantova, questo Ministero interessava i signori Prefetti del Regno a fare le opportune dispósizioni per la scelta dei rappresentanti della Guardia nazionale da inviarsi al IV Tiro nazionale tracciando loro alcune norme a seguirsi, così il sottoscritto non ha che da riconfermare ora le direzioni in allora impartite onde si compiacciano provvedere a che la Guardia nazionale sia degnamente rappresentata nella nobile palestra che sta per aprirsi in Venezia, il cui programma sarà fra breve inserto nella *Gazzetta ufficiale del Regno.*

» La riputazione acquistata dalla cittadina Milizia, nei precedenti Tiri, è sicuro pegno che essa accorrerà numerosa a dar prova della sua valentia nel maneggio delle armi, e mentre il Governo non mancherà di fare i più caldi offici presso le Società ferroviarie e di navigazione per ottenere rilevanti riduzioni pel trasporto dei tiratori, non dubita poi che i Consigli provinciali siano per venire in soccorso ai militi di ristretta fortuna.

» Vorranno poi i signori Prefetti compiacersi di trasmettere a questo Ministero un elenco dei rappresentanti scelti pel Tiro predetto, per essere a suo tempo inviato alla Direzione generale ad opportuna sua norma.

» *Il Direttore superiore*: DEL CARRETTO. »

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Terza estrazione dei premi del Prestito nazionale.

Torino, 16 *marzo* 1868.

Si notifica essersi in oggi eseguita, colle prescritte formalità, l'operazione annunziata con altra Notificazione del giorno 1° marzo corrente relativa alla 3ª estrazione dei premi assegnati alle iscrizioni del prestito nazionale creato col Regio Decreto del 28 luglio 1866, N. 3108.

Il risultato del sorteggio è consegnato nello stato unito alla presente.

Il pagamento dei premi avrà luogo, a datare dal 1° aprile prossimo, sopra mandati che saranno spediti da questa Generale Direzione a favore dei Portatori delle Cartelle di premio.

Le domande pel pagamento dei premi dovranno essere stese in carta da bollo di centesimi 50, indicare in chiari caratteri il nome, cognome e domicilio del presentatore, il numero della cartella dei premi, *la quale verrà unita*, i numeri delle iscrizioni che contiene (cioè dal n° al n°), il numero della iscrizione che ha vinto premio, il montare del premio vinto, l'estrazione cui si riferisce, ed avere la firma del presentatore senza abbreviature.

Le domande fatte nell'interesse di Società, Istituti, o di Corpi morali dovranno precisare il nome, cognome e la qualifica dell'individuo a di cui favore deve intestarsi il mandato.

Le domande stesse potranno farsi pervenire alla Direzione generale del Debito pubblico, cui incombe la emissione dei mandati di pagamento, direttamente od a mezzo delle Prefetture, delle Sotto-prefetture, dei Commissariati distrettuali o delle Direzioni del Debito pubblico.

Per il Direttore generale

L'Ispettore generale:

GALLETTI.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione:

SINDONA.

STATO DELLE ISCRIZIONI

che hanno diritto ai premi stabiliti all'art. 10 *del Decreto,* 28 *luglio* 1866, *secondo le diverse combinazioni numeriche sortite all'estrazione del* 16 *marzo* 1868.

N° d'ordine degli estratti	Combinazioni estratte			Premi assegnati		
				Quantità	Somma	
1	149	80	05	1	100,000	L'iscrizione n° 1,498,005 ha vinto il premio di L. 100,000.
2	005	99	27	2	50,000	Le iscrizioni n° 59,927 e n° 2,579,995 hanno vinto ciascuna un premio di L. 50,000.
3	257	99	95			
4	205	71	81			N. 35 premi sono vinti dalle 35 iscrizioni che hanno le 5 ultime cifre identiche alle finali 57,181.
5	308	12	84	40	5,000	» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 081,284.
6	086	45	07			» 1 premio è vinto dalla iscrizione n° 864,507.
						N. 40
7	225	99	80			N. 35 premi sono vinti dalle 35 iscrizioni che hanno le ultime 5 cifre identiche alle finali 59,980.
8	214	55	80	74	1,000	» 35 premi sono vinti dalle 35 iscrizioni che hanno le ultime 5 cifre identiche alle finali 45,580.
9	244	14	71			» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 441,471.
						N. 74 *da riportare.*

N° d'ordine degli estratti	Combinazioni estratte			Premi assegnati Quantità	Somma	
						N. 74 *riporto.*
10	232	74	81			» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 327,481.
11	273	13	80			» 3 premi sono vinti dalle 3 iscrizioni che hanno le ultime 6 cifre identiche alle finali 731,380.
12	050	51	35			» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le ultime 6 cifre identiche alle finali 505,135.
13	197	65	82	26	1,000	» 3 premi sono vinti dalle 3 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 976,582.
14	052	77	71			» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 527,771.
15	004	96	44			» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 049,644.
16	129	66	98			» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 296,698.
						N. 100

N° d'ordine degli estratti	Combinazioni estratte			PREMI ASSEGNATI Quantità	Somma	
17	113	39	53			N. 35 premi sono vinti dalle 35 iscrizioni che hanno le 5 ultime cifre identiche alle finali 33,953.
18	342	19	94			» 36 premi sono vinti dalle 36 iscrizioni che hanno le 5 ultime cifre identiche alle finali 21,994.
19	336	30	83			» 35 premi sono vinti dalle 35 iscrizioni che hanno le 5 ultime cifre identiche alle finali 63,083.
20	247	51	99			» 35 premi sono vinti dalle 35 iscrizioni che hanno le ultime 5 cifre identiche alle finali 75,199.
21	131	32	09	192	500	» 36 premi sono vinti dalle 36 iscrizioni che hanno le ultime 5 cifre identiche alle finali 13,209.
22	337	36	31			» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 373,631.
23	262	46	48			» 3 premi sono vinti dalle 3 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 624,648.
24	307	04	31			» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 070,431.
25	000	41	93			» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 004,193.
						N. 192 *da riportare.*

N° d'ordine degli estratti	Combinazioni estratte			Premi assegnati Quantità	Premi assegnati Somma		
						N. 192	*riporto.*
26	210	58	24			» 4	premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 105,824.
27	164	12	17	8	500	» 3	premi sono vinti dalle 3 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 641,217.
28	041	20	12			» 1	premio è vinto dall'iscrizione 412,012.
						N. 200	
29	»	63	56			N. 3,532	premi sono vinti dalle 3532 iscrizioni che hanno le 3 ultime cifre identiche alle finali 356.
30	»	14	91			» 3532	premi sono vinti dalle 3532 iscrizioni che hanno le 3 ultime cifre identiche alle finali 491.
31	»	00	20	11,656	100	» 3533	premi sono vinti dalle 3533 iscrizioni che hanno le 3 ultime cifre identiche alle finali 020.
32	»	88	21			» 353	premi sono vinti dalle 353 iscrizioni che hanno le 4 ultime cifre identiche alle finali 8,821.
33	»	79	00			» 353	premi sono vinti dalle 353 iscrizioni che hanno le 4 ultime cifre identiche alle finali 7,900.
34	»	26	39			» 353	premi sono vinti dalle 353 iscrizioni che hanno le 4 ultime cifre identiche alle finali 2,689.
						N. 11,656	*da riportare.*

N° d'ordine degli estratti	Combinazioni estratte			Premi assegnati Quantità	Somma	
						N. 11656 *riporto.*
35	051	13	71	5	100	» 4 premi sono vinti dalle 4 iscrizioni che hanno le 6 ultime cifre identiche alle finali 511,371.
36	340	66	49			» 1 premio è vinto dall'iscrizione 3,406,649.
						N. 11661

RICAPITOLAZIONE DEI PREMI

N.	1	da	L.	100,000	L.	100,000
»	2	»	»	50,000	»	100,000
»	40	»	»	5,000	»	200,000
»	100	»	»	1,000	»	100,000
»	200	»	»	500	»	100,000
»	11,661	»	»	100	»	1,166,100
N.	12,004				L.	1,766,100

Certificato conforme alle registrazioni operate nell'atto dell'estrazione e consegnate nel relativo Processo verbale.

Il Direttore Capo della 3ª Divisione:
SINDONA.

V° per l'Ufficio di Riscontro della Corte de' conti:
CIARBONERO.

Per il Direttore generale
L'Ispettore generale:
GALLETTI.

PRONTUARIO RIASSUNTIVO

dei numeri delle iscrizioni del Prestito nazionale

che hanno vinto premio nella **Terza** *Estrazione seguita il* 16 *marzo* 1868,

in ordine progressivo delle ultime tre cifre.

CIFRE determinanti la VINCITA	QUANTITÀ dei Premi VINTI	MONTARE del PREMIO	
1498005	1	100000	Il nº d'iscrizione 1498005 ha vinto il premio di L. 100,000.
412012	1	500	Il nº d'iscrizione 412,012 ha vinto il premio di L. 500.
020	3533	100	Hanno quindi vinto premio i numeri d'iscrizioni 20 - 1020 - 2020 - 3020 - 4020 - 5020 - 6020 - 7020 ecc.
63083	35	500	Idem 63083 - 163083 - 263083 - 363083 - 463083 - 563083 ecc.
505135	4	1000	Idem 505135 - 1505135 - 2505135 e 3505135.
57181	35	5000	Idem 57181 - 157181 - 257181 - 357181 - 457181 - 557181 - 657181 ecc.
004193	4	500	Idem 4193 - 1004193 - 2004193 e 3004193.
75199	35	500	Idem 75199 - 175199 - 275199 - 375199 - 475199 - 575199 - 675199 - 775199 ecc.
13209	36	500	Idem 13209 - 113209 - 213209 - 313209 - 413209 - 513209 - 613209 - 713209 ecc.
641217	3	500	Idem 641217 - 1641217 e 2641217.
812884	4	5000	Idem 81284 - 1081284 - 2081284 e 3081284.
356	3532	100	Idem 356 - 1356 - 2356 - 3356 - 4356 - 5356 - 6356 - 7356 - 8356 - 9356 ecc.

CIFRE determinanti la VINCITA	QUANTITÀ dei Premi VINTI	MONTARE del PREMIO	
511371	4	100	Hanno quindi vinto premio i numeri d' iscrizioni 511371 - 1511371 - 2511371 e 3511371.
731380	3	1000	Idem 751380 - 1731380 e 2731380.
070431	4	500.	Idem 70431 - 1070431 - 2070431 e 3070431.
441471	4	1000	Idem 441471 - 1441471 - 2441471 e 3441471.
327481	4	1000	Idem 327481 - 1327481 - 2327481 e 3327481.
491	3532	100	Idem 491 - 1491 - 2491 - 3491 - 4491 - 5491 - 6491 - 7491 - 8491 - 9491 ecc.
864507	1	5000	Il n° d'iscrizione 864507 ha vinto un premio di L. 5000.
45580	35	1000	Hanno quindi vinto premio i numeri d'iscrizione 45580 - 145580 - 245580 - 345580 - 445580 - 545580 - 645580 ecc.
976582	3	1000	Idem 976582 - 1976582 e 2976582.
373631	4	500	Idem 373631 - 1373631 - 2373631 e 3373631.
2639	353	100	Idem 2639 - 12639 - 22639 - 32639 - 42639 - 52639 - 62639 - 72639 ecc.
049644	4	1000	Idem 49644 - 1049644 - 2049644 e 3049644.
624648	3	500	Idem 624648 - 1624648 e 2624648.
3406649	1	100	Il n° d'iscrizione 3406649 ha vinto un premio di L. 100.
296698	4	1000	Hanno quindi vinto premio i numeri d'iscrizione 296698 - 1296698 - 2296698 e 3296698.
527771	4	1000	Idem 527771 - 1527771 - 2527771 e 3527771.

CIFRE determinanti la VINCITA	QUANTITÀ dei Premi VINTI	MONTARE del PREMIO	
8821	353	100	Hanno quindi vinto premio i numeri d'iscrizione 8821 - 18821 - 28821 - 38821 - 48821 - 58821 - 68821 - 78821 ecc.
105824	4	500	Idem 105824 - 1105824 - 2105824 e 3105824.
7900	353	100	Idem 7900 - 17900 - 27900 - 37900 - 47900 - 57900 - 67900 - 77900 ecc.
59927	1	50000	Il n° d'iscrizione 59927 ha vinto un premio di L. 50,000.
33953	35	500	Hanno quindi vinto premio i numeri d'iscrizione 33953-133953-233953 333953 - 433953 - 533953 ecc.
59980	35	1000	Idem 59980-159980-259980-359980 - 459980 - 559980 - 659980 ecc.
21994	36	500	Idem 21994-121994-221994-321994 421994 - 521994 - 621994 ecc.
2579995	1	50000	Il n° d'iscrizione 2579995 ha vinto un premio di L. 50,000.

AVVERTENZE

Per gli effetti dell'estrazione si considera che tutte le iscrizioni siano di sette cifre, e che a quelle che ne hanno meno precedano degli zeri, così, p. e., al n° 5780 precedano tre zeri (0005780). — Per giovarsi di questo Prontuario, conviene aver descritti tutti i numeri delle iscrizioni che si possiedono, ed incominciare col verificare se le ultime tre cifre delle iscrizioni stesse sono eguali alle ultime tre cifre della combinazione indicata come vincitrice di premio; in caso che corrispondano, e la combinazione abbia più di tre cifre, si procede a verificare se sono identiche anche le altre.

Due esemplari del Prontuario riassuntivo vengono trasmessi a tutti i Comuni del Regno, affinchè uno sia pubblicato e l'altro venga custodito negli Atti a comodo degli interessati.

Si riportano ad ogni buon fine

I PRONTUARI RIASSUNTIVI DEI NUMERI DELLE ISCRIZIONI

DEL PRESTITO NAZIONALE

che hanno vinto premio nella **Prima** *e* **Seconda** *Estrazione*
seguite il 20 *ottobre e* 20 *dicembre* 1867,
in ordine progressivo delle ultime tre cifre.

PRIMA ESTRAZIONE

CIFRE determinanti la VINCITA	QUANTITÀ dei Premi VINTI	MONTARE del PREMIO	CIFRE determinanti la VINCITA	QUANTITÀ dei Premi VINTI	MONTARE del PREMIO
148056	4	500	110666	4	100
114	3533	100	5668	353	100
409135	4	500	2468668	1	1000
60169	35	500	971675	1	5000
49174	35	500	2553694	1	100000
334176	4	500	335751	4	1000
900182	3	500	92758	1	500
290184	4	1000	240773	4	1000
433307	4	500	1277792	1	100
332	3532	100	1796796	1	50000
752376	3	5000	9802	353	100
240433	4	1000	996825	1	5000
39491	35	500	59841	35	5000
12493	36	500	9853	353	100
019493	4	1000	396895	4	1000
476554	4	1000	96923	35	500
607	3532	100	94963	35	1000
287618	4	500	06968	36	1000
2946647	1	50000	»	»	»

SECONDA ESTRAZIONE

CIFRE determinanti la VINCITA	QUANTITÀ dei **Premi** VINTI	MONTARE del PREMIO	CIFRE determinanti la VINCITA	QUANTITÀ dei **Premi** VINTI	MONTARE del PREMIO
166018	4	500	698689	3	100
785048	1	5000	662705	3	1000
894094	3	1000	518719	4	1000
42169	35	500	20745	36	500
07234	36	500	34766	35	500
2981256	1	50000	821	3532	100
318277	4	500	828	3532	100
73388	35	1000	82837	35	1000
5422	353	100	1394849	1	100
423	3532	100	914851	3	1000
217449	1	1000	1554860	1	500
112456	4	1000	621881	3	1000
017479	4	500	598883	1	1000
28535	36	5000	079909	4	1000
2309540	1	100	1943921	1	100000
123559	1	50000	607943	3	500
221606	4	1000	18959	36	500
736617	3	5000	562968	3	500
8634	353	100	1981	354	100
710682	3	500	»	»	»

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia. Anno 1868.)

La nomina dei due Consiglieri provinciali che debbono far parte del Consiglio sanitario e che debbono essere scelti dal Consiglio provinciale, non potendo reputarsi cosa di urgenza, non può in mancanza del Consiglio provvedervi la Deputazione provinciale.

La qualità di Consiglieri provinciali essendo per legge necessaria nei due membri del Consiglio sanitario che debbono esser nominati dal Consiglio provinciale, non possono esservi assunti due semplici elettori se per l'avvenuto scioglimento del Consiglio provinciale mancano i Consiglieri provinciali.

Quando anche, a sensi dell'articolo 201 della Legge comunale e provinciale, il Prefetto potesse esercitare, nel caso di scioglimento del Consiglio provinciale, non solamente le attribuzioni proprie della Deputazione provinciale, ma anche quelle che, appartenendo nei casi ordinari al Consiglio, può la Deputazione esercitare in caso di urgenza, egli non potrebbe mai nominare i membri suddetti del Consiglio sanitario, sì perchè questa nomina non potrebbe mai competere alla Deputazione provinciale, in nina caso potendo considerarsi di urgenza, sì ancora perchè nei possibilmente eligendi, quando anche elettori, mancherebbe la qualità di Consiglieri provinciali richiesta dalle leggi. (Anno VIII, N. 10.)

La Legge provinciale e comunale del 1859 e quella successiva del 1865, non avendo modificato la parte di quella del 1848, relativa al reparto dei Consiglieri comunali nelle varie frazioni del Comune, i Regolamenti per questo reparto, fatto sotto l'impero della Legge del 1848, mantengono tuttora il loro vigore.

Se i riparti dei Consiglieri tra le varie frazioni di un Comune fatti in base alla Legge, 7 ottobre 1848, continuano ad essere in vigore malgrado la pubblicazione delle posteriori Leggi comunali e provinciali del 1859 e del 1865, sono legalmente fatte le elezioni dei detti Consiglieri se a separato scrutinio conformemente ai detti riparti.

Merita in conseguenza di essere annullata d'ufficio, a termini dell'articolo 227 della Legge comunale e provinciale, la deliberazione della Deputazione provinciale, che, non ritenendo la legalità di quei riparti, annullò le elezioni fatte in base ad essi. (Anno VIII, N. 10.)

L'obbligo imposto ai Comuni di provvedere alla istruzione elementare, non venendo meno pel fatto che siasi dal Municipio chiesto e non ancora ottenuto un sussidio per le scuole, è legittima la nomina d'ufficio del maestro da parte del Consiglio provinciale scolastico ove il Comune non vi provveda da sè per non avere ancora ottenuto il sussidio, o per esserne pendenti le pratiche.

Egualmente legittima è la spedizione d'ufficio fatta dalla Deputazione provinciale del mandato per lo stipendio del maestro nominato d'ufficio se il Comune si nega a pagarlo.

A nulla monta che contro la nomina di ufficio del maestro abbia il Consiglio comunale sporto ricorso al Governo.

Quando precisamente questo ricorso è stato rigettato. (Anno VIII, N. 10.)

L'azione di rivendica essendo relativa a diritti sopra beni stabili non può essere introdotta da un Comune senza la previa autorizzazione della Deputazione provinciale.

A provare di aver ottenuto la detta autorizzazione non basta la produzione di un certificato del Sindaco che lo attesti, non essendo attendibili in un giudizio, in cui il Comune sia parte in causa, i certificati e documenti che emanano dal Sindaco. — *Corte d' Appello delle Calabrie.* — (Anno VIII, N. 10.)

L'articolo 122 della Legge sulla Guardia nazionale, avendo parificato il diritto dei componenti di detta Guardia alla pensione per ferite riportate

in servizio a quello dei militari, la pensione cui possono aver diritto deve essere quella corrispondente al grado di cui son rivestiti al momento in cui riportano le ferite che danno loro diritto alla pensione.

A nulla rileva la considerazione che il grado nella Guardia nazionale sia temporaneo o che il servizio di essa sia gratuito. — *Corte dei Conti del Regno d'Italia.* — (Anno VIII, N. 10.)

Qualora, in seguito ad elezioni generali, il nuovo Consiglio comunale insediatosi provvede all'amministrazione del Comune prima dell'epoca della sessione di autunno, esso deve, nel corso dell'anno, rinnovarsi per un quinto come nel caso ordinario, indipendentemente dal tempo in cui entrò in funzione.

La deliberazione del Consiglio comunale, con cui si rifiuta di procedere al sorteggio del quinto dei Consiglieri da rinnovarsi, essendo in questo caso contraria alla legge, deve essere annullata; ed opera bene il Prefetto pronunziandone la nullità. (Anno VIII, N. 11.)

La Giunta municipale nominata per intero, in seguito a ricostituzione del Consiglio comunale, deve essere rinnovata solamente per metà in corso dell' anno.

L'atto del Consiglio comunale che la rinnova per intero, essendo contrario alla legge, deve essere dal Prefetto annullato. (Anno VIII, N. 11.)

Deve reclamarsi direttamente alle Corti d'Appello avverso alle decisioni dei Consigli comunali relative alla capacità legale di un cittadino ad essere elettore, od eleggibile.

La gestione del danaro di una istituzione che, per essere fatta a beneficio della generalità degli abitanti del Comune, è sottopposta al Consiglio comunale, deve, quanto agli effetti per la capacità elettorale dei gestori, essere assimilata alla gestione del danaro comunale.

Sino a quando dunque non han reso il conto e non ne è avvenuta la liquidazione, i gestori di questa istituzione sono ineleggibili a Consiglieri comunali. — *Tribunale d'Appello di Venezia.* — (Anno VIII, N. 11.)

BOLLETTINO

DELLA PREFETTURA

DI MILANO

INDICE DELLA PRESENTE DISPENSA.

Il **BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI MILANO** si pubblica ai primi di ogni mese in una dispensa di due o più fogli in-16° grande.
Pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali, costa 12 centesimi ogni foglio.
Per i particolari L. 6 annue anticipate.
Una dispensa separata L. 1 per tutti indistintamente.
Le spese di posta o porto sono a carico dei signori Committenti.

Di questa interessante pubblicazione si trovano disponibili ancora poche copie dei due primi volumi, cioè degli anni 1866 *e* 1867, *a L.* 6 *il volume.*

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di PIETRO AGNELLI, Milano, via Pietro Verri, N. 16.

TIP. PIETRO AGNELLI.

a presente dispensa, composta di 3 fogli, come dalle condizioni de *Programma del Bollettino,* costa cent. 36 nei Comuni; Presider

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4472, div. I.)

Sessione straordinaria d'esami per gli aspiranti all'Ufficio di Segretario comunale.

Ai signori Sindaci della Provincia.

Milano, 5 *aprile* 1868.

Valendosi il sottoscritto della facoltà lasciatagli coll'articolo 2 delle Istruzioni sugli esami degli aspiranti all'Ufficio di Segretario comunale, in data 27 settembre 1865, ed in adesione a varie istanze rassegnategli, si è determinato a tenere presso questa Prefettura una straordinaria sessione per detti esami a cominciare dal giorno 18 maggio p° v°; lo che pregiasi di partecipare a tutti i signori Sindaci della Provincia, giusta il prescritto dall'ultimo alinea dell'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale, richiamando abbondantemente che il programma per detti esami fa parte delle succitate ministeriali Istruzioni state a suo tempo diramate a tutti i Comuni, e che il Decreto con cui vengono indetti i ripetuti esami va ad essere pubblicato in uno dei prossimi numeri del giornale *La Lombardia.*

Il Prefetto: TORRE.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4561, div. II, sez. Culto.)

Milano, 6 *aprile* 1868.

Attesa la importanza e la sua utilità pratica, reputasi opportuno di rendere nota la Dichiarazione del Ministero di Grazia e Giustizia e de' Culti in merito all'applicazione dell'articolo 5 della Legge 15 agosto 1867, risultante dal Dispaccio che è del seguente tenore:

« Ritenuto che l'onere di messe, alla cui celebrazione doveva prima attendere il Sacerdote investito della cappellania Bigli-Visconti, dovesse, pel disposto del testamento della fondatrice dei 29 dicembre 1700, essere adempiuto nella Chiesa di S. Maria Podone, il Ministero dichiara di dovere la Fabbriceria di S. Alessandro, alla quale è commessa la rapresentanza e l'amministrazione di detta Chiesa, far citare in giudizio i Patroni che avessero rivendicato i beni del compendio di detta Cappellania, ora soppressa, per costringerli all'adempimento ulteriore di detto peso di messe, dal quale non furono esonerati, ma che fu invece confermato col disposto dell'alinea dell'articolo 5 della Legge 15 agosto 1867, N. 3848.

» Spetterà, del resto, all'autorità giudiziaria di determinare la entità e la portata degli oneri attualmente incumbenti ai patroni successori *iure singulari* all'ente cappellania, avuto riguardo alla intervenuta diminuzione delle risorse affette a tale servizio in conseguenza all'applicazione della tassa straordinaria. »

Pel Prefetto: **FORTUZZI.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4727, div. I.)

Affissione delle Leggi e dei Decreti nei Comuni.

Ai signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia.

Milano, 15 *aprile* 1868.

Con Circolare in data 31 marzo p° p°, N. 3188, il Ministero dell'Interno dicendosi informato come, contrariamente al disposto dall'articolo 8 del R. Decreto 30 giugno 1854, l'affissione delle Leggi e dei Decreti in alcuni Comuni del Regno sia in parte ritardata, ed in parte anche tralasciata, commise alle Prefetture di richiamare i Sindaci dei Comuni, posti nella rispettiva giurisdizione, all'esatta osservanza del prescritto dal R. Decreto suenunciato, con invitarli a far tosto pubblicare le Leggi che vengono dal Governo emanate, onde non abbia a verificarsi in avvenire alcun inconveniente a tale riguardo.

Ama lo scrivente di lusingarsi che la lamentata trasgressione non sarà da imputarsi anche ai signori Sindaci di questa Provincia; ma tuttavia non può dispensarsi dall'estendere ai medesimi l'eccitamento suriferito, pregandoli in pari tempo di curare la regolare trasmissione a quest'Ufficio della prescritta relazione mensile sulle pubblicazioni di cui si tratta, e di porgergli intanto un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 4976, div. II, sez. I.)

Ricorsi in Cassazione contro sentenze dei Consigli di disciplina.

Ai signori Sindaci del Circondario di Milano.

Milano, 16 *aprile* 1868.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti ha osservato a quello dell'Interno, come i Relatori presso i Consigli di disciplina della Guardia nazionale, nel caso di ricorso per annullamento contro sentenza dei Consigli stessi, invece di trasmettere direttamente alla Cancelleria della rispettiva Corte di Cassazione, giusta il prescritto dall'articolo 600 del *Codice di Procedura penale*, ne facciano invio al dicastero prelodato.

Tale invio, oltre ad essere contrario alla mentovata prescrizione del *Codice di Procedura penale*, è affatto inutile e complica il corso degli affari; epperciò il sottoscritto, ottemperando agli ordini impartiti in proposito dal R. Ministero dell'Interno col Dispaccio circolare del 3 corrente, N. 3454, div. 5ª, sez. 3ª, interessa i signori Sindaci del Circondario a voler invitare i rispettivi Relatori dei Consigli di disciplina, a trasmettere direttamente alla Cancelleria della rispettiva Corte di Cassazione gli atti e documenti del processo ed i ricorsi e documenti depositati dai ricorrenti.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 1035, div. P. S.)

Operai diretti alla Spezia.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia, al signor Questore del Circondario di Milano e ai signori Sindaci del Circondario di Milano.

Milano, 18 *aprile* 1868.

Dalla R. Sotto-prefettura di Levante (Spezia) viene segnalato che molti individui appartenenti a questa Provincia si recano alla Spezia nella fiducia di trovar lavoro presso quell'Arsenale in costruzione; ma colà giunti, in luogo di trovare lavoro e potersi con esso procacciare i mezzi di sussistenza, veggono con loro sorpresa di non poter essere accettati nei pubblici lavori di quell'Arsenale dai quali vengono anzi licenziati, per mancanza di lavoro, molti operai che finora vi erano applicati.

Allo scopo, pertanto, di prevenire i disagi e le spese di viaggio a coloro che, giungendo alla Spezia, rimangono delusi nelle loro speranze, ed anche nell'interesse della pubblica sicurezza del Circondario di Levante, cui torna dannoso la presenza di persone in gran numero disoccupate e prive di mezzi di sussistenza, debbo vivamente interessare la S. V. a far sì che non sieno rilasciati con troppa agevolezza passaporti per l'interno del Circondario di Levante, prevenendo i chiedenti delle circostanze summenzionate relative ai lavori del nuovo Arsenale della Spezia.

Il Prefetto: TORRE.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 5117, div. IV, sez. II.)

Associazione al giornale *Monitore dei Comuni.*

Ai signori Sotto-Prefetti e Sindaci della Provincia.

Milano, 22 aprile 1868.

Il giornale — *Monitore dei Comuni* — è un periodico che si distingue dagli altri per la sua forma di pubblicazione, che è in foglio esteso in guisa che possa affiggersi nell' atrio dei Municipi. Esso viene pubblicato a Firenze, Via S. Gallo, N. 33, al minimo prezzo di L. 5 all'anno, e intende puramente alla istruzione morale e civile delle popolazioni specialmente rurali, diffondendo tra loro cognizioni utili alla comune prosperità, nonchè le disposizioni legislative e ministeriali.

Il sottoscritto ritiene che detto periodico possa riuscire, colla sua affissione, di grande giovamento all' istruzione popolare e perciò, in vista della sua utilità, trova di raccomandarne alla S. V. l' associazione e la diffusione.

Il Prefetto: **TORRE.**

CONSIGLIO PER LE SCUOLE
della Provincia di Milano.

(N. 536.)

AVVISO.

Milano, 25 aprile 1868.

Sarà aperta anche in quest'anno, dal 1° agosto a tutto il mese di ottobre, la Scuola magistrale di ginnastica in Torino.

Ogni Provincia può inviarvi allievi, i quali devono presentare:

a) La fede di nascita dalla quale apparisca che la loro età sia maggiore di 18 anni;

b) Un certificato di buona condotta, dato dalla Giunta municipale del luogo dell'ultima loro residenza continuata almeno per due anni;

c) Una fede medica di sana ed adatta fisica costituzione;

d) Gli attestati degli studi fatti a prova della loro coltura.

Saranno preferibilmente ammessi i maestri elementari impiegati, gli allievi delle scuole normali, gli istitutori nei Collegi nazionali e comunali. Verranno ammessi come scolari, in sopranumero, coloro che già intervennero alla scuola normale, e ottennero patente di maestro e attestato di idoneità; e saranno invece esclusi, anche dal numero ordinario, coloro che essendo già intervenuti, non conseguirono tale attestato.

Le domande degli aspiranti, che appartengono alla Provincia di Milano, dovranno essere presentate a questo Ufficio non più tardi del giorno 1° del prossimo luglio, su carta bollata e col corredo dei legali documenti succennati.

Gli aspiranti, che saranno ammessi, dovranno puntualmente trovarsi a Torino il 1° agosto, e non ne partiranno che il 1° novembre, locchè si avverte, onde i concorrenti possano provvedere ai loro eventuali impegni.

Il Prefetto, presidente del Consiglio: **TORRE.**

DELIBERAZIONI

prese dal Consiglio provinciale di Milano circa le riforme da introdursi nel Brefotrofio ed istituzioni affini nella Provincia di Milano.

Il Consiglio provinciale ha deliberato:

1.° D'istituire un solo Brefotrofio in Milano da valere per tutta la Provincia.

2.° Che il Brefotrofio sia amministrato come Istituto provinciale.

3.° Di dichiarare che il Brefotrofio è riservato ai soli bambini illegittimi appartenenti alla Provincia, ed a quegli infanti legittimi che potranno venire ad essi parificati nel Regolamento.

4.° Di dichiarare, in conseguenza, che la beneficenza dell'allattamento gratuito, è estranea al Brefotrofio e ne è esclusa.

5.° Di vietare l'immissione di bambini nel Brefotrofio a mezzo dei torni.

6.° Di dare incarico alla Deputazione che appena conseguita l'approvazione, contemplata dalla Legge comunale e provinciale, prepari il Regolamento, le discipline interne e le istruzioni necessarie per la sollecita attuazione del metodo di consegne, adottando le misure opportune per la chiusura dei torni e per l'impianto del nuovo sistema.

7.° Di dare incarico alla Deputazione di sopprimere i torni col giorno 1° luglio 1868, e di render pubblica, appena legalmente si possa, questa deliberazione.

8.° Di istituire in Lodi una casa filiale al Brefotrofio di Milano col relativo metodo di consegna, aprendola subito, e valendosi interinalmente dell'opera, ove il consenta, di quel Consiglio ospitaliero, riservando alla Deputazione di aprire delle case filiali in altri Capoluoghi di Circondario se e dove lo giudicherà opportuno.

9.° D'istituire presso il Brefotrofio di Milano un ufficio per le partorienti.

10.° Di dare incarico alla Deputazione di prendere gli opportuni accordi col Consiglio degli Ospitali in Lodi onde chiudere la Casa da partorienti quivi esistente senza recar danno alle ricoverate o ad altri.

11.° Di concorrere, per quella parte di competenza passiva che attualmente grava l'Ospizio di Santa Caterina, al mantenimento della Scuola d'ostetricia per le partorienti.

12.° Di dare incarico alla Deputazione di vigilare se altrove le Case da partorienti e le Scuole di ostetricia siano sostenute o sussidiate dal Governo, e nel caso affermativo di presentare gli opportuni reclami e di fare rapporto al Consiglio.

13.° Di conferire facoltà alla Deputazione provinciale di concorrere per tutto l'anno 1868 alla spesa dell'allattamento gratuito dei bambini legittimi di madri impotenti ad allattare in quanto non bastino all'uopo i sussidi accordati allo stesso intento dagli Istituti privati e pubblici di beneficenza e specialmente dalle Congregazioni di carità. A tal fine, la Deputazione provinciale dovrà stabilire opportuni accordi colle Congregazioni di carità della Provincia, udita in argomento la Direzione del Brefotrofio. Durante il periodo di tempo dalla chiusura del torno a tutto il 1868, la Direzione del Brefotrofio sarà autorizzata a prestare l'allattamento in natura presso l'Ospizio a quei bambini di madri povere fisicamente impotenti ad allattare, che sieno accompagnate da regolare obbligazione al rimborso delle spese da parte delle Congregazioni di carità o dalle Autorità comunali della Provincia, quando la rappresentanza comunale dichiari che non sia possibile provvedere all'allattamento in luogo.

14.° Ritenuto che l'Opera pia di Santa Caterina alla Ruota può diventare nucleo di ulteriori beneficenze di privati o batori, il Consiglio delibera di presentare domanda perchè l'Opera pia medesima, sollevata dai servigi e dalle spese passate a carico della Provincia, venga provveduta di una propria e particolare amministrazione, ritenendosi le sue rendite applicabili a beneficio degli Esposti, per tutte quelle esigenze di sussidi e di tutela, cui non provvede la Legge e che saranno definite nei relativi regolamenti.

REGOLAMENTO PER LE RISAIE

APPROVATO DAL CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO

nel gennaio 1868

salva la Sanzione sovrana

Il Consiglio provinciale di Milano,

Inerendo al disposto negli alinea 1° e 6° della Legge, 12 giugno 1866, sulle risaie,

DELIBERA:

1.° Nessuno potrà convertire terreno in nuova risaia ad allagamento continuo o discontinuo, senza la dichiarazione al Prefetto nei sensi degli articoli 2 e 3 della legge.

2.° La permissione di stabilire nuove risaie non potrà mai essere accordata dal Prefetto:

a) Rispetto alla città di Milano, che per terreni distanti dalla detta città quattromila metri almeno;

b) Rispetto agli aggregati di case aventi una popolazione compatta di oltre quindicimila abitanti, che per terreni distanti duemila metri almeno;

c) Rispetto agli aggregati di case aventi una popolazione inferiore a quindicimila abitanti, ma superiore a quattromila, che per terreni distanti cinquecento metri;

d) Rispetto agli aggregati di case aventi una popolazione inferiore a quattromila abitanti, ma superiore a mille, che per terreno distante cento metri almeno.

Trattandosi, nei terreni vietati, di terreni paludosi e riconosciuti come tali da una Commissione eletta dal Consiglio provinciale sanitario, col voto della Deputazione provinciale, ne potrà essere concessa dal Prefetto la coltivazione a riso, in seguito a regolare domanda.

3.° Le distanze prescritte dall' articolo precedente si misurano in linea retta, nei Comuni murati dalle mura che li circondano, e nei Comuni non murati dall' ultima casa che fa parte delle abitazioni aggregate, senza alcun riguardo a case isolate.

4.° Le medesime distanze, indicate all'articolo 2, dovranno essere osservate anche quando si tratti di aggregati di case appartenenti a territori diversi da quello dei terreni che si vogliono coltivare a riso.

5.° Le erbe che si estirperanno per effetto della mondatura delle risaie dovranno essere di mano in mano trasportate in località asciutte e ivi fatte essicare.

6.° I lavori nelle risaie non incominceranno che un' ora dopo la levata del sole, e avranno fine un' ora prima del suo tramonto. Si eccettua da questa prescrizione l'opera dei campari, la quale può anche essere richiesta in ore notturne.

7.° Vuotate che sieno le risaie del loro prodotto, si procederà entro cinque giorni al prosciugamento delle medesime mediante il taglio degli argini, la spazzatura dei solchi e l'apertura di opportuni scannoni.

8.° In ogni Comune, in ogni aggregato di case ed in ogni cascinale risicolo, dovrà essere aperto un pozzo trivellato d'acqua potabile, o per lo meno un pozzo con pareti di mattoni e calce idraulica, profondo quanto basti perchè l' acqua scaturisca da terreni composti di sabbia e ghiaia viva. Dove fosse impossibile od estremamente difficile l' avere acqua potabile, mediante trivellazione, sarà provveduto al bisogno di acqua salubre per mezzo di filtri.

9.° Le abitazioni delle zone a risaie dovranno avere il pavimento di mattoni al piano inferiore ed il soffitto nei piani superiori. — Le camere da letto dovranno essere tutte ai piani superiori e bene arieggiate. — Le finestre dovranno essere di sufficiente luce e munite con serramenti a vetro o con tela di stramigna. — Il terreno circostante alle abitazioni dovrà essere per metri due di larghezza selciato con ciottoli o con mattoni con declivio verso l'esterno.

10.° Le nuove abitazioni, nelle zone a risaie, dovranno essere costruite in modo di avere il pavimento ammattonato almeno a 25 centimetri al di sopra del terreno circostante, il quale pure dovrà essere per metri due di larghezza selciato con ciottoli e mattoni verso l'esterno.

11.° Le fosse di letame dovranno essere discoste almeno dieci metri dall'abitato e dai pozzi d'acqua potabile; ed ogni cascinale dovrà essere provveduto di opportune latrine col relativo pozzo nero.

12.° Sarà cura dei Sindaci di consigliare ai proprietari ed ai fittabili l'uso dei trebbiatoi diretti ad impedire i lavori notturni sulle aie. I coltivatori di fondi a risaia non dovranno mai permettere ai loro dipendenti, anche avventizi, di dormire sui fieni e sulle paglie che sono ancora in fermentazione, nè in luoghi esposti alle intemperie ed alle umidità.

13.° Le Commissioni sanitarie di Circondario ed i Sindaci dovranno invigilare sulla sanità e sufficienza del nutrimento dei coltivatori di riso, sulla salubrità delle acque potabili e delle abitazioni, sul loro abbigliamento che dovrà possibilmente consistere in tessuti di lana o di cotone anche nei caldi eccessivi dell'estate; e dovranno riferire al Consiglio provinciale sanitario ed alla locale regia Prefettura ogni anno sul risultato delle loro ispezioni con opportune proposte per una migliore condizione delle popolazioni risicultrici.

14.° Verificandosi il caso che un terreno coltivato a riso, ancorchè nei limiti e nelle condizioni prescritte, abbia a produrre pregiudizievole umidità nei caseggiati od infiltrazione nociva nei pozzi e nelle sorgenti di acque potabili di altre, o della stessa proprietà, in seguito a reclamo

per parte dei danneggiati, ed a visita in concorso di una Commissione eletta dal Consiglio provinciale sanitario, da eseguirsi in contesto delle parti interessate, verrà ordinata immediatamente la soppressione della detta risaia, qualora non venga provveduto al riparo per accordo fra le parti nel termine di quindici giorni dalla notificata denuncia, ed emerga indubbiamente constatata la pregiudizievole umidità e la nociva infiltrazione; salvo, in caso di opposizione, il diritto all'indennizzo da farsi valere dagli interessati davanti all'Autorità competente.

Le spese per le visite sanitarie saranno a carico delle parti e verranno anticipate dalla parte reclamante.

15.° Le dichiarazioni, per introduzione di nuove risaie, dovranno essere presentate alla locale regia Prefettura, entro il mese di ottobre dell'anno precedente alla seminagione del riso.

Nella relativa domanda dovranno essere indicati i nomi del proprietario e del conduttore, la denominazione del podere, i numeri di mappa del terreno da coltivarsi a riso, la superficie degli stessi terreni, le relative coerenze, la distanza dall'abitato aggregato, la natura del terreno se argilloso o siliceo, la qualità delle acque di irrigazione, se cioè proprie del fondo od in affitto, e la condizione degli scoli, cioè se di facile o di difficile deflusso.

16.° Le istanze, presentate come sopra, dovranno seguire le fasi e le pratiche indicate negli articoli 2 e 3 della Legge 12 giugno 1866.

17.° Alle contravvenzioni delle prescrizioni igieniche, di cui gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 saranno applicate le pene pecuniarie dalle L. 2 alle 200 per cadauna delle medesime; alle altre di cui all'articolo 2, e in caso di contravvenzione ai divieti di cui all'articolo 10, saranno applicate le stesse pene per ogni ettaro di terreno coltivato in contravvenzione.

18.° Tutte le Giunte municipali della Provincia, entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente Regolamento, dovranno trasmettere alla locale regia Prefettura, col tramite della regia Sotto-prefettura, una

statistica esatta dei terreni attualmente coltivati a riso, tanto entro i confini dei termini concessi quanto fuori di detto termine. — Nella detta statistica dovranno indicarsi i nomi dei proprietari e conduttori, la denominazione dei poderi, i numeri di mappa dei terreni, le rispettive superficie, le coerenze, le acque di dotazione proprie o di affitto, la natura e qualità del terreno e la facilità o difficoltà degli scoli.

19.° Tutte le Giunte municipali dovranno ogni anno, sotto la loro speciale responsabilità, e non più tardi del mese di agosto di ciascun anno, trasmettere alla locale regia Prefettura il quadro o prospetto dei terreni che vennero in quell' anno convertiti in coltivazione a riso.

Disposizioni transitorie.

20.° Le risaie attuali, poste a distanze minori di quelle indicate all'articolo 2 del presente Regolamento, dovranno essere ridotte ad altra coltivazione nel termine di tre anni decorribili dal 1° gennaio 1868.

Si intendono applicabili alle risaie già esistenti le disposizioni dell' ultima parte dell' articolo 2 del presente Regolamento.

Nell' egual termine di tre anni dovranno essere eseguite le prescrizioni di cui agli articoli 8 e 9 del presente Regolamento; e nel termine di un anno quelle dell' articolo 11, decorrendo dal 1° gennaio 1868.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia. (Anno 1868.)

L'articolo 82 della Legge comunale e provinciale, escludendo dalla soggezione del Consiglio comunale le istituzioni di beneficenza, non può, in applicazione dell' articolo 4 della Legge sulle opere pie, ritenervisi sottoposta un'opera pia pel fatto che lo era prima della nuova legislazione sugli istituti di beneficenza.

Essa invece deve essere soggetta, in mancanza di una speciale amministrazione comandata dal fondatore, alla locale Congregazione di carità.

Viola la legge un Consiglio comunale che delibera mantenere sotto la propria tutela siffatta opera pia, e la relativa deliberazione deve essere annullata. — *Prefettura della Provincia di Vicenza.* — (Anno VIII, N. 11.)

Se avviene che una parte dei Consiglieri comunali, presenti, debbano astenersi dal deliberare per l'effetto dell'articolo 22[illegible] della Legge, che vieta loro di prender parte alla deliberazione, trattandovisi di cosa riguardante ad essi personalmente o ai loro parenti ed affini, la deliberazione presa da' rimanenti, qualora non raggiungano il numero legale dei voti, è nulla.

Ove la Prefettura non abbia in termini proceduto allo annullamento, è il caso di annullare d'ufficio la detta deliberazione, giusta l' articolo 227 della Legge comunale e provinciale. (Anno VIII, N. 12.)

Dovendo l' alienazione dei titoli del Debito pubblico, come di qualunque altro credito che faccia parte del patrimonio comunale, seguire colle norme assegnate dalla legge per l' alienazione di esso patrimonio, deve essere dalla Deputazione provinciale approvata la relativa deliberazione.

La facoltà data dalla legge alla Deputazione provinciale di approvare queste deliberazioni comprende anche quella di esaminarne la convenienza, o di non approvarle ove essa manchi.

Nega opportunamente la sua approvazione, la Deputazione provinciale, alla alienazione di un cespite comunale (nella specie un titolo di rendita sul Debito pubblico), qualora il Comune voglia impiegarne il prezzo in una spesa dipendente da progetti tuttora allo studio.

La niega altresì opportunamente se vogliasi impiegarne il prezzo a far fronte a spese obbligatorie ove il bilancio si trovi in condizioni tanto normali da non richiedere la distrazione di parte del patrimonio comunale. (Anno VIII, N. 12.)

Lo stipendio è insequestrabile anche quando dato da un Municipio per retribuzione di condotta medica. — *Corte di Cassazione di Napoli.* — (Anno VIII, N. 12.)

L' esperimento di conciliazione che dovea, per sovrana Risoluzione del 1828, precedere nelle Province venete il giudizio contro i Comuni non essendo richiesto dalla nuova Legge comunale e provinciale, si ha a ritenere abrogata quella disposizione mercè l'introduzione della nuova legge.

L'articolo 142 della Legge comunale e provinciale dà alla Deputazione provinciale il diritto di provvedere, se richiesta, allo stanziamento delle spese o alla spedizione dei mandati ove la Giunta municipale lo neghi, ma non dà obbligo ai creditori dei Comuni di provvedersi presso la Deputazione provinciale prima di citare in giudizio il Comune. — *Tribunale di Terza Istanza in Venezia.* — (Anno VIII, N. 12.)

Malgradochè le fabbricerie abbiano per oggetto di provvedere alle spese del culto, pure non concorrendo alla loro erezione l'autorità ecclesiastica, non possono considerarsi come istituti ecclesiastici.

Non essendo dunque istituti ecclesiastici, e d'altra parte essendo corpi

morali, non è a loro applicabile la disposizione dell'articolo 434 del nuovo *Codice civile italiano,* e non è il Governo che deve approvare gli atti di alienazione dei loro beni o di transazione sui loro diritti. (Anno VIII, N. 13.)

Non è ammesso ricorso avverso le decisioni della Deputazione provinciale date a sensi dall'articolo 75 della Legge comunale e provinciale in quistioni elettorali.

Ove però questa decisione sia contraria alla legge, è il caso di pronunziarsene l'annullamento d'ufficio a termini dell'articolo 227 della detta Legge.

Sui reclami che si presentano contro le decisioni del Consiglio comunale risguardanti quistioni di capacità elettorale, è competente la Corte d'Appello e non la Deputazione provinciale.

La competenza, di cui sopra, estendendosi a tutte le quistioni di capacità, comprende non solamente le quistioni di censo, età, domicilio, ecc. ma anche quelle di semplice incompatibilità.

La deliberazione della Deputazione provinciale, che ritenga la propria competenza per quistione di semplice incompatibilità, è contraria alla legge, e come tale deve essere annullata. (Anno VIII, N. 13.)

La ineleggibilità fulminata dalla legge contro quelli che non han reso il conto da loro dovuto al Comune, non si estende a quelli il cui conto già reso non è stato ancora assestato.

Molto più se trattasi di un conto morale e non di un conto materiale.

La lite col Comune, per indurre la ineleggibilità, deve essere non solamente probabile, ma contestata in presente. — *Deputazione provinciale di Aquila.* — (Anno VIII, N. 13.)

Le quistioni di incompatibilità elettorale non essendo quistioni di capacità legale elettorale, entrano nella competenza della Deputazione provinciale.

Contro le decisioni dei Consigli comunali, in quistioni elettorali, può il Sotto-prefetto portar ricorso d'ufficio. — *Deputazione provinciale di Aquila.* — (Anno VIII, N. 13.)

Le disposizioni degli articoli 191 e 227 della Legge comunale e provinciale riguardanti lo annullamento di deliberazioni dei Consigli, viziate di nullità, è applicabile a quelle che le Deputazioni provinciali emettono in via di urgenza in nome del Consiglio provinciale.

Non entra nella competenza dei Consigli provinciali il discutere e criticare una legge.

La tutela che la legge confida a detti Consigli sugli interessi della Provincia non comprende la tutela degli interessi peculiari dei cittadini siccome tali.

Dando la Legge sul reclutamento ai Consigli provinciali la sola incumbenza di nominare nel loro seno due dei componenti del Consiglio di leva, e a questi lo incarico di tutelare l'interesse dei cittadini nell'applicazione della legge, non può intendersi che da queste disposizioni emerga nei Consigli provinciali il diritto di criticare la legge istessa.

L'articolo 58 dello *Statuto*, se dà alle autorità costituite il diritto di rivolgere petizioni in nome collettivo, nol concede però loro che per cose che fan parte delle loro attribuzioni.

Cessate coi nuovi ordinamenti le Congregazioni provinciali venete, passarono nelle Deputazioni provinciali le attribuzioni esercitate dalle Congregazioni in forza delle leggi mantenute in vigore; non quelle che spettavano loro per organica costituzione e che venner meno coi nuovi ordinamenti, tra cui le rimostranze al Governo sopra oggetti di pubblica amministrazione. (Anno VIII, N. 14.)

Non è di competenza del Consiglio provinciale il promuovere la soppressione di cariche o di uffici stabiliti per legge, malgrado che riflettano l'interesse provinciale.

Devono, in conseguenza, essere annullate le relative deliberazioni.

La spesa per l'ispezione delle scuole primarie essendo obbligatoria per le Province, può il Consiglio provinciale chiedere al Governo l'allontanamento e la sostituzione dell'ispettore incaricato del relativo servizio.

Niuna disposizione di legge fulmina la nullità di una deliberazione presa, come dovea esserlo, in adunanza segreta, perchè letta di poi in adunanza pubblica. (Anno VIII, N. 14.)

La dispensa dalla formalità dell' incanto per appalti d' interesse comunale, che il Prefetto è autorizzato a concedere dall' articolo 128 della Legge comunale e provinciale, deve essere espressa e non può cavarsi per induzione da un atto qualsiasi di quell' autorità.

Molto meno quando il tenore e la natura di quell' atto lasciano a dubitare della verace e non equivoca volontà del Prefetto di concedere la detta dispensa.

Non può ritenersi che il Prefetto abbiala accordata pel fatto che abbia rimesso al Municipio offerte di trattativa privata; quando precisamente le offerte sono parecchie e al Municipio si dà espresso incarico di deliberare intorno ad esse.

La deliberazione del Municipio che contrae un appalto per interessi comunali senza la formalità dello incanto, essendo contraria alla legge, deve essere annullata.

Deve esserlo anche quando la trattativa privata ha luogo dopochè andarono deserti gl' incanti precedenti, se essa ha luogo in base ad un capitolato che non è quello su cui si procedette allo incanto.

Non dando la deliberazione municipale diritti sino a quando non è nelle debite forme approvata, non può, in virtù di un preteso diritto quesito per essa, impedirsene lo annullamento. (Anno VIII, N. 14.)

Vigente un consorzio di più Comuni, legalmente approvato dalla competente autorità per un servizio comunale, non può uno dei Comuni obbligati svincolarsi di suo arbitrio affine di provvedere da solo al relativo servizio.

Ove il faccia, la relativa deliberazione non merita di essere approvata. — *Deputazione provinciale di Mantova.* — (Anno VIII, N. 14.)

L' autorità giudiziaria è competente a conoscere della remozione di un Consigliere comunale per sopravvenuta ineligibilità.

Spetta al Consiglio comunale e non alla Deputazione provinciale il conoscere e decidere in primo grado di giurisdizione la questione della sopravvenuta incapacità elettorale di un Consigliere a rimanere in ufficio.

L' articolo 102 del Regolamento, per l' esecuzione della Legge 20 marzo 1865, non essendo in armonia coll' articolo 75 della medesima, non può avere esecuzione.

Le norme stabilite dalla precitata legge per la trattazione dei reclami e degli appelli relativi alla purificazione delle liste elettorali, debbono essere osservate anche in tema di remozione di un Consigliere dal suo ufficio.

Il decreto di decadenza, proferito senza citazione del convenuto, è insanabilmente nullo.

Il difetto di motivazione, che per avventura si verifichi in un decreto di decadenza, non preclude la via a conoscere del merito. — *Corte d'Appello di Firenze.* — (Anno VIII, N. 15.)

Le Deputazioni provinciali nelle Provincie venete, essendo state sostituite alle cessate Congregazioni provinciali, non possono provvedere sopra una pratica su cui quelle avevano deciso, e molto meno sopra un ricorso pôrto alla superiore autorità contro la decisione della Congregazione provinciale.

Le deliberazioni consiliari, che hanno bisogno di approvazione superiore, non producono, mancando questa, alcun effetto, epperò non obbligano il Comune. (Anno VIII. N. 16.)

Non è permesso alle Giunte municipali di portar ricorso avverso i decreti delle Deputazioni provinciali, coi quali si annullano deliberazioni dei Consigli comunali.

Le deliberazioni delle Deputazioni provinciali in materia elettorale, a forma dell'articolo 75 della Legge comunale e provincia le, non sono suscettive di ricorso; sono però soggette allo annullamento d'ufficio, a' termini dell'articolo 227 della detta legge, qualora sieno contrarie alla legge.

Niuna disposizione della Legge comunale e provinciale permette alle Deputazioni provinciali di surrogare ad un Consigliere comunale, del quale non si convalida l'elezione, il candidato che dopo esso ebbe un maggior numero di voti.

Le disposizioni dell'articolo 72 della Legge comunale e provinciale, paragrafi 2 e 4, debbono applicarsi nei soli casi contemplati in quell'articolo e non in generale, in ogni caso in cui si annulli l'elezione di un Consigliere.

La deliberazione della Deputazione provinciale, la quale, fuori dei casi di cui nell'articolo 72 della Legge comunale e provinciale, surroga un candidato che ebbe più voti, a quello di cui si annulla l'elezione, essendo contraria alla legge, deve essere annullata d'ufficio. (Anno VIII, N. 16.)

Quando il Prefetto ha annullata una deliberazione del Consiglio comunale, e questo si è acquietato allo annullamento e non ne ha prodotto ricorso, non può reclamarne un privato, per quanto personalmente interessato alla validità di quella deliberazione. (Anno VIII, N. 16.)

Essendo le funzioni di Giudice conciliatore, a mente dei decreti organici, essenzialmente gratuite, viola la legge quella deliberazione di Consiglio comunale che assegna uno stipendio al Conciliatore; deve quindi essere annullata.

Dovendo le funzioni di cancelliere, presso il Giudice conciliatore, esser disimpegnate dai segretari comunali o loro sostituiti, e in loro mancanza dovendo il Conciliatore provvedere senza la loro assistenza, non gli dà diritto a compenso il cumulo delle due funzioni.

Il visto impartito dal Sotto-prefetto ad una deliberazione radicalmente nulla, non impedisce che il Prefetto possa, quando viene a conoscerne il tenore, pronunziarne l'annullamento a termini dell'articolo 227 della Legge comunale e provinciale. — *Prefettura della Provincia di Brescia.* — (Anno VIII, N. 16.)

Quando anche una deliberazione del Consiglio comunale non sia in contraddizione con una disposizione di legge, nondimeno ove essa impinga nello spirito della legge, merita di essere annullata in applicazione del disposto dell'articolo 227 della Legge comunale e provinciale.

Urta nello spirito della Legge del 7 luglio 1866, relativa alla soppressione delle corporazioni religiose, la deliberazione di un Consiglio comunale che abilita taluni ex-religiosi a convivere in un locale già conventuale senza un effettivo ufficio da compiere, siccome quella che parrebbe ristabilire una associazione religiosa di quelle colla detta legge soppresse; e deve in conseguenza essere annullata.

In ogni caso deve esserlo perchè riguardante materia estranea alle attribuzioni del Consiglio. — *Prefettura della Provincia di Caltanissetta.* — (Anno VIII, N. 16.)

Una spesa che è dalla legge dichiarata obbligatoria per i Comuni, non cessa di esser tale per un Comune, pel fatto che esso abbia chiesto di esserne esonerato, facendosene venir meno l'oggetto, sino a quando effettivamente non manca codesto oggetto.

In pendenza dei provvedimenti analogamente reclamati dal Comune, esso non può negarsi ad iscriverla nel bilancio, e, ove esso si neghi, può la Deputazione provinciale provvedere d'ufficio.

Non può in conseguenza un Comune esimersi dallo scrivere nel proprio bilancio la spesa pel battaglione mandamentale della Guardia nazionale, allegando di averne chiesto lo scioglimento, sino a quando il battaglione suddetto non è effettivamente sciolto; e, nel caso di rifiuto, può la Deputazione provinciale iscrivere d'ufficio nel bilancio la corrispondente spesa.

La Deputazione provinciale ha il diritto di iscrivere nel bilancio di un Comune una somma per una spesa obbligatoria, per la quale siasi il Comune negato di provvedere, ma non quello di indicare al Comune il fondo su cui deve farvi fronte e, se il fa, la sua deliberazione deve essere annullata. (Anno VIII, N. 17.)

Le deliberazioni comunali, che vincolano il bilancio, sono soggette all'approvazione della Deputazione provinciale se l'obbligazione si estende oltre il quinquennio, ma non, se è per soli cinque anni.

La Deputazione provinciale ha diritto di negare la sua approvazione alle deliberazioni dei Consigli comunali che vi sono soggette, ma non può pronunziare lo annullamento.

Ove la Deputazione provinciale ritenga che il Consiglio comunale, malgrado una nuova deliberazione, debba sottostare ad una spesa resa obbligatoria da precedente deliberazione consiliare che il Comune non può revocare, è il caso di iscrivere di uffizio nel bilancio il corrispondente fondo. (Anno VIII, N. 17.)

NUOVI CANALI DELL'ALTA LOMBARDIA

Troviamo di somma importanza il pubblicare qui il resoconto delle sedute 12 e 13 dicembre 1866 (sessione straordinaria) del Consiglio provinciale di Milano in cui venne presa la deliberazione colla quale la Provincia di Milano si obbliga per la somma di cinque milioni di lire a titolo di sussidio a capitale perduto, nelle spese di costruzione dei nuovi CANALI d' irrigazione e di navigazione dell' Alta Lombardia con acque derivabili dal lago di Lugano e dal lago Maggiore; e R. Decreto, 30 gennaio 1868, del R. Ministero delle Finanze (con allegato l'Atto di sottomissione), di concessione con cui è fatta facoltà ai signori ingegneri **Eugenio Villoresi** e **Luigi Meraviglia** di attivare due grandi CANALI di derivazione d' acqua dai laghi di Lugano e Maggiore, mercè i rispettivi emissari i fiumi Tresa e Ticino, onde tradurre le acque sul territorio dell' Alta Lombardia, da servire per la irrigazione, per forza motrice e per la navigazione.

CONSIGLIO PROVINCIALE DI MILANO

Estratto del Resoconto della seduta del giorno 12 dicembre 1866.

Il consigliere **Formenti** dà lettura dell' elaborato in cui stanno consegnate le informazioni e proposte formulate dalla Deputazione provinciale in seguito alla Relazione di apposita Commissione su vari progetti d' irrigazione nell' alta Lombardia, e conclude sottopponendo al Consiglio il seguente schema di deliberazione:

« Il Consiglio provinciale di Milano,

» Vista la Relazione della Commissione che, per deliberazione di questo Consiglio, ebbe l' incarico di esaminare i diversi progetti per l' irrigazione dell' alta Lombardia con acque derivabili dal lago di Lugano e dal lago Maggiore;

» Apprezzati gli elaboratissimi giudizi in detta Relazione pronunciati; considerate le conclusioni finali, ed appoggiandosi specialmente a quelle che riguardano la possibilità in linea tecnica e la convenienza in linea economica;

» Considerato essere il têma dell'irrigazione, di cui trattasi, d'interesse eminentemente provinciale per la sua effusione e per gli immensi vantaggi che sarebbero per derivare alla generalità delle popolazioni della Provincia;

» Considerato che il têma suddetto è pure di grandissimo interesse per lo Stato, atteso i maggiori proventi ad esso devolubili, dovendo verificarsi un aumento così rilevante di valori e di produzioni;

» Considerato che, trattandosi d'un interesse collettivo provinciale, è maggiormente opportuno e conveniente che un concorso, a titolo di sussidio, per l'attuazione d'un progetto di irrigazione venga determinato dalla Rappresentanza collettiva della Provincia stessa;

» Ritenuto dover essere a preferenza cura de' privati, dei Comuni e di altri corpi morali interessati la costituzione di consorzi più o meno estesi a seconda delle svariate circostanze locali, in base ai quali consorzi ripartire le acque e le relative spese di condotta, di manutenzione, di amministrazione e simili;

» DELIBERA:

1.° La Provincia di Milano si obbliga per la somma di cinque milioni di lire, a titolo di sussidio a capitale perduto, nella spesa di costruzione di Canali che, derivanti per ogni minuto secondo non meno di metri cubi ventiquattro (24) d'acqua dal lago di Lugano e non meno di altri metri cubi quarantaquattro (44) dal lago Maggiore, provvederanno sufficientemente all'irrigazione dell'intera zona dell'Agro milanese compreso fra i colli di Varese e della Brianza, i navigli Grande e Martesana ed i fiumi Ticino ed Adda. Questo sussidio però non verrà consegnato a chi di ragione se non quando la condotta delle acque, nelle succitate quantità almeno, sarà stata compiuta e perfezionata.

» 2.° Atteso i grandissimi vantaggi che dall'assunzione dell'irrigazione, ne' modi di cui nel precedente articolo, saranno per derivarne anche allo Stato, il Consiglio provinciale di Milano porge calorosa istanza tanto al R. Governo quanto al Parlamento perchè venga assecondato e protetto, anche con un proporzionato concorso da parte dell'erario nazionale, quel

progetto che sarà giudicato comprendere gli estremi necessari a conseguire quanto trovasi esposto nel già citato articolo primo.

» 3.° Un conveniente e proporzionato numero di esemplari della Relazione della Commissione esaminatrice, accennata nelle premesse, verrà trasmesso al R. Ministero, al Parlamento, al Consiglio di Stato, ai Comuni della Provincia di Milano, alle Deputazioni provinciali di Como, Bergamo e Cremona, ed a tutte quelle autorità governative e rappresentanze amministrative che la Deputazione crederà possano giovare all'attuazione del progetto in questione ed alla sua esecuzione.

» 4.° Un congruo numero di esemplari della ridetta Relazione verrà messo a disposizione del pubblico, al prezzo da determinarsi dalla Deputazione provinciale, il di cui ricavo, depurato dalle spese, verrà destinato a favore d'un istituto di pubblica beneficenza da designarsi dalla Deputazione provinciale.

» 5.° Il Consiglio deferisce alla propria Deputazione il cómpito di esprimere all'onorevole Commissione, autrice della pregevole succitata Relazione, la piena sua soddisfazione ed il suo grande apprezzamento. Le competenze e spese verranno dalla Deputazione soddisfatte colla somma stata all'uopo stanziata nel bilancio 1865.

» 6.° Il Consiglio si riserva di deliberare intorno al modo con cui formare i fondi ed al tempo in cui fare i versamenti pel soddisfacimento degli obblighi dal medesimo assunti nell'articolo primo. »

Nessuno chiedendo la parola per la discussione generale, procedesi alla discussione dei singoli articoli. Sull'articolo 1° il signor consigliere **Restelli** esprime la sua preoccupazione circa le condizioni economiche del paese, le quali non sembrangli tali da poter con fondamento sperare che, dopo compiuta l'opera del Canale e quella delle derivazioni principali, sia la proprietà terriera assistita da sufficienti sforzi per poter profittarne. Reputa pertanto desiderabile che siano fornite in proposito dai più edotti della materia, e in ispecie dal signor Relatore, rassicuranti notizie.

Il consigliere **Porro**, pur professandosi estraneo agli studi richiesti per parlare con competenza sull'argomento tecnico, non può a meno di associarsi alle considerazioni pratiche recate in mezzo dal preopinante. Insiste sulla copia stragrande di capitali che sarebbe necessaria ad attuare i beneficii di sì colossale impresa, e non la trova ragguagliata ai lenti pro-

gressi che può sperarne la produzione. Prega pertanto il signor Relatore a dichiarare se la proposta in deliberazione possa o meno essere scissa nelle due parti che si riferiscono ai due Canali, destinati l'uno alla zona già irrigata, l'altro alla superiore, parendogli che converrebbe tener separata quella la quale, a giudizio della Commissione medesima, è per offrire più largo margine di reddito, dall'altra meno lucrosa e stanziare per ciascuno separati sussidi.

Il consigliere **Gorla**, richiamati i grandi e fecondi ardimenti delle età andate, cui debbonsi i presenti beneficii della irrigazione del nostro suolo, crede debito dei contemporanei lo emularli, sia pure in pro dei venturi. La Provincia non s'impegna del resto in speculazioni, ma è chiamata a dare impulso ai capitalisti, ai quali più propriamente appartiene occuparsi di tutte le prossime condizioni di successo.

Il consigliere **Formenti** crede esagerate le apprensioni circa la gravità delle spese occorribili per attuare, mercè i nuovi Canali, i beneficii della irrigazione, la quale non tanto sarà vôlta in pro della dispendiosa coltura a marcita, quanto, e soprattutto, a prosperare la ordinaria coltivazione del grano turco. Reputa d'altronde, come il preopinante, che il preventivo cómputo degli utili necessari a compensare i capitalisti debba lasciarsi alla loro oculatezza. Si addentra poi in confronti tra le condizioni della divisata opera e quelle di un'altra impresa di cui ora deploransi le triste condizioni, e si applica a mostrarne le differenze. Rispondendo quindi al signor consigliere Porro, esprime l'avviso che una proposta di sussidio complessivo meglio conduca ad associare le forze dei diversi autori di progetti, e che più tardi possa ad ogni modo scindersi, ove occorra, il sussidio.

Il signor cav. **Villa-Pernice** appunta di indeterminatezza la locuzione « provvederanno sufficientemente, » con cui si procurò indicare nel concluso la misura del beneficio che dovrebbe essere attuato mediante le opere a costruirsi, per l'applicazione del sussidio.

Il signor consigliere **Borgomanero** lamentando che da poco tempo siansi distribuita la Relazione in materia sì grave, crede tuttavia possano conciliarsi le cautele che la prudenza suggerisce coll'obbligo morale di non lasciare senza appoggio una intrapresa di tanto rilievo per l'avvenire del nostro paese; alligando, cioè, i sussidi alla costruzione non del Canale soltanto, ma di tutti eziandio i derivatori che siano necessari perchè l'opera sorta il suo benefico effetto.

Il signor consigliere **Restelli** declinando la competenza tecnica, di cui sarebbe duopo per ben definire le condizioni poste dal preopinante, richiama l'attenzione del Consiglio sul dubbio d'indole più veramente economica da lui recato innanzi, se cioè la proprietà terriera sia in condizioni da lasciar sperare che avrà mezzi sufficienti per cavare dalla divisata impresa i beneficii di cui essa può essere feconda. Gli basta del resto avere accennata la difficoltà senza pretendere che il Consiglio abbia a ritenerla insuperabile.

Il signor consigliere **Caprotti**, apprezzando la gravità del dubbio insorto, crede tuttavia si possa ovviare da ogni pericolo vincolando il sussidio alla condizione che siano compiuti anche i Canali distributori per un importo non inferiore a quello del sussidio medesimo; riservando altresì la facoltà di scindere il divisato sussidio ove, in luogo di un progetto complessivo, ne siano presentati altri parziali, ed infine formulando in termini più precisi la concessione.

Il signor cav. **Della-Porta** avrebbe desiderato che la Provincia non fosse chiamata a deliberare sul proprio concorso se non rimpetto a un progetto concreto. Egli si preoccupa d'altronde del pericolo che i nuovi Canali di derivazione siano per pregiudicare i Canali e le derivazioni preesistenti, e però vorrebbe che si apponesse come condizione al sussidio, che le opere nuove non siano per recar detrimento ai diritti dei privati e della Provincia sulle anteriori.

Il signor consigliere **Lualdi** esprime il desiderio che il concluso della Deputazione provinciale riservi altresì alla Provincia la facoltà di recare la propria disamina sui progetti che fossero per raccogliere l'adesione dei capitalisti e dei Comuni e l'approvazione del Parlamento e del Governo, allo scopo di riconoscere se vi concorrano o meno le condizioni volute a meritare l'allocazione del sussidio. Vorrebbe poi che non si stanziasse la misura del concorso senza avere prima scandagliate le intenzioni delle altre Province interessate nella questione.

Il signor cav. **Villa-Pernice** crede che duplice sia lo scopo dello stanziamento: premiare ed incoraggiare. Perchè questo secondo intento si raggiunga, occorre stanziare fin d'ora un sussidio, alligandolo però a ben definite condizioni, le quali comprendano tutti i suggerimenti dei preopinanti.

Il signor cav. **Finzi**, pur professandosi compreso della gravità dei bisogni cui la proposta della Deputazione intende provvedere, non può dissimu-

lare il dubbio che soverchio sia lo sforzo chiesto in questo momento al paese. La questione di opportunità comprende pur quella della situazione odierna del mercato; data la quale, il beneficio sperabile per la proprietà terriera sarebbe evidentemente depresso dall' alto saggio dell' interesse. Nella odierna scarsezza del capitale, un incentivo a nuove imprese può esso conferire a migliorare la situazione economica? L'oratore crede che se ne possa forte dubitare; e cita l'esempio dei territori percorsi dal canale Cavour, i quali, ancorchè già predisposti all'irrigazione, non sono in misura di attuarne in proprio vantaggio i beneficii. Egli reputa d'altronde che la Provincia debba meglio chiarirsi prima di risolvere, e però aspettare che sul dottissimo elaborato della Commissione abbia agio a pronunziarsi la opinione pubblica e il giudizio degli uomini competenti. Scendendo poi a esaminare la speciale proposta formulata dal signor consigliere Porro, esprime il dubbio che lo scindere lo stanziamento, applicandolo a parziali progetti, non risponda abbastanza al cómpito della Rappresentanza provinciale, la quale gli sembra non dover imporre sagrifizi di tanto rilievo ove non sieno per tornare in pro di tutta la Provincia. Conclude invitando il Consiglio a soprassedere a una sì grave deliberazione, e a maturarla con più diligenti indagini, attendendo migliore opportunità.

Il consigliere **Borgomanero** replica non trattarsi di un dispendio immediato nè veramente di un sacrifizio, poichè lo stanziamento non si attuerà se non quando la produzione si troverà di già essere, mercè il compimento dell' opera, d' assai più avvantaggiata. È pertanto d' avviso che basti circondare di cautele la deliberazione, formulando esattamente le condizioni, avverate le quali, sia per essere concesso il sussidio della Provincia.

Il signor **Relatore**, riassunta la discussione, partitamente risponde alle obbiezioni sollevate. Al signor consigliere Porro fa osservare come nessun particolare progetto sia stato per ora accolto e però rimanga intatta la libera apprezzazione di quelli, anche parziali, che fossero per sorgere. Al signor consigliere Villa-Pernice risponde essersi attinta la locuzione da lui appuntata alla Relazione dei commissari tecnici, giudici al certo i più competenti. A tutti quelli che si preoccuparono delle costruzioni di minori Canali dispensatori, fa notare l' estrema difficoltà di scendere a determinarli, e non si perita affermare che la nostra agricoltura seguiterebbe a ravvolgersi nel circolo vizioso della propria impotenza, quando

non fosse aiutata ad escirne, a dir così, per la tangente mercè il sussidio della Provincia. Raffrontate poi le condizioni dei nostri territori e quella della zona percorsa dal canale Cavour, si applica a dimostrare le nostre essere più vantaggiose, a noi non occorrendo, come quivi occorrono, manufatti di altissimo dispendio. Si dice voler attendere un progetto più concreto; ma l'oratore non vede quando una deliberazione si renderà possibile, se si ricusa ora questa, in cui già stanno pur consegnati i termini essenziali a ben determinare l'opera da eseguirsi. Per ciò che spetta al pregiudizio provenibile dalle nuove alle opere preesistenti, risponde al signor consigliere Della-Porta potervisi assai bene ovviare mercè una chiusa nel Ticino. Alla eccedenza dei prezzi, temuta dal signor consigliere Lualdi, porrà freno poi l'interesse medesimo degli imprenditori, e la legge naturale dell' offerta e della ricerca. Tutto non può essere preveduto e provveduto *a priori*. Per quel che è del concorso d'altre Province, non si ha nella odierna proposta nulla che possa disanimarlo o precorrerlo; dacchè il territorio per cui la Provincia ora concederebbe il proprio concorso, non si estende oltre le rive del lago Maggiore. Da ultimo affacciandosi alle obbiezioni messe innanzi dal signor consigliere Finzi, rispetto a quella ch' egli ha dedotta dalla situazione del mercato, il signor Relatore risponde non essere altrimenti assegnabile l' epoca in cui questa situazione sarà per farsi migliore se fin d'ora non si pensi a crescer fomite alla produzione; rispetto poi all'attendere il voto del pubblico, afferma essersi la questione già recata in mezzo da oltre due anni, anzi a meglio dire ridestata, posciachè già ebbe notevoli precedenti nelle dissertazioni dei dotti e nelle discussioni delle locali Rappresentanze, fino da tempi che spettano oggimai alla storia.

Chiusa quindi sull'articolo 1° la discussione, il **Presidente** procede a dar lettura delle varie proposte, in atti sotto i N. 7, 8 e 9.

La 1ª del signor consigliere **Finzi**, la quale deve sostituirsi all'articolo 1°, è del tenore seguente:

« Il Consiglio provinciale si riserva di votare un sussidio per una volta tanto a quella Società o quella Impresa che darà costruiti i due Canali derivabili dal lago di Lugano, non che tutte le opere suffraganee ad assicurare l' irrigazione nella zona di territorio dell' alta Lombardia, contemplate nella Relazione della Commissione tecnica che riferì in argomento d' incarico di questo Consiglio. »

La 2ª del signor consigliere **Villa-Pernice** da aggiungersi all'articolo 1°, suona in questi termini: « . . . . e sotto quelle discipline cautelari che saranno determinate dal Consiglio provinciale. »

La 3ª dei signori consiglieri **Borgomanero** e **Caprotti**, pure a complemento dall'articolo 1°, è la seguente: « . . . . se non quando la condotta delle acque, nelle succitate quantità almeno, sarà stata completata sia per riguardo ai Canali d'introduzione dei laghi Maggiore e di Lugano, sia per riguardo ai Canali partitori e distributori principali, per la costruzione dei quali ultimi sia stato applicato un importo almeno eguale al sussidio stanziato, e dei quali poi possano, mediante Canali sussidiari, venire irrigate le località indicate nella Relazione della Commissione. »

Il signor consigliere **Villa-Pernice** dichiara ritirare la propria proposta per accedere a quella dei signori Borgomanero e Caprotti.

La **Deputazione provinciale**, per organo del signor Relatore, e aderendo a mozione del signor consigliere Restelli, dichiara modificare il tenore dell'articolo 1° della sua proposta in questi sensi:

1. La Provincia di Milano si impegna per la somma di cinque milioni di lire, a titolo di sussidio a capitale perduto, e sotto quelle discipline che saranno determinate dal Consiglio provinciale, nella spesa di costruzione di Canali che, derivanti per ogni minuto secondo non meno di metri cubi ventiquattro d'acqua dal lago di Lugano e non meno di altri metri cubi quarantaquattro dal lago Maggiore, provederanno sufficientemente all'irrigazione dell' intera zona dell'Agro milanese compresa fra i colli di Varese e della Brianza, i navigli Grande e Martesana ed i fiumi Ticino ed Adda; questo sussidio però non verrà consegnato a chi di ragione se non quando la condotta delle acque, nelle succitate quantità almeno, sarà stata compiuta e perfezionata a dettame del Consiglio medesimo. »

Il signor consigliere **Villa-Pernice**, **Borgomanero** e **Caprotti** ritirano il proprio emendamento e si associano alla riformata proposta della Deputazione.

La proposta del signor consigliere **Finzi**, messa ai voti per alzata e seduta, è respinta da voti 57 contro 4.

I consiglieri **Formenti** e **Pietti De-Bianchi** credono soverchio vincolo quello significato dalle parole « a dettame del Consiglio, » e le vorrebbero espunte dalla formola proposta. Ne propugna invece la conserva-

zione il consigliere **Massarani**, scorgendovi una non trascurabile malleveria che l'opera sia per riescire veramente efficace in pro della patria agricoltura.

La formola, mantenuta dalla maggioranza della Deputazione in questo senso che dalla latitudine nel compimento dell'opera sia giudice il Consiglio, messa a partito per alzata e seduta, è adottata all'unanimità.

Estratto della seduta del giorno 13 dicembre 1866.

Posto in discussione il seguito della proposta della Deputazione provinciale, in merito alla Relazione d'apposita Commissione sui vari progetti d'irrigazione nell'alta Lombardia, il relatore consigliere **Formenti** propone in aggiunta all'articolo 1°, già votato nella precedente tornata, il seguente alinea, in atti al N. 3:

» Oltre alla quantità d'acqua ed all'estensione da irrigarsi, di cui nel precedente articolo, l'impegno come sopra assunto dalla Provincia di Milano è condizionato anche alla formazione d'un Canale che provveda alla sicurezza ed alla continuità della navigazione fra Sesto-Calende e Milano. »

Il consigliere **Formentini** osserva che tornerebbe più opportuno il non precisare la località di Sesto-Calende e Milano, ma, imposto in massima l'onere di un Canale di navigazione, lasciare alle imprese assuntrici la scelta di quel tracciato che esse trovassero conveniente, poichè in tal modo, a suo credere, si renderebbe più facile la realizzazione di un'impresa sì vantaggiosa alla nostra Provincia.

Il relatore consigliere **Formenti** risponde essere stato quest'argomento ampiamente esaminato dalla Commissione, la quale, nel suo elaborato Rapporto, mostrò essere la località in discorso la sola conveniente sotto i rapporti d'economia e di facilità d'esecuzione, la sola possibile e raccomandabile.

Il consigliere **Piolti-Bianchi** osserva che resterà sempre libero alla Società assuntrice impegnarsi in progetti di spese notevolmente superiori che difficilmente troveranno da potersi realizzare, tanto più che la Provincia non si obbliga punto ad aumentare il compenso a titolo di premio collo aumentare delle spese di costruzione.

Il consigliere **Della-Porta** opina doversi omettere l'alinea in discussione, poichè scopo del progetto è l'irrigazione d'una gran parte del territorio della Provincia, e potrebbe per avventura riescire d'ostacolo all'effettuazione del medesimo l'onere d'un Canale navigabile, tanto più che col medesimo si verrebbe forse ad un'intricata complicazione d'interessi circa l'uso delle acque coi Canali ora esistenti.

Il consigliere **Formentini** consente nella proposta del consigliere Della Porta.

Il consigliere **Gorla** fa osservare essere due Canali imposti per l'irrigazione, l'uno derivante dal lago di Lugano e l'altro dal lago Maggiore; essere per le sole acque di questo ultimo che si impone l'obbligo che il Canale sia d'una tale portata da rendere possibile la navigazione, nel che consentono tutti i progetti, per quanto differenti fra loro nella designazione delle località dove debba farsi la derivazione delle acque, ed essersi già fatti gli studi onde prevenire qualunque complicazione coi Canali ora esistenti.

Il consigliere **Venini** appoggia l'articolo proposto nella considerazione che se un tale Canale per la navigazione non viene costrutto, nel mentre si derivano le acque per l'irrigazione, vien tolta la possibilità che mai più lo si abbia a fare nell'avvenire.

L'articolo formulato come sopra, messo a partito per alzata e seduta, vien adottato da 29 voti, essendo 2 contrari.

Vengono poscia ammessi all'unanimità gli altri articoli della proposta della Deputazione, in seguito a quelli già votati sul medesimo argomento, i quali per l'inclusione del 2° articolo ora adottato, diventano 3°, 4°, 5°, 6°, 7 e sono esposti nel Verbale della Seduta precedente.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze,

Vista la domanda fatta dagli ingegneri Villoresi Eugenio e Meraviglia Luigi tendente ad ottenere la facoltà di costruire due grandi Canali di derivazione d'acqua dai laghi di Lugano e Maggiore, mercè i rispettivi emissari i fiumi Tresa e Ticino, nel fine di tradurne le acque sul territorio dell'Alta Lombardia da servire per la irrigazione, per forza motrice e per la navigazione.

Ritenuto che dagli Atti dalla inchiesta amministrativa instrutta al riguardo, risulta che l'attuazione del progettato divisamento non può recare alcun pregiudizio al buon governo delle acque pubbliche, nè all'interesse dei terzi, quando si osservino le opportune cautele, ma che invece verrebbesi certamente ad accrescere la pubblica fortuna,

Udito il parere del Consiglio di Stato,

Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È fatta facoltà ai sunnominati ingegneri Eugenio Villoresi e Luigi Meraviglia di fare due grandi Canali di derivazione d'acqua dai laghi di Lugano e Maggiore, mercè i rispettivi emissari i fiumi Tresa e Ticino, nello intento di tradurre le acque stesse sul territorio dell'Alta Lombardia, per la *irrigazione,* per forza *motrice* e per *navigazione:* quali Canali della portata, il superiore di metri cubi ventiquattro fino a trentadue all'evenienza per minuto secondo nella stagione estiva, e di metri cubi diciotto nella stagione iemale lo inferiore in metri cubi quarantaquattro fino a settanta all'evenienza per minuto secondo nella stagione estiva, e in metri cubi venti a trenta nella stagione iemale, dovranno

collegarsi fra loro presso Parabiago e dividersi di nuovo in due rami, uno dei quali percorrerà per Lainate, Garbagnate, Varedo, Muggiò, Monza, Concorrezzo ed altri Comuni fino all' Adda, e da questo fiume potrà essere proteso fino all' Oglio sul territorio della Provincia di Bergamo: l'altro seguendo la ferrovia e toccando Nerviano, Venzago e Rho arriverà a Milano.

E tale concessione per anni novanta a partire dall' approvazione del Consorzio, che i detti richiedenti sono tenuti a costituire nel termine di due anni a far tempo dalla data del presente Decreto, pei primi quarant' anni a favore degli stessi richiedenti ingegneri Eugenio Villoresi e Luigi Meraviglia; pei successivi anni cinquanta a favore del Consorzio come sopra costituito, mediante l'annua prestazione a favore delle finanze dello Stato di lire mille (L. 1000), quale somma sarà portata a lire mille cinquecento (1500) avverandosi la prevista circostanza di maggiore erogazione d'acqua, e sotto la esatta osservanza delle singole condizioni, penalità e norme apparenti dall' atto di sottomissione passato dai richiedenti il 15 gennaio 1868 *(allegato A)* innanzi la Prefettura di Milano.

Il Ministro delle Finanze è incaricato della esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e ritirato per estratto a cura dei titolari dall'Ufficio demaniale in luogo, previo il pagamento della tassa dovuta.

Dato a Torino, addì 30 gennaio 1868.

Firmato: **VITTORIO EMANUELE.**

Controfirmato: L.-G. CAMBRAY DIGNY.

Registrato alla Corte dei conti, li 3 febbraio 1868.
Registro 205 decreti finanziari a C. 251.

Firmato: AYRES.

Per estratto conforme.
Firenze, addì 4 febbraio 1868.

Il Direttore capo della 2ª Divisione:
FALLINI.

Visto, per il Ministro delle Finanze
CAPRIOLO.

Timbro d'ufficio del Ministero delle Finanze.

Atto di sottomissione

REGNANDO S. M. VITTORIO EMANUELE II

PER LA GRAZIA DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sottomissione passata dai signori Villoresi ingegnere Eugenio e Meraviglia ingegnere Luigi per l'osservanza delle condizioni alle quali sarà da ritenersi vincolata la concessione ai medesimi della derivazione di due grandi Canali d'acqua dai laghi di Lugano e Maggiore mercè i rispettivi emissari fiume Tresa e Ticino da tradursi sul territorio dell'Alta Lombardia per la irrigazione, per forza motrice, e per la navigazione.

L'anno 1868 alli 15 di gennaio in Milano, e nell'ufficio della Prefettura provinciale.

Avanti l'illustrissimo signor cav. avv. Camillo Amour, consigliere delegato presso questa Prefettura, in luogo e vece di S. E. il signor Prefetto di questa Provincia, coll'intervento pure del signor Ercole Menclozzi altro dei segretari presso questa Direzione compartimentale del demanio per l'accettazione nell'interesse del demanio dello Stato, coll'opera di me infrascritto Carlo Bellingeri, segretario capo di questo ufficio, ed alla presenza inoltre dei signori Agnoli Innocente, fu Lorenzo, nato a Valle di Cadorre (Belluno) e De-Giorgi Antonio fu Giovanni, nato a Milano, ambo in questa città domiciliati, testimoni cogniti, idonei e richiesti.

Con Dispaccio del 29 novembre ultimo scorso, N. 12579-12896, il Ministero delle Finanze, Direzione generale delle tasse e del demanio; premesse le pratiche per le quali sarebbesi palesata preferibile ad altre la domanda presentata dai signori Villoresi ingegnere Eugenio e Meraviglia ingegnere Luigi per la concessione della derivazione d'una determinata

quantità d'acque dal lago di Lugano e dal lago Maggiore nell' intento di tradurle, mediante distinti canali da collegarsi in seguito fra loro, per la irrigazione dell'Alta Lombardia, non che per la navigazione e per uso di forza motrice, richiese questa Prefettura, per la comunicazione ai detti signori Villoresi e Meraviglia di un trasmessole Capitolato recante le condizioni alle quali esso Ministero sarebbesi proferto disposto ad accordare il proprio appoggio alla domanda, ed a promuovere in conseguenza il necessario sovrano Decreto di concessione, incaricando in pari tempo questo medesimo ufficio, nel caso d'accettazione di detto capitolato di erigere e stipulare l'atto di sottomissione a passare dai preriferiti signori Ingegneri richiedenti, onde potersi in seguito promuovere l'anzidetto regio Decreto di concessione.

Per la qual cosa, in ossequio ed a sfogo del ricevuto superiore incarico, sonosi quivi, oggi, e nanti quali sovra personalmente presentati i preriferiti signori Villoresi ing. Eugenio, del fu Luigi, nato a Monza, e Meraviglia ing. Luigi del vivente Giuseppe, nato a Venzago, amendue domiciliati in Milano, i quali, dopo avere letto, ed attentamente esaminato il ripetuto capitolato e disponendosi senza difficoltà ad accettare il medesimo in ogni sua parte, liberamente, e di loro spontanea volontà, per essi, loro eredi e successori si sono obbligati e sottomessi, come in forza di questo atto, e nella più ampia e valida forma legale, si obbligano e si sottomettono alla piena ed esatta osservanza del qui sottocitato capitolato, che viene qui di seguito riportato e cioè:

Art. 1. I Canali che essi signori Villoresi e Meraviglia, chiedono la facoltà di aprire e di esercitare a vantaggio dell'agricoltura, dell'industria e del commercio, usando delle acque che in esuberanza alle esistenti derivazioni, e senza pregiudizio di queste si trovano e si possono rendere disponibili nei laghi di Lugano e Maggiore mediante chiuse attraverso la Tresa ed il Ticino emissari dei laghi stessi, saranno i seguenti:

A) Canale che, derivato dal lago di Lugano al ponte della Tresa, si protende sino al comune di Parabiago, toccando i comuni di Bardello, Somma, Gallarate, Busto-Arsizio e Legnano.

B) Canale che, distaccandosi dal Ticino, passa per Tornavento, Castano, Arconate e raggiunge il Canale derivato dal lago di Lugano in vicinanza a Parabiago. A questo punto di Parabiago le acque collegate fra di loro si divideranno di nuovo in due altri canali, l'uno dei quali, di-

staccandosi da Parabiago, passerà per Lainate, Garbagnate, Varedo, Muggiò, Monza, Concorrezzo ed altri Comuni e terminerà all'Adda, e dall'Adda può essere proteso sino all'Oglio, sul territorio della Provincia di Bergamo; l'altro Canale seguendo la ferrovia e toccando Nerviano, Venzago e Rho arriverà a Milano.

Art. 2. Per il Canale segnato *A*.

La località ove dovrà essere definitivamente collocata la chiusa attraverso il fiume Tresa per la derivazione del Canale del lago di Lugano, l'altezza della soglia della chiusa stessa, la sua lunghezza, il numero e l'ampiezza delle luci, l'altezza del salto, la larghezza ed inclinazione da darsi al fondo del fiume suddetto, come pure le modalità e le dimensioni dello stesso Canale e di tutti i suoi edifici, dovranno essere approvati dal Governo, udito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, al cui esame dovranno essere sottopposti i relativi disegni di dettaglio da presentarsi dai concessionari prima di intraprendere la esecuzione delle opere.

Per la manutenzione della forza idraulica necessaria agli opifici esistenti sulla Tresa, si dovrà dalla chiusa lasciar defluire nella Tresa stessa una quantità d'acqua non mai minore di M. C. 4 per ogni minuto secondo.

La quantità d'acqua che i concessionari saranno autorizzati a derivare dal lago di Lugano, si riterrà stabilita a M. C. 24 per ogni minuto secondo durante la stagione estiva, ed in M. C. 18 durante la stagione iemale. Le sezioni però, e la pendenza del Canale destinato a questa derivazione saranno tali da renderlo capace d'una portata di M. C. 32.

Il tracciato dello stesso Canale sarà tenuto, quanto più possibile, elevato da Somma verso Barlassina.

Stabilita la chiusa sul fiume Tresa, il maneggio delle sue paratoie sarà fatto in modo che, preso per base lo zero dell'idrometro esistente a Ponte Tresa, il pelo d'acqua di magra si mantenga a M. 0. 25 sopra lo zero, il pelo di ordinaria trattenuta, non superi l'altezza di M. 0. 85, ed il pelo di massima piena non ecceda l'altezza di M. 2.

Art. 3. Per il Canale segnato *B*

La località ove dovrà essere definitivamente collocata la chiusa proposta attraverso il fiume Ticino per la derivazione del nuovo Canale dal lago Maggiore, l'altezza delle soglie della chiusa stessa, la sua lunghezza, il numero e l'ampiezza della luce, l'altezza del salto, la lunghezza ed inclinazione da darsi al fondo del fiume suddetto, come pure la modalità

e dimensioni del Canale e de' suoi edifici, dovranno essere approvati dal Governo, udito il Consiglio superiore dei Lavori pubblici, al cui esame saranno pure sottopposti i relativi disegni di dettaglio, da presentarsi dai concessionari prima della esecuzione delle opere.

La quantità d'acqua che i concessionari saranno autorizzati a derivare dal lago Maggiore per alimentare il nuovo Canale si riterrà stabilito in M. C. 44 durante la stagione estiva ed in M. C. di 20 a 30 durante la stagione iemale. Le sezioni però e la pendenza di questo nuovo Canale saranno tali da renderlo capace di una portata di M. C. 70.

Per le competenze attinenti alle derivazioni inferiori già esistenti lungo il Ticino sarà lasciata dalla chiusa defluire nel Ticino stesso una quantità d'acqua non mai minore di M. C. 120 per ogni minuto secondo.

Stabilita la chiusa sul fiume Ticino, il maneggio delle sue paratoie sarà fatto in modo che, preso per base lo zero dell' idrometro esistente a Sesto Calende, il pelo di magra delle acque non discenda oltre a M. 0. 30 sotto lo zero dell' idrometro esistente a Sesto-Calende, ed il pelo d'ordinaria trattenuta delle acque non superi l'altezza di M. 0. 60.

L' incile del suddetto nuovo Canale, sarà munito di paratoie, ed avrà gli sfioratori, e le opere occorrenti per regolare la quantità d'acqua da riceversi e per rendere sicura l'esistente navigazione sul fiume Ticino.

Art. 4. La quantità d'acqua da derivarsi dai laghi di Lugano e Maggiore, come è detto nei precedenti articoli 2 e 3 potrà essere portata alle competenze per cui si devono costruire i Canali, cioè per quello da derivarsi dal lago di Lugano a M. C. 32, e per quello a derivarsi dal lago Maggiore a M. C. 70, quando però dopo un esercizio almeno di due anni venisse provato, e riconosciuto dal Governo che questa maggiore erogazione non pregiudica all' interesse dei terzi nè al buon regime delle acque di quei laghi.

In quanto alla navigazione sui detti Canali resta inteso che non potrà essere posta in esercizio se non dietro presentazione di formale domanda per parte dei concessionari, in seguito alla quale il Governo si riserva di promuovere gli opportuni provvedimenti a termini di legge.

Art. 5. Ai disegni di dettaglio che i concessionari si obbligano di presentare al Governo a termini, dei detti articoli 2 e 3 del presente Decreto, prima di incominciare la esecuzione delle opere, saranno pure uniti gli studi definitivi dei Canali secondari destinati alla distribuzione delle acque

irrigatorie, e quelli che riguardano il numero delle conche, la loro ubicazione e l'altezza dei salti; e negli studi stessi saranno indicati i modi da adottarsi nelle speciali costruzioni e particolarmente quelli diretti ad impedire lo disperdimento delle acque attraverso degli strati ghiaiosi.

I concessionari si obbligano eziandio di presentare all'approvazione del Governo la forma e le dimensioni del modulo col quale essi intendono di distribuire le acque, ritenuto che il medesimo debba rappresentare uno o più moduli legali, ed anche frazione di un modulo. I medesimi si obbligano inoltre di eseguire tutte quelle maggiori opere che dal Governo venissero reputate necessarie per il regolare esercizio della intrapresa ed a tutela degli interessi dei terzi.

Art. 6. Per l'attuazione dell'opera sovraindicata i signori Eugenio Villoresi e Luigi Meraviglia sono autorizzati a provvedere il capitale occorrente:

a) Col vendere alle Province, ai Comuni ed altri corpi morali ed ai privati interessati, nell'esecuzione dell'opera medesima, la quantità d'acqua che ciascun richiedente intende di assicurare al proprio territorio ed ai propri fondi, sia per l'irrigazione sia per altri usi, ed al prezzo da concertarsi, ricevendone il corrispettivo per annualità o mediante il pagamento del corrispondente capitale; quale capitale potrà anche essere rappresentato da cessione di terreni necessari per l'apertura dei Canali, o da prestazioni d'opera nei relativi lavori. Le Province, i Comuni e gli altri corpi morali che si saranno resi acquisitori delle acque irrigatorie, mediante il pagamento di un'annualità, potranno garantire questo pagamento col reddito che essi corpi morali riceveranno dalla rivendita delle acque medesime agli utenti, e, qualora lo credano necessario, colle altre loro rendite del rispettivo bilancio.

b) Col promuovere la formazione di un Consorzio volontario delle Province, dei Comuni ed altri corpi morali e dei privati che si saranno resi acquisitori delle acque, non che di quelli che con sussidio valenti appoggi si saranno resi benemeriti promotori dell'attuazione dell'opera stessa.

Art. 7. Questo Consorzio, che dovrà avere sede nella città di Milano ed i cui statuti dovranno essere approvati con Decreto reale, avrà per principale scopo:

a) Di essere il rappresentante legale di tutti gl'interessati nell'apertura e nell'esercizio dei Canali;

b) Di promuovere l'attuazione dell'opera coll'accrescere il numero degli associati e col sollecitare, all'evenienza, nuovi studi e sovvenzioni;

c) Di curare il regolare incasso delle annualità dovute dagli acquisitori delle acque e di tutte le somme e valori dovuti dagli altri obbligati;

d) Di realizzare a capitale le annualità dovute dagli acquisitori delle acque in quel modo ed in quelle forme che d'accordo coi concessionari giudicherà più conveniente, e di provvedere sotto la propria garanzia al pagamento degli interessi e dell'ammortimento del capitale suddetto;

e) Di sorvegliare la costruzione dei Canali e di pagare ai concessionari l'ammontare delle relative spese in quei modi ed in quelle forme che saranno stabilite d'accordo fra il Consorzio ed i concessionari medesimi;

f) Di provvedere alla manutenzione ed all'esercizio dei Canali durante il periodo d'anni in cui la concessione sarà devoluta al Consorzio coi relativi obblighi e diritti.

Nei predetti statuti saranno inoltre particolarmente stabilite:

Le modalità del suo ordinamento, la rappresentanza, la gestione e la sorveglianza de' suoi interessi;

Le norme per la esecuzione delle irrigazioni e per l'uso della potenza dinamica delle acque che il Consorzio avrà acquistate dai concessionari;

Le norme per regolare i rapporti tra il Consorzio ed i concessionari sia per quanto concerne la costruzione dei Canali, sia in ordine alla manutenzione ed all' esercizio dei medesimi durante i due periodi di tempo in cui la concessione è divisa.

Art. 8. Per promuovere la formazione e la costituzione definitiva del detto Consorzio si riterrà assegnato ai signori Villoresi e Meraviglia il termine di due anni a partire dalla data del sovrano Decreto di concessione che sarà promosso all'appoggio del presente Atto di sottomissione. Scaduto questo termine senza che siasi definitivamente costituito il detto Consorzio, si intenderanno decaduti dalla facoltà e dai diritti inerenti alla concessione.

Art. 9. Per la costruzione delle progettate opere di derivazione e dell'apertura ed attivazione dei Canali *A* e *B*, si intenderà assegnato ai signori Villoresi e Meraviglia il termine di sei anni da decorrere dal giorno in cui risulterà definitivamente costituito il detto Consorzio.

Pei Canali secondari di successiva diramazione delle acque, è assegnato

un suppletivo termine di altri due anni. Quali termini sono perentori, e nel caso di inesecuzione entro i medesimi delle opere, ed anche di una sola parte di essi, i signori Villoresi e Meraviglia si intenderanno decaduti dalla concessione e con obbligo inoltre di rimettere ad istanza del Governo in pristino stato le cose che possono riguardare il buon regime del lago e dei fiumi che si riferiscono.

Il periodo di tempo in cui dovrà essere aperta ciascuna delle linee componenti i suddetti Canali primari, sarà oggetto di appositi accordi fra il Consorzio ed i concessionari, ritenuto però che il periodo di tempo tra la consegna dei lavori di un Canale agli accollatari, ed il completamento di essi, non debba sorpassare quello di due anni, fermo stante però sempre il suindicato termine complessivo di otto anni per l'intera esecuzione dell'opera.

Art. 10. La concessione si intenderà fatta per anni 90 a partire dall'approvazione del Consorzio.

Per i primi 40 anni gli obblighi ed i diritti inerenti si riterranno attribuiti ai signori ingegneri Villoresi e Meraviglia, ed in questo frattempo dovrà essere ammortizzato interamente il capitale occorso per la costruzione dell'opera, interessi ed ogni altro onere relativo.

Per gli altri 50 anni successivi, l'opera sarà usufruita dal Consorzio cogli obblighi e diritti inerenti alla stessa.

Art. 11. Trascorsi i detti 90 anni, l'intera opera con tutti i Canali e dipendenze rimarranno di assoluta proprietà del demanio dello Stato, liberi da qualsiasi diritto, peso od altro gravame qualsiasi, esclusa la imposta fondiaria a partire da tale giorno e senza obbligo di rifusione di qualsiasi somma verso i concessionari od aventi causa.

Art. 12. Per l'esame dei dettagli del progetto prima della presentazione al Governo per la opportuna approvazione, come eziandio per sorvegliare la esecuzione delle opere, procedere alla relativa collaudazione a suo tempo, e sorvegliare il successivo esercizio della concessione, sarà istituito un Ufficio tecnico speciale governativo.

Le competenze d'ogni genere dovute ai commissari, ed al personale componente questo Ufficio, non che ogni altra spesa relativa ed inerente, saranno sostenute dai signori concessionari in quella misura che verrà fissata e liquidata dal Ministero dei Lavori pubblici.

Art. 13. Per la manovra delle paratoie alle due chiuse sui fiumi Tresa

e Ticino, e per ogni altro servizio inerente alla regolarizzazione della presa delle acque dai fiumi, sarà nominato dal Governo apposito personale con quell'assegno che crederà conveniente in relazione alla importanza delle incombenze del posto.

Quale assegno sarà a carico dei detti concessionari, in seguito del Consorzio, come ugualmente saranno dessi concessionari tenuti di costruire, a proprie spese, conveniente ed apposita casa di abitazione del personale medesimo in località più prossima ed adatta all'esercizio di detto servizio.

Art. 14. In riconoscimento dell'alto dominio dello Stato su quella proprietà del pubblico demanio, i signori concessionari, e per essi in seguito il Consorzio, pagheranno alle finanze dello Stato l'annua somma di lire mille anticipatamente a partire dal giorno in cui sarà accertato avere avuto principio la concessione, e per tutta la sua durata nei modi e termini fissati nel suindicato articolo 10. Quale somma sarà portata a L. 1500 avverandosi il caso di aumento nella derivazione delle acque previsto dall'articolo 4 ed a partire dal giorno in cui sarà stata autorizzata la maggior derivazione.

Art. 15. La concessione s'intenderà fatta entro i limiti della disponibilità delle acque che può competere al Governo, e senza lesione dei diritti ulteriori d'uso all'acqua stessa legittimamente acquistata.

Essa si riterrà, inoltre, subordinata al patto speciale che i signori Villoresi e Meraviglia ottengano dal Governo del Canton Ticino la facoltà di eseguire la progettata chiusa sul fiume Tresa, la quale ha per iscopo di trattenere le acque del lago di Lugano e di far servire quest' ultimo di vaso o serbatoio, alla quale opera è subordinato l'intero progetto di derivazione.

Art. 16. I concessionari sono, inoltre, tenuti ad eseguire a proprie spese tutte quelle modificazioni o variazioni che l' esperienza o circostanze sopravvenienti rendessero necessarie nelle opere per le due derivazioni o condotta delle acque in riguardo alla tutela dei due laghi e fiumi, degli alvei e delle proprietà laterali, della navigazione e dei diritti anteriori dei terzi.

Art. 17. I concessionari avranno obbligo di pagare la prestazione cui accenna il succitato articolo 14, quand'anche non usufruttuissero in alcuna parte della concessione, riservato il diritto di rinunziare alla concessione stessa e liberarsi per tal modo di tale pagamento allo spirare dell' anno in cui si sarà fatta la rinuncia.

In questo caso saranno tenuti, a semplice richiesta del Governo, di rimettere le cose in pristino stato.

Art. 18. A garanzia del Governo per la regolare esecuzione delle condizioni sopra tenorizzate, i signori concessionari promettono e si obbligano di depositare in altra della cassa dei depositi e prestiti istituita colla Legge, 17 maggio 1863, N. 1270, la somma di L. 15,000 di rendita consolidata al 5 per cento sul Debito pubblico del regno d'Italia.

In acconto di tale deposito e giusta le precorse intelligenze, gli stessi signori concessionari, ingegneri Villoresi e Meraviglia, hanno quivi esibito e rimesso per essere passate in detta cassa di deposito le sottoindicate cartelle del Debito pubblico dello Stato creato colla Legge, 10 luglio 1861, e Decreto reale, 28 stesso mese ed anno, della complessiva rendita di lire mille, e cioè cartella N. 1079008 colla data 16 giugno 1864 della rendita di L. 500 — altra N. 44642, in data 15 settembre 1864 della rendita di L. 200 — altra N. 1026563, in data 30 giugno 1863 della rendita di L. 100 — altra N. 147057, in data 6 maggio 1867 della rendita di L. 100 — ed altra N. 156704 in data 27 luglio 1867 della rendita pure di L. 100; alle quali cartelle tutte vanno uniti i rispettivi vaglia per la riscossione dei corrispondenti semestrali interessi a cominciare da quello al 1° luglio 1868. Le rimanenti L. 14,000 di rendita, gli stessi signori concessionari promettono e si obbligano di depositare, come sovra, dopo l'approvazione definitiva del Consorzio e prima di incominciare i lavori.

Qualora il Consorzio non venisse costituito ed approvato entro il termine di due anni stabilito al precedente articolo 8 la detta rendita di L. 1000, depositata alla sottoscrizione di quest' atto, cederà *ipso iure et facto* in proprietà del Governo senza che occorra alcuna denuncia o posizione in mora.

Cederà egualmente, in tale conformità, a favore del Governo la intera suddetta rendita di L. 15,000, qualora, approvato il Consorzio, i signori concessionari non costruissero la intera opera negli otto anni, termine perentorio, all'uopo prefisso all'articolo 9.

Non avverandosi queste eventualità, la detta cauzione sarà restituita ad opera ultimata e collaudata.

Art. 19. Dal giorno della seguita collaudazione i signori concessionari si intenderanno immessi in possesso delle due derivazioni e potranno quindi far uso delle acque.

Art. 20. Ogni spesa relativa e conseguente alla concessione, comprese

tre copie dell'atto presente di sottomissione in carta da bollo per l'amministrazione, rimarrà ad esclusivo carico dei concessionari.

Art. 21. I regolari progetti di massima saranno rimessi al Ministero dei Lavori pubblici cui dovranno pure essere consegnati i parziali disegni di dettaglio per la esecuzione dell' opera.

Art. 22. Per la esecuzione della concessione, e per ogni emergenza relativa, i signori concessionari hanno eletto, ed eleggono il proprio domicilio legale in questa città e precisamente nella casa situata in via Solferino, N. 10.

Tale sottomissione con cauzione viene accettata, e si accetta dal proferito signor agente demaniale nell'interesse e per conto dell'amministrazione che rappresenta, salva, ben inteso, la superiore approvazione.

Del che tutto richiesto io infrascritto segretario, capo di questo ufficio, ho fatto constare per questo atto che ho ricevuto e pubblicato leggendone il contenuto parola per parola a chiara mia voce in presenza sempre de' quali, sovra che in segno di approvazione e conferma si sono come infra, meco sottoscritti.

Sottoscritti:

Ing. Eugenio Villoresi
Ing. Luigi Meraviglia

Agnoli Innocente, testimonio
Antonio De Giorgi, testimonio.

Per il Prefetto — Il Consigliere delegato:
AMOUR

Il Segretario capo della Prefettura:
G. Bellingeri.

LA TASSA SUL MACINATO

ISTRUZIONI AL POPOLO.

La Camera discute, per approvarla, la Legge che deve imporre una t[illegible] sui cereali macinati.

Da più anni si è parlato di questo progetto di legge, e sempre è stato riprovato come una enormezza del Ministero che lo presentava. Oggi pure molti gridano contro il Ministero appunto perchè esige che sia approvata questa tassa che renderà più caro il pane del povero. In nome quindi della umanità, in difesa della miseria, nell'interesse della gente che non ha altro da vivere che un tozzo di pane, si grida che la tassa è ingiusta, vessatoria, degna dei tempi più barbari.

Ma è poi vero che la tassa sul macinato sia quell'enormezza di barbarie, quel dissanguamento del povero, quella tortura delle miseria che si va dicendo?

È facile mettere in orrore una cosa, fare a confidenza colla fantasia e colla ignoranza della bassa gente, la quale crederà di dover esser portata alla disperazione e diventerà fanatica, irrequieta, feroce pur di respingere l'orrore di una pretesa gravezza, di una ideale angaría che con tanti brutti colori le si dipinge.

Ma la gente del popolo ha mai riflettuto, si è mai data a volere da sè conoscere a che si riduce questa tassa sul macinato, che oggi per estrema necessità della patria siamo costretti ad imporci?

Se facessimo un confronto tra la tassa del giuoco del lotto e la tassa pei cereali macinati, si vedrebbe che la somma che i poveri danno allo Stato col giocare al lotto è sempre di gran lunga maggiore che non sia quella che il Governo esige colla tassa del macinato.

La tassa del giuoco del lotto è pagata quasi esclusivamente dalla gente miserabile, la tassa del macinato si paga da tutti senza distinzione. E non è vero che i poveri, non avendo altro da mangiare per gran parte dell'anno che il solo pane, paghino più dei ricchi i quali di molte altre sostanze possono nutrirsi.

Il maggior prezzo del pane che mangia la gente che vive a servizio, è a carico dei padroni: così dicasi dei contadini, degli operai, di qualsiasi altro agli stipendi delle persone più facoltose. L'aumento quindi che potesse fare il pane per la tassa del macinato o sarà pagato direttamente dai padroni, oppure indirettamente sarà pagato dai facoltosi, poichè per necessità verrà ad aumentarsi il prezzo delle mercedi e della mano d'opera.

Vi saranno dei casi eccezionali, e forse la gente di medio ceto potrà star peggiò di tutti, ma non sarà poi per la tassa sul macinato che le generali condizioni economiche vengano ad esser peggiorate.

Torniamo al paragone del giuoco del lotto. Il Governo vuole per la tassa sul macinato da tutta la nazione *sessantacinque milioni di lire;* la povera gente per il giuoco del lotto paga ogni anno allo Stato volontariamente una somma non mai minore di *sessanta milioni di lire*. Sicchè tutta l'enormezza, il dissanguamento della tassa sul macinato si riduce a pagare una somma che la gente da sè, senza orrore di sorta, paga per giuocare al lotto. Quando la povera gente sentisse di non poter sopportare questi due pesi non dovrebbe far altro che liberarsene di uno; cioè cessare di giuocare al lotto, e così pagherebbe comodamente, anzi in minor somma, la tassa che il Governo le richiede sul macinato. Crediamo che nessuno cesserà per questo di giuocare al lotto; ma tuttavia il paragone basta per far vedere a che si riduce questa *iniqua e intollerabile* tassa sul macinato. Qualunque cosa però di orrido se ne dica, essa è sempre più mite, meno gravosa pel povero che non sia la tassa del giuoco del lotto!

Ma vediamo ancora meglio la cosa.

È calcolato che in Italia si consumano annualmente 75 milioni di ettolitri di farine (cioè 56 milioni di quintali), il che equivale a tre ettolitri per testa; imponendo una tassa di 65 milioni di lire sui 75 milioni di ettolitri di farine, viene a pagarsi *una lira* e *quindici centesimi per ettolitro;* ossia per questa enorme tassa sul macinato ciascun Italiano non pagherebbe più di TRE LIRE E 45 CENTESIMI ALL'ANNO. Inoltre è da notarsi ancora, e questo è importante, che nei 56 milioni di quintali di farine sono compresi *due* milioni di quintali di riso e *venti* milioni di cereali diversi; sicchè le farine di grano, su cui cade l'imposta, non si contano che per 54 milioni di quintali, e quindi la tassa sulla farina di grano è sempre in minori proporzioni di quelle indicate.

Ma ammettiamo pure che lo Stato dalla tassa sul macinato abbia bisogno di levare non *sessantacinque,* ma anche *cento* e *centoquaranta* milioni. In Italia siamo per lo meno 25 milioni di abitanti. Annualmente dunque non ci toccherebbe a pagare che circa *quattro lire* o al massimo (il che non è preteso) *cinque lire* per testa. E meno di quattro lire da pagarsi per testa, in un anno, non è più di UN CENTESIMO AL GIORNO, ed in ogni estremo caso non mai due centesimi per giorno.

Questa *esecrata* tassa del macinato, adunque, affinchè perdesse tutto il suo esagerato orrore, e per esattezza di verità, d'ora in poi dovrebbe chiamarsi la TASSA DEL CENTESIMO.

E pagare un centesimo per mettere in pari il bilancio dello Stato, per toglier via il corso forzato della carta, liberarsi dagli enormi debiti necessariamente fatti, e ritornare in credito e prosperità il paese, non è poi un gran sacrifizio di cui gli Italiani si abbiano a spaventare.

Con grande entusiasmo fu inventato il *Consorzio nazionale* per pagare i debiti dello Stato e non se ne vide ancora alcun efficace effetto; con patriottismo esemplare accorremmo a portare il nostro obolo per il *milione di fucili* a Garibaldi, e nei supremi bisogni dell'Italia non ci fu sacrifizio di persona e di denaro che ci potesse dispiacere, o ci sembrasse gravoso; ebbene ora, se non con eguale ardore, con maggior coscienza di salvare la patria, paghiamo la TASSA DEL CENTESIMO.

Questa tassa giornalmente è insensibile, ma in capo all'anno è la più concludente; è la sola che tutti possano pagare senza scomodo, senza avvedersene, ed in pari tempo quella più efficace per riparare ai bisogni delle nostre finanze. In America, quando si sa di dover pagare una maggior tassa allo Stato, non vi è Americano che non procuri di guadagnarsela con maggior lavoro; ed in Italia saremo tanto inerti e di sì poco senno, da non guadagnarci un centesimo di più al giorno per onore e vantaggio comune?

È inevitabile che le entrate dello Stato, per levarci di dosso i gravissimi pesi del debito pubblico, debbono essere aumentate. Le economie e le riduzioni saranno fatte, ma non giovano che fino in una data misura e ad un certo punto. Una nuova grande tassa è necessaria, non tanto per l'urgenza delle finanze quanto perchè più presto liberandone dai debiti lo Stato, più presto ancora si assicurano i tempi di minori gravezze e di migliore fortuna per tutti.

Nessuna tassa poteva idearsi che rendesse una somma maggiore, che venisse pagata da tutti e che individualmente fosse minima quanto questa di un centesimo. Perciò pur di render prospera e potente l'Italia, pur di uscire dalle condizioni non buone in cui ci troviamo, non ci sarà alcuno che alla fine di buona volontà non accetti e non sia per pagare questa TASSA DEL CENTESIMO.

Fidiamo nel buon senso delle popolazioni, e ci attendiamo che, posta da parte ogni esagerata apprensione e rigettata ogni provocante insinuazione, esse sapranno mostrare quanto il sentimento di rendere prospera e ordinata l'Italia sia nel cuore di tutti, facendo ancora un sacrifizio non grave, pur di uscire da quelle angustie finanziarie in cui, per il compiuto rinnovamento politico, si trova da parecchio tempo il paese.

(Dal *Monitore dei Comuni*.)

AVVISO BIBLIOGRAFICO

Il signor Rocco Traversa, sotto segretario di questa Prefettura, e incaricato in 1ª della leva, già noto e benemerito per altri suoi pregevoli lavori, ha col principio di quest'anno intrapresa la pubblicazione di un periodico scientifico-amministrativo, che si intitola *Il Giovine Municipio*, ed esce tutti i lunedì in un fascicolo di 16 pagine.

Quest'opera è divisa in due parti. Nella prima vengono svolti con molta lucidezza e non comune dottrina i principii della scienza amministrativa, si propongono e si sciolgono quesiti, si trattano questioni relative a casi teorico-pratici, e si accenna alle vacanze d'impieghi nei diversi rami amministrativi e di pubblica istruzione.

Nella seconda parte poi si trovano mirabilmente riportate in sunto e per indice alfabetico analitico tutte quelle leggi, decreti, regolamenti, istruzioni, circolari, che sono assolutamente indispensabili pei funzionari allo stipendio del Governo o dei Comuni.

Di quanto giovamento possa tornare a costoro l'opera in discorso, chiunque non sia affatto estraneo alla pratica amministrazione, può di leggieri comprenderlo.

Ai Comuni pertanto ed altre pubbliche amministrazioni, cui sta certo a cuore di non trascurar ogni mezzo che possa conferire alla maggior cognizione della scienza e delle leggi amministrative, si raccomanda l'acquisto e la diffusione del *Giovine Municipio*, che sebbene conti solo quattro mesi di vita, pure si è già procacciato, pel suo merito e pel vantaggio che arreca, il favore e gli encomi di molti dotti scrittori in simile ramo della scienza, e de' Capi di varie pubbliche e private amministrazioni.

Il prezzo di associazione è fissato in L. 12 all'anno, pagabili anche in due rate anticipate, mediante vaglia postale alla tipografia Pirola in Milano.

Milano, 30 aprile 1868.

L'Editore del *Bollettino*.

Anno III.  Aprile 1868

BOLLETTINO
DELLA PREFETTURA
DI MILANO

INDICE DELLA PRESENTE DISPENSA.

Il BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI MILANO si pubblica ai primi di ogni mese in una dispensa di due o più fogli in-16° grande.
Pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali, costa 12 centesimi ogni foglio.
Per i particolari L. 6 annue anticipate.
Una dispensa separata L. 1 per tutti indistintamente.
Le spese di posta o porto sono a carico dei signori Committenti.

Di questa interessante pubblicazione si trovano disponibili ancora poche copie dei due primi volumi, cioè degli anni 1866 *e* 1867, *a L.* 6 *il volume.*

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di PIETRO AGNELLI, Milano, via Pietro Verri, N. 16.

TIP. PIETRO AGNELLI.

La presente *dispensa*, *composta di* 2 fogli come dalle condizioni

MINISTERO DELL' INTERNO.

DIREZIONE SUPERIORE D'AMMINISTRAZIONE.

(N. 3454, div. V, sez. III.)

Ricorsi in Cassazione contro sentenze dei Consigli di Disciplina.

Firenze, 3 *aprile* 1868.

Il Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, ha osservato a quello scrivente come i Relatori presso i Consigli di Disciplina della Guardia nazionale, nel caso di ricorso per annullamento contro sentenza dei Consigli stessi, invece di trasmettere direttamente alla Cancelleria della rispettiva Corte di Cassazione, giusta il prescritto dall' articolo 660 del *Codice di Procedura penale*, ne facciano invio al Dicastero prelodato.

Tale invio, oltre ad essere contrario alla mentovata prescrizione del *Codice di Procedura penale*, è affatto inutile e complica il corso degli affari, epperciò il sottoscritto stima opportuno di rammentare ai signori Prefetti le disposizioni contenute a tale riguardo nella Circolare, 13 agosto 1862, di questo Ministero, pregandoli di voler, col mezzo dei signori Sindaci, invitare i Relatori dei Consigli di Disciplina, a trasmettere direttamente alla Cancelleria della rispettiva Corte di Cassazione gli atti e documenti del processo, i ricorsi ed i documenti depositati dai ricorrenti.

Il Direttore superiore: DEL CARRETTO.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 5534, div. IV.)

Milano, 1 maggio 1868.

Vista la Circolare del Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, 16 marzo p° p°, N. 14792—3767, div. 4ª, con cui fu, tra le altre cose, ordinato che anche i Ricevitori del Lotto debbano passare al Tesoro le identiche specie di moneta metallica o cartacea da essi introitata; e sia loro ad ogni modo assegnato un *minimum* percentuale da versarsi in moneta metallica in ogni occasione di pagamento;

Veduta la proposta che, inesivamente alle direttive avuti dal R. Ministero delle Finanze, Segretario generale, Ufficio centrale del Lotto, furono fatte dalla locale R. Di-

rezione compartimentale del Lotto, mediante Nota 24 cadente aprile, N. 1351; e non occorrendo sulle medesime eccezioni in contrario;

DECRETA:

Li N. 28 Ricevitori del Lotto, aventi Banco nella città di Milano, sono tenuti, rimossa fin d'ora ogni eccezione, di dare in ogni singolo versamento alla Tesoreria o Cassa dello Stato, non meno del 2 °|₀ in moneta metallica; e non meno dell'uno °|₀ li altri N. 24 Ricevitori aventi sede in altre città e comuni di questa Provincia.

Il presente Decreto, che verrà inserto nella Gazzetta ufficiale *La Lombardia*, viene rimesso nel conveniente numero di esemplari alla locale R. Direzione del Lotto, per la pronta diramazione e consegna ad ogni Ricevitore del Lotto da Lei dipendenti; se ne spediscono 10 esemplari all'Agenzia del Tesoro, in luogo, per opportuno suo uso, ed altri tre esemplari a ciascuno dei signori Sotto-prefetti per l'affissione nei loro uffici.

Il Prefetto: TORRE.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 5675, div. II, sez. Beneficenza.)

Milano, 3 maggio 1868.

Cassa centrale dei depositi e prestiti in Torino,
14 aprile 1868, N. 9305,
comunica che siano avvertiti i corpi morali della Provincia
a non fare assegnamento per mutui sulle Casse depositi e prestiti,
fino all'aumentarsi degli introiti.

« Colle note Circolari dei 5 aprile e 10 luglio dello scorso anno, quest'Amministrazione centrale avea già avvertito, come in dipendenza dell'attuazione della Legge del 7 luglio 1866, N. 3062, i depositi per premio di surrogazione militare ed ordinaria, i quali costituivano la fonte principale di alimento

per la Cassa centrale, avendo cessato di affluire, le concessioni dei prestiti doveano limitarsi alle altre ordinarie risorse, e quindi si dovea sospendere ogni ulteriore trasmissione di domande, sinchè quelle che già trovavansi in corso non fossero interamente esaurite.

» Ciononodimeno, malgrado tale ripetuta avvertenza, le domande di prestiti continuarono e continuano tuttora ad essere inviate alle Amministrazioni delle diverse Casse e sollecitate in più modi per ragioni più o meno d'urgenza.

» Siccome però le condizioni delle Casse non hanno nel frattempo potuto ottenere miglioramento di sorta mediante nuova sorgente d'introiti, per cui anche l'effettuazione dei prestiti già concessi dovrà esser ritardata, il sottoscritto crede opportuno di rivolgersi nuovamente alla compiacenza del signor Prefetto per pregarlo a voler, senza più, porre in avvertenza le Province, i Comuni e gli altri Corpi morali a non far assegnamento pei loro bisogni, sopra mutui da esser richiesti alla rispettiva Cassa dei depositi e dei prestiti, la quale, attese le circostanze attuali, e sino a che non siasi potuto riparare alla diminuzione dei mezzi venuti meno colla deviazione dei fondi di surrogazione militare, non potrà addivenire a nuove proposte per concessione di prestiti.

» Il signor Prefetto vorrà ciò stante esser cortese di fare le disposizioni opportune, perchè nessuna nuova domanda abbia ad essere trasmessa all'Amministrazione della Cassa dei depositi e dei prestiti, la quale in caso contrario sarebbe obbligata di

retrocederla, onde non avvenga che, pel solo fatto della presentazione e della non fatta retrocessione, il Corpo morale richiedente potesse lusingarsi d'ottenerne favorevole ed efficace accoglimento.

» Tostochè l'Amministrazione delle Casse sarà rientrata nel suo stato normale collo espletamento delle domande in corso, o siano per accrescersi in qualche guisa le attuali ordinarie sue risorse, lo scrivente si farà sollecito di renderne inteso il signor Prefetto per quelle ulteriori disposizioni che potranno essere del caso.

» Si porge intanto preghiera d'un cenno di ricevuta della presente a discarico dell'Amministrazione.

» *L'Amministratore centrale:* F. MANCARDI. »

Pel Prefetto: **FORTUZZI.**

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 401, div. III, sez. I.)

Amnistia ai renitenti, refrattari, omessi e disertori.

Milano, 8 maggio 1868.

Viste le Istruzioni del Ministero della Guerra in data 28 aprile scorso, N. 5, div. 2ª Leve, sez. 2ª, manda pubblicare in tutti i Comuni del Circondario di Milano il seguente

REALE DECRETO:

« VITTORIO EMANUELE II

» per grazia di Dio e per volontà della Nazione

» RE D'ITALIA.

» Sentito il Consiglio dei Ministri;

» Sulla proposizione dei Nostri Ministri Segretari di Stato per gli Affari di Grazia e Giustizia e dei Culti, della Guerra e della Marina;

» Abbiamo decretato e decretiamo:

» Art. 1.° È concessa piena amnistia:

» 1.° A tutti i militari dell'Esercito e della regia Marina incorsi nel reato di diserzione semplice, non che a quelli che avessero comunque disertato per prendere parte agli ultimi fatti avvenuti nel territorio pontificio;

» 2.° A tutti gli individui dell'equipaggio di navi mercantili, i quali si siano resi colpevoli di diserzione;

» 3.° A tutti coloro che si siano resi colpevoli di renitenza, refrattarietà od omissione sulle leve operate sia dopo la proclamazione del Regno d'Italia, sia sotto i cessati Governi.

» Art. 2.° I termini per godere dell'amnistia saranno, per i residenti nel Regno, di tre mesi; e per coloro che si trovano all'estero, di sei mesi, se in Europa, e di diciotto mesi se fuori d'Europa.

» Art. 3.° I renitenti, refrattari od omessi dovranno entro i termini suindicati presentarsi alle Autorità di leva della rispettiva Provincia, Circondario o Compartimento marittimo.

» Coloro, sia disertori, come renitenti, che si trovino fuori dello Stato, dovranno inoltre esibire un foglio da cui risulti il luogo e la data della loro partenza, il quale verrà ad essi rilasciato dai regi Consoli all'estero.

» Art. 4.° I renitenti alle leve di mare che avevano diritto al congedo illimitato in applicazione della Legge, 28 luglio 1861, N. 305, saranno sempre ammessi a godere dell'amnistia, purchè si presentino prima del giorno in cui la loro classe sia richiamata sotto le armi.

» Art. 5.° Per gli effetti della presente amnistia, potranno essere invocate le esenzioni alle quali si avesse avuto diritto prima d'incorrere nel reato.

» Art. 6.° Coloro che, trovandosi all'estero, abbiano da sperimentare diritti all' esenzione, potranno farli valere presso i rispettivi Consigli di Leva anche per mezzo di terza persona.

» Nello stesso modo potrà essere fatta la presentazione dei surrogati.

» Il prezzo di affrancazione in lire tremila dugento per gli inscritti della Leva di terra, ed in lire quattromila e cento per gli inscritti della Leva marittima, potrà del pari essere pagato per mezzo di terza persona al Consiglio di Leva, ovvero essere versato nelle mani dei regi Consoli all' estero.

» Art. 7.° Il diritto alla riforma sarà sempre sperimentato presso i Consigli di Leva conformemente alla legge.

» Art. 8.° Per fruire della presente amnistia, i disertori dovranno entro i termini enunciati all' articolo 2° costituirsi all' Autorità militare.

» Dalla detta Autorità soltanto potranno ottenere l' esonerazione dal servizio mercè surrogazione, affrancazione od altrimenti a norma di legge.

» Art. 9.° Trascorsi i termini stabiliti senza che i disertori, renitenti, refrattari od omessi si siano costituiti personalmente, o siano stati esonerati per surrogazione, affrancazione od esenzione, si intenderanno decaduti dal benefizio dell' amnistia.

» Art. 10.° L' esercizio del grado o della carica di cui il militare era rivestito anteriormente alla diserzione, non si riacquista per semplice effetto dell' amnistia, rimanendo in facoltà del Governo di provvedere in ciascun caso a seconda delle circostanze.

» Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei De-*

creti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

» Dato a Torino, addì 22 aprile 1868.

» VITTORIO EMANUELE.

» G. DE FILIPPO — E. BERTOLÈ-VIALE — A. RIBOTY. »

I signori Sindaci sono incaricati di provvedere, perchè del presente Manifesto se ne sparga nel rispettivo Comune e territorio amplissimamente la notizia; affinchè il numero maggiore possibile di coloro che sono contemplati nel benigno Decreto d'amnistia, possano concorrere in tempo opportuno e in modo utile ad approfittarne.

Segneranno intanto ricevuta del presente, e trasmetteranno in seguito l'analogo Certificato dell'eseguita pubblicazione a più riprese.

Il Prefetto: TORRE.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 6068, div. IV.)

Milano, 15 *maggio* 1868.

Vista la Circolare del R. Ministero delle Finanze, Direzione generale del Tesoro, 16 marzo prossimo scorso, N. 14792—3767, div. 4ª, con cui fu ordinato che tutti i Contabili dello Stato debbano, come loro già ne incombe stretto dovere, passare al Tesoro le identiche specie di moneta metallica o cartacea da essi introitata, e sia inoltre assegnato agli altri numerosi Agenti di percezione un *minimum* percentuale, da versarsi in moneta metallica, in ogni occasione di pagamento;

Vista la conseguente Circolare, 11 spirato aprile, N. 10154, del R. Ministero dei Lavori pubblici, Direzione generale delle Poste;

Viste le proposte che, inesivamente alle avute direttive, furono fatte dalla R. Direzione compartimentale delle Poste, mediante Nota 9, andante maggio, N. 2668;

Presi gli opportuni concerti, ed in pieno accordo coi signori Direttore delle Poste ed Agente del Tesoro;

DECRETA:

1.° Tutti gli Uffici contabili di 3ª classe, pertinenti alla Provincia di Milano, sono tenuti, rimossa fin d'ora ogni eccezione, di dare, in ogni singolo versamento, alla Tesoreria o

Casse dello Stato, tassativamente sugli introiti ordinari, e cioè esclusi quelli per francobolli e per vaglia postali, non meno del 10 % in moneta metallica; ferma del resto la responsabilità, che loro già devolve, di versare in moneta metallica ogni maggior somma, oltre il prefisso *minimum*, precisamente a tenore dei fatti introiti.

2.° I Portalettere funzionanti nella città di Milano, in ogni pagamento come sopra, verseranno non meno del 15 % in moneta metallica, e non meno del 5 % tutti gli altri Portalettere pertinenti al restante della Provincia; rimanendo in essi pure ferma la responsabilità di operare versamenti oltre il *minimum* stabilito, a ragguaglio preciso della specie metallica effettivamente percetta.

Il presente Decreto, che verrà inserto nella Gazzetta ufficiale *La Lombardia*, viene rimesso in N. 250 esemplari alla locale R. Direzione compartimentale delle Poste, per la prescritta diramazione e consegna al personale di esazione da Lei dipendente; se ne spediscono N. 10 esemplari alla Agenzia del Tesoro ad opportuno suo uso, ed altri N. 3 esemplari a ciascuno dei signori Sotto-prefetti per l'affissione nei loro uffici; locchè sarà praticato anche presso questa Prefettura a cura della propria Cancelleria.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 6560, div. IV.)

Ai signori Sotto-prefetti ed alle Giunte municipali della Provincia di Milano.

Milano, 23 maggio 1868.

Per progredire con maggiore sicurezza in lavori statistici già intrapresi, nello scopo di giudicare del vario grado d'importanza di ciascuna Provincia del Regno, dal punto di vista delle condizioni economico-industriali, delle risorse, delle consumazioni e simili, e dietro analogo incarico avuto dal R. Ministero dell'Interno, invito codesta Giunta municipale a subito raccogliere e ad esibirmi non più tardi del 15 giugno p° v°, e colla maggior possibile precisione, le seguenti indicazioni:

1.° Un elenco nominale, in cui siano indicati tutti coloro che si occupano in codesto Comune della vendita al minuto di vino, di liquori e di altre bevande alcooliche, sia che tale

smercio lo facciano isolatamente, sia che lo accumulino con altri esercizi, come di trattoria, albergo, caffè e simili.

2.° Se, quante e quali distillerie esistano nel Comune, le materie da cui estraggono l'alcool, il prodotto in ettolitri e grado di forza che ne ritraggono, il metodo di fabbricazione che tengono, gli strumenti e macchine di cui si servono.

3.° Se e quanti particolari, e con quali risultati, si applichino in codesto Comune alla distillazione in dettaglio di prodotti accessori dell'agricoltura.

4.° Se, quante e quali siano, in codesto Comune, le fabbriche di birra, col nome dei proprietari e conduttori delle medesime e quale prodotto in ettolitri si ottenga da ciascuna.

Ripeto l'invito perchè i dati statistici siano concretati con esattezza e precisione, e mi vengano esibiti nel termine suindicato; non senza soggiungere che nei Comuni ove riuscissero negativo le interpellanze alli N. 2, 3 e 4, o per alcuni di essi, basterà che nella riferta sia espresso un cenno: nulla pel N. 2, 3 e 4, o come in fatto.

Le Giunte municipali del Circondario 1° rivolgeranno i loro riscontri direttamente alla Prefettura; gli altri Municipi ai rispettivi signori Sotto-prefetti, i quali ricevono l'incarico di coordinarli e produrli allo scrivente non oltre il 20 venturo giugno.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 6638, div. I.)

Ai signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 25 maggio 1868.

Interessando sommamente che il R. Decreto 22 aprile p° p°, N. 4331, col quale fu accordato il condono delle pene pecuniarie di qualsiasi specie incorse e non pagate il 25 aprile 1868, giorno della pubblicazione del decreto stesso, per le contravvenzioni tutte alle Leggi sì attuali come preesistenti sulle varie tasse d'affari, abbia la maggiore pubblicità possibile, il sottoscritto accompagna a ciascun Sindaco un suo Manifesto in data d'oggi, e vivamente invita ciascuna Giunta municipale a volere dare le disposizioni perchè ne segua l'immediata affissione, procurando, ove d'uopo, di far inserire ripetutamente e ad intervalli l'atto Sovrano di grazia in quei giornali che vedessero la luce nel rispettivo Comune.

I Municipi dei Comuni pertinenti a questo Circondario 1° saranno compiacenti di qui rivolgere un cenno di ricevuta della presente, e di assicurazione dell'eseguimento di quanto è prescritto con esso; mentre quelli degli altri Circondari faranno altrettanto verso il rispettivo signor Sotto-prefetto, cui viene affidata la diramazione della circolare stessa, con preghiera di conforme analogo rapporto a quest'ufficio.

Il Prefetto: TORRE.

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 6338, div. I, sez. I.)

MANIFESTO.

Milano, 25 maggio 1868.

Con regio Decreto del 22 aprile prossimo passato è stato accordato il condono delle sopratasse, multe e pene pecuniarie di qualsiasi specie incorse e non pagate al 25 aprile prossimo passato, per le contravvenzioni tutte alle Leggi sì attuali che preesistenti sulle varie tasse d'affari; epperò, all'oggetto che tutti gl'interessati possano fruire di tale beneficio, si ravvisa opportuno di dare al preanunciato reale Decreto la maggiore pubblicità, al che si provvede trascrivendone il tenore come segue:

« VITTORIO EMANUELE II

» per grazia di Dio e per volontà della Nazione

» RE D'ITALIA.

» Sulla proposta del Ministro delle Finanze, di concerto con quello di Grazia e Giustizia;

» Sentito il Consiglio dei Ministri;

» Abbiamo decretato e decretiamo quanto segue:

» Art. 1.° È accordato il condono delle multe, interessi di mora e pene pecuniarie di ogni genere incorse e non pagate, alla pubblicazione del presente Decreto, per contravvenzioni alle attuali Leggi sulle tasse di bollo, registro, immediata esazione, manimorte, equivalente d'imposta, società e assicurazioni: questo condono si estenderà anche alle multe incorse e non pagate per contravvenzioni alle Leggi anteriormente in vigore sulle tasse congeneri.

» Non avrà luogo il condono se entro tre mesi dal giorno della pubblicazione del Decreto non sia riparato alle trasgressioni col pagamento delle tasse tuttora dovute, e coll'adempimento, in quanto sia possibile, delle formalità prescritte.

» Art. 2.° È pure accordato il condono delle ammende e multe incorse e non pagate, alla pubblicazione del presente Decreto, per infedele, inesatta o tardiva dichiarazione dei redditi di ricchezza mobile pel 2° semestre 1866 e per l'anno 1867; per inesatta, infedele o tardiva dichiarazione dei redditi dei fabbricati nelle Province della Venezia e di Mantova; per inesatta o infedele dichiarazione delle vetture e dei domestici; per contravvenzioni alle Leggi censuarie e catastali; per contravvenzioni constatate alla Legge abolitiva della libera fabbricazione delle polveri.

» Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

» Dato a Torino, addì 22 aprile 1868.

» VITTORIO EMANUELE

» L. G. CAMBRAY-DIGNY — DE FILIPPO. »

Mentre si estende in tal modo il lieto annunzio dell'accennato nuovo tratto di sovrana beneficenza, avvertesi in pari tempo che, per godere dell'esonerazione della pena pecuniaria, è necessaria la soddisfazione della tassa che potesse essere dovuta e il possibile eseguimento della formalità non adempiuta.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 6727, div. II, sez. Beneficenza.)

Colletta per danno di grandine.

Ai signori Sindaci della Provincia.

Milano, 25 maggio 1868.

Una spaventevole gragnuola devastava, nella Provincia di Principato Ulteriore, i territori di ben dodici Comuni, per il che il Prefetto di quella Provincia, a sollevare tanto danno, fece appello alla Carità non solo di questi abitanti, ma altresì dei Cittadini di tutto il Regno, indirizzando ai Prefetti delle rispettive Province la Circolare che qui si unisce.

« PREFETTURA DEL PRINCIPATO ULTERIORE.

» A tutti gli Italiani.

» *Cittadini!*

» Una spaventevole gragnuola portava, nel dì 18 del volgente, la devastazione alle campagne di Mercogliano, Valle, Ospedaletto-Summonte, Grottolella, Altavilla, Capriglia, Montefredane, Pianodardine, S. Barbato, Atripalda, Manocalzati, ecc., distrug-

gendo viti, biade, frutta e quanto era speranza e cura del laborioso agricoltore, delle povere famiglie ed anche de' proprietari.

» Il luttuoso avvenimento merita l'operoso concorso di quella carità, la quale ha potuto, dopo secolari aspirazioni, stringere tutt' i figli d' Italia in un vincolo indissolubile di mutua benevolenza.

» Ed il sottoscritto, colla fede di chi compie un debito di umanità, fa appello alla virtù Vostra, perchè vogliate con qualsivoglia offerta disacerbare a tanti infelici la grave sventura patita.

» Dichiara quindi aperta presso i Sindaci di ciascun Comune di questa Provincia, una sottoscrizione a loro favore, e si raccomanda ai signori Prefetti delle altre Province del Regno, acciò si piacciano promuovere, presso i propri amministrati, opportuni atti di beneficenza al riguardo; ed intanto va ad instituire sollecitamente una Commissione che possa proporzionare il sussidio al danno.

» I fatti affermeranno meglio che le parole, come al fratello che prega aiuti sia soccorrevole il fratello di ogni altra terra della nostra Penisola. »

» Avellino, 20 maggio 1868.

» *Il Prefetto:* BRUNI. »

I signori Sindaci, cui la presente è rivolta, daranno pubblicità alla presente e raccoglieranno le offerte, che loro fossero indirizzate, per spedirle accumulate al signor Prefetto della Provincia in Avellino.

Pel Prefetto: FORTUZZI.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 6711, div. IV, sez. II.)

Prescrizioni sulle bollette delle levate dei sali.

Ai signori Sindaci della Provincia.

Milano, 25 maggio 1868.

L'articolo 115 dal Regolamento annesso al R. Decreto, 15 giugno 1865, N. 2398, per l'eseguimento della Legge sulle Privative, lascia la facoltà ai Direttori compartimentali delle Gabelle di prescrivere che le bollette delle levate dei sali, che si rilasciano dai Magazzinieri delle Privative ai rivenditori, siano munite della dichiarazione dell'Autorità comunale che attesti l'arrivo del genere alla sua destinazione, e ciò principalmente onde andare incontro alle possibili frodi sulla presentazione delle dette bollette all'oggetto di valutare l'aggio sul sale in esse indicato che compete ai detti Rivenditori.

La locale Direzione compartimentale delle Gabelle, avendo creduto opportuno di rendere obbligatoria tale misura, ha prescritto ai Magazzini delle Privative dipendenti dalla stessa, che dovessero invitare i propri Postari a riportare d'ora in avanti sulle bollette, *levate sali*, la sovraccennata attestazione della Autorità comunale.

Tanto si partecipa al signor Sindaco facendogli invito, in relazione alle succennate prescrizioni, a voler prestarsi alla attestazione di cui sopra è parola, cosa di facile attuazione,

e colla cui osservanza si viene a prestare servizio al Governo ed ai propri amministrati.

Da questa disciplina sono però dispensati i Municipi dei Comuni di residenza dei Magazzeni e loro prossimiori, quali sono quelli di Milano, dei Corpi-Santi, Abbiategrasso, Codogno, Gallarate, Lodi, Monza, Saronno ed i tre Comuni de' Chiosi nel Circondario di Lodi.

Pel Prefetto: **FORTUZZI.**

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 6900, Div. Segreteria.)

Elenco degli individui che in seguito de' subiti esami, riportarono la patente d'idoneità a coprire l'ufficio di Segretario comunale.

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 31 *maggio* 1868.

Col giorno 30 cadente maggio venne chiusa la sessione straordinaria degli esami per gli aspiranti alla carica di Segretario comunale, apertasi presso questa Prefettura il 18 dello stesso mese.

Seguendo quindi le vigenti istruzioni al riguardo, il sottoscritto porta a cognizione dei signori Sindaci della Provincia

i candidati, che riportarono la patente d'idoneità, formandosi l'elenco che segue:

Almasio Romido
Annovazzi Cesare
Balestrieri Angelo
Bersani Angelo
Besana Carlo
Bompadre Giuseppe
Bonzi Angelo
Brambilla Pietro
Brusadelli Giuseppe
Caccialanza Carlo
Calderara Gualterio
Campioni Giuseppe
Camuri dottor Luigi
Carrera Luigi
Castelli Giosuè
Cereda Luigi
Col Giovanni
Comi Francesco
Confalonieri Emilio
Corneo Giovanni
Corti Saule
Crescini Ernesto
Crippa Giuseppe
Croce Felice
De-Conturbia nobile Costantino
De-Nes Angelo
Ferri Pietro
Fontana Giovanni
Fumagalli Vincenzo
Gabardini Antonio
Galli Enrico
Grassi Ignazio
Grati Angelo
Griziotti Giuseppe
Massara Angelo
Mazzi Pietro
Mondani Felice
Mora dottor Cesare
Morali Alessandro
Moraschi Matteo
Narducci Gaetano
Nava avvocato Carlo
Negri Luigi
Orlandelli rag. Francesco
Ornaghi Luigi
Palazzi Carlo
Pedrazzini Emilio
Pelliccioli Fabrizio
Perini Giuseppe
Piccaluga Ercole
Rainoldi Giovanni
Ravasi Ambrogio
Resnati Luigi
Riva Cipriano
Riva Giuseppe
Rivolta Giacomo
Sartorio Giacomo
Silvestri Onorato
Tornaghi Luigi
Venino Giovanni
Venino Giuseppe
Vercesi avv. Ferdinando
Verdi ingegnere Giuseppe
Vezzoli Santino
Vitali Alberto

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 6978, div. IV, sez. I.)

Sorveglianza sui pesi e misure.

Al signor Colonnello Comandante l'arma dei Reali Carabinieri in Milano, ai signori Sotto-prefetti dei Circondari della Provincia, al signor Questore in Milano ed ai signori Sindaci della Provincia.

Milano, 4 giugno 1868.

Dai rapporti che pervennero al Governo intorno all'applicazione del sistema metrico decimale, è emerso che generalmente per le contrattazioni commerciali ed industriali si continua a far uso dei pesi e delle misure dell'abolito sistema,

Ad oggetto di far cessare tale deplorevole abuso, in onta alle disposizioni della Legge metrica, 28 luglio 1861, il sottoscritto, dietro analogo invito avuto con Circolare, 11 maggio p° p°, N. 12182, del Ministero dell'Interno, Direzione superiore di Pubblica Sicurezza, per offici fatti anche dal Ministero delle Finanze, prega colla presente i signori Funzionari, cui è diretta, a far esercitare una più attiva sorveglianza sui pesi e misure, giusta l'obbligo che loro incombe a termini dell'articolo 81 del Regolamento di pari data 28 luglio 1861.

E a sempre più eccitare tutti gli Agenti della Forza pubblica a prestarsi maggiormente, in questa parte di pubblico servizio, tornerà conveniente che sia ai medesimi rammentato che per la Legge 26 gennaio 1865, N. 2134, il quarto dei prodotti delle pene peccuniarie, che si infliggono ai contravventori della Legge, è devoluto agli agenti che hanno scoperto le contravvenzioni di cui si tratta.

Il Prefetto: TORRE.

ANNOTAZIONI STATISTICHE

SUL

CHOLERA

DELLA PROVINCIA DI MILANO

nell' Epidemia del 1867

presentate al Consiglio Sanitario Provinciale
nella seduta del 5 maggio 1868.

La provincia di Milano ha superata nello scorso anno la quinta epidemia di cholera; se essa non fu così micidiale come quelle del 1836 e 1855, non fu meno estesa e lunga. La nostra provincia era sfuggita alle gravi minacce d'invasione negli anni 1865 e 1866, ed i due casi importati nel primo di questi anni nella città di Milano, ed altrettanti in S. Colombano al Lambro, circondario di Lodi, nel secondo, non avevano avuta figliazione, mercè le provvide e rigorose misure di isolamento, di contumacia, di espurghi attivati dalle autorità comunali.

Conviene ricordare che, conchiusa la pace sul finire di settembre 1866, era stato ordinato lo scioglimento dei corpi volontari ed il rinvio alle case di alcune classi dell'esercito; che tra questi si erano manifestati casi di cholera, pei contatti coll'esercito austriaco che ne era infetto. Può dirsi che in quell'epoca tutte le città del Veneto furono più o meno colpite, e la città di Bergamo, ove eransi stabiliti ospedali pel corpo de' volontari, non ne andò immune. In allora il nostro Prefetto, in seguito a rimostranze del Consiglio sanitario provinciale, fece conoscere al Ministero dell'Interno il pericolo di questo licenziamento, e ne ebbe in riscontro, che sarebbe sospeso per quei soldati appartenenti a reggimenti infetti, o residenti in paesi ove la malattia erasi manifestata.

Ben presto non si parlò più di Bergamo, e tutto fece credere che il pericolo fosse svanito. Però di tratto in tratto non mancavano voci di nuovi casi ivi verificatisi, e la *Gazzetta medica lombarda*, nel suo numero del 17 dicembre 1866, così si esprimeva in proposito.

« Private informazioni, che non ci fu dato fino ad ora di appurare, affermano che in Bergamo e contado il cholera miete qualche vittima quotidiana. Pare non sia pretender troppo chiedendo ai medici ed alle autorità bergamasche qualche notizia in proposito. — Medici ed autorità serbarono il più rigoroso silenzio. »

Il 7 marzo 1867 il Vice-presidente del Consiglio sanitario provinciale riceveva una lettera di gabinetto del R. Prefetto, che lo incaricava, in seguito a Nota ministeriale, di predisporre la scelta di due medici da inviare a Bergamo, onde constatare la natura di alcuni casi di malattia sospetta cholerica e sui quali era divergente il giudizio di quei medici.

Il Vice-presidente, rispondeva « esistere tuttora la Commissione straordinaria pel cholera, nominata dal Consiglio il 29 luglio 1865, e che i suoi membri erano sempre a disposizione del signor Prefetto: » il quale con lettera del 10 invitava due di essi a recarsi prontamente a Bergamo.

Nel susseguente 11, i dottori Pellegrini Emilio ed Orlandini Carlo facevano la loro visita, e, con Rapporto dettagliato, dichiaravano che, la malattia contestata, era assolutamente cholera asiatico.

Il 13 marzo dal signor Sindaco di Bergamo venivano fornite maggiori notizie in proposito, cioè che dall'ottobre alla fine di dicembre si avevano avuti 28 casi con 22 decessi, e dal 24 febbraio al 12 marzo 34 infetti con 24 morti. Cosa era avvenuto nell'intervallo? Dalla copia di una lettera indirizzata il 7 marzo dal Sindaco di Bergamo, a quello di Milano, apparisce che erano persistite indisposizioni intestinali sopra una vasta scala, *sotto forma di diarree caratteristiche e premonitorie*, con rilevante mortalità.

Tutte queste notizie formarono oggetto di rapporto al Consiglio sanitario, che nella sua seduta, 20 marzo, deliberava:

Che venisse richiamata in attività la Commissione straordinaria del Consiglio stata nominata il 28 luglio 1865, completandola colla nomina di altro membro in sostituzione del prof. Codazza che aveva cessato di farne parte.

Che ai signori Sindaci della provincia fosse diramata una circolare che, avvertendoli del pericolo, li richiamasse all'osservanza della Circolare, 1 agosto 1865, insistendo particolarmente sulla necessità di tenere pronti locali

adatti per uso di ospedale e per contumacia delle persone che avevano avuti contatti infetti. Che al primo comparire di malattie sospette avvertissero il più prontamente possibile la R. Prefettura; infine che fossero richiamate in vigore tutte quelle misure di pubblica igiene che possono valere a mitigare le conseguenze dell'invasione della malattia. (Circolare, 20 marzo 1867, N. $\frac{3999}{435}$, div. III.)

Nè qui si arrestò l'opera del Consiglio sanitario, che fidente nel buon volere e nel fermo proposito di S. E. il Prefetto marchese Pes di Villamarina, di nulla lasciare intentato perchè la provincia a lui affidata non corresse la triste sorte di altre nel Regno, già devastate dal morbo asiatico, consigliava all'ottimo magistrato il richiamo della Circolare ministeriale, 27 settembre 1856, sulla sistemazione del commercio degli stracci: misura che destò molti reclami da parte dei commercianti, e vive osservazioni del Ministero dell'Interno; ma che pure ebbe il suo pieno effetto, avendo i fatti dato ragione alla saggezza ed opportunità del provvedimento, sostenuto con perseverante autorità dal signor Prefetto.

Vennero pure richiamate in vigore tutte quelle misure di previdenza già predisposte nel 1865 per le carceri, le case di pena, gli ospedali, i pubblici stabilimenti, affrettate all'uopo da visite in luogo. I membri della Commissione accorsero in quei comuni, ove giungevano notizie di trascurate misure igieniche, di renitenze, o dissidi per l'allestimento di ospedali, di case di contumacia, e colla persuasione e colla autorità si riuscì a rimovere le cause di malsanía, a ricomporre le discrepanze, infine a provvedere ai più urgenti bisogni sanitari. E quando il male dalle rive dell'Adda irruppe nel territorio della provincia, la Commissione sanitaria, oltre al mantenere viva la sorveglianza e l'attività dei Sindaci, seguì l'andamento della malattia, compilando elenchi nominativi dei singoli comuni infetti nel circondario di Milano, bollettini numerici per la provincia e finalmente, dopo sette mesi estinta l'epidemia, raccolse dai circondari gli elementi per compilarne la statistica.

A tale uopo inviò a ciascun comune una tabella per tutte quelle numeriche nozioni che credeva necessarie, accompagnandola da lettera con quesiti ai quali ogni Sindaco doveva rispondere, e che rappresentavano quel complesso di dati indispensabili a ben giudicare dell'esito delle proposte misure sanitarie. Come relatore della Commissione presento al Consiglio il risultato del suo lavoro.

Ricorderò che la Commissione sanitaria del Consiglio, per l'epidemia del 1867, in seguito alle subite modificazioni era così formata: cav. dottore Salvatore Pogliaghi — cav. prof. Lorenzo Corvini — cav. dott. Emilio Pellegrini — dott. Carlo Orlandini — chimico Luigi Cardone — dottore Antonio Trezzi, relatore.

Prima di esporre le risultanze statistiche dell'epidemia, credo conveniente fare un cenno sulle materiali condizioni della nostra provincia, onde constatare coi fatti il valore delle preconcette teorie epidemistiche, sulla diffusione delle malattie così dette *da fomite* e col linguaggio nostro *contagiose*. Il Ministro dell'Interno in una Nota circolare, 30 giugno 1866, così si esprime parlando del cholera.

« Nella dolorosa invasione del cholera nello scorso anno (1865) di due verità ebbero a convincersi i governanti e governati: 1° Che il cholera è malattia trasmissibile; 2° che un esatto servizio di igiene pubblica, è il vero mezzo d' impedirne lo sviluppo o di arrestarne e circoscriverne la propagazione o di temperarne i perniciosi effetti, quando sventuratamente si sviluppasse. »

Se con vera soddisfazione vediamo confessata ufficialmente la natura contagiosa del cholera, costantemente propugnata dai medici di Milano, non possiamo certo ammettere nelle sue rigorose conclusioni quanto dal signor Ministro si asserisce nella seconda delle sue verità. Il cholera è da tutti dichiarato malattia di esotica importazione; come adunque le misure di igiene pubblica possono impedirne lo sviluppo nel nostro paese? L' igiene pubblica, migliorando le condizioni della vita, renderà più vigorose le popolazioni, estenderà i limiti della durata media della vita, impedirà lo sviluppo di malattie endemiche; ma, pei contagi esotici, si richiedono misure di un ordine diverso. Dalle presenti note statistiche vedremo risparmiati comuni nelle peggiori condizioni di salubrità di cielo, di pubblica igiene, di economia domestica, e fortemente colpiti altri che, secondo le teorie ministeriali, dovevano pressochè andarne immuni.

La provincia di Milano, non è per estensione territoriale una delle più ragguardevoli del Regno, non misurando che chilom. quadr. 2992,54, ma è una delle più popolate contando 948320 abitanti, ed è poi, dopo la provincia di Napoli e Livorno, quella che offre la maggiore densità di popolazione che ascende a 316,89 abitanti per ogni chilometro quadrato.

Oltre la città di Milano, comprende le città abbastanza ragguardevoli

di Lodi, di Monza, di Busto-Arsizio, un numero considerevole di grosse borgate, Codogno, Melegnano, Gallarate, Abbiategrasso, Sant'Angelo Lodigiano, S. Colombano al Lambro, Melzo, Cassano d'Adda, Inzago, Gorgonzola e moltissimi villaggi, ed un infinito numero di cascinali, più o meno aggruppati in villaggi, o sparsi a non grande distanza fra loro, distribuiti amministrativamente in cinque circondari, Abbiategrasso, Gallarate, Lodi, Milano-Monza, e 488 comuni.

Per la sua geografica posizione, e per le condizioni idrografiche, la provincia di Milano presenta tale varietà di clima, di condizione territoriale, di salubrità, di sistemi agricoli, da non avere simile in tutto il Regno. Limitata a levante dal corso dell'Adda, a ponente dal Ticino e dal Grande Naviglio che ne deriva, ha, oltre a questo canale navigabile, quello della Martesana derivato dall'Adda ed il naviglio di Pavia, i fiumi Olona e Lambro, le acque dei quali servono, può dirsi, esclusivamente alle manifatture; la Muzza, fiume artificiale, fecondatore dei terreni del Lodigiano, ed una miriade di canali secondari destinati alla irrigazione. Questa immensa copia di acque può dirsi esclusiva alla parte meridionale della provincia, ove alimenta le pingui praterie e le risaie. In questa zona l'aria è umida e vi si sollevano quei proverbiali nebbioni che non mancano neppure nel pieno estate, massime nelle ore mattutine e vespertine. Alla costante umidità vuolsi aggiungere in questa zona come causa di temporaria malsanía, lo sviluppo delle mefitiche esalazioni che per due o tre volte all'anno si sollevano dalle risaie quando ad esse viene levata l'acqua, onde liberarle dalle erbe nocive, e sul finire dell'estate per raccoglierne il prodotto. Nè fanno difetto le mefiti sviluppantesi in alcuni comuni per la macerazione del lino, o per acque stagnanti nei bassi fondi lasciate dalle piene dell'Adda o per cattiva direzione delle acque irrigatorie. In queste condizioni si trovano i comuni di Castiglione d'Adda, di Abbadia Cereda, Cavacurta, Modignano, Campo-Longo, Lacchiarella, Guardamiglio, e tre comuni di Abbiategrasso. In questa zona, che comprende gran parte del circondario di Lodi, e molti dei comuni della parte meridionale dei circondari di Milano e di Abbiategrasso, le acque potabili, particolarmente nell'estate, non sono pure, per le infiltrazioni delle risaie, e non infrequenti sono in proposito i reclami delle Giunte municipali di quei circondari, ad esempio quelli di Corte-Palasio, di Ospedaletto Lodigiano, di Gugnano, di Seccugnàgo, di Orgagna, ecc.

Da questa zona si staccano a nord-est gli alti piani della sponda destra dell'Adda, ove la coltivazione è asciutta, l'aria pura e salubre, e le acque in genere non vi fanno difetto; a nord-ovest gli alti piani di parte del circondario di Abbiategrasso e del circondario di Gallarate, aridi, scarsissimi d'acqua, che finiscono colle brughiere della sponda sinistra del Ticino: qui l'aria è asciutta e salubre. Fra queste zone elevate, stanno gli ameni colli della Brianza, che fanno parte del circondario di Monza, e qui, fatte poche eccezioni pel comune di Cascina dei Gatti, di Belluseo, di Cesano-Maderno, l'aria vi è saluberrima.

Però nelle due zone ora indicate, nord-ovest e centrale, il difetto di acque diede origine a quelle piscine (volgarmente *foppe*), serbatoi di acqua pluviale grossolanamente costruiti, ove affluiscono le acque delle strade e del circostante terreno, vere pozzanghere che servono alla lavatura delle lingerie e degli utensili domestici dei poveri terrazzani, e nei tempi di siccità, quando i pozzi difettano di acque, servono ad abbeverarvi il bestiame e fors'anche agli usi domestici.

Da questo rapido colpo d' occhio, emerge quanto variata dovrebbe essere l'influenza climatica e territoriale sulla diffusione delle malattie epidemico-contagiose, se pure essa ne ha, massime in quelle di provenienza esotica.

Ma a modificare le condizioni di salubrità anche nei paesi ben collocati per purezza d'aria, concorrono le condizioni igieniche, le abitudini create dal vario modo di agricoltura, la miseria degli abitanti. Se le città e le grosse borgate hanno in questi ultimi tempi migliorata la parte edilizia, e la generale pulizia avantaggiando sensibilmente la pubblica igiene, lo stesso non può dirsi della campagna, ove l'igiene forese è tuttora a crearsi. Se si escludono poche eccezioni di case coloniche di recente costruzione ed abbastanza salubri, che si trovano particolarmente nel circondario di Monza, ed i fabbricati delle grandi affittanze in alcune località del basso Milanese e del circondario di Lodi, nulla vi ha in fatto di edilizia di più miserabile ed insalubre delle nostre cascine; bassi tuguri mal ventilati da piccole e rade finestre, ove il piano terreno in luogo di pavimento non presenta che terra pesta che si rammollisce coll'umidità e concorre col fumo del camino ad alterarne l'aria. Le camere del piano superiore che danno ben di sovente ricetto a vari individui, sei, otto ed anche più, sono piccolissime in proporzione del bisogno; basse, poco e malamente ventilate, spes-

-sissime prive di luce, nelle quali non di rado soglionsi accumulare granaglie, e dalle soffitte pendono le pannocchie dello zea-mais. Le stalle mal costrutte, e malissimo tenute, servono nelle lunghe serate dell'inverno di convegno e ricovero ad una o più famiglie, a risparmio di combustibile. Le corti fangose, solcate dagli scoli degli smaltitoi degli acquaiuoli, sono d'ordinario occupate nel mezzo, e qua e là da mucchi di letame, ed all'intorno da fosse mal coperte di paglia o di canne di frumentone, che fanno vesi di pozzi neri. Le stradicciuole dei paeselli, malamente o non selciate, senza condotti d'acqua, servono ben di sovente di immondezzai delle case fronteggianti. A queste infelici condizioni igieniche vuolsi aggiungere, pei comuni circostanti ai grandi centri di popolazione, il modo improprio di trasporto delle materie estratte dai pozzi neri, che quasi sempre si fa in vasi scoperti, e dello spandimento loro sui terreni in gran parte destinati alla coltivazione degli ortaggi. Notevoli a questo riguardo sono i comuni di Bollate, di Limito, di Novate, di Cormanno, di Brusuglio, di Affori, Mercugnano, di Baggio, di Dergano, ed i sedici villaggi e le 491 cascine, che stanno all'intorno di Milano e fanno parte del comune dei CC. SS.

Tale è, senza esagerazione, la condizione igienica della campagna di questa ricca provincia. Qual vasto campo pel dominio di una pestilenza!

Nè meno variate delle climatiche e territoriali, sono le condizioni economiche della popolazione. Quantunque dedita in gran parte all'agricoltura, non mancano però le grandi e le piccole manifatture, e per non parlare della città di Milano, i circondari di Gallarate, di Monza, e parte di quelli di Milano e di Abbiategrasso, hanno filature e manifatture di cotone, di seta, di lino, cartiere, fabbriche di cappelli, lavori in legno di ogni genere, le quali tutte danno lavoro agli abitanti dei paesi ove risiedono e ad alcuni chilometri all'intorno. Voglionsi aggiungere i grandi centri di popolazione esistenti nel territorio della provincia, ove i ricchi possidenti e commercianti e l'agiatezza del vivere sociale forniscono lavoro e mezzo di un vivere discreto a migliaia di operai. Ma laddove la sola agricoltura deve fornire i mezzi di sussistenza, le condizioni economiche sono piuttosto misere. Ma qui pure vi ha differenza in gran parte dipendente dai rapporti tra il proprietario ed il contadino, ed il genere di coltivazione.

Nelle grandi affittanze del Lodigiano, del basso Milanese e di parte del circondario di Abbiategrasso, il contadino è un famiglio del fittabile, il quale provvede alla sua sussistenza, e perciò vive abbastanza bene. Ma nei territori a coltura asciutta, ove vige tuttora il sistema delle mezzadrie, i falliti raccolti dei bozzoli, delle uve, la scarsezza dei piccoli prodotti, ha immiserito i contadini da stentare la vita, nutriti da scarso e cattivo pane di frumentone, di poca zuppa, condita con olio di ravizzone o lardo, e scarsi legumi; carne solo nei giorni solenni, rare volte vino, e spesso, nell'estate, cattiva acqua per bevanda. In queste miserabili condizioni si trovano, dai rapporti avuti, ben 91 dei 306 comuni che furono colpiti dal cholera, tutti esclusivamente agricoli, e così divisi per circondario.

Abbiategrasso	N.	13
Gallarate.	»	11
Lodi	»	28
Milano	»	29
Monza.	»	10
	N.	91

che assieme danno la notevole popolazione di 157540 abitanti (tabella VII).

A compimento di queste brevi notizie sulle condizioni climatiche, territoriali ed economiche della nostra provincia, al momento dell'invasione del cholera, devonsi accennare le malattie endemiche che le sono proprie. Le febbri intermittenti, le fisconie addominali, i disturbi gastro-enterici, particolarmente nell'estate, le affezioni reumatiche d'ogni genere dominano nella zona meridionale. Nelle altre, la pellagra e le sue conseguenze. Nel circondario di Gallarate poi, ad intervalli più o meno lunghi, si sviluppa e diffonde il tifo petecchiale, ed in Busto-Arsizio, ove si manifestò l'11 giugno 1866, non era cessato nel giugno del successivo anno, quando nella provincia ebbe principio l'epidemia cholerica. In quel periodo di tempo, ammalarono 618 individui, con 144 morti, tra i quali i due medici condotti; diffondendosi la malattia in altri otto comuni del circondario; in cinque del circondario di Monza, e specialmente in quello di Nova, in alcuni del circondario di Abbiategrasso, tra i quali Besate, ivi portato da filandiere di Busto-Arsizio.

Non sarebbe del nostro cómpito parlare delle condizioni igieniche ed economiche della città di Milano, perchè argomento troppo vasto e non compatibile con questo breve riassunto statistico. Dirò solo che il cholera,

in questa ultima invasione, toccò tutti i quartieri della città, non risparmiando le case igienicamente migliori; ma quando una via o casa, popolate da individui miserabili, sporchi, vi prese facilmente stanza: sieno d'esempio la via dell'Anfiteatro sul Corso Garibaldi, e la casa N. 16 di quella via ed il vasto locale della Vettabbia.

Il giorno 26 marzo 1867 nella città di Monza si manifestava il primo caso di cholera in Dolci Bernardo, giovane venditore di grossolane manifatture in legno, nativo di Bergamo, arrivato il giorno antecedente per la fiera dell'Annunciata. Riconosciuta la natura del male, venne ricoverato in apposita sala dell' ospedale ove morì in poche ore. Le misure sanitarie impedirono ogni figliazione, sicchè trascorsero quasi due mesi, senza che si manifestasse in provincia altro caso. Fu in Castiglione d'Adda del circondario di Lodi, limitrofo dei circondari di Treviglio e di Crema, ove già serpeggiava la malattia, che si formò il primo focolaio dell'epidemia. Il primo caso si ebbe il 9 maggio. — « Ma la Giunta municipale, che per non voler riconoscere il contagio nella sua comparsa, diffamando ingiustamente il proprio medico, fu causa, che non solo il comune ebbe a soffrire considerevolmente, ma lo diffuse negli altri comuni circonvicini, nei quali si potè constatare esservi stato da quello importato. » — Così si esprime il dott. Tansini, membro del Consiglio sanitario circondariale, in una sua lettera alla *Gazzetta medica*, 20 giugno 1867.

Ben presto a quel focolaio altri molti se ne aggiunsero, tutti sul confine della Bergamasca, del Cremonese, del Piacentino, ed in particolar modo dopo la rinomata festa-fiera della Madonna di Caravaggio che ebbe luogo sul finire di maggio.

Infatti fino dai primi di giugno il cholera comparve nei comuni dell'estremo confine orientale della provincia, lungo la riva destra dell'Adda, in alcuni che fiancheggiano le grandi vie ferrate fino a Milano e CC. SS., ed infestando, nel corso del mese, 45 comuni da Caselle-Landi del circondario di Lodi sulle rive del Po, fino a Trezzo d'Adda.

È veramente singolare, tenendo dietro colla carta geografica allo sviluppo cronologico della malattia nei singoli comuni (vedi tabella I), il vedere come da quella zona sud-est il cholera si estendesse come un'onda sulla provincia, dirigendosi a ponente, onda che va perdendo di forza mano mano che va allontanandosi dalla sua origine.

Da quei primi centri d'infezione la malattia si estese rapidamente nel

mese di luglio sui circostanti comuni, sicchè ne vennero colpiti altri 139, cioè:

46	del circondario di	Lodi,
45	»	Milano,
32	»	Monza,
9	»	Abbiategrasso,
7	»	Gallarate.

Nel mese di agosto il numero dei comuni nuovamente infetti fu di 72, cioè:

11	del circondario di	Lodi,
25	»	Milano,
16	»	Monza,
10	»	Gallarate,
10	»	Abbiategrasso.

Nel settembre 37 comuni attaccati:

7	nel circondario di	Lodi,
7	»	Milano,
4	»	Monza,
12	»	Gallarate,
7	»	Abbiategrasso.

Nell'ottobre 12 comuni:

3	nel circondario di	Milano,
2	»	Monza,
2	»	Gallarate,
5	»	Abbiategrasso.

Per ultimo venne colpito il comune di S. Pietro-Casico del circondario di Abbiategrasso il 7 novembre 1867.

Così dei 488 comuni che formano la provincia di Milano, 306 ebbero casi di cholera, rappresentanti una popolazione relativa di 789496 abitanti.

Se le più numerose importazioni del cholera furono dalle limitrofe provincie di Bergamo, di Cremona, di Piacenza, non ne mancarono dal basso Novarese particolarmente ad estate inoltrata, quando quella località era largamente travagliata; così fu nei comuni di Misinto, Gallarate, Rescaldina, Somma-Lombardo, Vizzola-Ticino, Boffalora-Ticino, Marcallo, Cuggiono, Turbigo.

Dalle relazioni dei comuni è provata in modo evidente la importazione della malattia direttamente da luoghi infetti in 153 comuni. In genere trattavasi di individui del paese di ritorno da luoghi infetti ove si erano portati per lavoro, o per assistere parenti stati colpiti dal cholera, o da accattoni caduti infermi in cascinali, là fermatisi per passare la notte.

È singolare il caso dell'importazione del cholera in Bernate-Ticino del circondario di Abbiategrasso, avvenuto per opera di Ranzini Luigi, miserabile, che all'insaputa dell'autorità locale si recava giornalmente all'ospe-

dale dei cholerosi di Cuggionno per ritirarvi i cibi somministratigli dagli infermieri. Egli ne fu la prima vittima.

Nè mancarono i casi di sviluppo della malattia per importazione di abiti appartenenti ad individui morti di cholera, o per cenci recati da luoghi infetti. Così a Zerlesco, circondario di Lodi, vi veniva importato da un ragazzo al quale moriva di cholera in Casale-Pusterlengo la madre, e ricondotto presso l'avo, dimorante alla cascina Borasca, questi poco dopo moriva di cholera, e subito dopo ne era colto un vicino di casa che era in stretta relazione colla famiglia e per ultimo il ragazzo stesso.

In Seccugnano, il primo colpito aveva dato alloggio ad una donna proveniente da Rivolta, provincia di Bergamo, appena guarità di cholera, usando per di più delle coperte che avevano a quella servito durante la malattia.

In Sant'Angelo Lodigiano i primi casi si svilupparono in una casa ove aveva alloggiato un infermiere proveniente dalla Bergamasca.

È poi degno di ricordo l'importazione della malattia in Besana-Brianza, circondario di Monza; citasi testualmente la relazione del medico: « Un Rigamonti Carlo, che da poco più di un mese erasi appigliato al mestiere del cenciaiuolo, trovò conveniente, anche per fare avviamento, come diceva egli, di comperare stracci in località ove non fosse molestato dalla concorrenza degli altri cenciaioli; sicchè, negli ultimi giorni del luglio, egli comperò stracci nel comune di Sirtori, provenienti da famiglie maltrattate dal cholera. La suocera del Ripamonti, che con esso coabitava, Luigia Sangalli-Farina, toglieva la sera dai cenci comperati i più acconci ad essere ancora applicati a qualche uso, all'infuori di quello di rivendersi per fabbrica di carta. La Farina fu colta dal cholera il 1 agosto e moriva in breve. La sera del 3 ammalava un coabitante della stessa casa, Giussani Angelo; la mattina del 4 il Rigamonti Carlo. »

Non devesi passare sotto silenzio il modo con cui vuolsi sviluppato il cholera nei tre comuni di Cesano-Maderno e di Seveso del circondario di Monza, ed in Orago del circondario di Gallarate.

Il primo caso di cholera in Cesano-Maderno accadde nella persona di certo Mariani Carlo, abitante la frazione di Liate, il quale stanco per la battitura del frumento, ed assettato beveva dell'acqua del rigagnolo Borromeo che scorrendo da Mariano serviva per lavarvi gli effetti dei cholerosi di quel comune fortemente travagliato. Vuolsi notare che la Ruggia

Borromeo attraversa il comune di Cesano-Maderno, che manca di buoni pozzi, e la popolazione è costretta ad approfittare della scarsa ed impura acqua della Ruggia.

Per Seveso si ripete la stessa circostanza: i primi casi avvennero alla cascina Baruccana che quasi esclusivamente fa uso della Ruggia Borromeo. Devesi fare un'osservazione in modo incidentale, che Seveso sta al disopra di Cesano-Maderno e fu solo colpito il 31 luglio, mentre Cesano lo fu il 4 dello stesso mese.

Il Sindaco di Orago suppone che l'importazione del cholera, nel comune, abbia avuto luogo dal vicino di Cassano-Magnago per mezzo delle acque dell'Arno, ove si lavavano le biancherie dei cholerosi; il qual fiumicello passa rasente la cascina Ferrandi, la sola di Orago che abbia lamentati casi di cholera.

Chiuderemo queste annotazioni, sul modo di sviluppo del cholera, riportando testualmente per debito di cronisti la Relazione del dottor G.-B. Bardelli, medico-condotto in Biassonno. — « L'importazione del cholera, in codesto comune, lo si deve indubbiamente attribuire ad avvelenamento per introduzione di materie putride nell'economia. Questa specie di avvelenamento avvenne per la via dello stomaco: attesa la natura dei sintomi che si osservarono, è la medesima di quelli che si hanno dai veleni settici. L'ingestione di un vitello nato vivo da giovenca sana tuttora vivente, morto dopo tre giorni, apparentemente esso pure sano, e distribuito a pezzi a varie famiglie tutte affini per parentela, sviluppò il terribile male. Da due a ventiquattro ore dopo l'ingestione di un tale cibo a tutti, ed erano più di venti, comparvero dolori all'epigastrio, nausee, vomiti, deiezioni fetide. In cinque che morirono in breve ora manifestaronsi i sintomi più salienti del cholera. Desso era costituito da diarrea, vomito copioso di un liquido biancastro fiocconoso, con crampi, raffreddamento, abolizione della circolazione periferica, afonía, cianosi. Ed a conferma del mio asserto valga il seguente fatto. Una sposa madre di un tenero bambino fu sola preservata fra tanti della famiglia, che tutti vennero colpiti, perchè il cane di casa, nel mentre dessa stava allattando il bimbo, le mangiò la porzione, soccombendo il giorno vegnente il cane medesimo con tutta la sintomatología cholerica. »

Noi lasciamo, al signor G.-B. Bardelli, la responsabilità di questo affatto nuovo modo di sviluppo indigeno di cholera che diventa poi trasmissibile.

Osserviamo che a Biassonno il 19, 30 luglio e 4 settembre si ebbero casi di chòlera, pei quali casi il dottor Bardelli dichiara non saper dare una causa positiva — « se non per il dominio del morbo mantenutosi in comune per qualche tempo, e forse per qualche contatto non visto, e sfuggito alle sagge misure di precauzione, di sequestro, di isolamento, che previdentemente attuava l'onorevole Sindaco del comune. »

La malattia per l'ingesto vitello si manifestò il 23 ottobre con due casi denunciati come cholerosi, il 24 con 5, il 25 con 5, il 26 con 3; il 3 novembre 3, l'8, 1; il 18, 1; il 20, 1; di questi casi, almeno stando alla relazione del detto dottore, solo quelli dei giorni 23 e 24 sarebbero primitivamente originati dall'ingestione di carni insalubri; ed i successivi? Con molta probabilità, in conseguenza del contagio generato dai primi. Sarebbe unica nella storia della medicina questa di malattia settica per ingestione di carni sospette, che diventa contagiosa con forme choleriche. Quel dottore fu molto sgraziato nella cura, perdette 23 individui su 24 infetti; in un comune fra i meglio classificati — *per vicinanza di acque buone, correnti ed in saluberrima posizione*, e *per buone condizioni economiche*.

L'epidemia nella provincia di Milano, ebbe principio, come si disse, il giorno 9 maggio nel comune di Castiglione d'Adda, circondario di Lodi, e terminò il 9 dicembre coll'ultimo caso nella città di Milano; sicchè durò precisamente sette mesi. Infuriò nel luglio e nell'agosto, verificandosi nei detti mesi i tre quarti dei casi avvenuti in tutta l'epidemia. (Vedi tabella II.)

In questo periodo si ebbero 6675 infetti, 3578 maschi, 3097 femmine. Furono curati a domicilio 3441, cioè 1802 maschi, 1639 femmine. Vennero ricoverati nei 153 ospedali provvisori stabiliti in altrettanti comuni 3234 infetti, 1776 maschi, 1458 femmine. Vuolsi notare che il circondario di Lodi fu quello che apprestò il maggior numero di ospedali contandone 57; 30 ne ebbe il circondario di Milano, 29 quello di Monza, 11 Gallarate, 6 Abbiategrasso.

Morirono in totalità 4289 individui, cioè 2333 maschi, 1956 femmine, a domicilio 2359, negli ospedali 1930.

Da ciò risulta che la provincia ebbe colpiti l'8,45 per ogni 1000 abitanti di popolazione infetta, ed il 64,25 di mortalità per ogni 100 infetti. Che la mortalità nei curati a domicilio, e quelli curati negli ospedali, fu

nel rapporto del 68,55 pei primi e del 59,67 pei secondi, ripetendosi così il costante fatto dei migliori risultati ottenuti dalle cure fatte negli ospedali, e dando così ragione ai sostenitori della convenienza del trasporto dei malati negli ospedali, e come grande misura igienica nei casi di contagio, onde diminuire possibilmente i centri d'infezione, e come misura eminentemente umanitaria. Devesi però notare per la verità del fatto, che il circondario di Gallarate avrebbe dato un risultato in opposizione a questa massima. Quel circondario (Vedi *Bollettino generale*) ebbe 246 casi di cholera con 160 morti, dei quali 120 a domicilio e 40 all'ospedale, con una proporzione di mortalità pei primi del 62,17; pei secondi del 75,48.

Notiamo la prevalenza dei maschi nel numero dei cholerosi, ed in pari tempo la prevalente proporzionale mortalità, che fu del 65,17 in confronto del 63,19 %.

Dallo specchio che trovasi unito alla Tabella generale rilevasi la grande differenza verificatasi nella presente epidemia, rispetto al grado di estensione e di intensità, nei circondari in cui trovasi divisa la provincia. I tre circondari limitrofi alla provincia bergamasca fornirono il più largo contingente all'epidemia, minimo fu quello dei circondari posti all'ovest, per cui si classificano nel seguente modo:

Lodi ebbe 88 comuni infetti, su 111
ed il 16,28 colpiti per 1000 abitanti di popolazione relativa.
Milano, 95 comuni infetti su 127
8,11 per 1000 abitanti di popolazione relativa.
Monza, 58 comuni infetti, su 90
5,38 per 1000 abitanti di popolazione relativa.
Abbiategrasso, 32 comuni infetti, su 74
3,73 per 1000 abitanti di popolazione relativa.
Gallarate, 33 comuni infetti, su 86
2,07 per 1000 abitanti di popolazione relativa.

Variabilissimo poi fu il numero dei cholerosi avuto dai singoli comuni relativamente alla loro popolazione. E prima dobbiamo notare un fatto importantissimo che spicca dal prospetto dei comuni cronologicamente classificati secondo l'epoca della comparsa della malattia, ed è che i tre circondari limitrofi alla provincia di Bergamo, Lodi, Milano, Monza, non solo ebbero un numero considerevole di comuni infetti, ma ogni singolo comune, in genere, presentò un numero maggiore di malati, in confronto

dei due circondari di Abbiategrasso e di Gallarate, e che i comuni colpiti nei mesi di agosto, settembre, ottobre e novembre, pochissime eccezioni fatte, contarono un numero assai limitato di infetti.

Dalla tabella II, che comprende tutti i comuni con una popolazione superiore ai 5000 abitanti, risulta che 5 soli su 18 ebbero un numero di infetti per 1000 superiore alla media proporzionale della provincia; in tutti gli altri fu sensibilmente al dissotto, talchè sopra 385,415 abitanti si ebbero 2114 cholerosi con 1547 morti, e quindi il 5,55 per 1000 ed il 72,30 % di mortalità.

Nei comuni con una popolazione inferiore ai 500 abitanti si verificò il contrario.

Essi sommano a 41, con una popolazione complessiva di 14,446 abitanti si ebbero 228 infetti con 156 morti, e quindi il 15,81 per 1000, col 68,42 per 100 di mortalità, quantunque 13 dei detti comuni contino un solo infetto, 5 una proporzione di colpiti inferiore alla media provinciale, superandola gli altri 23 in modo che in S. Pedrino con 111 abitanti, raggiunse il 45,06 per mille, ed in Casolate con 207 abitanti il 49,18 per 1000.

I comuni del circondario di Lodi furono i più maltrattati dalla malattia, e danno la più rilevante cifra proporzionale di infetti, il 16,28. Presi dettagliatamente, cinquantuno comuni superano la media della provincia, e di questi 35 in modo che dal 17,31 per 1000 avutasi in Villa-Pompejana ascende al 68,40 per 1000 in S. Zenone al Lambro, con una popolazione di 845 abitanti.

Anche nel circondario di Milano la metà dei comuni infetti superò la media provinciale, ma non in modo così rilevante come nel circondario di Lodi, poichè essa toccò solo il 49,61 nel comune di Novate milanese, per discendere al 9,16 in Peschiera-Borromeo; 28 comuni stanno al dissopra del 17,10 per 1000.

Nel circondario di Monza, 13 comuni superano la media, e la massima fu del 25,16 in Copreno.

Nel circondario di Gallarate solo 7 comuni ebbero una media superiore alla provinciale colla massima del 25,55 in Vizzo-Ticino.

I comuni del circondario di Abbiategrasso furono i più risparmiati dall'epidemia, poichè il solo comune di Cuggionno ebbe il 14,45 per 1000, cifra massima nel circondario.

Così nella provincia, 118 comuni ebbero un numero considerevole di cholerosi relativamente alla popolazione loro superiore alla media verificatasi in tutta la provincia, e di questi 56 con una popolazione che sta al dissotto dei 1000 abitanti, anzi in 17 non tocca i 500.

Varia fu del pari la mortalità nei circondari ed ancora più sensibile nei singoli comuni. Dalla Tabella generale rilevasi che nei primi raggiunse, e superò anzi i due terzi degli infetti, essendo minima quella del circondario di Lodi del 63,13 %.

Non tenendo calcolo dei cinquantatrè comuni che ebbero un sol caso di cholera, diremo che 41 fra i 506 comuni infetti della provincia ebbero la mortalità del 100 % : conviene però notare, che limitatissimo fu in questi il numero dei cholerosi, essendo stato il massimo di 9 in due soli comuni, quelli di Sellerano al Lambro circondario di Lodi, e di Bovisio circondario di Monza, sommando poi la totalità dei malati a 155. Il comune di Biassonno ebbe il 95 % su 24 ammalati, Mezzano-Passone e Merallo il 70 % con 10 malati ciascuno.

In 26 comuni la cifra della mortalità fu al dissotto del 50 %, anzi in alcuni l'esito fortunato è veramente straordinario; così:

Seccugnano	con	5	ammalati	il 20 —	%
San Rocco al Porto		14	»	21,42	»
Castel-Nuovo bocca d'Adda		22	»	22,72	»
Ruginello		4	»	25,00	»
Verano		7	»	28,57	»
Besana-Brianza		7	»	28,57	»
Masate		33	»	30,30	»
Merlino		24	»	33,33	»
Orgnaga		3	»	33,33	»
Coazzano		3	»	33,33	»
Gropello d'Adda		20	»	35,00	»
Vigadore		14	»	35,71	»
Lucernate		8	»	37,50	»
Musocco		26	»	38,46	»
Cassano d'Adda		132	»	40,00	»
Gorgonzola		103	»	41,74	»
Pinzano		21	»	42,85	»
Meda		61	»	42,62	»
Mairago		42	»	45,23	»
Cuggionno		62	»	45,45	»
Inzago		132	»	47,00	»
Comazzo		17	»	47,05	»
Chiosi-Regale		34	»	47,05	»
Seregno		72	»	47,22	»
Golasecca		25	»	40,00	»

Notisi che nel numero di questi comuni, che contano un esito così fortunato, figurano indistintamente comuni saluberrimi per posizione e per buone condizioni economiche, e comuni posti in località insalubri per

acque stagnanti (Seccugnano, S. Rocco al Porto, Orgnaga) o fra risaie ed in condizioni miserabilissime (Verano, Golasecca), *segnati con asterisco.*

I comuni più popolati (vedi tabella III) se in proporzione ebbero un numero limitatissimo di cholerosi, la mortalità fu gravissima, poichè esclusi i comuni di Cassano d'Adda, di Seregno e di Legnano, tutti superarono la media della provincia: così Milano città, che ebbe colpiti il 2,46 per 1000 abitanti, vide morire il 77,01 % de' suoi cholerosi, Monza città, col 2,18 per 1000, ebbe il 79,02 di mortalità, Abbiategrasso coll' 1,96 per 1000 il 77,77 % di mortalità, Casal-Pusterlengo col 7,21 per 1000 l' 84,44 % di mortalità.

Venendo ora a considerare il numero assoluto dei cholerosi, nei singoli comuni, risulta che 53 comuni, fra gli infetti, ebbero un solo caso di cholera, la di cui provenienza è indicata in pressochè tutti, come pure è fatto cenno delle misure d'isolamento, di espurghi che valsero ad impedire la diffusione della malattia. Il maggior numero di questi casi solitari è dato dal circondario di Gallarate, ove, come si disse, ancora a quell'epoca serpeggiava il tifo petecchiale. Nei 53 comuni figurano indistintamente di quelli collocati in aria salubre ed in buone condizioni economiche, con altri poveri ed insalubri. Questi comuni rappresentano una cifra di popolazione abbastanza considerevole, sommando a 70,641 abitanti, che avrebbe avuta la proporzione di infetti a 0,75 per 1000 e la mortalità del 77,53 %.

Quanto agli altri comuni, ecco come trovansi distribuiti:

Con 1 solo caso di cholera	N. 53
Da 2 a 5 casi	» 78
» 6 a 10 »	» 48
» 11 a 15 »	» 28
» 16 a 20 »	» 23
» 21 a 25 »	» 17
» 26 a 30 »	» 10
» 31 a 35 »	» 8
» 36 a 40 »	» 3
» 41 a 45 »	» 4
» 46 a 50 »	» 3
Oltre i 50 (vedi tabella VI)	» 31
Totale	306

Anche dalla Tabella dei comuni maggiormente infestati dal cholera, noi vediamo i comuni più salubri ed agiati, come quelli di opposte condizioni, anzi diremo che il numero dei primi prevale e con proporzioni abbastanza rimarchevoli.

Ora è duopo considerare l'epidemia nel riguardo della salubrità dei paesi colpiti, del sistema d'agricoltura, delle condizioni economiche.

Richiamando alla memoria le considerazioni fatte al principio di questo resoconto apparisce che la provincia ha una zona meridionale ricchissima di acque, e perciò umida e poco salubre, ed altra zona settentrionale asciutta, ben ventilata e climaticamente salubre. Non discutiamo sull'influenza che possono avere le risaie, i prati irrigatorii, o a marcita sulla vita dell'uomo; consideriamola dal solo punto di vista dell'umidità. Così pure pei territori asciutti, non calcoliamo le conseguenze della siccità, le cause di insalubrità per negletta igiene, per cattive abitazioni, per immondezze, per ammassi di letame, ecc. ecc., e consideriamo la sola aria secca e salubre: ebbene i comuni della prima zona costituita dalla massima parte del circondario di Lodi, dalla parte meridionale dei circondari di Milano ed Abbiategrasso fornirono proporzionalmente un più largo contingente di colpiti dal cholera. (Vedi tabella VIII.)

Ecco il risultato delle indagini fatte, ommessi i due comuni di Milano città e dei CC. SS. di Milano, che per le loro speciali condizioni non possono far parte di un calcolo statistico igienico, per la somma preponderanza della popolazione e proporzionale mitezza di malattia, dovuta sicuramente alle misure sanitarie attive, ed anche severe che rare volte si possono raggiungere nei comuni rurali.

In 117 comuni posti in località umide, con risaie, prati irrigatorii ed a marcita e con una popolazione di 168,909 abitanti, si ebbero 2309 cholerosi con 1444 morti; ed in 187 comuni posti in luoghi elevati, di aria salubre, a coltura asciutta, con una popolazione di 578,132 abitanti, furono colpiti 5287 individui colla morte di 2000; cosicchè i primi ebbero il 13,67 per 1000 e la mortalità del 62,53 $^0/_0$; i secondi l'8,69 per 1000 ed il 63,88 $^0/_0$ di mortalità. La morte colmò in parte la differenza fra le due zone.

Resta a dire dell'influenza della miseria sulla diffusione del cholera. La tabella VII dà l'elenco dei comuni, per la più parte esclusivamente agricoli, dalle relazioni comunali dichiarati miserabilissimi. Sommano a 91. La loro popolazione complessiva è di abitanti 157,540, con 1843 infetti e 1101 morti; si ha quindi l'11,69 per ogni 1000 abitanti ed il 59,76 $^0/_0$ di mortalità. La miseria non sarebbe quindi un elemento propizio allo sviluppo e diffusione del cholera, se un numero così ragguardevole di comuni dà una proporzionale di poco superiore alla media totale della provincia; e ciò che è più strano, la mortalità di gran lungo inferiore a quella

dei singoli circondari. Deve dirsi, per onore del vero, che quattro soli di questi comuni, Golasecca del circondario di Gallarate, Cologno Monzese del circondario di Monza, Ossago e S. Angelo Lodigiano del circondario di Lodi, opposero seria resistenza alle misure sanitarie, e ne pagarono il fio. Anche i comuni di Magenta, Mesero, Turbigo, Lentate, Misinto, S. Fiorano, Modignano, Trezzano-Rosa, sulle prime mostrarono qualche riluttanza, che cedette alle persuasive, e le provvidenze sanitarie ebbero il loro pieno effetto.

Età dei cholerosi. — Venendo ai particolari, che davvicino riguardano gli individui colpiti dal cholera, dirassi che nessuna età fu risparmiata, dal bambino in fasce fino al vecchio nonagenario, però gli individui dai 20 ai 30 anni fornirono la metà dei colpiti, sommando a 3335, con una mortalità di 1952, cioè del 58,56 %, proporzione sensibilmente inferiore alla media totale avutasi dalla somma di tutte le età, ed una delle minori delle singole date dal Prospetto numerico generale, dal quale si dessume che da 0 a 5 anni la mortalità fu gravissima, del 78,62; che andò scemando fino ai 20 anni, in cui si ebbe la minima del 41,34 %; oscillò crescendo lentamente fino ai 45 anni, per aumentare continuamente fino alla più tarda età, nella quale nessuno dei colpiti sfuggì alla morte.

Professione. — La massa della popolazione della provincia è dedita all'agricoltura, non tenuto calcolo della città di Milano, delle altre città e grosse borgate che sono centri di manifatture. I contadini infatti offrono la cifra di 4082 infetti, più dei tre quinti dei cholerosi, con una mortalità di 2285, ossia il 60,87 %: proporzione inferiore alla media generale ed anche la minima data in confronto di tutte le altre professioni. Agli agricoltori, per numero, tengono dietro i manifatturieri che presentano il sesto della cifra totale, ossia 1114 infetti con 763 morti e la proporzione del 68,49 %.

Vengono in seguito, e quasi coll'identico numero, i commercianti con 230 colpiti ed il 74,35 % di mortalità. I possidenti e pensionati con 225 infetti ed il 75,33 % di mortalità. I domestici con 224 colpiti ed il 64,73 % di morti; infine i questuanti con 102 infetti ed il 62,74 % di periti. I bugandai e gli infermieri pagarono un discreto tributo alla malattia: 58 furono i primi colla mortalità del 77,60 %, 43 i secondi colla mortalità del 60,46 %. La maggiore mortalità, non tenendo calcolo d'un seppellitore e di due guardie di pubblica sicurezza, che morirono, si verificò

nelle professioni liberali e nei poveri ricoverati, cioè l'85,33 % nelle prime, l'84,61 % nei secondi. Minima poi nei detenuti, dei quali su 4 uno solo venne a morte.

Stato civile. — Infine, riguardo allo stato civile dei cholerosi, risulta dall'unito Bollettino generale, che la classe dei coniugati fu la più colpita, rappresentando oltre la metà degli infetti, con prevalenza del sesso maschile e colla complessiva mortalità del 64,60 %; ma con sensibile differenza fra i due sessi, poichè toccò il 67,02 nei maschi, rimanendo al 61,65 per le femmine. La classe dei vedovi fu la meno maltrattata, ma assai grave la mortalità del 76,88 %, per il complesso. Se il numero delle vedove fu maggiore, non ne morì che il 75,15 %, mentre pei maschi si ebbe il 79,55 %. La minima mortalità si ebbe nei celibi, nella quale classe sono compresi in gran parte gl'individui dell'età privilegiata dai 15 ai 50 anni; per cui sebbene in quella categoria entri la prima età, pure l'assieme non ebbe che la proporzione del 59,15 sulla cifra abbastanza considerevole di 2404 infetti.

Il cholera in generale si manifestò nelle parti più popolate e centrali dei comuni; risulta infatti dalle relazioni che dei 306 comuni infetti della provincia, 166 ebbero colpito il solo centro, o per meglio esprimersi il principale aggregato di case, in 37 furono indistintamente colpite le varie parti di cui sono formati, in 103 ponno dirsi esclusivamente infetti i cascinali sparsi.

Sarebbe stato desiderio della Commissione raccogliere i dati precisi della popolazione dei cascinali, il numero esatto di questi, col numero dei casi di cholera per ciascuno e la relativa mortalità. Ma fu assolutamente impossibile, tanta è la concisione dei responsi dei signori Sindaci; si è potuto solo raccogliere il numero dei cholerosi esclusivamente manifestatisi in cascinali, ed il loro numero ascende a 1663 infetti con 933 morti. La cifra è abbastanza considerevole per far credere che ove fosse conosciuta la vera popolazione dei cascinali infetti, si sarebbe raggiunta una proporzione considerevole tra questa ed il numero relativo dei cholerosi, superiore senza dubbio ad ogni altra avuta pel complesso dei comuni, e valga un esempio:

Il comune dei CC. SS. di Milano è formato di 13 sobborghi di varia importanza ed estensione, e questi contigui alla città; da 16 centri minori o villaggi che stanno a distanza diversa dalla stessa, e di 491 cascine-

sparse su di una superficie di chilom. quadr. 82,500. I cascinali, con una popolazione di 10,944 abit., ebbero 219 ammalati, mentre il resto del comune, con una popolazione di oltre 42,000 abitanti, non ne ebbe che 319; cosicchè le prime presentano il 20,01 per 1000 abit., mentre il resto del comune non ebbe che il 7,59 per 1000.

Carate-Brianteo nei casolari con 700 abitanti ebbe 5 casi, e 10 se ne svilupparono nel centro del comune con 2600 abitanti; cioè il 7,14 pei primi, il 3,80 per 1000 nel secondo.

Orago del circondario di Gallarate, ha una popolazione di 664 abitanti; la sola cascina Ferrandi con 54 abitanti ebbe 8 casi, e quindi il 151,85 per 1000.

Ecco le sole cifre sicure che fu dato raccogliere su questo importante argomento. Però la mortalità è sensibilmente inferiore alla media di ciascun circondario, non toccando che il 56,10 %, e notisi che una gran parte dei malati venne curata a domicilio.

La durata dell'epidemia nei singoli circondari fu pel

Circondario di	Abbiategrasso	di mesi	4	
»	Gallarate	»	4	
»	Lodi	»	6	
»	Milano	»	6	giorni 3
»	Monza	»	4	giorni 26

Nei singoli comuni in generale la durata dell'epidemia fu breve, e solo in quello di Milano città, e dei CC. SS., si ebbero ammalati dal giugno fino all'estinguersi della malattia; anzi fu in Milano, come già si disse, che si verificò l'ultimo caso di cholera nella provincia il 9 dicembre 1867. I comuni che più a lungo furono sotto il dominio del cholera, dopo Milano, sono

Monza	per giorni	131
Vimercate	»	115
S. Angelo Lodigiano	»	110
Abbiategrasso	»	104
Lodi città	»	102
Brembio	»	90
Ossago	»	87
Seregno	»	84
S. Colombano al Lambro	»	79
Desio	»	67

In questi i casi si succedettero in maggiore o minor numero senza lunga interruzione. Ma furonvi dei comuni nei quali dopo un primo caso, o ad epidemia creduta estinta e dopo un lungo lasso di tempo, altri ne ricomparvero, che anzi in alcuni vi prese con maggior forza che per lo innanzi. Ecco i comuni nei quali si verificò o l'uno l'altro di questi fatti.

A Cassano d'Adda col 15 agosto si ritenne cessato il male, il 5 ottobre si ebbe un caso isolato,

Trucazzano immune dal 22 luglio, ebbe un caso il 6 ottobre;

Gorgonzola, dopo il 20 agosto, ebbe un colpito il 22 ottobre;

Riozzo, dopo i due casi del 7 agosto, ne ebbe uno il 25 settembre;

Cernusco sul naviglio dal 13 agosto, due casi il 3 ottobre;

S. Agata-Martesana dal 18 agosto, un caso il 19 ottobre;

Colnago dal 1° agosto, sei casi in ottobre in una cascina detta dei Frari;

Bussero dal 5 agosto, quattro casi il 2 ottobre nel centro del paese;

Morsenchio dal 17 settembre, un caso il 7 dicembre;

Quinto-Sole dal 26 agosto, un caso il 26 ottobre;

Tutti questi comuni appartengono al circondario di Milano.

Vedano, circondario di Monza, il 17 agosto aveva avuto un solo caso di cholera, il 14 ottobre repentinamente si sviluppano tre casi, ai quali ne tengono dietro altri 16 e l'ultimo il 1° novembre con 12 morti.

Biassonno, circondario di Monza, aveva avuti tre cholerosi, cioè il 19 e 30 luglio ed il 4 settembre; dal 23 ottobre al 20 novembre ebbe 21 casi, con 21 morti.

In Vimercate si presentò l'8 giugno il cholera in un merciaiuolo girovaga proveniente da luogo infetto della Bergamasca, che non ebbe figliazioni; il 26 luglio ricomparve la malattia che durò fino al 14 agosto con 12 colpiti; il 1° ottobre nuovo caso in una donna che fortunatamente guarì.

Limito ebbe 5 cholerosi dal 28 luglio al 14 settembre;

Precotto, 3; il 28 luglio, il 5 agosto, il 18 ottobre;

Concorezzo, 3; il 15 giugno, il 13 agosto, il 15 settembre;

Fagnano-Olona, 2; l'11 luglio, il 13 ottobre;

Muggiò, 3; il 7 luglio, il 20 agosto, il 15 settembre.

Donde venne questo modo straordinario di comparsa della malattia, e perchè preferibilmente in ottobre? Non vi ha dubbio che furono l'effetto o di nuove importazioni, o di effetti che messi da canto nella stagione estiva, quando imperversava il male, vennero tratti fuori al comparire del freddo. Quantunque il fatto fosse abbastanza singolare da attirare l'attenzione dei signori sindaci e medici, nessuno si diede pensiero di farne indagine ed annotazione nei loro rapporti. Solo il medico di Biassonno produsse la peregrina ipotesi da noi già riferita.

Resistenza alle misure sanitarie. — Una delle dimande fatte ai Sindaci, era: — Se le misure di isolamento dei cholerosi incontrò ostacoli.

Ad onore del paese la pluralità dei comuni si prestò volonterosa a tutte quelle misure che la scienza suggerisce come atte a minorare le tristi conseguenze del contagio. Difatti dei 306 comuni stati colpiti, 233 non fecero alcuna opposizione al trasporto dei malati negli ospedali provvisori, od al loro isolamento nelle case, quando speciali circostanze non lo permettevano, al sequestro dei sospetti, agli espurghi. Negli altri 73 comuni i pregiudizi, ed il sempre persistente timore di avvelenamento, diedero luogo a resistenze più o meno serie ed in taluni a vere rivolte. Non parrebbe credibile, eppure è un fatto, che il comune dei CC. SS. di Milano, fu uno tra quelli in cui la popolazione si mostrò più restía alle misure sanitarie, e nei borghi degli Ortólani e di porta Magenta, gli insulti ai medici ed alle autorità comunali, richiesero l'intervento della forza pubblica. E la credenza nell'avvelenamento procurato dai medici fu tale, che molti morirono senza chiamarli, altri solo in estremo di vita. Infatti 154 individui si ebbero a numerare fra cadaveri ed agonizzanti. Come mai in quelle popolazioni che non avevano fatto alcuna opposizione in epidemie ante- cedenti, ben più gravi, nello scorso anno era avvenuto così straordinario cambiamento?

Dei 73 comuni nei quali le misure d'isolamento trovarono ostacolo, in 32, non solo l'opposizione fu ostinata, sicchè si dovette rinunciare al trasporto degli ammalati negli ospedali; ma in vari si dovette ricorrere alla forza per sedare i tumulti. Appartengono a questi i comuni di Legnano, Nerviano e Golasecca del circondario di Gallarate; quelli di Turbigo, di Rosate e Metone del circondario di Abbiategrasso; di Cologno Monzese, Bellusco e Lesmo del circondario di Monza; di Colturano, Crescenzago ed Opera del circondario di Milano. Per gli altri dopo i primi casi, e massime se la malattia imperversava, i contadini ed i parenti cedettero alle persuasive e si prestarono ad ogni misura proposta. Si nota che a Besana-Brianza, a Magenta, a Mesero cessò ogni opposizione quando si permise ad uno della famiglia di accompagnare il malato all'ospedale.

Cura. — A por fine a questa Rivista statistica dell'epidemia di cholera, nella provincia, rimane a dire del trattamento curativo.

Se si considera la farragine di rimedi proposti dai medici, e non medici, nella cura di questo gravissimo male dal 1830, epoca della sua prima comparsa in Europa, fino ai nostri giorni, la costante mortalità di due terzi

dei colpiti, comprese le sospette, o miracolose guarigioni in tre, in due giorni e perfino in 24 ore, come verificossi negli Elenchi nominativi del circondario di Milano, vi ha a disperare della probabile scoperta di uno specifico.

Il dottor Rodolfo Ridolfi di Brescia, pubblicava in una lettera diretta al dottor Strambio (*Gazzetta medica di Lombardia*, N. 28, 15 luglio 1867), un elenco delle cure proposte in questi 37 anni, e sostenute più o meno calorosamente da 284 medici, fra quali figurano i più riputati d'Europa. Permettete di enumerarvi questi decantati rimedi, non fosse altro per ricordare che la Facoltà non restò inoperosa in questo periodo di tempo, nel quale l'incessante riprodursi delle epidemie, non mancò di fornire largo campo agli studi. Non vi stanchi la lunga litania:

Salasso e Mignate — Tabacco — Oppiati — Ratania — Ossido di Zinco — Stricnici — Chinino e Laudano — Colodion riccinato per frizioni al ventre — Zolfo — Magnesia — Petrolio — Acido solforico — Estratto alcool. di Coca (dott. Mantegazza) — Diacodio con Allume — Bagni caldi semplici, con Soluzione ammoniacale, con Sublimato corrosivo, con Lisciva, con Aceto — Bagni a vapore — Bagno freddo semplice e con soluzione d'Acido nitrico — Bagno d'aria calda — Carbone — Tricloruro di Carbonio — Solfato di Soda — Acetato di Piombo — Rabarbaro e Magnesia — Ammoniaca e Camamilla — Bevanda d'acqua fredda e d'acqua calda — Inspirazioni di Gas ossigene — Inspirazioni di Azoto — Orticazioni — Acetato di Potassa — Estratto acquoso di Colombo — Frizioni con Cantaridi, Ammoniaca, Aceto, Mercuriali — Calomelano e Purgativi — Cloruro di Ferro sublimato — Percloruro di Ferro — Citrato di Ferro — Eccitanti diffusibili — Creosoto — Acido fenico — Solfuro di Sodio — Rame — Polvere di Cannone — Canfora — Sotto nitrato di Bismuto — Idro-clorato di Soda per clistere — Estratto di Coloquintide — Arnica — Aloe — Elettricità — Moxa all'epigastrio — Etere solforico — Estratto di Cascarilla — Copette secche al petto — Assafetida e Castoreo — Tintura spiritosa di Lobelia inflata — Cloro — Tartaro stibiato — Solfiti (Polli e Bonizzardi) — Iniezione ipodermica di acqua salata e di Chinino — Olio di Cajeput — Soluzione di Acido nitrico — Antiemetico di Riverio — Cannella con Morfina — Belladonna ed Atropina — Ipecacuana — Olio d'ulivo — Acquavite assenziata — Sambuco in infusione — Haschisch — E finalmente il Ghiaccio, ardentemente desiderato da tutti i cholerosi.

In questa lunga enumerazione di trattamenti curativi anti-colerici, quelli

che raccolsero il maggior numero di sostenitori, sono la sanguigna generale e locale, gli oppiati, il calomelano con altri purgativi, l'ipecacuana, ed in questi ultimi tempi i ferruginosi, tra' quali il citrato di ferro ammoniaco di Beral preconizzato dai dottori Guglielmi, Santiroco, Profilo, Alborghetti; Maironi, e sul quale pareva che in particolar modo dovessero fissarsi l'attenzione e gli studi dei medici.

Ai mezzi curativi sopraccitati dobbiamo aggiungere quelli ritenuti come preservativi; ed in primo luogo la vaccinazione, singolarmente raccomandata dal dottor Bubola di Padova, che ne fece oggetto di rapporto al R. Ministero dell'Interno. Poi sulla influenza della sifilide come preservativo del cholera, della quale parlarono i giornali scientifici fino dall' antecedente epidemia che dominò singolarmente in Torino.

Quantunque la Commissione nel formulare la sua domanda ai Sindaci — Quale sistema di cura pei cholerosi fu dai medici adottato? — avesse poca lusinga di riuscire ad un risultato decisivo, pure sperava che i Sindaci avrebbero richiesto ai medici, e questi si sarebbero affrettati di presentare un circostanziato rapporto del loro operato, massime quelli che avevano avuto a curare molti malati. Vana lusinga! Si ebbero brevi e confuse risposte, può dirsi dalla quasi totalità dei comuni, e tali da non riescire possibile una classificazione sotto determinate serie, in modo che, confrontati i risultati numerici, si giungesse ad un' ombra di giudizio. Convien credere a giustificazione dei medici, che la maggior parte non sieno stati interrogati, non potendo supporre che un pratico rispondesse alla fatta dimanda, come nel Rapporto del comune di Lambrate che si accontenta della concisa frase: — Sistema blando, — e quel comune ebbe 20 casi con 13 morti. Così il comune di Limito, con 5 casi e 5 morti: — Limonate: sanguisughe, ed altri medicinali secondo il bisogno dell'ammalato. — Quello di Ozero che, avendo avuto un solo caso susseguito da morte, scrive: — Si usò tutta la precauzione per la guarigione. — Di Cassano-Magnago: — Praticato il sistema di cura moderno. — Di Cassina-Verghera: — Essere stato usato il metodo prescritto dai veglianti regolamenti. — Di Bolladello, — Essersi praticata quella cura che fu adottata per tutti gli altri casi di cholera. Si era presentato un solo caso.

Di S. Martino in Strada, che aveva avuto un solo caso di cholera, guarito lo dichiara: — Curato col sistema più razionale, e quello più adattato in quell'epoca, a seconda dei casi e delle circostanze.

Ma anche le poche relazioni dettate dai medici sono così concise da non permettere deduzioni importanti per la scienza. Le sole presentate dai medici dell'Ospedale di S. Michele ai Sepolcri in Milano, e dal medico ispettore del comune dei CC. SS., offrono, anche nella loro brevità, una forma scientifica, e di queste s'intende dire in particolare.

I dottori Rotondi e Restellini, che soli furono addetti all'Ospedale dei cholerosi nella città di Milano, e vi restarono per tutta la durata dell'epidemia, dedicandosi con coraggio, annegazione ed intelligenza alla cura della maggior parte dei colpiti nella nostra città, oltre le notizie sul trattamento curativo e sulla influenza di speciali circostanze individuali sull'andamento della malattia, presentarono varie tabelle numeriche di dettaglio importantissime, per lo studio clinico della malattia, e delle quali vorremmo dare un sunto, se ciò non ne allontanasse dallo scopo che ci siamo prefisso nel compilare queste Annotazioni statistiche; limitandoci a quella parte che riguarda il trattamento, ed alle osservazioni fatte sull'influenza della vaccina e della sifilide, come preservativi del cholera.

Prendendo le mosse da queste ultime, ecco come si esprimono i sullodati dottori: — « L'innesto vaccinico ed il vaiuolo, anche recentemente superati, non si possono considerare come preservativi della infezione cholerica. Nella casa si fecero molte osservazioni in proposito, e frequentemente si videro regolari cicatrici vacciniche anche recenti (ragazzi) sulle braccia di individui colpiti ed uccisi da cholera tifico. Una certa Ripamonti, anzi, fu presa dal morbo, mentre era appena convalescente da vaiuolo confluente. Il cholera le si appalesò con tutti i suoi sintomi di gravezza; però la Ripamonti guarì. »

Noi rammentiamo il numero non indifferente di individui colpiti nei primi cinque anni della vita, tra i quali molti bambini ancora alla mammella, che sicuramente erano stati vaccinati da poco tempo, e la considerevole mortalità avuta del 78,62 %.

Dell'influenza della sifilide, i suddetti medici dichiarano, di poter dir poco, essendo difficile avere confessioni su tale malattia, massime dalle donne. Una meretrice che aveva al palmo delle mani ed ai piedi delle macchie assai probabilmente postume a sifilide costituzionale, ed una giovane con ulceri al pudendo guarirono entrambe: la prima in franca reazione, la seconda superando un lungo stadio tifoso. Fra gli uomini, quattro presentarono ulceri veneree, un quinto, scolo recente, e tutti perirono.

Venendo ai metodi curativi, dal Rapporto risulta:

1.° Che il citrato di ferro ammoniacale, adoperato in moltissimi casi, non diede alcun buon risultato, chè anzi il singhiozzo, la pirosi e qualche volta anche vere gastriti furono le conseguenze di tale metodo di cura. Non mai valse da sè solo a produrre una reazione franca, questa al contrario fu sempre imperfetta, tifosa, letale.

2.° Le iniezioni sotto-cutanee con diverse sostanze come curaro, solfato di morfina, solfato di chinina, ecc. ecc. che si vollero tentare, perchè persuasi della poca, o nessuna utilità dei rimedi interni nel periodo del vomito, se valsero a modificare qualche sintomo, non diedero però i risultati che si aspettavano.

3.° L'uso interno di qualche eccitante, come l'acetato di ammoniaca il caffè col rhum, i vini generosi, giovò nella reazione incompleta.

4.° Si cercò sempre di favorire il vomito, o per lo meno di renderlo meno faticoso col propinare abbondanti bevande. — In generale può dirsi che guarì chi vomitò copiosamente e con pochi sforzi. — Quando però il vomito persisteva dopo la reazione, si adoperò con vantaggio, per fermarlo, il bismuto ed il bicarbonato di soda.

5.° I bagni caldi fecero triste prova; per il che non si esita a dichiararli dannosi.

6.° Le reazioni più franche si ebbero dalle fregagioni con ghiaccio soppesto e sale; anche queste però, se valsero in vari casi, in molti altri anche ripetute non giovarono a destare la reazione.

7.° Le applicazioni di bambagia imbevuta di cloriformio all'uscita dei nervi ischiatici, ed anche le fregagioni lungo l'arto con tale sostanza, giovarono senza dubbio a lenire ed in qualche caso a troncare d'un tratto gli spasimi dei crampi.

8.° La barra epigastrica, i dolori lancinanti ai precordi, alla regione epatica e splenica cessarono quasi sempre coll'uso di larghi senapismi.

9.° La bevanda che si adottò generalmente fu la limonata vegetale preparata di mano in mano sotto gli occhi del paziente. Anche il ghiaccio concesso largamente, ed avidamente chiesto dai pazienti, valse spesso ad estinguere quella sete cocente di cui si lagna la maggior parte dei cholerosi algidi.

Nessuno quindi dei metodi curativi impiegati merita, pei risultati, di essere dichiarato superiore agli altri. — In generale, i rimedi impiegati giovarono più come *sintomatici*, che come *anticholerici* nel vero senso della parola.

A queste conclusioni dei medici dell'Ospedale di S. Michele ai Sepolcri, aggiungiamo la cifra del 73,06 % di mortalità.

Il medico ispettore del comune dei CC. SS. di Milano, nel suo Rapporto sulla cura dei cholerosi, comincia dal premettere che l'igiene sola può frenare colle segregazioni, cogli espurghi la violenza della malattia, ed a prova di ciò fa presente che i fomiti contagiosi si manifestarono in 253 domicili tra case e cascine, ed in seno a 463 famiglie, in modo da minacciare la più grave moría; che l'epidemia ha perdurato nel comune per 132 giorni, e ciò nulla meno i 133 focolai si estinsero dopo un primo ed unico caso; che 402 famiglie non lamentarono che un solo colpito; che l'epidemia diede alfine un adequato di 4,07 casi al giorno.

In quanto al metodo curativo tentato dal medico addetto all'ospedale, furono esperiti:

Il metodo del dottor Guglielmi col citrato di ferro ammoniacale di Beral; ma quantunque dichiari essere opportuno a sedare la diarrea sul principio del male, che calmi i crampi e talvolta anche la barra cholerica ed il singhiozzo, pure il risultato ultimo della cura non corrispose alla decantata virtù del rimedio.

Tentò il metodo del professor Pacini coll'acido fenico. Verificò infatti sospendersi per sua virtù il vomito, la diarrea, ma aggravarsi il malato nel secondo stadio e soccombere per coma, per delirio furioso o per tifo.

Infine esperimentò l'acido solforico proposto da Worms, che lo disse adoperato con gran successo in tre successive epidemie. Fu amministrato nei primordi e nello stato algido conclamato; ma non ebbe a lodarsi nè potè mai constatare i felici effetti preconizzati dall'autore.

L'Ospedale dei cholerosi nel comune dei CC. SS. di Milano ebbe il 71,26 % di mortalità.

Premeva alla Commissione conoscere quali fossero i risultati della cura Guglielmi col citrato di ferro ammoniacale di Beral nei comuni della provincia, e ne raccolse diligentemente i dati. Questo metodo venne esperimentato in 51 comuni, molti dei quali ebbero un numero abbastanza considerevole di ammalati per poter cerziorare il giudizio fattone, e ad eccezione di due medici, quello di Meda circondario di Monza, e di Bargano circondario di Lodi, unanimamente dichiararono di averlo abbandonato dopo i primi esperimenti, non essendosi verificato alcuno dei vantaggi preconizzati. In quanto a Meda esso venne adoperato in modo speciale,

associato ad emulsione gommosa con laudano, ed ebbe per risultato che in 61 infetti si ebbero 26 morti, ossia il 42,62 $^0/_0$, risultato abbastanza concludente, se almeno si fosse verificato in qualche altra località.

Di poco valore è il caso di Bargano, perchè unico in donna di 45 anni.

Il dottor Caravaggio di Merlino, circondario di Lodi, che con 24 ammalati ebbe 8 morti, tutti curati a domicilio, preconizza nello stadio algido il bisolfato acido di chinino in soluzione, e, per impedire che fosse rigettato, contemporaneamente amministrava il bicarbonato di soda ed un blando trattamento antiflogistico nella reazione. Dichiara dannosissimi gli oppiati sotto qualunque forma.

Anche il dottor Ripa di Cascina-Aliprandi, circondario di Monza, stabiliva il solfato di chinina come base di cura; ma a questo faceva tener dietro tale farragine di medicine da non potersi definire a quale si dovessero attribuire i buoni o cattivi effetti. Su 10 curati ebbe sei morti.

Il solfato di chinino figura spessissimo nei molteplici trattamenti di cura, ma sempre largamente associato ad altri rimedi.

Sarebbe inutile voler entrare in più minuti dettagli sul trattamento impiegato dai vari medici, tanto più che la maggior parte si attenne ad una cura sintomatica prevalendo nel primo stadio la stimolante-narcotica, ed in particolare l'uso del laudano, coadiuvato dalle frizioni secche o con acqua ghiacciata, dai senapismi su larga superficie; nel secondo stadio, la cura blanda antiflogistica. Spessissimo poi è accennato nel primo stadio l'uso del chinino, dell'ossido di zinco, del sottonitrato di bismuto, della morfina.

Non posso chiudere queste considerazioni sulla cura del cholera senza fare un cenno della cura preventiva, proposta e seguita dai medici di Cesano-Maderno e di Seveso nel circondario di Monza. Riferisco testualmente le parole del Rapporto dei due comuni.

« La cura dei cholerosi si ridusse più alla preventiva che alla consecutiva. Quasi tutti gli abitanti di questo comune appalesavano sintomi di disposizione alla malattia. In vista di tale emergenza, il medico pensò di muovere il sangue a quelli che ne erano sprovveduti, di curare la verminazione, la diarrea, la tendenza al vomito coi rimedi dall'arte indicati. Con simile cura preservativa, il numero dei cholerosi, ad onta della vigente disposizione, fu certamente limitato. Basta a dire che niun caso di cholera avvenne nei 400 e più individui che da questo medico furono salassati. — Cesano-Maderno ebbe 28 infetti con 23 morti. »

Quello di Seveso così si esprime: — « La cura preventiva fu quella a cui volse maggiore attenzione questo medico-condotto. Negli individui che appalesavano cholerica disposizione istituiva una piccola cavata di sangue, giusta il bisogno, ed in quelli in cui appalesavansi sintomi di verminazione veniva prescritto un rimedio antelmintico. Moltissimi furono gli individui che subirono un' egual cura preventiva, e fu soddisfacente il rilevare che nessuno di questi venne colto dal morbo. Del resto, il sistema di cura dei cholerosi fu variato a norma delle varie costituzioni e dei diversi stadii ma, ad onta della massima diligenza e studio, il medico curante confessò di non avere finora rinvenuto, come altri vorrebbero, la specifica Panacea. »

Darò fine a questa rivista sulla cura dei cholerosi togliendo alla lettera sopraccitata del dottor Rodolfo Rodolfi le seguenti parole: — « Ma dove ci condusse questa farragine di farmaci? Ai più deplorabili risultati: emersero statistiche poco confortanti, in modo che sorge il dubbio: Se i cholerosi lasciati in balía di loro stessi, e non disturbata in loro la forza medicatrice della natura, avrebbero presentato maggiore o minor numero di guarigioni. »

Il professor Valentino Hyldenbrand, nel suo aureo libro *Sui contagi*, scriveva, che uno dei caratteri di questi era *di non ammettere una cura diretta e di guarire per le sole forze della natura.*

Riassumendo in breve i risultati delle esposte Annotazioni statistiche si rileva:

1.° Che il cholera venne specialmente importato nella provincia di Milano dai limitrofi comuni di quella di Bergamo in quelli che costeggiano la riva destra dell'Adda, infestandone in pochi giorni un numero considerevole da Castiglione d'Adda a Pozzo d'Adda, e da questi diffondendosi di mano in mano su tutta la provincia.

2.° Che indistintamente furono colpite le località meglio qualificate per salubrità d'aria, per genere d'agricoltura, per condizioni di pubblica igiene, per agiatezza e quelle in condizioni affatto opposte. Che se i comuni ricchi di acque coltivati a risaie, a prati irrigatorii ebbero, proporzione fatta colla popolazione, un numero maggiore di colpiti, le terre asciutte e salubri, per estensione territoriale, per relativa mortalità, maggiormente soffrirono dell' epidemia.

3.° Che le misure sanitarie proposte dalla Commissione e dalla Regia

Prefettura, diramate colla Circolare 1° agosto 1865, ebbero un risultato abbastanza soddisfacente, quando si consideri,

a) Il piccolo numero di colpiti in rapporto alla considerevole popolazione ed alla sua densità.

b) Che più di un sesto dei comuni infetti ebbe un solo caso di cholera;

c) Che 78 dei detti comuni contò solo da 2 a 5 casi, cioè 19, casi 2 — 29, casi 3 — 15, casi 4 — 15, casi 5, nei quali sicuramente le misure sanitarie soffocarono la malattia nel suo esordire;

d) Che sommato il numero degli infetti di 179 comuni, cioè più della metà dei colpiti, si ha la piccolissima cifra di 676 casi, una media cioè di 3,77 per ogni comune;

e) Che infine le grandi città ed i comuni più popolati, ove le misure sanitarie vennero con maggiore energia attivate, presentarono una proporzione di colpiti per 1000 abitanti, di gran lunga inferiore alla media della provincia. Sieno di esempio le città di Milano, di Monza, di Busto-Arsizio, di Lodi; i comuni di Gallarate, di Abbiategrasso, di S. Angelo Lodigiano, di Magenta, di Borghetto Lodigiano, di Cernusco al Naviglio.

4.° Che l'arte medica non ha fatto un passo verso la scoperta d'un trattamento di cura che valga a minorare la letalità della malattia.

Intanto le epidemie di cholera si succedono spargendo il terrore nelle popolazioni, dando origine a repentine e numerose emigrazioni che sempre più diffondono la malattia, i lutti domestici si moltiplicano, i dissesti finanziari si accrescono; urge che i consigli sanitari, per quanto sta in loro, suggeriscano al Governo quei provvedimenti che credono più acconci a far fronte a tanti disastri.

Che il cholera sia malattia importata, credo che nessuno ne dubiti; che sia trasmissibile, sotto qualunque denominazione che le teorie vogliano imporvi, ritengo accettato da pressochè tutti, massime dopo le conclusioni formulate dal dottor Fauval segretario della Conferenza internazionale di Costantinopoli, e che nel 1866 venne ammessa dal R.° Ministero dell'Interno.

Per la vostra Commissione, il cholera è un contagio che si trasmette immediatamente e mediatamente. È questa una convinzione non nuova, ma risale all'epoca della prima comparsa della malattia in Europa, divisa dalla quasi unanimità dei medici lombardi, che costantemente sostennero la necessità delle misure indicate pei contagi, sul di cui valore, ed opportunità, a chiare note si esprime il compilatore della *Statistica del cho-*

lera in Italia nel 1865, pubblicata dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio nel gennaio 1867: Eccone le testuali parole:

« Giudicando il sistema dai suoi effetti, non si può a meno di riconoscerlo come opportuno; dove esso infatti venne rigidamente impiegato, il male riuscì meno terribile; dove invece molle ne fu l'applicazione, la malattia assunse proporzioni spaventose. Così la Sicilia deve ad un isolamento completo, e la Lombardia alla saviezza de' suoi provvedimenti profilatici, se si sono salvate la prima dal cholera del 1865, la seconda da quello del 1865 e 1866. Per contro soggetti a dure prove furono Ancona, Bari, Napoli, Genova i di cui porti rimasero indifesi contro le importazioni del male da Alessandria d'Egitto e da Marsiglia. Quelle nostre città subirono gli effetti delle immedicabili imprevidenze dell'Oriente e dello scetticismo interessato degli Uffici francesi di sanità del Mediterraneo.

» La lezione del resto è stata per tutta l'Europa severa, ma profittevole, perchè d'allora in poi venne all'Oriente imposta, sotto il rispetto sanitario, una specie di tutela, e che è più curioso, per iniziativa di quello stesso Governo di Francia, il quale cominciò dal confessare contagiosa la peste bovina e finì col ritenere per tale anche il cholera. »

Quali sieno i provvedimenti profilatici con cui la Lombardia riescì anche nelle più gravi epidemie, a renderle meno letali che altrove, sono riassunti nella Circolare 1° agosto 1865, N. $\frac{17645}{1289}$, div. III, sez. III, già sopra citata.

Ma perchè quei provvedimenti raggiungano lo scopo, è necessario che sieno imposti a tutte le province e comuni del Regno, che alla loro esecuzione vegliassero uomini dotti, coscienziosi, fermi e che pene severe fossero cominate ai trasgressori. Nei casi di contagio, ogni piccolo comune è solidale verso tutta la nazione.

La Commissione:

Dott. Emilio *Cav.* Pellegrini.
Dott. Lorenzo *Cav.* Corvini.
Dott. Salvatore *Cav.* Pogliaghi.
Dott. Carlo Orlandini.
Dott. Luigi Cardone, *chimico.*
Dott. Antonio *Cav.* Trezzi, *Relatore.*

ALLEGATI

ALLE ANNOTAZIONI STATISTICHE SULL'EPIDEMIA DI CHOLERA

NELLA PROVINCIA DI MILANO

nell'anno 1867.

TABELLA I.

LENCO dei Comuni colpiti dal Cholera nell'Epidemia del 1867, nella Provincia di Milano, disposti in serie cronologica, a seconda dello sviluppo della malattia.

N.° progr.	COMUNI	CIRCONDARIO	DATA del 1° caso	DATA dell'ultimo caso	Infetti	Morti
			Marzo.			
1	Monza, città . . .	Monza .	26 mar.	1° nov.	54	43
			Maggio.			
2	Castiglione d'Adda	Lodi . .	9 mag.	1° agost.	127	84
3	Melzo	Milano .	30 »	1° sett.	33	23
			Giugno.			
4	Fombio	Lodi . .	4 giug.	16 agos.	38	19
5	Livraga	Lodi . .	5 »	19 »	123	75
6	Gattera Majocca .	Lodi . .	5 »	17 giug.	5	5
7	Cassano d'Adda .	Milano .	8 »	5 ottob.	152	60
8	Vimercate	Monza .	8 »	1 »	14	10
9	Corte Pellasio . .	Lodi . .	9 »	31 agos.	24	18
10	Milano, città . . .	Milano .	12 »	9 dic.	522	402
11	S. Stefano al Corno	Lodi . .	13 »	14 agos.	45	35
12	Corno Giovine . .	Lodi . .	14 »	6 »	62	40
13	Trezzano Rosa . .	Milano .	14 »	9 »	20	13
14	Bernareggio . . .	Monza .	14 »	22 giug.	2	1
15	CC. SS. Milano .	Milano .	15 »	30 nov.	557	445
16	Concorezzo	Monza .	15 »	22 giug.	3	2
17	Caselle Landi . .	Lodi . .	16 »	19 agos.	33	25
18	Mezzano Passone	Lodi . .	18 »	28 giug.	10	9
19	Terra Nova de' Passerini	Lodi . .	19 »	7 agos.	18	15
20	Cavajone	Milano .	19 »	23 luglio	6	6
21	Maleo	Lodi . .	20 »	6 agos.	152	73
22	Lodi, città	Lodi . .	21 »	1 ottob.	133	120
23	Trezzo sull'Adda	Milano .	22 »	9 agos.	66	58
24	S. Colombano al Lambro	Lodi . .	23 »	10 sett.	252	170
25	Bertonico	Lodi . .	23 »	13 agos.	26	16
26	Liscate	Milano .	24 »	15 agos.	14	12

Tabella I. *(Segue.)*

N.° progr.	COMUNI	CIRCON-DARIO	DATA del 1° caso	DATA dell'ultimo caso	Infetti	M
27	Melegnano	Milano .	24 giug.	3 ottob.	76	
28	Camairago	Lodi . .	24 »	20 luglio	10	
29	Pozzo d'Adda . .	Milano .	25 »	2 agos.	41	
30	Vaprio d'Adda .	Milano .	25 »	12 »	127	
31	Masate	Milano .	27 »	30 luglio	53	
32	Crespiatica	Lodi . .	27 »	28 »	15	
33	Gessate	Milano .	27 »	26 agos.	60	
34	Ossago	Lodi . .	28 »	23 sett.	54	
35	Chioso d'Adda .	Lodi . .	28 »	22 agos.	34	
36	Mulazzano	Lodi . .	28 »	27 lugl.	27	
37	Paullo	Lodi . .	28 »	17 agos.	73	
38	Pogliano	Gallarate	28 »	28 »	6	
39	Comazzo	Lodi . .	28 »	28 luglio	17	
40	Coerezza (Somma Lombardo) . . .	Gallarate	28 »	29 sett.	16	
41	Trucazzano . . .	Milano .	28 »	6 ottob.	17	
42	S. Fiorano	Lodi . .	29 »	29 agos.	53	
43	S. Zenone al Lambro	Lodi . .	30 »	1 »	58	
44	Vigadore	Lodi . .	30 »	11 »	14	
45	Gropello d'Adda .	Milano .	30 »	24 luglio	20	
	Luglio.					
46	Boffalora d'Adda	Lodi . .	1 luglio	9 agos.	58	
47	Concesa	Milano .	1 »	6 luglio	5	
48	Gorgonzola	Milano .	1 »	21 ottob.	103	
49	Orio Litta	Lodi . .	2 »	17 agos.	111	
50	Isola Balba	Lodi . .	2 »	22 luglio	5	
51	Cologno Monzese .	Monza .	2 »	8 agos.	6	
52	Garbagnate Milanese	Milano .	2 »	21 luglio	2	
53	Inzago	Milano .	3 »	11 agos.	152	
54	Pessano	Milano .	3 »	11 »	48	
55	Ospedaletto Lodigiano	Lodi . .	3 »	10 »	80	
56	Omate	Monza .	4 »	12 luglio	5	
57	Cesano Maderno .	Monza .	4 »	14 sett.	28	
58	Galgagnano	Lodi . .	4 »	23 luglio	30	
59	Trecella	Milano .	4 »	26 luglio	13	
60	Zeloforamagno . .	Milano .	4 »	10 agos.	16	
61	Codogno	Lodi . .	6 »	26 sett.	127	1
62	S. Angêlo Lodigiano	Lodi . .	6 »	8 nov.	35	

TABELLA I. *(Segue.)*

N.° prog.	COMUNI	CIRCONDARIO	DATA del 1° caso	DATA dell'ultimo caso	Infetti	Morti
63	Brembio	Lodi . .	6 luglio	4 ottob.	97	58
64	S. Martino in Strada	Lodi . .	6 »	6 luglio	1	—
65	Basiano	Milano .	7 »	13 agos.	16	12
66	Segrate	Milano .	7 »	23 »	17	11
67	Riozzo	Milano .	7 »	24 sett.	4	3
68	Agrate Brianza .	Monza .	7 »	8 »	5	5
69	Paina	Monza .	7 »	31 luglio	3	3
70	Sacconago	Lodi . .	7 »	31 agos.	5	1
71	Castellazzo Bocca d' Adda	Lodi . .	7 »	15 »	22	5
72	Venzago	Gallarate	7 »	16 »	13	11
73	Cornegliano Bertario	Milano .	8 »	8 luglio	1	1
74	Cavenago d'Adda	Lodi . .	8 »	8 »	1	1
75	Caviaga	Lodi . .	8 »	29 »	9	8
76	Trivolzo	Lodi . .	8 »	17 »	3	3
77	Seregno	Monza .	8 »	30 sett.	72	34
78	Lesmo	Monza .	8 »	15 agos.	3	3
79	Turbigo	Abbiateg.	9 »	31 »	3	2
80	Casalmajocco . . .	Lodi . .	9 »	25 luglio	5	4
81	Abbadia Ceredo .	Lodi . .	9 »	1 agos.	6	4
82	Ca de' Mazzi . . .	Lodi . .	9 »	4 »	20	13
83	Cassino d'Alberi .	Lodi . .	9 »	8 »	4	4
84	Muggiò	Monza .	9 »	15 sett.	3	2
85	Carugate	Monza .	9 »	6 sett.	6	6
86	Bellinzago Lombardo	Milano .	9 »	29 luglio	14	5
87	Porto d'Adda . .	Milano .	10 »	26 »	13	8
88	Golasecca	Gallarate	10 »	30 agos.	25	12
89	Cavacurta	Lodi . .	10 »	17 »	67	35
90	Chiosi di Porta Regale	Lodi . .	10 »	27 »	34	16
91	Quartiano	Lodi . .	10 »	12 »	16	11
92	Copreno	Monza .	10 »	26 »	19	16
93	Grezzago	Milano .	11 »	16 »	9	5
94	Premenugo	Milano .	11 »	17 luglio	2	1
95	Merlino	Lodi . .	11 »	6 agos.	24	8
96	Casalpusterlengo .	Lodi . .	11 »	20 sett.	45	38
97	Niguarda	Milano .	12 »	27 »	18	14
98	Cernusco al Naviglio	Milano .	12 »	4 ottob.	22	14
99	Colturano	Milano .	13 »	30 »	9	6
100	Cuggiono	Abbiateg.	13 »	10 »	66	30
101	Mignete	Lodi . .	13 »	17 agos.	2	2
102	Desio	Monza .	13 »	18 sett.	46	28

TABELLA I. *(Segue.)*

N.° progr.	COMUNI	CIRCONDARIO	DATA del 1° caso	DATA dell'ultimo caso	Infetti	Morti
103	Cairate	Gallarate	13 luglio	13 luglio	1	1
104	Grazzanello . . .	Lodi . .	13 »	13 »	1	1
105	Greco Milanese .	Milano .	14 »	7 ottob.	53	53
106	Vajano Valle . .	Milano .	14 »	13 sett.	9	7
107	Cascina de Pecchj	Milano .	14 »	12 agos.	13	9
108	Peschiera Borromeo	Milano .	15 »	5 »	10	6
109	Vittadone.	Lodi . .	15 »	22 »	6	6
110	Mezzana Casati .	Lodi . .	15 »	15 luglio	1	1
111	Bovisio	Monza .	15 »	26 agos.	9	9
112	Cassina de Gatti .	Monza .	15 »	12 sett.	3	3
113	Villa Pompejana.	Lodi . .	16 »	27 luglio	4	2
114	Sordio	Lodi . .	16 »	16 »	1	1
115	Mairago.	Lodi . .	16 »	16 agos.	42	19
116	Lissone	Monza .	16 »	31 »	32	17
117	Vigentino.	Milano .	17 »	18 sett.	7	3
118	Binzago.	Monza .	17 »	6 »	6	3
119	Meda	Monza .	17 »	18 agos.	61	24
120	Bollate	Milano .	18 »	28 sett.	24	19
121	Cassano Magnago	Gallarate	18 »	21 »	39	26
122	Lucernate	Gallarate	18 »	4 »	8	3
123	Somaglia	Lodi . .	18 »	13 »	27	17
124	Giussano	Monza .	18 »	18 luglio	1	1
125	Renate	Monza .	18 »	18 »	1	1
126	S. Agata Martesana	Milano .	19 »	19 ottob.	12	7
127	Castano Primo . .	Abbiateg.	19 »	20 sett.	4	4
128	Ca de Zecchi . .	Lodi . .	19 »	19 luglio	1	1
129	Biasonno	Monza .	19 »	20 nov.	24	2[illegible]
130	Mezzate.	Milano .	20 »	3 agos.	3	3
131	Mongiardino Sillaro	Lodi . .	20 »	27 »	9	7
132	Vimodrone	Monza .	20 »	30 luglio	11	9
133	Bornago	Milano .	21 »	11 agos.	22	1[illegible]
134	Pioltello	Milano .	21 »	6 sett.	29	1[illegible]
135	Dressano	Lodi . .	21 »	9 agos.	14	[illegible]
136	Modignano	Lodi . .	21 »	22 »	17	[illegible]
137	Bellusco	Monza .	21 »	5 ottob.	16	1[illegible]
138	Magenta	Abbiateg.	22 »	5 »	30	20
139	Verano	Monza .	22 »	29 sett.	7	2
140	Boffalora Ticino .	Abbiateg.	23 »	27 »	3	2
141	Chiosi Porta Cremonese.	Lodi . .	23 »	23 luglio	1	—
142	Rodano	Milano .	24 »	1 agos.	4	2
143	Rosate	Abbiateg.	24 »	10 ottob.	9	8

TABELLA I. *(Segue.)*

COMUNI	CIRCONDARIO	DATA del 1° caso		DATA dell'ultimo caso		Infetti	Morti
Campo Longo . .	Lodi . .	24	luglio	17	agos.	10	5
S. Rocco al Porto	Lodi . .	24	»	14	»	14	3
Arcagna	Lodi . .	24	»	24	luglio	1	1
Vigonzino	Abbiateg.	25	»	14	agos.	2	2
Mirabello S. Bernardo	Lodi . .	25	»	21	sett.	21	13
Lambrate	Milano .	26	»	28	»	20	13
Pedriano	Milano .	26	»	28	»	25	19
S. Pedrino	Milano .	26	»	11	agos.	5	3
Abbiategrasso . .	Abbiateg.	26	»	28	ottob.	18	14
Arcore	Monza .	26	»	5	sett.	2	1
Varedo	Monza .	26	»	2	agos.	4	4
Vignate	Milano .	27	»	27	luglio	1	1
Crescenzago . . .	Milano .	27	»	19	agos.	7	5
Precotto	Milano .	27	»	26	sett.	3	2
Salerano sul Lambro	Lodi . .	27	»	1	»	9	9
Corte S. Andrea .	Lodi . .	27	»	24	agos.	12	6
Limito	Milano .	28	»	14	sett.	5	5
Senna Lodigiano .	Lodi . .	28	»	19	agos.	14	9
Cervignano	Lodi . .	28	»	28	sett.	21	13
Guardamiglio . .	Lodi . .	28	»	3	agos.	2	1
Cassina Aliprandi	Monza .	28	»	10	»	10	7
Velate Milanese .	Monza .	28	»	28	luglio	1	1
Limbiate	Monza .	28	»	9	ottob.	18	14
Settala	Milano .	29	»	19	sett.	5	5
Colnago. . . , . .	Milano .	29	»	6	ottob.	11	9
Cesate.	Milano .	29	»	21	sett.	3	3
Novegro	Milano .	29	»	29	luglio	3	2
Briavacca	Milano .	29	»	18	agos.	13	9
Pallazuolo Martesana	Milano .	29	»	12	»	15	9
Novate	Milano .	29	»	7	ottob.	116	58
Bussero	Milano .	29	»	6	»	13	8
Mesero	Abbiateg.	30	»	20	agos.	12	7
Cedrate	Gallarate	30	»	30	luglio	1	—
Cerro Maggiore .	Gallarate	30	»	4	sett.	5	4
Lenfate sul Seveso	Monza .	30	»	23	»	16	14
Senago	Milano .	31	»	28	»	23	15
Turano	Lodi . .	31	»	19	ottob.	3	3
Brugherio . . .	Monza .	31	»	1	agos.	2	1
Sesto S. Giovanni	Monza .	31	»	19	sett.	29	18
Seveso al Lambro	Monza .	31	»	13	»	22	14
Montesiro	Monza .	31	»	31	luglio	1	1

TABELLA I. *(Segue.)*

N.° progr.	COMUNI	CIRCONDARIO	DATA del 1° caso	DATA dell'ultimo caso	Infetti	Morti
			Agosto.			
185	Albizzate	Gallarate	1 agos.	1 agos.	1	1
186	Lodi vecchio . . .	Lodi . .	1 »	20 sett.	3	3
187	Melegnanello . . .	Lodi . .	1 »	1 agos.	1	1
188	Cinisello	Monza . .	1 »	7 ottob.	26	18
189	Ronco Briantino .	Monza .	1 »	2 sett.	6	3
190	Besana Brianza .	Monza .	1 »	10 agos.	7	2
191	Triuggio	Monza .	1 »	23 »	6	4
192	Rovagnasco. . . .	Milano .	2 »	19 »	7	6
193	Sesto Ulteriano .	Milano .	2 »	28 »	2	2
194	Bernate Ticino .	Abbiateg.	2 »	28 sett.	6	5
195	Mediglia	Milano .	3 »	27 »	12	8
196	Lonate Pozzuoli .	Abbiateg.	3 »	8 ottob.	22	14
197	Ruginello	Monza .	3 »	8 agos.	4	1
198	Zelobonpersico .	Lodi . .	4 »	24 »	23	13
199	Cormano	Milano .	5 »	6 ottob.	17	9
200	Gorla Primo . . .	Milano .	6 »	2 »	6	6
201	Lacchiarella . . .	Abbiateg.	6 »	4 »	9	5
202	Barlassina	Monza .	6 »	6 agos.	1	—
203	Montanaso Lombardo	Lodi . .	7 »	10 »	6	4
204	S. M. in Prato. .	Lodi . .	8 »	19 »	2	2
205	Cassina Savina .	Monza .	8 »	8 »	2	2
206	Morsenchio	Milano .	9 »	7 dic.	5	5
207	Coronate	Abbiateg.	10 »	1 ottob.	3	3
208	Nerviano	Gallarate	10 »	8 »	3	3
209	Ognaga	Lodi . .	10 »	11 agos.	3	1
210	Bruzzano	Milano .	11 »	4 ottob.	12	8
211	Fagnano Olona .	Gallarate	11 »	13 »	2	2
212	Cassina Verghera	Gallarate	11 »	11 agos.	1	1
213	Busto Arsizio . .	Gallarate	11 »	11 »	1	1
214	Opera	Milano .	12 »	13 »	3	3
215	Albairate	Abbiateg.	12 »	23 »	3	2
216	Tribiano	Lodi . .	12 »	31 »	5	4
217	Robbiano	Monza .	12 »	24 »	7	6
218	Corbetta	Abbiateg.	13 »	13 »	1	1
219	Carate Brianza. .	Monza .	13 »	17 sett.	13	10
220	Pinzano.	Milano .	14 »	7 »	21	9
221	Zorilesco	Lodi . .	14 »	22 agos.	3	2
222	Misinto	Monza .	14 »	31 ottob.	14	9
223	Osago	Gallarate	15 »	30 agos.	8	4
224	Cassina Amata. .	Monza .	15 »	3 sett.	8	6
225	Albiate	Monza .	15 »	15 agos.	1	—

TABELLA I. *(Segue.)*

COMUNI	CIRCONDARIO	DATA del 1° caso	DATA dell'ultimo caso	Infetti	Morti
Quinto Sole . . .	Milano .	16 agos.	26 ottob.	3	2
Ponte Sesto . . .	Milano .	16 »	26 sett.	10	5
Chiaravalle Milanese	Milano .	16 »	4 ottob.	7	2
Viboldone	Milano .	16 »	30 sett.	10	6
Musocco	Milano .	17 »	7 ottob.	26	10
Buscate	Abbiateg.	17 »	6 sett.	3	3
Vedano al Lambro	Monza .	17 »	1 nov.	20	13
Brusuglio	Milano .	18 »	19 agos.	2	2
Metone	Abbiateg.	18 »	18 »	1	1
Bargano	Lodi . .	18 »	18 »	1	—
Sovico	Monza .	20 »	20 »	1	—
Pantigliate	Milano .	21 »	11 sett.	10	8
Nosedo	Milano .	22 »	22 agos.	1	1
Affori	Milano .	22 »	17 ottob.	80	46
Bresso	Milano .	22 »	22 agos.	1	1
Legnano	Gallarate	22 »	9 ottob.	46	27
Cesano sul Seveso	Monza .	22 »	1 »	13	8
Nova	Monza .	23 »	2 »	7	6
Casolate	Lodi . .	25 »	22 sett.	21	17
Assago	Milano .	26 »	26 agos.	1	1
Mercugnano . . .	Milano .	28 »	8 nov.	16	12
Carpiano	Milano .	28 »	18 sett.	4	3
Busnago	Milano .	28 »	23 »	9	2
Moncucco Vecchio	Abbiateg.	28 »	26 »	2	2
Parabiago	Gallarate	28 »	28 »	18	10
Cantonale	Lodi . .	29 »	22 »	3	2
Dergano	Milano .	30 »	7 ottob.	16	8
Pieve Milanese. .	Milano .	30 »	25 sett.	2	2
Jerago	Gallarate	30 »	24 »	6	3
Fagnano sul Navigl.	Abbiateg.	31 »	31 agos.	1	1
Gallarate	Gallarate	31 »	31 »	1	—
Settembre.					
Osero	Abbiateg.	2 sett.	2 sett.	1	1
Rho	Gallarate	2 »	4 ottob.	7	5
Origgio	Gallarate	2 »	16 sett.	5	4
Villa S. Fiorano .	Monza .	2 »	15 ottob.	4	4
Caponago	Monza .	3 »	11 sett.	5	4
Dugnano	Monza .	4 »	24 ottob.	3	2
Gugnano	Lodi . .	5 »	5 sett.	1	—
Locate Triulzi . .	Milano .	6 »	3 ottob.	12	6
Gorla Maggiore .	Gallarate	6 »	6 sett.	1	1

TABELLA I. *(Segue.)*

	MUNI	CIRCONDARIO	DATA del 1° caso	DATA dell'ultimo caso	Infetti	M
	jana	Gallarate	6 sett.	6 sett.	1	
	. . . .	Milano .	7 »	7 »	1	
	iettoLodigiano	Lodi . .	7 »	5 ottob.	8	
269	Valera Fratta . .	Lodi . .	11 »	4 »	7	
270	Balsamo	Monza .	11 »	16 sett.	4	
271	Lainate	Gallarate	12 »	7 ottob.	8	
272	Rescaldina	Gallarate	13 »	13 sett.	1	
273	Cislago	Gallarate	13 »	13 »	1	
274	Villa Pizzone . .	Milano .	14 »	8 ottob.	6	
275	Bolladello.	Gallarate	15 »	15 sett.	1	
276	S. Vittore Olona .	Gallarate	16 »	20 »	3	
277	Marcallo	Abbiateg.	18 »	18 ottob.	10	
278	Graffignana . . .	Lodi . .	19 »	14 »	7	
279	S.Donato Milanese	Milano .	21 »	6 »	3	
280	Marudo	Lodi . .	21 »	29 sett.	2	
281	Pasturago	Abbiateg.	22 »	22 »	1	
282	Vizzola Ticino . .	Gallarate	22 »	13 ottob.	7	
283	Pozzolo di Tavazz.	Lodi . .	23 »	23 sett.	1	
284	Corsico	Milano .	24 »	5 ottob.	4	
285	Casarile	Abbiateg.	24 »	6 »	3	
286	Castegnate	Gallarate	24 »	24 sett.	1	
287	Pregnana	Gallarate	24 »	24 »	1	
288	Sellanova	Milano .	26 »	28 »	3	
289	Baggio	Milano .	26 »	27 »	2	
290	Robecco sul Navig.	Abbiateg.	29 »	29 »	1	
291	Coazzano	Abbiateg.	29 »	30 ottob.	3	
292	S. Pietro Bertazzo	Abbiateg.	29 »	29 sett.	1	
293	Villarossa	Lodi . .	30 »	3 nov.	12	
	Ottobre.					
294	Calvignasco. . . .	Abbiateg.	1 ottob.	1 ottob.	1	
295	Viganò Certosino	Abbiateg.	3 »	3 »	1	
296	Buccinasco	Milano .	4 »	19 »	11	
297	Trezzano sul Navig.	Milano .	5 »	30 »	4	
298	Granciano	Milano .	6 »	6 »	1	
299	Garbattola	Gallarate	13 »	13 »	1	
300	Induno Ticino . .	Abbiateg.	17 »	18 »	2	
301	Solaro	Monza .	19 »	19 »	1	
302	Paderno Milanese	Monza .	19 »	19 »	1	
303	Cornaredo	Gallarate	21 »	27 »	7	
304	Binasco	Abbiateg.	23 »	23 »	1	
305	S. Novo.	Abbiateg.	30 »	30 »	1	
	Novembre.					
306	S. Pietro Cusico .	Abbiateg.	7 nov.	9 nov.	2	

TABELLA II.

SPECCHIO numerico dei casi di Cholera verificatisi in ciascun mese dell'epidemia dell'anno 1867 nella Provincia di Milano.

MESI	Numero dei Comuni colpiti	INFETTI		TOTALE infetti	MORTI		TOTALE morti	MORTI su 100 infetti	OSSERVAZIONI
		Maschi	*Femm.*		*Maschi*	*Femm.*			
Marzo	1	1	—	1	1	—	1	100,00	
Aprile	0	0	0	0	0	0	0	00,00	Il primo caso si ebbe il 26 marzo nella Città di Monza.
Maggio	2	7	7	14	4	4	8	57,14	
Giugno	42	104	141	245	58	48	106	43,26	
Luglio	139	1503	1293	2796	861	730	1591	56,90	—
Agosto	72	1184	981	2165	834	709	1543	71,27	
Settembre	57	605	522	1127	444	368	812	72,05	L' ultimo il 9 dicembre nella Città di Milano.
Ottobre	12	159	132	291	118	87	205	70,44	
Novembre	1	12	21	33	10	10	20	60,60	
Dicembre	—	3	—	3	3	—	3	100,00	
	306	3578	3097	6675	2533	1956	4289	64,25	

TABELLA III.

Cholerosi nei Comuni più popolati della Provincia
SUPERIORE A 5000 ABITANTI.

COMUNI	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti sopra 1000 abitanti	Morti sopra 100 infetti
Milano, città......	196,109	522	402	2,66	77,01
CC. SS. di Milano...	46,348	557	443	12,01	79,53
Monza, città......	26,662	54	43	2,18	79,62
Lodi, città.......	19,562	153	120	7,82	78,42
Busto Arsizio.....	12,580	1	1	0,08	100,00
Codogno........	10,063	127	102	12,62	80,31
Abbiategrasso.....	9,177	18	14	1,96	77,77
S. Angelo Lodigiano .	8,334	35	24	4,19	68,57
S. Colombano al Lambro..........	6,844	252	170	36,82	67,46
Legnano........	6,394	46	27	7,19	58,69
Casalpusterlengo....	6,255	45	38	7,21	84,44
Magenta.........	6,044	30	20	4,96	66,66
Gallarate........	5,924	1	—	0,16	00,00
Seregno........	5,765	72	34	12,49	47,22
Cassano d'Adda....	5,592	152	60	27,18	40,00
Desio..........	5,431	46	28	8,48	60,87
Borghetto Lodigiano..	5,275	8	7	1,51	87,50
Cernusco al Naviglio .	5,078	22	14	4,33	63,82
	385,415	2141	1547	5,55	72,30

TABELLA IV.

uni che in ragione di popolazione ebbero il maggior numero di Cholerosi.

COMUNI	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti su 1000 abitanti	Morti su 100 infetti
Circondario Abbiategrasso.					
;iono	4567	66	30	14,45	45,45
Circondario di Gallarate.					
secca	1675	25	12	14.92	45,00
o Ticino	274	7	5	25,55	71,43
ondario di Lodi.					
Pompejana . . .	231	4	2	17,31	50,00
tefano al Corno .	2514	45	35	17,89	77,77
piatica	852	15	10	18,77	61,53
ano Passone . . .	526	10	9	19,01	90,00
rtiano	831	16	11	19,25	68,75
Bonpersico	1050	23	13	21,90	56,52
gnano	765	17	9	22,22	52,94
S. Andrea	536	12	6	22,36	50,00
bello S. Bernar- io	882	21	13	23,80	61,90
ago	1825	42	19	23,05	45,23
no	950	15	8	25,26	58,33
io	1888	38	19	25,40	50,00
gnano	821	21	12	25,45	61,90
iardino Silaro . .	357	9	7	25,21	77,77
nale	113	3	2	26,54	66,66

TABELLA IV. *(Segue.)*

COMUNI	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti su 1000 abitanti	Morti su 100 infetti
Villarossa	454	12	8	26.43	66.66
Dressano	496	14	8	28.22	57,14
Vigadore	472	14	5	29,66	35.71
Chiosi d'Adda	1134	34	25	30 86	73,52
Ca de' Mazzi	649	20	13	30.81	65,00
S. Fiorano	1644	53	29	32.23	54.71
Maleo	3973	132	73	33,47	55,30
Brembio	2922	97	58	33,19	59,79
Castiglione d'Adda . .	3412	127	84	37.22	66,12
S. Colombano	6864	252	170	36,80	67,46
Ossago	1347	54	29	40,09	53,70
Pavullo	1780	73	37	41,01	50,14
Corno Giovine	1482	62	40	41,83	64,51
Ospedaletto Lodigiano .	1764	80	53	45,29	66,25
Cava Carta	1443	67	35	46,43	52,24
Livraga	2574	123	75	48,17	60.97
Casolate	427	21	17	49,18	80.95
Boffalora d'Adda	698	38	19	54,44	50.00
Galgagnano	515	30	15	58,25	50.00
Orio Litta	1844	111	58	60,20	52,25
S. Zenone al Lambro	845	58	30	68,40	51,72
Circondario di Milano.					
S. Agata Martesana . .	741	12	7	16,19	58.33
Mercugnano	970	16	12	16.49	75,00
Melegnano	4528	76	51	16,78	67.10
Cassina de' Pecchj . . .	760	13	9	17.10	69.23
Dergano	898	16	8	17,81	50.00
Basiano	877	16	12	18,24	75.00
Trezzo sull'Adda . . .	3476	66	38	18.98	57.57
Musocco	1225	26	10	21,22	38,46
Gropello d'Adda	917	20	7	21,81	35,00
Ponte Sesto	431	10	5	23.20	50.00
Gorgonzola	4320	103	45	23.84	44.74
Trezzano Rosa	816	20	13	24.51	65.00
Greco Milanese	2020	53	33	26,24	62.26
Cassano d'Adda	5592	152	60	27.18	40,00
Bornago	793	22	12	27,74	54,54

TABELLA IV. *(Segue.)*

COMUNI	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti su 1000 abitanti	Morti su 100 infetti
te	2221	60	32	27,01	53,33
te	579	17	11	29,36	64,70
d'Adda	441	13	8	29,47	61,53
ano	837	21	19	29,86	76,00
oramagno	521	16	13	30,71	81,25
acca	469	15	9	31,98	60,00
o Valle	265	9	7	33,36	77,77
e	972	33	10	33,95	30,30
d'Adda	1163	41	26	35,25	63,41
o	3725	132	62	35,43	47,00
. . . .	2189	80	46	36,54	57,50
no	1269	48	24	37,82	50,00
io d'Adda	3242	127	65	39,17	51,20
no	497	21	9	42,25	42,85
drino	111	5	3	45,04	60,00
e	2338	116	58	49,61	50,00
Circondario di Monza.					
onno	1995	24	23	12,03	95,83
no	5765	72	34	12,48	47,22
o Maderno	1967	28	23	14,23	82,14
no al Lambro . .	1298	20	13	16,17	65,00
. . . .	3051	61	26	19,99	42,61
a Aliprandi . . .	485	10	7	20,70	70,00
no	755	19	16	25,16	84,21

TABELLA V.

Comuni della Provincia di Milano che ebbero un solo caso di

COMUNE	POPOLAZIONE	DAT del c
Circondario di Abbiategrasso.		
1. Corbetta	4489	13 agost.
2. Metone	400	18 »
* 3. Fagnano sul Naviglio . . .	421	31 »
4. Osero	1225	2 sett.
5. Pasturago	525	22 »
* 6. Robecco sul Naviglio . . .	2455	29 »
7. S. Pietro Bertazzo	162	29 »
8. Calvignasco	564	1 ottob.
9. Viganò Certosino	659	5 »
* 10. Binasco	1339	25 »
11. S. Novo	300	30 »
	12,335	
Circondario di Gallarate.		
1. Cairate	1419	13 luglio
2. Cedrate	774	30 »
3. Albizzate.	1126	1 agost.
4. Cassina Verghera.	667	11 »
5. Busto Arsizio	12380	11 »
6. Gallarate.	5924	31 »
7. Gorla Maggiore	1373	6 sett.
8. Barbajana	438	6 »
9. Rescaldina	1109	13 »
10. Cislago	2404	13 »
11. Bolladello.	739	13 »
12. Castegnate	798	24 »
13. Pregnana.	1124	24 »
14. Garbattola	545	13 ottob.
	30,820	
Circondario di Lodi.		
* 1. S. Martino in Strada . . .	1848	6 luglio
2. Cavenago d'Adda	1572	8 »

Tabella V. *(Segue.)*

COMUNE	POPOLAZIONE	DATA del caso
3. Grazzanello	233	13 luglio morto
4. Mezzana Casati	288	13 » »
5. Sordio	373	16 » »
6. Cà de Zecchi	348	19 » »
7. Chiosi P. Cremonese. . . .	1801	23 » guarito
8. Arcagna	293	24 » morto
9. Melegnanello	778	1 agos. »
10. Bargano	623	20 » guarito
11. Gugnano	327	5 sett. »
12. Pozzolo di Tavazzano . . .	541	23 » morto
	8823	
Circondario di Milano.		
1. Cornegliano Bertario. . . .	523	18 luglio morto
2. Vignate	1143	27 » »
3. Nosedo	407	22 agos. »
4. Bresso	1408	22 » »
5. Assago.	824	26 » »
6. Arese	1692	7 sett. »
7. Grancino.	213	6 ottob. guarito
	6210	
Circondario di Monza.		
1. Giussano	2433	18 luglio morto
2. Renate	1114	18 » »
3. Velate Milanese	1333	28 » »
4. Montesiro	947	31 » »
5. Barlassina	993	6 agos. guarito
6. Albiate	1495	13 » »
7. Sovico.	1219	20 » »
8. Solaro.	1342	19 ottob. morto
9. Paderno Milanese.	1573	19 » »
	12,451	
Totale, Comuni N. 53 . . .	**70,641**	**morti 41**

TABELLA VI.

Comuni che ebbero più di 50 casi di Cholera.

COMUNI	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti su 1000 abitanti	Morti su 100 infetti
Greco Milanese. . .	2020	53	33	26,24	62,26
* S. Fiorano	1644	53	29	32,23	54.71
* Ossago	1347	54	29	40,09	53,70
Monza città	24662	54	43	2,18	79,62
S. Zenone al Lambro	845	58	30	68,40	51,72
Gessate	2221	60	32	27,01	53,33
Meda	3051	61	24	19,99	42,62
Corno Giovine . . .	1482	62	40	41,83	64,51
Cugionno	4567	66	30	14,45	45,45
Trezzo sull'Adda. .	3476	66	38	18,98	57,57
* Cava Curta.	1443	67	35	46,43	52,24
Seregno.	5765	72	34	12,48	47,22
Paullo.	1780	73	37	41,01	50,68
Melegnano	4528	76	51	16,78	67,10
* Affori	2189	80	46	36,54	57,50
* Ospedaletto Lodigiano.	1764	80	53	45,35	66,25
Brembio	2922	97	58	33,19	59,79
Gorgonzola	4320	103	43	23,84	41,74
Orio Litta	1844	111	58	60,19	52,25
* Novate	2338	116	58	49,61	50,00
Livraga	2574	123	75	47,78	60,97
Codogno	10063	127	102	12,62	80,31
Vaprio d'Adda. . .	3242	127	65	39,17	51,20
* Castiglione d'Adda.	3412	127	84	37,22	66,12
Inzago.	3725	132	62	35,43	47,00
Maleo	3973	132	73	33,22	55,30
Cassano d'Adda . .	5592	152	60	27,18	40,00
Lodi città.	19562	153	120	7,82	78,42
S. Colombano al Lambro.	6844	252	170	36,82	67,46
Milano città	196109	522	402	2,66	77,01
CC. SS. di Milano.	46348	557	443	12,01	79,53

TABELLA VII.

n gran parte agricoli in condizioni economiche miseral

OMUNI	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti su 1000 abitanti	Morti su 100 infetti
condario Abbiategrasso.					
Ticino . . .	1449	6	5	4,14	83,33
a Ticino. . ..	1556	3	2	1,92	66,66
. . . .	1681	3	3	1,78	100,00
l°	3649	4	4	1,09	100,00
e.	1451	3	3	2,06	100,00
rella	2879	9	5	3,12	55,55
Pozzolo . . .	3037	22	14	7,24	63,63
ı	6044	30	20	4,96	66,66
)	1229	10	9	8,13	90,00
. . . .	1298	12	7	9,24	58,33
. . . .	1225	1	1	0,81	100,00
ı al Naviglio.	2453	1	1	0,40	100,00
ı	1516	3	2	1,97	66,66
condario Gallarate.					
na	438	1	—	2,27	0,00
lo	739	1	1	1,35	100,00
. . . .	1419	1	1	0,70	100,00
Verghera . .	667	1	1	1,50	100,00
. . . .	2408	1	1	0,41	100,00
do	2934	7	6	2,38	85,71
ca	1675	25	12	14,92	48,00
. . . .	2898	8	5	2,76	62,50
go	4196	18	10	4,29	55,55
ina	1109	1	—	0,90	0,00
Lombardo .	4601	16	10	3,47	62,50
condario di Lodi.					
)	625	1	—	1,60	0,00
a d'Adda . .	698	38	19	54,44	50,00
to Lodigiano.	5274	8	7	1,51	87,50
)	2922	97	58	33,19	59,79

TABELLA VII. *(Segue)*.

COMUNI	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti su 1000 abitanti	Morti su 100 infetti
Caselle Landi	2802	33	25	11,77	75,75
Cassino d'Alberi. . .	427	4	4	9,36	100,00
Cavenago d'Adda . .	1372	1	1	0,73	100,00
Cava Curta	1443	67	35	46,43	52,24
Corte S. Andrea . .	536	12	6	22,39	50,00
Galgagnano	515	30	15	58,25	50,00
Gattera Majocca. . .	684	3	3	4,38	100,00
Guardamiglio	2317	2	1	0,86	50,00
Graffignana	1902	7	6	3,68	85,71
Isola Balba.	373	5	5	13,40	100,00
Livraga	2574	123	75	47,78	60,97
Lodi vecchio.	3299	3	3	0,91	100,00
Maleo.	5973	132	73	33,22	55,00
Mezzano Passone . .	526	10	9	19,01	90,00
Mezzana Casati . . .	288	1	1	3,47	100,00
Mirabello S. Bernardino	882	21	13	23,81	61,90
Modignano	765	17	9	22,22	52,94
Orio Litta	1844	111	58	60,19	52,25
Ospedaletto Lodigiano	1764	80	53	45,35	66,25
Ossago	1347	54	29	40,09	53,70
S. Fiorano	1644	53	29	32,23	54,71
S. Angelo Lodigiano.	8334	35	24	4,20	68,57
S. Rocco al Porto. .	2719	14	3	5,14	21,43
S. Maria in Prato .	297	2	2	6,73	100,00
Circondario di Milano.					
Bollate	3458	24	19	6,94	79,16
Bornago	793	22	12	27,74	54,54
Briavacca.	469	15	9	31,98	60,00
Bresso	1408	1	1	0,71	100,00
Brusuglio.	612	2	2	3,26	100,00
Casate	1113	3	3	2,69	100,00
Concesa	526	5	4	13,33	80,00
Cormano	1333	17	9	12,75	52,94

TABELLA VII. *(Segue.)*

COMUNI	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti su 1000 abitanti	Morti su 100 infetti
Garbagnate	1905	2	2	1,04	100,00
Grezzago.	544	9	5	16,54	55,55
Lambrate	1671	20	13	11,96	65,00
Masate	972	33	10	33,95	30,30
Melzo	2375	33	23	13,89	69,69
Mercugnano	970	16	12	16,49	75,00
Novate	2338	116	58	49,61	50,00
Pantigliate	689	10	8	14,51	80,00
Pessano	1269	48	24	37,82	50,00
Peschiera Borromeo	1091	10	6	9,16	60,00
Pinzano	497	21	9	42,25	42,85
Pieve Emanuele . .	1170	2	2	1,71	100,00
Pozzo d'Adda	1163	41	26	35,25	63,41
Quinto Sole	926	3	2	3,23	66,66
Segrate.	579	17	11	29,36	64,70
S. Agata Martesana .	741	12	7	16,19	58,33
Senago	2437	23	15	9,33	65,21
Trezzano Rosa . . .	816	20	13	24,51	65,00
Trezzo	3476	66	38	18,98	57,57
Vajano Valle	265	9	7	33,96	77,77
Vigentino	793	7	5	8,82	71,43
Circondario di Monza.					
Agrate	2312	5	5	2,16	100,00
Arcore	2067	2	1	0,96	50,00
Bellusco	1483	16	11	10,78	68,75
Cassina Aliprandi . .	483	10	7	20,70	70,00
Cologno Monzese . .	2061	6	5	25,00	83,33
Lentate.	2387	16	14	6,70	87,50
Misinto	1609	14	9	8,70	64,28
Omate	785	5	4	6,36	80,00
Varedo	1771	4	4	2,25	100,00
Verano	1671	7	2	4,18	28,57
Comuni 91	157540	1843	1101	11,69	59,74

TABELLA VIII.

Specchio comparativo numerico dei Cholerosi, nei Comuni umidi per risaie, marcite, ecc. e quelli in località asciutta della Provincia di Milano.

COMUNI INSALUBRI PER UMIDITÀ (Risaie, marcite).							COMUNI SALUBRI PER ARIA SECCA E COLTIVAZIONE ASCIUTTA.						
CIRCONDARI	N° dei Com.	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti su 1000 abitanti	Morti su 100 infetti	CIRCONDARI	N° dei Com.	Popolazione	Infetti	Morti	Infetti su 1000 abitanti	Morti su 100 infetti
Abbiategrasso .	12	23514	52	37	2,21	71,15	Abbiategrasso .	20	57007	174	111	0,45	63,93
Gallarate.	2	2127	14	9	6,58	64,28	Gallarate.	51	75165	252	151	3,08	65,08
Lodi . . .	71	102824	1745	1081	16,67	62,52	Lodi . . .	17	52458	783	517	14,92	66,02
Milano . .	29	36438	451	280	12,37	62,08	Milano . .	64	87600	1445	788	16,48	54,53
Monza . .	3	4004	47	37	11,73	78,72	Monza . .	55	125904	633	433	5,18	66,50
TOTALE . .	117	168907	2309	1444	13,67	62,53	TOTALE . .	187	378132	3287	2000	8,69	63,88

NB. In questa Tabella non sono compresi il Comune di Milano città, e quello dei CC. SS. di Milano.

Senza professione . .	233	— 1	— 1	— 4	— 2	— 50,00
	3579	2333	1956	6675	4289	64,25





ANNOTAZIONI RIASSUNTIVE

IN RELAZIONE COI QUESITI PROPOSTI AI SINDACI

SULL' EPIDEMIA

(Bollettino della Prefettura di Milano, novembre 1867, pag. 496).

1.° Come avvenne l'importazione del cholera?

Il cholera venne importato nella Provincia dai circondari limitrofi della Provincia di Bergamo che ne erano largamente infestati.

I comuni che stanno sulla riva destra dell'Adda, e fanno parte del circondario di Milano, furono i primi colpiti, e quasi tutti segnalarono il modo dell'introduzione della malattia. Si ebbero però importazioni dal Piacentino e dal basso Novarese, massime nei comuni che avvicinano il Po o la sponda sinistra del Ticino. 153 dei comuni infetti della Provincia fornirono notizie esatte sul modo d'introduzione della malattia, e tra questi la maggior parte di quelli che ebbero un solo colpito.

2.° Se i comuni sono costituiti da aggregati di case o da caselari, o dagli uni e dagli altri.

I comuni della Provincia, colpiti dall'epidemia, sommano a 506; di questi 45 sono formati da una sola e grande aggregazione di case, e prima si presenta la città di Milano; 194 hanno un nucleo centrale, borgata o villaggio, all'intorno del quale stanno un numero più o meno considerevole di case sparse o cascinali; 67 poi constano di soli cascinali più o meno uniti.

3.° Quale sia lo stato di salubrità della Provincia, se esistano acque stagnanti od altre cause d'insalubrità.

La Provincia di Milano si può considerare come divisa in due grandi zone, una meridionale, settentrionale l'altra. La prima è provveduta riccamente di acque che servono alle grandi colture del riso, all'irrigazione delle vaste e pingui praterie. Fanno parte di questa zona la quasi totalità del circondario di Lodi, la parte meridionale del circondario di Milano e di quello di Abbiategrasso, e rappresenta un complesso di 117 comuni sui 306 colpiti, con una popolazione relativa di 168907. La zona settentrionale è asciutta, salubre per coltura, ma soffre di siccità nell'estate, conta 187 comuni sui 306, con una popolazione di 378152 abitanti. Pochi sono i comuni, che per acque stagnanti sieno insalubri, venendo dichiarati tali dai rapporti, 3 nel circondario di Abbiategrasso, 2 nel circondario di Gallarate, 8 nel circondario di Lodi, 1 nel circondario di Milano, 3 nel circondario di Monza: in totale 17. In questi calcoli non figurano, per le loro speciali condizioni, i comuni di Milano città e dei CC. SS.

A queste cause di insalubrità voglionsi aggiungere per molti comuni, ed in particolare pei cascinali, la cattiva costruzione delle case, e l'eccessivo agglomeramento di individui in locali ristretti, con poca luce e ventilazione; l'ammasso di letami nelle corti, lo scarso e cattivo nutrimento, la pochissima pulizia individuale e generale.

4.° Quali sono le condizioni economiche della Provincia?

In una Provincia vasta e popolosa come quella di Milano, ove, oltre una delle principali città d'Italia, vi hanno altre città ragguardevoli e grosse borgate, che ha il sistema di coltivazione più ricco, quale quello delle marcite, delle risaie, che è centro di uno dei più considerevoli allevamenti di bachi da seta, che ha grandi manifatture d'ogni genere, non è cosa così facile il parlare delle sue condizioni economiche. In essa si schierano su vasta scala tutte le classi sociali, dal facoltoso possidente al più umile

colono: dal ricco commerciante all'operaio giornaliero. Se nelle città, l'agiatezza nei ceti è piuttosto estesa, se il vivere a buon prezzo allieta migliaia di operai, non si può però dissimulare che la povertà intristisce molte famiglie di industrianti e di contadini. Ed i comuni esclusivamente agricoli sono quelli nei quali le condizioni economiche sono miserissime. Risulta infatti che 91 comuni degli infetti sono dichiarati miserabilissimi, con una popolazione complessiva di 157540 abitanti, dei quali vennero colti dalla malattia 1843 individui, perdendone 1101. Però la miseria non fu maltrattata, offrendo l' 11,69 per 1000 ed il 59,74 % di mortalità.

5.° Quale il rapporto fra gli attaccati dal cholera ed il numero delle popolazioni, e parimenti fra i decessi e gli ammalati.

La Provincia amministrativamente divisa in cinque circondari e 488 comuni, ed una popolazione di 948520 abitanti, ebbe infetti tutti i circondari e 306 comuni, con una popolazione relativa di 789496 abitanti; furono colpiti durante l' epidemia 6675 individui; 3579 maschi, 3096 femmine. Morirono 4289; maschi 2333, femmine 1956.

Risulta quindi che la Provincia ebbe colpiti l'8,45 per ogni 1000 abitanti; colla mortalità del 64,25 % infetti; cioè del 65,17 % nei maschi e del 63,19 % nelle femmine.

6.° Se la misura d' isolamento dei cholerosi incontrò ostacoli.

In generale, le misure di isolamento, di contumacia, di espurghi non trovarono opposizione nei comuni, ed in quelli ove furono impiegate al primo comparire ebbero l'esito più fortunato, o soffocando la malattia o rendendola relativamente mite. Ciò verificossi nei 53 comuni che ebbero un solo caso, e nella città di Milano e CC. SS. ed in generale nelle città e grosse borgate. In 73 comuni, gli abitanti si mostrarono restii alle misure sanitarie, la più parte però cedette alla persuasione e molto più all' imper-

versare della malattia; ma in alcuni la resistenza fu così ostinata da dover rinunciare ad ogni insistenza, e talvolta fu duopo ricorrere alla forza pubblica per sedare i tumulti.

7.° Se si ebbe maggior numero di cholerosi nelle case isolate o nelle centrali dei comuni.

Il cholera colpì preferibilmente le parti centrali dei comuni o, per meglio dire, le aggregazioni maggiori di case, cosicchè dei 306 comuni infetti, in 163 vi ebbero colpiti i soli cascinali. L'impossibilità di conoscere il numero e la popolazione di questi, non ci permette di stabilire esatti confronti. Solo risulta che, nei cascinali di quei comuni, si ebbero 1663 infetti, con 933 morti.

8.° Quale sistema di cura pei cholerosi fu dai medici adottato?

Dalle confuse e poco concludenti relazioni avute in questo proposito, si può dire che nella cura si è vagato nell'incerto, precisamente come nelle antecedenti epidemie; in 37 anni che l'Europa è percorsa dal cholera, l'arte del guarire ha nulla appreso, e noi vediamo i nostri medici lasciarsi guidare dal più plateale empirismo ò da individuali idee preconcette. Ed i decantati specifici sfumano dopo pochi giorni di seria esperimentazione. Così avvenne del citrato di ferro ammoniacale decantato dal dottor Guglielmi che, esperimentato dai medici di 51 comuni della Provincia e dai medici degli ospedali provvisori di Milano e dei CC. SS., venne, dopo alcuni tentativi infruttuosi, completamente abbandonato, non essendosi verificato alcuno dei vantaggi preconizzati. In generale, i medici si attennero ad una cura sintomatica, narcotico-stimolante nel periodo dell'algore, e ad una cura leggermente antiflogistica e rivulsiva nella reazione. Inutile richiamare alla memoria che il risultato fu l'innesorabile perdita dei due terzi dei colpiti, il 64,25, media avuta dalla Provincia.



BOLLETTINO
DELLA PREFETTURA
DI MILANO

INDICE DELLA PRESENTE DISPENSA.

TIP. PIETRO AGNELLI.

La presente dispensa, composta di 8 fogli, come dalle condizioni d Programma del Bollettino, costa cent. 96 pei Comuni, Preside

R. PREFETTURA DI MILANO

(N. 7051, Div. IV.)

Rinnovazione dei contratti sul dazio di consumo pel biennio 1869-70.

Ai signori Sotto-prefetti e ai signori Sindaci della Provincia.

Milano, 3 *giugno* 1868.

Dall' unita Circolare, 18 spirato maggio, N. 29731-488, del R. Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Gabelle (Alleg. A), desumerà codesta Giunta municipale come debba procedersi anche per codesto Comune alla rinnovazione del vigente contratto di percezione del dazio di consumo pel venturo biennio 1869-70.

Pure in questo incontro il Ministero si è compiaciuto di lasciare ai Comuni la facoltà di risolvere se intendano o meno

di mantenere o di assumerne la riscossione sotto i seguenti accordi:

1.° Che si accetti la corresponsione dell'annuo canone nell'importo qui in calce indicato; avvertendo che pei Comuni convenzionati col Governo nel biennio 1867-68 per un minimo colla divisione dell'eccedente, venne conteggiato nel nuovo canone un corrispondente aumento, a termini dell'articolo 8° del Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, essendo espresso desiderio del Ministero che i futuri contratti siano convertiti in abbuonamento.

2.° Che non abbiasi a declinare dall'importo del canone prefinito; essendosi riservato S. E. il signor Ministro delle Finanze di determinare su qualsiasi domanda di riduzione.

3.° Che non siano ammessi ad ottazione i Comuni, i quali non giustificassero, nei modi dalla circolare ministeriale indicati, di avere pienamente saldato il loro debito, almeno a tutto il 31 dicembre 1867.

Al ricevere adunque della presente, codesta Giunta municipale raccoglierà subito, e non oltre il 20 corrente giugno, il Consiglio comunale in adunanza straordinaria, per interpellarlo sull'accettazione o meno delle proposte governative; avvertendo che le deliberazioni adesive dovranno essere concepite nei termini precisi riportati nella stessa Circolare del Ministero e non altrimenti.

Qualora la deliberazione non potesse aver luogo per mancanza del numero legale degli intervenuti, dovrà senza più indirsi una nuova adunanza del Consiglio di seconda convocazione, la quale non potrà essere protratta oltre il 30 corrente giugno.

Gli estratti delle deliberazioni consigliari, così di prima che

di seconda adunanza, dovranno essere redatti in triplo esemplare, e rivolti subito alla Prefettura rispetto ai Comuni del Circondario primo, e pei Comuni degli altri Circondari ai rispettivi signori Sotto-prefetti, i quali restano fin d'ora invitati a tener dietro a questa trattazione con radoppiato impegno, ed a rivolgerli alla Prefettura senza il benchè minimo indugio e col motivato loro parere.

A questo intento si trasmette loro in copia il Prospetto pervenuto dal Ministero (Alleg. B), in quella parte che risguarda i Comuni del loro Circondario; anche nello scopo che riportino, in calce alla presente, i dati relativi al nuovo canone sul quale devono deliberare i Consigli comunali.

La scrivente Prefettura divide la persuasione del R. Ministero che i Comuni siano per accettare prontamente le proposte del Governo, e giovare così nell'assicurazione del reddito di dazio consumo pel biennio 1869-1870, nel doppio interesse dello stesso Governo e dei singoli Comuni.

Il Prefetto: **TORRE.**

« *Comune di...*

» *Metodo di riscossione pel* 1868.

» *Canone stabilito per ciascuno degli anni* 1869-70. *L.*

Allegato A.

» Colla fine del corrente anno si trovano in iscadenza i contratti conchiusi coi Comuni del Regno per la riscossione del dazio di consumo spettante allo Stato, e colla stessa epoca hanno termine i contratti d'appalto stipulati pel medesimo oggetto, meno quello di appalto generale che rimane duraturo a tutto il 1870.

» Il Governo deve adunque provvedere alla riscossione di detta imposta nelle località dove i menzionati contratti vengono a cessare, non che in quelle nelle quali il dazio trovasi in riscossione diretta dello Stato, ed ha perciò in massima divisato d'invitare le rispettive Amministrazioni comunali a risolvere se intendano o meno di mantenere o di assumere la riscossione pel biennio 1869-70, avvertendo per altro che siccome non potrebbe ulteriormente tollerare la continuazione del grave inconveniente finora lamentato per l'arretrato debito dei Comuni, così è venuto nella determinazione di escludere assolutamente dalle nuove convenzioni quei Comuni che non avessero pienamente saldato il loro debito almeno a tutto il 31 dicembre 1867.

» Le norme pei nuovi accordi sono le seguenti:

» 1.° Il canone annuo da corrispondersi dai detti Comuni, in seguito all'esame e confronto dei dati statistici stati forniti sulla consumazione, si è per ciascuno fissato nell'elenco che si annette in doppio esemplare.

» Per i Comuni già convenuti col Governo, per un minimo colla divisione delle eccedenze, sarebbe desiderabile che il contratto venisse convertito in abbuonamento, e di ciò si è tenuto conto nel fissare il nuovo canone apportando a quello in corso il corrispondente aumento ai termini dell'articolo 8 del Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866.

» 2.° Nelle trattative coi Comuni vorranno i signori Prefetti attenersi indeclinabilmente alle somme indicate per ciascuno nel preallegato prospetto.

» Le domande per riduzione, che a parere del Prefetto fossero meritevoli di particolare considerazione, verranno indilatamente rimesse al sottoscritto che provocherà le deliberazioni di S. E. il signor Ministro.

» 3.° Si provvederà colla maggior sollecitudine alla riunione in via straordinaria dei Consigli dei Comuni in discorso, onde i medesimi abbiano a deliberare l'accettazione o meno delle proposte governative, facendo a tal uopo loro tenere un esemplare della presente.

» 4.° Le deliberazioni adesive dovranno essere concepite nei seguenti termini:

» *Il Consiglio comunale di . . . . riunito in adunanza, ecc. . . . .*

» *Udite le proposte formulate dal Ministro delle Finanze per la cessione al Comune dei dazi governativi durante il biennio* 1869-70.

» Delibera

di accettare senza veruna restrizione le proposte stesse e di assumere quindi per proprio conto la riscossione dei dazi dello

Stato nel suddetto periodo di tempo dietro l'annuo corrispettivo di L. . . . . , diconsi L. . . . . . , da soddisfarsi in dodici rate mensili scadenti il giorno 25 di cadaun mese sotto le condizioni stabilite dal Regolamento 25 novembre 1866, N. 3351 e dalle istruzioni disciplinari sancite con Ministeriale Decreto del 10 successivo dicembre, e nel caso di debito di una somma equivalente o maggiore di due rate mensuali dipendentemente tanto dal nuovo contratto quanto da quello ora in corso sotto pena della caducità della riscossione, da effettuarsi semplicemente per Decreto del Ministero delle Finanze, senza obbligo della costituzione in mora e senza intervento alcuno dell' Autorità giudiziaria, la quale potrà solamente conoscere nella materia degli indennizzi, che il Comune dovesse corrispondere al Governo per aver questo dovuto procedere a tale misura.

» *Cesserà pure l'assunta riscossione dei dazi governativi, qualora, durante il biennio, disposizioni legislative avessero a variare la tariffa od il sistema d' imposizione daziaria ora vigenti, e ciò a decorrere dal giorno dell' attuazione di tali variazioni.*

» *La presente deliberazione avrà forza di contratto quando all'estratto autentico del verbale il signor Prefetto della Provincia abbia apposta la sua accettazione in nome del Governo ed il Ministero abbia pronunziato la sua finale approvazione prescritta dalle vigenti norme di contabilità generale.*

» 5.° Di tali deliberazioni dovranno farsi tre estratti autentici ai quali i signori Prefetti, dopo di averli riconosciuti pienamente regolari, vorranno apporre la loro accettazione. Trattenendo quindi uno degli esemplari, restituiranno il secondo al Comune ed invieranno l' ultimo al Ministero delle Finanze a corredo dell' elenco di cui al successivo N. 11.

» 6.° I signori Prefetti tuttavia, come già venne loro fatto osservare, dovranno ritenere che la riscossione dei dazi dello Stato non può essere accordata a quei Comuni che non avessero pienamente saldato il loro debito almeno a tutto il dicembre 1867. Per la qual cosa, nell'elenco suddimesso in una speciale colonna, venne indicata la somma di debito arretrato a tutto il 1867, che risulta a carico dei diversi Comuni dai registri del Ministero.

» Ai Comuni adunque cui il debito stesso si riferisce, nell'accompagnare una copia della presente circolare, vorranno i signori Prefetti avvertire che non sarà accettata la loro deliberazione adesiva ai nuovi accordi ove non sia corredata della prova che il loro debito dello scorso anno venne pienamente saldato.

» In quanto al modo di somministrare tale prova, giova ricordare che colla Circolare 12 giugno 1865, N. $\frac{35101}{10636}$, e in seguito ad accordi presi colla Direzione generale del Tesoro, venne stabilito che tutti i Contabili o Tesorieri incaricati di esigere i canoni daziari, dovuti dai Comuni, dovessero indicare sui mandati emessi dalle Rappresentanze municipali la data ed il numero della quitanza da essi spiccata per ogni versamento, di guisa che pei Comuni avesse tale dichiarazione a tener luogo della ricevuta originale che per le altre disposizioni di contabilità non poteva essere ai medesimi consegnata.

» Dovranno pertanto i Comuni giustificare i pagamenti di cui trattasi colla presentazione dei mandati così postillati, e, solo nel caso di loro smarrimento, potranno farsi dare corrispondente dichiarazione dalle Agenzie del Tesoro.

» 7.° Per i Comuni che entro il giugno prossimo non avessero fatto pervenire la loro adesione concepita e giustificata

nei precisi termini stabiliti, ovvero ricusassero la riscossione, o che avendola bensì accettata, ma sotto condizioni diverse da quelle che colla presente si stabiliscono, non facessero pervenire la loro adesione nella deliberazione che emetterà S. E. il Ministro giusta l'articolo 2, o che non avessero pareggiato ogni debito per canone daziario a tutto il dicembre 1867, si procederà all' appalto a mezzo di pubblici incanti nel modo che viene in appresso stabilito.

» Il primo esperimento dovrà seguire al più tardi entro luglio p. v.

» A tal uopo i signori Prefetti vengono pregati di far pubblicare a suo tempo un avviso d' asta in cui sia contenuto:

» *A*. L' indicazione del giorno, dell'ora e del luogo in cui devono presentarsi gli offerenti per concorrere all' asta a schede segrete.

» *B*. Che sono ammessi a concorrere all' asta anche i Comuni, semprechè comprovino il saldo del loro debito a tutto il 1867.

» *C*. La somma del canone di ciascun Comune per cui procede l' asta, la quale dovrà corrispondere a quella stata richiesta alle singole Amministrazioni comunali.

» *D*. L' avvertenza che si accettano offerte per tutti i Comuni della Provincia, per gruppi di Comuni della stessa Provincia e per singoli Comuni, preferendo le prime offerte alle seconde e queste alle ultime.

» Tra le offerte per appalto di un singolo Comune sarà, a condizioni eguali, preferita quella che venisse fatta a nome e per conto dell'Amministrazione comunale, semprechè sia data la prova che venne pagato ogni debito arretrato almeno a tutto dicembre 1867.

» Essendovi offerta d'appalto per un gruppo di Comuni, alcuno dei quali abbia concorso per conto proprio all'asta, l'offerta non sarà accettata qualora non rappresenti almeno una somma doppia del canone offerto dal Comune o dai Comuni concorrenti, purchè a favore di questi concorra il fatto di aver pareggiato ogni debito arretrato almeno a tutto dicembre 1867.

» *E.* L'indicazione che la garanzia da unirsi alla scheda per cautelare l'offerta deve essere corrispondente al ventesimo della somma per l'intero biennio attribuita al Comune od ai Comuni ai quali l'offerta si riferisce. Sono però esonerate dalla garanzia le offerte presentate in nome delle Amministrazioni comunali, purchè la scheda sia sottoscritta dal Sindaco o suo delegato debitamente autorizzato con deliberazione del Consiglio comunale, di cui dovrà essere prodotto un estratto autentico. Ai Comuni poi non è vietato di far pervenire le loro offerte col mezzo delle Sotto-prefetture della Provincia, le quali potranno a quest'uopo valersi del telegrafo. In tal caso l'offerta, giustificata come sopra, dovrà essere rimessa alla Sotto-prefettura almeno due giorni prima di quello fissato per l'asta.

» *F.* Che le offerte di aumento, non inferiori al ventesimo sul prezzo di aggiudicazione, dovranno essere presentate non dopo i dieci giorni decorribili da quello del deliberamento.

» *G.* Che la definitiva approvazione della delibera viene riservata al Ministero delle finanze.

» *H.* Che dentro dodici giorni dalla data della delibera, ed indipendentemente dall'approvazione del Ministero, deve il deliberatario prestarsi alla formale stipulazione del contratto ed all'adempimento degli obblighi relativi, sotto comminatoria

di perdere la cauzione di offerta e vedere riaperto l'incanto a tutto suo rischio e pericolo.

» *l*. L' avvertenza infine che presso le segreterie delle Prefetture e Sotto-prefetture saranno ostensibili i capitoli d'oneri e l' elenco dei Comuni da appaltarsi con l' indicazione del canone come sopra a ciascuno attribuito.

» 8.° Pei Comuni che concorressero al' appalto nel modo anzidetto, la stipulazione dovrà seguire mediante l' apposizione della firma del Sindaco o suo delegato all' atto di deliberamento. Per gli oblatori privati dovrà inoltre aver luogo la stipulazione d'apposito contratto d' appalto secondo il modulo N. 72, a pag. 531 del volume sull' ordinamento del dazio di consumo, usando però dello speciale capitolato a stampa che verrà all' uopo quanto prima distribuito.

» 9.° I Prefetti sono autorizzati a compilare essi stessi la scheda contenente il minimo prezzo di aggiudicazione voluta dall' articolo 75 del regolamento di contabilità.

» 10.° Rimanendo totalmente o parzialmente deserto il primo incanto, dovrà darsene notizia telegrafica al Ministero per le ulteriori disposizioni.

» 11.° Ad operazione ultimata verrà retrocesso il duplicato del comunicato prospetto completato colle occorrenti indicazioni di mano in mano che avvengono i fatti cui accenna.

» Sarà il medesimo corredato d'una copia delle deliberazioni dei Consigli comunali secondo il N. 4, degli atti di deliberamento ai Comuni giusta il N. 8, e dei contratti stipulati cogli appaltatori per conseguirne la definitiva approvazione. Si avverte però fin d'ora che questa sarà negata per quei Comuni i quali fossero allora in debito pel contratto attuale di oltre tre rate mensuali del dovuto canone.

» Sarà contemporaneamente rimesso al Ministero, complessivamente per Provincia, il fascicolo ordinato degli atti che comprovano la regolarità dei seguiti incanti.

» 12.° Ottenuta l'approvazione, devono i contratti d'appalto coi privati notificarsi all' Ufficio di Registro entro venti giorni dall'avvenutane partecipazione, versando la corrispondente tassa, per la quale, all'atto della stipulazione, il segretario della Prefettura, *sotto sua responsabilità*, si farà anticipare dall'appaltatore l' occorrente somma.

« Il Ministero non dubita che i Comuni non mancheranno di agevolare l'assicurazione del reddito dell'imposta sul consumo pel biennio 1869-70 accettando prontamente le proposte del Governo alle suespresse condizioni, e confida nello zelo e nella perspicacia dei signori Prefetti per la solerte e precisa esecuzione delle disposizioni che vennero ora tracciate.

« Per le due città di Firenze e di Napoli verrà separatamente provveduto.

» Si prega per un pronto cenno sul ricevimento della presente.

» *Il Direttore generale:* BENNATI. »

PROVINCIA *di Milano* **RISI**

CIRCOND. *di Abbiategrasso* ***per l'assicurazione del reddito***

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CAN stab per ci degli 1869
1	Albairate	Aperto	4	Convenuto . .	—	—	
2	Arconate	»	4	»	—	—	
3	Barate.	»	4	Riscos. diretta	—	—	
4	Bareggio	»	4	Convenuto . .	—	—	
5	Bestazzo.	»	4	»	6	12	
6	Boffalora sopra Ticino.	»	4	»	—	—	
7	Calvignasco	»	4	»	8	23	
8	Caselle d'Ozero.	»	4	»	—	—	
9	Casirate Olona	»	4	»	—	22	
10	Cassinet.ª di Lugagnano.	»	4	»	—	—	
11	Castellazzo de' Barzi. .	»	4	»	—	—	
12	Castelletto Mendosio. .	»	4	»	—	01	
13	Cisliano	»	4	»	—	—	
14	Cuggiono	»	4	Riscos. diretta	—	—	3,
15	Dairago	»	4	»	—	—	
16	Gaggiano	»	4	»	—	—	1,
17	Induno Ticino	»	4	»	—	—	
18	Inveruno	»	4	Convenuto . .	—	01	
19	Marcallo	»	4	»	—	—	
20	Mesero	»	4	»	—	—	
21	Nosate.	»	4	»	—	—	
22	Noviglio.	»	4	»	—	—	
23	Ozero	»	4	»	—	—	
24	Robecchetto	»	4	Riscos. diretta	—	—	
25	Robecco sul Naviglio .	»	4	Convenuto . .	13	31	1,
26	Rosate.	»	4	Riscos. diretta	—	—	1,
27	S. Novo.	»	4	Convenuto . .	—	—	
28	S. Pietro Bestazzo. . .	»	4	»	5	50	
29	S. Pietro Cusico	»	4	»	43	42	
30	S. Vito e Marta	»	4	»	—	—	
31	Sedriano.	»	4	»	10	04	1,
32	Tornavento	»	4	»	—	—	
					86	86	16,

CONTRATTI

...mo governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

...TA ASSICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867						CASATO E NOME degli Appaltatori	DATO FISCALE dell'ultimo incanto rimasto deserto
per deliberamento a seguito d'incanto							
ai singoli Comuni			ad Appaltatori				
...mento	2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano*

CIRCOND. *di Abbiategrasso*

RISULTAMEN

per l'assicurazione del reddito dei dazi

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANONE stabilito per ciascuno degli anni 1869-1870		Accett… dai Com…
				Riporto L.	86	86	16,332	—	
33	Viganò Certosino . . .	Aperto	4	Convenuto . .	—	—	180	—	
34	Vigonzino	»	4	»	—	—	420	—	
35	Villa Cortese	»	4	»	—	—	100	—	
36	Vittuone.	»	4	»	24	77	600	—	
37	Zelo Surigone.	»	4	»	—	—	107	—	
38	Zibido S. Giacomo. . .	»	4	»	—	—	188	—	
				TOTALE *L.*	111	63	17,927	—	

EI CONTRATTI

nsumo governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

NTA ASSICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867						CASATO E NOME degli Appaltatori	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
per deliberamento a seguito d'incanto							
ai singoli Comuni			ad Appaltatori				
perimento	2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano* **RISULTAMEN**

CIRCONDARIO *di Gallarate* *per l'assicurazione del reddito dei dazi*

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANONE stabilito per ciascuno degli anni 1869-1870		
1	Albizzate	Aperto	4	Covenuto. . .	—	—	300	—	
2	Barbajana.	»	4	Riscos. diretta	—	—	150	—	
3	Besnate	»	4	Convenuto . .	—	—	220	—	
4	Busto Arsizio	»	4	Riscos. diretta	—	—	20,420	—	
5	Canegrate	»	4	»	—	—	370	—	
6	Cassina Pertusella . . .	»	4	Convenuto . .	—	—	72	—	
7	Cassina Verghera . . .	»	4	»	—	—	185	—	
8	Corgeno	»	4	»	—	—	224	—	
9	Cornaredo.	»	4	»	1,072	02	2,150	—	
10	Crenna	»	4	»	—	—	450	—	
11	Cuvirone.	»	4	»	—	—	60	—	
12	Ferno	»	4	»	—	03	550	—	
13	Gallarate	»	4	»	—	—	23,800	—	
14	Gerenzano.	»	4	»	—	—	700	—	
15	Golasecca	»	4	»	—	—	700	—	
16	Lainate	»	4	»	—	—	800	—	
17	Orago	»	4	Riscos. diretta	6	60	250	—	
18	Passirana Milanese . .	»	4	Convenuto . .	93	87	200	—	
19	Pregnana	»	4	»	—	—	500	—	
20	Sacconago.	»	4	»	—	—	450	—	
21	S. Vittore Olona. . . .	»	4	»	91	97	368	—	
22	Sesto Calende.	»	4	»	—	—	5,000	—	
23	Vanzago.	»	4	»	—	—	210	—	
				TOTALE *L.*	1,264	49	58,129	—	

CONTRATTI

...umo governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

...ASSICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867						CASATO E NOME degli Appaltatori	DATO FISCALE dell'ultimo incanto rimasto deserto
per deliberamento a seguito d'incanto							
...ai singoli Comuni			ad Appaltatori				
...mento	2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano* **RISULTAM**

CIRCONDARIO *di Lodi* *per l'assicurazione del reddito dei da*

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANONE stabilito per ciascuno degli anni 1869-1870	
1	Abbadia del Cerredo. .	Aperto	4	Convenuto. .	—	—	158	—
2	Arcagna.	»	4	»	—	—	113	—
3	Bargano.	»	4	»	—	—	272	—
4	Bertonico	»	4	»	—	22	850	—
5	Boffalora d'Adda	»	4	»	—	—	144	—
6	Borghetto Lodigiano. .	»	4	»	—	—	3,400	—
7	Brembio	»	4	Riscos. diretta	—	—	1,790	—
8	Cà de' Mazzi	»	4	Convenuto. .	—	—	131	-
9	Cà dei Zecchi.	»	4	»	—	—	33	—
10	Camairago.	»	4	»	—	—	524	—
11	Campolungo	»	4	»	—	—	406	—
12	Cantonale	»	4	Riscos. diretta	—	—	10	—
13	Casaletto Lodigiano . .	»	4	Convenuto. .	—	—	17	—
14	Casalmaiocco	»	4	»	—	01	553	—
15	Casalpusterlengo	»	4	»	—	—	13,020	—
16	Caselle Landi.	»	4	»	—	—	700	—
17	Casolate.	»	4	»	—	—	425	—
18	Caselle Lurani	»	4	»	—	—	54	—
19	Cassino d'Alberi	»	4	»	—	—	187	—
20	Castelnuovo Bocca d'Adda .	»	4	Convenuto. .	—	01	1,100	—
21	Castiglione d'Adda. . .	»	4	»	—	—	3,700	—
22	Castiraga da Reggio. .	»	4	»	—	—	15	—
23	Cavacurta.	»	4	»	—	01	600	—
24	Cavenago d'Adda. . . .	»	4	»	—	—	1,146	—
25	Caviaga	»	4	Appaltato . .	—	—	405	—
26	Cazzimano con Cà dell'Acqua	»	4	Convenuto. .	—	02	291	—
27	Cervignano	»	4	»	—	—	226	—
28	Chiosi di Porta Cremonese.	»	4	»	—	01	1,225	—
29	Chiosi di Porta d'Adda	»	4	»	—	—	450	—
30	Chiosi di Porta Reale.	»	4	»	—	—	1,377	—
31	Codogno.	»	4	»	—	—	25,359	—
32	Comazzo.	»	4	»	—	—	200	—
					—	28	58,881	

NTRATTI

governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

…ICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867						CASATO E NOME degli Appaltatori	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
…r deliberamento a seguito d'incanto							
…ngeli Comuni		ad Appaltatori					
2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento			

PROVINCIA *di Milano* **RISI**

CIRCONDARIO *di Lodi* *per l'assicurazione del reddit*

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CA sta per c degl 186
				Riporto L.	—	28	58
33	Corno Giovine	Aperto	4	Convenuto . .	—	02	
34	Corno Vecchio	»	4	»	—	—	
35	Corte Palasio	»	4	»	—	01	1
36	Corte Sant'Andrea . . .	»	4	»	—	—	
37	Crespiatica	»	4	»	—	—	
38	Dresano	»	4	Riscos. diretta	—	—	
39	Fombio	»	4	Convenuto . .	—	01	1
40	Galgagnano	»	4	»	—	—	
41	Gattera Majocca	»	4	»	—	—	
42	Graffignana	»	4	»	—	—	
43	Guardamiglio	»	4	»	—	—	2.
44	Gugnano	»	4	»	—	—	
45	Isola Balba	»	4	»	—	—	
46	Livraga	»	4	»	—	—	1.
47	Lodi	Chiuso	3	»	—	—	163.
48	Lodi vecchio	Aperto	4	Riscos. diretta	—	02	1.
49	Maccastorna	»	4	Convenuto . .	—	10	
50	Mairago	»	4	»	—	—	1.
51	Maleo	»	4	»	—	—	2.
52	Marudo	»	4	»	—	—	
53	Massalengo	»	4	»	—	—	
54	Melegnanello	»	4	Riscos. diretta	—	—	
55	Meletto	»	4	Convenuto . .	—	—	
56	Merlino	»	4	»	—	—	
57	Mezzana Casati	»	4	»	—	—	
58	Mignette	»	4	»	—	—	
59	Mirabello S. Bernardino	»	4	»	—	—	
60	Modignano	»	4	»	—	—	
61	Montanaso Lombardo .	»	4	»	—	—	
62	Motta Vigana	»	4	Riscos. diretta	—	—	
					—	44	241,

CONTRATTI

...mo governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

...A ASSICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867						CASATO E NOME degli **Appaltatori**	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
per deliberamento a seguito d' incanto							
ai singoli Comuni			ad Appaltatori				
...mento	2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano* **RISU**

CIRCONDARIO *di Lodi* ***per l'assicurazione del reddito***

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CAN stabi per ci degli 1869-
				Riporto L.	—	44	241,7
63	Mulazzano.	Aperto	4	Riscos. diretta	—	—	3
64	Orgnaga.	»	4	Convenuto . .	—	—	2
65	Orio Litta.	»	4	Riscos. diretta	—	—	1,2
66	Ospedaletto Lodigiano.	»	4	Convenuto . .	—	—	5
67	Ossago.	»	4	Riscos. diretta	—	—	5
68	Paullo	»	4	Convenuto . .	—	—	1,4
69	Pezzolo di Codazzi. . .	»	4	»	—	—	1
70	Pezzolo di Tavazzano .	»	4	»	—	—	2
71	Pizzolano	»	4	»	—	—	1
72	Quartiano	»	4	»	—	—	4
73	Robecco Lodigiano. . .	»	4	»	—	—	1
74	Solerano sul Lambro .	»	4	»	—	—	8
75	S. Colombano al Lambro	»	4	Riscos. diretta	—	—	6,2
76	S. Fiorano	»	4	Convenuto . .	—	—	1,2
77	S. Martino in Strada .	»	4	»	—	—	1,3
78	S. Rocco al Porto . . .	»	4	Riscos. diretta	—	—	1,0
79	S. Maria in Prato. . .	»	4	Convenuto . .	—	—	1
80	S. Angelo Lodigiano. .	»	4	Riscos. diretta	—	—	11,0
81	S. Stefano al Corno . .	»	4	Convenuto . .	—	—	1,0
82	S. Zenone al Lambro .	»	4	»	—	—	2
83	Sacugnago	»	4	»	—	—	6
84	Senna Lodigiana. . . .	»	4	»	—	03	9
85	Soltarico	»	4	Appaltato . .	—	—	1
86	Somaglia	»	4	Convenuto . .	—	—	9
87	Sordio.	»	4	»	—	—	
88	Tavazzano.	»	4	»	—	—	1
89	Terranova dei Passerini	»	4	»	—	—	5
90	Tormo.	»	4	»	—	—	1
91	Tribiano.	»	4	»	—	—	2
92	Trivulza.	»	4	»	—	—	3
					—	47	274,3

ONTRATTI

no governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

ASSICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867						CASATO E NOME degli **Appaltatori**	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
per deliberamento a seguito d'incanto							
singoli Comuni		ad Appaltatori					
2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento			

PROVINCIA *di Milano*

CIRCONDARIO *di Lodi*

RISULTAM

per l'assicurazione del reddito dei da

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANONE stabilito per ciascuno degli anni 1869-1870	
				Riporto L.	—	47	274,354	—
93	Turano	Aperto	4	Convenuto . .	—	—	550	—
94	Valera Fratta	»	4	»	—	—	331	—
95	Vidardo	»	4	»	—	—	455	—
96	Villa Nuova del Lillaro	»	4	»	44	76	450	—
97	Villa Pompejana	»	4	Riscos. diretta	—	—	87	—
98	Villa-Rossa	»	4	Convenuto . .	—	—	117	—
99	Vittadone	»	4	»	—	02	330	—
100	Zelobuonpersico.	»	4	Riscos. diretta	—	—	620	—
101	Zorlesco	»	4	Convenuto . .	—	—	920	—
				TOTALE *L.*	45	25	278,214	—

ONTRATTI

o governativi in ciascuno degli anni **1869-1870.**

ESEGUITA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867						CASATO E NOME degli **Appaltatori**	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
per deliberamento a seguito d'incanto							
singoli Comuni		ad Appaltatori					
...	2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano* **RISULT**

CIRCONDARIO *di Milano* *per l'assicurazione del reddito de*

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANON stabilit per ciascu degli an 1869-187
1	Baranzate.	Aperto	4	Convenuto . .	—	—	85
2	Basiglio	»	4	»	—	—	230
3	Bisentrate.	»	4	»	—	—	80
4	Boldinasco.	»	4	»	—	—	280
5	Bolgiano.	»	4	»	—	—	55
6	Bollate.	»	4	Riscos. diretta	—	—	1,040
7	Bornago.	»	4	Convenuto . .	—	—	64
8	Bresso.	»	4	Riscos. diretta	—	—	460
9	Briavacca.	»	4	Convenuto . .	—	—	125
10	Brusuglio	»	4	»	—	01	265
11	Bruzzano dei due Borghi	»	4	»	—	—	900
12	Bussero	»	4	»	—	—	600
13	Cambiago	»	4	»	—	—	500
14	Carpiano	»	4	»	—	-	700
15	Cassina Nuova	»	4	»	—	—	253
16	Cavajone	»	4	»	—	-	160
17	Cerro al Lambro. . . .	»	4	»	—	—	120
18	Cesano Boscone	»	4	»	—	—	220
19	Cesate	»	4	»	—	—	280
20	Chiaravalle Milanese. .	»	4	Riscos. diretta	—	—	544
21	Colnago	»	4	»	7	38	235
22	Colturano	»	4	Convenuto . .	—	—	320
23	Concesa	»	4	»	—	—	43
24	Cormano	»	4	»	—	—	828
25	Corneliano Bertario . .	»	4	»	—	—	172
26	Corpi Santi di Milano.	»	4	»	—	—	210,710
27	Cusago.	»	4	»	—	—	400
28	Dergano.	»	4	»	—	-	571
29	Figino di Milano. . . .	»	4	»	—	—	425
30	Garbagnate Milanese .	»	4	»	—		800
31	Garegnano	»	4	»	—	—	450
32	Gorgonzola	»	4	»	576	—	3,450
					583	39	225,365

NTRATTI

governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

ICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867					CASATO E NOME degli **Appaltatori**	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
r deliberamento a seguito d' incanto						
gli Comuni		ad Appaltatori				
2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano* — CIRCONDARIO *di Milano*

RISULTAME

per l'assicurazione del reddito dei daz

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANONE stabilito per ciascuno degli anni 1869-1870	
				Riporto L.	583	39	225,365	—
33	Gorla Primo	Aperto	4	Convenuto . .	—	—	507	—
34	Greco Milanese.	»	4	»	—	—	1,135	—
35	Grezzago	»	4	»	—	—	61	—
36	Inzago.	»	4	»	300	—	1,800	—
37	Lambrate	»	4	»	—	—	1,856	—
38	Limito.	»	4	»	—	—	384	—
39	Liscate	»	4	»	—	—	340	—
40	Masate	»	4	»	—	—	160	—
41	Mediglia.	»	4	»	—	—	524	—
42	Melegnano	»	4	»	—	—	13,658	—
43	Mercugnano	»	4	»	—	—	368	—
44	Mezzate	»	4	»	—	—	700	—
45	Milano.	Chiuso	1	»	—	—	3,351,600	—
46	Morsenchio	Aperto	4	Riscos diretta	—	—	650	—
47	Muggiano	»	4	»	—	—	260	—
48	Niguarda	»	4	Convenuto . .	—	—	850	
49	Nosedo	»	4	Riscos. diretta	—	—	495	—
50	Opera	»	4	Convenuto . .	—	—	900	—
51	Pantigliate	»	4	»	—	—	185	—
52	Pedriano	»	4	»	—	—	115	—
53	Peschiera Borromeo . .	»	4	»	—	—	580	—
54	Pinzano	»	4	»	—	—	170	—
55	Pioltello.	»	4	»	—	—	1,638	—
56	Precotto.	»	4	»	—	—	430	—
57	Premenugo	»	4	»	—	—	145	—
58	Quinto-Sole	»	4	Riscos diretta	—	—	165	—
59	Riozzo.	»	4	Convenuto . .	—	—	366	—
60	Roserio	»	4	Riscos. diretta	—	—	75	—
61	Rovagnasco.	»	4	Convenuto . .	—	—	187	—
62	S. Donato Milanese . .	»	4	»	—	—	245	—
					883	39	3,605,914	—

NTRATTI

o governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

SICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867					CASATO E NOME degli Appaltatori	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
r deliberamento a seguito d'incanto						
egli Comuni		ad Appaltatori				
° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano*

CIRCONDARIO *di Milano*

RISULTAME[NTI]

per l'assicurazione del reddito dei dazi

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANONE stabilito per ciascuno degli anni 1869-1870		Acc[...] Co[...]
				Riporto L.	883	39	3,605,914	—	
63	S. Giuliano Milanese. .	Aperto	4	Convenuto . .	—	—	324	—	
64	Sellanova	»	4	»	—	—	40	—	
65	Sesto Ulteriano	»	4	»	—	—	307	—	
66	Settala.	»	4	»	—	—	630	—	
67	Settimo Milanese. . . .	»	4	Riscos.diretta	—	—	790	—	
68	Trecella	»	4	»	—	—	280	—	
69	Trenno	»	4	Convenuto . .	—	—	445	—	
70	Trezzano Rosa	»	4	»	—	—	230	—	
71	Truccazzano.	»	4	»	—	—	1,100	—	
72	Viboldone	»	4	»	—	02	400	—	
73	Vignate	»	4	»	—	—	486	—	
74	Villapizzone.	»	4	»	—	—	937	—	
75	Vizzolo Predabissi . . .	»	4	»	—	—	208	—	
76	Zivido	»	4	»	—	—	119	—	
				TOTALE L.	883	41	3,612,210	—	

…EI CONTRATTI

…nsumo governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

…ITA ASSICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867						CASATO E NOME degli Appaltatori	DATO FISCALE dell'ultimo incanto rimasto deserto
per deliberamento a seguito d'incanto							
ai singoli Comuni			ad Appaltatori				
…perimento	2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano* **RISULT**

CIRCONDARIO *di Monza* ***per l'assicurazione del reddito dei***

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANONE stabilito per ciascun degli anni 1869-1870
1	Agrate Brianza	Aperto	4	Convenuto . .	—	—	700
2	Aicurzio.	»	4	»	—	—	212
3	Albiate	»	4	»	—	—	500
4	Arcore.	»	4	»	—	—	700
5	Balsamo.	»	4	»	—	01	700
6	Barlassina.	»	4	»	3	14	1,912
7	Bellusco	»	4	»	—	—	400
8	Besana in Brianza . . .	»	4	»	—	—	1,887
9	Biassono.	»	4	Riscos. diretta	—	—	410
10	Binzago	»	4	Convenuto. .	65	—	260
11	Birago.	»	4	»	—	—	81
12	Bovisio	»	4	»	—	—	356
13	Brughiero (Borgata di Brugherio, Cascina Increna, Cascina Occhiate, Comune Cascina Baraggio, » S. Damiano, » Moncucco di Monza)	»	4	»	—	04	800
14	Burago di Molgora . .	»	4	»	—	—	120
15	Calò	»	4	»	—	—	88
16	Camparada	»	4	»	—	—	56
17	Caponago	»	4	»	—	—	400
18	Capriano di Brianza. .	»	4	»	—	—	392
19	Carnate	»	4	»	—	—	233
20	Carugate	»	4	»	—	—	500
21	Cassina Amata	»	4	Riscos. diretta	—	—	1,000
22	Cassina de' Gatti. . . .	»	4	Convenuto . .	—	—	55
23	Cazzano Besana	»	4	»	—	—	107
24	Cesano Maderno	»	4	»	—	—	600
25	Cologno Monzese. . . .	»	4	»	—	—	800
26	Concorezzo	»	4	»	—	—	730
27	Copreno	»	4	»	—	—	277
28	Costa Lambro	»	4	»	—	—	105
29	Dugnano.	»	4	»	—	—	650
					68	19	15,031

TRATTI

governativi in ciascun degli anni **1869-1870.**

URATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867					CASATO E NOME degli Appaltatori	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
deliberamento a seguito d'incanto						
egli Comuni		ad Appaltatori				
esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano* **RIS**

CIRCONDARIO *di Monza* *per l' assicurazione del reddit*

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CA sta per degl 186
				Riporto L.	68	19	15
30	Giussano	Aperto	4	Convenuto . .	—	—	
31	Incirano.	»	4	»	—	—	
32	Lentate sul Seveso . .	»	4	»	—	—	
33	Limbiate	»	4	»	61	33	
34	Maccherio.	»	4	»	—	—	
35	Masciago Milanese. . .	»	4	»	—	—	
36	Meda	»	4	»	—	—	1,
37	Mezzago.	»	4	»	—	—	
38	Montesiro.	»	4	»	—	—	
39	Monza.	»	4	»	27,100	—	70,
40	Muggiò	»	4	»	—	—	
41	Nova	»	4	»	—	—	
42	Omate	»	4	»	—	—	
43	Oreno	»	4	»	50	20	
44	Ornago	»	4	»	—	—	
45	Paderno Milanese . . .	»	4	»	—	—	
46	Paina . . . . , .	»	4	»	—	—	
47	Palazzolo Milanese. . .	»	4	»	—	—	
48	Renate	»	4	»	—	—	
49	Robbiano	»	4	Riscos. diretta	—	—	
50	Ronco Briantino	»	4	Convenuto . .	—	—	
51	Seregno	»	4	»	—	—	5,
52	Sesto S. Giovanni . . .	»	4	»	—	—	2,
53	Seveso.	»	4	»	—	—	
54	Solaro	»	4	»	—	—	
55	Sovico	»	4	«	—	—	
56	Sulbiate Inferiore . . .	»	4	«	—	—	
57	Sulbiate Superiore . . .	»	4	»	—	—	
58	Triuggio.	»	4	»	—	—	
59	Valle Giudino	»	4	»	—	—	
					27,279	72	104,

CONTRATTI

mo governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

ASSICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867						CASATO E NOME degli Appaltatori	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
per deliberamento a seguito d'incanto							
ai singoli Comuni			ad Appaltatori				
…	2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

PROVINCIA *di Milano*

CIRCONDARIO *di Monza*

RISULTAM

per l'assicurazione del reddito dei da

Numero progressivo per ogni Circondario	DENOMINAZIONE dei COMUNI	Qualifica	Classe	METODO di riscossione vigente nel 1868	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANONE stabilito per ciascuno degli anni 1869-1870	
				Riporto L.	27,279	72	104,230	—
60	Varedo.	Aperto	4	Convenuto . .	103	53	450	—
61	Veduggio e Colzano . .	»	4	»	—	—	435	—
62	Velate Milanese	»	4	»	—	—	360	—
63	Vergo	»	4	»	—	—	225	—
64	Villanova Vimercate. .	»	4	»	—	—	69	—
65	Villa Raverio.	»	4	»	—	—	210	—
66	Vimercate.	»	4	»	252	70	3,550	—
67	Vimodrone	»	4	»	—	—	720	—
				TOTALE *L.*	27,635	95	110,249	—

ONTRATTI

o governativi in ciascuno degli anni 1869-1870.

SICURATA PER CIASCUNO DEGLI ANNI 1866-1867					CASATO E NOME degli Appaltatori	DATO FISCALE dell' ultimo incanto rimasto deserto
er deliberamento a seguito d'incanto						
ingoli Comuni		ad Appaltatori				
2° esperimento	3° esperimento	1° esperimento	2° esperimento	3° esperimento		

RIEPILOGO

DENOMINAZIONE dei CIRCONDARI	DEBITO per quote dovute a tutto il 1867		CANONE stabilito per ciascuno degli anni 1869-1870	
Abbiategrasso	111	63	17,927	—
Gallarate	1,264	49	58,129	—
Lodi	45	25	278,214	—
Milano	883	41	3,612,210	—
Monza	27,635	95	110,549	—
Totale *L.*	29,940	73	4,077,029	—

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 7870, div. IV.)

Riparto delle sovrimposte provinciali e comunali 1868.

Milano, 20 *giugno* 1868.

Il R. Ministero delle Finanze, Direzione generale dei Tributi diretti e del Catasto, ha ordinato, mediante Circolare 4 andante giugno, N. 41, div. 1ª, di procedere ne' termini della Legge 8 dicembre 1867, N. 4097, al riparto delle sovrimposte provinciali e comunali 1868, ed ha segnate le seguenti Norme, nello scopo che il lavoro riesca regolare ed uniforme, e che le sovrimposte così provinciali che comunali stiano entro i limiti stabiliti dagli articoli 15 e 20 del Decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3023.

1.° Che la sovrimposta provinciale non possa essere ripartita che sulla imposta fondiaria dei terreni e fabbricati, e su quella di ricchezza mobile e non abbia ad eccedere il 25 per 100 della seconda.

A conseguire tale scopo, devesi quindi dividere l'importo totale della sovrimposta provinciale in due parti, l'una proporzionale al totale della colonna 5ª della Tabella, e l'altra al totale della colonna 6ª. I risultati che si otterranno, divisi rispettivamente pei suddetti totali delle colonne 5ª e 6ª, daranno le aliquote di sovrimposta, le quali, se riescono entro i limiti stabiliti, si inscriveranno nelle colonne 8ª e 9ª. Qualora l' aliquota sulla

ricchezza mobile ecceda il 25 per 100 della imposta principale verrà ridotta entro quel limite, e la sovrimposta corrispondente alla differenza verrà portata in aggiunta all'altro risultato, aumentando corrispondentemente l'aliquota determinata.

2.° Che le sovrimposte comunali, per le vigenti disposizioni, debbono ripartirsi non solo sull'imposta fondiaria dei terreni e fabbricati e sull'imposta di ricchezza mobile, *ma ben anche sulla tassa sulle vetture e domestici;* epperò:

a) Che a termini dell'articolo 15 del citato Decreto 28 giugno 1866, N. 3023, il montare delle sovrimposte provinciali e comunali sull'imposta di ricchezza mobile, non può eccedere, *in complesso,* il 50 per 100 della somma in principale dovuta allo Stato; potendo però i Comuni aumentare la sovrimposta sulla ricchezza mobile oltre i 25 cent., per ogni lira di tributo; tuttavolta che la sovrimposta provinciale non raggiunga dal suo canto il limite prefisso dei 25 cent., in guisa però da non oltrepassare mai, *in complesso,* il 50 per 100.

b) Che la sovrimposta locale sulla tassa vetture e domestici, non può oltrepassare il 50 per 100, a termini dell'articolo 13 della Legge 28 giugno 1866, N. 3022.

c) Che, giusta l'art. 20 del precitato Decreto legislativo 28 giugno 1866, N. 3023, quando il montare delle sovrimposte provinciali e comunali insieme unite sul tributo fondiario dei terreni e fabbricati, ecceda la somma dell'imposta principale, non possono i Comuni sovrimporre in eccedenza, senza ottenere la facoltà dalla Deputazione provinciale e senza esperimentare contemporaneamente la tassa sul valore locativo delle abitazioni.

d) Che per determinare le aliquote di sovrimposta di ciascun Comune, è quindi necessario innanzi tutto di dividere

la somma totale di sovrimposta *in tre parti proporzionali* alle somme inscritte nelle colonne 5ª, 6ª e 7ª della Tabella, e poi dividere i risultati rispettivamente per le somme indicate nella suddetta colonna.

Se le aliquote risultanti riusciranno entro i limiti precedentemente indicati, saranno inscritte nelle colonne 10,ª 11ª e 12ª. Qualora qualcuna delle suddette aliquote eccedesse il limite stabilito dalle leggi, la eccedenza dovrà portarsi in aumento delle altre aliquote di sovrimposta comunale; purchè però queste non abbiano ad oltrepassare i termini prefissi. — Che se ciò nondimeno rimanesse ancora una parte di sovrimposta comunale da distribuirsi, questa potrà portarsi in aumento dell'aliquota della sovrimposta fondiaria sui terreni e sui fabbricati, sempre quando il Comune abbia ottenuta la prescritta autorizzazione della Deputazione provinciale.

Ciò premesso, Le acchiudo, signor Sotto-prefetto, un esemplare della Tabella risguardante le sovrimposte dei Comuni tutti di codesto Circondario (vedi alleg. B della Circolare 3 giugno, N. 7051), con invito ad accingersi *subito* a' voluti calcoli, ed a riprodurmi tale esemplare, debitamente conteggiato, entro giorni *dieci*, termine di assoluto rigore.

Nella seduta 20 febbraio u° s° avendo il Consiglio provinciale approvato il Bilancio 1868, portante la sovrimposta generale della Provincia per l'esercizio corrente in L. 2,681,492. 23, l'aliquota corrispondente rispetto alla sovrimposta provinciale esce in cent. 22, 5918195 per ogni lira di principale, così per la fondiaria sui terreni e sui fabbricati, come per la ricchezza mobile; ritenuto che, come sopra fu detto, nessun riparto può essere assegnato al cespite di tassa sulle vetture e sui domestici.

In base dunque a questo dato regolatore, non Le rimane che di conteggiare e riempiere esattamente le colonne 8ª e 9ª della Tabella.

Rispetto alle sovrimposte comunali, il cui importo debb' essere desunto dall'approvato Bilancio 1868, Ella ben vede che dalla ricchezza mobile restano disponibili in favore dei Comuni cent. 27, 4081805 a raggiungere il massimo di legge dei centesimi 50. Nè mi occorre di ripeterle, che la tangente da assegnarsi al cespite di tassa sulle vetture e sui domestici, non può sorpassare il massimo di cent. 50, ad esclusivo favore dei Comuni; e così pure che devono essere riportati al cespite della fondiaria sui terreni e sui fabbricati quegli importi che non avessero potuto lasciarsi a carico della ricchezza mobile o della tassa vetture e domestici, onde non sorpassare il massimo di legge; fermo del resto il principio che anche sul detto cespite della fondiaria non si può esuberare il 100 per 100 della imposta principale dovuta al Governo.

In quei Comuni impertanto nei quali la sovrimposta locale *sulla fondiaria* riuscisse a sorpassare il pari della imposta principale, Ella ommetterà di ripartire l'importo preciso, che condurrebbe ad eccedere il massimo di legge, e marcherà laconicamente nella finca Osservazioni: *Scoperte L.* . . . .

Mediante *separato rapporto*, mi rassegnerà, nel termine suindicato di giorni dieci, un Prospetto *in doppio esemplare*, nel quale siano indicati tutti i Comuni del Circondario, nei quali un importo di sovrimposta locale rimase scoperto di riparto, per non oltrepassare sulla *fondiaria* il montare dell'imposta principale, colla indicazione, in apposita colonna, delle somme rimaste scoperte.

Contemporaneamente richiederà con Nota, di cui per uni-

formità Le trascrivo in calce il modello (allegato **C**), le rispettive Giunte municipali a raccogliere *subito* i Consigli comunali, perchè adottino *in modo efficace* la tassa sui valori locativi; indichino il presuntivo importo di tale tassa; approvino il Regolamento esecutivo, tenendosi ben presenti tutte le ingiunzioni e raccomandazioni riportate nella Circolare prefettizia 28 marzo 1868, N. 4118, e deliberino di addossare, in aumento della fondiaria, le somme rimaste scoperte, diminuite però dal presuntivo importo della tassa da ricavarsi sui valori locativi; e salva l'autorizzazione di competenza della Deputazione provinciale.

I protocolli di tali deliberazioni saranno da Lei rimessi, Comune per Comune, alla Prefettura, la quale si riserva di promuovere tanto l'approvazione della Deputazione provinciale, quanto la conseguente redazione da parte della R. Direzione compartimentale dei Tributi diretti e del Catasto, di appositi Ruoli suppletorii, per la esazione delle somme che saranno state applicate alla fondiaria in via addizionale ed oltre il 100 per 100 dell' imposta principale.

Il Prefetto: **TORRE.**

Allegato C.

SOTTO-PREFETTURA DI.......

(N..... div.....)

....., *il... luglio* 1868.

Onde non sorpassare nel riparto della sovrimposta 1868, di codesto Comune, la misura legale del 100 per 100 del tributo principale fondiario sui terreni e sui fabbricati, è rimasta scoperta la somma di L....

Codesta Giunta municipale vorrà subito sentire il Consiglio comunale, anche in seduta straordinaria, che resta fin d'ora annuita, acciò deliberi:

1.° Di adottare *in modo efficace* la tassa sui valori locativi *iussoriamente* prescritta dall'articolo 20 del Decreto legislativo 18 giugno 1866, N. 3023, e disciplinata colle norme annesse al R. Decreto 31 gennaio 1867, N. 3524; indicando il presumibile ricavo che può ottenersi da tale tassa.

2.° L'approvazione del Regolamento esecutivo, attenendosi a tutte le ingiunzioni e raccomandazioni già fatte dal R. Ministero delle Finanze, e riportate nella Circolare prefettizia 28 marzo 1868, N. 4118. Sarà al proposito da tenersi ben

presente il principio, che la esistenza o meno dei valori locativi tassabili, non può dirsi legalmente accertata, se non sono esaurite le pratiche prescritte dalle succitate discipline 31 gennaio 1837, N. 3524. Per modello di Regolamento può essere consultato quello adottato dal Comune di Codogno, il quale fu riconosciuto redatto in modo regolare, venne approvato dalla Deputazione provinciale, reso esecutivo dal R. Ministero delle Finanze ed anche inserto nel *Bollettino provinciale* del mese di giugno 1868. (Allegato **D.**)

3.° Di riportare, con sorpasso alla misura legale del 100 per 100 al cespite della fondiaria sui terreni e sui fabbricati, la somma suddetta di L.... rimasta scoperta di riparto, ma però diminuita dal presuntivo ricavo della tassa sui valori locativi; e salva poi la necessaria autorizzazione di competenza della Deputazione provinciale.

Il protocollo, in doppio esemplare di tali deliberazioni, verrà trasmesso, *senza indugio*, alla scrivente; essendosi riservata la Prefettura di promuovere tanto l'approvazione della Deputazione provinciale, quanto la conseguente redazione, da parte della R. Direzione compartimentale dei Tributi diretti e del Catasto, di appositi Ruoli supplettivi, per la esazione delle somme che saranno state applicate alla fondiaria, in via addizionale, ed oltre la percentuale del 100 per 100.

Il Sotto-prefetto:

(N. 7755, div. IV, sez. II.) Allegato **D.**

REGOLAMENTO

PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA LOCATIVA

NEL COMUNE DI CODOGNO

che, per essere stato riconosciuto redatto in modo regolare, fu approvato dalla Deputazione provinciale con decreto 25 ottobre 1867, N. 195-B, e venne anche reso esecutivo dal R. Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Imposte dirette e del Catasto, il quale lo ha munito del proprio visto, a sensi e per gli effetti dell'articolo 138 della Legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, allegato A.

COMUNE DI CODOGNO

REGOLAMENTO

adottato dalla Giunta municipale, con deliberazione 26 *agosto* 1867 *N.* 2590, *ed approvato dalla Deputazione provinciale di Milano, mediante il Decreto* 25 *ottobre* 1867, *N.* 195-*B*, *per l'applicazione dell'imposta sul valore locativo delle abitazioni ed immediate loro dipendenze, nel territorio comunale, stabilita dal Consiglio comunale con deliberazione* 11 *maggio* 1867, *N.* 1340, *e resa esecutiva dalla R. Sottoprefettura del Circondario di Lodi mediante il visto* 27 *detto maggio, N.* 2223.

Art. 1. È istituita a favore del Comune, per gli anni 1867 e 1868, una tassa di lire due per cento lire d'affitto annuo reale e presunto sul valore annuale locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze, nel territorio comunale, in quanto l'anzidetto valore sorpassi le lire centosessanta.

Art. 2. L'imposta sul valore locativo delle abitazioni e delle immediate loro dipendenze è dovuta da chiunque, privato, cittadino o straniero, tenga a sua disposizione, nel territorio del Comune, una casa od un appartamento con mobili, siano questi propri o altrui.

Art. 3. L'imposta è dovuta anche quando la casa o l'appartamento non sia abitato o lo sia di rado, o solo qualche mese dell'anno, ed anche quando per una parte dell'anno resti sprovvisto di mobili.

Art. 4. Trattandosi di appartamenti o camere che si affittino mobiliate, la imposta è dovuta dal proprietario; ed è dovuta dal primo inquilino quando si tratti di appartamenti o di camere che si subaffittino con mobili o senza.

Tanto nell'uno quanto nell'altro caso, il proprietario od il primo inquilino hanno diritto di rivalersi dell'imposta verso gl' inquilini o subinquilini.

Art. 5. Per immediate dipendenze delle abitazioni, s'intendono tutti indistintamente i siti ed i locali che ne formino un annesso od un' appendice, quand'anche sieno materialmente disgiunti dalla casa o dall' appartamento, come i parchi, i giardini, le scuderie, i fenili e le rimesse, salvo le eccezioni espresse nel successivo articolo 7.

Art. 6. Le società, i circoli, i casini e stabilimenti privati sono imposti in nome collettivo in ragione dei locali di cui hanno l' uso o la disponibilità.

Art. 7. Sono esenti dall' imposta:

1.° Le abitazioni e le immediate loro dipendenze che hanno un valore annuo locativo reale o presunto non maggiore delle lire centosessanta.

2.° Le case che non siano fornite di mobili in verun tempo dell'anno.

3.° Le costruzioni rurali destinate esclusivamente all' abitazione dei coltivatori, o al ricovero del bestiame o alla conservazione e prima manipolazione dei prodotti agrari.

4.° Gli opifizi e gli stabilimenti d' industria, coi magazzini che ne dipendono.

5.° I locali degli uffizi pubblici, dei collegi convitti, delle scuole pubbliche e private, delle società di mutuo soccorso, degli stabilimenti di beneficenza, come ospedali, orfanotrofi ed asili infantili.

Art. 8. L' esenzione non comprende le camere o gli appartamenti abitati dai direttori, amministratori, impiegati ed insegnanti addetti agli uffici e stabilimenti indicati al N. 5 dell' articolo precedente, quand' anche non venga da essi per tali alloggi corrisposto alcun fitto.

Art. 9. Il presente Regolamento, quando sarà divenuto esecutivo, verrà pubblicato per dieci giorni consecutivi, mediante affissione alla porta della Casa municipale.

Art. 10. Chiunque è soggetto alla tassa locativa nel territorio comunale dovrà, entro dieci giorni successivi al termine fissato nel precedente arti-

colo 9 per la pubblicazione del Regolamento, fare al Sindaco la dichiarazione dei locali di cui hanno l'uso o la disponibilità e sono soggetti alla tassa locativa, mediante la scheda Mod. A.

Art. 11. I contribuenti dovranno ritirare le rispettive schede per la dichiarazione all' ufficio municipale.

Il Sindaco però potrà far distribuire le schede anche ad una parte dei contribuenti, al costoro domicilio, col mezzo d'agenti municipali.

Pei contribuenti dimoranti in altro Comune, le schede potranno essere inviate dal Sindaco alla residenza dei loro legali rappresentanti, agenti o procuratori domiciliati o residenti nel Comune; e mancando questi o non essendo conosciuti, le schede potranno essere rimesse agli agenti, domestici o dipendenti dei medesimi contribuenti.

In ogni caso però l'ammissione totale o parziale della distribuzione delle schede a domicilio dei contribuenti, non potrà dare agli stessi contribuenti il diritto di far per ciò reclami di sorta e molto meno li dispenserà dall' obbligo della dichiarazione.

Art. 12. Il dichiarante, che non sapesse scrivere, potrà far riempiere la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece dichiarando di farlo alla presenza dell' interessato e di sua commissione, o quando meno potrà fare la sua dichiarazione orale al Sindaco oppure ad un delegato dal Sindaco, dai quali verrà riportata sopra una scheda e firmata alla presenza del dichiarante.

Art. 13. Le dichiarazioni potranno venir eseguite anche dagli agenti, procuratori o rappresentanti dei contribuenti, presentando, in originale od in copia autentica, l'atto pubblico o privato, da cui risulti il mandato di procura o l'incarico.

Art. 14. Il contribuente che ommetta di fare la dichiarazione entro il prescritto termine, incorrerà in una sopratassa uguale all' imposta cui va soggetto.

Quegli che farà una dichiarazione infedele, incorrerà in una sopratassa uguale all' imposta dovuta sulla differenza tra il valore locativo accertato e quello dichiarato.

Trattandosi di valore locativo presunto, non vi avrà però luogo a sopratassa, se la differenza non ecceda il $^1/_4$ del valore locativo accertato.

Art. 15. Il Sindaco notificherà, mediante avviso ai contribuenti, la pubblicazione del Regolamento di cui è cenno al precedente articolo 9, l'ob-

bligo della dichiarazione contemplata qui sopra all'articolo 10 ed il disposto ai successivi articoli 11, 12, 13 e 14.

L'avviso sarà redatto giusta il Mod. *B*, e dovrà pubblicarsi contemporaneamente al Regolamento mediante affissione alla porta della Casa municipale durante dieci giorni consecutivi.

Art. 16. Il valore locativo delle abitazioni si desume dal loro fitto reale o presunto, senza veruna detrazione.

Art. 17. Per le abitazioni affittate senza mobili, il valore locativo da dichiararsi è quello risultante dalle scritture di locazione o dalle convenzioni verbali.

Per le abitazioni affittate con mobili, si dichiarerà la pigione complessiva, attribuendone, in via prudenziale, all'abitazione quella parte che le spetterebbe qualora fosse affittata senza mobili.

Per le abitazioni non affittate, il valore locativo si dichiarerà presuntivamente in quella somma che se ne potrebbe ricavare affittandole.

Art. 18. Le dichiarazioni, per la parte che riguarda al valore locativo dei locali pigionati, saranno corredate dai dichiaranti colle relative scritture originali di locazione o con copia di esse in carta libera da loro firmata.

In mancanza di scrittura, il valore locativo sarà dichiarato giusta le convenzioni verbali; ma si dovrà in questo caso unire il sunto per iscritto dei patti convenuti.

La dichiarazione sarà considerata come non avvenuta nella parte che non sia eseguita in tale conformità.

Art. 19. La imposta sarà calcolata sul valore complessivo della pigione dei locali che ciascun contribuente tiene a sua disposizione.

Art. 20. L'accertamento del valore locativo si farà da una Commissione di sindacato, composta almeno di tre membri, che saranno eletti dal Consiglio comunale. Ne saranno inoltre eletti altrettanti come supplenti.

Art. 21. Possono non accettare funzioni di commissario i membri del Parlamento, i funzionari dell'ordine giudiziario, gli ufficiali dell'esercito e gli altri impiegati dello Stato, coloro che non abbiano l'abituale loro residenza nel Comune, le persone rese incapaci all'ufficio da infermità e quelle che eccedono i 65 anni di età.

Gli altri che ricusassero l'incarico, incorreranno in una pena pecuniaria, giusta il R. Decreto 31 gennaio 1867, N. 3524, nel quale la pena è di L. 25, 50, 100 o 200, secondo che la popolazione del Comune non sarà

maggiore di 500 abitanti, o si troverà compresa fra i 500 ed i 10,000, ovvero fra i 10,000 ed i 30,000, o eccederà quest'ultimo numero.

Art. 22. Saranno considerati come rifiutanti l'incarico, e quindi sottoposti alla detta pena, coloro che non rispondano, nel termine di otto giorni, alla lettera di notificazione della loro nomina; e coloro che non intervengano ad alcuna delle tre prime adunanze della Commissione.

I delegati effettivi o supplenti che, senza darne avviso e senza giustificati motivi, non intervenissero alle adunanze, ed impedissero colla loro assenza di poter deliberare per mancanza di numero, pagheranno, per ogni volta, un'ammenda secondo il disposto del succitato R. Decreto 31 gennaio 1867, che la fissa in L. 2, 5, 10 o 20, a seconda della popolazione del Comune, distinta come all'articolo precedente.

Art. 23. Spetterà al presidente della Commissione di trasmettere alla Giunta municipale i processi verbali da cui risulteranno i rifiuti e le assenze degli eletti a far parte della Commissione medesima.

La Giunta municipale, dopo aver riconosciuto il fatto, esaminata la ragione di esenzione, se vedrà che ne sia il caso, rimetterà il processo verbale all'autorità giudiziaria, acciò sia proceduto per l'applicazione della pena.

Art. 24. La Commissione di sindacato, accertato il valore locativo delle abitazioni, descriverà i contribuenti in apposita tabella, nella quale dovrà figurare il valore locativo dai contribuenti stessi dichiarato, quello dalla Commissione accertato e la relativa imposta.

Art. 25. La tabella sarà depositata nell'Ufficio comunale, e vi sarà ostensibile durante il termine di 10 giorni consecutivi.

Art. 26. Tale deposito sarà dal Sindaco notificato al pubblico con Manifesto Mod. *C*, portante diffidamento agli interessati di produrre, entro dieci giorni decorribili dal termine come sopra fissato per il deposito, alla Commissione di sindacato, anche col mezzo del Sindaco, le eccezioni che credessero loro competere mediante reclamo.

Art. 27. Le eccezioni saranno esaminate e risolte dalla Commissione di sindacato nel periodo di dieci giorni decorribili da quello in cui la Commissione avrà ricevuto il reclamo.

La decisione sarà notificata agli interessati a mezzo d'agenti municipali.

Art. 28. Contro le decisioni della Commissione di sindacato è ammesso l'appello alla Deputazione provinciale, che dovrà pronunciare entro un mese dal giorno in cui le sarà pervenuto il ricorso.

Art. 29. La mancanza d'appello, nel termine di giorni 20 successivi, alla notificazione e le decisioni della Deputazione provinciale renderanno definitive le determinazioni dei valori locativi.

Art. 30. La Giunta municipale rettificherà le tabelle secondo le intervenute decisioni e procederà alla formazione dei ruoli, nei quali dovrà essere indicato il valore locativo su cui l'imposta sarà stata calcolata.

Saranno pure, in apposita colonna, inscritte sui ruoli le sopratasse liquidate a termini dell'articolo 14.

Art. 31. I ruoli saranno resi esecutorii dal Prefetto e pubblicati per cura del Sindaco.

Art. 32. Contro il risultato dei ruoli è ammesso il richiamo in via giudiziaria entro il termine di mesi sei dalla data della loro pubblicazione.

Non sono però ammessibili i richiami in via giudiziaria contro la determinazione dei valori locativi.

Art. 33. Per gli errori materiali, che fossero occorsi nella compilazione dei ruoli, è ammesso, durante tre mesi dalla loro pubblicazione, il richiamo alla Giunta municipale, la quale, previe le opportune verificazioni, ordinerà le rettificazioni, ove occorra.

Art. 34. I reclami non sospendono la riscossione dell'imposta, salvo i rimborsi che potranno essere in seguito ordinati.

Art. 35. L'imposta dev'essere pagata, in ciascun anno, nei primi dieci giorni successivi a quello della pubblicazione del ruolo, dai contribuenti all'Esattore del Comune.

Scaduto il suddetto termine di dieci giorni, l'imposta sarà riscossa nei modi stabiliti per l'esazione forzosa dei regi tributi fondiari.

L'Esattore, per la scossa dell'imposta, s'uniformerà in ogni caso alle norme che regolano la percezione dei regi tributi.

Art. 36. I contribuenti morosi sono assoggettati al pagamento del caposoldo e delle spese forzose di scossa, giusta le analoghe disposizioni stabilite pei regi tributi.

Il caposoldo spetterà al Comune e potrà essere dalla Giunta municipale assegnato all'Esattore quando questi risponda dello scosso e non scosso.

Art. 37. L'imposta locativa nel 1868 sarà scossa in base al ruolo 1867 riveduto e stabilito, per il 1868, colle occorrenti variazioni ed aggiunte dipendentemente dalla revisione dei valori locativi per accertarne le variazioni, che diano luogo a modificazione d'imposta ed all'accertamento

dei valori delle abitazioni nuove o che siano sfuggite al primiero accertamento.

Le operazioni di revisione, d'accertamento e di ruolo, di cui nel precedente alinea, saranno fatte secondo le norme stabilite nel presente Regolamento per il primo stabilimento e la scossa dell'imposta.

A tale intento ogni contribuente, in quanto ne sia il caso, dovrà entro il mese di dicembre 1867 fare la dichiarazione dei valori delle abitazioni nuove o che siano sfuggite al primo accertamento, e rinnovare la dichiarazione fatta nel 1867, nel caso che siavi luogo a modificazioni d'imposta per il 1868 introducendovi le occorrenti variazioni.

Art. 38. Il Sindaco notificherà ai contribuenti il disposto nell'antecedente articolo 37, mediante avviso da pubblicarsi alla porta della Casa comunale nel giorno 1° dicembre 1867, giusta il Mod. *D.*

Art. 39. Per l'anno 1867 sono soggetti ad imposta, e dovranno quindi notificarsi colla prescritta dichiarazione, il valore locativo reale o presunto annuale delle abitazioni ed immediate loro dipendenze, di cui hanno l'uso o la disponibilità al tempo in cui viene eseguita l'anzidetta dichiarazione.

La cessazione dell'uso o della disponibilità delle abitazioni, assoggettate ad imposta locativa, tanto per il 1867, quanto per il 1868, non dà luogo ad esenzione dell'imposta dovuta.

Art. 40. Le Commissioni di sindacato e le Deputazioni provinciali avranno facoltà di consultare o far consultare negli uffici pubblici i documenti e gli atti che stimassero opportuni per l'applicazione dell'imposta.

Art. 41. Possono scriversi su carta libera, ma dovranno essere bollati quando ne sia fatto uso a termini dei primi tre numeri dell'articolo 2 del R. Decreto 14 luglio 1866, N. 3122, le dichiarazioni o denunzie, atti scritti e copie che debbono presentarsi e rimanere negli uffici competenti per l'esecuzione e per gli effetti delle leggi d'imposta, purchè in tali atti, scritti e copie sia fatta menzione, prima che siano autenticati e firmati, dell'uso al quale sono destinati.

Sono compresi in questo numero i ricorsi e gli atti di opposizione contro le imposte sopraccennate in via amministrativa e ne sono esclusi quelli in via giudiziaria.

Dato a Codogno, addì 26 novembre 1867.

Visto. *Il Sindaco:* B. GATTONI.

Mod. *A*.

TASSA LOCATIVA NEL COMUNE DI CODOGNO

SCHEDA di dichiarazione constatante per l'anno 1867 l'annuo valore locativo d'abitazioni ed immediate loro dipendenze, tenute ora a sua disposizione, nel territorio del Comune di Codogno, dal signor (1)

di professione (2)

dimorante a (3) in via

al civico N.

Fatta a (4) il 1867.

FIRMA DEL DICHIARANTE

(5)

Consegnato all'Ufficio municipale

addì 186

L'INCARICATO MUNICIPALE

(1) Cognome, nome e paternità del Contribuente.
(2) Professione del Contribuente.
(3) Comune in cui il Contribuente ha la sua residenza reale o la principale sua sede.
(4) Luogo e data in cui vien fatta la dichiarazione.

(5) Firma del dichiarante, il quale se fa la dichiarazione per un altro, indicherà se è padre, fratello, marito, tutore, amministratore, agente, mandatario, ecc. del Contribuente.

ESTRATTO del Regolamento sulla imposta locativa stabilita in Codogno, approvato dalla Giunta municipale con Deliberazione 26 agosto p° p° a norma dei Contribuenti per la compilazione delle schede.

Riportare gli articoli 1 e seguenti sino all'articolo 20 inclusivo del Regolamento, quindi l'articolo 39 dello stesso Regolamento.

PARTE I

Numero d'ordine	DESCRIZIONE delle abitazioni e loro dipendenze	AFFITTO ANNUALE					
		Dichiarato dal Contribuente				Ammesso dalla Commissione	
		Reale		Presunto			
		Lire	*C.*	*Lire*	*C.*	*Lire*	*C.*

OSSERVAZIONI DEL CONTRIBUENTE	STABILIMENTO DELL' AFFITTO SECONDO IL CONTRIBUENTE	*Lire*	*Cent.*
	Affitto dichiarato nella Parte I		
	Diffalco dichiarato nella Parte II		
	Affitto imponibile		

PARTE II

DESCRIZIONE parti e locali di abitazioni descritti rte I esenti da imposta giusta il disposto . 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, art. 7 del Regolamento	AFFITTO ANNUALE					
	Dichiarato dal Contribuente				Ammesso dalla Commissione	
	Reale		Presunto			
	Lire	*C.*	*Lire*	*C.*	*Lire*	*C.*

LL' IMPOSTA

IONDO LA COMMISSIONE

	Lire	*Cent.*
nella Parte I		
) nella Parte II		
itto imponibile		

(N. Prot.) **Mod. *B*.**

MUNICIPIO DI CODOGNO

AVVISO.

Imposta locativa del 186

Visto l'articolo 15 del Regolamento adottato dalla Giunta municipale con atto 26 agosto p° p° per l'applicazione dell'imposta locativa stabilita a favore di questo Comune colla deliberazione consigliare 11 maggio p° p°, N. 1340;

Il Sindaco sottoscritto

NOTIFICA:

1.° Il suddetto Regolamento venne pubblicato oggi alla porta della Casa municipale, dove starà esposto durante il termine di dieci giorni successivi dalle ore 9 antimeridiane alle 4 pomeridiane di ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

2.° Chiunque è soggetto all'imposta locativa nel territorio comunale dovrà, entro dieci giorni successivi al termine fissato nel precedente articolo per la pubblicazione del Regolamento, fare al Sindaco la dichiarazione dei locali, di cui ha l'uso o la disponibilità e sono soggetti alla tassa locativa, mediante la scheda Mod. *A*.

3.° I contribuenti dovranno ritirare dall'Ufficio municipale le rispettive schede, presentandosi nel detto ufficio dalle ore 9 antimeridiane alle 3 pomeridiane, durante i giorni utili per la consegna della dichiarazione.

Il Sindaco però potrà far distribuire le schede ad una parte dei contribuenti, al costoro domicilio, col mezzo di agenti municipali.

Pei contribuenti dimoranti in altro Comune, le schede potranno essere inviate dal Sindaco alla residenza dei loro legali rappresentanti, agenti o procuratori, domiciliati o residenti nel Comune; e mancando questi o non essendo conosciuti, le schede potranno essere rimesse agli agenti, domestici o dipendenti dei medesimi contribuenti.

In ogni caso però l'ammissione totale o parziale della distribuzione delle schede a domicilio dei contribuenti, non potrà dare agli stessi contribuenti il diritto di far per ciò reclami di sorta e molto meno li dispenserà dall'obbligo della dichiarazione.

4.° Il dichiarante, che non sapesse scrivere, potrà far riempire la scheda da persona di sua fiducia, che la firmerà in sua vece, dichiarando di farlo alla presenza dell'interessato e di sua commissione, o quando meno potrà fare la sua dichiarazione orale al Sindaco, oppure ad un delegato del Sindaco, dai quali verrà riportata sopra una scheda e firmata alla presenza del dichiarante.

5.° Le dichiarazioni potranno venir eseguite anche dagli agenti, procuratori o rappresentanti dei contribuenti, presentando in originale od in copia autentica l'atto pubblico o privato, da cui risulti il mandato di procura o l'incarico.

6.° Il contribuente che ommetta di fare la dichiarazione entro il prescritto termine, incorrerà in una sopratassa eguale all'imposta cui va soggetto.

Quegli che farà una dichiarazione infedele, incorrerà in una sopratassa uguale all'imposta dovuta sulla differenza tra il valore locativo accertato e quello dichiarato.

Trattandosi di valore locativo presunto, non avrà però luogo sopratassa, se la differenza non ecceda il $^1/_4$ del valore locativo accertato.

Codogno, dall'Ufficio municipale, addì 30 novembre 1867.

Il Sindaco: B. GATTONI.

(N. Prot.) Mod. *C.*

MUNICIPIO DI CODOGNO

AVVISO.

Imposta locativa del 186

Si avverte il pubblico, a termine dell'articolo 26 del Regolamento 1867 sull'imposta locativa di questo Comune, che la Tabella dei contribuenti l'anzidetta imposta 1867 formata dalla Commissione di sindacato, trovasi depositata nell'Ufficio comunale, dove sarà ostensibile durante il termine di dieci giorni successivi decorribili dalla data del presente, dalle ore 9 ant. alle 3 pom. in ciascun giorno, affinchè ognuno possa prenderne cognizione.

Si diffidano poi gli interessati a produrre, mediante reclamo, entro dieci

giorni successivi decorribili dal termine soprafissato per il deposito della Tabella, alla Commissione di sindacato direttamente o col mezzo del Sindaco, le eccezioni che credessero loro competere contro le deduzioni della medesima Tabella.

Codogno, dall' Ufficio municipale, addì 186

IL SINDACO

(N. Prot.) Mod. *D.*

MUNICIPIO DI CODOGNO

AVVISO.

Imposta locativa del 186

Visto il disposto all' articolo 38 del Regolamento municipale 26 agosto p° p° per l' applicazione dell'imposta locativa a favore di questo Comune;

SI NOTIFICA:

L'imposta locativa nel 1868 sarà scossa in base al ruolo 1867, riveduto e stabilito per il 1868 colle occorrenti variazioni ed aggiunte dipendentemente dalla revisione d' imposta e dall' accertamento dei valori delle abitazioni nuove o che siano sfuggite al primiero accertamento.

Le operazioni di revisione, d' accertamento e di ruolo, di cui nel precedente alinea, saranno fatte secondo le norme stabilite nel presente decreto per il primo stabilimento e la scossa dell' imposta.

A tale intento ogni contribuente, in quanto ne sia il caso, dovrà entro il mese di dicembre 1867 fare la dichiarazione dei valori delle abitazioni nuove o che siano sfuggite al primo accertamento e rinnovare la dichiarazione fatta nel 1867, nel caso che siavi luogo a modificazioni d' imposta per il 1868, introducendovi le occorrenti variazioni.

Codogno, dall' Ufficio municipale, addì 186

IL SINDACO

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 7466, div. IV.)

Tariffe dei Dazi di Consumo governativo.

Alla Deputazione provinciale, ai signori Sotto-prefetti ed alle Giunte amministrative dei Comuni della Provincia di Milano, convenzionati col Governo pel Dazio di Consumo a metodo di abbonamento.

Milano, 12 *giugno* 1868.

In forza dell'articolo 17 della Legge 3 luglio 1864, sulle tasse di consumo, nonchè dell' art. 115 del relativo Regolamento 25 novembre 1866, N. 3351, è data facoltà ai Comuni *convenuti per abbonamento a canone fisso collo Stato*, di variare la tariffa dei generi colpiti da dazio governativo, ma colla condizione del *previo assenso coll' Autorità finanziaria.*

Essendo però occorso al R. Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Gabelle, di convincersi dall' esame dei regolamenti e tariffe daziarie di Comuni come sopra convenzionati per abbonamento, che molti di essi deliberano variazioni alle tasse governative di consumo, senza passare al preventivo prescritto concerto coll'Autorità finanziaria, e quindi senza fornire la prova, che il canone pattuito collo Stato sarà prelevato innanzi tutto con tassa sopra gli oggetti riservati allo Stato medesimo, ha con Circolare 10 spirato maggio, N. 27770-5276,

div. 2ª, inculcato che la premessa disposizione di legge sia rigorosamente osservata, e per la sicurezza della percezione dei canoni pattuiti e per togliere troppo marcate discrepanze tra l'imposta di consumo dei diversi Comuni, facendo inoltre viva raccomandazione alle Onorevoli Deputazioni provinciali, perchè i Comuni convenzionati a *canone fisso* debbano attenersi, nel caso di modificazioni alla tariffa dei dazi di consumo governativi, alla suddetta prescrizione governativa, e siano da esse respinte tutte quelle deliberazioni, per le quali non abbia preceduto il richiesto accordo coll'Autorità finanziaria.

Ciò premesso ad opportuna intelligenza e norma, e per inchiesta avuta dal prelodato Ministero, s'invitano tutti i Comuni convenzionati col Governo a canone fisso, a qui trasmettere, non oltre il volgente mese di giugno, un esemplare delle tariffe dai medesimi approvata, la quale debb' essere inoltrata allo stesso Ministero.

I Comuni del Circondario 1°, convenzionati collo Stato a canone fisso, la rivolgeranno direttamente alla Prefettura, e gli altri invece col tramite dei rispettivi signori Sotto-prefetti, i quali vengono interessati a raccogliere, coordinare e qui trasmettere le Tabelle daziarie, corredandole di apposito Elenco; non senza avvertirli che la presente Circolare non dovranno rivolgerla che ai soli Comuni convenzionati col Governo a metodo di abbonamento.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 1579, div. P. S.)

Sofisticazione dei cartoni di semente bachi del Giappone.

Al Signor .....

Milano, 4 giugno 1868.

Il Ministero d'Agricoltura e Commercio, con Circolare-dispaccio 26 maggio 1868 (che in questi giorni figurò su presso che tutti i giornali del Regno), avvertì i signori Presidenti dei diversi Comizi agrari, dell'arrivo in Italia, con indirizzo alla Ditta Giuseppe Dell'Oro di Giosuè e Comp., in Milano, di non poche casse ripiene di cartoni giapponesi, ma privi di semente. Siccome è evidente che l'introduzione in Italia di migliaia e migliaia di detti cartoni viene fatta per poter riempire detti cartoni di semente nostrale e poi spacciarli a caro prezzo per

cartoni coperti di semente originaria, abusando così della buona fede dei bachicultori e portando al paese ed all'industria serica un danno enorme, perciò mi affretto di far presente la cosa alla S. V. perchè voglia compiacersi di rendere di ciò edotti i propri amministrati e dipendenti perchè stieno bene in guardia contro l'iniqua frode di cui la si minaccia, da parte di avidi speculatori. L'esempio della Ditta Dell'Oro è probabile trovi imitatori; epperò, in affare di tanta importanza economica e vitale per questa Provincia, non posso a meno d'interessarla a volere attivare e tener vive incessanti pratiche sia presso i venditori e fabbricatori di seme bachi, sia presso i possidenti che fanno acquisto di seme per poter constatare, con quei mezzi che reputerà migliori, l'indegno mercato dei cartoni sofisticati, ed in tal caso denunziare tosto i truffatori alla Autorità giudiziaria per l'opportuno procedimento e persuadere così i semai truffatori che la legge sa colpire anche le loro abbiette speculazioni. Si aggradirà in proposito un cenno di riscontro per norma.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 1617, div. P. S.)

Operai che si recano in Francia in cerca di lavoro.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia,
al signor Questore di Milano
ed ai signori Sindaci del Circondario 1° di Milano.

Milano, 5 *giugno* 1868.

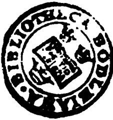
Dalle informazioni fornite al Ministero degli Affari esteri in Firenze dal R. Console italiano in Lione emerge che in tutta la Francia avvi mancanza di lavoro e che la situazione, sovratutto nei Dipartimenti del Rodano e della Loira, è tutt'altro che soddisfacente, giacchè il lavoro manca ivi agli stessi abitanti; e gl'Italiani che colà si recano si trovano in ben tristi condizioni.

In vista di ciò ed in obbedienza a Dispaccio 31 maggio p° p°, N. 14640, div. 3ª, sez. 1ª, del R. Ministero dell'Interno, si compiacerà la S. V. di portare quanto sopra a cognizione dei propri amministrati ed impedire dal proprio canto che vengano rilasciati passaporti a mancanti di mezzi di sussistenza e che chiedano di recarsi in Francia in cerca di lavoro.

Il Prefetto : TORRE.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 1770, div. P. S.)



Emigrazione per l'America.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia.
Signor Questore del Circondario,
Signori Sindaci del Circondario 1° di Milano.

Milano, 16 *giugno* 1868.

Da un recentissimo rapporto del R. Console generale Buenos-Ayres, ha il Governo con pena rilevato la miserrima condizione cui è esposta colà la sempre più crescente emigrazione italiana che, in soli due mesi e mezzo del volgente anno ha raggiunto la vistosa cifra di circa 4000 individui.

Nelle attuali circostanze politiche di quei paesi è impossibile che così tanti emigrati possano trovarvi occupazione, e così molti sono costretti a darsi al vagabondaggio, o ad ingaggiarsi soldati in quelle Repubbliche o del Brasile, maledicendo

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 1617, div. P. S.)

Operai che si recano in Francia in cerca di lavoro.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia,
al signor Questore di Milano
ed ai signori Sindaci del Circondario 1° di Milano.

Milano, 5 *giugno* 1868.

Dalle informazioni fornite al Ministero degli Affari esteri in Firenze dal R. Console italiano in Lione emerge che in tutta la Francia avvi mancanza di lavoro e che la situazione, sovratutto nei Dipartimenti del Rodano e della Loira, è tutt'altro che soddisfacente, giacchè il lavoro manca ivi agli stessi abitanti; e gl'Italiani che colà si recano si trovano in ben tristi condizioni.

In vista di ciò ed in obbedienza a Dispaccio 31 maggio p° p°, N. 14640, div. 3ª, sez. 1ª, del R. Ministero dell'Interno, si compiacerà la S. V. di portare quanto sopra a cognizione dei propri amministrati ed impedire dal proprio canto che vengano rilasciati passaporti a mancanti di mezzi di sussistenza e che chiedano di recarsi in Francia in cerca di lavoro.

Il Prefetto: TORRE.

N. 7424, div. IV. — Rechiamo a cognizione dei signori Sindaci della Provincia la seguente Circolare del Ministero dell'Interno sul rilascio di certificati ai pensionati dello Stato:

MINISTERO DELL'INTERNO,

DIREZIONE SUPERIORE D'AMMINISTRAZIONE.

(Div. V, sez. II, N. 5329.)

Tassa pel rilascio dei certificati di vita ai pensionati dello Stato.

Ai signori Prefetti del Regno.

Firenze, 5 *giugno* 1868.

Questo Ministero, d'accordo con quello delle Finanze, ebbe a dichiarare ad alcune Prefetture del Regno le quali ne muovevano quesito, che pel rilascio dei certificati di vita ai pensionari dello Stato non credeva fosse dovuta ai Municipi o loro segretari la tassa di centesimi 20, stabilita nella Tabella N. 3 annessa al Regolamento 8 giugno 1865 pei certificati diversi ed atti di notorietà.

Le ragioni che consigliavano siffatta esenzione erano suggerite da varie disposizioni già intervenute le quali dimostravano, come fosse sempre stata intenzione del Governo di usare ogni maggiore riguardo a favore dei pensionari dello Stato, sì col sancire l'esenzione di detti certificati dalla tassa di bollo e dalla ritenuta quando l'assegno vitalizio non superi le L. 500, sì

col dispensare affatto dalla ritenuta le pensioni, qualunque ne sia l'ammontare, a favore delle vedove e degli orfani.

Nè in qualche parte del Regno mancavano disposizioni dei cessati Governi le quali prescrivono che gli anzidetti certificati fossero rilasciati senza esazione di diritto o costo di spesa.

Essendovi però stato chi sostenne un principio favorevole alla riscossione della tassa, i due Ministeri hanno ripresa in esame la questione, e dopo d'aver sentito anche il Consiglio di Stato, d'accordo con esso, hanno considerato:

Che l'articolo 45 del Regolamento per l'esecuzione della Legge provinciale e comunale, approvato con R. Decreto 8 giugno 1865, dispone che gli uffici comunali sono autorizzati a percepire i vari emolumenti determinati nella Tabella N. 3, e questa al N. 6 stabilisce la tassa di centesimi 20 per gli atti di notorietà e certificati diversi che si rilasciano dai Municipi;

Che tale disposizione è generale, nè fa eccezione pei certificati di vita ai pensionari, come lo fa per quelli che si rilasciano per uso militare, Guardia nazionale e simili;

Che le precedenti disposizioni colle quali si volle trattare con favore i pensionari dello Stato o sono state abrogate dal Regolamento precitato, o non bastano ad escludere che col Regolamento medesimo siasi voluto consentire ai Comuni una tenue tassa pel rilascio dei certificati di vita in compenso dell'onere e della spesa, sia pur solo del personale che porta ad essi un servizio reso allo Stato insieme ed ai titolari delle pensioni ed assegni;

Quindi, fino a che non sia diversamente provveduto, i due Ministeri hanno conchiuso che i pensionari dello Stato in diritto non possono pretendere di andare esenti dal pagamento della tassa di centesimi 20 pel rilascio dai Municipi del certificato

di vita di cui hanno bisogno, a termini dell'articolo 316 del Regolamento in vigore sulla Contabilità generale dello Stato, per ricevere il loro assegno.

I Municipi per altro, anzichè valersi del puro diritto che alla riscossione di questa tassa loro deriva dal Regolamento 8 giugno 1865 e relativa Tabella N. 3, farebbero opera equa, uniformandosi allo spirito delle leggi che sancirono già esenzioni, e limitarono la tassa di bollo pei certificati di vita ai pensionari dello Stato e la ritenuta sui rispettivi assegni.

Quindi, sull'esempio di quanto già si pratica da qualche Municipio, la tariffa che per un riguardo ai pensionari si potrebbe adottare sarebbe la seguente:

Certificati di vita, per pensioni ed altri assegni inferiori a L. 500, gratuiti.

Certificati da L. 500 a L. 1000, L. 0. 10.

Idem da L. 1000 in su, L. 0. 20.

I signori Prefetti sono pregati di portare la presente a cognizione dei Municipi, e di adoprarsi presso di essi in via semplicemente ufficiosa, affine di ottenere, se non la rinuncia al diritto della tassa che loro concede il surriferito Regolamento, almeno un più mite uso del medesimo, quale viene come sovra suggerito a modo d'esempio, e segnatamente pel desiderio di introdurre in ogni parte del Regno l'uniformità di trattamento.

Il Direttore superiore: DEL CARRETTO.

MINISTERO DELL' INTERNO.

(N. 3902, div. II, sez. I.)

Offerte a schede segrete in circostanza di pubblici incanti e licitazioni.

Agli Onorevoli Signori Prefetti, Sotto-prefetti, Direttori di Archivi, Direttori di Case di Pena, di Carceri di Pena e Stabilimenti penali.

Firenze, 16 *giugno* 1868.

È stato osservato ed ha formato subbietto di censura, per parte del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, la pratica invalsa presso alcune Amministrazioni di disporre che le offerte a schede segrete abbiano a mandarsi alcuni giorni prima di quello destinato per lo incanto. Tale pratica non è consentanea alle disposizioni del Regolamento di Contabilità, come chiaramente apparisce dall'articolo 82, secondo il quale le offerte possono essere presentate nel giorno stesso dell'incanto.

A prevenire quindi gli inconvenienti, che potrebbero derivare dalla inosservanza della disposizione suaccennata, la prelodata Corte dei Conti ha creduto opportuno di richiamare sull'argomento l'attenzione di questo Ministero.

Convenendo pienamente con essa, il sottoscritto prega i Capi delle varie Amministrazioni, da questo Dicastero dipendenti, a voler invigilare a che nella circostanza d'incanti non solo, ma altresì per le licitazioni private, di cui all'articolo 88 e 89, si abbiano presenti i rilievi della Corte e sieno osservate le formalità tracciate dal Regolamento, nel senso dalla medesima sovraccennato.

Pel Ministro: G. Borromeo.

MINISTERO DELL' INTERNO.

(N. 3577, div. II, sez. II.)

Corrispondenza telegrafica governativa a credito.

Ai sigg. Prefetti, Sotto-prefetti, Commissari distrettuali, Questori, Delegati di P. S., Sindaci e Comandanti le Legioni dei RR. Carabinieri del Regno.

Firenze, 20 *giugno* 1868.

Il Ministero dei Lavori pubblici scrive che, per impegno da esso preso davanti la Camera dei Deputati, deve ridurre, e lo farà col 1° prossimo luglio, la tassa dei telegrammi nell' interno del Regno.

La diminuzione della tariffa probabilmente apporterà un aumento sulla corrispondenza telegrafica, e perchè la stessa possa serbare la solita celerità nella trasmissione dei dispacci tra i privati, ed essere vantaggiosa all' Erario dello Stato, fa d' uopo che non venga attraversata con abusi di corrispondenza ufficiale per parte di quei Funzionari che godono la franchigia telegrafica.

A prevenire siffatto inconveniente e ad accrescere i miglioramenti, che pur si sono già ottenuti in questo ramo di pubblico servizio dopo la pubblicazione delle Circolari 26 maggio 1866, N. 4068, e 11 giugno 1867, N. 9039, il sottoscritto non può dispensarsi dal raccomandare a tutti i Funzionari dipen-

dal Ministero Interni di tener presente le seguenti av-
nze.

essere strettamente parchi e quanto più possono nell'uso
franchigia telegrafica, e di non spedire telegrammi che
circostanze in cui la corrispondenza postale, non potendo
ere in tempo utile, recherebbe pregiudizio alle disposi-
che si vorranno trasmettere.

e i telegrammi debbano essere spediti per esclusivo ser-
dello Stato, e redatti con la maggiore concisione, potendo
lesimi essere chiari anche colla soppressione di quasi tutte
rticelle e dei moltissimi aggettivi. Il sottoscritto richiama
ecial modo l'attenzione dei Funzionari dipendenti su
'ultimo argomento, poichè la prolissità soverchia nei di-
i governativi è il difetto che maggiormente si lamenta dai
sti al servizio telegrafico.

i scrive confida nell'intelligente e solerte cooperazione di
i Funzionari, che sono alla sua dipendenza, per l'adempi-
o delle suesposte disposizioni, e prega i signori Prefetti
n cenno di ricevuta della presente, della quale se ne ac-
le un competente numero di copie per la distribuzione a

questa Circolare se ne dovrà fare pubblicazione nei Bol-
i officiali delle Prefetture, per intelligenza dei signori
aci.

Pel Ministro: G. Borromeo.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. $\frac{8014}{945}$, div. III, sez. II.)

Discipline per la Vendita e Macellazione di mandre sospette di malattia contagiosa.

Milano, 30 *luglio* 1868.

Essendo tuttora vigenti le discipline sulla macellazione di animali, sospetti di malattia epizootico-contagiosa, portate dalla Circolare, 18 settembre 1846, del cessato Governo, si crede opportuno di ripubblicarla per norma dei signori Sindaci e Sotto-prefetti, con avvertenza che dovranno intendersi sostituite le attuali Autorità alle cessate.

Pel Prefetto: **FORTUZZI.**

« N. 28321-2270. G. L.
» Milano, 18 settembre 1846.

» *Alle imp. regie Delegazioni provinciali.*

» Dietro le informazioni pervenute in seguito alla Circolare governativa, 30 marzo anno corrente, N. 11063-890, ebbe a persuadersi il Governo, che i casi nei quali i proprietari di animali sequestrati, per sospetto di malattia epizootico-contagiosa, si rivolgono alle autorità provinciali onde ottenere il permesso di vendere e macellare gli animali medesimi, si riferiscono, d'ordinario ed anzi quasi esclusivamente, a quelli di sviluppo di pol-

monera in grosse mandre di bovini; ma possono eziandio riferirsi ad altre malattie ed a pochi capi d'animali; e che nè ugualmente ritenute importanti, nè uniformi nè tali da conseguire sempre lo scopo cui dirigonsi sono le discipline, sotto cui si emettono dalle Magistrature provinciali gl'invocati permessi.

» A più opportuna ed eguale guida delle regie Delegazioni provinciali trova quindi il Governo di prescrivere quanto segue:

» 1.° La domanda e quindi il permesso di vendita, e di successiva macellazione, devono estendersi a *tutti* gli animali, che compongono la mandra sospetta e che vengono riconosciuti sani.

» 2.° Quando pochi siano i capi d'animali, e si macellino tutti contemporaneamente e per uso di famiglia, la macellazione potrà effettuarsi in luogo.

» 3.° Quando sieno molti, la macellazione potrà essere effettuata in più riprese; ma dovrà sempre aver luogo entro breve periodo di giorni da determinarsi nel permesso, ed in un pubblico esercizio del rispettivo distretto od altro vicino.

» 4.° Immediatamente prima della macellazione in luogo, o della partenza per il macello delle bestie, dovrà effettuarsi la ricognizione del loro stato di salute a mezzo d'un veterinario approvato, in concorso dell'Autorità comunale e del proprietario, consegnandone le risultanze in apposito processo verbale da corredarsi di un elenco portante il numero delle bestie coi rispettivi connotati.

» 5.° Nei casi di macellazione in luogo (§ 2), la stessa Autorità comunale col veterinario approvato, ed in concorso eziandio del proprietario degli animali, passa all'attento esame delle carni e dei visceri di questi, onde riconoscere se vi abbiano segni della malattia sospettata o di altre, ed anche di questa visita sarà eretto apposito processo verbale.

» 6.° Gli animali riconosciuti sani, e da tradursi al macello (§§ 3 e 4), saranno segnati con marchio a fuoco, lavati con acqua lisciviale o di calce, e di nottetempo e per istrade meno frequentate condotti al luogo prestabilito sotto la custodia di un *commesso sanitario*, nella persona dell' agente o del cursore comunale, incaricato soprattutto di vegliare e d'impedire i contatti, le fermate, le divergenze dallo stradale e dal macello assegnato. Ivi giunti, saranno gli animali stessi macellati, al più presto possibile, sotto gli occhi dello stesso commesso sanitario e coll'intervento di un veterinario approvato, e si passerà all' esame delle carni e dei visceri ed alla redazione del relativo processo verbale contemplati al § 5.

» 7.° Ogniqualvolta nelle visite delle carni e dei visceri si scoprano segni della malattia sospettata o di altra, si passerà a disporre l'immediata sepoltura di tutto l' animale, erigendo anche di ciò apposito processo verbale.

» 8.° Quando occorra trasportare dal luogo privato (§ 5) o pubblico (§ 6) le carni degli animali macellati come sopra, si segneranno con marchio a fuoco i singoli loro pezzi, e si osserveranno del resto le altre discipline di pratica.

» 9.° Le pelli degli animali macellati come sopra non potranno essere trasportate altrove, nè usate se non dopo essere state per 24 ore immerse nell'acqua di calce. Anche le corna e le unghie saranno prima diligentemente lavate con detta acqua o con liscivia.

» 10.° Compiuta la macellazione, il locale vorrà essere diligentemente lavato, e si pulirà e sgombrerà d' ogni immondezza il recinto, in cui fossero rimasti gli animali prima d'essere macellati.

» 11.° I processi verbali di cui ai §§ 4, 5, 6 e 7 saranno

rassegnati dall' Autorità comunale del luogo, in cui trovansi e vengono macellati gli animali, entro 48 ore al rispettivo regio Commissario distrettuale.

» 12.° Qualora le bestie siano condotte al macello fuori del Circondario distrettuale, il regio Commissario darà le opportune comunicazioni, trasmettendo il processo verbale di cui al § 4 all'Autorità nel cui territorio va ad eseguirsi la macellazione, e viceversa quest'ultima Autorità dal suo canto procurerà la trasmissione dei processi verbali, di cui ai §§ 6 e 7, al regio Commissario distrettuale anzidetto.

» 13.° Tutti i processi verbali come sopra raccolti dal regio Commissario, nel cui territorio distrettuale trovavansi gli animali sospetti, verranno rassegnati alla rispettiva regia Delegazione che ne accordò il permesso della vendita e macellazione.

» 14.° Si ritengono del resto ferme, per l' osservanza loro, tutte le altre discipline di polizia sanitaria annonaria, non che le prescrizioni di finanza; restando inoltre abilitata la regia Delegazione ad aggiungere quelle ulteriori avvertenze che per qualche singolo caso risultassero necessarie.

» Codesta regia Delegazione è incaricata di uniformarsi a quanto sopra e di procurarne l'osservanza da parte delle Autorità subalterne. »

DEPUTAZIONE PROVINCIALE DI MILANO.

(N. 3651 - *A.*)

Norme da seguirsi dai Comuni per deliberare l'acquisto di Acqua e Forza motrice dai Concessionari dei Canali di irrigazione dell'Alta Lombardia, signori ingegneri Eugenio Villoresi e Luigi Meraviglia.

Al signor Sindaco del Comune di.....

Milano, li 15 *maggio* 1868.

Dopo lunghi ed accurati studi comparativi, prima per parte della Commissione tecnica espressamente nominata nel 1865 dal Consiglio provinciale di Milano, poi per cura del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, e in ultimo per parte del Consiglio superiore dei Lavori pubblici, al quale, in conformità al disposto della vigente legge sulle Opere pubbliche, fu demandato l'esame dei vari progetti relativi alla irrigazione dell'Alta Lombardia, veniva dimostrato come uno di quei progetti, quello cioè dei signori ingegneri EUGENIO VILLORESI e LUIGI MERAVIGLIA di Milano, tanto per la parte tecnica, quanto per la parte finanziaria, fondata sopra l'associazione dei Comuni interessati, soddisfacesse completamente ai bene intesi interessi dei Comuni medesimi e delle Province che da sì lungo tempo sentono il bisogno di assicurare al proprio territorio i grandi benefizi della irrigazione.

Perciò il Ministero delle Finanze, desideroso di accelerare, per quanto da lui dipende, l'esecuzione di sì importante ed utile

opera, promoveva la concessione a favore dei predetti signori VILLORESI e MERAVIGLIA della facoltà di derivare, costrurre ed esercitare due Canali destinati ad utilizzare le acque che si trovano o si possono rendere disponibili, nei laghi di Lugano e Maggiore, mediante chiuse a traverso i loro emissari, la Tresa e il Ticino.

I diritti e gli obblighi inerenti a tale concessione vennero stipulati con apposita Convenzione, in data del 15 gennaio 1868, tra l'Amministrazione delle Finanze dello Stato e i signori VILLORESI e MERAVIGLIA, approvata poscia con Reale Decreto delli 30 dello stesso mese.

A tenore dell'Atto di Concessione, il Canale da derivarsi dal lago di Lugano al Ponte della Tresa, passa per le valli di Tresa, di Margorabbia, di Cuvio e del Bardello, raggiunge l'altipiano di Somma, va a Gallarate, da dove bipartendosi, con un ramo sorpassa all'Olona nel territorio del comune di Fagnano, e percorrendo il territorio dei comuni di Gorla-Maggiore, Mozzate, Rovelasca, Barlassina, Lentate, Meda e Seregno, va al Lambro; coll'altro ramo da Gallarate passando per Busto-Arsizio, Legnano e Canegrate, arriva a Parabiago.

Il Canale da derivarsi dal Ticino, passando per i comuni di Tornavento, Castano, Buscate, Arconate, e Busto-Garolfo, si unisce a Parabiago col Canale di provenienza dal lago di Lugano. Da Parabiago con un ramo discende a Milano, coll'altro, passando per Lainate, Garbagnate, Varedo e Muggiò, va a Monza, donde arriva all'Adda traversando i comuni di Concorezzo, Grezzago e Trezzo, e dall'Adda può essere spinto fino all'Oglio a vantaggio delle province di Bergamo e Cremona.

La quantità di acqua, che i Concessionari sono autorizzati a derivare dal lago di Lugano è di metri cubi ventiquattro

per ogni minuto secondo, che potranno essere portati sino a trenta, e quella a derivarsi dal lago Maggiore è di metri cubi quarantaquattro per ogni minuto secondo, che potranno essere portati a metri cubi settanta.

Colla esecuzione dei predetti due Canali e colla disponibilità della quantità di acqua sopraccennata, potrà essere assicurato il benefizio della irrigazione a tutti i territori non ancora irrigui delle province di Como, Milano e Bergamo, dominati da quei Canali, e completata la irrigazione del Basso Milanese e di una parte delle province di Pavia e di Cremona.

La concessione è data per anni novanta, di cui i primi quaranta a favore dei Concessionari per avere tempo sufficiente ad ammortire il capitale necessario alla costruzione dei Canali, e gli ultimi cinquanta a totale benefizio del Consorzio dei Comuni, dei Corpi morali e dei privati interessati.

Le basi per la formazione di questo Consorzio, come le sue attribuzioni, formano oggetto degli articoli 6 e 7 della Convenzione sovraccitata.

Nell'autorizzare i Concessionari a provvedere alla parte finanziaria dell'opera per mezzo dell'associazione degli elementi locali, dagli stessi Concessionari proposta, anzichè colla formazione di una Società anonima per Azioni, fu speciale intendimento del Governo di porgere alle Province, ai Comuni ed agli altri Corpi morali interessati alla sollecita attuazione dell'opera medesima un mezzo più efficace di assicurarne la buona riuscita, da cui l'Agricoltura e l'Industria dell'Alta Lombardia possono a buon diritto ripromettersi rilevanti e duraturi vantaggi.

I grandi benefizi, che il sistema dei Consorzi per la irrigazione, saviamente ordinati, assicurò all'Agro della Bassa Lom-

bardia, costituiscono un precedente che il Governo ha preso nella dovuta considerazione, e che lascia sperare il conseguimento di risultati egualmente soddisfacenti applicando lo stesso sistema alla irrigazione della parte Alta di coteste Province.

Importando che le deliberazioni, che i Comuni saranno per prendere a questo riguardo, siano informate alle stesse massime e basi generali indicate nell'Atto di Concessione, e per altra parte essendo pure necessario che tali deliberazioni vengano, per quanto è possibile, prese nello stesso turno di tempo onde agevolare ai Concessionari le pratiche necessarie per la sollecita attuazione dei lavori, si reputa necessario che siano trasmesse ai signori Sindaci di quei Comuni alcune Norme generali intese ad assicurare il conseguimento di questo duplice e rilevante scopo.

1.° Entro la prima metà del prossimo mese d'agosto, il Sindaco di ciascun Comune, compreso nella zona da irrigarsi coi due Canali, inviterà con speciale pubblico avviso tutti i Proprietari, Corpi morali ed industriali del proprio territorio, che intendessero di far acquisto di acqua per l'irrigazione dei loro fondi, o di forza motrice per uso delle loro industrie, a farne apposita dichiarazione su moduli stampati che a tal uopo e dietro richiesta saranno loro rilasciati dal Segretario comunale.

La suddetta dichiarazione comprenderà pure il modo con cui intendono provvedere al pagamento, cioè se per mezzo di un'annualità da corrispondersi per un determinato numero d'anni, oppure sborsando direttamente il capitale corrispondente a tale annualità.

Quelli poi fra i detti Proprietari, Corpi morali e industriali che trovassero opportuno e conveniente di vincolare la loro obbligazione al Comune, anzichè direttamente ai Concessionari,

dovranno farne apposita menzione nel documento suindicato, con dichiarazione formale che nel caso il Comune si renda acquirente della quantità d'acqua e forza motrice da essi enunciata, si riterranno obbligati al pagamento del prezzo stabilito pel quale accordano, a favore del Comune stesso, l'esecuzione fiscale nei modi e termini voluti per l'esazione delle imposte da regolarsi in seguito ed occorrendo per legge.

Non potranno però i Comuni sostituirsi ai privati o Corpi morali se non nel caso che il pagamento del prezzo venga fatto per annualità e non per l'intero capitale.

2.° Ricevute le dichiarazioni di cui all'articolo precedente, debitamente firmate dai dichiaranti, il Sindaco ne farà compilare una tabella, secondo il modello che si unisce, nella quale saranno tenuti distinti i Proprietari, Corpi morali ed industriali, che avranno formulata la loro obbligazione a favore del Comune, da quelli che avranno fatta la dichiarazione generica a favore dei Concessionari.

Questa tabella, nel caso vi si includano dichiaranti a favore del Comune, verrà dal Sindaco, d'accordo colla Giunta municipale, sottopposta all'approvazione del Consiglio comunale da radunarsi entro la prima metà del prossimo mese di settembre, con che verranno pure dalla Giunta stessa formulate al Consiglio le definitive proposte per l'acquisto della somma delle quantità d'acqua e forze motrici, sottoscritte dai dichiaranti sopraccitati e per l'impegno del pagamento delle relative annualità ai Concessionari.

Le dichiarazioni però a favore dei Concessionari, non formeranno oggetto di alcuna deliberazione da parte del Consiglio comunale, e si riterranno elencate nella tabella in via soltanto enunciativa e per conto ed interesse esclusivo dei Concessionari medesimi.

3.° È fatta facoltà ai Comuni di ricevere e computare in conto prezzo quei terreni di proprietà dei privati o comunali che venissero occupati dalla sede dei Canali principali e secondari e loro accessori, non che d'imputare nel detto prezzo il lavoro di movimenti di terra o trasporti di materiali, salvo però in ogni caso approvazione da riportarsi dalla Deputazione provinciale.

4.° Dovranno i Consigli comunali stabilire allo stesso tempo il modo con cui intendono sopperire alla spesa, se cioè con un'annua sovrimposta comunale, o con altri redditi, e ciò pel caso che dovessero anticiparsi le annualità pattuite e salvo il rimborso immediato da parte dei soscrittori.

Dovranno pure gli stessi Consigli autorizzare il Sindaco, o qualche membro della Giunta, a stipulare a nome e per conto del Comune, in conformità delle prese deliberazioni e quando siano debitamente approvate, il contratto regolare coi Concessionari, nonchè a rappresentare il Comune in tutti gli atti successivi che si riferiscono alla costituzione dei Consorzi prescritti nel Decreto reale di Concessione.

5.° I prezzi tanto per l'acquisto dell'acqua che per la forza motrice, vengono costituiti dai Concessionari sulla base di lire 50,000 per ogni ettolitro d'acqua per uso estivo, corrispondenti a lire 17,241. 40 per ogni oncia a misura magistrale milanese; di lire 2,000 per ettolitro, ossia lire 690 per oncia a misura magistrale milanese per l'uso iemale e di lire 1,000 per ogni cavallo dinamico di forza motrice.

Le annualità da corrispondersi, in sostituzione del capitale valore, sono determinate per quarant'anni in lire 3,500 per ogni ettolitro d'acqua estiva continua; lire 150 per ogni ettolitro d'acqua iemale continua; e lire 75 per ogni cavallo dinamico.

6.° Oltre i suddetti prezzi, sono a carico degli acquirenti la manutenzione dei Canali secondari coi relativi edifici e la costruzione e manutenzione dei cavi e manufatti a partire dal perimetro del Comune e per la distribuzione interna delle acque fra i vari Proprietari utenti.

7.° Approvata dal Consiglio comunale la proposta della Giunta, copia autentica del Verbale di deliberazione del Consiglio sarà sollecitamente trasmessa alla Deputazione provinciale per la voluta approvazione, ed un' altra copia pure autentica dello stesso Verbale sarà dal Sindaco trasmessa ai Concessionari, unitamente a copia della tabella compilata dal Sindaco, a termine del precedente articolo 2°.

8.° L' acquisto di acqua e di forza motrice che venisse fatto dai Comuni, per l' interesse dei soscrittori, dà loro il diritto di entrare a far parte del Consorzio o Consorzi che saranno instituiti d' accordo fra la Rappresentanza provinciale ed i Concessionari. Tali Consorzi però non avranno pei primi quarant' anni alcuna ingerenza amministrativa, ma avranno unicamente voce deliberativa nella approvazione dei progetti che saranno presentati dai Concessionari, e nella sorveglianza delle costruzioni, non che provvederanno al collaudo delle opere perfezionate ed alla successiva loro manutenzione a carico dei Concessionari medesimi, e con facoltà di prelazione per le spese relative sugli introiti derivanti dalle annualità dovute dai soscrittori.

9.° Trascorso il termine dei quarant' anni, coi quali viene a cessare la Concessione accordata dal Decreto reale, 30 gennaio 1868, a favore dei signori Villoresi e Meraviglia ed estinto, mediante il pagamento delle annualità stabilite, il prezzo concordato tanto per l' acqua che per la forza motrice acqui-

stati dai detti Concessionari, il Consorzio, o Consorzi, di cui nell'articolo precedente, assumeranno il loro completo carattere legale, a sensi dei §§ 657, 658 e 659 del *Codice civile italiano*, e diverranno senz' altro i veri ed assoluti proprietari dei Canali e delle acque derivate sino al termine dell'intera concessione, cioè pei successivi cinquant' anni.

10.° Per la compilazione del Progetto di Statuto pei Consorzi, come anche per la determinazione dei circoli territoriali in cui potranno suddividersi per la più regolare e conveniente esecuzione dell'opera, e per la migliore distribuzione delle acque, i Comuni interessati e la Provincia nomineranno appositi Delegati, i quali, sentiti i Concessionari, stabiliranno il Piano di Statuto e riparto in conformità alle disposizioni dell'Atto di Concessione, del quale verrà in seguito, a cura del signor Prefetto di Milano, promossa l'approvazione per Decreto reale a norma del disposto dell'articolo 7° dell' Atto di Concessione.

11.° Le sottoscrizioni dei Comuni si dovranno ritenere obbligatorie al verificarsi delle qui espresse condizioni, cioè:

a) Che l'acqua e la forza motrice siano regolarmente poste in corso e consegnate non più tardi dei termini qui indicati: per le acque derivate dal Canale

Ticino - Parabiago - Milano entro l'anno	1871
Da Parabiago - Monza entro l'anno	1872
Monza - Adda entro l'anno	1873
Ponte Tresa - Gallarate - Parabiago, Gallarate-Olona entro l'anno	1871
Dall'Olona al Lambro entro l'anno	1872

b) Che le stesse acque siano costantemente defluenti nelle quantità convenute per tutti i quarant' anni, in cui i Comuni debbano effettuare il pagamento delle annualità sopra stabilite.

Alle Norme e condizioni suespresse vorranno attenersi i Comuni, nel caso intendessero compartecipare alle sottoscrizioni pel collocamento delle acque da derivarsi coi progettati due grandi Canali dal Ticino e dal lago di Lugano.

L'opera è d'una così evidente utilità pubblica ed è destinata ad assicurare una somma talmente considerevole di interessi agricoli, che non v'ha dubbio le Rappresentanze comunali, si presteranno volonterose all'esaurimento degli incumbenti prescritti, e ciò allo scopo principalmente di promuovere e disciplinare convenientemente l'azione in molti casi troppo incerta ed isolata dei privati e di convalidare, all'appoggio affatto morale dei Comuni, anche quelle garanzie economiche, senza delle quali si renderebbe assai difficile o fors' anche impossibile ai Concessionari di provvedere colle sole proprie forze al compimento di opera di tanta mole.

Il Prefetto Presidente: **TORRE.**

I Deputati Provinciali:

Avv. Francesco Gorla — Dott. Giuseppe Locati — Dott. Settimo Crocciolani — Ing. Pietro Magretti — Avv. Adolfo Magatti — Cesare Attendolo-Bolognini — Ing. Giuseppe Bianchi — Giorgio Giulini — Dott. Carlo Ferrario.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia. Anno VIII, 1868, N. 17, 19, 20.)

Il pagamento dello indennizzo che può spettare all'utile gestore di un negozio nell'interesse comunale, sino a quando la somma non ne è liquida, non costituisce una spesa obbligatoria per la quale, nel caso di rifiuto del Comune a soddisfarla, possa adoperarsi il provvedimento dell'iscrizione d'ufficio nel bilancio.

Lo stanziamento nel bilancio comunale delle somme pel pagamento dei debiti esigibili, il quale, a' termini dell'articolo 116, N. 7 alinea, della *Legge comunale e provinciale,* deve farsi nel caso di lite, per tenersi in deposito sino alla decisione della causa, può aver luogo solamente quando la lite sia attuata, non quando essa non lo è ancora. — *(Adunanza 30 gennaio 1868.)*

L'articolo 118 della *Legge sui lavori pubblici* non vieta che gl'interessati in un consorzio possano farsi rappresentare nelle adunanze da persone munite di loro speciale procura. — *Prefettura della Provincia di Verona. (Decisione del 6 aprile 1867.)*

Ove avvenga che, in ordine ad una proprietà comunale, gl'interessi di una frazione siano opposti a quelli delle rimanenti parti del Comune, è il caso di concedere, in applicazione dello articolo 82 della Legge comunale e provinciale, alla frazione una rappresentanza speciale per quello speciale interesse.

Il decreto prefettizio che provvede a coerenza non merita di essere cassato; quando precisamente non pregiudica il merito della quistione.

La disposizione dell'art. 112 della Legge comunale e provinciale che affida al Consiglio comunale la rappresentanza degl'interessi delle frazioni non è applicabile al caso in cui vi sia contrarietà tra questi interessi e quelli del Comune. — *(Adunanza 22 febbraio 1868.)*

Nè in via ordinaria, nè in via estraordinaria è permesso di portar reclamo avverso le deliberazioni della Deputazione provinciale in materia elettorale, prese in base all'art. 75 della Legge comunale e provinciale.

Lo annullamento d'ufficio di dette deliberazioni, a forma dello articolo 227 della detta legge, può solamente aver luogo quando una deliberazione della Deputazione provinciale ha violato la legge.

Il modo come una Deputazione provinciale ha risoluto una quistione di fatto non potendo costituire una violazione di legge, la relativa deliberazione sfugge al rimedio dello annullamento d'ufficio. — *(Adunanza 18 aprile 1868.)*

Una Commissione incaricata di raccogliere offerte di privati per i poveri colerosi del comune costituisce una istituzione a pro della generalità degli abitanti, e va governata colle regole di quelle istituzioni.

Come tale, e anche pei principii generali di diritto che regolano le obbligazioni, essa è soggetta al rendiconto del denaro raccolto.

Viola la legge una deliberazione di Consiglio comunale portante dispensa ai componenti di detta commissione della obbligazione di rendere il conto. Deve in conseguenza essere annullata. — *(Prefettura della provincia di Caltanisetta. Decisione del 28 dicembre 1867.)*

Il provvedimento col quale la Deputazione provinciale cancella un elettore dalle liste, o conferma la cancellazione fatta dal Consiglio comunale, è impugnato in termini se lo è nei dieci giorni posteriori alla notizia ufficiale che lo interessato ne ha ricevuta.

Se il motivo della cancellazione sta nell'asserta mancanza del requisito del pagamento della imposta, merita di essere accolto il reclamo contro la cancellazione, ove da' documenti rilasciati dallo esattore apparisca che il reclamante paga la quota d'imposta che è necessaria per l'elettorato. *(Corte d'Appello di Casale. Udienza 2 marzo 1868.)*

Qualora sia urgentemente richiesta dall' interesse comunale l' approvazione del bilancio, e intorno ad uno degli articoli di esso penda una quistione che non possa essere celeremente risoluta, si può procedere all'approvazione del bilancio con riserva per l' articolo al quale si riferisce la quistione che è pendente. *(Deputazione provinciale di Caltanisetta, 4 marzo 1868. Bilancio del comune di Caltanisetta.)*

La convenzione che il Comune possa avere con un maestro, secondo la quale lo stipendio è determinato in una somma inferiore al minimo voluto dalla legge, non esonera il Comune dalla obbligazione di pagare al maestro lo stipendio nella somma determinata dalla legge.

Ove esso stanzii nel bilancio una somma minore, è il caso di iscrivervi d'ufficio la differenza. *(Deputazione provinciale di Caltanisetta, 4 marzo 1868. Bilancio del comune di Sutera.)*

Nega a buon diritto la Deputazione provinciale la sua autorizzazione ad un Consiglio comunale che vuol portar ricorso alla Corte di Cassazione avverso una sentenza della Corte d'Appello, se il ricorso, versando sopra una quistione di fatto, sfugge alla competenza della Corte, o quando manca della indicazione degli articoli di legge che si pretendono violati, voluta dall' art. 517 del *Codice di procedura civile. — (Adunanza 10 marzo 1868.)*

I componenti della Deputazione provinciale non potendo, a' termini dell' art. 184 della Legge comunale e provinciale, votare in affari riguardanti il Comune del cui consiglio fanno parte, è nullo il voto che essi danno in questi affari.

Perciò, ove detratto il loro voto, manchi nella Deputazione il numero legale, è nulla la deliberazione da essa presa col loro intervento.

In occasione dell'autorizzazione richiesta da un Consiglio comunale, per intentare un giudizio, può la Deputazione provinciale darla o negarla, ma non può emettere un provvedimento diverso.

Quando il giudizio che vuol intentare il Comune ha per oggetto l' annullamento di un contratto, e la nullità di esso pei vizi che lo travagliano è fuori di contestazione, nega a torto la Deputazione provinciale la sua autorizzazione, ed è il caso di revocarne il decreto e di autorizzare il Comune ad intentare la lite. — *(Adunanza 14 marzo 1868.)*

Per la retta interpretazione dell' art. 75 della Legge comunale e prov ciale, confortata dall'art. 36 del relativo Regolamento, appartiene alla Co d'Appello, e non alla Deputazione provinciale, il conoscere dei recl avverso le decisioni dei Consigli comunali in quistioni di capacità el torale.

Il richiamo che l' art. 75 della Legge fa dell'art. 39 di essa, si este agli articoli 49 e 41, le cui disposizioni sono complemento di quelle d nell'articolo 39.

I ricorsi che si presentano alle Corti d'Appello avverso decisioni di C sigli comunali, riguardanti quistioni di capacità elettorale, debbono, pri che la Corte vi abbia pronunziato, essere a cura del pubblico Minist comunicati per le osservazioni al Consiglio comunale contro la decisio del quale si ricorre. — *(Corte d'appello di Lucca. Udienza 3 dicembre 186*

Non è attendibile un reclamo contro una elezione se esso non prese alcuna firma. Esso dunque non serve ad invalidare la seguita elezio — *(Deputazione provinciale di Napoli, 8 gennaio 1868. Elezioni de confraternita S. Maria del Buon Principio.)*

Una tassa sugli stipendi degl'impiegati comunali non essendo conte plata tra quelle che può il Comune imporre a' termini dell' art. 118 de Legge comunale e provinciale, non merita di essere autorizzata. — *(Dep tazione provinciale di Napoli, 15 gennaio 1868. Comune di Panicocoli.*

Non essendo obbligatorie pei Comuni solamente le spese tassativamen indicate nell'art. 116 della Legge comunale e provinciale, ma anche le tre volute obbligatoriamente da leggi e disposizioni speciali, è obbligato per i Comuni la spesa per la scuola serale, giusta la Legge della pubbli istruzione, ed ove il Comune si neghi di stanziarla in bilancio, si può pı cedere alla iscrizione d'ufficio. — *(Deputazione provinciale di Caltanisett 4 marzo 1868. Bilancio del Comune di Mazzarino.)*

Anno III.  Giugno 1868

BOLLETTINO
DELLA PREFETTURA
DI MILANO

INDICE DELLA PRESENTE DISPENSA.

Il **BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI MILANO** si pubblica ai primi di ogni mese in una dispensa di due o più fogli in-16° grande.
Pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali, costa 12 centesimi ogni foglio.
Per i particolari L. 6 annue anticipate.
Una dispensa separata L. 1 per tutti indistintamente.
Le spese di posta o porto sono a carico dei signori Committenti.

TIP. PIETRO AGNELLI.

Presso questa Tipografia di Pietro Agnelli, in via Pietro Verri N. 16,

SI VENDONO:

OGNI SORTA STAMPATI ad uso delle Segreterie comunali fra quali

NUOVO MODULO PEI CONTI CONSUNTIVI COMUNALI prescritto da Ministero dell'Interno, con Circolare, 21 gennaio 1867, N. 325, riveduto e approvato da questa Prefettura. Esso è un fascicolo di 1[illegible] fogli in tabelle accuratamente stampate e rigate, e in tutto second le prescrizioni ministeriali. Prezzo L. 1: 40.

MANDATI DI PAGAMENTO ad uso dei Comuni.

DISPACCI TELEGRAFICI particolari.

BOLLETTINI DI SPEDIZIONE per Ferrovia a **grande** ed a **piccola** velocità.

Assortimenti di carte tanto da scrivere che da disegno e qualunque altro oggetto di cancelleria.

Si fanno ogni sorta di libri per amministrazione.

La presente dispensa, composta di 6 fogli, come dalle condizioni d Programma del *Bollettino*, costa cent. [illegible] pei Comuni, Presidenz e Rappresentanze dei Corpi morali.

MINISTERO DELL'INTERNO.

(N. 6479, div. V, sez. II.)

Requisiti per gli esami agli Aspiranti all'ufficio di Segretario comunale e risoluzione di quesiti analoghi.

Ai signori Prefetti del Regno.

Firenze, 22 *giugno* 1868.

Nell'articolo 4 delle Istruzioni di questo Ministero, in data 27 settembre 1865, si prescrive che i Concorrenti agli esami per l'ufficio di Segretario comunale dovranno presentare, colle loro istanze, i documenti giustificativi di cui all'articolo 18 del Regolamento approvato con Regio Decreto 8 giugno 1865, N. 2321.

Questo generico richiamo al Regolamento fece supporre che i candidati dovessero essere forniti di tutti i requisiti ivi accennati, e per conseguenza essere anche maggiori di età;

Ma ove si consideri che la giustificazione della maggiore età è dal Regolamento richiesta, non già per essere ammesso agli esami, ma bensì per essere nominato Segretario comunale;

Che questa disposizione, riguardante un determinato caso, non può estendersi al caso diverso dell'esame, in cui può egualmente farsi prova degli studi e dell'abilità per la Patente anche prima della maggiore età;

Che anzi una diversa intelligenza condurrebbe all'assurdo di escludere dalla nomina di Segretario individui appena giunti alla maggiore età sino a che non s'aprano nuovi esami annuali per ottenere la Patente, e ciò con grande scapito dei medesimi;

Debbesi perciò conchiudere che, sebbene le precitate Istruzioni ministeriali accennino in modo generico ai requisiti prescritti dall'articolo 18 del Regolamento, 8 giugno 1865, per presentarsi all'esame di Segretario comunale, tuttavia deve ritenersi che intendano solo parlare dei documenti relativi a quelle qualità, che sono sempre necessarie per essere Segretario, cioè, che non abbia mai il concorrente subito condanne criminali, o per furto, frode od attentato ai costumi, di cui al N. 2 dell'indicato articolo 18 del Regolamento; dappoichè in caso di subita condanna riesce inutile l'esame per coprire un impiego, del quale l'individuo divenne perpetuamente incapace, e non già al difetto d'età che facilmente cessa e rende il patentato eleggibile all'impiego.

Questa interpretazione, che fu anche adottata dal Consiglio di Stato, viene comunicata alle Prefetture del Regno perchè vi si uniformino, e ne diano pubblicità nel loro *Bollettino*, nonchè nell'avviso di apertura dei prossimi esami.

Cogliendo questa occasione, e facendo seguito alla Circolare

del 27 settembre 1865, N. 44, il Ministro scrivente trova opportuno di far conoscere, per loro norma ed intelligenza, ai signori Prefetti alcune risoluzioni di massime che furono adottate in ordine ai Segretari comunali, sopra analoghi quesiti stati promossi da qualche Autorità provinciale.

1.° In coerenza ai principii espressi nella precitata Circolare ha ritenuto il Ministero che, ove un Comune, alla scadenza della capitolazione del suo Segretario che fosse già nominato sotto l'impero delle leggi anteriori a quella del 20 marzo 1865 (allegato *A*), creda di confermarlo nell'ufficio, nulla osta da parte del Governo a tale conferma, ravvisandosi in essa la continuazione di uno stato di cose già riconosciuto ed ammesso, comunque in via di eccezione.

Per altro si è dichiarato libero il Comune, in occasione di tale conferma, di portare nell'ufficio di Segretario, come rispetto agli obblighi del titolare, tutte quelle modificazioni e condizioni che, nell'interesse del Comune e del pubblico servizio, trovasse opportuno d'introdurre, come anche di subordinare la conferma stessa all'obbligo nel titolare di munirsi del diploma d'idoneità prescritto dalla legge; e vuol credere il Ministero che i Consigli comunali sapranno nella loro saviezza far uso di questo diritto che loro accorda la legge, senza cedere ad altre considerazioni che non si riferiscono al vero interesse e vantaggio pubblico ed alla cresciuta importanza del servizio amministrativo.

2.° Si è in pari tempo ritenuto che dall'obbligo dell'esame non possa mai andar esente quel Segretario, il quale a vece di rimanere nel Comune, in cui venne primitivamente nominato, volesse presentarsi concorrente in altro Comune, non ricorrendo altrimenti in questo caso quelle ragioni di

equità o di osservanza delle speciali convenzioni che esistevano tra il Segretario e l'antico Comune, e che per un sentimento di giustizia dovevano essere transitoriamente rispettate, mediante una eccezione alla regola generale che obbliga ad un esame chiunque debba esser nominato per la prima volta dopo l'attivazione della nuova Legge comunale del 1865, e che per essere appunto un'eccezione tutta personale e locale, non può estendersi da caso a caso, e per analogia di funzioni da Comune a Comune, siccome avviene, e bene sta, per colui che mediante l'esame si trova insignito di regolare diploma.

3.° Sempre in coerenza ai principii che informano la già citata Circolare, è stato pure ritenuto che nessun privilegio o diritto per la dispensa dagli esami possa competere ai Vice-segretari di quei Comuni ove si trovano stabiliti siffatti impieghi, nel caso di loro concorrenza ai posti di Segretario effettivo che si rendessero vacanti tanto nel Comune ove servano, quanto in altri; dappoichè la loro nomina a Segretario effettivo accadendo sotto l'impero della nuova legge, non può aver luogo che nei modi e forme dalla medesima stabilite.

4.° Parimenti è avvertibile, anche per conforme avviso del Consiglio di Stato, che sono da annullarsi, ai termini dell'articolo 227 della legge, tutte quelle deliberazioni portanti la nomina di Segretari, non ancora patentati, ai termini dell'articolo 18 del Regolamento 8 giugno 1865, quantunque colla condizione o riserva che la persona nominata debba poi ottener la Patente, non essendo ammissibile una tale modificazione al Regolamento, che per ragioni di evidente convenienza prescrive che la idoneità si ottenga prima della nomina.

5.° Si è poi trovato conveniente di dichiarare che il diploma d'idoneità, conseguito da un candidato in una Provincia,

potrà valere a tutti gli effetti anche per concorrere ai posti di Segretario in altre Province, come è fuori di dubbio che potranno in una data Provincia, ove sieno aperti gli esami, essere ammessi candidati provenienti da altre Province, avvertendo in quest'ultimo caso che la comunicazione che, in forza dell'articolo 15 delle Istruzioni 27 settembre 1865, è tenuto a dare il Prefetto del nome dei candidati eletti ai Sindaci della sua Provincia, dovrà di regola estendersi ai signori Prefetti od ai Sindaci dei Comuni di provenienza dei candidati medesimi.

Il Direttore superiore: DEL CARRETTO.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 8680, div. II.)

Armamento della Guardia nazionale.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia ed ai signori Sindaci del Circondario 1° di Milano.

Milano, 7 luglio 1868.

In relazione alla Circolare prefettizia del 6 dicembre 1867, N. 20694, div. 2ª, e di conformità alle disposizioni nuovamente impartite dal R. Ministero dell'Interno, con Circolare del 25 p° giugno, N. 12182, div. 5ª, sez. 3ª, si invitano i signori Sotto-prefetti della Provincia ed i signori Sindaci del Circondario 1° di Milano, a voler trasmettere, *entro il corrente luglio*, allo scrivente uno stato a quattro colonne in cui sia annotato:

1.° Il nome del Comune,

2.° Il numero dei fucili di proprietà governativa distribuiti ai militi della Guardia nazionale,

3.° Quello dei fucili in deposito presso il Comune stesso,

4.° Il numero totale dei fucili pel servizio della Guardia nazionale, di proprietà governativa, di cui dispone il Comune e dei quali rimane contabile verso l'Erario,

I signori Sotto-prefetti vorranno poi riassumere il quantitativo dei fucili del rispettivo prospetto, in cui figureranno elencati i Comuni di loro giurisdizione, ripartiti per Mandamento ed indicare se rimangono presso i loro uffici fucili in deposito e precisare il numero di quelli che potrebbero ancora occorrere, per provvedere convenientemente all'armamento della Guardia nazionale del proprio Circondario.

Il Prefetto : **TORRE.**

N. 9176, div. IV. — Si pubblica a norma dei Comuni e Maestri interessati la seguente Circolare del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, sulle Conferenze agrarie di Vallombrosa:

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

(N. 9480, div. I, sez. II, AGRICOLTURA.)

Conferenze agrarie di Vallombrosa.

Ai sigg. Presidenti dei Comizi agrari del Regno

(ed ai Prefetti, Sotto-prefetti e Commissari distrettuali PER LORO NORMA).

Firenze, addì 8 *luglio* 1868.

Per cause indipendenti da questo Ministero, non potendo aver luogo in quest'anno le Conferenze agrarie pei Maestri comunali, che, a mente della mia Circolare, N. 26 del 2 dicembre scorso, doveano tenersi durante le prossime vacanze autunnali nel locale dell'Antica Badía di Vallombrosa, credo mio debito di ciò significare a cotesta onorevole Direzione, con preghiera di renderne consapevoli i Comuni ed i Maestri interessati. Sarà in pari tempo opportuno insistere perchè gli stanziamenti fatti con tale scopo dai Comuni non vengano impiegati altrimenti, ma serbati con identico scopo per altre circostanze nelle quali questo Ministero spera di potere riunire i Maestri comunali in generali o regionali Conferenze sulle cose agricole.

Pel Ministro: C. De-Cesare.

MINISTERO DELLE FINANZE.

(N. $\frac{47779}{10581}$, div. V.)

Legati pii per oggetto di culto soppressi dalla Legge 15 agosto 1867,

Ai signori Direttori demaniali.

Firenze, addì 8 *luglio* 1868.

Sul dubbio insorto intorno ai Legati pii ed alle Fondazioni per oggetto di culto, che sono da ritenersi colpiti da soppressione pel disposto dall'articolo 1°, N. 6, della Legge 15 agosto 1867, il Consiglio di Stato ha pronunciato il seguente parere:

« *Che i Legati pii e le Fondazioni di culto, i quali non sieno enti morali per sè stanti ed autonomi, ma siano invece oneri di altri enti morali, sieno questi istituiti pure per oggetti di culto, ovvero per oggetto di beneficenza od altro qualsiasi, non abbiano a considerarsi come aboliti.* »

Questo parere del Consiglio di Stato fu adottato di concerto dai signori Ministri delle Finanze e di Grazia e Giustizia e dai Culti, ed il sottoscritto ne rende informati i signori Direttori ad opportuna loro norma nell'applicazione della legge.

Il Direttore generale: CACCIAMALI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 9180, div. I, sez. I.)

Milano, il 9 luglio 1868.

Visto l'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale approvato col Regio Decreto 18 giugno 1865, N. 2321;

Viste le Istruzioni sugli esami degli Aspiranti all'ufficio di Segretario comunale emanate dal Ministero dell'Interno, in data 27 settembre 1865;

Determina:

1.° L'ordinaria sessione d'esami per gli Aspiranti all'ufficio di Segretario comunale, nell'anno corrente, sarà aperta presso questa Prefettura col giorno 12 ottobre prossimo;

2.° I Concorrenti dovranno, almeno tre giorni prima di quello suindicato, aver fatto pervenire le rispettive istanze su carta bollata alla Segretaria di questo Ufficio, corredate dalla fede di nascita, dalle fedine politica e criminale e da quegli altri documenti che stimassero di produrre per comprovare titoli o gradi accademici di cui per avventura andassero insigniti.

3.° Gli stessi Concorrenti dovranno quindi, senza d'uopo d'ulteriore avviso, presentarsi alla detta Segretaria di questa Prefettura alle ore otte antemeridiane del giorno suindicato per subirvi l'esame in iscritto, ritenendo che quello orale avrà luogo nei giorni immediatamente successivi secondo l'ordine che sarà stabilito.

Il Prefetto: **TORRE.**

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 9180, div. I.)

Esami per gli Aspiranti all'ufficio di Segretario comunale.

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 9 *luglio* 1868.

In ossequio al disposto dall'articolo 1° delle Istruzioni del Ministero dell'Interno, in data 27 settembre 1865, il sottoscritto ha determinato con sua Ordinanza del giorno d'oggi, che l'ordinaria sessione degli esami per gli Aspiranti all'ufficio di Segretario comunale abbia ad aprirsi nell'anno corrente presso questa Prefettura col giorno 12 ottobre prossimo.

Lo che pregiasi di significare a tutti i signori Sindaci della Provincia in obbedienza al prescritto dell'ultima alinea dell'articolo 18 del Regolamento per l'esecuzione della Legge sull'Amministrazione comunale e provinciale 8 giugno 1865, N. 82321, aggiungendo che la prenunciata Ordinanza va ad essere pubblicata in un prossimo numero del giornale la *Lombardia*.

Il Prefetto: TORRE.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 9355, div. IV.)

Ai signori Sindaci del Circondario di Milano.

Milano, 17 *luglio* 1868.

Dietro speciale incarico espresso colla Circolare 10 andante, N. 18887, div. 3ª, sez. 3ª, del Ministero dell' Interno, andando a scadere col mese di settembre, p° v° l' esercizio finanziario 1867, si prevengono i Municipi, e col mezzo di essi anche gli altri creditori, a produrre con tutta sollecitudine le contabilità di spese, debitamente giustificate, relative ai seguenti servigi dipendenti dal detto Ministero ed aventi tratto al detto ed a precedenti esercizi, cioè:

1.° Gratificazione e compensi ai Carabinieri reali, spese di scrittoio, ecc.,

2.° Indennità e mezzi di viaggio per rimpatrio d' indigenti,

3.° Spese dipendenti dall' impiego della Guardia nazionale e della truppa in servizio della Pubblica Sicurezza,

4.° Spese d'alloggio e casermaggio dei Carabinieri reali e delle Guardie di Pubblica Sicurezza, anteriori 1866,

5.° Spese d' emigrazione,

6.° Ed infine indennità di trasferte degli Ufficiali e delle Guardie di Pubblica Sicurezza.

Avverte il precitato Ministero che il trattarsi per avventura di spese molto arretrate, ben lungi di consigliare alcuna transazione in fatto di documentazione giustificativa, la richiede anzi più ampia e rigorosa, e diffida tuttora i creditori, che in caso di ritardo, o di meno esatta compilazione delle contabilità medesime o d'insufficienti giustificazioni, dovranno imputare a loro stessi le inevitabili conseguenze, dichiarando nello stesso tempo che non potrà chiedere e promuovere il trasporto all'esercizio 1868, che dei fondi strettamente corrispondenti alle spese, le cui contabilità *regolari* gli saranno pervenuti in tempo opportuno.

Voglia poi aver presente codesto Municipio, che la spedizione d'ogni simile contabilità dovrà farsi con speciale, ed ove occorra, motivata nota d'accompagnamento.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 9440, div. II, sez. I.)

Revisione delle Liste generali degli individui aventi le qualità per essere Giurati.

Ai signori Sotto-prefetti e ai signori Sindaci, e Commissioni municipali della Provincia di Milano.

Milano, 28 luglio 1868.

Compiutasi testè la Revisione delle liste elettorali politiche, altra non men delicata operazione incombe ora ai Municipi, la Revisione cioè delle liste dei cittadini aventi le qualità per essere Giurati.

Le chiare e precise disposizioni della Legge 6 dicembre 1864, N. 2626, dall' articolo 84 all'articolo 92 inclusivo, dispensano chi scrive dal tracciar qui minutamente il metodo e la procedura delle varie operazioni che si riferiscono alla revisione delle liste: il che d'altronde venne già distesamente indicato colla Circolare prefettizia 19 luglio 1866, N. 11699, div. 2ª, sez. 1ª; la quale è opportuno sia ora tenuta innanzi alla mente dalle Commissioni e da' Funzionari cui sono rispettivamente demandate le diverse incumbenze relative all' argomento.

Bensì tornano in acconcio alcune avvertenze onde assicurare la prontezza e la regolarità di una operazione di tanto rilievo.

1.° Le Commissioni comunali procederanno, *prima della metà di agosto,* alla revisione delle liste, facendo uso, per amore di maggior speditezza e uniformità, de' nuovi stampati, in base alla Legge 6 dicembre 1867, precitata, e che portino già attergato il modulo pel rispettivo decreto di approvazione. Le liste poi, non sì tosto rivedute, devono immediatamente pubblicarsi, e appena trascorso il termine di giorni 10, fissato pe' reclami, subito trasmettersi colle carte relative allo scrivente pei Comuni del 1° Circondario, e per gli altri a' rispettivi Sotto-prefetti, acciò possano aver pronto passo le incumbenze portate dall'articolo 92 della precitata legge. Tale trasmissione vuol essere fatta entro il mese di agosto; e i Comuni s'intendono sin d'ora diffidati, che, in caso di ulterior ritardo, verrà, senz'altro avviso, provveduto a senso dell'articolo 104 della legge medesima. Entro il mese di settembre poi devono tutte le liste debitamente approvate e già state pubblicate, a termini dell'articolo 92 della legge, trovarsi presso questo uffizio per la formazione della lista generale de' Giurati e per le ulteriori operazioni di eliminazione riservate alla Commissione provinciale e allo scrivente, sentito il Consiglio di Prefettura.

2.° Acciocchè poi queste eliminazioni sappiano operarsi colla scorta di un giusto criterio, e allo scopo di evitare che possano venir chiamati all'importante uffizio di Giurato persone fisicamente o moralmente incapaci, ovvero indegne di di sì nobile missione, è mestieri che in margine alle liste, o anche con rapporti separati, siano date le occorrenti informazioni su quei Giurati, che per qualsivoglia causa fisica o morale fossero meno atti, ovvero indegni di sedere al tribunale della pubblica coscienza che ha il grave e delicato cómpito di

conoscere de' fatti che turbarono l'ordine sociale. Non è poi a dire che le Commissioni comunali devono altresì aver cura che nelle liste non si comprendano persone esenti, dispensate, od escluse dall'uffizio di Giurati, a tenore degli articoli 85, 86, 87 della legge.

La meno esatta osservanza delle norme ed avvertenze sovra discorse ha dato luogo negli anni passati a lamentevoli inconvenienti; ma questi potranno facilmente evitarsi per l'avvenire, se le Commissioni comunali vorranno usare tutta la diligenza che l'importanza della cosa richiede.

L'Istituzione de' Giurati è una delle più liberali e rilevanti ne' Governi rappresentativi: ma perchè possa corrispondere al fine cui mira; perchè possa il paese degnamente riconoscerne l'autorità ed apprezzarne l'efficacia, è necessario che le Commissioni e i Funzionari, cui spettano le varie operazioni relative alle liste de' Giurati, vi gareggino del miglior zelo e della più scrupolosa attenzione.

Ciò basti per raccomandare la cosa alle sollecitudini delle Amministrazioni e Commissioni municipali, non che de' signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia per ciò che ad essi rispettivamente riguarda.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 10134, div. II, sez. I.)

Avvertenza nella corrispondenza col Ministero dell' Interno.

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 1 *agosto* 1868.

Avviene di frequente che per parte dei Sindaci sono trasmesse direttamente al Ministero dell'Interno le deliberazioni o rappresentanze dei Consigli comunali o delle Giunte municipali in materia di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza.

A risparmio di un carteggio inutile e di una conseguente perdita di tempo, il sottoscritto, ottemperando al recente invito del R. Ministero, contenuto nella Circolare 27 p° luglio, N. 7712, div. 5ª, sez. 2ª, ricorda ai signori Sindaci le istruzioni più volte loro impartite in proposito, e li invita nuovamente ad indirizzare le loro comunicazioni o domande all'autorità politica da cui dipendono; prevenendoli che, ove le me-

desime venissero inoltrate direttamente al R. Ministero, non avrebbero alcun esaudimento.

Vorranno quindi i signori Sindaci, negli affari d'amministrazione locale, osservare nelle loro corrispondenze la via gerarchica, rivolgendosi al signor Sotto-prefetto del rispettivo Circondario, anzichè direttamente al R. Ministero; imperocchè questo, nella maggior parte dei casi, non può provvedere alle loro istanze, senza comunicarle prima al sottoscritto per informazioni, le quali ordinariamente debbono essere richieste al signor Sotto-prefetto stesso: incombenti questi che potrebbero essere esauriti in assai più breve termine, ove l'affare fosse indirizzato invece alle Sotto-prefetture, da cui dette Rappresentanze dipendono.

Torna, da ultimo, opportuno il ripetere l'avvertenza che i ricorsi diretti al R. Ministero per la risoluzione ministeriale o sovrana, debbono essere muniti dei documenti necessari e del competente bollo di una lira.

Pel Prefetto: DE-CAPITANI.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 10029, div. IV.)

Ai signori Sindaci del Circondario 1° di Milano.

Milano, 1 *agosto* 1868.

La invito, signor Sindaco, a far tosto pubblicare l'acchiuso odierno Avviso sotto il N. 17166 — 3164 della R. Direzione compartimentale dei Tributi diretti e del Catasto, con cui viene stabilito il giorno 20 andante agosto pel pagamento nelle mani dell'Esattore comunale di 3/4 dell' imposta attribuita ai terreni per l'andante annata 1868, e della relativa sovrimposta provinciale e comunale; verso imputazione a favore dei contribuenti dell'acconto già da essi anticipato nel 20 marzo n° s°, e quindi anche di quel secondo acconto che, in epoca prossimiore, fu dalla Prefettura permesso di riscuotere in più Comuni per sopperire ai più urgenti bisogni della loro gestione.

Sarà poi cura di Lei e della Giunta municipale,

1.° Di far subito pubblicare, *col mezzo dell' Agente delle tasse*, l' Avviso speciale voluto dall' articolo 37 della Patente austriaca 18 aprile 1816, il quale deve precedere di otto

giorni la scadenza della rata e contenere anche *la indicazione della sovrimposta comunale.*

2.° Di vegliare perchè gli Esattori comunali soddisfino con precisione alle discipline volute dagli articoli 30, 31 e 32 di detta Patente, sotto le comminazioni recate dal successivo articolo 34.

3.° Di tenersi attenti acciò gli Esattori stessi, 15 giorni dopo la scadenza del termine assegnato pei versamenti nella Cassa provinciale della rata d'imposta, di cui è parola, così governativa, come provinciale, offrano alla ispezione della Giunta municipale il confesso loro rilasciato dal Ricevitore provinciale, siccome é prescritto dall'articolo 83 di detta Patente.

4.° Di tosto promuovere dal Ricevitore provinciale l'esecuzione fiscale a carico degli Esattori morosi, a termini del disposto dal successivo articolo 131; non senza procedere contemporaneamente, ove ne sia il caso, alla nomina di un controllore, ed a mettere l'Esattore e la Cassa comunale sotto la cautela portata dall'articolo 97 e seguenti di essa Patente.

5.° Finalmente, di non pretermettere la pubblicazione in tempo utile di un secondo Avviso speciale, a mezzo dell'Agente delle tasse, e come fu detto al N. 1, rispetto al quarto residuo importo dell'imposta e sovrimposta provinciale e comunale 1868 sui terreni, il cui pagamento ricade addì 20 del prossimo venturo mese di ottobre.

Il Prefetto : TORRE.

(N. $\frac{17166}{3164}$.)

DIREZIONE COMPARTIMENTALE DELLE IMPOSTE DIRETTE E DEL CATASTO

IN MILANO

AVVISO.

Compilati, giusta le Istruzioni ministeriali, e resi dalla Prefettura esecutorii i ruoli definitivi dell'Imposta sui terreni pei Comuni della Provincia di Milano del corrente anno 1868, si rende noto ai Contribuenti che, pel giorno 20 del corrente mese di agosto, Essi dovranno aver soddisfatto nelle mani dell'Esattore, sulla rispettiva cifra d'estimo, tre quarti dell'annuale importo determinato dalle sotto indicate aliquote, corrispondenti alle tre rate normali, già scadute nei mesi di gennaio, aprile e luglio, le quali non hanno potuto essere riscosse alle suddette scadenze; imperocchè fu d'uopo di previamente provvedere sull'ingente numero delle domande dei Contribuenti prodotte per stralcio di fabbricati urbani dall'estimo rustico, onde ovviare al già lamentato inconveniente di duplici pagamenti d'imposta.

In occasione di pagamento, da eseguirsi pel giorno 20 corrente, verrà imputato a favore dei Contribuenti quanto fu già

da Essi versato per quest' imposta in via di acconto nel 20 marzo ultimo scorso, al quale effetto sarà opportuno che i Censiti si presentino alla Cassa esattoriale muniti delle bollette comprovanti l' acconto pagato; e così pure in quest' incontro a cura degli Esattori, ai quali sono già stati inviati appositi elenchi nominativi, sarà fatto luogo ai compensi d'imposte indebitamente pagate in causa di partite stralciate dall' estimo per decisioni emesse fino a tutto il 25 aprile ultimo scorso.

Il residuo quarto a pareggio dell' annuale imposta dovrà poi essere pagato alla scadenza normale, cioè pel 20 ottobre prossimo futuro.

MISURA ANNUALE DELL' IMPOSTA SUI TERRENI

per ogni scudo d' estimo

		Per conto dello Stato	Per conto della Provincia
Per contingente principale	Cent.	14,7276988	
» aumento di due decimi	»	02,9455398	
» reimposizione per quote compensate .	»	00,7619014	
In complesso	Cent.	18,4351400	Cent. 03,3272550

Milano, il 1° *agosto* 1868.

Il Direttore: A. Ferrari.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

E DI TRIBUNALI

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d' Italia. Anno VIII, 1868, N. 20 a 28.)

Le norme date dall' art. 268 del Decreto del 6 dicembre 1865 sull' ordinamento giudiziario pel riparto della spesa pei locali e mobili dei tribunali tra i Comuni che debbono sostenerla, non sono applicabili al riparto e alla competenza della spesa anteriore alla entrata in vigore di quel decreto.

È dunque fondata in diritto l' opposizione del Consiglio comunale a soddisfare alla detta spesa nel modo voluto dall' art. 268 del Decreto di ordinamento giudiziario, se si riferisce ad un' epoca anteriore all' entrata in vigore di esso, e non ha luogo l' iscrizione d' ufficio della spesa a' termini dell' art. 141 della Legge comunale e provinciale. — *(Adunanza 24 marzo 1868.)*

Le spese per le riparazioni delle strade comunali essendo un onere comunale, sono obbligati a concorrervi coloro che hanno domicilio o proprietà nel Comune o vi esercitano un commercio o traffico.

Non possono dunque esser tenuti a sopperirvi quelli che, non abitando nel Comune, non vi hanno proprietà, quando anche per recarsi nei loro fondi, che si trovano nel territorio di altro Comune, debbano passare per la strada che deve ripararsi. — *(Corte d' Appello di Torino. Udienza 8 febbraio 1868.)*

Le opere necessarie per l'edificio di una chiesa, che sia parrocchia di libera collazione e sprovvista di rendita, debbono cadere a peso del Comune attesa la rappresentanza che esso ha dell'interesse dei parrocchiani.

Le quistioni inerenti a queste opere, non possono essere legittimamente dedotte avanti ai Magistrati se non è citato in causa il Comune. — *(Corte d'Appello di Casale. Udienza del 17 gennaio 1868.)*

Non potendo i Consigli comunali delegare ad altri l'esercizio delle facoltà date loro dalla Legge comunale e provinciale, nè potendo le Giunte municipali esercitare queste attribuzioni che nei casi di urgenza, è contraria alla legge una deliberazione colla quale un Consiglio comunale faculta la Giunta a stornare a suo piacimento i fondi da un articolo ad un altro del bilancio. — *(Sotto-prefettura del Circondario di Noto. Decisione del 16 settembre 1867.)*

Per massima generale, risultante dall' art. 230 della Legge comunale e provinciale, le sovraimposte comunali debbono pesare su tutte le contribuzioni dirette.

I Decreti del 28 giugno 1866 sulla ricchezza mobile e sulla tassa per le vetture e pei domestici han modificato la disposizione dell' art. 230 della Legge comunale e provinciale quanto alla proporzione del riparto della sovraimposta sull' imposta principale; non però quanto al principio generale del riparto.

Le leggi speciali, derogando alle generali solamente in ciò che esse contemplano, il principio del riparto a tutte le contribuzioni dirette della sovraimposta, voluto dall' art. 230 della legge, non è derogato dalle disposizioni dei Decreti del 1866, che modificano solo la proporzione.

Una deliberazione consiliare che mette una sovraimposta alla sola tassa fondiaria è contraria alla legge e deve quindi essere annullata. — *(Sotto-prefettura del Circondario di Noto. Decisione del 24 ottobre 1867.)*

È obbligo del Comune, che dà in appalto una sua privativa, di garantire all' appaltatore il libero godimento del diritto appaltato, quando anche nel contratto si trovi la clausola che esso avesse luogo a rischio e pericolo dell' appaltatore.

Il significato naturale di questa clausola non riguarda infatti i danni che possono provenire dall'impedito godimento del diritto appaltato. — *(Corte d'Appello di Torino, 30 dicembre 1867. Casalegno contro comune di Veneria-Reale.)*

È di competenza del Consiglio comunale il liquidare le pensioni di giustizia, che possono spettare agl'impiegati del Comune, alle loro vedove od ai loro figli.

La relativa deliberazione deve essere approvata dalla Deputazione provinciale. — *(Deputazione provinciale di Napoli, 15 gennaio 1868. Comune di Anacapri.)*

La competenza data dall'art. 161 della Legge comunale e provinciale ai Consigli provinciali, in materia elettorale, comprende tanto le quistioni di regolarità della elezione, quanto quelle di capacità dell'eletto.

Le decisioni delle Deputazioni provinciali, prese a norma dello art. 75 della Legge comunale e provinciale e dei Consigli provinciali, giusta l'articolo 161 della detta legge in materia elettorale, essendo definitive, non sono suscettibili di appello nello interesse e per parte dei privati.

Ove però siano contrarie alla legge, possono essere annullate d'ufficio, a' termini dell'articolo 227 della citata legge.

Il rimedio dell'annullamento delle deliberazioni che violano la legge, e del quale è cenno nell'art. 227 di essa, è applicabile non solamente a quelle di ordine amministrativo, ma anche a quelle di ordine elettorale.

L'annullamento d'ufficio di dette decisioni giova alle parti interessate, e la condizione giuridica del candidato, della cui elezione si tratta, rimane modificata a coerenza.

È contraria alla legge, e quindi deve essere annullata d'ufficio, una decisione della Deputazione o del Consiglio provinciale che annulla per ineleggibilità l'elezione di chi è iscritto nelle liste elettorali regolarmente appurate, quando il candidato non ha contro di lui alcuno degl'impedimenti pei quali, benchè elettore, non sia eleggibile. — *(Adunanza 8 febbraio 1868.)*

Perchè sia un Comune autorizzato a mettere una sovraimposta alle contribuzioni dirette per l'esecuzione di talune opere pubbliche, è necessa-

rio esaminare l' utilità delle opere, per le quali vuolsi la sovraimposta. — *(Deputazione provinciale di Napoli, 15 gennaio 1868. Comune di Panicocoli.)*

Nella facoltà concessa ai Comuni di imporre una tassa, per occupazione di suolo pubblico, non è compreso il diritto di far pagare la detta tassa quando trattasi di occupazione momentanea per transito o trabalzo.

È dunque necessario che sia fatta quest' eccezione applicabile ai carri, alle carrette e a qualunque altro oggetto o mezzo di trasporto, nessuno escluso. — *(Deputazione provinciale di Napoli, 15 gennaio 1868. Comune di Portici.)*

Il termine, entro il quale il Prefetto può esercitare la facoltà conferitagli dalla legge di annullare le deliberazioni comunali contrarie alla legge o viziate di nullità, decorre dal giorno della ricevutane comunicazione.

La semplice notizia che esso riceve per parte dell' Ufficio comunale della emessa deliberazione, senza il testo di detta deliberazione, non fa decorrere il termine per l'annullamento.

L' invio diretto che l' Ufficio comunale faccia al Prefetto di una deliberazione consiliare, preferendo il tramite del Sotto-prefetto, essendo irregolare, deve considerarsi come non avvenuto, e quindi non può da esso correre il termine per l' annullamento.

Tanto più se il Prefetto, ricevuta quella comunicazione, la respinse perchè irregolare.

Il decreto prefettizio di annullamento di una deliberazione comunale è dunque proferito in termini, se lo è nei trenta giorni posteriori alla sospensione pronunziatane dal Sotto-prefetto, malgrado che da più che trenta giorni il Prefetto abbia avuto comunicazione della deliberazione, qualora questa comunicazione non abbia avuto luogo regolarmente.

La disposizione contenuta nel secondo paragrafo dell' art. 212 della Legge comunale e provinciale, giusta la quale le deliberazioni riguardanti persone debbono esser prese a voti secreti, è applicabile anche alle deliberazioni delle Giunte municipali.

È dunque viziata di nullità, e come tale debbe essere annullata, la deliberazione della Giunta concernente persone, che risulti presa a voti palesi,

Tanto più quando l'eletto sia parente di uno dei votanti. — *(Adunanza 14 aprile 1868.)*

Quando il Prefetto ha annullata una deliberazione presa dalla Giunta municipale in via d'urgenza, a termini dell'art. 94 della Legge comunale e provinciale, non può il Consiglio comunale, cui essa sia a termini dello stesso articolo sottopposta, approvarla.

Qualora contro il decreto di annullamento della deliberazione della Giunta siasi portato ricorso, deve il Consiglio comunale sospendere la sua determinazione sino all' esito di esso.

Una deliberazione del Consiglio comunale, con cui se ne approvi una presa in via d'urgenza dalla Giunta municipale e che è stata dal Prefetto annullata, massime se il ricorso che ne è stato pòrto ha sortito esito infelice, è contraria alla legge e come tale deve essere anch'essa annullata. — *(Adunanza 14 aprile 1868.)*

Ove uno stabilimento non sia incomodo ed insalubre per l'indole sua, ma lo divenga pel difetto di cautele nell'esercizio dell'industria alla quale è destinato, l'autorità provinciale non deve vietarne l'esercizio, ma deve prescrivere le cautele che del caso e curarne l'esecuzione.

Un macello di animali porcini non è per sè stesso stabilimento incomodo od insalubre, ma può divenirlo se si trascurano le prescrizioni igieniche volute dai regolamenti.

Non è fondato in diritto il decreto del Prefetto che, lungi di prescrivere le dette cautele, proibisce l'esercizio della macellazione.

Trattandosi di un antico stabilimento non serve a farne ordinare il traslocamento l'incomodo che dallo esercizio risentono gli abitanti di una casa vicina, quando precisamente manchi il locale ove impiantarlo, e quando la casa fu costruita quando lo stabilimento era già in esercizio.

Entra nella competenza del Sindaco il provvedere alle cautele necessarie perchè lo stabilimento non presenti incomodo od insalubrità, ed è a lui che debbono essere pòrti i reclami. — *(Adunanza 30 dicembre 1867.)*

Malgrado una deliberazione del Consiglio comunale sia stata approvata dalla superiore autorità amministrativa, nondimeno, qualora non sia stata eseguita, può dal Consiglio essere con posteriore deliberazione revocata,

salvo a chi vi ha interesse di far valere presso i tribunali i diritti emergenti in suo favore dalla deliberazione revocata.

Revocata nei modi legali dal Consiglio comunale una sua precedente deliberazione, cessa l'obbligazione di eseguirla; e quindi è illegale e deve essere revocato un decreto della Deputazione provinciale che ordina lo stanziamento d' ufficio nel bilancio comunale della spesa derivante dalla deliberazione revocata.

È causa di nullità di una deliberazione consiliare riguardante persone, l'intervento di parenti dello interessato, quando precisamente uno di essi presiedette l'adunanza. — *(Adunanza 12 maggio 1868.)*

L'allontanamento di un medico dalla sua ordinaria residenza durante una epidemia, per quanto riprovevole, non può giusta le leggi sanitarie esser per sè solo punito una con pena, mancando nelle leggi la relativa sanzione.

I provvedimenti disciplinari, di cui può farsi uso contro i medici, possono essere adottati pei soli casi pei quali sono tassativamente comminati dal regolamento sanitario; e ciò tanto pei principii generali che non permettono l'estensione delle pene da caso a caso, quanto per le testuali disposizioni dell' articolo 128 del regolamento sanitario.

La sorveglianza che i Consigli provinciali sanitari hanno diritto di esercitare sui medici, comprende la legalità dell'esercizio della professione, ma non li autorizza a sottopporli a provvedimenti disciplinari oltre i casi indicati nel regolamento.

I Consigli provinciali sanitari non hanno neanche questo diritto dalla speciale sorveglianza che hanno sui medici condotti, i quali, per le trasgressioni indicate nel regolamento sanitario, sono sottopposti alla legge comune.

Merita di essere revocato un decreto di Consiglio provinciale sanitario portante sospensione dell'esercizio di un medico (sia pur medico condotto), per essersi allontanato dalla residenza durante il cholera. — *(Consiglio superiore di Sanità. Adunanza 25 marzo 1868.)*

Ove la Deputazione provinciale creda di negare la sua approvazione ad una deliberazione di Consiglio comunale, con la quale altra precedente se ne confermi, non è tenuta a comunicare preventivamente al Comune i mo-

l diniego se gliel' ha notificato in occasione alla negata approva- lella prima deliberazione consiliare.

non sia provato che l'uso del pascolo nei terreni comunali sia dato ılo oneroso, o come un diritto personale, soppresso, per motivi esse generale, questo modo di godimento dei terreni comunali, il che può aversene non deve essere attribuito a coloro solamente evano il diritto di pascolare, ma deve far parte delle entrate comu- profittare a tutti i comunisti indistintamente. — *(Adunanza 14 1868.)*

lo fatto della iscrizione nell'anagrafi municipale non basta a fornire ra dell' intenzione dello iscritto di fissare stabilmente la sua dimora mune, nell'anagrafi del quale è annotato.

manchi dunque la decennale dimora non può l' iscritto considerarsi domicilio legale in un Comune che non è quello di nascita, abben- ınotato nell'anagrafi municipale.

può, in conseguenza, questo Comune esser tenuto alla spesa di ospe- occorrente per un indigente infermo che si trovi in quella condi- e merita di essere revocato il decreto della Deputazione provin- he ve lo ritenne obbligato. — *(Adunanza 16 aprile 1868.)*

è permesso imporre tasse di fuocatico o simili nello interesse dei

ıssa da pagarsi in quota fissa da ogni famiglia, non essendo tra cui è cenno nell' art. 118 della Legge comunale e provinciale, esserne permessa l'adozione.

anche voglia imporsi come corrispettivo del godimento del pa- ondi del Comune, deve essere proporzionata al numero degli ogni famiglia fa pascolare e al maggiore o minor danno che varia specie di animali, può venirne ai fondi su cui pascolano. *ra della Provincia di Como. Decisione del 18 maggio 1868.)*

ıfta opzione di uno tra due Mandamenti, che hanno eletto lo iere provinciale, rimane vacante l'altro collegio, e alla nuova ovvede dopo scorsa la sessione ordinaria del Consiglio, è a me non avvenuta la nuova elezione e deve in conseguenza

procedersi ad una nuova convocazione del collegio in tempo più opportuno.

La generalità dei termini dello articolo 100 del regolamento, per l'esecuzione della legge comunale e provinciale, comprende anche il caso di posti di Consiglieri provinciali vacanti per essersene dichiarata inefficace l'elezione, perchè fatta in epoca diversa da quella in cui la legge permette l'elezione.

Per applicazione dunque del detto articolo deve computarsi nel quinto sorteggiabile anche l'eletto, la cui elezione per la ragione anzi cennata fu dichiarata invalida. — *(Deputazione provinciale di Napoli. Adunanza del 24 febbraio 1868.)*

Quando la Deputazione provinciale nega la sua approvazione ad una deliberazione comunale, fondandosi sopra documenti che il Consiglio comunale ebbe già sott'occhio, essa non è tenuta a comunicare al Consiglio insieme ai motivi del diniego i detti documenti.

La Legge 15 agosto 1867 sull'Asse ecclesiastico, avendo conservato i Parroci e concentrata in essi la rappresentanza del clero ricettizio, non può venir meno nel Comune l'obbligazione di pagare al Parroco ciò che pagava già al clero; quando precisamente il diritto creditorio del clero è appoggiato ad una legale convenzione.

In pendenza di una lite che riflette l'obbligazione del Comune di sostenere una spesa, devesi il fondo corrispondente stanziare in bilancio.

Quand'anche una nuova legge tolga al Comune l'obbligazione di una spesa, sino a quando la legge non è esecutoria è il Comune obbligato a stanziare il fondo in bilanciò; e se esso trascura di farlo può provvedere d'ufficio la Deputazione provinciale. — *(Adunanza 24 marzo 1868.)*

Per portar ricorso al Re avverso un decreto della Deputazione provinciale, portante diniego di approvazione ad una deliberazione del Consiglio comunale, è necessaria una nuova deliberazione del Consiglio, e non basta quella della Giunta municipale.

Non può provvedervi la Giunta, a termini dell'art. 94, in via d'urgenza quando l'urgenza sta se non in che possano decorrere i 20 giorni, di cui nell'art. 231 della Legge comunale e provinciale, essendochè non è in base a questo articolo che si propone il ricorso, ma sì in base all'art. 143, che

non limita il tempo pel ricorso e dà quindi agio di convocare straordinariamente il Consiglio. — *(Adunanza 28 marzo 1868.)*

Sotto la denominazione di Amministratori comunali, ai quali l'art. 15 della Legge 22 marzo 1804 sulle Ricevitorie comunali vigenti nelle Provincе dell'ex-ducato di Modena, dava la facoltà di discutere le cauzioni dei ricevitori e addossava loro la responsabilità della relativa gestione, vogliousi intendere i Consiglieri comunali e non i componenti la Municipalità corrispondente all'odierna Giunta municipale.

L'odierna Giunta Municipale non può ritenersi esser la medesima cosa della Municipalità dei Comuni, delle Province modenesi sotto l'impero della cessata legge del 1802, essendone differente non tanto il nome quanto e l'organismo e le attribuzioni.

Venuta meno una legge che dava ad alcuni funzionari una attribuzione e succedutavene un'altra che questa medesima attribuzione dà ad altri, son questi che debbono esercitarla, essendo che la competenza si regoli colla legge attualmente in vigore.

Quand'anche, in conseguenza, la legge del 1804 alla Municipalità avesse dato il carico di discutere le cauzioni dei contabili, non può questo carico reputarsi trasmesso alla Giunta municipale che non l'ha dalla legge vigente.

Sebbene l'art. 87, n. 2, della Legge comunale e provinciale del 20 marzo 1865, non abbia riprodotta la facoltà data ai Consigli comunali dall'art. 84, n. 2, di quella del 1859, di discutere le cauzioni dei tesorieri, pure avendo mantenuta quella della nomina, mantenne implicitamente l'altra della discussione delle cauzioni.

Tanto più che la facoltà controversa non può spettare alla Giunta che non l'ha dalla legge, e non può ritenersi di competenza del Sindaco, cui per l'art. 102 della legge, spetta lo stipulare il contratto, essendo la cauzione condizione inseparabile della nomina che deve esser fatta dal Consiglio e precedere il contratto.

Meno il caso di reclami contro la legittimità di provvedimenti amministrativi, o di quelli pei quali sia espressamente richiesto il parere del Consiglio di Stato, non hanno diritto i Consigli comunali di invocarne il parere per cosa di loro interesse.

Non soddisfa all'obbligazione del servizio ostetrico per le partorienti povere, che la legge pone a carico del Comune, un sussidio da darsi alle partorienti perchè provvedano esse direttamente all'assistenza ostetrica.

È indispensabile che il Comune stipendii una levatrice per le povere partorienti.

La deliberazione comunale dunque, che invece assegna il sussidio alle puerpere, è contraria alla legge e deve essere annullata. — *(Prefettura della Provincia di Como. Decisione del 15 maggio 1868.)*

Mantenuti dallo Statuto gli antichi titoli nobiliari in chi li possedea, e data esclusivamente al Re la facoltà di conferirne dei nuovi, niuno può più conferirne per quanto una volta avesse diritto di farlo.

Proclamata dallo Statuto l'eguaglianza dei cittadini in faccia alla legge, non si possono far rivivere odiose distinzioni tra classe e classe di cittadini col conferimento di titoli che appellino ad antiche divisioni in caste della popolazione.

Tanto per queste ragioni, quanto per non essere competente il Consiglio comunale a conferir titoli nobiliari, deve essere annullata come contraria alla legge la deliberazione, colla quale, in base ad antico privilegio, si conferì uno di questi titoli. — *(Sotto-prefettura del circondario d'Urbino. Decisione del 20 gennaio 1868.)*

Fra coloro che, in seguito de' subiti esami, riportarono la Patente d'idoneità a coprire l'ufficio di Segretario comunale, va annoverato il signor Ferrario Angelo di Samarate, omesso nell'elenco pubblicato nel *Bollettino della R. Prefettura* del decorso maggio.

BOLLETTINO

DELLA PREFETTURA

DI MILANO

☞ Si raccomanda ai signori Sindaci e Segretari comunali di leggere attentamente le dispense del *Bollettino,* contenendovisi quelle disposizioni amministrative, che per lo passato si comunicavano con circolari staccate.

INDICE DELLA PRESENTE DISPENSA.

Il **BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI MILANO** si pubblica ai primi di ogni mese in una dispensa di due o più fogli in-16° grande.

Pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali, costa 12 centesimi ogni foglio.

Per i particolari L. 6 annue anticipate.

Una dispensa separata L. 1 per tutti indistintamente.

Le spese di posta o porto sono a carico dei signori Committenti.

TIP. PIETRO AGNELLI.

N.B. Entro il mese di agosto verrà pubblicato un supplemento di questa dispensa, contenente l'*Elenco generale* del personale sanitario della Provincia di

Presso questa Tipografia di Pietro Agnelli, in via Pietro Verri N. 16,

SI VENDONO:

OGNI SORTA STAMPATI ad uso delle Segreterie comunali fra quali:

NUOVO MODULO PEI CONTI CONSUNTIVI COMUNALI prescritto dal Ministero dell'Interno, con Circolare, 21 gennaio 1867, N. 325, riveduto e approvato da questa Prefettura. Esso è un fascicolo di 14 fogli in tabelle accuratamente stampate e rigate, e in tutto secondo le prescrizioni ministeriali. Prezzo L. 1: 40.

MODULO DEI BILANCI CONSUNTIVI per le Fabbricerie delle Chiese Parrocchiali. Prezzo Cent. 30.

MANDATI DI PAGAMENTO ad uso dei Comuni.

DISPACCI TELEGRAFICI particolari.

BOLLETTINI DI SPEDIZIONE per Ferrovia a **grande** ed a **piccola** velocità.

Assortimenti di carte tanto da scrivere che da disegno e qualunque altro oggetto di cancelleria.

Si fanno ogni sorta di libri per amministrazione.

La presente dispensa, composta di 2 fogli, come dalle condizioni del Programma del *Bollettino*, costa cent. 24 pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali.

MINISTERO DELL'INTERNO.

(N. 14744, div. III, sez. I.)

Questua per l' Opera di Terrasanta.

Ai signori Prefetti del Regno.

Firenze, addì 12 luglio. 1868.

La civiltà cristiana di tutte le Potenze, dell'Europa spe-ialmente, ha sempre approvato e favorito, sotto il nome di)pera di Terra Santa, le oblazioni in favore dei Luoghi Santi n Gerusalemme, ad oggetto di provvedere alla loro custodia promuovere la diffusione del sapere in Oriente. — È colà n convento col titolo del Salvatore, i cui frati francescani, ltre ad attendere alla conservazione di quei Luoghi, tengono ı Egitto, in Palestina e nella Siria ospizi per i pellegrini e iaggiatori, hanno missione di curare gli infermi e sommini-trar loro gratuitamente i rimedi, d'insegnare nelle scuole ma-chili e femminili, già istituite, la lingua italiana, le arti e agricoltura, così che si mantiene per loro mezzo in Oriente lta l' influenza del nome italiano, malgrado tutti gli sforzi per ombatterla ed indebolirla. — L'Italia, anche quando era in

tanti Stati divisa, non mancò mai d'avere speciale protezione a quei Luoghi Santi, come mezzo efficacissimo a mantenere la sua forza morale fra i cristiani cattolici di quelle regioni. Anzi i Re di Napoli e di Sicilia, fin dal tempo degli Angioini, chiesero e conseguirono dai Pontefici il diritto di patronato sui Santi Luoghi di Gerusalemme; laonde l'Opera di Terra Santa, che varie fasi subì in quelle Province, essendo prima a carico del Governo la somma assegnata, in ultimo prelevandosi dalle questue, fu sempre oggetto di speciali ordinamenti sovrani, il che non avvenne nelle altre parti d'Italia, ove ebbe il corso suo tutto ecclesiastico, poco o niente ingerendosene i vari Governi, se non per favorire le oblazioni. Il Governo italiano fin dai principii del 1866, lasciò le cose come erano; ma, pubblicata la Legge 7 luglio di quell'anno, sorse il dubbio, non fosse per avventura l'Opera di Terra Santa colpita dal 1° articolo della medesima. La questione fu esaminata profondamente dal Consiglio di Stato, il quale ritenne:

1.° Che l'Opera di Terra Santa in Italia è un'istituzione autonoma, indipendente dalle ex-famiglie religiose francescane del Regno;

2.° Che è solo dipendente dal convento del Salvatore di Gerusalemme, e perciò appartenente ad istituto estero;

3.° Che il Governo non dovrebbe avervi alcuna ingerenza;

4.° Che quindi non si dovrebbe vietare la questua, salvo le leggi di pubblica sicurezza;

5.° Che non è compresa negli effetti della Legge 7 luglio 1867.

Questo avviso, attentamente esaminato dai due Ministri di Finanza e di Grazia e Giustizia, fu dagli stessi ritenuto, così che nessun dubbio si può ora muovere sulla legittimità del-

l'istituzione dell' Opera, e nessun ostacolo si può frapporre, perchè in Italia si svolga e si estenda sotto la suprema vigilanza, per ciò che concerne l'alta sua amministrazione, del Ministero per gli Affari del Culto.

Però secondo quello che il Consiglio di Stato faceva rilevare, che cioè l'Opera suddetta non dovea essere proibita, salvo le leggi di pubblica sicurezza, incombe a questo Ministero, in relazione ai bisogni dell'Opera stessa e delle esigenze dell'ordine pubblico, dettare speciali ed opportune norme, a regolare il modo della raccolta delle dette oblazioni.

L'opera surriferita, nella parte puramente amministrativa, ha differenti rappresentanti in Italia, essendovi in Napoli il Sindaco apostolico, le Commissarie generali in Sicilia, ed altrove i Commissari generali, i quali, per mezzo di appositi collettori e sotto la vigilanza del Governo, raccolgono le elemosine, che si spediscono a Gerusalemme. In Sicilia le oblazioni si promuovono ancora per mezzo di missioni, sotto il nome di Santa Figliuolanza, incaricate di predicare e raccogliere le elemosine, portandosi di luogo in luogo, secondo le ingiunzioni dei Rappresentanti di Terra Santa. Ciò premesso, ecco quali essere debbono le principali istruzioni che i signori Prefetti dovranno tener presenti in proposito:

1.° In massima la questua per l'Opera di Terra Santa deve essere permessa; ma l'Autorità politica della Provincia potrà imporre quelle condizioni, che le circostanze speciali di tempo e di luogo possono render necessarie;

2.° Alla questua non si potrà mai dare un apparato solenne ed eccezionale, e la predica, solita a farsi per invitare i fedeli all'elemosina, non si può compiere che nell'interno delle chiese, eliminato l'abuso di predicare nelle piazze;

3.° I Collettori, forniti di apposita patente dei Commissari rispettivi, debbono ottenere l'autorizzazione dei Prefetti; e la licenza, non avendo altra restrizione, non può durare oltre l'anno della sua data, e può essere sempre revocata.

Il sottoscritto lascia però al senno ed esperienza dei signori Prefetti di adottare tutte le altre misure che valgano più specialmente a far osservare le disposizioni delle leggi di pubblica sicurezza, senza porre ostacoli e ritardo all'andamento e progresso dell'istituzione, permettendo che la questua possa pur farsi da chi vesta l'abito monastico, non essendo ciò contrario alla Legge del 7 luglio 1866 abolitiva degli ordini e delle Case religiose e non del vestire monasticamente, salvo le disposizioni speciali in vigore per la Sicilia.

In caso però di *rilevanti* dubbi o di ricorsi avverso i loro provvedimenti, provocheranno i signori Prefetti le opportune disposizioni da questo Ministero, il quale per ora attende un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro dell' Interno
C. Cadorna.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 10316, div. IV.)

Ai signori Sindaci del Circondario 1° di Milano.

Milano, 4 agosto 1868.

Col primo dell'entrante settembre, Ella vorrà compiacersi, signor Sindaco, di far pubblicare il Manifesto prescritto dall'articolo 91 del Regolamento 3 febbraio 1867, per avvertire i nuovi esercenti e possessori di vetture pubbliche e private, e coloro che avessero domestici al loro servizio, di fare le occorrenti dichiarazioni.

In detto manifesto dovrà poi inserirsi l'avvertenza, che i possessori di vetture, e coloro che tengono domestici al loro servizio, i quali non facciano la loro dichiarazione nel prescritto termine di un mese, incorrono in una sopratassa eguale al doppio dell'imposta che sarà da loro dovuta.

Raccomando poi vivamente a codesta Giunta municipale di usare la più accurata diligenza nella revisione annua delle liste dei contribuenti alla detta tassa, e di trasmettere poi le liste stesse al signor Agente delle tasse, non più tardi del 15 *venturo ottobre*, termine prescritto dall'articolo 92 del succitato Regolamento.

Il Prefetto: TORRE.

MINISTERO DELLE FINANZE.

(N. $\frac{59272}{15583}$, Circ. V.)

Legge 15 agosto 1867, N. 3848.

Soluzione di quesiti di massima.

Ai signori Direttori demaniali.

Firenze, 8 *agosto* 1868.

A soluzione di taluni dubbi, cui dà luogo la pratica applicazione della Legge 15 agosto 1867, N. 3848, di concerto col Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, vennero adottate le massime, che il sottoscritto comunica ai signori Direttori con invito di uniformarvisi.

Abbazie nullius.

(Articolo 1, N. 3 e 5.)

Non si intendono comprese nelle disposizioni dell' articolo 1, N. 3 e 5, della Legge, le Abbazie, i Priorati e le Prelature *Nullius Dioecesis*, aventi un proprio territorio separato dalla Diocesi vicina, nel quale esercitano giurisdizione ordinaria quasi episcopale.

Conseguentemente i Capitoli delle Chiese abbaziali *nullius* devonsi ritenere come cattedrali, e perciò soggetti alle disposizioni dell'articolo 6 della Legge.

Legati pii e Fondazioni per oggetto di culto.

(Articolo 1, N. 6.)

I Legati pii e le Fondazioni di culto i quali non sieno enti morali per sè stanti ed autonomi, ma sieno invece oneri di altri enti morali conservati, sieno questi istituiti per oggetto di culto, per oggetto di beneficenza o per altro qualsiasi scopo, non debbono considerarsi come aboliti.

Cattedrale con clero ricettizio.

(Articolo 1, N. 1 ed articolo 6.)

Se in una Cattedrale, cui è annesso un clero ricettizio, vi sono due masse di beni, l'una capitolare di pertinenza dei soli canonici, e l'altra comune ricettizia pertinente al clero ricettizio, la prima sarà soggetta alla conversione a norma dell'articolo 11 della Legge 7 luglio 1866, e l'altra, salvo lo assegno perpetuo ai sei cappellani da farsi in cartelle del Debito pubblico, sarà devoluta al Demanio nel modo e forma e per gli effetti voluti dalla Legge 15 agosto 1867.

Se poi nella massa comune ricettizia ha parte anche il Capitolo, per l'assegno ai Canonici, sarà conservata, oltre alla prebenda e quanto spetta ad essi dalla massa capitolare, anche la partecipazione della massa ricettizia, convertita in rendita pubblica.

Se in una Cattedrale i cappellani sono partecipanti di un clero ricettizio, annesso al Capitolo, saranno conservate solo sei partecipazioni.

Capitoli cattedrali.

(Articolo 1, N. 2 e articolo 6.)

Se in un Capitolo cattedrale vi sono Canonicati di libera collazione e di patronato laicale, regio o privato, saranno conservati e provveduti entro il numero di dodici quelli di libera collazione. In questo caso tutti gli altri Canonicati di patronato s'intenderanno aboliti, sebbene fra questi siano dignità od uffici capitolari, potendo gli Ordinari annettere le dignità e gli uffici ai Canonicati di libera collazione.

Da quest'ultima condizione si eccettua il Canonicato curato, il quale per l'articolo 1, N. 4 della Legge non può essere compreso nell'abolizione.

Se un Capitolo cattedrale è formato di prebende canonicali, tutte di patronato laicale, regio o privato, l'abolizione dei Canonicati contemplata dall'art. 1, N. 2 della Legge 15 agosto 1867, si limiterà alla eccedenza del numero di dodici stabilito dall'articolo 6 della Legge stessa, con avvertenza che nei dodici devono sempre comprendersi le dignità e gli uffizi capitolari.

La stessa norma deve tenersi rispetto alle Cappellanie ed ai Beneficii, di cui è cenno al secondo capoverso dell'articolo 6 della Legge.

Il Capitolo d'una Cattedrale si forma di un Ruolo di Canonici effettivi. Se in una Chiesa cattedrale si trovano, oltre alle prebende di ruolo, Canonicati che non fanno parte integrante del Capitolo, non partecipano delle sue rendite, e non vi hanno voto attivo o passivo, questi Canonicati, detti *ab extra*, non

sono computati all'occasione di procedere alle nuove provviste del Capitolo, e sono a ritenersi fin d'ora soppressi, in quanto non sia necessario conservarli per completare il numero di dodici Canonicati riservati dall'articolo 6 della Legge.

Se in un Capitolo cattedrale sono Canonicati di libera collazione, ed altri di patronato regio e di patronato privato, allorquando, per formare il numero di dodici, non bastino i Canonicati di libera collazione, suppliranno di preferenza al numero mancante i Canonicati di patronato regio e quindi quelli di patronato privato.

Se un Capitolo Cattedrale è formato di Canonicati di libera collazione, p. e. di 10, e di 4 di patronato privato, e questi ultimi appartengono a diverse famiglie, ognora che siano tra essi dignità od uffici capitolari, saranno di preferenza conservati nell'ordine seguente:

1.° Il Canonicato curato;

2.° La Penitenzieria;

3.° La Teologale;

4.° Ogni altra dignità.

Se poi son Canonicati semplici, allora saranno interrogati i Patroni per cura dei Procuratori generali presso le Corti d'Appello rispettive, secondo apposite istruzioni che verranno diramate dal Ministero dei Culti, se, e quali di essi, intendano di prevalersi delle disposizioni dell' articolo 5 della Legge e quali intendano conservare il patronato.

Ove tutti i Patroni vogliano valersi del diritto concesso dal

suddetto articolo 5, e a formare il numero di dodici Canonici sia necessario conservare uno o più Canonicati di patronato privato, saranno, per cura del Procuratore generale, invitati i Patroni a intervenire o farsi rappresentare con regolare mandato di procura nell'uffizio del Procuratore generale per la estrazione a sorte di quelli fra i Canonicati di patronato privato, che debbono rimanere non aboliti, all'effetto di formare il numero legale di dodici.

I Procuratori generali possono delegare questa operazione ai Procuratori regi presso i Tribunali civili e correzionali.

Rivendicazione dei beni dei Canonicati di patronato laicale.

(Articolo 1, N. 2, articolo 5 ed articolo 6.)

I Patroni laicali di Canonicati di Capitoli cattedrali non possono pretendere che i soli beni di fondazione patronale formanti la dote o prebenda del Canonicato, ovvero porzione di rendita o di beni, quando il Capitolo abbia solo un patrimonio di massa comune.

Il Patrono regio, e per esso il Demanio, o il Patrono privato non possono pretendere diritto sui beni del Capitolo, destinati al culto pubblico della Cattedrale e pel servizio del coro.

La massa quindi di beni destinata o al mantenimento del culto della Cattedrale, od alle distribuzioni quotidiane dette residenziali, deve essere convertita, e la rendita assegnata rispettivamente all'ente Capitolo o alla Fabbriceria, o all'Opera del tempio.

Il Direttore generale: CACCIAMALI.

MINISTERO DELL'INTERNO.

(N. 4747, div. VI, sez. I.)

Interpretazione dell'articolo 1, N. 6 della Legge 15 agosto 1867, sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico rispetto ai Legati di culto.

Ai Prefetti del Regno.

Firenze, 15 *agosto* 1868.

Per effetto di alcuni dubbi promossi da varie Pie Amministrazioni, fu proposto al Consiglio di Stato il quesito: Se pel disposto dell'articolo 1°, N. 6 della Legge 15 agosto 1867; sulla liquidazione dell'Asse ecclesiastico i Legati pii e le Fondazioni di Culto ivi mentovati, i quali non sieno enti morali di per sè stanti ed autonomi, ma invece oneri di altri enti morali non aboliti (Capitoli di Cattedrali, Mense, Seminari, Parrocchie, Coadiutorie, Fabbricerie, Opere pie laicali come Confraternite, Ospedali, Orfanotrofi) abbiano a intendersi soggetti all' applicazione della legge stessa e quindi aboliti anche essi.

Il Consiglio di Stato, nella sua adunanza del 9 maggio p° p°, risolveva il proposto quesito ritenendo che i Legati pii o le Fondazioni di Culto, i quali non sieno enti morali per sè stanti ed autonomi, ma invece oneri di altri enti morali, siano questi istituiti pure per oggetto di culto, ovvero per oggetto di beneficenza od altro qualsiasi, non abbiano a considerarsi come aboliti.

Ciò si fa conoscere alla S. V. nell' interesse delle Opere pie di codesta Provincia.

Il Direttore superiore: DEL-CARRETTO.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 11010, div. IV.)

Attuazione, della tassa sulla macinazione dei cereali.

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 17 *agosto* 1868.

Dal già diramato Regolamento per l'applicazione della tassa sulla macinazione dei cereali e dalla relativa Circolare dei R. Ministero delle Finanze 30 spirato luglio, N. $\frac{49}{2}$, hanno potuto desumere i signori Sindaci la importanza delle operazioni loro commesse nello impianto e nello svolgimento di detta tassa, e come sia necessario che essi si prestino puntualmente e regolarmente all'adempimento di tali pratiche, nei modi e nei termini voluti dal regolamento. — Rivolgo io quindi ai signori Sindaci una parola di viva raccomandazione acciò, penetrati dalla suprema importanza che questa tassa venga regolarmente attuata, vogliano prestarsi all'esatto e puntuale

adempimento di tutte le operazioni loro affidate, essendo di suprema importanza che tutto il procedimento regolamentare non soffra per parte di chicchessia il benchè minimo ritardo, ma si volga con tutta la speditezza, ed ognuno concorra nella propria cerchia di attribuzione alla retta applicazione della tassa. — Altro delicato cómpito spetta poi ai signori Sindaci ed alle Giunte municipali, quello cioè di cooperare utilmente nello scopo che siano impediti gli abusi, illuminata la opinione pubblica, e sventate, ove occorra, le male arti; sicchè la tassa venga attuata nel miglior modo possibile, senza perturbazioni, e porga allo Stato tutti quei vantaggi, di cui urgentemente bisogna.

A tale scopo vuolsi aver presente, ed anche propagare nel miglior modo, che la tassa, di cui è parola, oltre al raccomandarsi per la estensione della sua base, per la sua diffusibilità e per l'assoluta assenza di vincoli e di restrizioni, riesce anche così mite, soprattutto per cereali, che formano il principale alimento del povero, da non portare alcuna scossa alla privata economia dei contribuenti.

Il Prefetto : **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 11172, div. III.)

Statistica mulattiera.

Ai signori Sótto-prefetti e signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 23 *agosto* 1868.

Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, nell'unico scopo di conoscere le risorse del nostro paese, col mezzo dei Direttori dei Depositi Cavalli-Stalloni, fece praticare indagini per avere i dati statistici approssimativi dei Muli esistenti in Italia.

Non avendo quelle pratiche raggiunto lo scopo desiderato, ed urgendo d'altra parte di avere le notizie statistiche suaccennate, il prefato Ministero con Dispaccio 15 corr., N. 9368, mi affidò l'incarico di rinnovare le occorrenti disposizioni, onde al più presto possibile vengano presentati dai Sindaci di questa Provincia i dati per compilare una statistica mulat-

tiera conforme al modulo, già stato ad essi inviato dal Direttore del Deposito Cavalli-Stalloni di Milano, che si riproduce.

Invito quindi i signori Sindaci a voler ottemperare alle disposizioni del Ministero, le quali, giova ripeterlo, non hanno altro scopo che quello di raccogliere gli elementi statistici che indichino le varie risorse del Regno.

Confido pertanto nello zelo ed intelligenza delle SS. LL., che, compresi del vantaggio di quest' operazione, vorranno fornire colla raccomandata sollecitudine le chieste notizie, consegnandole nel prospetto che va unito alla presente.

Sarò maggiormente grato ai signori Sindaci quanto più sollecitamente si presteranno a favorire i dati statistici di cui è parola.

Per tutti i Comuni del Circondario 1°, saranno rivolti direttamente a questa Prefettura; pei Comuni degli altri Circondari verranno detti prospetti trasmessi ai rispettivi signori Sotto-prefetti, cui faccio invito di raccoglierli, coordinarli e di farli qui pervenire corredati da un prospetto riassuntivo.

Il Prefetto: **TORRE.**

Provincia di Milano *Circondario di* *Comune di*

QUADRO STATISTICO DEI MULI

ESISTENTI NEL COMUNE

MULI DA BASTO		MULI DA TIRO		ANNOTAZIONI ED OSSERVAZIONI
Numero	Altezza approssimat.	Numero	Altezza approssimat.	
				IL SINDACO

(N. 4520.)

LEGGE *sulla unificazione delle tasse, sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.*

26 luglio 1868

—

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi designati nell'annessa Tabella, allegato *A*, sono soggetti alle tasse in essa determinate.

Per l'applicazione e per la liquidazione delle tasse si osserveranno le norme stabilite nella stessa Tabella, la quale farà parte integrante della presente Legge.

Art. 2.

La esazione delle tasse determinate dalla presente Legge sarà fatta dall'Ufficio del registro, nella cui giurisdizione sono rilasciati la concessione governativa, il provvedimento e l'atto amministrativo, o è ricevuta la dichiarazione, rispettivamente soggetti a tassa.

Per altro, per le tasse fisse che non superino le lire cinque, potrà farsi uso di marche da bollo, che dovranno presentarsi dal contribuente all'Ufficio che rilascia la concessione, l'atto ed il provvedimento, o riceve la dichiarazione, e da esso venire annullate nei modi prescritti dalla Legge sul bollo vigente nel Regno.

Per la esazione delle tasse sui passaporti e legalizzazione sono mantenute le norme stabilite dalle Leggi vigenti.

Art. 3.

Coloro che alla pubblicazione della presente Legge tengono alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè od altri stabilimenti e negozi in cui si venda e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi, o abbiano aperte sale pubbliche di bigliardo o di altri giuochi leciti, stabilimenti sanitari e bagni pubblici, dovranno entro mesi tre dalla detta pubblicazione, e sotto pena di decadere dalla facoltà dell'esercizio, farsi rinnovare l'atto che ne concede la permissione a forma delle disposizioni contenute nell'articolo 35 della Legge sulla pubblica sicurezza.

Per la rinnovazione della licenza sarà pagata una tassa straordinaria corrispondente alla metà di quella stabilita dal n. 31 della annessa Tabella, fatta deduzione di quanto, in ordine alle Leggi già in vigore nelle diverse Province del Regno, coloro che sono obbligati alla rinnovazione medesima avessero pagato, quando ottennero la licenza di aprire i detti alberghi, trattorie, ecc.

Agli effetti dell'annuale rinnovazione indicata dall'articolo 38 della Legge sulla sicurezza pubblica, gli esercenti, nel mese

di dicembre di ciascun anno, dovranno presentare l'atto di permissione all'Autorità politica del Circondario perchè sia munito di *visto*, e dovranno contemporaneamente pagare la tassa di cui al n. 32 della citata Tabella, il tutto sotto la pena di decadere dall'esercizio.

Le disposizioni di quest'articolo sono, sotto la medesima pena, applicabili, quanto alla rinnovazione della licenza e alla vidimazione annuale, anche a coloro che esercitano l'industria di affittar camere ed appartamenti mobigliati o tengono Uffici pubblici di agenzia, corrispondenza, copisteria e di prestiti sopra pegni, od esercitano il mestiere di sensale dei Monti di Pietà.

La tassa straordinaria cui essi per la rinnovazione sono sottopposti sarà corrispondente alla metà di quella prescritta dal n. 34 dell'annessa Tabella, fatta deduzione di ciò che avessero pagato quando ottennero, sotto l'impero delle precedenti Leggi, la licenza medesima.

Art. 4.

Le concessioni, i provvedimenti, gli atti e le dichiarazioni contemplate nella presente Legge e nella Tabella che ne fa parte integrante, non saranno eseguibili, ove non consti del pagamento della tassa cui sono rispettivamente sottopposti.

Art. 5.

Le Autorità ed i Funzionari che contravvenissero alle disposizioni della presente Legge e dell'annessa Tabella, oltre all'essere responsabili delle tasse dovute, salvo per queste il

loro regresso verso le parti debitrici, incorreranno in una multa eguale al doppio della tassa. La multa non potrà in verun caso esser minore di lire venti.

Art. 6.

Quando sarà pubblicata una Legge sul notariato, uniforme per tutto il Regno, gli atti e le copie, di cui è parola nel n. 46 della Tabella (allegato *A*), saranno tassate a norma della nuova tariffa notarile e cesseranno di essere applicate le tasse di che in detto n. 46.

Art. 7.

Contemporaneamente alla presente Legge saranno pubblicate ed avranno vigore nelle Province della Venezia e di Mantova:

A) La Legge sulle tasse marittime de' 17 luglio 1861, n. 267;

B) Il Regio Decreto delli 3 novembre 1861, n. 328, e il Regolamento approvato col medesimo sulle tasse di marina e di sanità marittima;

C) La Legge del 13 novembre 1857, n. 2539, sui passaporti;

D) Il Regio Decreto del 28 giugno 1866, n. 3021, sui passaporti e sulle vidimazioni e legalizzazioni degli atti;

E) La Legge del 17 maggio 1866, n. 2933, sulla istituzione delle fiere e mercati.

Art. 8.

È data facoltà al Governo del Re di accordare la esenzione delle tasse di vidimazione e di passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri, coi quali sarà convenuta la reciprocità di tale esenzione.

Art. 9.

La presente Legge sarà posta in osservanza il 1° settembre 1868, e da quel giorno s' intenderanno abrogate le disposizioni in vigore nelle diverse Province del Regno relativamente alle tasse contemplate nella annessa Tabella, allegato *A*, sulle concessioni governative e sui provvedimenti amministrativi devolute all' Erario dello Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d' Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge dello Stato.

Dato a Firenze, addì 26 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

(Luogo del sigillo.)
V. Il Guardasigilli
DE FILIPPO.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Allegato

TABELLA

delle concessioni governative e degli atti e provvedimenti amminis

soggetti a tassa.

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECI[A] PER LA LIQUIDAZ
1	Concessione di cittadinanza . . . . L.	200 —	Sono esenti da tassa gli Italiani no partenenti al Regn talia.
2	Permesso speciale del Governo in ordine all'articolo 13 del Codice civile »	50 —	
3	Dichiarazione di rinunzia alla cittadinanza italiana, fatta avanti l'ufficiale dello Stato civile . . . . . . »	— —	Sarà pagata una eguale alla metà de montare complessiv tassa fondiaria e d chezza mobile, dovu l'anno precedente d che rinunzia alla c nanza.
4	Permissione governativa di accettare impiego o pensione da un Governo straniero, o di entrare al servizio militare di Potenza estera . . . . »	— —	La tassa sarà come al numero dente.
5	Dichiarazione di aver fissato o di voler fissare il domicilio nel Regno . »	20 —	
6	Decreti Reali d'autorizzazione a cambiamento di cognomi . . . . »	20 —	Sono esenti dalla i trovatelli contrad soltanto coll' indic dell'Ospizio in cui raccolti, o con altri generici.
7	Decreti Reali d'autorizzazione ad aggiungere cognomi . . . . »	200 —	

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
8	Trascrizione nei registri dello Stato civile dei Decreti Reali per concessioni di titoli di nobiltà e predicati, o per autorizzazione a riceverli da Potenza estera . . . . . L.	— —	Sarà pagata una tassa ragguagliata a due volte la somma delle imposte dirette dovute nell'anno precedente dal richiedente, con un minimo in ogni caso di lire duemila.
9	Decreti Reali di concessione di nuovi stemmi gentilizi o civici, e di riconoscimento o approvazione degli stemmi medesimi:		
	Per gli stemmi civici . . . . . . »	500 —	
	Per gli stemmi privati . . . . . »	200 —	
10	Autorizzazione a far uso di decorazioni e onorificenze cavalleresche straniere. . . . . »	50 —	
11	Decreti di dispensa dalle pubblicazioni di matrimonio . . . . »	10 —	La tassa è pagata per ogni pubblicazione da cui è concessa la dispensa.
12	Autorizzazioni di società anonime o in accomandita per azioni, o di modificazioni dei loro statuti, ed autorizzazioni od ammissioni di Società estere a fare operazioni nel Regno:		
	Se il capitale della Società, e quanto alle Società estere, la parte di esso destinata alle operazioni nel Regno non eccede le lire 100,000 »	25 —	Trattandosi di Società per azioni, la tassa deve proporzionarsi al capitale nominale delle azioni medesime fissate dall'atto costitutivo della Società, senza riguardo all'epoca della loro emissione.
	Da oltre 100,000 a 1,000,000. . »	250 —	
	Da oltre 1 milione a 2 milioni. . »	350 —	
	Da oltre 2 milioni per ogni milione lire cento in aumento delle lire 350.		L'approvazione delle

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SP PER LA LIQUI
			modificazioni de o patti sociali mento di capita getta al qiunto c pagata sull'auto precedente. Nel caso di au capitale, se quesi riunito al capita dente, determi classificazione de tà in una categ di contro tasse superiore a quel avrebbe dovuto c si in rapporto a pitale precedente gata la tassa gr ragione del capi plessivo, fatta dec quella pagata o ch dovuto pagarsi su precedente, qualo rizzazione relat stata emessa sot enza della presen Qualora l'aun capitale non in passaggio della S una categoria sarà pagata la ta semplice modific statuti o patti sc
13	Decreto Reale di autorizzazione per l'istituzione di una Borsa di commercio . . . . L.	500 —	
14	Decreto Reale per autorizzazione delle Borse e Camere di commercio a vendere effetti pubblici alle gride o merci all'incanto . . . . »	500 —	

NDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
izione a ruolo dei pubblici mediari . . . . L.	— —	La tassa è pagata in ragione dell'uno per cento sull'ammontare della cauzione prestata dai pubblici mediatori, sieno o no agenti di cambio, in ordine alle disposizioni del Reale Decreto del 23 dicembre 1865, n. 2672.
reto Reale che accredita gli agenti cambio presso l'Amministrazione el Debito pubblico . . . . »	100 —	
iarazione che un'opera è di pubblica utilità:		
Se la spesa complessiva dell'opera prevista in somma non maggiore i lire 10,000. . . . . »	10 —	Non è dovuta tassa alcuna quando l'opera interessa esclusivamente lo Stato. I Decreti di espropriazione e di occupazione dei fondi, di cui agli articoli 30, 48 e 53 della Legge 25 giugno 1865, n. 2359, saranno sottoposti alla registrazione, col pagamento delle tasse stabilite dalla Legge di registro, prima che ne venga eseguita la trascrizione e la voltura nel catasto o nei libri censuari.
Se da oltre 10,000 a 50,000 . . »	25 —	
Se da oltre 50,000 a 250,000 . . »	50 —	
Se da oltre 250,000 a un milione . »	100 —	
Da oltre un milione a qualunque omma . . . . »	200 —	
reti Reali d'autorizzazione di prestiti alle Provincie, ai Comuni ed ai ro Consorzi sulla Cassa dei depositi e prestiti . . . . »	— —	La tassa è pagata in ragione di 1 lira per ogni 1,000 lire del prestito autorizzato, computandone le frazioni per un migliaio intiero.

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
19	Decreto Reale che autorizza l'istituzione di pedaggi sui ponti e sulle strade spettanti alle Provincie . L.	20 —	
20	Decreto d'omologazione dei progetti per costruzione e modificazione di argini e per altre opere idrauliche, quando la spesa non sia ad esclusivo carico dello Stato . . . . »	20 —	
21	Decreto Reale di autorizzazione di rettilineamento e nuove inalveazioni di fiumi e torrenti, rivi e scolatoi pubblici, a norma degli articoli 96 e 123 della Legge sui lavori pubblici . . . . »	20 —	
22	Decreto Reale per concessioni di derivare acque pubbliche o stabilire sulle medesime molini o altri opifizi per derivazioni d'acque da canali demaniali, per concessione di occupazione di tratti di spiaggia di laghi e di altre simili concessioni . . . . »	20 —	La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo di vendita da corrispondersi alle Finanze dello Stato.
23	Decreto che permette la navigazione con piroscafi sui laghi, fiumi e canali . . . . »	100 —	
24	Licenza per eseguire il trasporto dei legnami in tronchi sciolti a galla sulle acque dei torrenti e rivi . . »	20 —	
	Su fiumi e laghi . . . . »	30 —	
	Se annodati in zattere . . . . . »	50 —	
25	Permessi per le opere ed atti di che all'articolo 169 della Legge sui lavori pubblici . . . . »	5 —	
26	Autorizzazione del Ministero dei Lavori Pubblici per la esecuzione delle opere indicate nell'articolo 170 della suddetta Legge . . . . . »	10 —	

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
27	Autorizzazione per occupazione di tratti del lido del mare, dei porti, dei seni, e delle spiaggie marittime:		
	Se l'occupazione è permanente, o per un tempo maggiore di anni 20 L.	50 —	La tassa è pagata indipendentemente dall'annuo canone o dal prezzo dell'occupazione dovuto alle Finanze dello Stato.
	Se l'occupazione è per un tempo minore di anni 20 e maggiore di anni 10 . . . . »	20 —	
	Se per un tempo minore di anni 10 e maggiore di anni 5 . . . . . »	10 —	
	Se per un tempo minore di anni 5 e maggiore di un anno . . . . . »	6 —	
	Se per un tempo non maggiore di un anno . . . . »	3 —	
28	Licenze di scavare o estrarre arene, pietraie, ghiaie, e di fare qualunque altra escavazione lungo il lido o le spiaggie del mare o nel recinto dei porti, giusta gli articoli 160 e 162 del Codice per la marina mercantile . . . . »	10 —	La tassa non sarà pagata per l'estrazione di sabbia o di ghiaia fatta nell'interesse diretto di un proprietario di fabbricati o di terreni per lavori murali od agricoli nei medesimi, e sempre che la quantità asportata non ecceda i cinquanta metri.
29	Trascrizione degli atti traslativi o dichiarativi della proprietà delle navi, dei contratti di pegno delle medesime, di quelli di cambio marittimo e di costruzione di navi . »	2 —	La tassa è pagata per ciascun atto trascritto.

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SP[...] PER LA LIQU[...]
30	Autorizzazione per l'esercizio di professioni liberali nei casi in cui sia richiesta da Leggi e Regolamenti speciali . . . . L.	50 —	Questa tassa [...] vuta quando, p[...] della presente I[...] l'esercizio della [...] liberale sottopos[...] imposta speciale[...] Da questa tas[...] cettuati gli inse[...]
31	Licenze di aprire alberghi, trattorie, osterie, locande, caffè o altri stabilimenti e negozi in cui vendasi e si smerci vino al minuto, birra, liquori, bevande o rinfreschi e quelle per tenere sale pubbliche di bigliardo o altri giuochi leciti, e stabilimenti sanitari e bagni pubblici . »	— —	La tassa è pa[...] gione di lire 5 [...] lire 100 del prez[...] per un anno de[...] stinati all'eserci[...] Ove l'esercent[...] ga i locali in [...] tassa sarà pag[...] proporzione ste[...] un'annata di ca[...] sunto da determ[...] norma dell ult[...] verso dell'artico[...] Legge 26 genn[...] n. 2136. Ove il locale a[...] vendita del vino [...] facesse parte di [...] deposito d vino [...] sarà proporzio[...] parte del fitto c[...] cadere sul locale [...] si esercita la det[...] al minuto La tassa in n[...] potrà essere r[...] lire 5, e le frazi[...] saranno computa[...] lira intiera.

INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
Vidimazione annuale delle licenze suddette . . . . L.	— —	La tassa sarà pagata in ragione del decimo di quella stabilita per la licenza d'esercizio, e la frazione di lira sarà computata per una lira intiera.
Permissioni temporanee per gli esercizi indicati nel precedente numero, concesse a norma dell'articolo 37 della Legge sulla sicurezza pubblica . . . . »	1 —	
Vidimazioni annuali delle dichiarazioni di volere affittare camere o appartamenti mobigliati, o altrimenti somministrare alloggio per mercede, o per un tempo qualunque minore di un trimestre, e vidimazione annuale degli assensi di cui al seguente numero 35 . . . . »	5 —	
Assenso per stabilire uffici pubblici di agenzia, di corrispondenza, di copisteria, di prestiti sopra pegno, o per esercitare il mestiere di sensale dei Monti di Pietà. . . »	20 —	
Permesso per apertura di teatri per un corso di rappresentazioni non minori di venti, rilasciato in ordine all'articolo 35 del Regolamento approvato con Decreto Reale del 18 maggio 1865, numero 2336:		
Per i teatri di prim' ordine . . »	100 —	Le dicontro tasse sono ridotte della metà quando il numero delle rappresentazioni sia minore di venti e maggiore di cinque.
Id. di second'ordine . »	50 —	
Id. di terz'ordine . . . »	20 —	

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
37	Permesso di aprire i teatri per un corso di rappresentazioni non maggiore di cinque:		
	Per i teatri di prim'ordine . . L.	20 —	Per la distinzione dei teatri di che in questo e nel precedente numero, si osserveranno le norme stabilite nei Regolamenti per la esecuzione della Legge del 25 giugno 1865, n. 2337.
	Id. di second'ordine . »	10 —	
	Id. di terz'ordine . . »	5 —	
38	Licenze, di che all'articolo 32 della legge sulla sicurezza pubblica . . »	2 —	
39	Decreti di approvazione di guardie particolari per la custodia delle terre, giusta l'articolo 7 della Legge sulla sicurezza pubblica . . . . . . »	10 —	La tassa sarà pagata per ogni guardia approvata.
40	Autorizzazioni relative ai trasporti, tumulazioni ed esumazioni di cadaveri concesse a richiesta dei privati. »	300 —	Se rilasciate dal Ministero dell'Interno.
		100 —	Se rilasciate dai Prefetti.
41	Passaporti di 1ª classe . . . . »	10 —	
	Id. di 2ª classe. . . . . . . »	2 —	
42	Vidimazione di passaporti di 1ª cl. »	5 —	
	Id. Id. di 2ª cl. »	1 —	
43	Legalizzazione delle firme apposte sugli atti e documenti fatti nello Stato per prodursi all'estero, oppure fatti all'estero per valere nello Stato:		
	Se concernenti lo stato civile . »	3 —	
	In ogni altro caso . . . . »	5 —	

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
44	**Legalizzazione** delle firme apposte agli atti e documenti qualsiansi, purchè non contemplati nel numero precedente, richiesta nell'interesse dei privati e di amministrazioni non governative ai Ministeri alle Autorità civili e giudiziarie, e ad ogni altro Ufficio governativo, provinciale e comunale. . . . . . L.	— 50	La tassa sarà pagata per ogni legalizzazione senza riguardo al numero delle firme legalizzate. Non sarà dovuta per altro in casi ne' quali sia per le leggi vigenti esente da bollo l'atto in cui è apposta la firma di cui si richiede la legalizzazione.
45	Ricevute di titoli di rendita presentati all'Amministrazione del Debito Pubblico per translazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni, da eseguirsi presso la stessa Amministrazione . . . . »	1 —	Per ogni titolo di rendita depositato presso l'Amministrazione del Debito Pubblico. Trattandosi di depositi di titoli per essere notati di vincolo o di ipoteca, mediante semplice dichiarazione nei registri del Debito Pubblico, saranno riscosse, oltre le tasse per le ricevute indicate dal presente articolo, anche quelle graduali o fisse stabilite secondo i casi dagli articoli 51, 53 e 54 della Tariffa annessa alla Legge di registro.

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
46	Stipulazione di atti in forma pubblica amministrativa nei Ministeri e nelle Amministrazioni e Uffici dipendenti, e spedizione di copia degli atti medesimi: Per la compilazione dell' atto quando l' oggetto della contrattazione consista in una somma o valore apprezzabile:		
	fino a lire 300 . . . . L.	3 —	
	da oltre lire 300 a 1,000 . . . . »	5 —	
	da oltre lire 1,000 a 5,000 . . . »	10 —	
	da oltre lire 5,000 a 10,000 . . »	15 —	
	da oltre lire 10,000 a 20,000. . »	20 —	
	da oltre lire 20,000 a 40,000. . »	30 —	
	da oltre lire 40,000 a 60,000. . »	40 —	
	da oltre lire 60,000 a 80,000. . »	50 —	
	oltre le lire 80,000 . . . . »	60 —	
	Per lo scritturato dell'originale dell'atto . . . . »	— 02	Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le inserzioni ed allegati.
	Per la compilazione e lo scritturato dell' atto quando l'oggetto della contrattazione non consista in una somma o valore apprezzabile. . . . . »	— 04	Per ogni linea di scritturato dell'atto, escluse le inserzioni ed allegati. In nessun caso la tassa potrà essere minore di L. 5 per ogni atto.
	Per la spedizione di copie ed estratti dei suddetti atti o dei certificati relativi, quando non è		

N° d'ordine	INDICAZIONE DEGLI ATTI SOGGETTI A TASSA	TASSE FISSE	NORME SPECIALI PER LA LIQUIDAZIONE
	fatta per uso delle Amministrazioni od Uffici governativi. . . . L.	— 02	Per ogni linea di scritturato tanto dell'atto quanto delle inserzioni e degli allegati. Qualora nelle copie delle inserzioni ed allegati sieno compresi documenti interamente a stampa, la tassa in questa parte sarà limitata a centesimi 5 per ogni pagina stampata. Quanto ai certificati ed estratti di contro indicati, la tassa non potrà mai essere minore di L. 2. Per calcolare le linee dello scritturato si seguiranno le norme stabilite nella tariffa giudiziaria in materia civile.
	Per le ricerche negli archivi degli atti sopraindicati e di notizie ai medesimi relative . . . . »	2 — 1 —	Se il richiedente non ha indicata la data dell'atto. Se fu data la indicazione suddetta.
47	Concessione di *exequatur* o *regio placito* sulle richieste e nell'interesse dei privati in materia ecclesiastica:		
	Se rilasciata dal Ministero di Grazia e Giustizia . . . . »	20 —	
	Se rilasciata dai Procuratori generali del Re. . . . . »	10 —	

Visto d'ordine di S. M.

Il Ministro delle Finanze

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Regio Decreto *col quale è approvato il Regolamento per l'esecuzione della Legge* 26 *luglio* 1868, *N.* 4520, *che unifica le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.*

18 agosto 1868

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Sulla proposizione del Ministro delle Finanze;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo quanto segue:

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento per l'esecuzione della Legge 26 luglio 1868, N. 4520, colla quale sono unificate le tasse sulle concessioni governative e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e dei Decreti del Regno d'Italia,* mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Torino, addì 18 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei conti
addì 23 *agosto* 1868.
Reg. 43 *Atti del Governo.*
G. Crotara-Visconti.

(Luogo del sigillo.)
V. Il Guardasigilli
DE-FILIPPO.

L. G. CAMBRAY-DIGNY.

REGOLAMENTO

per la esecuzione della Legge di unificazione delle tasse sulle concessioni governative, e sugli atti e provvedimenti amministrativi, in data 26 luglio 1868, N. 4520.

—

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 1.

Le tasse per le concessioni governative, gli atti, le dichiarazioni ed i provvedimenti amministrativi, stabiliti dalla Tabella annessa alla Legge 26 luglio 1868, N. 4520, si riscuotono all'atto della loro formale registrazione. Le tasse fisse non superiori alle lire 5, saranno soddisfatte con marche speciali, vendibili negli Uffizi incaricati della riscossione e presso i distributori secondari della carta bollata.

Sugli atti e provvedimenti registrati sarà scritta la relazione della seguíta registrazione colla quietanza delle somme pagate, e, quando le tasse si esigono sopra semplice denunzia o dichiarazione delle parti, i Ricevitori ne rilascieranno regolare quietanza sopra apposita stampiglia.

L'apposizione delle marche dovrà farsi dal Funzionario che rilascia l'atto o provvedimento soggetto a tassa. Il Funzionario annullerà le marche imprimendo sopra di esse il bollo d'uffizio, per modo che il bollo resti impresso in parte sulla marca ed in parte sul foglio a cui la marca è applicata.

Art. 2.

Nelle località dove esistono più Uffici di registrazione, la riscossione delle tasse, di che all'articolo precedente, sarà fatta dagli Uffici del registro, ai quali è demandato il servizio delle tasse giudiziarie, e da questi esclusivamente saranno distribuite le relative marche speciali.

Nella città di Napoli, l'esazione delle suddette tasse, dovrà invece essere fatta dall'Ufficio a cui è demandato il servizio delle multe e spese di giustizia. (1)

Art. 3.

Le marche speciali menzionate all'articolo 1, avranno la forma e dimensione delle marche da bollo quadrate a tassa fissa, ed avranno impresso in ispazio ovale un busto di donna raffigurante l'Italia, circondato dalla leggenda *atti amministrativi* e dalla indicazione del prezzo di ciascuna marca.

Le marche saranno di cinque categorie, cioè:

La prima. . .	L. 0 50,	di colore azzurro,
La seconda . .	» 1 —	di color rosso,
La terza . . .	» 2 —	di color violaceo,
La quarta . .	» 3 —	di color verde-chiaro
La quinta . .	» 5 —	di color roseo.

In caso di deficienza di taluna specie di marche di prezzo corrispondente alla tassa dovuta, si potrà fare uso di due o

(1) Nelle Province della Venezia e di Mantova la riscossione delle tasse sarà fatta indistintamente nell'Ufficio di commisurazione del Circondario.

più marche di altra specie, che riunite rappresentino l'ammontare della tassa.

Queste marche saranno applicate orizzontalmente le une appresso le altre, ed annullate tutte indistintamente col bollo d'ufficio nel modo sopraddetto.

Art. 4.

Per fruire della esenzione stabilita dall' articolo 44 della Legge 19 luglio 1868, N. 4480, quanto agli atti e Decreti indicati ai nn. 11, 41, 42, 44 e 47 della Tabella, i miserabili dovranno presentare all'Autorità da cui debbono essere emessi gli atti e Decreti medesimi, un certificato del Sindaco del luogo ove sono domiciliati, dal quale risulti comprovata la loro miserabilità. Questo certificato dovrà essere confermato e vidimato dal Pretore del Mandamento.

Gli atti e provvedimenti che le Autorità riconosceranno doversi esentare da tassa, dovranno contenere la seguente dichiarazione.

« Rilasciato senza pagamento di tassa a causa di miserabi-
» lità, come da regolare certificato. »

CAPO II.

Disposizioni speciali.

Art. 5.

Le tasse stabilite per le concessioni, gli atti ed i provvedimenti accennati nel presente articolo, saranno riscosse colle norme qui appresso indicate.

A) Per le concessioni di cittadinanza fatte per Legge, dall'Ufficio del registro che ha sede nella Capitale del Regno, entro 30 giorni dalla pubblicazione della Legge sulla *Gazzetta ufficiale,* e colle norme stabilite per la riscossione delle tasse di registro.

B) Per le concessioni di cittadinanza fatte per R. Decreto, mediante registrazione del Decreto stesso, presso l'Uffizio del registro o di commisurazione nel cui Distretto esiste l'Ufficio dello stato civile, ove ai termini dell'articolo 10 del *Codice civile* il Decreto reale dev'essere registrato.

Nello stesso modo ed al medesimo Ufficio saranno registrati i Decreti menzionati ai nn. 6, 7, 8 e 11 della Tabella.

La trascrizione ed annotazione sugli atti o registri dello stato civile di tutti i Decreti richiamati con la presente disposizione, non potrà aver luogo se le tasse non resulteranno preventivamente pagate.

C) Per le dichiarazioni, di che ai nn. 3 e 5 della Tabella, dall'Ufficio del Distretto ove risiede l'Ufficiale dello stato civile competente a riceverle; e le medesime non potranno essere accettate senza la produzione della ricevuta di pagamento della tassa, che dovrà conservarsi nell'Ufficio dello stato civile.

D) Per i permessi speciali, indicati al n. 2 della Tabella, mediante registrazione dei medesimi entro tre mesi dalla loro data, dall'Ufficio del Distretto in cui ha sede l'Autorità governativa che gli ha rilasciati.

L'Autorità stessa dovrà dare avviso, senza ritardo, delle accordate permissioni all'Ufficio competente alla riscossione, per mezzo della Direzione del Demanio e delle Tasse del Circolo.

E) Per le permissioni governative, di che al n. 4 della

Tabella, dall' Ufficio del Distretto ove ha sede l' Autorità che deve rilasciare i relativi provvedimenti, mediante registrazione de' medesimi, a cura dell'Autorità stessa, entro venti giorni dalla loro data.

Coloro che fanno instanza per ottenere siffatte permissioni, dovranno contemporaneamente depositare presso l'Autorità competente l'ammontare presuntivo delle tasse dovute.

F) Per le concessioni, autorizzazioni e licenze, indicate sotto i nn. 9, 10, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30 e 39 della Tabella, dall'Ufficio nel cui Distretto hanno sede o domicilio i concessionari e titolari, mediante registrazione dei relativi Decreti o provvedimenti.

Quanto alle dichiarazioni fatte per Legge che un' opera è di pubblica utilità, di che al n. 17 della Tabella, le tasse saranno pagate all'Ufficio del registro che ha sede nella Capitale del Regno, colle stesse norme accennate nella lettera *A* di questo articolo.

Per le autorizzazioni, di che al n. 27 della Tabella, soggette alla tassa fissa di lire 3, la tassa sarà corrisposta coll' applicazione delle marche speciali, di conformità al disposto dall'articolo 19 del presente Decreto.

Le Autorità governative, da cui furono promossi od emanati i Decreti o provvedimenti suaccennati, dovranno trasmetterli, per mezzo della Direzione del Demanio e delle Tasse del Circolo all' Ufficio incaricato della registrazione e della loro consegna agli interessati.

Il Ricevitore o il Dirigente dell' Ufficio di commisurazione non dovrà registrarli nè farne la consegna, se non sarà eseguito il pagamento delle tasse dovute.

G) Per le autorizzazioni di Società ed approvazioni dei

relativi statuti, indicate al n. 12 della Tabella, dall'Ufficio del Distretto ove ha sede il Tribunale di commercio competente alla trascrizione dei Decreti o provvedimenti d'autorizzazione.

La trascrizione non potrà essere eseguita se non risulta che i Decreti o provvedimenti furono registrati.

H) Per le iscrizioni a ruolo dei pubblici mediatori, designate al n. 15 della Tabella, dall'Ufficio nel cui Distretto ha sede la Camera di commercio dalla quale le iscrizioni debbono essere fatte.

Tale formalità non potrà aver luogo se prima non sarà presentata la quietanza comprovante il pagamento della tassa.

La quietanza dovrà rimanere negli Uffici della Camera di commercio per gli opportuni riscontri.

Agli effetti della regolare liquidazione della tassa, le Camere di commercio, entro tre mesi dalla pubblicazione del presente Regolamento, dovranno trasmettere all'Ufficio del registro del rispettivo Distretto la tabella delle cauzioni fissate per i mediatori, giusta l'art. 17 del citato R. Decreto 23 dicembre 1865.

Art. 6.

La liquidazione delle tasse stabilite per le trascrizioni, dichiarazioni e permissioni, di cui ai nn. 3, 4 e 8 della Tabella, sarà fatta in base di un certificato rilasciato dall'Ufficio competente, che comprovi l'ammontare complessivo della tassa fondiaria e di ricchezza mobile, a cui le parti furono assoggettate nell'anno precedente.

Questo certificato, che potrà essere scritto in carta libera, sarà presentato all'Ufficio incaricato di esigere la tassa.

Art. 7.

Il pagamento delle tasse prescritte ai nn. 31 e 32 della Tabella, per il rilascio e la vidimazione delle licenze d'esercizio, dovrà effettuarsi all'Ufficio nel cui Distretto debbono aprirsi o sono aperti gli esercizi.

Queste licenze non potranno essere rilasciate nè vidimate, se i richiedenti non avranno presentata alle Autorità competenti la quietanza delle tasse pagate.

Le stesse norme sono applicabili alle tasse per gli assensi di stabilire Uffici pubblici, di che al n. 35 della Tabella.

Art. 8.

Per l'accertamento del prezzo d'affitto dei locali che servono o debbono servire all'esercizio, i richiedenti dovranno presentare, all'Ufficio incaricato della riscossione, la scrittura della rispettiva locazione in corso, o una copia di essa in carta libera, firmata dal conduttore o dal locatore, e se non vi è scrittura di locazione, dovranno produrre una dichiarazione in carta libera, firmata parimenti dal conduttore e dal locatore, da cui risulti la designazione dei locali, la durata della locazione ed il corrispondente canone d'affitto annuale.

Qualora gli esercenti non tengano i locali in affitto, i medesimi presenteranno una dichiarazione indicativa del prezzo locativo presumibile, desunto dal confronto con quelli dei locali che trovansi in consimili condizioni realmente affittati.

L'Autorità di sicurezza pubblica che deve rilasciare le li-

cenze, prima di rimetterle ai richiedenti, avrà cura di verificare la congruità del fitto presunto stato dichiarato.

Quando venga a risultare falsa o inesatta la dichiarazione fatta dall'esercente, sarà egli punito con pene di polizia, salvo le maggiori pene che potesse aver incorse per falso.

Art. 9.

La copia dell'atto di locazione presentata in carta non bollata, o la dichiarazione di che all'articolo precedente, resteranno unite alla quietanza di pagamento, e si conserveranno con essa per gli opportuni riscontri presso l'Autorità che ha rilasciato le licenze.

Sulle licenze, o nel contesto delle vidimazioni, dovranno indicarsi il numero e la data della respettiva quietanza e l'ammontare delle tasse pagate.

Art. 10.

La tassa straordinaria per la rinnovazione delle licenze d'esercizio, prescritta dall'art. 3 della Legge, sarà determinata liquidando a norma della Legge medesima l'intera tassa, come se si trattasse di licenze primitive; la tassa liquidata sarà ridotta alla metà, e da questa metà saranno dedotte le tasse che, *con attendibili documenti,* gli esercenti giustificheranno di aver pagate allo Stato in forza delle preesistenti Leggi, a titolo d'imposta, per ottenere le primitive licenze d'apertura.

Qualora, per effetto di tali riduzioni e deduzioni, nulla risulti dovuto per la tassa straordinaria di rinnovazione, il Ri-

cevitore del registro rilascierà agli esercenti analoga dichiarazione.

Gli esercenti medesimi che al seguito della rinnovazione straordinaria, dovranno nel mese di dicembre degli anni successivi richiedere la vidimazione, di che al n. 32 della Tabella, pagheranno il decimo dell'intera tassa ordinaria.

Art. 11.

In conformità delle disposizioni contenute nel precedente art. 7, saranno pagate le tasse per i permessi di aprire teatri, indicati ai nn. 36 e 37 della Tabella, eccettuata per altro la tassa di lire 5 per i teatri di terz' ordine, che verrà soddisfatta coll' applicazione d' una corrispondente marca speciale, osservate le norme dell'art. 19 del presente Regolamento.

Per la liquidazione delle tasse, in riguardo all' ordine cui appartengono i teatri, si terrà per base la classificazione stabilita dalla Tabella annessa al R. Decreto 13 febbraio 1867, n. 3596, e, rispetto al numero delle rappresentazioni, dovrà questo essere dichiarato dai richiedenti le licenze.

Il numero delle rappresentazioni sarà dall'Ufficio di registro e di commisurazione indicato nella quietanza di pagamento.

Art. 12.

I permessi, di che all'articolo precedente, non potranno essere rilasciati dalle Autorità di sicurezza pubblica, se non sarà loro presentata la quietanza di pagamento delle tasse nella misura determinata dalla Legge.

Oltre alle indicazioni prescritte dai Regolamenti in vigore, nelle licenze d'apertura di teatri, le Autorità di pubblica sicurezza inseriranno per iscritto la condizione che i concessionari sono obbligati ad osservare tutte le prescrizioni relative al pagamento della tassa sul prodotto dei teatri, a termini della Legge 19 luglio 1868, N. 4480, sotto pena di revoca delle licenze.

Art. 13.

Il pagamento delle tasse, per le autorizzazioni indicate al n. 40 della Tabella, dovrà effettuarsi, entro trenta giorni dalla loro data, all'Ufficio nel cui Distretto risiedono le persone che le hanno richieste.

Qualora i richiedenti non abbiano residenza stabile nello Stato, le tasse saranno pagate all'Ufficio del registro ove hanno sede le Autorità che rilasciano le autorizzazioni.

Le Autorità medesime dovranno sollecitamente dar notizia delle emesse autorizzazioni agli Uffici incaricati della riscossione, per mezzo della Direzione del Demanio e delle Tasse del Circolo, indicando, nella lettera d'annunzio, la data dei provvedimenti, il nome e cognome dei richiedenti, il nome e cognome del defunto ed il luogo dell'avvenuta morte, e specificando se trattasi di trasporto, tumulazione od esumazione.

Ove le autorizzazioni vengano concedute dal Ministero dell'Interno, la partecipazione ne sarà fatta al Ministero delle Finanze.

Art. 14.

Le tasse pel rilascio e vidimazione dei passaporti, e per legalizzazione delle firme apposte agli atti e documenti esteri o destinati all' estero, di che ai nn. 41, 42 e 43 della Tabella, continueranno ad essere esatte di conformità alle norme stabilite dalle Leggi e dai Regolamenti in vigore sulla materia.

Le relative marche d' esazione, tranne le occorrenti variazioni nell'indicazione dei prezzi, conserveranno la medesima forma e gli stessi distintivi designati nei modelli contenuti nella Tabella annessa al R. Decreto 3 marzo 1864, N. 1712.

Art. 15.

L' esazione dei dritti di Segreteria per stipulazione, spedizione di copie degli atti amministrativi e per ricerche, di che al n. 46 della Tabella, sarà fatta, per gli atti stipulati negli Uffici delle amministrazioni centrali, dall'Impiegato cui sono affidati i servizi d'economia, e per gli atti stipulati negli Uffizi delle amministrazioni dipendenti, dall'Impiegato delegato a riceverli.

Le somme riscosse saranno versate al fine d'ogni mese nelle casse del locale dell'Ufficio del registro, il quale ne rilascierà regolare quietanza.

Art. 16.

I dritti di Segreteria saranno, contemporaneamente alla loro riscossione, annotati in apposito registro a madre e figlia, da tenersi in carta libera e conforme al modello annesso al presente Decreto.

Questo registro dovrà essere numerato e vidimato in ogni mezzo foglio dal Capo di Ufficio delle rispettive Amministrazioni o suo delegato.

Il Funzionario, incaricato di riscuotere gli indicati dritti, all'atto del pagamento ne rilascierà, alla parte, regolare quietanza, staccandola dal suddetto registro, ed inoltre apporrà in calce o nel margine degli atti originali o della relativa copia, un'annotazione da esso firmata, che indichi l'ammontare dei singoli dritti percepiti, il totale in tutte lettere delle somme esatte, il numero d'ordine e la data della quietanza.

Art. 17.

Gli Impiegati incaricati delle esazioni dei dritti, di che all'articolo precedente, dovranno, entro i primi 10 giorni dei mesi di gennaio e di luglio d'ogni anno, compilare e trasmettere alla Direzione del Demanio e delle Tasse del Circolo uno stato delle riscossioni e dei versamenti fatti nel semestre precedente. Non essendosi verificata alcuna esazione, si dovrà trasmettere un certificato negativo.

L'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli affari potrà, per mezzo de' suoi Agenti, far procedere alle necessa-

rie verificazioni, onde accertare la regolarità delle gestioni dei dritti di Segreteria.

I Verificatori avranno facoltà di esaminare, ove occorra, i minutari degli atti stipulati negli Uffici delle suddette Amministrazioni, per eseguire i necessari riscontri sul registro di esazione.

Art. 18.

Per la riscossione delle tasse sulle concessioni di *Exequatur* o *Regio Placito*, indicate al n. 47 della Tabella, l' Autorità competente a concederle dovrà trasmettere, per mezzo della Direzione del Demanio e delle Tasse del Circolo, il relativo rescritto o provvedimento all' Ufficio del registro o di commisurazione del Distretto ove risiede la persona che ha richiesta la concessione.

Il rescritto o provvedimento sarà rimesso al richiedente mediante contemporaneo pagamento dei dritti dovuti.

Per tali concessioni rilasciate dai Procuratori generali del Re o da altri Funzionari delegati, senza che sieno state provocate le superiori determinazioni, sarà dovuta la tassa di L. 10. Per tutte le altre concessioni si esigerà la tassa di L. 20.

Saranno esenti da tassa gli *Exequatur* sulle provvisioni riguardanti gli interessi generali dello Stato o di più Province, concessi per R. Decreto.

Art. 19.

Le tasse stabilite per i permessi, trascrizioni, vidimazioni, licenze, legalizzazioni di firme e ricevute, di che ai nn. 25, 29, 33, 34, 38, 44 e 45 della Tabella, saranno esatte coll'applicazione delle marche speciali, a norma dell'art. 2 della Legge e dell'art. 1 del presente Regolamento.

Per le trascrizioni degli atti, indicate nel citato n. 29 della Tabella, la marca dovrà applicarsi sulla domanda di trascrizione e sulla copia dell'atto da trascriversi che deve rimanere presso l'Autorità marittima da cui si eseguisce la formalità.

Visto d' ordine di S. M.
Il Ministro delle Finanze
L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Quietanza N.

Addì 18

Natura dei diritti			
Atti originali	Copie	Ricerche	TOTALE

la somma

L.

Quietanza N.

Addì 18

Natura dei diritti			
Atti originali	Copie	Ricerche	TOTALE

la somma

L.

Quietanza N.

.ddì 18

Natura dei diritti			
Atti originali	Copie	Ricerche	TOTALE

la somma

L.

ne e nome della persona da
o pagati i diritti.
ere.
zione dell'atto.
del funzionario incaricato
zione.

Dritti di segreteria — Atti amministrativi — Legge 26 luglio 1868, N. 4520.

Art. 16 del Regol. per l'esecuzione della Legge 26 luglio 1868, N. 4520.

Quietanza N.

Ricevuto da la somma di lire per dritti di segreteria sull'atto

cioè: Dritti di originale L. | Id. di copie . . » | Id. di ricerche . » | Totale . . L.

A il 18

(4)

Art. 16 del Regol. per l'esecuzione della Legge 26 luglio 1868, N. 4520.

Quietanza N.

Ricevuto da la somma di lire per dritti di segreteria sull'atto

cioè: Dritti di originale L. | Id. di copie . . » | Id. di ricerche. » | Totale. . L.

A il 18

(4)

Art. 16 del Regol. per l'esecuzione della Legge 26 luglio 1868, N. 4520.

Quietanza N.

Ricevuto da la somma di lire per dritti di segreteria sull'atto

cioè: Dritti di originale L. | Id. di copie . . » | Id. di ricerche . » | Totale. . L.

A il 18

(4)

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 11691, div. IV.)

Imposta principale, provinciale e comunale 1868 sui fabbricati.

Ai signori Sindaci del Circondario 1° di Milano.

Milano, 1 *settembre* 1868.

Le piaccia, signor Sindaco, di far tosto pubblicare l'acchiuso odierno Avviso sotto il N. 17166-3164 della R. Direzione compartimentale dei tributi diretti e del catasto, con cui viene stabilito il giorno 20 andante settembre pel pagamento nelle mani dell' Esattore comunale di 3/4 dell' imposta attribuita ai fabbricati pel corrente anno 1868, e della relativa sovrimposta provinciale e comunale; verso imputazione a favore dei contribuenti dell'acconto da essi anticipato nel 20 marzo u° s°, e quindi anche di quel secondo acconto che in epoca posteriore fu dalla Prefettura consentito di riscuotere in più Comuni per sopperire ad urgenti bisogni della loro gestione.

Sarà poi cura di Lei e della Giunta municipale:

1.° Di far subito pubblicare, *col mezzo dell' Agente delle tasse,* l'Avviso speciale voluto dall' articolo 37 della Patente austriaca 18 aprile 1816, il quale deve precedere di otto giorni la scadenza della rata e contenere anche *la indicazione della sovrimposta comunale.*

2.° Di vegliare perchè gli Esattori comunali soddisfino con precisione alle discipline volute dagli articoli 30, 31 e 32 di detta Patente, sotto le comminazioni recate dal successivo articolo 34.

3.° Di tenersi attenti acciò gli Esattori stessi 15 giorni dopo la scadenza del termine assegnato pei versamenti nella Cassa provinciale della rata d'imposta, di cui è parola, così governativa, come provinciale, offrano alla ispezione della Giunta municipale il confesso loro rilasciato dal Ricevitore provinciale, siccome è prescritto dall'articolo 83 di detta Patente.

4.° Di tosto promuovere dal Ricevitore provinciale l'esecuzione fiscale a carico degli Esattori morosi, a termini del disposto dal successivo articolo 131; non senza procedere contemporaneamente, ove ne sia il caso, alla nomina di un controllore, ed a mettere l'Esattore e la Cassa comunale sotto la cautela portata dall'articolo 97 e seguenti di essa Patente.

5.° Finalmente, di non pretermettere la pubblicazione in tempo utile di un secondo Avviso speciale, a mezzo dell'Agente delle tasse, e come fu rimarcato al N. 1, rispetto al quarto residuo importo dell'imposta e sovrimposta provinciale e comunale 1868 sui fabbricati, il cui pagamento ricade alli 20 del venturo mese di novembre.

Vogliano i signori Sindaci e le Giunte municipali penetrarsi a dovere dell'importanza che si annette alla rigorosa osservanza delle discipline suindicate, ed in particolare modo di quelle cadenti sotto li NN. 3° e 4°. Ricordo all'uopo il tenore della Circolare prefettizia 8 agosto 1864, N. 18695, e la massima sancita nell'articolo 130 della ripetuta Patente, giusta cui ciascun Comune è risponsabile verso il Tesoro dell'intero pagamento delle quote rispettivamente attribuite per rate di contribuzione.

Il Prefetto: **TORRE.**

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

E DI TRIBUNALI

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia. Anno VIII, 1868, N. 29, 30, 31 e 32.)

Ove si presenti un ricorso contro il decreto, col quale il Prefetto rese esecutoria una deliberazione consiliare che si sostiene viziata di nullità, è il caso di giudicarlo a norma dell'articolo 227 della Legge comunale e provinciale.

Se, trattandosi del conferimento di un impiego comunale, si procede separatamente e successivamente alla votazione sopra vari candidati, i congiunti di alcuno fra i detti candidati debbono astenersi dal votare non solamente quando è quistione del loro congiunto, ma anche in tutte le votazioni per gli altri candidati.

Sino a quando non è proclamato il risultato di una votazione, non può dirsi esecutoria la relativa deliberazione. Non è dunque necessaria una deliberazione nuova che la prima espressamente revochi, perchè la seconda sia valida, e non è al caso applicabile l'articolo 221 della Legge comunale e provinciale.

La presenza del Segretario nell'adunanza consiliare, in cui si discutono quistioni di persone, è una inconvenienza, ma non rende nulla la votazione, veruna legge portando questa nullità.

Non è necessario che il verbale sia letto nella medesima tornata alla quale si riferisce, e soddisfa al voto dell'articolo 221 della Legge comunale e provinciale la lettura che ne sia fatta in un'adunanza posteriore.

Niuna incompatibilità è fulminata dalla legge tra affini e congiunti negli impieghi comunali.

Trattandosi di un minore di anni 21, che deve essere assunto a funzioni per le quali sia necessario avere soddisfatto agli obblighi della leva, basta il fatto dell'iscrizione nelle liste di leva.

L'erroneo giudizio che il Consiglio comunale abbia potuto fare della idoneità di un candidato, ad un impiego comunale, non costituisce violazione di legge e sfugge in conseguenza al controllo della superiore autorità amministrativa. — *(Adunanza 24 marzo 1868.)*

Non sono ammissibili ricorsi contro le deliberazioni prese dai Consigli provinciali a termini dell'articolo 161 della Legge comunalee provinciale, in materia elettorale e in grado di appello da decisioni della Deputazione provinciale.

È però a queste deliberazioni applicabile la disposizione dell'articolo 227 della legge, quindi nel caso di violazione di legge possono essere annullate d'ufficio.

Non può essere annullata l'elezione a Consigliere provinciale regolarmente seguita di chi è ineccezionabilmente eleggibile, pel solo fatto che la Camera dei Deputati abbia annullato l'elezione dello stesso candidato, non potendosi invocare uguaglianza di autorità di principii e di sistemi nei procedimenti tenuti nella Camera elettiva con solenne giudizio di giurato con quelli delle rappresentanze provinciali tenute colle norme e condizioni prescritte dalla legge. — *(Adunanza 24 marzo 1868.)*

La nomina, sospensione o licenziamento degli addetti al servizio sanitario, fatta dal Consiglio comunale, non è soggetta all'approvazione della Deputazione provinciale.

Quando contro una deliberazione del Consiglio comunale non si presentano reclami da chi ha diritto di farne, e d'altronde la deliberazione è regolare nella forma e non viola alcuna legge d'ordine pubblico, è ultronea la decisione prefettizia che l'annulla. — *(Adunanza 14 aprile 1868.)*

L'Assessore municipale, per la vigente legislazione amministrativa d'Italia, non ha autorità o giurisdizione propria e quindi non può considerarsi come pubblico funzionario.

Meno dunque il caso in cui egli faccia le veci del Sindaco, e di questo non come capo dell'amministrazione comunale, ma come ufficiale del Governo, non può esser considerato come ufficiale pubblico, e gli oltraggi a lui fatti nell'esercizio delle sue funzioni non costituiscono il reato di cui all'articolo 258 del Codice penale. — *(Tribunale Civ. e Corr. di S. M. Capua Vetere. Udienza 17 giugno 1867.)*

Se per circostanze eccezionali politiche si organizza un servizio provvisorio di sicurezza nel Comune capoluogo di circondario, per utilità del circondario, tutti i Comuni che ne fanno parte debbono sostenerne obbligatoriamente la spesa.

Se vi si neghino è il caso della iscrizione d'ufficio della spesa nel bilancio.

Non li esonera da questa obbligazione l'avere essi organizzato a proprie spese un servizio speciale di sicurezza nel proprio territorio. — *(Adunanza 17 marzo 1868.)*

Giusta le disposizioni del Decreto reale 26 luglio 1865 è obbligatoria pei Comuni la consegna agli Agenti delle tasse dei registri catastali.

Ove i Comuni si rifiutino a far la detta consegna deve provvedere d'ufficio la Deputazione provinciale a termine dello articolo 142 della Legge comunale e provinciale.

Ove la Deputazione provinciale si neghi a farlo, la relativa deliberazione essendo contraria alla legge, deve essere annullata. — *(Adunanza 2 maggio 1868.)*

La deliberazione consiliare, con cui si conferisce un impiego comunale a vita, deve essere approvata dalla Deputazione provinciale a termini dell'art. 138 della Legge comunale e provinciale, rimanendo vincolato per oltre un quinquennio il bilancio comunale. — *(Adunanza 6 giugno 1868.)*

Le proposte su cui la Deputazione provinciale è chiamata a deliberare ritenendosi adottate, giusta la testuale disposizione dell'articolo 185 della

Legge comunale e provinciale, quando riuniscono la maggioranza assoluta dei voti, hanno a ritenersi invece respinte quando ha luogo la parità.

La disposizione anzi accennata dell'articolo 185, essendo assoluta e non ammettendo eccezioni, viola la Legge la Deputazione provinciale, che, ritenendo non risoluta la quistione su cui ebbe luogo la parità, torna a votarla, giudicando in questo caso due volte la medesima quistione.

Le disposizioni della Legge comunale e provinciale, giusta le quali è permesso di revocare con posteriore deliberazione una precedente, non si applicano al caso di decisioni prese dalla Deputazione provinciale, magistrato di appello in quistioni elettorali, costituendo quelle decisioni veri giudicati, su cui non può lo stesso collegio ritornare.

I verbali degli uffici elettorali, portanti la relazione della seguita elezione, debbono essere sottoscritti solo a piedi; e la mancanza di firme nei fogli intermedi non può essere causa di nullità, non essendo tal firma richiesta da alcuna legge.

Molto meno può esser causa di nullità la mancanza di firme nei fogli intermedi dei verbali riguardanti non le operazioni elettorali, ma la costituzione dell'ufficio.

In materia di elezioni comunali, dovendo la Deputazione provinciale limitarsi a conoscere dei ricorsi che sono stati già oggetto di esame del Consiglio comunale, la Deputazione viola la legge se giudica sopra quistioni o ricorsi su cui non interloquì il Consiglio, o se eleva essa d'ufficio motivi di nullità.

Viola egualmente la Legge la Deputazione provinciale, che, chiamata a giudicare di una elezione comunale, l'annulla in base ad infondate o almeno non provate supposizioni di intrighi e di pressioni.

L'articolo 227 della Legge comunale e provinciale è applicabile anche alle deliberazioni della Deputazione provinciale, epperò quando esse sono contrarie alla legge possono essere annullate d'ufficio.

L'annullamento delle deliberazioni della Deputazione provinciale, che si appalesano contrarie alla legge, può essere pronunziato dal Prefetto. — (*Adunanza 6 giugno 1868.*)

Per definire quali siano le acque pubbliche, per la derivazione delle quali sia necessario un decreto reale di concessione, debbono seguirsi le regole tracciate nel Codice civile.

Il decreto reale di concessione, per la derivazione di acqua, è solamente necessario pei fiumi o torrenti.

È necessario però il permesso dell'autorità amministrativa per fare opere nell'alveo di fiumi, torrenti, rivi, scolatori pubblici, ecc.

Non è necessario un decreto di concessione, nè permesso di autorità amministrativa per l'uso dell'acqua, che, scorrendo naturalmente e senza opere manufatte, costeggia o traversa il proprio fondo.

Dopo la pubblicazione della Legge del 1865 sui lavori pubblici è ad essa che bisogna attenersi per determinare le attribuzioni delle varie autorità amministrative e i diritti ed obblighi dei privati in materia di acque pubbliche.

Se contro l'uso che altri fa di un'acqua pubblica, si reclama da' terzi o l'autorità crede di procedere d'ufficio, non è giusto sino alle definitive risoluzioni di alterare lo stato di possesso e il godimento dello utente.

nno III.  Agosto 1868.

BOLLETTINO

DELLA PREFETTURA

DI MILANO

☞ Si raccomanda ai signori Sindaci e Segretari comunali di leggere attentamente le dispense del *Bollettino*, contenendovisi quelle disposizioni amministrative, che per lo passato si comunicavano con circolari staccate.

INDICE DELLA PRESENTE DISPENSA.

TIP. PIETRO AGNELLI.

La presente dispensa, composta di 4 fogli, come dalle condizioni del Programma del *Bollettino*, costa cent. 48 pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali.

RECENTI PUBBLICAZIONI

ALTAVILLA prof. RAFFAELE — **Cento Racconti** di Storia Patria narrata ai fanciulli. (Seconda edizione). Un vol. in-16°. . . . . L. — 60

BORTOLOTTI FANNY GHEDINI — **Dialoghi** istruttivi pei fanciulli del popolo. Un vol. in-16°. . . . . . » 1 —

CANTÙ prof. IGNAZIO — **Il trionfo del lavoro** o l'operaio di val Montrone, Racconto pel popolo e per le scuole. Un vol. in-16° adorno di incisioni . » 1 : 50

Giovine Municipio (Il). Un vol. in-8°. . . . » 3 —

TOMMASEO NICOLÒ — **Esempi di generosità** proposti al popolo italiano. Seconda edizione. Un volume in-16° . . . . » 1 : 50

TOMMASEO NICOLÒ — **La Donna.** Opera nuova che tratta della Famiglia, dell'Educazione, della Beneficenza, del Pudore pubblico, della Patria, dell'Ingegno ecc. Un vol. in-16° . . . . » 3 —

POZZI prof. ALFEO — **L'Italia** sotto i vari suoi aspetti fisico, politico ed economico. Trattatello offerto alla gioventù. Un volume in-16° . . . . » 1 : 25

SARCHI CARLO — Dell'Unico principio e dell'unico fine del Diritto universale di **Giovan Battista Vico** — (Traduzione di). Un volume in-8° grande . . » 8 —

VIGANÒ prof. FRANCESCO — **L'Operaio agricoltore,** manifatturiere e merciaiuolo che arriva alla cooperazione. Un volume in-32° . . . . » 1 —

VIGNATI cav. CESARE. — **Storia diplomatica della Lega Lombarda** con XXVI documenti inediti. Un volume in-4° con *fac-simili* . . . . » 20 —

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di Pietro Agnelli. Milano, via Pietro Verri N. 16.

MINISTERO DELL' INTERNO.

(N. 8743, div. V, sez. II.)

Concessione di Cittadinanza municipale.

Ai signori Prefetti del Regno.

Firenze, addì 15 *agosto* 1868.

Venne interpellato questo Ministero sul quesito se le concessioni di Cittadinanza che sogliono fare i Comuni a favore di talune persone benemerite, sia tra le attribuzioni dei Consigli comunali.

Il sottoscritto, sentito il Consiglio di Stato, e ritenuto che

anche le deliberazioni dei Consigli comunali dirette a dare attestati di onore debbono limitarsi ad oggetti d'interesse comunale, cioè ad oggetti od a fatti d'interesse meramente comunale;

Che ogniqualvolta un Comune desse la cittadinanza *ad honorem* per fatti politici o per fatti non riguardanti unicamente il Comune stesso, od i suoi interessi morali o materiali, eccederebbe i limiti delle proprie competenze;

Risolve il dubbio nel senso, che la cittadinanza municipale non può essere conceduta che come un semplice titolo onorifico, senza che nè nascono diritti nè obblighi, nè nel Comune nè nell'individuo fregiato di questo titolo;

Che la relativa deliberazione comunale non è valida se non nel caso che riguardi fatti od interessi di carattere meramente comunale e riflettenti il Comune da cui il titolo si è accordato.

Questa risoluzione si porta a notizia dei signori Prefetti con preghiera di comunicarla ai Sotto-prefetti e Comuni per rispettiva loro norma.

Il Ministro: C. CADORNA.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 11576, div. IV, sez. II.)

Concorso a prestarsi dalle Autorità locali agli Agenti delle Tasse.

Ai signori Sotto-prefetti
e Sindaci comunali della Provincia di Milano.

Milano, 29 agosto 1868.

Affinchè le leggi d'imposta forniscano utili risultati all'erario nazionale è senza dubbio necessario che, per lo scoprimento delle frodi tentate da contribuenti, non manchi agli Agenti finanziari l'appoggio delle Autorità legali da cui devono essi attingere le informazioni occorrenti per rettificare le rivelazioni infedeli, o per inscrivere nei ruoli coloro che cercano di sottrarsi all' obbligo di pagare le tasse. L' interesse dunque che le predette Autorità si abbiano a prestare alle richieste degli Agenti finanziari, ed a coadiuvarli così nell' arduo ed importante cómpito ad essi affidato, non ha bisogno d' esser dimostrato.

Se però in generale è dovuto a quelle Autorità un ben meritato encomio per l'efficace concorso in ogni circostanza prestato, lamenta il R. Ministero dell'Interno, Direzione superiore dell'Amministrazione, mediante Circolare 21 cadente agosto, N. 9098, div. 3ª, sez. 2ª, che in talune Province sia venuto meno quel concorso, ed abbiano anzi gli Agenti finanziari incontrata una più o meno sentita resistenza al regolare esercizio delle loro attribuzioni nei Sindaci, nelle Giunte, nei Consigli municipali ed in alcune altre Autorità. — Donde ebbero a suscitarsi contro gli Agenti suddetti dei rumori e delle manifestazioni tali da rendere ad alcuni di loro pericolosa la residenza ed a costringerli a rivolgere istanze di traslocamento al Ministero delle Finanze.

Di una siffatta condizione di cose, benchè ristretta a certe località, mosse giustamente lagnanze il Ministero delle Finanze perchè vi si ponga riparo, ed il prelodato Ministero dell'Interno aderendo di buon grado a queste esortazioni, non ha esitato di aggiungere le sue, acciò dai signori Sotto-prefetti si vegli non solo a rendere impossibile qualunque spiacevole emergente, ma si prescriva eziandio alle Autorità tutte da essi dipendenti di prestare in ogni caso, agli Agenti finanziari, quell'assistenza e quell'efficace concorso che loro è dovuto come necessario al buon ordine ed importante al più alto grado per l'interesse delle finanze dello Stato.

Il Prefetto: **TORRE.**

MINISTERO DELL'INTERNO.

DIREZIONE SUPERIORE DELLE CARCERI.

(N. $\frac{19096}{120\text{-}60\ A}$, div. VIII, sez. II.)

Quota dei Comuni pel Carcere mandamentale.

Al R. Prefetto di Milano.

Firenze, addì 30 *agosto* 1868.

Già in parecchi dei precedenti riscontri sull'argomento del concorso dei Mandamenti nelle spese pelle sezioni Carceri mandamentali tenute nelle Circondariali, così come ammettevasi colla Circolare del giugno 1866, N. 11179, il Ministero non ebbe a sottacere essere quella una misura in via di semplice esperimento diretto a raccogliere i dati e le notizie più positive onde poter assegnare a ciascun Mandamento, pel tratto successivo e in modo definitivo ed equo, la vera quota loro

afferente per quel nuovo servizio che la Legge comunale, articolo 116, allinea 19, ha sancito a lor carico.

Ora che s'ebbe un completo biennio di prova e che questi dati furono raccolti e convenientemente valutati, il Ministero, nel duplice scopo di ripartire equamente quelle spese e di semplificare questo servizio, ha potuto con piena cognizione di cose risolversi definitivamente pel sistema di *Abbonamento.* Con ciò è evidente come raggiungasi, nello interesse medesimo dei Mandamenti, la stabilità della quota mentre basandosi prima questa alle fluttuanti risultanze di certi dati, che appunto ogni anno potevano variare, se una volta poteva diminuire, poteva anche in altra inaspettatamente aumentare di molto.

Epperò, a meglio concretare il nuovo temperamento, ora adottato dal Ministero, vennero studiate le contingenze delle varie località, la media proporzionale dei detenuti che abitualmente in queste ponno trovarsi e quindi, come natural conseguenza, i bisogni di proporzionata e indispensabile custodia e di servizio sanitario; nè dimenticavasi per ultimo di tenere nel debito calcolo l'indole del fabbricato per quei ristauri si ordinari che straordinari di cui potesse abbisognare, dovendosi aver sempre presente che il Ministero non intende rivalutarsi fuorchè delle spese fin qui enumerate di custodia, servizio sanitario e manutenzione, lasciando da parte quindi ogni e qualunque pretesa d'altro contributo.

Su tale scorta si è sanzionato pelle Carceri mandamentali, poste in codesta Provincia ed ammesse al privilegio di usare pei detenuti soggetti alle proprie Preture del Carcere circondariale, la cifra che appare dal Prospetto steso in calce alla presente.

Il signor Prefetto vorrà quindi comunicare agli interessati le

predette cifre sorreggendosi alle ragioni esposte nella presente, onde persuaderli dell'interesse che rimane sempre loro raffermato mercè tale abbonamento.

Per poco infatti che i predetti Mandamenti vogliano pensare alle cifre loro spettanti pello scorso biennio ed a quella che sarebbe loro afferente anche pel volgente anno, sia pure che, per taluni, siano forse quelle cifre di poco aumentate, come per altri invece si trovano equamente diminuite (conseguenza appunto dei risultati offerti dalle raccolte notizie), sarà però sempre manifesto che la nuova determinazione è al disotto e di molto di quanto effettivamente verrebbero a spendere se loro toccasse, in obbedienza del precitato disposto di legge, provvedersi assolutamente di un proprio carcere, accollandosi per intero, così come sarebbe indeclinabile obbligo loro, non solo l'edifizio *ex novo* per chi ne difettasse completamente, ma le spese tutte di custodia, di sanitari, di manutenzione ordinaria e straordinaria, impegni cui provvede invece, non senza notevoli risparmi pei Comuni, l' Amministrazione centrale. Ed avvertasi come abbastanza riflessibili siano anche le spese di manutenzione ordinaria, sebbene non appaiano esplicite a carico del Governo, ma invece dello appalto, essendo che a questo il Governo le rifonde nell'ammontare della diaria che gli paga per ogni giornata di presenza consumata dai detenuti nel carcere. Si faccia adunque uno spassionato calcolo di tal cumulo di spese, e vedano i Comuni se colle cifre loro assegnate d'abbonamento non si troveranno sempre e di gran lunga al disotto delle spese e degli impegni cui sottostarebbero se il Governo si esimesse dal continuare nel privilegio finora a tutto loro riguardo concesso, nello scopo anche di metterli con miglior agio in misura di provvedersi decisamente di nuovo ed

apposito carcere, ciò che il Ministero si augura possa avvenire in un tempo possibilmente prossimo.

Gioverà infatti ripetere ciò che in reiterate occasioni si disse ai Mandamenti, come il temperamento oggetto dell'antecedente sullo identico argomento ed il presente non si debbano intendere che in via meramente precaria, essendo nei voti più decisi del Governo che tutti abbiano ad ottemperare pienamente al disposto del surripetuto articolo 116, alinea 19, Legge comunale, ed articolo 53 e seguenti dell'analogo Regolamento.

Il signor Prefetto sarà cortese di accusare pronta ricevuta della presente, ed a suo tempo di trasmettere copia della delibera colla quale il Comune capoluogo di Mandamento, accettando la disposizione ministeriale, dichiari sistemata definitivamente anche tale vertenza.

Si avverte per ultimo che, il versamento delle quote stabilite colla presente, dev'essere fatto in conto proventi eventuali delle carceri alle stesse Prefetture e Sotto-prefetture, le quali ne cureranno a loro volta il rivestimento nei modi tracciati dalla recente Circolare, 14 corrente, N. $\frac{17924}{79\text{-}60\,A}$.

…ARIO	Mandamento che usa del privilegio	QUOTA d'abbuonamento	ANNI per cui è dovuta		OSSERVAZIONI

Il Direttore Generale

G. BOSCHI.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO.

(N. 75443 di posizione.)

Esecuzione della Legge 26 luglio 1868, N. 4520.

Alle Direzioni del Debito pubblico, e alle Prefetture e Sotto-prefetture.

Torino, 2 settembre 1868.

Col giorno primo del corrente settembre è entrata in osservanza la Legge 26 luglio 1868, N. 4520, sulla unificazione delle tasse, sulle concessioni governative, e sugli atti e provvedimenti amministrativi.

Nella prima attuazione di detta legge essendo sorti alcuni dubbi, che furono sciolti dal Ministero delle Finanze (Direzione generale del Demanio e delle Tasse), ed essendosi convenute col Ministero stesso alcune facilitazioni per la più semplice applicazione della Tariffa annessa alla Legge per le ope-

razioni che riguardano l'Amministrazione del Debito pubblico, il sottoscritto si reca a pregio di darne sollecita conoscenza agli Uffizi cui riguarda, perchè abbiano a procedere in proposito di conformità. Si dichiara quindi quanto appresso:

1.° Sono soggetti alla tassa, determinata dall'articolo 45 della Tariffa annessa alla Legge 26 luglio 1868, i titoli di credito, cioè *Certificati, Cartelle, Obbligazioni* e simili, che si presentano all'Amministrazione del Debito pubblico per operazioni di tramutamento, traslazione, riunione, divisione, annotazione di vincoli, rimborsi, pagamento di premi, deposito a tenore della Legge sarda 4 aprile 1856, e simili.

Sono eccettuati gli assegni provvisori derivanti dalla unificazione degli antichi debiti dello Stato, che sono stati dichiarati esenti dal diritto di bollo a tenore dell'articolo 15 della Legge 4 agosto 1861, N. 174.

Pel deposito dei titoli del prestito nazionale, che sono soggetti al dritto di un doppio bollo, per la obbligazione e per la cartella di premio, non è dovuta che la tassa di una lira, sia che si presentino per unione o divisione, sia che si esibiscano per pagamento dei premi.

I titoli presentati per un'operazione qualunque non sono soggetti che al pagamento di una sola tassa di deposito, quando anche abbiano dovuto essere restituiti per complemento di formalità ed esser quindi ripresentati.

2.° La tassa di deposito, cui sono soggetti i detti titoli, sarà riscossa mediante applicazione delle marche da bollo stabilite all'articolo 3 del Regolamento approvato col R. Decreto 18 agosto 1868, N. 4539, sulla domanda che accompagnar deve ogni singolo affare, e così tanto pei titoli che si presentano direttamente all'Amministrazione del Debito pubblico, quanto per

quelli che si trasmettono per mezzo delle Prefetture e delle Sotto-prefetture, o che pervengono dai Ministeri od altri Uffizi governativi per operazioni che riguardano l'interesse dei privati o di pubblici stabilimenti.

Quando la domanda che si presenta per traslazione, tramutamento, annotazione, ecc., comprenda titoli in numero maggiore di venti, l'ammontare delle tasse relative potrà esser pagato presso l'Uffizio del Registro, nel cui distretto ha sede l'Uffizio del Debito pubblico, o la Prefettura o Sotto-prefettura, a cui la domanda dev'essere presentata.

L'Uffizio di Registro, che ha introitato le tasse, emette analoga dichiarazione sulla domanda, facendo risultare dalla dichiarazione medesima il numero dei titoli e l'ammontare delle tasse.

3.° Nei depositi di titoli di rendita per essere annotati di vincolo o d'ipoteca mediante semplice dichiarazione sui registri del Debito pubblico, da farsi ai termini degli articoli 24 della Legge 10 luglio 1861, N. 94, e 43 del R. Decreto 28 stesso mese ed anno, N. 158, le tasse di Registro stabilite dagli articoli 51, 53 e 54 della Tariffa annessa al R. Decreto dei 14 luglio 1866, N. 3121, dovranno esser percette sulle domande stesse che si presentano pel deposito dei titoli.

La registrazione delle domande e la percezione della tassa sarà fatta all'Uffizio del Registro nel cui distretto ha sede l'Uffizio del Debito pubblico o la Prefettura, o Sotto-prefettura, cui la domanda vien presentata.

Quando la domanda è registrata, e si trovi nelle condizioni indicate dall'ultimo alinea del § 2° della presente Nota circolare, l'uffizio che ha eseguita la registrazione della domanda, sarà competente ad esigere anche le tasse dovute sul deposito dei titoli.

Le dichiarazioni ed altri atti semplici per disvincolo sono esenti da tassa.

4.° Non sono soggette alla tassa, di cui all'articolo 46 della Tariffa annessa alla suddetta Legge del 26 luglio 1868, le dichiarazioni che si rilasciano dall' Amministrazione del Debito pubblico per certificare l'esistenza di un' iscrizione, o di un vincolo o di un' operazione qualunque eseguita sui registri dell'Amministrazione stessa.

5.° L' Amministrazione delle Casse dei depositi e dei prestiti non è compresa nelle prescrizioni della Legge 26 luglio 1868, per ciò che concerne le operazioni interne di uffizio, se non per quanto riguarda l'articolo 18 della Tariffa suddetta, nel quale si determina che i Decreti reali di autorizzazione di prestiti alle Provincе, ai Comuni ed ai loro Consorzi sono passibili di una tassa in ragione di una lira per ogni 1000 lire del prestito autorizzato, computando le frazioni per un migliaio intero.

Si aggiunge in calce alla presente il testo della Legge 26 luglio 1868, e quello della Tariffa annessa nella parte che concerne la specialità della materia, non che un estratto della Tariffa annessa al R. Decreto sulle tasse di Registro 14 luglio 1866, in quanto riguarda ed interessa la materia medesima, perchè siano di più comodo riscontro.

Si gradirà un cenno di ricevuta della presente.

Il Direttore generale: F. MANCARDI.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N 11853, div. 1, sez. 1.)

Esami di aspiranti all'Ufficio di Segretario comunale.

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 4 settembre 1868.

In adempimento delle vigenti disposizioni ministeriali, si prevengono i signori Sindaci della Provincia, che negli esami dati presso la Prefettura di Ravenna, agli aspiranti all'Ufficio di Segretario comunale, nei giorni 24 e 25 p° p° agosto, venne munito di regolare patente di idoneità il signor Bravi Andrea di Angelo d'anni 29 del Comune di Lodi.

Pel Prefetto: **FORTUZZI.**

MINISTERO DELLE FINANZE.

(N. $\frac{82671}{6098}$, div. III, sez. II.)

Tasse sulle concessioni governative ed atti amministrativi. Titoli di rendita depositati presso l'Amministrazione del Debito pubblico.

Agli Impiegati dell'Amministrazione del Demanio e delle Tasse sugli Affari.

Firenze, 6 settembre 1868.

L'art. 45 della tabella annessa alla Legge 26 luglio 1868, N. 4520, per l'unificazione delle tasse per le concessioni governative e per gli atti e provvedimenti amministrativi, assoggetta a tassa le ricevute di titoli di rendita presentati all'amministrazione del Debito pubblico per traslazione, tramutamento, annotazioni ed altre operazioni da eseguirsi presso la stessa

amministrazione, e la tassa, giusta le disposizioni dell'articolo medesimo, è dovuta in ragione di una lira per ogni titolo di rendita depositato.

Le norme in vigore sull'Amministrazione del Debito pubblico non limitano il numero dei titoli da unirsi alle singole richieste; e le domande per traslazione, tramutamento, annotazioni, ed altre operazioni possono quindi comprendere un numero considerevole di titoli.

Ciò verificandosi, per l'esazione delle tasse mediante l'applicazione delle marche speciali, sarebbe necessario, stante la moltiplicità dei titoli, che dall'Amministrazione del Debito pubblico venissero rilasciate diverse distinte ricevute per ogni singola domanda, il che riuscirebbe d'incaglio per quell'Amministrazione.

Allo scopo perciò di conciliare l'applicazione della disposizione della legge, colle esigenze del servizio del Debito pubblico, il sottoscritto dispone quanto segue:

1.° Le tasse di che all'art. 45 della tabella annessa alla Legge 26 luglio 1868, N. 4520, sono riscosse coll'applicazione delle marche speciali a norma degli articoli 2 della Legge e 1° del Regolamento.

2.° Ove però i titoli che si depositano per la operazione di traslazione, tramutamento, ecc., superino il numero di venti, le tasse relative potranno essere pagate preventivamente all'Ufficio di Registro o di Commisurazione, nel cui distretto ha sede l'Ufficio del Debito pubblico o la Prefettura o Sotto-prefettura a cui la domanda viene presentata.

3.° Il richiedente l'operazione di traslazione, di tramutamento e di annotazione, ecc., deve all'uopo presentare al competente Ufficio di Registro o di Commisurazione la relativa domanda,

da cui risulti il numero dei titoli che dovranno essere uniti alla medesima al momento che sarà consegnata all'Ufficio del Debito pubblico, o alla Prefettura o Sotto-prefettura.

4.° L'Ufficio di Registro o di Commisurazione, introitato, a norma della Circolare 10 agosto 1868, N. 491, l'ammontare delle tasse dovute, emette analoga dichiarazione sulla domanda, da cui risulti la data dell'effettuato pagamento, il numero dell'articolo del campione e del giornale d'introito, non che il numero dei titoli e la tassa pagata.

5.° A tergo della ricevuta che si spedisce in prova della consegna dei titoli per l'eseguimento dell'operazione di traslazione, tramutamento, annotazione, ecc., sarà riportato in via d'annotazione il tenore della dichiarazione stata apposta sulla domanda dall'Ufficio di Registro o di Commisurazione, e l'annotazione medesima sarà datata e firmata dall'Impiegato che rilascia la ricevuta stessa.

Le Direzioni accuseranno ricevuta della presente e provvederanno a che sia tosto diramata ai dipendenti Uffici, e dai medesimi venga poi pienamente eseguita.

Il Direttore generale: CACCIAMALI.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 12143, div. IV, sez. I.)

Polizia stradale.

Ai signori Sotto-prefetti dei Circondari
ed ai signori Sindaci comunali della Provincia.

Milano, 10 *settembre* 1868.

Il Ministero dei Lavori pubblici con Circolare a stampa 3 settembre andante, N. 9097, div. 4ª, Direzione generale Acque e Strade, ha richiamato la puntuale osservanza degli art. 69 e 75 della Legge sulle Opere pubbliche, riflettenti le distanze da

osservarsi nei piantamenti laterali delle strade e nel modo di tenerli regolati.

Il sottoscritto non sa dispensarsi dal comunicare qui in calce l'integrale tenore della sullodata circolare, perchè dalle Autorità comunali sia portata la più scrupolosa sorveglianza, onde non venga meno l'applicazione della legge anche in confronto delle strade comunali.

Il Prefetto: **TORRE.**

« È stato più volte segnalato a questo Ministero il modo irregolare col quale si eseguiscono o si tengono regolati i piantamenti a fianco delle linee stradali, i quali protendendo i loro rami oltre la distanza permessa dalla legge, impediscono la libera circolazione sulle stesse, e specialmente apportano col loro ingombro grave nocumento all'importante servizio telegrafico.

» Questi inconvenienti succedono con maggior frequenza sulle strade provinciali le quali non sono sorvegliate dagli Uffici tecnici governativi, e massime su quelle dove le Amministrazioni provinciali hanno piantagioni proprie.

» La Legge 20 marzo 1865 sui Lavori pubblici, stabilisce comuni norme di polizia tanto per le strade nazionali che per le provinciali; e queste norme, essendo dettate da uno scopo di ordine pubblico, sono obbligatorie non solo per i possessori di fondi contigui alle strade, ma anche e maggiormente per le

Amministrazioni a cui queste appartengono, le quali, mentre hanno l'obbligo e diritto di curare l'osservanza, per parte dei privati, delle prescrizioni contenute negli articoli 69 e 75 della Legge sulle Opere pubbliche relativamente alle distanze da osservarsi nei piantamenti laterali alle strade e nel modo di tenerli regolati, hanno pure il dovere di uniformarsi alle stesse, lasciando le prescritte distanze nel collocamento di nuove piante, e curando per gli antichi alberi il taglio annuo di quei rami che potrebbero arrecare nocumento alla circolazione pubblica, o altrimenti incagliare la corrispondenza telegrafica.

» A tutelare questa parte di polizia stradale, il sottoscritto si rivolge ai signori Prefetti con preghiera di richiamare su ciò l'attenzione degli Ingegneri-capi governativi, onde usino sempre una rigorosa sorveglianza lungo le strade nazionali, e di invitare le Amministrazioni tanto provinciali che comunali a non permettere lungo le proprie strade nessuna violazione alla legge, e curare, in caso di esistenza di piantagioni loro appartenenti, il taglio dei rami che, come si è detto, potessero apportare danni o nocumento, rimanendo bene inteso che, in caso di rifiuto o prolungata negligenza da parte loro, i signori Prefetti provveggano senza altro d'ufficio e a spese di quelle a far eseguire quanto occorre per riparare i segnalati inconvenienti.

» In ultimo lo scrivente, a tutela dell'importantissimo servizio telegrafico, deve anche pregare i signori Prefetti di raccomandare alle rispettive Deputazioni provinciali che, nell'ap-

provazione di loro competenza dei piani per la ricostruzione di strade comunali o di pubblici passeggi, vogliano tener presente, pei piantamenti d'alberi, la esistenza lungo le stesse delle linee telegrafiche, fissandoli a tale distanza che non abbiano col tempo a recar ingombro e danno alle medesime.

» Il sottoscritto nutre fiducia che i signori Prefetti, penetrandosi dell'importanza dello scopo a cui mirano le prescrizioni contenute nella presente, vorranno curarne ed inculcarne ai loro dipendenti la rigorosa osservanza.

» *Il Ministro:* G. CANTELLI. »

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DIREZIONE GENERALE DELLE ACQUE E STRADE.

(Div. V, sez. II, N. 6276.)

Rappresentanze del Governo nei Consorzi per opere idrauliche.

Alle Prefetture del Regno.

Firenze, 12 *settembre* 1868.

Fu mosso il quesito, se nel caso in cui lo Stato è chiamato a concorrere a spese per opere di difesa sulle acque pubbliche, come proprietario di beni (articolo 106 della Legge 20 marzo 1865), e insieme per ragioni d'interesse generale (articolo 103), abbia diritto ad una doppia rappresentanza all'Assemblea generale e nel Consiglio d'Amministrazione, ed abbia diritto anche di essere rappresentato nel Consiglio dei

Delegati che fosse costituito a termini dell'articolo 112 della Legge 20 marzo 1865.

Interpellato al riguardo il Consiglio di Stato, esso, in adunanza del 3 settembre andante, considerando:

Che l'interesse dello Stato, delle Province e dei Comuni, come proprietari di beni soggetti a danno, non è diverso dall'interesse di qualunque altro proprietario; e come questo può essere in conflitto coll'interesse generale, a nome del quale lo Stato sia chiamato a concorso indipendentemente dal titolo di proprietario;

Che quale proprietario di beni lo Stato, e per esso l'Amministrazione demaniale, deve avere nel Consorzio uno speciale rappresentante, al quale competeranno gli stessi diritti, che la legge, gli statuti e regolamenti del Consorzio attribuiscono agli altri proprietari interessati e nulla più;

Che per contrario, quando sia riconosciuto a termini dell'articolo 115 della Legge, che l'interesse generale dello Stato è impegnato in un'opera di difesa, la tutela di questo interesse che, non fosse altro che nell'apprezzamento della sua entità, può trovarsi in opposizione cogli interessi dei proprietari, è dalla legge deferita al Ministero dei Lavori pubblici, e il Governo deve, per disposto del citato articolo 115, essere rappresentato nelle Assemblee generali e nei Consigli di Amministrazione del Consorzio, e le deliberazioni che importino spesa, non sono valide senza l'approvazione del Prefetto;

Che, ove l'Assemblea generale abbia demandate le sue attribuzioni ad un Consiglio di Delegati (articolo 112), lo Stato, come rappresentante l'interesse generale, ha fuor di dubbio diritto che il proprio Delegato ne faccia parte, e intervenga alle relative deliberazioni, indipendentemente da qualsiasi ele-

zione per parte degli interessati, come ha diritto ad essere rappresentato nell'Adunanza generale, di cui il Consiglio delegato non è che il surrogato e il mandatario;

Che seguendo altra interpretazione, si lascerebbe, allo arbitrio della maggioranza dell'Assemblea degli interessati, lo spogliare lo Stato dell'esercizio di un diritto, che gli è espressamente attribuito dalla legge;

Fu di parere che, qualvolta lo Stato è chiamato a concorrere alle spese di opere pubbliche, nell'interesse generale (articoli 103 e 106), ha diritto ad essere rappresentato da un Delegato speciale nelle Assemblee generali, nei Consigli delegati e nei Consigli d'Amministrazione, indipendentemente dalla rappresentanza che l'Amministrazione demaniale può avere nel Consorzio, come qualunque altro proprietario, quando lo Stato vi partecipi anche quale proprietario di beni soggetti a danno.

Adottando quest'avviso, lo scrivente lo reca a cognizione dei signori Prefetti per l'opportuna loro norma e governo, con preghiera di renderne pure intese le Rappresentanze provinciali e gli Uffici tecnici governativi.

Per il Ministro: OBERTY.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 602, div. III.)

Leva sui nati nell'anno 1847.

Ai signori Sindaci del Circondario 1° di Milano.

Milano, 15 *settembre* 1868.

Con Circolare del 4 corrente, N. 9, 1ª divisione-Leve, sezione 1ª, ed in conseguenza della Legge 28 agosto scorso, il Ministero della Guerra ha determinato che le operazioni preliminari del sorteggio, e del primo esame dei giovani nati nell'anno 1847, si compiano fin d'ora, riservandosi di fissare più tardi il tempo, in cui dovranno eseguirsi quelle dell'esame definitivo ed assento degli inscritti.

Lo scrivente si reca perciò a premura di far conoscere questa superiore determinazione ai signori Sindaci, alle Giunte ed ai Segretari comunali, porgendo intanto ad essi quelle avvertenze ed istruzioni, che meglio valgano ad assicurare lo esatto adempimento degli incombenti, che sono rispettivamente chiamati a compiere nell'interesse della legge e dei propri amministrati.

Apertura della prima Sessione.

1.° La prima sessione per le operazioni della Leva in discorso, sui nati nell'anno 1847, è stata aperta nel giorno d'oggi.

2.° Essa verrà chiusa nel tempo che verrà indicato in posteriore Circolare nell'occasione che si parteciperà l'epoca dell'esame definitivo ed assento.

Operazioni del sorteggio. Primo esame.

3.° A termini dell'art. 30 della Legge sul reclutamento, e 85 dell'analogo regolamento, i giorni per le operazioni del sorteggio, nei rispettivi Capoluoghi di Mandamento, sono fissati come nell'unito Manifesto.

Pubblicazione dell'ordine di Leva ed Elenco nominativo degli inscritti.

4.° I Sindaci, appena ricevuta la presente, faranno pubblicare nei luoghi e modi soliti l'annesso Manifesto, ossia Ordine della Leva, per cinque giorni consecutivi, e lo conserveranno quindi nelle aule municipali fino alla pubblicazione del discarico finale (art. 32 della Legge e 97 del Regolamento).

5.° Contemporaneamente, avranno cura di far pubblicare ed

affiggere l'Elenco nominativo di tutti i giovani mantenuti inscritti sulle liste e chiamati alla Leva. Tale Elenco dovrà essere conforme al modello N. 7 annesso al regolamento (31 legge e 97 reg.).

Avviso agli inscritti per presentarsi all' estrazione.

6.° Tosto eseguita la pubblicazione ed affissione del detto Manifesto ed Elenco, i signori Sindaci porgeranno sollecito avviso per iscritto, ai giovani compresi sulla lista di Leva, del luogo, del giorno e dell'ora, in cui si procederà all'estrazione nel rispettivo Capoluogo di Mandamento, ammonendoli d'intervenirvi essi stessi o di farsi rappresentare (598 reg.).

Locali per la estrazione. Doveri dei Sindaci di Capoluogo di Mandamento.

7.° I locali, ove hanno a seguire le operazioni del sorteggio, dovranno essere ampi e solidi, decentemente allestiti e provvisti del necessario mobilio, nonchè degli oggetti indispensabili di cancelleria (108, 166 reg.).

8.° I Sindaci del Capoluogo di Mandamento faranno conoscere, con apposito Manifesto diramato ai Sindaci dei Comuni ad esso Mandamento aggregati, il locale destinato per le operazioni dell'estrazione e del primo esame.

9.° Inviteranno inoltre il Comandante della Guardia nazionale a destinare un picchetto per prestar servizio alla porta d'ingresso del locale, ove deve seguire l'estrazione, ed a concorrere coll' arma dei Carabinieri reali al mantenimento del buon ordine. Tale picchetto dipenderà dall'Incaricato della Leva (§ 109 del reg.).

10.° Avvertiranno di far collocare nello stesso locale la misura militare, la quale dev'essere in precedenza verificata dal verificatore dei pesi e delle misure (§ 144 del reg.).

11.° Non ommetteranno poi di provvedere l'urna di vetro bianco trasparente, e della capacità necessaria a contenere la quantità dei relativi biglietti (§ 135 del reg.).

Intervento dei Sindaci e Segretari all'estrazione e verificazione delle Liste.

12.° Le operazioni del sorteggio sono della massima importanza, come la è eziandio la verificazione, decretazione e chiusura delle Liste. Quindi i signori Sindaci, o coloro che legittimamente li rappresentano, fregiati del loro distintivo, unitamente ai rispettivi loro Segretari, muniti delle opportune liste, dovranno trovarsi nel Capoluogo di Mandamento all'ora precisa stabilita nel Manifesto, essendo espressamente diffidati, che in caso di ritardo, o di assenza, si procederà tuttavia alla verificazione delle liste medesime senza il loro contradditorio; e saranno così essi soli responsabili d'ogni inconveniente che venisse a verificarsi in causa del ritardato loro intervento.

13.° Avvertano specialmente i Sindaci e Segretari, che riesce sommamente utile e necessario, che la verificazione delle Liste si faccia con calma e ponderatezza, e possibilmente in presenza di tutti i Sindaci del Mandamento ad oggetto di avere, occorrendo, le necessarie spiegazioni.

Importanza delle cancellazioni. Documenti a presentarsi.

14.° Siccome il contingente della 1ª Categoria è proporzionato al numero degli iscritti sulle liste d'estrazione, sarà facile

comprendere la importanza di appurare colla massima diligenza ed esattezza le liste di Leva, inquantochè lasciando sussistere e partecipare all'estrazione individui o deceduti od indebitamente o doppiamente inscritti, i Sindaci si rendono responsabili moralmente dei danni che ne deriverebbero al proprio Comune e Mandamento (§§ 9 e 10 della Legge).

15.° Epperò i Sindaci dovranno immantinente convocare la Giunta ed accertarsi, se fra gli inscritti sulle liste siano per avventura compresi giovani deceduti, doppiamente inscritti od altrimenti indebitamente compresi in essa, ed in questo caso procurarsi i necessari documenti, onde promuovere la cancellazione al momento della definitiva verificazione per parte dell'Incaricato della Leva (§§ 112, 115 del reg.).

16.° Qualora non si potesse far constare della morte di taluno fra gli inscritti con documento estratto dai registri parrocchiali, dello Stato civile o simili, quando la morte sia pubblica e notoria, vi si potrà supplire colla produzione d'apposito atto della Giunta municipale, con che tale atto sia confermato giudizialmente, o quanto meno suffragato da altra attestazione giudiziale.

Cancellazioni che può operare l'Incaricato di Leva.

17.° Giova però avvertire, che le cancellazioni, che possano essere operate dall'Incaricato di Leva, sono unicamente quelle tassativamente indicate all'art. 34 della Legge, e §§ 48, 112, 115 del regolamento, vale a dire gli inscritti marittimi, gli inscritti deceduti o di età minore, ed i giovani che per interposta persona o essi medesimi comprovassero di essere indebitamente inscritti, non potendo neanche addivenire alla cancellazione di quelli che doppiamente inscritti avessero già in altro Mandamento concorso all'estrazione.

Aggiunte. Giovani domiciliati all'estero.

18.° I Sindaci non devono poi soltanto occuparsi delle pratiche relative alle cancellazioni, ma dovranno anche fermare la loro attenzione sulle aggiunte, che occorresse di fare di inscritti stati ommessi sia nella classe attuale, sia nelle anteriori. Ed a questo riguardo si pongono in avvertenza i Sindaci, che i giovani domiciliati all'estero, relativamente ai quali non consti abbiano a termini della legge perduta la cittadinanza italiana, hanno obbligo di soddisfare alla Leva del Regno, e debbono quindi essere inscritti, facendosi in appresso gli uffici necessari in via diplomatica per promoverne il ritorno in patria.

Delle Liste di Leva appartenenti ai Comuni soppressi.

19.° Giova poi avvertire e rammentare che i Comuni fusi insieme, dopo la formazione della Lista di Leva della classe 1847, debbono eziandio fondere insieme le loro liste di Leva; e le frazioni, elevate dopo l'epoca stessa al grado di Comune, staccheranno le loro liste da quello, di cui prima facevano parte, e concorrendo tanto gli uni che gli altri al sorteggio pel Mandamento a cui vanno ascritti in virtù del Decreto reale che ha modificato la loro primitiva esistenza.

Altre avvertenze ai Sindaci.

20.° Oltre a quanto sopra i Sindaci sono posti in avvertenza, che non essendo ancora stabilito il tempo, in cui si procederà all'esame definitivo ed assento, così non è per ora il caso che si debba procedere alla formazione e rilascio delle

situazioni di famiglia degli inscritti di questa Leva chiedenti la esenzione, nè di procurar loro i certificati di presenza ai ruoli dei loro fratelli militari. Il diritto di esenzione spetta allo inscritto nel giorno fissato per l'assento; quindi la situazione di famiglia e gli altri attestati devono giustificare la precisa attualità delle circostanze della famiglia in quel giorno; epperò questi documenti non sarebbero ammissibili qualora fossero rilasciati molto tempo prima dell'esame definitivo ed assento degli inscritti. Questa operazione sarà intrapresa lorquando verrà ad essi notificata l'epoca di detto esame ed assento. Parimenti avvertiranno non essere il caso di far procedere dopo l'estrazione alla pubblicazione prescritta dal § 170 dell'appendice al regolamento pel reclutamento, della lista cioè di tutti gli inscritti tenuti a presentarsi al Consiglio di Leva per l'esame definitivo, la quale dovrà essere rimandata al tempo, in cui sarà pubblicato il Manifesto per la chiamata degli inscritti, ed anche allora soltanto sarà intimato ai medesimi il precetto analogo.

Lo scrivente è persuaso che i signori Sindaci, le Giunte municipali, ed i Segretari comunali, penetrati della importanza delle operazioni della Leva vorranno dar novello pegno di quel costante zelo, e di quella sollecitudine, che sempre spiegarono nel disimpegno delle loro funzioni. — Si attenderà di ricevere a suo tempo la relazione della pubblicazione dell'annesso Manifesto ed un cenno di ricevuta della presente.

(N. 592-Leva.)

ORDINE DELLA LEVA

DEI NATI NELL'ANNO 1847

—

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI MILANO.

Milano, 15 *settembre* 1868.

Vista la Legge del 28 agosto ora scorso che autorizza il Governo del Re a chiamare la Leva dei giovani nati nell'anno 1847 per fornire un contingente di 40,000 uomini di 1ª Categoria;

Visto l'articolo della Legge 20 marzo 1854;

In conformità delle istruzioni ricevute dal Ministero della

Guerra, ed a seguito delle deliberazioni di questo Consiglio di Leva;

Ordina come in appresso:

I giovani nati nel 1847 sono chiamati al sorteggio nei giorni, ore e luoghi indicati per ciascun Mandamento nella tabella annessa al presente Manifesto.

Con altro Proclama essi saranno successivamente chiamati all'esame definitivo ed all'assento pel tempo che sarà in tal circostanza dal Ministero della Guerra stabilito.

I giovani appartenenti per età a questa Leva, che risultano inscritti marittimi devono, nel termine perentorio di giorni dieci decorrendi, richiedere alle Capitanerie di porto da cui dipendono, che sia promossa la loro cancellazione dalle liste di Leva di terra.

Coloro che fossero stati ommessi sulle liste di Leva richiederanno al Sindaco del Comune, di loro legale domicilio, la loro inscrizione, onde non incorrere nello pene comminate dalla legge.

Gli inscritti di questa Leva, che domandano l'esenzione, aspetteranno a procurarsi la loro situazione di famiglia e i Certificati di presenza in servizio dei propri fratelli quando con un nuovo Manifesto saranno stati chiamati all'esame definitivo ed assento.

Le domande di affrancazione potranno essere fatte al *Commissario di Leva* in occasione dell'estrazione; ma la tassa d'af-

francazione sarà poi notificata col nuovo Manifesto di cui è parola qui sopra.

Tali domande non vincolano per nulla gl'inscritti, i quali avranno tuttavia il diritto di essere visitati e, se inabili, riformati, come pure di essere esentati o dispensati se ne avranno il titolo giusta la legge.

Il presente Manifesto sarà a più riprese pubblicato in tutti i Comuni del Circondario per cura dei Sindaci incaricati di spedirne la relazione a questo ufficio.

Il Prefetto: **TORRE.**

...BELLA indicativa dei tempi in cui hanno a seguire ...e operazioni del sorteggio per ogni Mandamento

...ANDAMENTI	PER L'ESTRAZIONE					
	Ordine cui devono presentarsi all'estrazione per lettera alfabetica		DATA			Luogo ove gli inscritti devono presentarsi all'estrazione
	Dal	Al	Giorno	Mese	Ora	
...legnano . . .	—	—	5	Ottobre 1868	9	Nel rispettivo capoluogo di Mandamento
...llate	—	—	6		»	
...ssano d'Adda	—	—	7		»	
...lzo.	—	—	8		»	
...rgonzola. . .	—	—	9		»	
...fori.	—	—	10		»	
...cate-Triulzi.	—	—	13		»	
...rsico.	—	—	14		»	
...rpi Santi . .	A	K	15		»	Caserma comunale in via S. Gerolamo al civico n. 13 Porta Magenta.
Idem	L	Z	16		»	
...ilano	A	B	19		»	
Idem	C	E	20		»	
Idem	F	O	21		»	
Idem	P	Z	22		»	

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 12290-1333, div. III, sez. II.)

Trasporto e tumulazione di cadaveri.

Ai signori Sotto-prefetti e ai signori Sindaci.

Milano, 17 *settembre* 1868.

Consta alla Prefettura che in alcuni Comuni di questa Provincia si eseguisce talora il trasporto di cadaveri dalla casa alla chiesa e da questa al cimitero, sopra semplice bara coperta dal solo strato funebre.

Questa pratica, disdicevole ad un popolo incivilito, che induce la commiserazione ed il ribrezzo, e che è causa di gravi inconvenienti nei rapporti igienici, per le emanazioni insalubri che si espandono, non può più essere tollerata dopochè venne dal Regolamento sanitario prescritto all'articolo 64, che i cadaveri dalle case mortuarie al cimitero debbano essere trasportati in casse inchiodate, e con esse sepolti, essendo anche stabilito dall'articolo 96 della Legge di pubblica Sicurezza che i cadaveri non possano essere trasportati se non che in casse o bare coperte.

Affinchè quindi abbia tosto a cessare quell'abusivo sistema di tumulazione, si richiama in ciò la speciale attenzione dei signori Sindaci perchè, colla loro influenza, e coll'uso delle proprie facoltà, tolgano gli ostacoli che si frapponessero al regolare trasporto ed inumazione delle salme, e curino l'esatta osservanza delle vigenti precauzioni.

Il Prefetto: **TORRE.**

MINISTERO DELL'INTERNO.

(N. 9903, div. V, sez. II.)

Tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma.

Ai signori Prefetti del Regno.

Firenze, 17 *settembre* 1868.

Fu fatta questione al Ministero dell'Interno, circa l'applicazione del disposto dell'art. 118, N. 4 della Legge comunale, con cui è data facoltà ai Comuni, pel caso d'insufficienza delle rendite loro, di imporre una tassa sulle bestie da tiro, da sella e da soma, se cioè la tassa medesima potesse estendersi a tutti i capi di bestiame destinati a lavori agrari e a trasporti, qualunque fosse del resto la loro età ed il loro sviluppo; ovvero se, malgrado i termini generici di siffatta disposizione, dovesse intendersi limitata quella facoltà riguardo alle specie, all'età ed al servizio proficuo che in fatto venisse prestato dalle bestie comprese sotto tale designazione.

Interpellatisi in proposito il Ministero delle Finanze ed il Consiglio di Stato, i pareri rispettivamente emessi si sono trovati concordi e pienamente conformi a quelli del Ministero dell'Interno in quanto darebbero prevalenza alla massima che la facoltà concessa ai Comuni non sia senza limitazione.

Fu ritenuto nei pareri concordi, dei quali è cenno, che il concetto del Legislatore s'informasse essenzialmente a un duplice scopo: porgere ai Comuni il mezzo di crearsi un cespite suppletorio di entrata, senza aggravare di troppo l'agricoltura e perciò colpire colla tassa in discorso le bestie da tiro, da sella e da soma non in quanto costituiscono un capitale; ma soltanto in quanto rendano un servizio.

Qualora infatti la tassa sulle bestie da tiro, da sella o da soma dovesse considerarsi come imposta sul capitale, il Legislatore non avrebbe dovuto limitarla a determinate specie, ma estenderla a tutte le bestie suscettibili di traffico; e ristretta pur anco alle specie bovine e cavalline, ma applicata con tale criterio, ne verrebbe per conseguenza che le persone le quali fanno il commercio del bestiame ed esercitano la professione di vetturale, dopo di aver già pagato un'imposta governativa ed una sovrimposta comunale per l'industria da essi esercitata, dovrebbero ancora pagare una tassa sul capitale dell'industria medesima.

Altra dannosa conseguenza sarebbe che gli allevatori dovendo pagare una tassa per vitelli, manzi e puledri da cui non ricevano ancora alcun servizio proficuo, mancherebbe ad essi ogni incoraggiamento a proseguire nell'allevamento, e in breve anderebbero scemando, anche nelle Province più ricche di siffatta produzione, i capi di bestiame con incalcolabile scapito dell'agricoltura.

Di che si fa palese come il Legislatore abbia inteso colpire

il servizio e non il capitale a strumento del servizio medesimo; e perciò dovere i Comuni nell'imporre un tale balzello eccettuare le bestie non domate ed aggiogate, e fissare un limite ragionevole d'età prima del quale non si reputano le bestie da tiro, da sella e da soma suscettibili di prestare un positivo e proficuo servizio.

Nel silenzio in cui si è mantenuta la legge circa a questo limite d'età, dal Ministero delle Finanze concordemente con quello dell'Interno si è ritenuto che al *Consiglio amministrativo* d'ogni Provincia spetti decidere quale sia l'età che in ciascuna specie dà diritto all'esecuzione della tassa, certo essendo che può d'assai variare nelle varie specie, nei vari climi, nelle varie razze, dalla pianura ai monti, e da un genere ad un altro di lavoro e di coltura.

Tali sono i criteri, e tale il concetto generale che le Deputazioni provinciali vorranno aver presente nell'esame dei regolamenti e deliberazioni comunali portanti la creazione o l'aumento della tassa sulle bestie da tiro, da soma e da sella. Ond'è che pregasi il signor Prefetto a voler comunicare un sunto delle presenti istruzioni al Consiglio provinciale per sua norma.

Pel Ministro: f. f. G. BOSCHI.

MINISTERO DELL'INTERNO.

(N. 5467, div. VI, sez. I.)

Statuti organici e Regolamenti d'amministrazione e di servizio interno delle Opere pie; — Avvertenze generali e speciali per la loro compilazione; — Modulo di Statuto organico per le Congregazioni di Carità; — *Idem* di Statuto organico per le Pie Opere da queste amministrate.

Ai signori Prefetti del Regno.

Firenze, addì 20 *settembre* 1868.

A malgrado che con le Circolari a stampa del 27 giugno e 16 settembre 1863 fossero state tracciate alcune norme generali per la compilazione degli Statuti delle Opere pie, pur tuttavolta accade che parecchi di essi arrivano al Ministero assai imperfetti e difettivi (salve le debite eccezioni), obbligando ad un continuo scambio di lettere e di avvertenze.

Sorge quindi il bisogno di rimediare a questo sconcio, e chiarire con più diligenza le massime che debbono servire di guida a siffatto genere di lavori, anche per adottare i consigli che l'esperienza è venuta a mano a mano suggerendo, e così aver modo di migliorarli e di renderli più compiuti ed efficaci.

§ I.

Avvertenze generali.

Di due specie Statuti vi sono, come è noto, per le Opere pie: quelli che ne stabiliscono l'*organismo,* ossia danno loro corpo, moto e struttura; e quelli che provvedono a semplici servizi di *amministrazione* e di *esecuzione.*

Si nomano i primi STATUTI ORGANICI, e sono approvati dall'Autorità sovrana; si dicono i secondi REGOLAMENTI DI AMMINISTRAZIONE E DI SERVIZIO INTERNO, e per questi basta l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Bisogna andar cauti a non confondere questi due ordini di Statuti, come di sovente accade per imperizia dei compilatori; i quali, senz'addarsene, iscrivono talora in quelli certe disposizioni che regolarmente dovrebbero trovar sede in questi, e viceversa. Il che, alterando le attribuzioni, offende la legge.

A fine di cansare il rinnovarsi di tale inconveniente, occorrerà dunque distinguere bene ciò che vuol essere contenuto negli uni, da ciò che può essere prescritto negli altri.

Sono materia di STATUTI ORGANICI:

1° L'origine, il nome e la sede della pia Fondazione, accennando alla data del testamento, ed anche dell'atto di erezione in corpo morale, se esiste;

2° lo scopo, ben particolareggiato secondo la sua natura, estensione, limiti, condizioni, ecc.

3° la designazione dei beni da cui trae il suo mantenimento, cioè se da predi urbani o rustici, se da censi o livelli, se da capitali o da rendite sul Gran Libro del debito pubblico, ecc.

4° la forma della sua Amministrazione, cioè se retta da un corpo collegiale, o da un gestore unico; come e da chi eletta o nominata; per quanti anni durabile; come e da chi presieduta; se e come vi siano cause di incompatibilità o di decadenza fra i suoi componenti;

5° le attribuzioni generali del Presidente e quelle dell'intero corpo collegiale;

6° le modalità per le convocazioni ordinarie e straordinarie, per la validità delle adunanze, per la legittimità delle deliberazioni;

7° la designazione del personale o direttivo, o contabile o insegnativo, o sanitario, o di altro servizio, secondo la natura dell'Istituzione; sua no-

mina, sospensione, licenziamento; con dichiarazione che gli stipendi ed il numero degl'impiegati non possono venire accresciuti senza l'approvazione dell'Autorità tutoria;

8° l'obbligo nel Tesoriere di prestare cauzione;

9° ogni disposizione che porti onere o pensione; (1)

10° le condizioni o di luogo o di tempo o di età o di qualità, o di quantità o di parentela o di altro, alla cui osservanza è vincolato il lascito di beneficenza; e conseguentemente i requisiti necessari per essere ammessi o al ricovero, o alla spedalità o ai sussidii, o alle doti o ai posti di studio, ecc., ecc.

11° le regole fondamentali dell'Amministrazione; le cautele accomodate a frenarne gli arbitri e premunirsi dagli abusi; le prove dell'essere stati dai poveri ricevuti i sussidi; e quali ordini di persone abbiano ad essere come poveri considerati;

12° ed insomma ogni altra disposizione intrinseca ed essenziale dell'Opera pia, che meglio conferisca a farla operare e ad assicurarla secondo la volontà dei testatori e la ragione delle leggi.

Sono poi materia DE' REGOLAMENTI DI AMMINISTRAZIONE E DI SERVIZIO INTERNO:

1° Il modo di far constare l'ingresso in ufficio degli amministratori, tenendo nota esatta della loro elezione, scadenza, rinunzia, morte, per rinnovarli a tempo;

2° il modo pratico di eseguire le elezioni e conferme;

3° quello di fare le convocazioni ordinarie e straordinarie;

4° quello di far risultare nei verbali non solo le seguíte adunanze, ma l'oggetto loro, e il numero degli intervenuti, e la discussione e la deliberazione presa;

5° la redazione dei verbali, contratti, bilanci, conti, ruoli di riscossione, mandati di pagamento ed altri atti congeneri;

(1) In generale non è buona regola far sopportare alle Opere pie spese per pensioni agl'Impiegati; ma se per circostanze particolari, e trattandosi d'Istituti ricchi ed importanti, vi si dovesse far eccezione, si avrà a giustificarne bene la necessità.

6° i doveri e le incumbenze degl'impiegati (Segretario-archivista, Ragioniere, Tesoriere, Economo, Servienti, Agenti rurali, Medici, Chirurghi, Farmacisti, Infermieri, Flebotomi, Cappellani, Confessori, Maestri, Maestre, Capi d'arte, ecc., ecc.), secondo la varia indole degl'Istituti;

7° le prescrizioni disciplinari contro di loro;

8° il modo di tenere i registri; quali e quanti;

9° il modo di tenere l'archivio, il protocollo, la contabilità;

10° quello di compilare gl' inventari e di eseguire la loro rettificazione annuale;

11° quello di fare le verificazioni di cassa e di rinnovare le iscrizioni ipotecarie;

12° la verificazione e custodia degli effetti mobili, pegni, masserizie, biancherie, derrate, commestibili e simili;

13° il modo e tempo del servizio medico-chirurgico, dei consulti, delle autopsie, dell'assistenza e dietetica per gli ammalati, dei servizi religiosi, della nettezza, ecc.;

14° idem delle lavorazioni, delle scuole, delle vacanze;

15° le diligenze da praticarsi per verificare i veri bisogni di coloro che si presentano come poveri, onde la carità sia data ai meritevoli, e non a paltonieri che la sciupano in crapule, in gozzoviglie od in altre male abitudini;

16° le istruzioni agli agenti di campagna o di città per la conservazione dei beni, poderi, boschi, fabbricati; per la vigilanza degli affitti, bestiami, ricolte;

17° ed ogni altra disposizione insomma che si riferisca al regime interno ed economico ed alla buona gestione del patrimonio.

Con queste distinzioni non si ha scusa di cadere in errore; e basta che i signori Prefetti, le Deputazioni provinciali, ed i loro Uffici vi pongano ben mente, per sapere ciò che possono approvare essi, e ciò che devono lasciare alla Sanzione governativa.

§ II.

Avvertenze speciali.

Ma gli STATUTI ORGANICI, fuori delle cose generali sopra discorse, vogliono contenerne altre particolari, secondo l'indole e lo scopo delle Opere pie.

Quindi devono stabilire:

(a) Per gli SPEDALI:

1° Quali persone possono esservi accolte; con quali formalità (salvo i casi urgenti e gravi); se di ambo i sessi; se del solo Comune o di altri luoghi;

2° se possono esservi ricevuti anchè gli estranei, che trovandosi di passaggio o temporaneamente nel Comune, vi si ammalassero; (1)

3° per quali malattie; se per le acute soltanto o anche per le croniche; se escluse o no le contagiose;

4° la costituzione di un'acconcia Direzione medica (dove l'importanza dello Spedale la consigli); come e da chi nominata; sue attribuzioni.

(b) Per gli ORFANOTROFI, CONSERVATORII, OSPIZI DI CARITA', CASE DI LAVORO, RICOVERI DI MENDICITA' e simili:

1° La qualità delle persone che possono esservi ricoverate; e se dell'uno o dell'altro sesso;

2° l'età per la loro ammissione, e l'età per l'uscita definitiva;

(1) Dopo la formazione del Regno d'Italia, in considerazione dei vincoli e dei buoni rapporti di solidarietà e fraternità fra i figli della stessa patria, nei casi di subitanee infermità, la maggior parte degli Spedali sono venuti aggiungendo ai loro Statuti un articolo così concepito, e che è desiderabile si adottasse da tutti:

Art. . . . . . « Lo Spedale accoglie altresì gli estranei al Comune, che, trovandovisi di passaggio o temporaneamente, vi si ammalassero; salvo rimborso della » spesa da parte o degli ammalati stessi o delle loro famiglie, se non sieno in» digenti. »

3° se native del solo Comune, o anche di altri Comuni e Province; (1)

4° quale l'educazione e l'istruzione che vi si dà; quali le arti ed i mestieri che vi si insegnano; quali i lavori;

5° la parte che sul prodotto del lavoro possa spettare all'Istituto, e quella che è dovuta ai ricoverati;

6° i casi in cui questi possono essere espulsi e licenziati;

7° la designazione di un Direttore o Direttrice (se ciò sia richiesto dalla vastità dell'Istituto, o dal bisogno in questo di miglior disciplina); attribuzioni sue.

(c) Per gli Istituti dei ciechi, per quelli dei Sordo-muti, per gli Asili d'infanzia:

1° Le stesse regole per quanto vi si possano attagliare;

2° ogni altra prescrizione che conferisca al buon'assetto e svolgimento di così utili, eppure così scarse, istituzioni in Italia.

(d) Per gli Ospizi di maternita' o dei trovatelli:

1° In qual forma si fanno le ammissioni dei bambini; se per via della ruota, o a presentazione palese o in altra guisa;

2° se oltre agli esposti propriamente detti (cioè nati da padre e madre non conosciuti), si ammettano o no i fanciulli nati nell'Ospizio da gravide occulte e di cui la maternità è conseguentemente palese; o quelli nati da genitori noti, ma abbandonati; o quelli i cui genitori o parenti trovinsi nelle carceri o negli spedali, o in luoghi lontani;

3° se il loro allevamento si fa nell'Istituto o alla campagna;

4° se si danno soccorsi di allattamento per figliuoli legittimi di madri miserabili; in quale misura; e sotto l'osservanza di quali condizioni;

(1) Vi ha qualche Provincia mancante di Pie Case di Ricovero. In questo caso sogliono (straordinariamente e per eccezione) alcuni Istituti di altre Province prestarsi, sulle indicazioni e gli accertamenti del Governo, all'accoglimento gratuito di qualche orfano o vecchio abbandonati, che, non avendo nè tetto, nè parenti, nè assistenza di sorta perirebbero se alcuno non venisse in loro sollievo.

È questa una buona pratica che merita di essere imitata da tutti gli Orfanotrofi e Stabilimenti di carità, facendone cenno nel rispettivo Statuto organico. La è cosa che non costa loro altro incomodo che quello di lasciare a disposizione della pubblica Autorità un posto, un posto solo e non più, da valersene raramente, e soltanto pel caso eccezionale qui mentovato e non altrimenti.

5° a quale età gli esposti (tenuta ragione della differenza di sesso) escono dallo Stabilimento; se alla loro uscita siano assistiti mediante un buon sistema di patronato; con quali regole è questo ordinato;

6° come si provvede alla loro educazione, tanto nell'Ospizio, quanto alla campagna;

7° se all'Ospizio siano annesse istituzioni speciali per ricevere le gravide occulte, e anche le gravide miserabili legate in legittimo matrimonio; norme in proposito.

(e) Per i MANICOMII:

1° Le preliminari formalità che vogliono precedere la reclusione dei dementi, acciò sotto manto di carità non si arrechi attentato alla libertà dei cittadini;

2° la necessità di limitare la reclusione a carico delle Province ai soli dementi *pericolosi a sè ed agli altri, e nocivi alla morale e all'ordine pubblico;*

3° a chi ne spetti, in caso di contestazione tra due o più Province, il mantenimento; avvertendo che questo spetta alla Provincia in cui il demente ebbe l'*abituale sua residenza,* se costui sia persona conosciuta; alla Provincia di *nascita,* se girovago per ragione di ufficio, professione o mestiere; alla Provincia *in cui fu colpito d'alienazione mentale* se individuo affatto ignoto; (1)

4° la costituzione di una buona e sapiente Direzione medica (requisito indispensabile per tal sorta di Stabilimenti); sua nomina, se per concorso di titoli o altrimenti; sua autorità ed attribuzioni (ben particolareggiate onde evitare attriti e conflitti); suoi rapporti col Consiglio d'amministrazione;

5° ed altre prescrizioni secondo gli ammaestramenti che, intorno a simili istituzioni, sonosi ognora dati da uomini competenti fra noi e fuori.

(f) Pei MONTI DI PRESTITI E DI PIGNORAZIONE:

1° Quali oggetti possono essere ricevuti in pegno e quali no;

2° il più e il meno di ciò che potrà essere dato in prestito;

3° dopo quanto tempo dovrà farsene la restituzione; e se ed in quali casi è permessa la proroga;

(1) Così risoluto giusta parere del Consiglio di Stato del 26 maggio 1866. — Il che non toglie però che le Province possano fare tra loro accordi in senso diverso.

4° il frutto da corrispondersi (modico s' intende);

5° la vendita dei pegni a pubblico incanto; sue formalità; suoi effetti;

6° i modi di fare i pegni e di riscattarli;

7° la insequestrabilità degli oggetti impegnati, salvo si tratti di cose rubate, nel qual caso dovranno dichiararsi non restituibili se non dopo le opportune prove e ricognizioni dell'Autorità giudiziaria, e previo rimborso del capitale e frutti al Luogo pio.

(*g*) Pei LEGATI DI DOTI:

1° Quali donzelle vi abbiano diritto; ed a quali condizioni di età o di domicilio, o di parentela o di onestà, ecc.;

2° se tra loro vi siano cause di preferenza stabilite dai testatori, e come e quando;

3° il numero delle doti e la somma di ciascuna;

4° quando e per quali cause si caducano, ossia perdesi il diritto di conseguirle;

5° se essendo più le concorrenti alle doti abbia a prevalere la sorte od il concorso; e nel caso di concorso con quali cautele condurlo ed assicurarne l'imparzialità;

6° la consegna delle doti a farsi, previo attestato del seguito matrimonio innanzi all'Ufficiale di Stato civile, e mediante quietanza delle interessate.

(*h*) Pei LEGATI DI POSTI DI STUDIO, O PER L'APPRENDIMENTO DI UN'ARTE O MESTIERE:

1° Le medesime norme;

2° le altre che siano prescritte dal fondatore.

(*i*) Pei LEGATI DI ELEMOSINE, SUSSIDI, SOCCORSI A DOMICILIO:

1° Qual ordine di poveri vi sia chiamato per volontà dei testatori:

2° in mancanza di ciò, quali condizioni di povertà si richiedono per essere sovvenuti;

3° quali le maniere delle elemosine e dei sussidi, cioè se in denaro, o masserizie o derrate, o commestibili o vestimenta o medicinali; se in assistenza di medici, levatrici, balie; se in lavori da eseguire; ecc.;

4° la misura fissa dei soccorsi (se sia il caso), o almeno il *maximum* ed il *minimum* di ciò che può darsi, onde evitare abusi e parzialità;

5° i modi di giustificarne l'erogazione, e d'impedire che si soccorra l'ozioso e l'improbo mendico;

6° i casi in cui si decada dal beneficio di essere sovvenuti.

E così altre disposizioni per altre forme di beneficenza e per altri Pii Istituti.

Come pure altre disposizioni per gl'Istituti e per le beneficenze qui avanti specificati, secondo persuaderà l'importanza loro, e con riserva di quelle che potrà suggerire il Ministero, fatto studio dei casi particolari.

§ III.

Esempi.

A dimostrare praticamente quanto si è finora accennato si danno due MODULI di Statuti, uno per le Congregazioni di Carità, l'altro per le Opere pie da esse amministrate; i quali, opportunamente variati, potranno servire, più o meno, per qualunque Stabilimento di beneficenza.

STATUTO ORGANICO

della Congregazione di Carità del Comune di . . . Prov. di . . .

CAPO I. (1)

Sua costituzione, scopo, requisiti ed incompatibilità dei suoi componenti.

Articolo 1.

La Congregazione di Carità del Comune di . . . . costituita in forza dell'articolo 26 della Legge 3 agosto 1862, si compone di un Presidente e di . . . . Membri, la cui nomina e surrogazione viene fatta dal Consiglio comunale.

(1) Gli articoli e le parole segnati da virgolette andranno omessi negli Statuti organici di quelle Congregazioni di Carità che non abbiano, oltre l'amministrazione loro propria, anche quella di Opere pie autonome.

Articolo 2.

Suo precipuo scopo è l' amministrare i beni destinati genericamente a favore dei poveri, nei casi indicati dall'articolo 29 della Legge medesima, e di erogarne le entrate e distribuirne i soccorsi secondo le testamentarie disposizioni e, in mancanza di queste, secondo i bisogni dei poveri stessi.

Articolo 3.

« Essa, per il disposto del Decreto . . . . . *(o Rescritto* . . . . o
» *altro atto* . . . . . . *o per virtù di legge* . . . . . . *o perchè succeduta*
» *ad altra consimile istituzione)* ha altresì l' amministrazione e la dire-
» zione delle seguenti Opere pie dello stesso Comune; cioè:
» 1° . . . *nome* . . . . *data del testamento* . . . . *scopo,*
» 2° . . . *idem* . . . . *idem* . . . . *idem,*
» 3° . . . *idem* . . . . *idem* . . . . *idem,*
» 4° . . . *idem* . . . . *idem* . . . . *idem,*
» 5° . . . *idem* . . . . *idem* . . . . *idem.* »

Articolo 4.

« Ciascuna di queste Opere pie è regolata da un proprio e speciale
» Statuto organico, e conserverà distinte e separate le attività e passività
» del rispettivo patrimonio. »

Articolo 5.

I Membri della Congregazione assumono l'ufficio alle stabilite scadenze. Chi surroga membri scaduti anzi tempo, rimane in carica solo per quanto vi sarebbe stato il predecessore.

Articolo 6.

Non potranno assumere l'ufficio e ne decaderanno, quando lo avessero assunto, quelli che vi fossero stati eletti senza aver prima renduti i conti della precedente amministrazione, o che abbiano lite vertente con la Congregazione.

Articolo 7.

Gli ascendenti e discendenti, i fratelli, il genero ed il suocero non potranno essere contemporaneamente Membri della Congregazione.

Avverandosi questa incompatibilità, andrà escluso il Membro meno anziano; a pari anzianità il più giovane; il nuovo eletto da quello che siede in ufficio; in caso di elezione contemporanea si avrà per anziano colui che riuscì nel primo scrutinio per maggior numero di voti e quindi colui che ne ottenne maggior numero negli scrutinii seguenti; a parità di voti s'intenderà eletto e si avrà per anziano il maggiore di età.

Articolo 8.

Non potranno inoltre essere Membri della Congregazione, e perderanno tale qualità, coloro che non abbiano il diritto di essere elettori amministrativi.

CAPO II.

Beni e rendite.

Articolo 9.

La Congregazione di Carità provvede allo scopo ed al mandato che le vengono assegnati dalla legge con le rendite dei beni e dei cespiti, come appresso: (1)

1° coi depositi fatti dai cittadini per ricorsi contra le liste elettorali amministrative, secondo il disposto del § 4 dell'articolo 34 della Legge com. e prov. del 20 marzo 1865;

2° con le somme date genericamente ai poveri, sia per atti di pia liberalità tra vivi, sia per testamentarie disposizioni;

3° con le rendite di beni dati nella stessa guisa, e che non furono specialmente e tassativamente lasciati ad altra Amministrazione od Opera pia, o pubblico Stabilimento di carità;

4° con quelle derivanti da beni, che, per disposizione d'un pio benefattore, dovrebbero essere affidati a speciale Amministrazione, o ad Opera

(1) Se la Congregazione ha beni o patrimonio suo proprio, si dirà qui in che consista; cioè se in beni stabili, se rustici o urbani, se capitali o livelli, o censi o rendite sul Gran Libro del Debito pubblico, ecc., ecc. E poi si potrà seguitare ad inserire il resto dell'articolo nel modo in cui è redatto.

pia, da determinarsi dagli esecutori di sua volontà, ma che questi non vogliano o non possano ciò determinare;

5° con quelle che vengono da beni dati per usi pii da designarsi da qualcuno, che ciò non possa o non voglia fare;

6° con quelle de' beni di cui s'ignori la destinazione e l'origine, ma che per consuetudine furono sempre adoprati ad usi di carità;

7° con quelle dei legati di limosine a favore dei poveri, posti a carico d'un erede, quando questi manchi o non possa adempiere il mandato ricevuto;

8° con ogni altra specie di proventi eventuali promossi dalla Congregazione per mezzo o di sottoscrizioni o di spettacoli pubblici, o di lotterie di beneficenza, ecc.;

Tutti questi beni, cespiti, e rendite sono descritti via via nell'inventario della Congregazione.

Articolo 10.

« Provvede poi alle obbligazioni delle Opere pie speciali poste sotto la sua » amministrazione, e di cui si parla nell'art. 3°, colle rendite derivanti » dal patrimonio di ciascuna di esse e del quale si fa cenno nei rispet» tivi loro Statuti. »

CAPO III.

Attribuzioni del Presidente e della Congregazione di Carità.

Articolo 11.

Il Presidente:

1° spedisce gli avvisi per la convocazione della Congregazione; ne presiede e dirige le adunanze;

2° cura l'eseguimento delle deliberazioni prese quando non ne sia peculiarmente affidato lo incarico ad alcuno degli Amministratori;

3° dirige la corrispondenza ufficiale ch'ei sottoscrive; e sorveglia la tenuta dei registri e l'andamento degli affari;

4° provvede all'osservanza delle Leggi e dei Regolamenti, alla esecuzione degli ordini dei Superiori, all'adempimento dei legati pii, al paga-

mento delle spese stanziate nel bilancio con l'emissione dei mandati relativi;

5° procede alle verificazioni ordinarie e straordinarie di cassa in presenza del Tesoriere, facendone risultare lo stato per atto verbale da rassegnarsi alla Congregazione;

6° vigila che esso Tesoriere presenti puntualmente i conti nel termine stabilito, provocando, in caso di ritardo, i provvedimenti suggeriti dall'art. 22 del Regolamento 27 novembre 1862.

7° sorveglia l'andamento generale delle pie fondazioni;

8° rappresenta in giudizio la Congregazione, e stipula in nome di questa i contratti privati da essa deliberati;

9° sospende in caso di urgenza gli Impiegati, riferendone alla Congregazione;

10° prende, in caso d'urgenza, tutte le misure conservatorie, salvo informarne tosto la Congregazione istessa.

Articolo 12.

Nei casi di mancanza, assenza od impedimento del Presidente, sarà egli surrogato temporaneamente dal Membro più anziano di elezione; in caso di contemporanea elezione, da chi ebbe maggior numero di voti; ed in caso di parità di voti, dal maggiore di età.

Articolo 13.

Spetta alla Congregazione di Carità, con obbligo in solido fra i suoi Membri, l'amministrazione generale dei beni affidatile nell'interesse dei poveri « e di quelli spettanti alle Opere pie speciali, e la direzione di » queste. »

Oltre a ciò essa:

1° delibera sui bilanci e sui conti annuali;

2° determina i contratti da farsi e le loro condizioni; salvo l'approvazione della Deputazione provinciale nei casi dalla legge prescritti;

3° ripartisce le elemosine ed i sussidi nei modi appresso indicati;

4° indaga se nel Comune siano lasciti destinati genericamente a sollievo dei poveri, e stornati dalla loro destinazione, adempiendo al prescritto degli articoli 50 e 87 del Regolamento sulla Legge per le Opere pie;

5° nomina e revoca gl'Impiegati ed i salariati, formando con essi le rispettive convenzioni, ed osservando, quanto alla nomina del Segretario, il prescritto della prima parte dell'art. 18 del Regolamento 8 giugno 1865 sulla Legge comunale dello stesso anno;

6° delega uno o più dei suoi Membri per rappresentarla nella stipulazione degli atti pubblici da approvarsi dalla Deputazione provinciale, intestando ai delegati legale procura in brevetto;

7° riconosce la validità della cauzione da prestarsi dal Tesoriere per l'ammontare da determinarsi nel Regolamento di amministrazione e di servizio interno;

8° determina il premio, retribuzione, o stipendio fisso da attribuirsi al Tesoriere medesimo, nella misura da stabilirsi nello stesso Regolamento;

9° vigila sulle Amministrazioni delle istituzioni private, legalmente costituite a favore di determinate famiglie che, estinte, debbono essere surrogate da poveri del Comune, quando di tali istituzioni n'esistano nel Comune stesso;

10° propone le modificazioni (ove occorra) al presente Statuto organico;

11° forma i Regolamenti di amministrazione e di servizio interno da approvarsi dalla Deputazione provinciale;

12° compila ogni anno la Statistica dei poveri del Comune, apportandovi le opportune rettifiche o per morti, o per mutazione di stato, di condizione, di domicilio;

13° ed in fine delibera su tutti gli atti che riguardano l'amministrazione del patrimonio, l'uso delle rendite e l'interesse delle Opere pie che ne dipendono; salvo ottenerne la superiore approvazione, ove occorra.

CAPO IV.

Adunanze — Convocazioni — Tornate — Votazioni — Deliberamenti.

Articolo 14.

Le adunanze sono ordinarie e straordinarie. Le une dovranno seguire almeno . . . . . . volte al mese, nei giorni che saranno determinati dalla Congregazione. Le altre avverranno sempre che bisogno urgente lo ri-

chieda, sia per volere del Presidente, sia per dimanda sottoscritta da due almeno dei componenti, sia per ordine dell'Autorità governativa.

Articolo 15.

Le convocazioni si fanno dal Presidente per invito scritto, con la indicazione dei principali affari da trattarsi, e 24 ore prima del giorno fissato per l'adunanza.

Articolo 16.

Le tornate sono valide, quando intervenga almeno la metà dei componenti la Congregazione, oltre del Presidente o di chi ne fa le veci.

Articolo 17.

Se un Membro della Congregazione non interverrà alle tornate per tre volte di seguito, senza aver ottenuto congedo dalla medesima, come pure se si rifiuti, senza buona ragione, di compiere le speciali incombenze che gli si volessero affidare, sarà dichiarato dimissionario, ed il Consiglio comunale provvederà alla di lui surrogazione nella prima sua adunanza, dietro rapporto del Presidente.

Articolo 18.

Le votazioni si fanno o per alzata e seduta, od a voti segreti; quelle concernenti persone debbono sempre essere prese in quest'ultima maniera.

Articolo 19.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In parità di voti la proposta s'intende respinta.

Articolo 20.

Ogni Membro della Congregazione può fare quelle proposte che crede utili. Esse non possono però essere discusse che nella prossima tornata, salvo il caso di urgenza.

Articolo 21.

Gli atti verbali delle deliberazioni debbono essere sottoscritti da tutti i Membri intervenuti all'adunanza, potendo ciascuno farvi inserire il suo

voto ragionato. Debbono poi essere autenticati dal Segretario, e muniti del visto del Presidente, nè se ne potrà lasciar copia o dar lettura a chicchessia, senza il permesso della Congregazione o dell' Autorità governativa.

CAPO V.

Norme generali di amministrazione.

Articolo 22.

È vietato ai Membri della Congregazione di prender parte alle deliberazioni riguardanti interessi loro propri o dei loro congiunti ed affini sino al quarto grado civile, come pure di prender parte direttamente o indirettamente ai contratti di locazione, di esazione, di appalti che si riferiscano ai beni da essa amministrati o alle Opere pie che ne dipendono.

Articolo 23.

Nessuno di loro potrà, a titolo veruno, percepire assegnamenti e remunerazioni di sorta sul bilancio della Congregazione o delle Opere pie da questa amministrate.

Articolo 24.

Nel condurre l'amministrazione dovrà la Congregazione attenersi scrupolosamento a quanto viene prescritto dalla precitata Legge 3 agosto 1862 e dal relativo Regolamento 27 novembre stesso anno.

Sono quindi suoi obblighi principali:

1° formare ogni anno i bilanci e rendere i conti nei modi ivi tracciati;

2° tenere in continua evidenza le attività e passività delle Opere pie;

3° rinnovare nei tempi debiti le iscrizioni ipotecarie;

4° sottoporre alla Deputazione provinciale tutti gli atti e regolamenti, e contratti e deliberamenti soggetti all'approvazione di questa;

5° pubblicare i bilanci prima di metterli in esecuzione, informandone i cittadini con apposito avviso affisso all'albo pretorio del Comune, ed accompagnandoli da tutti gli allegati e schiarimenti che possono interessare chiunque voglia esaminarli;

6° rassegnare alla fine di ciascun anno, alla Deputazione provinciale, una Relazione esatta sul suo andamento morale, economico e direttivo, e sull'andamento simile di cadauna pia fondazione, non che sulle economie ottenute, sui miglioramenti conseguiti, su quelli conseguibili ed altre simili particolarità;

7° provvedere per la manutenzione dei mobili; per la conservazione degli stabili, capitali, censi, livelli, ecc.; per lo accrescimento delle entrate; per la possibilità o convenienza di ridurre o abolire alcune spese; per la conversione in rendite sul Debito pubblico consolidato, o in altro migliore impiego, degli avanzi o dei capitali provenienti da vendita di beni o altrimenti; per la rivendicazione di giusti diritti; per l'avviamento delle liti; per la reintegrazione in caso di turbato possesso; per le servitù passive, ecc., ecc.;

8° prendere in attento esame, nella prima adunanza dell'anno, gl'inventari, facendovi compilare gli stati di variazione, e trasmetterli tosto all'Autorità governativa, come è prescritto dagli articoli 8 e 9 della Legge.

Articolo 25.

Nell'erogazione delle beneficenze e nella distribuzione dei soccorsi, sussidi, elemosine, ecc., la Congregazione si atterrà alle prescrizioni dei pii testatori.

Se queste non esistono, la erogazione e distribuzione si farà, non ad arbitrio, ma nei modi, misura e cautele stabiliti nel Regolamento amministrativo (1) d'approvarsi dalla Deputazione provinciale, e tenendo sempre presenti i bisogni dei poveri.

Sono da ritenersi come poveri:

a) gli orfani ed orfane, i figli e figlie abbandonati o aventi il padre in carcere o all'ospedale, fino a che non siano altrimenti provveduti o ricoverati;

b) i giornalieri, operai, artieri, contadini che abbiano numerosa figliuolanza senza modo di allevarla e mantenerla;

c) le vedove cariche di figli che si trovano nella medesima condizione;

d) le donne, sia nubili, sia maritate, che versino in gravi strettezze

(1) O nello Statuto organico, se trattisi di lasciti di qualche importanza.

per avere i rispettivi genitori o mariti o lontani, o all'ospedale o in prigione;

e) i ciechi, storpii, invalidi, vecchi, mancanti d'ogni assistenza;

f) i giornalieri, operai, artieri, trafficanti, contadini decaduti, che per lunga malattia o per altra disgrazia non siano in grado di procacciare a sè ed alle loro famiglie il necessario sostentamento;

g) coloro che vengano a mancare del bisognèvole nei casi d'incendio inondazione, terremoto, epidemia o altra calamità, nei primi giorni della sventura;

h) quelli che, senza avere l'una o l'altra delle qualificazioni precedenti, si trovino in istato di miseria comprovata e pubblicamente notoria, purchè senza colpa o delitto.

Articolo 26.

In ogni caso, qualunque erogazione di beneficenza e distribuzione di soccorsi, sussidi, elemosine, ecc. dovrà essere sempre comprovata. Epperò la Congregazione è obbligata di giustificarla presso la Deputazione provinciale col presentarle annualmente l'elenco dei beneficati, debitamente omologato dal Sindaco, ed accompagnato dalle rispettive ricevute firmate dai beneficati stessi, o da due testimoni, se quelli non sappiano o non possano scrivere.

In mancanza di queste giustificazioni, ogni elargizione sarà a carico personale dei componenti la Congregazione.

Articolo 27.

Se i soccorsi o sussidi consistano in doti a povere zitelle, il pagamento non avrà effetto che dopo la presentazione del certificato dell'Uffiziale dello Stato civile che ne attesti il celebrato matrimonio.

Articolo 28.

Se consistano in medicinali, si baderà, fra l'altro, che le ordinazioni, salvo il caso di urgenza, si facciano sopra ricette a stampa o in iscritto (secondo un modulo da adottarsi) firmate dal medico e vidimate dal Presidente, e che porteranno la indicazione del nome e cognome del povero, della malattia, del giorno, mese ed anno e della farmacia somministratrice.

A tale uopo la Congregazione di Carità stipulerà un contratto con uno dei farmacisti del luogo, onde fornisca i medicinali a prezzi fissi e determinati.

Articolo 29.

Se consistano in qualsiasi altra maniera di carità, vale sempre lo stesso precetto, cioè che dovrà la Congregazione (affine di cansare arbitrii, parzialità, doglianze) adottare regole fisse di erogazione, da approvarsi e determinarsi nella guisa accennata al § 2° dell'articolo 25.

CAPO VI.

Impiegati.

Articolo 30.

Pel servizio della Congregazione sono stabiliti i seguenti Impiegati:

Un Segretario

Un Tesoriere (1)

I quali presteranno servizio anche nell'interesse delle Opere pie speciali, se queste non richiederanno Impiegati distinti.

Articolo 31.

Il numero e lo stipendio degl'Impiegati non potranno essere accresciuti senza l'approvazione dell'Autorità tutoria.

Articolo 32.

È vietato il concedere ad essi pensione o qualunque specie di gratificazione, dovendo lo stipendio tener loro vece di sufficiente ricompensa, trattandosi del denaro del povero.

Articolo 33.

Le funzioni di Segretario possono venire disimpegnate da un componente della Congregazione di Carità, osservato in tal caso il disposto dell'art. 23.

(1) Il designare o no altri Impiegati dipenderà dal giustificare se la Congregazione richieda per la sua importanza gravi servizi, se abbia scopi svariati e molteplici, se la sua amministrazione sia vasta, se il suo patrimonio sia ricco, ecc., ecc.

Articolo 34.

Le incombenze ed attribuzioni speciali degl'Impiegati sono determinate nel Regolamento d'amministrazione e di servizio interno. (1)

Luogo . . . . . mese . . . . . anno . . . .

La Congregazione di Carità

Presidente

. . . .

Membri

. . . .

. . . .

. . . .

STATUTO ORGANICO

dell' Opera pia . . . . . (indicazione del nome) *amministrata dalla Congregazione di Carità del Comune di* . . . . .

CAPO I.

Origine, sede, scopo e redditi.

Articolo 1.

L'Opera pia . . . . . . (ovvero *lo Spedale* . . . . . *il Monte di Pietà* . . . . . . *l'Orfanotrofio* . . . . . . *il Legato d'elemosine* . . . . . ecc. . . . . . secondo i casi) che ha sede nel Comune di . . . . . . trae la sua origine

(1) L'aggiungere altre cautele e disposizioni a quelle contenute nel tracciato MODULO dipenderà dalla maggiore o minore importanza della Congregazione, dalla natura e varietà dei suoi scopi, dalla più o meno vasta sua amministrazione, dalla qualità delle sue beneficenze e del suo patrimonio, dagli abusi ed inconvenienti da rimediare, ecc.

Ed è stata consigliata, appunto da questo bisogno di maggiori cautele, la ripetizione nello stesso MODULO di alcuni articoli che pur si trovano nella Legge.

dal testamento di . . . . . . in data . . . . . . rogato pel Notaio . . . (1); ed oggi si regge secondo le norme tracciate dalla Legge 3 agosto 1862 e dal relativo Regolamento 27 novembre dello stesso anno.

Articolo 2.

Essa (o *esso)* ha per iscopo:

1° di . . . .
2° di . . . .
3° di . . . .

Articolo 3.

I mezzi con cui l'Opera (o *Istituto)* provvede allo scopo (o *scopi)* di sua istituzione, consistono in redditi provenienti da . . . . . . *(vedi sopra* § 1) . . .; come dall'inventario compilato in data . . . .

CAPO II.

Amministrazione.

Articolo 4.

L'Opera pia (o *Ospedale* . . . . o *Monte* . . . . o *Orfanotrofio* . . . . . o *Legato* . . . . ecc.) è amministrata e diretta dalla locale Congregazione di Carità a cui venne affidata dal R. Decreto . . . . (o *da altro atto*, o *per virtù di legge);* conservandone distinti lo scopo e la speciale natura, e tenendone separate le attività e passività del rispettivo patrimonio.

Articolo 5.

A quest'uopo la Congregazione si atterrà al presente Statuto organico dell'Opera pia per ciò che riguarda l'indole e gl'interessi particolari di questa, ed al proprio Statuto organico generale per ciò che riguarda le adunanze e convocazioni, le votazioni e deliberazioni, le attribuzioni del Presidente e dei Membri, e le norme generali amministrative.

(1) Se non esiste testamento od altro atto, e se ne ignori l'origine, si dirà: — *della cui origine non si ha notizia.* —

CAPO III.

(In questo capitolo si svolgeranno, secondo la varia natura dell' Opera pia, le cose accennate di sopra al § II, dando al capitolo stesso quella intitolazione che risulterà appropriata al carattere delle disposizioni che vi si inseriranno.)

CAPO IV.

Impiegati.

Articolo . . .

Gl' Impiegati della Congregazione di Carità presteranno servizio anche per quest' Opera pia . . . . (o *Istituto)*, la quale contribuirà al loro stipendio in proporzione delle sue rendite.

Se poi l' Opera pia (o Istituto) per la sua speciale natura ed importanza richiederà Impiegati propri, si dirà invece come appresso:

Articolo . . .

Il personale degl' Impiegati addetti all' Opera pia (o *Istituto)* consiste:

1° In un . . . .

2° In un . . . .

3° In due . . . .

(E in tal caso, dopo questo articolo, se ne faranno seguire tre altri conformi in tutti gli articoli 31, 32 e 34 del precedente MODULO; *e se vi ha un Tesoriere speciale bisogna mentovare l'obbligo di prestare cauzione.)*

Luogo . . . . mese . . . . anno . . .

La Congregazione di Carità

Presidente

. . . .

Membri

. . . .

. . . .

. . . .

§ IV.

Conclusione.

Con l'aiuto di questi esempi e con la scorta dei sovra enunciati criteri e distinzioni, essendo resa abbastanza agevole, tanto alle Pie Amministrazioni, quanto agli Uffici di Prefettura, la via per la quale debbono camminare, si aspetta che le prime pongano maggior cura nella compilazione dei rispettivi Statuti e Regolamenti, ed i secondi ne pongano altrettanta nel loro studio e nell'istruzione delle relative pratiche prima di trasmetterle al Ministero.

La Legge 3 agosto 1862, stando contenta ad alcune prescrizioni generali, non ha reputato di dover fare minute disposizioni intorno all'ordinamento delle singole istituzioni, ed al modo migliore di raggiungere il compimento dei loro fini. Questo cómpito essa ha lasciato agli Statuti organici ed ai Regolamenti di amministrazione e di servizio interno. Sono questi che devono provvedere ad impedire certi abusi; ad imprimere un buono e civile indirizzo all'Opera pia; a stabilire certe cautele che valgano a svecchiarla di ciò che è vieto e non più conforme ai tempi; ad ordinarla con amore e accorgimento; a congegnare insomma un certo complesso di regole che siano acconcie a darle corpo saldo, vigoria di membra, spirito laico e salutari effetti di vera beneficenza.

Importa quindi moltissimo che intorno a siffatto argomento si adoperi intelletto acuto e paziente. E di ciò la cura maggiore tocca alle Deputazioni provinciali ed agl'Impiegati dei loro Uffici; ai quali è facile il comprendere come sia vano il

querelarsi delle lacune della legge e di affacciare dubbi e doglianze sopra le irregolarità di questa o quella Pia Amministrazione, fino a che non si persuadano che il mezzo di rimediarvi sta appunto in loro potere; e questo mezzo si è di badare che ciascuna Opera pia abbia il proprio Statuto e Regolamento, e che l'uno e l'altro siano elaborati con accuratezza. Di certo la sola bontà degli Statuti non approda senza i buoni Amministratori; ma uno Statuto e un Regolamento ben fatti saranno sempre un freno agli Amministratori cattivi, che senza di quelli farebbero peggio. E poi, se cattivi sono gli Amministratori, si ha il rimedio nella legge (articolo 21); mentre se mancano gli Statuti o sono insufficienti, non sempre nella legge si trova ausilio, perchè le sue disposizioni, essendo poche ed universali, non possono soccorrere ad ogni bisogno.

Tutto sommato dunque, resta ognora la conclusione che degli atti, di cui si tratta, la necessità è evidente, e che nel coordinarli e metterli insieme non è mai soverchia la diligenza, anzi vuol essere maggiore di quella che comunemente si crede.

Vogliano perciò i signori Prefetti curare la fedele osservanza della presente, facendola inserire nel *Bollettino* della rispettiva Prefettura e rispondere intanto di averla ricevuta.

Pel Ministro: Del Carretto.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 12946, div. IV, sez. I.)

Offerte per l'imminente Esposizione del bestiame da tenersi in Milano.

Ai signori Sindaci del Circondario di Milano.

Milano, 27 settembre 1868.

Il Comizio agrario del Circondario di Milano ha invocato con sua recente Circolare, 22 settembre andante, N. 1711, il concorso dei Comuni del detto Circondario, perchè mediante speciali offerte venga favorita l'Esposizione del bestiame, che avrà luogo in questa città nei giorni 30 e 31 ottobre p° v°.

Avuto riguardo all'altissimo scopo prefissosi dal Comizio agrario col promovere simili gare, dirette eminentemente a promovere l'industria agricola della Provincia, il sottoscritto non sa dispensarsi, anche dal proprio canto, dall'appoggiare caldamente il fatto appello; non senza nutrire speranza che, nell'illuminato loro patriottismo pel benessere del paese, sapranno i signori Sindaci di questo Circondario corrispondervi nel miglior modo che sarà per essi possibile.

Pel Prefetto: DE-CAPITANI.

PREFETTURA DI PARMA.

(N. 1088.)

Soccorso ai danneggiati dalla innondazione in Parma.

Ai signori Prefetti del Regno,
Sindaci, Presidenti d'Opere Pie e d'altri Istituti
della Provincia di Parma.

Parma, 29 settembre 1868.

A quest'ora, per comunicazioni del signor Sindaco di Parma, od anche per relazioni della stampa periodica, la S. V. avrà notizia del gravissimo infortunio che ha colpita questa città.

La sera del 21 corrente mese le acque del Parma, subitamente cresciute ad immemorabile altezza, si rovesciarono violentissime per le vie di questa città che stanno a sinistra del torrente.

Abbattute alcune case, altre gravemente danneggiate, rotte le porte, spezzate le mobiglie, distrutte o danneggiate le merci e derrate dei ben provveduti magazzini, le acque non solo portarono subita morte a 18 cittadini, ma sul loro passaggio seminarono dappertutto desolazione e miseria. Sono a migliaia i cittadini cui, perduto ogni avere, più non rimane che la speranza della pubblica carità.

Essa s'è già risvegliata a Parma, come in altri Comuni della Provincia ed anche fuori nella generosa Piacenza sotto l'impulso di quel fraterno affetto, che deve stringere insieme i cittadini d'una istessa patria.

Il Municipio parmense aiutato da Corpi morali e da ogni ordine di cittadini fu sollecito ai primi soccorsi. Ma enorme è l'estensione del male.

In tanto infortunio il Municipio si rivolge ai Comuni, alle Opere pie, agli Istituti diversi della Provincia, sicuro di trovarli pronti ad alleviare la sciagura di questa città.

Esso con altrettanta fiducia, invocando l'opera dei signori Prefetti, ricorre agli altri Municipi italiani ed alle loro popolazioni.

Ed io col maggior calore raccomando la pietosa richiesta, che ancora una volta confermerà come l'Italia mai non sia insensibile al lutto di una sua città.

Il prodotto delle offerte, coi relativi notamenti, potrà inviarsi direttamente al Municipio di Parma od anche a quest' Ufficio che ne curerà la consegnazione.

Si porgono vivissime anticipate grazie.

Il Prefetto: VERGA.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 13153, div. IV, sez. I.)

Dichiarazione delle nascite all'Uffizio dello Stato civile.

Ai signori Sotto-prefetti ed ai signori Sindaci dei Comuni della Provincia.

Milano, 1° *ottobre* 1868.

Consta al Ministero dell'Interno, che in alcuni Comuni del Regno, generalmente non si osserva punto l'articolo **371** del vigente *Codice civile,* il quale prescrive di denunziare all'Uffizio dello Stato civile le nascite nei cinque giorni successivi a quello in cui avvennero. Le indagini fatte all'oggetto di scoprire la causa di siffatta ommissione, ebbero per effetto d'accertare che specialmente per parte della popolazione rurale e del basso ceto dei centri urbani, si occultano dolosamente le nascite nell'in-

tendimento di sottrarre i giovani all'obbligo della Leva. Se il trasgredire alla legge è sempre un fatto grave e deplorevole, lo è ancora maggiormente nel caso presente per lo scopo che determina la trasgressione; nè il Governo potrebbe non preoccuparsene seriamente senza venir meno ai propri doveri. Egli è perciò, che il sullodato Ministero dell'Interno, secondando eziandio il desiderio espresso dal Ministro Guardasigilli, ha invitato il sottoscritto con sua Circolare, 22 settembre ora trascorso, N. 10354, div. 5ª, sez. 1ª, Direzione superiore d'Amministrazione, a volergli con sollecitudine riferire, se l'inconveniente sopra lamentato per avventura si verifichi anche nei Comuni di questa Provincia, onde poter prendere quei provvedimenti, che secondo la gravità delle circostanze valgano meglio a far sì che la legge sia sempre ed ovunque osservata.

Il sottoscritto, per mettersi in misura di corrispondere adeguatamente alla richiesta superiormente fatta, prega colla presente i signori Sindaci della Provincia *a voler compiacersi d'informare, non oltre la fine del corrente ottobre, se siansi nei loro Comuni verificate ommissioni di notifiche dell'indole suesposta;* avvertendo che le risposte saranno da presentarsi direttamente a questa Prefettura dai signori Sindaci del Circondario di Milano, e col mezzo dei rispettivi signori Sotto-prefetti da parte dei signori Sindaci degli altri Circondari.

Pel Prefetto: FORTUZZI.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

E DÌ TRIBUNALI

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia. Anno VIII, 1868, N. 33 e 34.)

La disposizione dell'art. 83 della Legge comunale e provinciale, che limita la tutela dei Comuni sulle opere pie a quelle che dal Comune sono sussidiate, essendo di generale applicazione, non riceve eccezione dal fatto che anteriormente alla legge comunale e provinciale un'opera pia, benchè dal Comune non sussidiata, fosse sotto la sorveglianza di esso.

Meno il caso in cui le norme direttive dell'opera, da cui scaturisce nel Comune il diritto di sorveglianza, non costituiscano una di quelle leggi speciali che l'art. 232 della detta Legge comunale e provinciale mantenne in vigore.

Scopo dell' art. 232 della Legge comunale e provinciale essendo stato quello di limitare l'abrogazione delle leggi precedenti alle sole leggi generali già vigenti nelle varie Province e non a tutte le altre, si intendono comprese nel disposto del detto articolo tutte quelle che un istituto speciale riguardano, quando anche dipendenti da un Comune.

Non toglie valore a queste leggi speciali il fatto che esse siano atti arbitrari del Governo assoluto, se al tempo in cui furono fatte, e pel diritto pubblico vigente nelle Province in cui furono emanate, il Governo avea diritto di farle.

Perchè cessino di aver vigore le facoltà date da una legge speciale al Comune, non basta che la legge generale non gliele dia, ma è necessario che espressamente gliele interdica. Solo in questa ultima ipotesi la legge speciale deve intendersi abrogata e inapplicabile ad essa l'eccezione di cui l'art. 232 della Legge comunale e provinciale.

Malgradochè un'opera pia debba continuare a governarsi secondo le regole speciali di sua fondazione, pure, ove essa abbia obblighi speciali relativi alla beneficenza, è soggetta alla legge delle opere pie e dipende nei congrui casi dalla Deputazione provinciale, o dalla Congregazione di Carità. — *(Adunanza 18 aprile 1868.)*

I legati pii e le pie fondazioni che non hanno una autonomia propria, nè sono enti morali per sè stanti, ma che invece sono un onere di altri enti morali, malgradochè riguardino oggetti di culto son conservati e sfuggono agli effetti della legge 15 agosto 1867. — *(Adunanza 9 maggio 1868.)*

Nel silenzio dell'articolo 212 della legge comunale e provinciale sul metodo col quale debba procedersi alla votazione per la nomina ad impieghi comunali nel caso in cui siano vari i candidati, è preferibile il metodo della votazione contemporanea su tutti a quello della votazione separata per ognuno di essi.

Ove però questo secondo sistema sia seguito e la votazione non pre-

senti irregolarità e non vi siano reclami contro di essa, non è il caso di annullare la seguita elezione. — *(Adunanza 12 giugno 1868.)*

La massima che in materia elettorale il ricorso contro le deliberazioni del Consiglio comunale và prodotto direttamente alla Corte d' appello (e non alla Deputazione provinciale) sancita dall' art. 75 della legge comunale e provinciale ora vigente, è ribadita dell'art. 36 del regolamento dell' 8 giugno 1865.

Il fideiussore dell'abboccatore dei dazi comunali, anche caduto in debito, non cessa d' esser elettore od eleggibile al posto di consigliere in quello stesso Comune. — *(Corte di Cassazione di Napoli, Udienza 30 aprile 1868.)*

BOLLETTINO
DELLA PREFETTURA
DI MILANO

AVVISO INTERESSANTE.

Si raccomanda ai signori Sindaci e Segretari comunali di leggere attentamente le dispense del **BOLLETTINO**, contenendovisi quelle disposizioni amministrative, che per lo passato si comunicavano con circolari staccate.

TIP. PIETRO AGNELLI.

INDICE DELLA DISPENSA DI SETTEMBRE.

Il **BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI MILANO** si pubblica ai primi di ogni mese in una dispensa di due o più fogli in-16° grande.

Pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali, costa 12 centesimi ogni foglio.

Per i particolari L. 6 annue anticipate.

Una dispensa separata L. 1 per tutti indistintamente.

Le spese di posta o porto sono a carico dei signori Committenti.

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di Pietro Agnelli, *Milano, via Pietro Verri, N.* 16.

La presente dispensa, composta di 5 fogli, come dalle condizioni del Programma del *Bollettino*, costa cent. 60 pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali. Pei non associati L. 1.

RECENTI PUBBLICAZIONI

ALTAVILLA prof. RAFFAELE — **Cento Racconti** di Storia Patria narrata ai fanciulli. (Seconda edizione). Un vol. in-16°. . . . . L. — 60

BORTOLOTTI FANNY GHEDINI — **Dialoghi** istruttivi pei fanciulli del popolo. Un vol. in-16°. . . . . . » 1 —

CANTÙ prof. IGNAZIO — **Il trionfo del lavoro** o l'operaio di val Montrone, Racconto pel popolo e per le scuole. Un vol. in-16° adorno di incisioni . » 1 : 50

Giovine Municipio (Il). Un vol. in-8°. . . . » 3 —

TOMMASEO NICOLÒ — **Esempi di generosità** proposti al popolo italiano. Seconda edizione. Un volume in-16° . . . . » 1 : 50

TOMMASEO NICOLÒ — **La Donna.** Opera nuova che tratta della Famiglia, dell'Educazione, della Beneficenza, del Pudore pubblico, della Patria, dell'Ingegno ecc. Un vol. in-16° . . . . » 3 —

POZZI prof. ALFEO — **L'Italia** sotto i vari suoi aspetti fisico, politico ed economico. Trattatello offerto alla gioventù. Un volume in-16° . . . . » 1 : 25

SARCHI CARLO — Dell'Unico principio e dell'unico fine del Diritto universale di **Giovan Battista Vico** — (Traduzione di). Un volume in-8° grande . . » 8 —

VIGANÒ prof. FRANCESCO — **L'Operaio agricoltore,** manifatturiere e merciaiuolo che arriva alla cooperazione. Un volume in-32° . . . . » 1 —

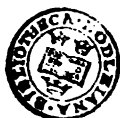
VIGNATI cav. CESARE. — **Storia diplomatica della Lega Lombarda** con XXVI documenti inediti. Un volume in-4° con *fac-simili* . . . . » 20 —

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di Pietro Agnelli, Milano, via Pietro Verri N. 16.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

(N. $\frac{6287}{2240}$, div. X, sez. I.)

Concorso dei Comuni per l'apertura di nuovi Uffici telegrafici.



Ai signori Prefetti.

Firenze, 22 settembre 1868.

Il Real Decreto del 10 corrente, N. 4608, che stabilisce che gli incaricati provvisori pel servizio degli Uffici telegrafici di 3ª categoria, invece di avere un'annua retribuzione fissa, sieno compensati con un tanto per ciascun dispaccio privato di partenza, porge una occasione propizia per modificare le norme di concorso dei Comuni all' esercizio di nuovi uffici di terza categoria, che erano stabilite colla Circolare di questo Ministero del 3 aprile 1867, N. 2330/2061; e di tale occasione si vale anche questo Ministero per diminuire pure di quanto può la quota di concorso per ciò che riguarda l' impianto di tali uffici e la costruzione e manutenzione delle linee nuove che occorresse ad uso dei medesimi di costruire.

Quindi, senza parlare degli uffici telegrafici di 1ª categoria (che sono quelli il cui prodotto eccede le lire diecimila annuali), credesi conveniente di far note le norme di concorso nelle spese per apertura di uffici di 2ª o di 3ª categoria lungo una linea già esistente, aggiungendo quelle da seguirsi pel caso in cui l'ufficio telegrafico richiesto non si potesse stabilire lungo una linea esistente.

Per un ufficio di servizio diurno limitato lungo una linea telegrafica esistente.

(*a*) Ufficio di 2ª Categoria

con un commesso telegrafico ed un fattorino.

Pagamento anticipato di L. 500 per l'impianto dell'ufficio.

Somministrazione e manutenzione del locale mobiliato.

Garanzia di un *minumum* di prodotto di L. 2,000 per tasse di dispacci privati di partenza.

(*b*) Ufficio di 3ª Categoria

con un incaricato provvisorio (p. e. commesso postale, istitutore od altro impiegato comunale, negoziante o simili).

Pagamento anticipato di L. 500 per l'impianto dell'ufficio.

Somministrazione e manutenzione del locale mobiliato quando l'incaricato non preferisse stabilire l'ufficio ove egli ha stanza.

Designazione d'uno o più esercenti, salvo all'Amministrazione, la libertà della scelta.

L'incaricato è istruito gratuitamente dall'Amministrazione nella parte meccanica del servizio, in quell'ufficio telegrafico in cui creda conveniente di trasferirsi per tale scopo.

Sono corrisposti dall'Amministrazione telegrafica all'incaricato centesimi 60 per ogni dispaccio privato di partenza dall'ufficio, finchè raggiunga l'annuo compenso di lire seicento, e per ogni dispaccio privato successivamente spedito, cent. 20. L'incaricato ha l'obbligo di sopperire alle spese d'ufficio ed al recapito dei dispacci, ed ha facoltà di stabilire l'ufficio telegrafico nella propria abitazione, ufficio o negozio, purchè sia tutelato il segreto della corrispondenza.

Anche le donne possono essere abilitate all'esercizio di questi uffici.

I Comuni, qualora assumano di retribuire direttamente l'incaricato, possono essere ammessi in di lui vece alla compartecipazione dei prodotti ed all'adempimento degli obblighi sovraccennati.

Se l'ufficio telegrafico richiesto non si può stabilire lungo una linea esistente, si aggiungeranno le seguenti condizioni a quelle sovra stabilite:

a) Pagamento anticipato di L. 180 per ogni chilometro di linea, oltre il trasporto dei pali a piè d'opera.

Ove i Comuni preferiscano fornire i pali, i quali dovranno essere di castagno, e li facciano trasportare a piè d'opera, la spesa chilometrica, per la costruzione della linea, è ridotta a L. 80.

b) Pagamento di L. 40 annuali per manutenzione di ogni chilometro di linea, a meno che il Municipio non preferisca d'incaricarsene, pagando sole L. 15 all'anno per chilometro pel materiale da ricambiare.

Se si deve collegare la nuova linea alla rete telegrafica appoggiando, per un trattato, il nuovo filo sopra una linea esistente; per quel tratto la spesa di cui al paragrafo *(a)* è ridotta a L. 70 per chilometro e per le spese di cui al paragrafo (*b*) nulla è dovuto.

Le domande di nuovi uffici dovranno farsi mediante deliberazione dei Consigli comunali e saranno trasmesse dai Sindaci ai Prefetti delle Province per l'approvazione delle Deputazioni provinciali e le pratiche ulteriori.

Il Ministro: G. CANTELLI.

MINISTERO DELLA GUERRA.

DIREZIONE GENERALE DELLE LEVE BASSA-FORZA E MATRICOLA.

Divisione Bassa-Forza, sez. II.

Rassegna dei Militari appartenenti alle Classi della prima categoria del contingente che si trovano in congedo illimitato.

Ai Comandanti generali delle Divisioni militari.

Firenze, 27 settembre 1868.

Coerentemente all'avviso preventivo che fu pubblicato nel mese di giugno ultimo, ed alle successive comunicazioni che vennero fatte ai signori Comandanti generali delle Divisioni militari colla Circolare del 9 luglio, questo Ministero determina che *la rassegna dei militari delle classi provinciali che si trovano alle case loro in congedo illimitato abbia luogo domenica* 15 *novembre.*

Giusta il prescritto del Regolamento sul Reclutamento, in data 31 marzo 1855, simile rassegna dovrebbe eseguirsi al *Capoluogo di Provincia;* ma nello scopo di maggiore economia di spese e di maggiore facilitazione ai militari, il Ministero, derogando a quella prescrizione, stabilisce che la rassegna venga eseguita in ogni *Capoluogo di Mandamento* (e nelle Province Venete in ogni Capoluogo di Distretto), col quale temperamento si risparmierà di corrispondere ai rassegnandi l'indennità di via, scegliendo un giorno festivo, e concertando le cose in modo che ciascun individuo possa nel giorno stesso far ritorno a casa.

L'incarico di far tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione della rassegna è dal Ministero deferito ai *sigg. Comandanti generali delle Divisioni* e, sotto la loro superiore direzione, ai Comandanti militari di Provincia colle seguenti norme:

§ 1.° Saranno chiamati a questa rassegna tutti senza eccezione i militari in congedo illimitato appartenenti alla 1ª Categoria del contingente ascritti alle classi.

1837 - nella quale sono compresi i Napoletani requisiti per la leva 1861.

1838 - nella quale sono compresi i Toscani appartenenti alla Leva sulla classe 1841 operata nel 1860.

1839 -

1840 -

1841 - nella quale sono compresi i Veneti requisiti dall'Austria nel 1863.

1842 - nella quale sono compresi i Veneti requisiti dall'Austria nel 1864.

1843 - uomini del Genio e del Treno mandati per anticipazione in congedo illimitato.

§ 2.° Non sono chiamati a questa rassegna i militari appartenenti alle 2e categorie.

§ 3.° Parimenti non saranno chiamati a questa rassegna, nelle Province Venete, i militari provenienti dal servizio austriaco ascritti a classi anteriori a quella del 1841; siccome coloro che non si trovano equipaggiati per non aver ancora prestato servizio nell' esercito italiano.

§ 4.° Quantunque la rassegna debba per massima effettuarsi nei *singoli Capiluogo di Mandamento,* i signori Comandanti generali delle Divisioni, tenendo conto delle speciali esigenze delle varie località, potranno, ove le distanze lo permettano, convocare

i militari di più Mandamenti in un punto solo, o viceversa far eseguire la rassegna *in più Comuni d'uno stesso Mandamento;* affinchè si raggiunga lo scopo che i rassegnanti non sieno obbligati a pernottare fuori del loro domicilio.

Il Ministero ha fatto, su quest'argomento, alcuni studi preventivi che qui uniti si trasmettono, lasciando però ai signori Comandanti generali piena facoltà di fare tutte quelle modificazioni che crederanno.

Nelle Città, dove il numero dei rassegnandi sia molto ragguardevole, la rassegna si dovrà fare per sezioni in varie separate località per evitare la soverchia agglomerazione di uomini.

Per la Provincia di Mantova i Militari s'intendono sottoposti alla nuova circoscrizione portata dalla Legge 9 febbraio e Regio Decreto 18 agosto 1868.

§ 5. I Comandanti delle Divisioni, stabilito, innanzi tutto, i luoghi dove la rassegna deve eseguirsi, destineranno per ciascun luogo gli Ufficiali rassegnatori scegliendoli

1° dal personale dei Comandi di Provincia,

2° dagli Ufficiali dei Carabinieri dove risiedono,

3° dagli Ufficiali in aspettativa residenti nella località dove la rassegna ha luogo,

4° dai Corpi attivi stanziati in ogni Divisione.

Il grado di questi Ufficiali potrà essere di Ufficiale superiore, nei centri più importanti, e negli altri posti si destineranno Capitani e Ufficiali e subalterni.

§ 6. Potranno i Comandanti delle Divisioni, nelle località dove il numero di rassegnandi sia ragguardevole, destinare un Ufficiale o graduati di bassaforza in sussidio del Rassegnatore, il quale potrà sempre richiedere assistenza ai Carabinieri; in

ogni modo poi dovrà valersi all'atto della rassegna dell'opera dei Sott'uffiziali e Caporali che sono in congedo illimitato.

§ 7. Il servizio degli Ufficiali incaricati delle rassegne annuali, agl'individui delle classi in congedo illimitato, è gratuito.

Quelli però che per eseguire tale incarico dovranno allontanarsi dall'ordinaria loro residenza avranno il seguente trattamento.

a) Sarà loro concesso il trasporto a carico del Governo sulle ferrovie che debbono percorrere.

b) Per i tratti a percorrersi sulle strade ordinarie riceveranno la indennità di via, cioè una giornata per ogni 25 chilometri di strada percorsa, ed una pure per ogni frazione eccedente. Eguale indennità è pure loro dovuta pel ritorno, e ciò a titolo di rifatta di spesa di trasporto.

c) Una giornata d'indennità di via per le spese di soffermata nel Capoluogo di Mandamento o nel Comune prescelto dal Comando generale della Divisione per passare la rassegna.

I Comandi militari di Provincia provvederanno, o direttamente o per mezzo delle Luogotenenze dei Carabinieri reali, al pagamento dell'indennità di via, ed al rilascio dei fogli di via e delle richieste pel trasporto sulle ferrovie.

Siffatto pagamento sarà fatto coi fondi di cassa esistenti presso i Comandi militari di Provincia, i quali ne comprenderanno l'ammontare nei rendiconti semestrali a carico del Consiglio d'Amministrazione dei Comandi militari.

A corredo di siffata spesa vorranno essere annessi al rendiconto i fogli di via e le quitanze degli Ufficiali rassegnatori.

Il Consiglio d'Amministrazione dei Comandi militari conteggierà in bonificazione nel Foglio generale delle competenze, per gli Ufficiali in aspettativa, le somme occorse.

§ 8. I Comandanti generali delle Divisioni faranno sollecita partecipazione ai Comandanti delle Provincie delle località ove la rassegna avrà luogo, affinchè essi possano immediatamente preparare, *in modo distinto per ogni località*, un ruolino nominativo dei militari che nella località stessa devono convenire, per consegnarlo all' Ufficiale rassegnatore il giorno della rassegna.

Per le Città maggiori, ove la rassegna sia fatta in più sezioni, come è detto al § 4, il ruolo sarà in egual modo preparato separatamente per sezioni, facendo il riparto degli uomini per arma, o per lettera d'alfabeto o altrimenti come i Generali di Divisione saranno per decretare.

§ 9. Il ruolo di cui sopra sarà conforme all'unito Mod. N. 1.

§ 10. I rassegnandi saranno inscritti distinti per arma, descrivendo pei primi quelli dell'Arma di Fanteria, quindi i Bersaglieri, la Cavalleria, l'Artiglieria, il Corpo Zappatori del Genio, il Corpo del Treno d'Armata, il Corpo d'Amministrazione e infine, se ve ne sono, gli uomini delle Compagnie di disciplina speciali.

§ 11. I Comandanti militari di Provincia dovranno rimettere agli Ufficiali rassegnatori i ruoli debitamente riempiti dalla Colonna N. 1 al N. 6 inclusivo.

§ 12. Di mano in mano che gli Ufficiali rassegnatori passeranno la rivista, indicheranno alle colonne N. 7, 8, 9, 10, 11 e 12 lo stato in cui trovansi gli oggetti del corredo di cui sono provvisti i rassegnandi, adoperando le parole, secondo le circostanze, di *Buono, Mediocre, Fuori d'uso;* per gli oggetti di piccolo corredo basterà che siano sommariamente apposte dette indicazioni, o quella di *Inservibili* secondo il caso.

Ove talun rassegnando mancasse di uno o più oggetti di corredo indicati nel ruolo, gli Ufficiali Rassegnatori dovranno

farne cenno nelle stesse colonne alle quali si riferiscono gli oggetti mancanti.

§ 13. Nella colonna N. 13 gli Ufficiali rassegnatori noteranno, colla parola *Mancante,* quelli che non si fossero presentati, accennando però le giustificazioni che fossero state prodotte per quelli assenti, per gli ammalati e simili, ed indicheranno egualmente, nelle corrispondenti colonne, lo stato del corredo che venisse presentato.

§ 14. Questo Ruolo firmato in calce delle Colonne dal N. 7 al N. 13 dall'Ufficiale rassegnatore sarà restituito al Comandante militare della Provincia, e da questi trasmesso al Comando generale della rispettiva Divisione nel limite di tempo che sarà stabilito dallo stesso Generale Comando.

§ 15. Gli stampati occorrenti per questi ruoli vengono a cura e spese del Ministero fatti preparare dalla Stamperia della Reclusione militare, ed i Comandanti di Provincia fatto il computo di ciò che può loro occorrere, ne indirizzeranno richiesta *d'urgenza* al Ministero stesso. *(Direzione generale dei Servizi amministrativi.)*

§ 16. Nel compilare i ruoli, i Comandanti di Provincia, vedranno di usare la massima diligenza, sebbene essi non abbiano ricevuto le ultime variazioni che, per cause speciali, i Corpi non furono in grado di trasmettere loro in tempo debito, ma appunto col mezzo della rassegna se avrà opportunità di verificare ed appurare molte circostanze e specialmente i decessi e i cambi di domicilio.

§ 17. Gli Ufficiali rassegnatori indirizzeranno al Comandante di Provincia un rapporto sull'esito della fatta rassegna e restituiranno il ruolo formolando, in modo preciso ed esatto, il riepilogo dei militari non presentatisi o non fattisi rappresen-

tare, ed il riepilogo degli oggetti mancanti giusta il Modello che è stampato a tergo del ruolo stesso.

I Comandanti di Provincia, ricevuto questi rapporti e riuniti i ruoli, faranno anch' essi una relazione complessiva per la Provincia, non che un riepilogo generale degli uomini ed effetti mancanti giusta il Modello N. II, inviando questi documenti al Comando generale della Divisione assieme ai Ruoli della rassegna.

§ 18. Spetterà ai Comandanti generali conservare nei loro Archivi i ruoli nominativi, e trasmettere al Ministero copia dei riepiloghi numerici compilati dai Comandanti militari di Provincia accompagnandoli d' una relazione sull' andamento delle rassegne nella propria divisione con quelle osservazioni e proposte che giudichino del caso.

§ 19. Ogni individuo delle Classi chiamate alla rassegna è in obbligo di presentarsi personalmente al luogo del suo domicilio regolare cioè a quello dove concorse alla leva, e dove è inscritto sui ruoli militari.

§ 20. A coloro i quali, per ragione d' impiego o di lavoro, si trovano assenti dal loro domicilio ed hanno temporaria dimora *fuori della loro Provincia*, è concessa facoltà di farsi rappresentare alla rassegna da qualche parente, il quale dovrà giustificare l' assenza mediante apposito certificato cerziorato dal Comune ed esibire il foglio di congedo illimitato, non che gli effetti militari dell' assente.

§ 21. Lo stesso dovranno fare coloro i quali si trovino impediti per malattia o per causa di forza maggiore, e chi li rappresenterà alla rassegna avrà ad esibire oltre agli effetti militari anche il relativo certificato autenticato dal Comune dichiarante la malattia o la causa d' impedimento.

§ 22. I militari che non si presentino o che non si facciano rappresentare nei modi accennati, nei due precedenti paragrafi, incorreranno in severe punizioni che saranno ulteriormente determinate dal Ministero.

§ 23. Incorreranno in consimili punizioni coloro i quali risultino sprovvisti dei principali capi di corredo militare, oppure li abbiano ridotti fuori d'uso.

§ 24. Saranno soggetti ad immediata repressione coloro che si presentino alla rassegna con modi indisciplinati e sconvenienti, ed i Comandanti di Provincia, a tenore dei §§ 1066 e 1067 del Regolamento sul Reclutamento, hanno facoltà di applicare direttamente la punizione da 3 a 15 giorni di carcere.

§ 25. Il Rassegnatore colla scorta del ruolo chiamerà i militari ad uno ad uno per la vidimazione del congedo illimitato, riconoscendo gli effetti di corredo e verificando se il numero di Matricola corrisponda.

Fatto un primo appello, se ne incomincierà un secondo, per comprendere coloro che non si fossero trovati a tempo pel primo.

Venendo a risultare che talun militare sia di debole costituzione ovvero affetto da visibile imperfezione od infermità, lo stesso Rassegnatore ne farà oggetto di nota nell'apposita colonna N. 13 del Ruolo.

§ 26. Quindici giorni prima che la rassegna abbia luogo, i Comandi di Provincia faranno pubblicare, in ogni Comunità, un Manifesto in cui sia brevemente indicato:

L'ordine della rassegna emanato dal Ministero.

Il luogo e l'ora in cui la rassegna ha luogo.

Le Classi che sono chiamate ad intervenirvi.

La facoltà di farsi rimpiazzare concessa agli assenti dalla

Provincia e l'obbligo istesso imposto a coloro che sono impediti per causa di malattia o di forza maggiore, dovendo sì gli uni che gli altri far esibire il foglio di congedo e gli oggetti di vestiario.

§ 27. Il Ministero, mentre si riserva di stabilire in appresso le punizioni da infliggersi ai mancanti ed a coloro che risulteranno aver sciupato i loro effetti di corredo militare, intende accordare, ai signori Comandanti generali delle Divisioni, i necessari poteri discrezionali relativamente ad ogni emergenza che si riferisca a questa rassegna, pienamente convinto che sotto la loro intelligente direzione essa riuscirà ad un risultato efficace.

§ 28. Per viemmeglio facilitare tutti i relativi provvedimenti, il sottoscritto, per mezzo del Ministero dell'Interno, avrà cura di avvertire della rassegna in discorso i signori Prefetti, facendo eziandio appello alla cooperazione dei Sindaci per l'apprestamento della località, sebbene la rassegna, salvo in caso d'intemperie, debba eseguirsi all'aperto.

§ 29. I Comandi di Provincia, per ogni cosa che riguardi tale rassegna, dovranno esclusivamente indirizzarsi ai rispettivi Comandi di Divisione astenendosi di rivolgersi in modo diretto a questo Ministero, salvo per le richieste di cui al § 15.

Il Ministro: E. BERTOLÈ VIALE.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

(Div. IV, sez. II, N. 86.)

Istruzioni per l'adempimento delle prescrizioni della Legge, 30 agosto 1868, che rende obbligatoria la costruzione delle strade comunali.

Ai signori Prefetti delle Province del Regno.

Firenze, 5 *ottobre* 1868.

La Legge 30 agosto 1868, pubblicata il 1° ottobre corrente, che rende obbligatoria ai Comuni del Regno la costruzione delle strade comunali di maggiore importanza, chiama a sè l'attenzione e le cure assidue del Governo del Re, non solo perchè le sia data piena esecuzione, ma altresì affinchè ne sia ben compreso lo spirito, che è quello di attuare sollecitamente le principali e più importanti comunicazioni comunali, massime nelle Province ove più difettosa è la rete stradale.

Non sarà certamente sfuggito all'attenzione dei signori Prefetti quanta parte ad essi sia attribuita nel mandare ad effetto essa legge; spettando loro di regolarne lo svolgimento in tutto il suo corso; favorendolo ed eccitandolo, ove fia d'uopo.

Avranno avvertito il processo logico e progressivo della legge, la quale sollecita a breve termine la determinazione delle strade cui essa riguarda (articolo 12), accorda un lasso di tempo opportuno allo scandaglio obbligatorio della spesa, cui i Municipi stanno per incontrare (articolo 13), e lascia una prudente latitudine a ciascun Comune per eseguire le proprie strade; talchè questi periodi riescano proporzionati ai bisogni ed ai mezzi di ciascun Municipio.

L'Autorità prefettizia per sua parte invigila e, all'occorrenza, sospinge codeste varie fasi dell'esplicamento della legge, e sta garante al legislatore che non venga frustrato l'intendimento che dirigeva il dettato di essa. Diffatti il Prefetto omologa gli elenchi delle strade o li forma, se i Consigli comunali trascurino di determinarli entro il primo semestre; approva i progetti tecnici o li fa compilare, se trascorso inutilmente il biennio accordatovi; provvede poi infine, se accada, allo stanziamento dei fondi ed alla costruzione delle strade.

È pertanto necessario che i signori Prefetti sieno penetrati della importanza di codesto speciale incarico ad essi demandato, e della responsabilità che loro ne risulta dinanzi al Governo ed alla Nazione; nè il sottoscritto dubita punto che essi non siano per corrispondervi pienamente; crede tuttavia utile porgere loro un cenno delle principali cure con cui iniziare l'adempimento delle prescrizioni legislative.

E innanzi tutto è da avvertire come codesta novella legge non sia quasi che un'ulteriore esplicazione dello spirito che nella materia informa le precedenti del 20 marzo 1865 sulla amministrazione comunale e sui lavori pubblici, e vi trova il proprio addentellato e punto di partenza nella disposizione data all'articolo 116 della prima, che rende obbligatorie ai Comuni le spese per la sistemazione e manutenzione delle strade comunali, e nella classificazione di queste prescritta nella seconda (articolo 17), appoggiandosi e prendendo vigore nel disposto al susseguente articolo 24, che i Consigli provinciali debbano determinare Regolamenti obbligatorii per la costruzione e per quant'altro concerne le strade comunitative.

Egli è quindi necessario che l'elenco delle strade obbligatorie per ciascun Comune si uniformi, anzi si deduca da quello

della classificazione generale di tutte le comunali; e quindi non può essere raccomandato abbastanza ai signori Prefetti di procurare efficacemente che le operazioni della classificazione e della compilazione dei regolamenti, prescritte ai sopramentovati articoli 17 e 24 della Legge sui Lavori pubblici, vengano ultimate nel più breve termine possibile in tutti que' Comuni ed in quelle Province in cui ancora non lo furono.

Nello stesso mentre è poi d'uopo che essi invitino tutti i Comuni delle rispettive Province a formare lo speciale elenco delle strade obbligatorie, giusta l'articolo 1° della Legge, 30 agosto ultimo scorso; e qui sopratutto accade di porre in avvertenza i signori Prefetti, affinchè una troppo larga interpretazione, che già trapela, ma con molto minor rischio di danno, in gran parte delle classificazioni generali, travisando lo spirito di questa nuova legge, non ne imbarazzi la pratica sua attuabilità.

Egli è dunque da avvertire alla radicale differenza tra la categoria di strade cui la presente legge riguarda, e la classificazione generale di tutte le comunali.

In questa si compresero tutte le strade che interessano un Comune e che rimarrebbero a suo carico; ma perchè la sistemazione di tutte sarebbe un impegno esorbitante al paese, e sotto cui la più parte dei Comuni rimarrebbe accasciata, senza che lo Stato e le Province potessero pure venire efficacemente in soccorso di tanti bisogni, la legge presente intende evidentemente a determinare la rete di quelle che hanno una data importanza territoriale, escludendo dalle obbligatorie tutte quelle che sono di solo interesse locale dei singoli centri abitati, grossi e piccoli; e così non obbliga a porre in comunicazione tutti i Comuni contigui, ma addita semplicemente

i vicini; talchè lascia insieme facoltà di ommettere per ora talune comunicazioni tra Comuni i cui territori si tocchino, e di comprenderne altre dirette ad un centro di Comune non finitimo.

Così certamente il legislatore non mirava alla costruzione obbligatoria immediata di tutte le strade di ciascun Comune, e ciò appare da altre considerazioni secondarie; chè, tralasciando che i ristretti limiti dei mezzi indicati e possibili vi richiederebbero un tempo enorme, a compilarne i progetti in un solo biennio occorrerebbero tecnici più assai che non possa fornirne il paese.

Valga anche la considerazione che il Governo non deve e non vuole avere ingerenza che negli affari ed interessi generali, quindi dalle individualità dei Comuni non chiede che ciò che è di comune vicendevole vantaggio e servizio, nei limiti delle divisioni amministrative del Regno.

E questi esser debbono i criteri principali che guidino i signori Prefetti nelle istruzioni che daranno ai Comuni per la formazione degli elenchi delle strade obbligatorie, affinchè in esse non siano comprese che le veramente importanti, e riescano di pratica e sollecita esecuzione. E specialmente a tali criteri si atterranno prima nell'omologare gli elenchi e poi nell'informare le domande di sussidi. Egli è facendo sentire che il Governo, per l'articolo 9 della Legge, non può venire in aiuto che dei Comuni posti in maggior bisogno e per strade di importanza principale, che si perverrà a dirigere lo sforzo dei Municipi a preferire e completare le linee di comunicazione destinate di lor natura ad arrecare più pronti e più estesi vantaggi, di interesse territoriale, non soltanto locale.

A tenore dell'articolo 12 della Legge presente, gli elenchi

delle strade obbligatorie debbono essere formati seguendo le norme dell'articolo 17 della vigente Legge sui Lavori pubblici, le quali si riassumono nelle seguenti:

1.° Proposta della Giunta municipale, e, in suo difetto dopo sei mesi, compilazione d'uffizio della Prefettura;

2.° Pubblicazione nell' albo pretorio del Comune per la durata di un mese;

3.° Relativa deliberazione sulla proposta e sulle opposizioni che vi fossero mosse contro del Consiglio comunale;

4.° Decisione della Deputazione provinciale sulle eventuali contestazioni;

5.° Omologazione finale del Prefetto.

Perchè tanto i signori Prefetti, quanto il Governo centrale, possano formarsi un esatto criterio dei bisogni e degli impegni dei singoli Comuni, è necessario che gli elenchi, di cui è caso, sieno formati sul Modulo di quelli già compilati per la classificazione generale, e presentino in apposite colonne:

a) Il numero progressivo per ciascuna strada dell'elenco generale di classificazione;

b) Denominazione, scopo ed estremi della strada;

c) Villaggi e località principali che attraversa;

d) Con quali altre strade si colleghi fuori del territorio comunale; e se sistemate o no.

e) Se la strada sia attualmente atta ai rotanti o no; se in tutto od in parte; se vi manchino importanti opere d'arte;

f) Lunghezza della strada sul territorio comunale; distinta nei singoli tratti, sistemati e non;

g) Condizioni essenziali di sistemazione; cioè: minimo di larghezza, massimo di pendenza, materia della massicciata;

h) Deliberazioni per ciascuna strada del Consiglio comunale ed altri schiarimenti.

Affinchè poi non solo venissero allestiti colla massima sollecitudine quegli elenchi che dovessero formarsi d'uffizio, ma anche perchè le Deputazioni provinciali ed i Prefetti possano, senza grave perdita di tempo, giovarsi, nella soluzione delle vertenze e nell'approvazione degli elenchi, dell'avviso degli Uffici tecnici provinciali e governativi, tornerà bene che gli ingegneri ad essi preposti sieno fin d'ora invitati ad assumere sulla materia tutte le informazioni e raccogliere tutti i dati che loro occorrano a pronunciarsi ad un primo invito colla dovuta cognizione di causa.

Formati ed approvati gli elenchi, i Municipi dovranno immediatamente provvedere alla redazione dei progetti tecnici per ciascuna strada; al che sarà certo d'uopo che i signori Prefetti vengano sollecitandoli e sorvegliandoli, usando di tutta l'autorità che esercitano sui pubblici funzionari e della deferenza meritamente loro tributata dai Sindaci della Provincia rispettiva.

Nel determinare e proporre i lavori occorrenti a formare, o sistemare ciascuna strada, si dovrà sopratutto curare di limitarli ad un opportuno accordo di agevolezza e di economia, evitando ogni opera soverchia o di lusso.

E qui principalmente si fa sentire il bisogno dei regolamenti prescritti all'articolo 24 della Legge sui Lavori pubblici; tuttavia nelle Provincc, e sono le più, ove tuttora non si ha regolamento, o desso non provvede abbastanza al caso, sarà bene che a cura dei Prefetti, le Deputazioni provinciali dieno provvisoriamente norme generali ai Comuni per ottenere una sufficiente regolarità ed uniformità di proposte e di forma, sia nelle condizioni della strada, sia nella compilazione dei pro-

getti, nel che potranno giovarsi delle regole prescritte al servizio del Genio civile.

I progetti dovranno senz'altro presentare dimostrazioni grafiche e numeriche quanto basti a determinare le opere da eseguire e l'ammontare della spesa per ciascuna strada; saranno progetti esecutivi, non di semplice massima; evitandosi tuttavia ogni minuzioso e men che necessario sviluppo, il quale non riuscisse che a spreco di tempo e di spesa.

Per quei Comuni i quali dichiarassero di non potere provvedere direttamente alla compilazione dei progetti, onde la cura, a tenore dell'articolo 14 della Legge, ne ricadesse alle Prefetture, si vedrà a tutta prima se gli Uffici tecnici provinciali, e poi se i locali del Genio civile, possano assumerne l'incarico senza detrimento ed incaglio degli altri rami di servizio governativo loro affidato, e colla certezza che il lavoro venga compiuto nel termine prescritto dalla legge. Quando nè l'Ufficio provinciale nè il Genio civile possano essere incaricati della redazione dei progetti, essa sarà affidata ad ingegneri e periti locali, sempre però sotto la generale direzione dell'Ingegnere capo dell'Uffizio tecnico governativo, il quale dapprima in una sua relazione determinerà le condizioni generali di andamento, di tracciato e di forme e dimensioni della strada; poi esaminerà i rilievi geodetici, apponendovi le norme che troverà opportune, e sulle quali il compilatore completerà il progetto.

Sarà bene che i signori Prefetti rivolgano sin d'ora la loro attenzione al rapporto tra il lavoro che si va preparando in ciascuna Provincia ed il numero dei tecnici che potranno esservi addetti; affinchè si possa provvedere ai luoghi di troppo forte difetto, distribuendo opportunamente il personale del Genio civile, e raccogliendone temporariamente di ausiliario.

Non è a dire che per quelle strade per cui verrà chiesto il sussidio dello Stato, la domanda dovrà sempre essere accompagnata dal progetto esecutivo, affinchè questo Ministero possa giudicare non solo dell'importare dell'opera, ma altresì dell'aggiustatezza della spesa. Ed il progetto sarà munito del relativo avviso dell'uffizio locale del Genio civile.

Lo scrivente si lusinga che queste prime tracce, sviluppate dalla solerte ed intelligente opera delle Prefetture, valgano a dare direzione, impulso ed uniformità di sviluppo alle prime operazioni prescritte dalla legge che si venne esaminando: resterebbe a dire della costituzione dei fondi speciali e della direzione e sorveglianza delle costruzioni stradali; ma come oggetti affatto disparati e d'applicazione non immediata, saranno a miglior tempo, e secondo il bisogno, tema di apposite comunicazioni.

In tanta mole di lavoro e di spese, che l'adempimento della legge di cui è caso verrà promovendo, è certamente indispensabile ed utilissimo serbare il massimo ordine ed eliminare ogni che di superfluo e di men che necessario. Se vi sono molte Province nelle quali codesta legge è destinata ad imprimere un vitale movimento ed a provvedere ad un bisogno di prim' ordine, avvene pure non poche per le quali apparisce assai meno necessaria, ed in taluni Comuni anzi non troverà oggetto di applicazione.

Sarebbe inutile insistere presso codesti Municipi per l'adempimento delle cose di semplice formalità con quello stesso interessamento che sarà da porre alla esecuzione della parte sostanziale della legge; importa perciò a questo Ministero conoscere a quali Circondari ed a quali Comuni debbansi principalmente rivolgere le cure del Governo, affinchè nell'interesse

generale sia soddisfatto all'intento che dettava la legge; e quindi lo scrivente prega i signori Prefetti a volere fargli tantosto una relazione sulla viabilità dei Circondari e dei Comuni delle rispettive Province, indicando specialmente quelli che non possono considerarsi compresi dallo spirito della legge, e quegli altri nei quali dovrà più particolarmente mettersi ad effetto. In codesto giudizio i signori Prefetti saranno guidati più specialmente dalla pratica conoscenza del territorio, in cui esercitano l'autorità loro, dalla facilità di assumere notizie molteplici e sicure, ed anche dall'esame degli elenchi della classificazione generale, dai quali apparisce se le singole strade sieno praticabili e più o meno sistemate.

Prego inoltre i signori Prefetti di procurarsi, colla maggiore sollecitudine possibile, dai Sindaci di tutti i Comuni della Provincia le notizie delle distanze itinerarie intercomunali indicate nella scheda, di cui si uniscono alla presente un numero sufficiente di copie, perchè, completate negli uffici comunali coll'apporvi tutte le notizie in essa scheda indicate, e viste dal Genio civile e dai Prefetti, che, accadendo, vi apporranno posteriormente le loro osservazioni, mi sieno poi trasmesse unite Provincia per Provincia.

Vogliano inoltre i signori Prefetti comunicare il tenore di questi schiarimenti alle Deputazioni provinciali, agli Ingegneri capi di servizio governativo e provinciale ed ai Sindaci dei Comuni per quella parte che ciascuno riguarda.

Per ultimo i signori Prefetti sono pregati di un cenno di ricevuta della presente circolare.

Il Ministro: G. CANTELLI.

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

—

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Parte I.

Costruzione obbligatoria delle strade comunali.

Art. 1. È obbligatoria per i Comuni la costruzione e sistemazione delle strade comunali:

a) Che sono necessarie per porre in comunicazione il maggiore centro di popolazione di un Comune col Capoluogo del rispettivo Circondario, o col maggior centro di popolazione dei Comuni vicini;

b) Quelle che sono necessarie per mettere in comunicazione i maggiori centri di popolazione del Comune con le ferrovie e i porti, sia direttamente, sia collegandosi ad altre strade esistenti;

c) Quelle che devono servire a mettere in comunicazione le frazioni importanti di un Comune.

Parte II.

Costituzione di un fondo speciale per la costruzione delle strade.

Art. 2. Non bastando le rendite ordinarie ed i capitali disponibili, i Comuni provvederanno alla costruzione e sistemazione delle strade, di cui all'articolo precedente, con un fondo speciale risultante:

a) Da una sovrimposta sulle tasse dirette, non eccedente il 5 per cento delle tasse erariali;

b) Da una tassa speciale sui principali utenti;

c) Da prestazione d'opera degli abitanti del Comune;

d) Da pedaggi;

e) Da sussidi dello Stato e della Provincia, dalle offerte volontarie e dalla vendita delle aree abbandonate.

Questo fondo speciale debb'essere impiegato nella costruzione e sistemazione delle strade predette, o nel servizio di prestiti fatti per tale scopo, e non può essere speso per altri casi, e neppure per la manutenzione delle strade.

Tassa speciale sugli utenti principali.

Art. 3. Sono considerati come utenti principali i proprietari di terre in una zona adiacente alla strada che si costruisce, di larghezza di un chilometro per parte, come pure i proprietari di foreste, miniere, cave e stabilimenti industriali in ogni parte del Comune, a meno che dimostrino che il reddito od il valore di questi stabili non verrà per la costruzione della strada ad accrescersi neppure del ventesimo.

La Giunta comunale formerà l'elenco dei principali utenti, e ne darà loro notificazione.

I reclami contro l'inserzione nell'elenco saranno presentati alla Giunta entro un mese dalla notificazione, e, quando non siano accolti, sarà aperto il ricorso al Pretore che ne giudicherà sommariamente ed inappellabilmente, intesi due periti, nominati l'uno dalla Giunta comunale e l'altro dall'utente.

Art. 4. La tassa speciale, di cui al paragrafo *B* dell'articolo 2, sarà eguale alla sovrimposta che venne deliberata in virtù del paragrafo *A* dello stesso articolo.

Potrà la tassa essere aumentata oltre al limite predetto, quando vi acconsenta la maggioranza dei contribuenti alla medesima, e questa maggioranza rappresenti oltre ai due terzi dell'imposta erariale totale, su cui gravita la tassa speciale.

La tassa speciale dura un ventennio, e si può riscattare mediante pagamento in una volta del decuplo del suo ammontare nell'anno in cui si stabilisce.

Prestazioni in natura.

Art. 5. Ogni capo di famiglia, abitante o possidente nel Comune, che per le sue condizioni infelici non ne sia dichiarato esente dal Consiglio comunale, può essere obbligato a fornire annualmente sino a quattro giornate di lavoro:

a) Per la sua persona e per ogni individuo maschile atto al lavoro, dai 18 ai 60 anni, che faccia parte o sia al servizio della sua famiglia, o delle sue proprietà, in quanto abitino nel Comune;

b) Per ciascuna bestia da soma, da sella o da tiro, col rispettivo veicolo, che sia al servizio della sua famiglia o delle sue proprietà nel Comune.

Art. 6. Il ruolo delle prestazioni di opere è pubblicato ogni anno per due settimane all'albo pretorio del Comune. Esso diventa esecutorio per coloro che in questo frattempo non lo contestarono. La contestazione è decisa inappellabilmente dal Conciliatore.

Art. 7. Gl'inscritti nel ruolo delle prestazioni d'opera, che non prestano direttamente o per mezzo d'altri l'opera prescritta nel tempo stabilito, saranno tassati giusta una tariffa determinata dal Consiglio comunale, e la tassa sarà riscossa come le altre tasse dirette.

La prestazione d'opera può, pure a volontà del contribuente, essere convertita in opera determinata, secondo le basi fissate dal Consiglio comunale.

Essa può anche essere applicata alla manutenzione delle strade già costruite; ma in questo caso la spesa di manutenzione, così risparmiata, verrà applicata al fondo speciale per la costruzione e sistemazione, di cui all'articolo 2.

Diritti di pedaggio.

Art. 8. Il Consiglio comunale può stabilire un pedaggio sopra la nuova strada che costruisce, giusta una tariffa approvata dalla Deputazione provinciale.

Non sarà mai soggetto a pedaggio il veicolo conducente materiali per costruzione e manutenzione delle strade, ovvero concime per l'agricoltura, come neppure tutto ciò che spetta alle truppe in movimento.

Il diritto di pedaggio non può durare più di venti anni, e potrà essere alienato, consacrandone il provento al fondo speciale di cui all'articolo 2.

Sussidi.

Art. 9. Lo Stato accorderà un sussidio a quei Comuni i quali avranno costituito il fondo speciale, di cui all'articolo 2 della presente legge, applicando il *maximum* dei mezzi *a*), *b*), *c*) ivi indicati.

Codesto sussidio sarà concesso nell'ordine seguente:

1.° A quei Comuni che hanno una minore quantità di strade;

2.° A quei Comuni la cui condizione economica sia la più grave;

3.° A quei Comuni che costruiscano una strada affatto nuova.

Fra le categorie dei Comuni specificate nei suddetti tre numeri, la preferenza sarà gradatamente accordata a quelli nei quali si verifichino o tutte, o la maggior parte delle condizioni sopra enunciate.

Non si danno sussidi per la manutenzione ordinaria delle strade, nè per la costruzione di quelle non contemplate nell'articolo 1.

Il riparto dei sussidi è fatto annualmente per decreto reale, sentiti i voti dei Consigli provinciali ed il parere del Consiglio di Stato.

Il sussidio, di cui nel primo capoverso del presente articolo, non sarà inferiore ad annui tre milioni di lire, e non potrà mai eccedere il quarto della somma effettivamente spesa dal Comune nell'opera sussidiata.

Parte III.

Agevolezze per la costruzione delle strade.

Art. 10. Tutti gli atti e contratti relativi alla costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'articolo 1, saranno registrati col diritto fisso di una lira.

Art. 11. L'approvazione per parte del Prefetto del progetto di costruzione o di sistemazione di una delle strade, di cui all'articolo 1 della presente legge, equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Il Comune non sarà tenuto a fare il deposito del valore del terreno da espropriarsi, e per un decennio avrà facoltà di tenerne il prezzo in mano, corrispondendo l'interesse del 5 per cento.

Parte IV.

Ingerenza delle Provincie nelle strade comunali.

Art. 12. Entro un semestre dalla promulgazione della presente legge, i Comuni dovranno formare l'elenco delle strade, di cui all'articolo 1, seguendo le norme dell'articolo 17 della Legge sui Lavori pubblici del 20 marzo 1865. Trascorso detto termine, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, procederà d'ufficio alla formazione di detto elenco per i Comuni che non gli avessero compiuti.

Art. 13. Entro un biennio dalla pubblicazione della presente legge, le Giunte comunali dovranno far preparare i progetti

di costruzione e sistemazione delle strade comunali, di cui all'articolo 1 della presente legge.

Sottoporranno quindi all'approvazione dei Consigli comunali i progetti medesimi, col programma dell'ordine e dei mezzi con cui si procederebbe alla loro costruzione e sistemazione.

Questi progetti saranno poscia trasmessi al Prefetto per la sua approvazione.

Art. 14. Trascorso detto biennio, il Prefetto, sentita la Deputazione provinciale, dovrà far eseguire d'ufficio i progetti delle strade comunali a spese dei relativi Comuni.

Esso farà intraprendere tosto la compilazione dei progetti relativi ai Comuni che dichiarino di non potere provvedere direttamente, e la spesa di tutti questi progetti verrà ripartita fra i vari Comuni in ragione del numero di chilometri di strade loro spettanti.

Art. 15. Spetta al Prefetto di vegliare a che i Comuni costruiscano le strade obbligatorie nei limiti dei mezzi stabiliti dall'articolo 2. Quando il Consiglio comunale, malgrado il diffidamento del Prefetto, non pone in opera detti mezzi per la costruzione delle sue strade, il Prefetto sentita la Deputazione provinciale, potrà ordinare d'ufficio lo stanziamento nel bilancio comunale di tutti o parte dei mezzi predetti, ed, occorrendo, potrà far eseguire i lavori per conto del Comune.

Art. 16. Il Sindaco è tenuto a presentare ogni anno al Prefetto una relazione sulla costruzione e sistemazione delle strade comunali, e così il Prefetto al Ministro dei Lavori pubblici.

Il Ministro presenterà ogni anno al Parlamento una relazione, e proporrà i provvedimenti legislativi che fossero opportuni.

Parte V.

Applicazione delle truppe alla costruzione di strade.

Art. 17. È fatta facoltà al Ministro della Guerra di applicare, alla costruzione di strade obbligatorie, quella parte di truppe che fosse per ciò disponibile.

Art. 18. Verranno presi gli opportuni concerti fra il Prefetto ed il Generale comandante superiore delle truppe stanziate nella Provincia, per la scelta delle strade da costruirsi dall'Amministrazione militare, i cui progetti già siano stati approvati, a termini degli articoli 11 e 13, salve le variazioni che venissero concertate fra il Prefetto ed il Generale comandante. Detta scelta sarà sottoposta all'approvazione del Ministro della Guerra.

Art. 19. Alla spesa occorrente per la costruzione di strade, cui si applicano le truppe, sarà provveduto sul fondo di cui all'articolo 9. Detta spesa sarà, negli anni consecutivi, rimborsata allo Stato dai relativi Comuni sulla parte dei mezzi di cui all'articolo 2, la quale non fosse esaurita da altri lavori stradàli fatti dal Comune.

Art. 20. Spetta al Ministro della Guerra, d'accordo col Ministro dei Lavori pubblici, il dare le norme opportune per l'esecuzione di questa parte della Legge, e il determinare il soprasoldo dovuto alle truppe impiegate in questo servizio.

Parte VI.

Disposizioni generali.

Art. 21. Le disposizioni della presente Legge saranno applicate alle strade consorziali che verranno riconosciute anche tali sulla iniziativa di un Comune, a termini degli articoli 43 e seguenti della Legge 20 marzo 1865 sui Lavori pubblici.

Art. 22. È fatta facoltà al Governo di provvedere per decreti reali a quanto occorra per l'esecuzione della presente Legge.

Art. 23. Sono abrogate le disposizioni delle leggi precedenti, contrarie alla presente Legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella *Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia,* mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Torino, addì 30 agosto 1868.

VITTORIO EMANUELE.

G. CANTELLI.

E. BERTOLÈ-VIALE.

Provincia di .... **Circondario di ....**

STATISTICA ITINERARIA

del Comune di ________________

DISTANZE dal Capoluogo del Comune a quelli dei Comuni contigui, giusta le strade dirette esistenti o le vie dirette percorribili da un pedone.

Nota. Si aggiungeranno altresì quelle altre comunicazioni, esistenti o no, che avessero speciale e notevole interesse industriale o territoriale.

N° progressivo	COMUNI confinanti	DISTANZA diretta approssimativa	Se vi esista strada diretta o no	Se carreggiabile o no	Se sistemata ed altre annotazioni

CONSIGLIO PER LE SCUOLE DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 1965.)

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 10 *ottobre* 1868.

La necessità di diffondere l'istruzione nel popolo, perchè la Nazione si rifaccia delle patite sventure, e la libertà duri e fruttifichi, è universalmente affermata, predicata, inculcata. Lo Stato, la Provincia, il Comune in ciò concordemente s'affaticano e spendono.

Ma attesochè il Comune è quello il quale dalla popolare istruzione ritrae l'utilità più diretta, è ragionevole che a lui spettino le principali cure e le spese più gravi, acciocchè la scuola e s'apra, e basti al bisogno e sia frequentata e prosperi.

Ora non v'ha dubbio che i più dei Municipi intendono questo sacro dovere, ed amorosamente lo compiono; ma ve n'ha pur sempre alquanti, ai quali, non bastando i conforti del Consiglio scolastico, nè gli esempi generosi anche di povere borgatelle, per anco non hanno recato i già piccoli stipendi dei Maestri e delle Maestre loro, a quella misura minima che vuolsi dall'articolo 341 della Legge 13 novembre 1859; ovvero che lasciano stipare in una sola ed angusta aula più che 70 fanciulli e fanciulle, controfacendo ad ogni buona

norma di disciplina, di profitto e d'igiene, ed all'espressa disposizione dell'art. 323 della Legge citata; o che pure indugiano tanto l'elezione dei Maestri da lasciare correre parte dell'anno senza scuole di sorta.

A si fatti Municipi, che per buona ventura vanno ogni dì scemando di numero, il sottoscritto ha l'obbligo di ricordare l'art. 43 del Regolamento 21 novembre 1867, il quale conferisce al Consiglio scolastico provinciale, facoltà, che esso amerebbe meglio di non essere costretto ad usare, e che è del seguente tenore:

« Art. 43. — Esso Consiglio elegge d'ufficio Maestri e » Maestre elementari, là dove il Consiglio comunale trascuri » di nominarli, prima dell'apertura delle Scuole; e d'ufficio » eziandio può dichiarare dovuto lo stipendio normale, se quello » fissato dal Comune sia inferiore a ciò che è voluto dalla » Legge. »

Per la qual cosa, trattandosi di spesa obbligatoria, la Deputazione provinciale può inscrivere d'ufficio nei Bilanci comunali quegli stipendi cui la popolazione e il grado di ciascun Comune richiedono.

Il sottoscritto è persuaso che i Municipi, ai quali tocca l'articolo surriferito, antivenendo con pronti ed efficaci provvedimenti una ingerenza, che il Consiglio scolastico, a tutela della pubblica Educazione, è tenuto e deliberato di prendere, si affretteranno a fare le nomine dei Maestri, a stanziare gli stipendi, ad ordinare le scuole, a suddividere le classi, dove non possano alla misura dei bisogni, ai termini almeno dei diritti che ai loro amministrati attribuisce la legge.

Il Prefetto Presidente del Consiglio: **TORRE.**

MINISTERO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.

(Div. I, sez. II.)

Riduzione di tariffe di trasporto di macchine e generi destinati a pubbliche Esposizioni agrarie.

Ai signori Prefetti, ai Sotto-prefetti, ai Commissari distrettuali ed ai Presidenti dei Comizi agrari.

Firenze, 17 *ottobre* 1868.

Questo Ministero allo scopo di rendere meno gravi ai Comizi le spese di trasporto delle produzioni agricole e delle macchine destinate a figurare nelle pubbliche Esposizioni, per mezzo del Ministero dei Lavori Pubblici ha fatto pratiche onde ottenere dalle Società ferroviarie una riduzione sui prezzi di tariffa, ed oggi, ultimate le trattative, ho il piacere di poter significare alla S. V. che meno la Società delle ferrovie Romane, la quale ha dichiarato voler riservare alla nuova Amministrazione ogni risoluzione al riguardo, le altre si sono prestate ben volontieri offrendo le tariffe speciali che seguono:

SOCIETÀ DELLE FERROVIE MERIDIONALI

GRANDE VELOCITÀ.

50 centesimi per vagone chilometro col dritto fisso di L. 1 per tonnellata in compenso delle spese di carico e scarico; che rappresenta il ribasso del 70 per 100, ritenuto che il carico medio di ogni vagone sia di 40 quintali.

30 centesimi per vagone e per chilometro con L. 1 di dritto fisso per tonnellata in compenso delle spese di carico e scarico; che corrisponde ad un ribasso del 50 per 100.

È da osservarsi però che quando il carico eccedesse il peso di quattro tonnellate, per ogni vagone, si applicherebbe la tassa sul peso in ragione di centesimi 7 1¦2 la tonnellata chilometro, se il trasporto ha luogo a piccola velocità, e di Cent. 12 1¦2 pure la tonnellata chilometro se il trasporto si effettua a grande velocità con l'aggiunta del dritto fisso suddetto. Tali trasporti sarebbero effettuati dietro presentazione di certificati del Ministero di Agricoltura, ed il pagamento verrebbe fatto immediatamente alla stazione di arrivo.

SOCIETÀ FERROVIARIA DELL'ALTA ITALIA

TARIFFA SPECIALE N° 6. A I.

Ribasso temporario pel trasporto delle macchine e dei prodotti naturali e manifatturati spediti alle Esposizioni agrarie ed Industriali.

STAZIONE di partenza e di destinazione	MISURA della riduzione	DRITTO FISSO per Tonnellata	OSSERVAZIONI
Da una stazione ad un' altra della rete	Metà delle vigenti tariffe secondo la classe, colla condizione che la tassa non riesca mai inferiore di L. 0,06 per Tonnellata e per Chilometro	Quello della classe senza riduzione	Tali spedizioni dovranno farsi in porto affrancato. Ai prodotti ed oggetti aventi un peso minore di Chil. 200 ed il volume di 1 metro, la riduzione sarà limitata al 25 %. I colli indivisibili di un peso maggiore di Chilogrammi 3000 saranno tassati a tariffa intera. Le macchine ed i meccanismi incassati che occupassero per cagione di forma o di dimensione un altro vagone saranno tassati a L. 0. 35 per vagone e per Chilometro

TARIFFA SPECIALE N.° 12 A I.

Prodotti nazionali a vagone completo senza condizione di percorrenza e di provenienza.

NOMENCLATURA	Classe secondo la tariffa generale	Tassa a vagone ed a chilometro	DRITTO FISSO
		L. C.	
Castagne	4	0, 40	L. 1,00 per Tonnellata in compenso delle spese di carico e scarico da effettuarsi alla Società
Noci	4	0, 40	
Nocciuole	3	0, 40	
Semi per praterie	4	0, 50	
Id. di canapa ed oleiferi	4	0, 40	
Calce in sacchi	5	0, 40	
I sacchi vuoti di ritorno saranno trasportati in 5.ª classe alle condizioni stabilite per recipienti vuoti.			
Macchine non incassate	1	0, 40	
Aceto e vino in bottiglie	3 e 2 (1)	0, 50	
Sapone in pani e pasta	4	0, 50	
(1) In 3.a l'Aceto, in 2.a il Vino.			

Detta Società dell' Alta Italia ha dichiarato, che per fruire delle indicate facilitazioni, sarà necessario che gli oggetti e prodotti contemplati nella Tariffa siano consegnati nelle stazioni di partenza entro i 20 giorni precedenti le esposizioni e non prima, e muniti dell' indirizzo della Commissione che presiede la Esposizione e di una nota descrittiva degli oggetti e prodotti stessi e delle marche distintive.

Tale nota dovrà essere firmata dal Presidente e dal Segretario della Camera di Commercio, del Comitato o della Giunta del luogo donde parte la spedizione, ed autenticata dalla pri-

maria Autorità politica locale. Ha dichiarato altresì che le medesime facilitazioni saranno estese a quegli oggetti che saranno presentati pel ritorno alla stazione della loro originale provenienza, non più tardi di giorni 20 dopo terminata l'Esposizione; e che per la loro identità essi dovranno essere accompagnati da un certificato del Comitato dell' Esposizione contenente gli estremi più sopra descritti, con l'indicazione della città o del luogo della loro provenienza.

Pel trasporto delle macchine agrarie appartenenti al Ministero di Agricoltura dal continente nelle isole di Sicilia e Sardegna, e viceversa le Società di navigazione Florio e Rubattino, hanno accordato un ribasso del 50 per 100.

Tanto il sottoscritto si pregia di comunicarle per l'opportuna di Lei notizia e norma.

Per il Ministro: C. DE-CESARE.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 13407, div. IV, sez. I.)

Notizie statistiche da raccogliersi sul Dazio Consumo.

Ai signori Sotto-prefetti dei Circondari,
ed ai signori Sindaci comunali della Provincia.

Milano, 16 *ottobre* 1868.

Dall' esame della Circolare a stampa in data 20 settembre, p° p°, N. $\frac{57368}{306}$, del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Gabelle, div. 8ª, che si comunica qui in calce nell' integrale suo tenore, si rileva l'importanza delle notizie statistiche concernenti la consumazione dei generi colpiti da Dazio-Consumo, che le Direzioni delle Gabelle sono incaricate di raccogliere.

Il sottoscritto, inerendo pure ad analogo interessamento avuto dal prefato Ministero con sua Nota 20 detto settembre, stesso numero, fa viva raccomandazione ai Comuni di questa Provincia, perchè nel rispondere alle interpellanze che loro venissero fatte all' uopo dalla Direzione delle Gabelle, abbiano ad assecondare pienamente le vedute del Ministero sullodato.

Il Prefetto: **TORRE.**

» I dati finora raccolti sulla consumazione tassata di generi colpiti da Dazio dalla Legge 3 luglio 1864 e dal Luogotenenziale Decreto del 28 giugno 1866, non presentano in generale alcun carattere di attendibilità, e non possono quindi in alcuna guisa servire allo scopo di ripartire tale imposta nelle proporzioni le più giuste e meglio ragguagliate alla reale entità del consumo e di darvi lo sviluppo di cui è suscettibile.

» La novità della tassa e le vicissitudini che, nel breve periodo decorso dalla sua attuazione, ebbe a subire, sono certamente la causa principale delle difficoltà incontrate nel raccogliere le notizie di cui si sente la più assoluta necessità e che paralizzarono finora gli sforzi del Ministero per riescire in tale intento.

» Le conseguenze poi di tale fatto sono gravissime, tanto per l'ingiusta distribuzione che deriva negli oneri del tributo, come pel danno che ne viene alle finanze dello Stato.

» Anche questo ramo di servizio richiede cure speciali ed assidue. Una Commissione venne istituita da S. E. il signor Ministro per gli studi relativamente ad una imposta sulle bevande, e quella Commissione non tardò a rilevare che profonde modificazioni è anzitutto necessario introdurre nell' ordinamento daziario. Ma gli studi, che a tal uopo si debbono intraprendere, torneranno frustranei, se non hanno per base dati positivi e pienamente accertati sulla consumazione dei generi colpiti da Dazio.

» Da qui pure adunque la necessità di notizie statistiche esatte che si riferiscano a determinati periodi, e si susseguano per modo che in una certa serie di anni si possano avere elementi sicuri su cui misurare gli effetti dell'imposta tanto nei riguardi dei contribuenti e sotto il punto di vista economico, come nei risultamenti finanziari.

» I dati da richiedersi debbono essere somministrati:

a) dai Comuni dove questi provvedono alla riscossione dei dazi governativi direttamente o col mezzo di appaltatori da essi dipendenti;

b) dall'Appalto generale pei Comuni al medesimo ceduti, a meno che la riscossione non sia stata assunta dai Municipi, nel qual caso i dati debbono da questi fornirsi come ad *a;*

c) dagli appaltatori particolari pei Comuni ad essi ceduti;

d) dagli Uffici finanziari che ne sono incaricati per quelli nei quali i dazi si riscuotono direttamente.

» Per ciascun Comune si deve fare ogni anno un distinto prospetto secondo il modello che viene unito, avvertendo che per i Comuni in parte *chiusi* ed in parte *aperti* si dovranno fare due distinti prospetti, l'uno per la parte *chiusa entro la linea daziaria,* e l'altro per il rimanente. Esso si divide in tre parti.

» Nella prima devesi indicare la *Provincia,* il *Circondario* ed il *Mandamento* in cui trovasi il Comune cui si riferisce il prospetto, il *nome del Comune,* la *sua qualifica* (se cioè chiuso o aperto) e la *classe* che gli fu attribuita, il *canone daziario* che paga se abbuonato col Governo o convenuto coll'Appalto generale, il *canone pel quale fosse appaltato a privati,* ovvero il *reddito lordo,* le *spese* sostenute pei soli dazi governativi, ed il *reddito netto* che se ne ricava in riscossione diretta.

» Nella seconda parte seguono le indicazioni sui generi daziati nell'anno a cui si riferiscono i dati da fornire, secondo le categorie e voci di tariffa, e secondo la qualifica e la classe del Comune.

» Relativamente all'ammontare del dazio governativo avendo molti Comuni abbuonati approfittato della facoltà loro concessa

dall'art. 17 della Legge 3 luglio 1864 di variare le tariffe, si sono fatte due colonne distinte; affinchè in una si riporti il dazio generale secondo la tariffa annessa al Luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, in corrispondenza alla classe cui appartiene il Comune, e nell'altra si indichi il dazio speciale che dal Comune fosse stato sostituito al dazio generale.

» Stabilita questa distinzione, quanto all'ammontare del dazio, ne viene di naturale conseguenza che si debba pur computare il reddito ricavabile sulle quantità daziate per ciascun genere coll'applicazione tanto del dazio generale, che di quello speciale.

» Nella terza parte del prospetto si vogliono raccogliere le notizie demografiche, topografiche e statistiche che si riferiscono alle condizioni, ai fatti, alle circostanze che esercitano una più diretta ed efficace influenza sullo sviluppo della consumazione tassata e sul reddito daziario.

» Per sommi capi si sono distribuite queste notizie facendone diverse categorie. Per ciascuna categoria poi si è lasciato uno spazio proporzionato per le corrispondenti annotazioni.

» La prima categoria di tali notizie si riferisce *alla popolazione colla distinzione di quella agglomerata dalla sparsa.*

» Questa distinzione è della più vitale importanza nei riguardi del Dazio di Consumo, imperocchè, mentre nelle agglomerazioni degli abitanti l'imposta trova la più estesa applicazione, questa va ognor più restringendosi mano mano che la popolazione si fa rara nelle case sparse della campagna.

» Da qui la necessità di fare più speciali distinzioni per la popolazione di quei Comuni il cui territorio è in parte chiuso da linea daziaria, in parte occupato da borgate, che stanno a ridosso della linea medesima, ed in parte è costituito da campagna propriamente detta.

» Dovendosi riguardo a questi Comuni compilare, come già si accennò, due distinti prospetti, l'uno *per la parte chiusa entro la linea daziaria*, e l'altro *per l'aperta*, per ciò che concerne la popolazione si dovrà:

a) nel primo (*parte chiusa*) indicare come *popolazione agglomerata* tutta quella che abita entro la linea daziaria, riportando la stessa indicazione per la *popolazione complessiva.*

b) nel secondo (*parte aperta*) dare *come agglomerata* tutta la popolazione del SUBURBIO, e si annovereranno poi *nella sparsa* solamente gli abitanti delle case sparse nella campagna. In questo secondo prospetto la *popolazione complessiva* comprenderà *quella del suburbio e delle case sparse.*

» È troppo evidente la necessità di questa triplice distinzione, poichè, nelle borgate affatto prossime alla linea daziaria, la consumazione di generi colpiti da dazio è favorita da un complesso di circostanze così propizie da darle uno sviluppo, che è infinitamente superiore a quella della massima parte dei Comuni aperti, e che procede si può dire parallela a quella delle città alla cui vita economica ed agiata tali borgate interamente partecipano.

» Vi sono eziandio dei Comuni che hanno due o più centri di agglomerazione di abitanti: per questi la popolazione agglomerata non si può conteggiare sopra un centro solo, considerando tutta l'altra come sparsa; ma invece devesi far l'addizione del numero degli abitanti di tutti i centri, e sul totale costituire la popolazione agglomerata, annoverando nell'altra categoria solamente gli abitanti delle case sparse.

» Riassumendo le norme relative alle indicazioni sulla popolazione si ha che:

a) pei Comuni, il cui territorio è tutto compreso nella linea daziaria, la popolazione è *tutta agglomerata;*

b) pei Comuni, in parte chiusi ed in parte aperti, devesi indicare, nel prospetto relativo alla parte chiusa, la *popolazione agglomerata entro la linea daziaria,* ed in quello per la parte aperta, la *popolazione agglomerata del suburbio,* e distintamente *quella sparsa* della campagna,

c) pei Comuni aperti devesi indicare distintamente *la popolazione agglomerata del centro o dei centri di abitato* e quella delle case sparse.

» C'è da occuparsi anche *della posizione geografica, della configurazione* e *delle condizioni topografiche del Comune;* poichè da queste, razionalmente parlando, dovrebbe dipendere la scelta del sistema di riscossione da adottarsi pei Dazi di Consumo.

» Su questa materia si sono già ordinati degli studi speciali alle Direzioni compartimentali delle Gabelle, ed ove occorra si potrà far riferimento ai lavori in proposito fatti.

» Sarà da indicarsi se il Comune sia in tutto od in parte cinto da mura, fossati, terrapieni, corsi di fiumi e simili, ovvero sia cingibile da linea daziaria, additando se e quali sbocchi a tal uopo gioverebbe chiudere togliendoli alle comunicazioni col territorio esterno ed indicando pure la lunghezza in chilometri della linea daziaria.

» Devesi pur parlare dei fatti che più davvicino toccano la consumazione, come sarebbero *i mezzi di nutrizione più comuni* (pane di farina di frumento o mista, paste, polenta di grano turco o altri cereali, riso e simili); le *carni di cui si fa maggior consumo* (bovine, ovine, suine); le bevande più in uso (vino, acquavite, birra, liquori e rosoli).

» Le risorse economiche esercitano pure una grande in-

fluenza sulla consumazione, quindi devesi accennare *alla produzione locale*, ed in primo luogo *alla fertilità del suolo*, *alle condizioni ed ai prodotti dell' agricoltura* (grano, grano turco, vino, olio, riso, bozzoli, foraggi, caseificio, pastorizia, allevamento di bestiame, legnami e simili).

» Relativamente *all'industria manifatturiera* occorre far rilevare se nel Comune si esercitino industrie speciali e quali (fonderie, cantieri, stabilimenti di tessitura, fabbriche di mobili, fabbriche di biscotto e paste, arsenali e fabbriche dello Stato e simili, indicandone l' importanza ed il numero degli operai che vi sono addetti.

» *Riguardo al movimento commerciale* è da notarsi: se per la posizione sia favorito; se e quali mezzi di comunicazione si abbiano; sopra quali mercanzie specialmente si facciano speculazioni; se vi sia scalo di transito e simili; se e di quali istituti di credito sia dotato il Comune (Borse, Banche e simili); se e quali istituzioni governative o altre abbiano sede nel Comune (Prefettura, Sotto-prefettura, Corti d'Appello, Tribunali, Preture, Università, Licei, Ginnasi, Istituti militari o di marina, Collegi, Scuole, ecc.).

» Devesi pure tener conto *delle condizioni* e *dei fatti che portano concorso più o meno costante di consumatori* e quindi dell'entità numerica dell'ordinario presidio militare, dei campi d'istruzione, dei mercati, delle fiere, degli stabilimenti balneari, o per cure idropatiche e simili, accennando ad ogni altra particolare risorsa del luogo.

» Si è pur lasciato uno spazio per altre indicazioni speciali che si credesse opportuno di aggiungere.

» È del pari sentita la necessità di positive e sicure notizie sui redditi che i Comuni ritraggono dalle addizionali e dazi

comunali, sul modo di riscossione che tengono e sulle spese che incontrano per tale servizio e sulla loro proporzione percentuale col prodotto lordo.

» In una categoria speciale si volle riassumere tali indicazioni. Pei Comuni nei quali l'Amministrazione finanziaria, riscuotendo direttamente i dazi governativi, provvede eziandio all'esazione delle addizionali e dazi comunali, si farà di ciò cenno nel prospetto, indicando *nelle spese di riscossione* quella parte che nella liquidazione dei conti si è attribuita al Comune.

» Le Direzioni compartimentali delle Gabelle sono incaricate di raccogliere i prospetti richiedendoli a chi li deve fornire, e per i Comuni si gioveranno delle Prefetture e Sotto-prefetture.

» Alle Direzioni si somministra un congruo numero di esemplari del detto prospetto, affinchè siano distribuiti con un esemplare della presente ai Comuni ed a coloro che debbono riempierli.

» Se pei Comuni convenuti o appaltati, i dati forniti si riconoscono inattendibili, le Direzioni debbono farne oggetto di corrispondenti osservazioni e chiedere i necessari schiarimenti. A tal uopo dovranno specialmente istituirsi dei confronti fra Comuni che si trovano in condizioni simili riguardo alla consumazione imponibile e anche fra Comuni che si trovano sotto tale aspetto in condizioni disparate, tenendo conto dell'influenza che tale disparità di condizioni deve naturalmente esercitare sul reddito daziario.

» Se alle interpellanze non viene risposto, o si risponde inadequatamente, potranno anche, ove lo reputino opportuno, incaricare i dipendenti Ispettori o altri impiegati di riscon-

trarne l'esattezza eziandio coll'ispezione dei registri di riscossione e d'altri documenti relativi alla gestione daziaria.

» Occorrendo di rettificare i dati ottenuti, le Direzioni compilano pei Comuni, cui i medesimi si riferiscono, un nuovo prospetto che viene corredato di quello fornito dal Comune o dall'appaltatore, e dei documenti e delle informazioni o dati al cui appoggio si fecero le rettifiche.

» Relativamente al reddito dei dazi comunali, al metodo di riscossione tenuto dai Comuni ed alle spese per tale servizio, le Direzioni, pei Comuni che sono all'appalto generale, si procureranno le occorrenti notizie richiedendole direttamente ai Municipi, e completando poi esse medesime i singoli prospetti colle indicazioni che saranno loro fornite.

» Pei Comuni aperti in riscossione diretta, ove l'Amministrazione delle Gabelle non provvedesse che alla riscossione delle addizionali comunali, ed il Comune riscuotesse direttamente, o in altro modo per suo conto, i dazi propriamente detti comunali, le occorrenti indicazioni saranno richieste agli stessi Municipi.

» I primi prospetti da compilarsi si riferiranno al 1867, e dovranno inoltrarsi al Ministero entro gennaio 1869 e quindi saranno dai Comuni o appaltatori spediti alle Direzioni entro il prossimo dicembre.

» Quelli relativi al 1868 dovranno giungere al Ministero non più tardi del giugno 1869, e quindi dovranno essere forniti alle Direzioni entro maggio, e così d'anno in anno, per modo che nel giugno possa lo scrivente aver presso di sè i prospetti relativi all'anno solare precedente.

» I singoli prospetti dopo l'accertamento dei dati forniti saranno, a cura delle Direzioni, riuniti a Circondario per Circon-

dario, Provincia per Provincia o trasmessi al Ministero, non occorrendo che siano riassunti in altri prospetti complessivi, nè accompagnati da dettagliate esplicative relazioni.

» Vengono vivamente interessati i signori Prefetti ad adoperarsi efficacemente per ottenere che i Comuni rispondano con sollecitudine ed esattezza alle ricerche delle Direzioni compartimentali delle Gabelle, avvertendoli che ai più diligenti e precisi si useranno i possibili riguardi, mentre per contro il Governo si terrebbe nel più stretto suo diritto verso quelli che ricusassero di offrire dati, ovvero non corrispondessero alle interpellanze che sui medesimi venissero fatte dalle Direzioni delle Gabelle o dagli impiegati da queste a ciò delegati.

» Vado persuaso che i signori Direttori compartimentali delle Gabelle, penetrandosi dell'importanza del lavoro colla presente loro domandato, tanto nell'interesse generale dello Stato, come in quello speciale dell'Amministrazione che in loro ha riposto tutta la fiducia, si adopreranno personalmente colle più solerti cure onde sia completamente raggiunto l'alto scopo cui si mira.

» Intanto si compiaceranno porgere un cenno sul ricevimento della presente.

» *Il Direttore generale:* BENNATI. »

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N..3151, Pubblica Sicurezza.)

Emigrazione in America.

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 20 *ottobre* 1868.

Venne a conoscenza del sottoscritto che non pochi tra i Sindaci della Provincia sogliono con troppa facilità rilasciare i *nulla osta* per passaporti all'Estero, e massime per le Americhe, ove pur troppo oggi più che mai, questa popolazione rurale tende ad emigrare ed emigra, gettandosi così sconsigliatamente in una serie di sventure e in probabile pericolo di perir di stento; poichè, dove, per un sogno dorato, o per essere stati ingannati da qualche furbo che di lor persone fa una speculazione commerciale come si farebbe d'armenti, credono di trovar l'abbondanza e l'oro, trovano invece l'abban-

dono e la miseria e tutte le relative conseguenze, in seguito di che si rammentano allora, ma invano, dei patri campi e assediano i RR. Consolati per far ritorno a spese del Pubblico Erario nazionale.

Nell'atto che lo scrivente invita e prega i signori Sindaci a volere, in unione alle persone più probe e stimate d'ogni Comune, adoperare tutti i mezzi di dissuasione per ritrarre quegli sconsigliati dal pericolo in cui si gettano così alla cieca, li invita anche ad essere restii nel rilasciare i *nulla osta*, e farlo solo quando per prove evidenti, e per cognizioni che essi abbiano della possibilità d'ogni e singolo postulante, essi sieno convinti innanzi tutto che non sia vincolato da obblighi di Leva e ch'esso postulante abbia poi i mezzi sufficienti per far il viaggio sino a destinazione sì e come è prescritto dall'ultimo alinea dell'art. 10 della Legge 13 novembre 1857, promulgata in Lombardia con Decreto del Governatore del 28 giugno 1859, avvertendoli che ancorchè rilasciassero il *nulla osta*, senza i suddetti estremi, i postulanti troverebbero sempre un rifiuto presso gli Uffizi di Sotto-prefettura e Questura quando non fornissero anche a quelli le volute prove.

Nel pregare i signori Sindaci a uniformarsi scrupolosamente a quanto sopra, sono eziandio invitati a porgere un cenno di ricevuta della presente.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 14302, div. II, sez. I.)

Sovvenzione, per parte della Commissione centrale di Beneficenza di Milano, ai Corpi morali per riparare le opere pubbliche danneggiate dalle recenti inondazioni.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia,
e Sindaci del I Circondario di Milano.

Milano, 22 *ottobre* 1868.

La Commissione centrale di Beneficenza amministratrice della Cassa di Risparmio in questa Città, sempre disposta a venire in soccorso delle private e pubbliche sventure, oltre all' aver già erogato alcune somme a fondo perduto in favore delle popolazioni povere maggiormente danneggiate dal recente disastro di inondazioni, che portò desolazione e rovina in varie località di questa Provincia, nella seduta del 19 andante ottobre deliberava di venire anche in sussidio di quelli fra i Comuni o Corpi morali che soffrirono tali danni nelle opere pubbliche di strade, ponti, argini, ecc., e che non si trovano in situazione di poter con mezzi propri far fronte immediatamente alle inevitabili spese per rifare le opere medesime.

A tale scopo dichiarava essere disposta a concorrere con qualche sovvenzione in favore di tali Corpi morali, e ciò sotto condizioni uniformi e che qui si comunicano ai signori Sotto-

prefetti della Provincia e Sindaci del I Circondario, perchè i primi si compiacciano di renderle note a quei Corpi morali che a di loro avviso si trovassero in maggiore necessità di approfittare di questi prestiti, e i secondi le comunichino ed osservino ove fosse del caso.

1.° Si dovrà produrre dagli istanti un verbale o dal Consiglio comunale, se trattasi di Comuni, o dalla rispettiva Rappresentanza se trattasi d'altri Corpi morali, nel quale sia dichiarato « che il mutuo viene assunto per iscopo di imme- » diato riparo ai danni verificatisi a strade, a ponti, ad argini » in causa della recente inondazione, danni che in qualche » modo attendibili saranno da comprovarsi anche nel loro » approssimativo ammontare. » Si dovrà altresì giustificare i mezzi coi quali verranno ad essere soddisfatti gli impegni derivanti dal mutuo, e cureranno i Consigli comunali, o le Rappresentanze dei Corpi morali, di dichiarare con le testuali parole che seguono: « che essi si assoggettano a tutte le » condizioni che porrà la Commissione centrale di Beneficenza » per questi mutui, e quindi a ritenere limitata a sei anni la » durata del mutuo, e restituire la somma in dieci eguali rate » negli ultimi dieci semestri del seiennio, assoggettandosi al » pagamento pur semestrale degl'interessi del 5 per cento » all'anno, netti da ogni tassa ed imposta compresa quella » sulla ricchezza mobile, e garantendo ogni pagamento di rate » capitali ed interessi coll'estimo ed ogni altra attività del » Comune. »

Potrà nello stesso verbale il Consiglio comunale delegare ad unica persona, a tenore dell'articolo 228 della vigente Legge comunale e provinciale, la facoltà testualmente espressa, » di ritirare la somma, di stipulare l'atto sotto tutte le con-

» dizioni di pratica presso l'Amministrazione stessa, e di ga-
» rantire l'adempimento di tutti gli obblighi relativi al mutuo,
» mediante vincolo dell'estimo e di ogni sua attività. »

2.° Sarà pure a prodursi il decreto con cui la Deputazione provinciale avrà approvato il verbale di cui sopra.

Si avverte che l'uno e l'altro documento dovranno essere od in originale, od in copia autentica, e che i Comuni dovranno nel verbale di Consiglio curare di riportare fedelmente le parole che qui sopra si sono distinte; poichè solo dal loro tenore *conforme* può dipendere l'accettazione della domanda e quindi la più sollecita evasione delle singole istanze. — Si avverte in ultimo che le surripetute domande dei Comuni e Corpi morali sieno limitate ad opere indispensabili di ristauro, e che pervengano entro breve termine, onde la più volte nominata Commissione centrale di Beneficenza possa regolarsi anche nella destinazione del fondo occorrente a queste sovvenzioni, e nel fissare gli assegni rispettivi, fatta osservanza che il protocollo, per siffatte istanze di mutuo presso la Commissione medesima, rimarrà aperto per tutto il corrente anno 1868.

Il Prefetto : **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 14318, div. IV, sez. II.)

Spese processuali per le contravvenzioni alle Leggi sul dazio di consumo.

Ai signori Sotto-prefetti ed alle Giunte municipali della Provincia.

Milano, 25 *ottobre* 1868.

Sul tema se nei Comuni convenuti col Governo per la riscossione del dazio di consumo, l' anticipazione delle spese processuali, per le contravvenzioni alle leggi relative, spetti ai Regi Uffici delle Gabelle od ai Comuni medesimi, il R. Ministero dell' Interno, d'accordo con quelli di Grazia e Giustizia,

e delle Finanze, ha dichiarato con Decreto 12 cadente ottobre, N. 10927, Direzione superiore dell'Amministrazione, div. 5ª, sez. 2ª, che, a termini delle disposizioni legislative e regolamenti sul dazio consumo, dovendosi ritenere che i Comuni convenzionati col Governo per la riscossione del dazio subentrano in tutti gli obblighi e diritti dell'Amministrazione dello Stato, al pari di qualsiasi appaltatore governativo, deve anche ritenersi che l'anticipazione delle spese, di cui si tratta, spetta senza dubbio ai Comuni che assunsero l'esazione del dazio stesso.

Soggiunse inoltre che tale quistione sarebbe anche stata implicitamente risoluta dall'articolo 6 della Legge 26 agosto prossimo scorso, N. 4548, che prescrive il modo di riscossione delle pene pecuniarie di giustizia delle cause per contravvenzioni alle leggi sui dazi di confine e sui dazi di consumo.

Del che si rendono intese le Amministrazioni comunali a conveniente loro notizia e norma.

Il Prefetto: **TORRE.**

Il Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio ha diretto la seguente Circolare ai signori Prefetti, Presidenti de' Comizi agrari e Sindaci del Regno intorno alla Statistica pastorale:

Firenze, 26 *ottobre* 1868.

Niuno può ignorare l'importanza della pastorizia in uno Stato la cui principale industria è certo l'agricola.

Da gran tempo il paese sente il bisogno di sapere quale è la nostra ricchezza pastorale ed in che relazione si trova con l'industria agraria; quali soccorsi ed aiuti reciprocamente si prestano codeste principali industrie del Regno; quale è la importanza delle produzioni che se ne cavano e si rispondono ai bisogni interni ed al cambio con le produzioni estere.

Il paese manca di una Statistica pastorale, la sola che può rivelarci un mondo di fatti importantissimi sinora sconosciuti tanto rispetto allo impiego necessario delle forze animali nell'agricoltura, quanto dei prodotti della carne e dei formaggi, dei cuoi e della lana, delle ossa e di ogni altra produzione animale atta a soddisfare i bisogni della nostra economia interna e del commercio.

Conoscere adunque quante pecore vi sono sulla superficie del terreno nazionale, quante vacche, bufali, cavalli, capre, maiali, asini, e come si ripartiscono per Province e per regioni, è la più bella impresa d'un'amministrazione che tende a promuovere e migliorare le condizioni economiche del paese. Non vi è nulla di fiscalità in questo, non è pensiero di ulteriori

imposte che spinge il Governo ad indagare codeste ricchezze nazionali; ma è un concetto invece che può recare certi benefizi nell'interesse di codeste industrie, dietro la conseguenza positiva della vera ricchezza nazionale.

Il paese stesso non deve ignorare i fatti suoi e la importanza dei capitali addetti alla agricoltura sui quali può contare; non deve ignorare quale attività può esercitare il suo commercio in fatto di animali e di produzioni agricole.

Codeste ricerche debbono essere fatte da una intelligente amministrazione, e chi riconosce i vantaggi di essa, non può rifiutarsi di fornirle quelle conoscenze di fatto che possono influire alla pubblica prosperità.

Compreso da questo concetto, il Ministero si volge con piena fiducia ai proprietari del Regno, ai Sindaci, alle Giunte di Statistica, ai Comizi agrari per invitarli a cooperare onde si riesca nell'utile impresa.

Il censimento del bestiame dev'essere fatto in un sol giorno in tutti i Comuni del Regno e si partirà dalla base di *fatto*, cioè dalla numerazione del bestiame che *effettivamente* si trova nel territorio di ogni Comune. All'uopo sarà distribuita a ciascun proprietario, possessore o conduttore, un'apposita scheda che va riempita secondo le classifiche indicate nella medesima, il tutto a norma delle istruzioni annesse alla presente.

Su queste schede distribuite dal Sindaco del Comune, riempite che saranno, si debbono compilare gli stati comunitativi.

La Giunta municipale di Statistica ha l'incarico di rivedere le schede e di corredare gli stati comunitativi di tutte le osservazioni generali risguardanti le razze preferite e prevalenti nel Comune, l'uso a cui sono più specialmente destinate le diverse specie di animali, i luoghi dove se ne fa uno smercio

più attivo, i prezzi correnti per capo di bestiame secondo che serve al lavoro od al macello, alla produzione di formaggi o ad altro; lo stato presente delle stalle; e le quantità e qualità di concimi; lo stato dei pascoli, la qualità e prezzo dei foraggi adoperati per l'allevamento e la nutrizione. E poichè in talune Province del Regno accade, nelle varie stagioni dell'anno, la trasmigrazione del bestiame di mandra dalle montagne alle pianure e viceversa, le Giunte comunali di Statistica avranno cura di indicare, nella colonna delle osservazioni, il numero approssimativo degli animali che trovansi e che mancano nel territorio del Comune per effetto della trasmigrazione suddetta indicando ancora, con la maggiore precisione che fia possibile, il luogo di provenienza e quello ove attualmente trovasi il bestiame.

Gli stati comunitativi colle osservazioni delle Giunte statistiche, insieme alle schede dei singoli possessori di animali, saranno inviate dal Sindaco al Presidente del Comizio agrario nel cui circolo trovasi il Comune. Il Comizio agrario riceverà gli stati e le schede, ne curerà la correzione, ove ne sia bisogno, li riassumerà in quadri per l'intero circondario o distretto del comizio, aggiungendovi un sommario delle più importanti osservazioni fatte dalle Giunte di Statistica ed aggiungendovi ancora quelle osservazioni generali sullo stato delle industrie gregarie esistenti nel circondario o distretto, notando di ciascheduna specie e razza i pregi e difetti, e notando e suggerendo i miglioramenti pratici di cui possono essere suscettibili.

Porterà eziandio un'attenta disamina sui prezzi correnti per ciascun capo di bestiame, non che sui prodotti industriali che se ne cavano.

I Comizi agrari faranno cosa opportunissima aggiungendovi le loro considerazioni all'argomento dei pascoli e dei foraggi.

Ma più di ogni altra cosa i Comizi agrari dovranno curare lo studio dei concimi che si ritraggono dalle varie specie di bestiame, della loro efficacia relativa e dell'uso a cui si impiegano in agricoltura.

I quadri riassuntivi di tutte codeste notizie, con la relazione di corredo, saranno inviati dal Presidente del Comizio agrario al Prefetto della Provincia, il quale, nella qualità di Presidente della Giunta statistica provinciale, dopo averli fatti da questa esaminare, li farà riassumere in un quadro unico provinciale, lo invierà al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, insieme alle osservazioni che la Giunta provinciale crederà di dover fare sullo intero lavoro statistico e sulla economia generale della pastorizia nella Provincia.

Nel giorno 31 dicembre del corrente anno adunque, i proprietari del bestiame del Regno, procederanno alla dichiarazione degli animali che posseggono conforme alle schede che saranno loro antecedentemente date dal Sindaco del Comune.

Il sottoscritto fa assegnamento sul provato zelo di V. S. per raggiungere l'utile scopo di che si tratta.

Il Ministro : Broglio.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 14558, div. II, sez. Culto.)

Statistica delle Confraternite e delle Associazioni di Culto.

Ai signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia.

Milano, 31 *ottobre* 1868.

Il Ministero di Grazia, Giustizia e Culti ritiene essere giunto il momento per preparare lo schema di Legge per le Confraternite, al quale si riferisce il § 6 dell'articolo 1° della Legge 15 agosto 1867, N. 3848.

Abbisognano perciò i dati statistici relativi pei quali si espone qui il modello di prospetto stato comunicato; e si pregano i signori Sindaci a volere, colla possibile sollecitudine e colla massima diligenza, riempire le singole colonne del suddetto prospetto che faranno redigere a mano e rimettere tosto il prospetto stesso completato alla Prefettura.

Occorre fornire tali notizie per tutte le associazioni di persone con o senza carattere ecclesiastico, dette *Compagnie*, *Congreghe*, *Confraternite* o *Congregazioni*, aventi per scopo o soltanto un oggetto di Culto, o di Culto e Beneficenza.

I signori Sotto-prefetti sono invitati a sorvegliare che sia dato alla presente pronta ed esatta esecuzione.

Il Prefetto : TORRE.

Provincia di Milano

Prospetto delle Confraternite e Con

Numero d'ordine	CIRCONDARIO	COMUNE della Confraternita o Congrega	DENOMINAZIONE della Confraternita o Congrega	SCOPI della Confraternita o Congrega	Se : Oratori propr quale (Oratorio fur

rcondario di

enti nel Comune di

...DITA ...di e case ...nciata ...a tassa di ...-morta	INTERESSI di capitali e censi, rendite sul Gran Libro, livelli, decime, ed altre annue prestazioni in patrimonio attivo della Confraternita	CONTRIBUTO annuo dei Confratelli	NATURA delle annue prestazioni a carico della Confraternita in soddisfacimento di oneri contrattuali inerenti al patrimonio o dipendenti da lasciti o donazioni	AMMONTARE delle annue prestazioni a carico della Confraternita in soddisfacimento di oneri contrattuali inerenti al patrimonio o dipendenti da lasciti o donazioni	OSSERVAZIONI

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 14736, div. IV, sez. II.)

Regolamenti per le tasse comunali di famiglia e di fuocatico e sul bestiame.

Ai signori Sotto-prefetti ed alle Giunte municipali dei Comuni della Provincia.

Milano, 2 novembre 1868.

Giusta la Legge 24 luglio 1868, N. 4513, la facoltà alle Provinces ed ai Comuni d'imporre centesimi addizionali all'imposta di ricchezza mobile, fu limitata al 40 per 100 della principale; venne consentito ai Comuni di poter imporre ed attivare le nuove tasse *di famiglia* o *di fuocatico*, e *sul bestiame;* e venne inoltre statuito, che la Deputazione provinciale non possa permettere che un Comune sorpassi per sovrimposta comunale il 100 per 100 dell'imposta fondiaria principale sui terreni e sui fabbricati, ove il Comune stesso non abbia adottata una delle tre tasse, sui valori locativi, di famiglia o fuocatico, ovvero sul bestiame.

A sensi della Circolare 23 spirato ottobre N. 11304, del R. Ministero dell'Interno, Direzione superiore dell'Amministrazione, che qui in calce si riporta, è chiamata la Deputazione provinciale a predisporre senza indugio i Regolamenti per l'attivazione delle nuove tasse di *famiglia* o *fuocatico* e sul bestiame; quali Regolamenti devono essere sottoposti alla sanzione Sovrana, previo il voto del Consiglio di Stato.

A guadagno dunque di tempo si invitano le Giunte municipali a proporre fin d'ora ai Consigli comunali se, pel 1869, intendano di attivare almeno una delle anzidette tasse; avvertendo che l'adozione di una di esse diventa *iussoria* ed *indeclinabile* per tutti quei Comuni che fossero nella necessità di dover eccedere il *maximum* della sovrimposta fondiaria, ossia il 100 per 100 dell'imposta principale governativa sui terreni e sui fabbricati.

Il Prefetto: TORRE.

« Colla Legge del 26 luglio 1868, N. 4513, si accordò ai Comuni la facoltà d'imporre nei rispettivi territorii le seguenti tasse:

» Tassa di famiglia o di fuocatico;

» Tassa sul bestiame, e fu stabilito che i Regolamenti per l'applicazione di tali tasse debbano essere per ciascuna Provincia deliberati dalle Deputazioni Provinciali, ed approvati con Decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato.

» Venne anche prescritto nello stesso articolo 8 di detta Legge che le Deputazioni Provinciali non possano permettere ai Comuni di eccedere il *maximum* della sovraimposta fondiaria se non dopo aver verificato che i Comuni abbiano applicata la tassa sul valore locativo di cui nel Decreto legislativo del 28 giugno 1866, N. 3023, o alcuna delle nuove tasse sopradette.

» Queste disposizioni legislative tendono a porre meglio in grado i Comuni di sopperire all'insufficienza delle loro rendite presentando le nuove tasse permesse una risorsa maggiore di quella che trovano nei centesimi addizionali, e ciò con minor disagio e minori lamenti per parte delle popolazioni abituate da un tempo più o meno lungo alle tasse medesime.

» È anche scopo della Legge di rendere meno sensibile, e ridurre ad equi limiti la sovraimposta ai contribuenti delle tasse dirette.

» Urge adunque sommamente che le Deputazioni Provinciali si occupino senza indugio della formazione dei Regolamenti per l'attivazione delle anzidette tasse al cominciare dell'esercizio del 1869, procurando di adattarli alle speciali condizioni di ciascuna Provincia.

» Questi Regolamenti dovranno poi essere trasmessi al Ministero delle Finanze cui spetta sentire l'avviso del Consiglio di Stato, e promuovere il Decreto Reale d'approvazione.

» I Signori Prefetti sono pregati di fare pronta comunicazione della presente alla rispettiva Deputazione Provinciale, e di ragguagliare intanto questo Ministero di quanto la stessa Deputazione avrà fatto per l'adempimento dell'articolo 8 della precitata Legge 26 luglio 1868.

» *Il Direttore superiore:* DEL-CARRETTO. »

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 12651, div. I.)

Elenco degli individui che in seguito ai seguiti esami, hanno riportato la patente d'idoneità per l'ufficio di Segretario comunale.

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 3 *novembre* 1868.

Col giorno 2 corrente novembre venne chiusa la sessione ordinaria degli esami per gli aspiranti all'ufficio di Segretario comunale.

Come prescrivono le vigenti istruzioni, il sottoscritto porta a cognizione dei signori Sindaci della Provincia i candidati che riportarono la patente d'idoneità, formandone l'elenco seguente.

Il Prefetto: TORRE.

1. Apostolo Innocente	di Gorgonzola.
2. Argenti Avv. Diamante	» Viggiù.
3. Aspesi Faustino	» Cardano.
4. Bardelli Isaia	» Arnate.
5. Barigozzi Silvio	dei CC. SS. di Milano.
6. Bergomi Andrea	di Milano.
7. Bernardi Pietro	» S. Colombano.
8. Bersani Angelo	» Melegnano.

9.	Besozzi Eugenio	di Gorgonzola.
10.	Bettini Galeazzo	» Milano.
11.	Bignami Bassano	» Cornogiovine.
12.	Biffi Ferdinando	» Verdello.
13.	Biffi Gioachimo	» Locate-Triulzio.
14.	Bolchesi Giuseppe	» Milano.
15.	Bozzini Gugielmo	» Gessate.
16.	Botter Giuseppe	» Milano.
17.	Brasser Napoleone	» Brescia.
18.	Brugnoni Antonio	» Milano.
19.	Brugnatelli Cesare	dei CC. SS. di Milano.
20.	Bussi Giuseppe	di Milano.
21.	Cattaneo Riccardo	» Masate.
22.	Carugo Raffaele	» Barbajana.
23.	Cavalli Giuseppe	» Milano.
24.	Compagnoni Ulisse	» Milano.
25.	Copelotti Achille	» Milano.
26.	Corrada Angelo	» Trognano.
27.	Curioni Carlo	» Orago.
28.	Dapiaggi Carlo	» Montù di Gabbi.
29.	Derivi Gaudenzio	» Novara.
30.	Del-Corno Rag. Carlo	» Vimercate.
31.	Devecchi Luigi	di Locate.
32.	Diani Carlo	» Ferno.
33.	Dovera Secondo	» Villarossa.
34.	Elia Giuseppe	» Milano.
35.	Elli Beniamino	» Precotto.
36.	Fedeli Luigi	» Caponago.

37.	Finzi Eugenio Emanuele	di Milano.
38.	Fracapani Giuseppe	" Boffalora-Ticino.
39.	Frisiani Giulio	" Milano.
40.	Galbiati Agostino	" Milano.
41.	Giani Clemente	" Cassano-Magnago.
42.	Gilardi Rocco	" Olginate.
43.	Granata Paolo	" Milano.
44.	Grazioli Luigi	" Milano.
45.	Grecchi Lorenzo	" Codogno.
46.	Guidotti Cesare	" Rocca Bianca.
47.	Gualco Luigi	" Parodi.
48.	Lobbia Luigi	" Marudo.
49.	Manenti Giuseppe	" Milano.
50.	Marchesani Pietro	" Lodi.
51.	Menegoni Leonardo	" Milano.
52.	Menhart Giulio	" Milano.
53.	Menicati Luigi	" Milano.
54.	Montagna Eliseo-Bernardo	" Cigognola.
55.	Motta Cesare	" Misinto.
56.	Negri Giovanni	" Vignate.
57.	Negri Angelo	" Vignate.
58.	Nera Luigi	" Pessano.
59.	Nicolini Pasquale	" Luvino.
60.	Orsini Giuseppe	" Oggiono.
61.	Oggioni-Canziani Ignazio	dei CC. SS. di Milano.
62.	Pagnucco Antonio	di Milano.
63.	Parini Luigi	" Baggio.
64.	Pasinetti Ernesto	" Pumenengo.

65. Ponti Dario	„	Milano.
66. Ponzoni Beniamino	„	Milano.
67. Prina Eugenio	„	Asso.
68. Pusterla Carlo	„	Robecco.
69. Rigoni Luigi	„	Benevagienna.
70. Sormani Francesco	„	Villa d'Adda.
71. Sacchi Agostino	„	Valera Fratta.
72. Santambrogio Enrico	„	Milano.
73. Serra Pasquale	„	Corneliano-Bertario.
74. Secchi Cesare	„	Milano.
75. Silva Enrico	„	Milano.
76. Somajni Salvatore	„	Milano.
77. Sossai Alessandro	„	Milano.
78. Tibaldi Giacomo	„	Torre del Mangano.
79. Torchiana Torquato	„	Milano.
80. Traversa Rocco	„	Milano.
81. Valera Aquilino	„	Pieve-Emanuele.
82. Vignati Giovanni	„	Milano.
83. Zuffinetti Edoardo	„	Cassano-Magnago.

STRALCIO ***dell'Istruzione sulla conservazione e sul trasporto delle polveri da fuoco, approvata dal Ministro della Guerra in data* 12 *luglio* 1868, *che può interessare le varie Autorità civili.***

Questo Ministero ha testè approvata un'Istruzione sulla conservazione e sul trasporto delle polveri da fuoco e munizioni da guerra. Potendo talvolta accadere che nei trasporti sia necessario che le Autorità militari si rivolgano alle Autorità civili per ottenerne sia i mezzi di trasporto che le scorte necessarie, si trasmette alle Autorità civili il seguente stralcio dell'Istruzione per le parti che le possano interessare.

Firenze, 13 settembre 1868.

Il Ministro: E. BERTOLÈ-VIALE.

§ 70. — Ogni convoglio deve essere accompagnato da una scorta preferibilmente di soldati d'artiglieria. La sua forza è variabile secondo le circostanze ed al modo di trasporto (1).

§ 71. — La domanda della scorta è fatta dalla Direzione o Comando d'artiglieria che spedisce il convoglio con richiesta conforme all'allegato A, annesso alla presente Istruzione:

a) Direttamente al Comando superiore delle truppe d'artiglieria nelle piazze, ove ve ne siano di presidio;

b) Al Comando militare di provincia o di fortezza, od a chi ne fa le veci, nelle località in cui non vi sono truppe d'artiglieria di presidio;

(1) Nel trasporto con carri, la forza della scorta dovrà essere di tanti uomini quanti sono i carri, più due; se i trasporti sono eseguiti ad impresa o per requisizione, sono necessari alcuni uomini in più pel servizio di sentinella.

Nei trasporti a soma, si dovrà avere un uomo per ogni tre o quattro bestie da soma.

Nei trasporti per acqua, si dovranno avere due uomini almeno per ogni barca.

c) Al Sindaco del Comune nei paesi in cui, per mancanza assoluta di truppa, si debba far scortar le polveri dalla Guardia nazionale. A tale richiesta dovranno unirsi le carte di cui alle lettere *b)* e *c)* del § seguente da consegnarsi al Comandante della scorta.

§ 72. — Il Comandante della scorta deve esser munito:

a) Del foglio di via ordinario da rilasciarglisi per Cura del comandante del Corpo che somministra la scorta. Nel medesimo non s'indicherà verun itinerario affinchè la scorta sia libera di eseguire quello stabilito da chi effettua il trasporto delle polveri, o quell'altro che impreviste eventualità siano per consigliare;

b) D'una dichiarazione della Direzione o Comando d'artiglieria che spedisce il convoglio conforme all'allegato B annesso alla presente Istruzione;

c) D'una copia dei *Doveri* del Comandante della scorta di un convoglio polveri, conforme all'allegato C annesso alla presente Istruzione;

d) E se il trasporto è fatto per impresa, di uno stralcio degli obblighi dell'impresario, che possono interessarlo.

Egli è risponsabile della marcia del convoglio, e deve perciò assistere al caricamento di tutti i veicoli che lo compongono, od almeno riconoscerne la regolarità. È ad esso affidata la distribuzione degli uomini della scorta e l'esecuzione di tutte le precauzioni che saranno successivamente indicate.

. . . .

. . . .

§ 74. — Il Comandante la scorta, giunto a destinazione, presenta il foglio di via e la dichiarazione di cui è munito in virtù del disposto delle lettere *a)* e *b)* del § 72 all'Autorità cui è stato indirizzato, e questa lo provvede di foglio di via su cui saranno indicate le *tappe* pel ritorno della scorta al proprio Corpo o stanza.

Sulla dichiara della Direzione o Comando d'artiglieria mittente, quella ricevente farà la ricevuta del convoglio nei termini indicati nell'allegato B, e quindi la restituirà al Comandante della scorta, unendovi copia identica di detta ricevuta stesa su foglio a parte.

§ 75. — Al suo ritorno al Corpo, il Comandante della scorta restituirà alla Direzione o Comando d'artiglieria, che spedì il convoglio, la dichiarazione di cui alla lettera *b)* del § 72, munita di ricevuta, e la copia dei

Doveri statigli rimessi partendo, e consegnerà al Comandante del rispettivo Corpo il foglio di via, e la ricevuta del convoglio stesa su foglio a parte, di cui al § 74.

. . . .

. . . .

. . . .

§ 86. — Il convoglio non dovrà mai soffermarsi a meno di 150 o 200 metri dai luoghi abitati. Il sito per parcare dovrà sempre essere fuori dei paesi a 200 o 300 metri e dovrà essere preventivamente riconosciuto come sicuro e conveniente. Perciò il Comandante della scorta avviserà preventivamente le Autorità dei luoghi di *tappa* affinchè possano determinare un tal sito.

. . . .

. . . .

§ 91. — Se da qualche carro sfuggisse della polvere, si dovrà arrestarlo, investigarne la causa e portarvi rimedio.

Se un carro abbisogna di qualche riparazione semplice, come cambio di ruota, o fasciatura, si separerà dal convoglio, e si eseguirà la riparazione senza scaricarlo. Ma se i guasti sono di maggiore entità, si porrà il carico sopra uno dei carri di riserva. In mancanza di questi se ne domanda un altro in rimpiazzo al rappresentante dell'impresa che si trovi nella località più prossima, e qualora la cosa non sia possibile, si ricorre al Sindaco del luogo per averlo a carico dell'impresa, previo l'accertamento del fatto per parte del medesimo.

Qualora poi niuno di tali espedienti sia attuabile, si deporranno le casse o barili in un caseggiato isolato, od anche nella aperta campagna, e si racconcerà il carro nel villaggio più vicino.

§ 92. — Se per guasti dei carri, per impraticabilità di strade o per qualunque altra circostanza straordinaria, il convoglio fosse costretto a soffermarsi per qualche tempo, il Comandante della scorta si rivolgerà all'Autorità locale più vicina richiedendole i mezzi opportuni per poter continuare la marcia; ed occorrendo richiederà pure del loro sussidio ed assistenza la Stazione de' R. Carabinieri.

. . . .

. . . .

§ 97. — All'arrivo alla *tappa,* la scorta deve in massima fornire essa stessa le necessarie sentinelle al convoglio.

Quando ciò non sia possibile, il Comandante della medesima si rivolgerà a tal uopo dapprima all'Autorità militare superiore locale, compreso, ove occorra, il Comandante la stazione dei R. Carabinieri, ed in difetto, il Sindaco del luogo, presentando loro in appoggio della sua domanda, il documento di cui alla lettera *b)* del § 72 della presente Istruzione.

. . . .
. . . .
. . . .

SERVIZIO D'ARTIGLIERIA
—

Allegato D
dell'Istruzione 1868
§ 70.

Competenze delle truppe comandate in accompagnamento delle polveri.

I sott'ufficiali, caporali e soldati comandati, in accompagnamento di polveri, hanno ragione ad una indennità di via speciale per l'andata, che vien loro pagata dai Corpi rispettivi, e pel ritorno hanno diritto alla indennità di via ordinaria, che deve esser loro pagata dal Comando militare per conto del Corpo: qualora però siano comandati anche pel ritorno in accompagnamento di polveri, sarà pagata pure pel ritorno dai Comandi militari, a vece dell'indennità ordinaria, l'indennità speciale, cioè:

L.	5,50	al sott'ufficiale	per ogni giornata che presumibilmente dovranno impiegare in marcia.
»	3 —	al caporale	
»	2,50	al soldato	

Quando però si accompagnano convogli di polvere a bordo o sulle ferrovie, non compete il detto trattamento, perchè cessa il motivo per cui fu concesso, e si corrisponde invece il trattamento ordinario dovuto a chi è in marcia per servizio a bordo, o sulle ferrovie (vedi *Giornale Militare,* 1864, parte supplementare, pag. 1292, e *Guida pratica delle competenze,* edizione 1868, pag. 69).

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

E DI TRIBUNALI

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia, Anno VIII, 1868, NN. 38, 39, 40, 41 e 42.)

Giusta il disposto dell'articolo 159 della Legge comunale e provinciale dovendo alle elezioni dei Consiglieri provinciali applicarsi le disposizioni date per quelle dei Consiglieri comunali, ove la Legge espressamente non provveda, e non essendosi espressamente dall'articolo 158 provveduto al modo in cui surrogare il Consigliere provinciale eletto in più mandamenti ed optante per uno, è al caso applicabile la disposizione data dall'articolo 72 pei Consiglieri comunali eletti in più frazioni.

Quindi, ove in seguito ad opzione di un Consigliere provinciale eletto in più Mandamenti, si debba procedere al rimpiazzo nel Mandamento rimasto vacante, non si deve venire a nuova elezione, ma si deve nominare quello tra i candidati che dopo l'eletto optante ebbe maggiori voti. *(Adunanza 8 maggio 1868.)*

Chi non ha proposto reclamo alla Deputazione provinciale contro l'iscrizione di un terzo nella lista elettorale, o non l'ha proposto nei tempi e modi voluti dalla legge non può essere ammesso al reclamo, avanti la Corte d'Appello.

La facoltà di ricorrere alla Corte d'Appello avverso una decisione della Deputazione provinciale portante la cancellazione di un cittadino dalla lista elettorale, ove la Deputazione abbiavi proceduto d'ufficio, appartiene solamente a colui che è stato radiato dalla lista.

La notificazione del reclamo presentato da un terzo alla Deputazione provinciale deve esser fatta allo interessato prima che la Deputazione si pronunci onde egli abbia tempo e agio di difendersi.

Può l'interessato reclamare per la mancata notificazione del ricorso contro lui prodotto, anche quando la decisione gli è stata favorevole.

La Corte d'Appello non conosce delle quistioni relative alla formazione delle liste elettorali, come giudice di terza istanza e magistrato d'appello delle Deputazioni provinciali, ma come giudice di prima ed ultima istanza. — *(Corte di Cassazione di Napoli. Udienza 29 febbraio 1868.)*

Le Deputazioni provinciali sono incompetenti a decidere intorno agl'impedimenti che portano la decadenza dall'ufficio di Consigliere municipale.

Molto meno lo possono in primo grado di giurisdizione, nel quale è invece competente il Consiglio comunale.

I regolamenti non hanno efficacia di paralizzare e contraddire ai principii direttivi della legge, per la cui esecuzione vennero ordinati.

L'articolo 102 del Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale, non essendo in armonia colle disposizioni della detta legge, è inattendibile. — *(Corte d'Appello di Ancona. Udienza 4 settembre 1868.)*

Senza il permesso dell'Autorità municipale non può dare il Segretario comunale visione o copia a privati delle carte e dei documenti che si conservano nell'archivio comunale e che sono di proprietà del Comune.

Le disposizioni dell' articolo 90 della Legge comunale e provinciale riguardano tassativamente le deliberazioni consigliari pubblicate all'albo pretorio e non sono applicabili ad altri atti o documenti. — *(Consiglio di Prefettura di Terra d' Otranto. Adunanza 11 luglio 1868.)*

Nei contratti di appalto, che si fanno nelle Province lombarde per la gestione delle esattorie comunali, non può convenirsi la dispensa dell'esattore dall'obbligo di recarsi nei Comuni per esigere le imposte.

Cotesto patto essendo contrario alla Legge, e come tale inammissibile, non merita di essere disapprovata la deliberazione della Deputazione provinciale con cui è respinto. *(Adunanza 7 luglio 1868.)*

Una deliberazione relativa al servizio sanitario comunale e allo stipendio dei medici condotti riguarda materia diversa dalla nomina diffinitiva dei medici medesimi; epperò se l' ordine del giorno dell'adunanza non parla che della nomina dei medici condotti, la deliberazione presa per il servizio sanitario è nulla, non essendone l' oggetto contemplato nell' ordine del giorno. *(Adunanza 7 luglio 1868.)*

La cancellazione dalla lista elettorale, posteriormente alla seguita elezione non toglie allo eletto il diritto di sedere nel Consiglio, di cui è chiamato a far parte.

Il verbale della elezione deve esser fatto immediatamente dopo la proclamazione dei risultati di essa, ed è causa di nullità dell'elezione la compilazione del detto verbale due giorni dopo dell'elezione di cui deve esser la prova. — *(Deputaz. provinciale di Napoli. Adunanza 29 aprile 1868.)*

Attesa l' impossibilità di compensare un debito liquido con un credito illiquido, non può un Comune esonerarsi dal pagar ciò che deve se è liquido, allegando di avere un credito, se questo credito non è egualmente liquido.

La spesa pel pagamento del suo debito è dunque obbligatoria anche nella coesistenza del credito, e nel caso di rifiuto del Comune può ordinarsene dalla Deputazione provinciale l'iscrizione d'ufficio nel bilancio. *(Adunanza 20 agosto 1868).*

Spetta alla superiore Autorità amministrativa lo esaminare la convenienza delle spese da ripartirsi tra i Comuni di uno stesso Mandamento.

Ove la spesa sia genericamente voluta dalla legge e il riparto siane fatto in base di criteri legali, l'esame se la somma assegnata corrisponda alle esigenze del servizio cui con quella spesa deve provvedersi, sfugge alla competenza del Consiglio di Stato. *(Adunanza 16 settembre 1868).*

Le disposizioni date dall'articolo 72 della Legge comunale e provinciale pel caso di opzione di un Consigliere comunale eletto in due frazioni, sono applicabili al caso di opzione di un Consigliere provinciale eletto in due o più Mandamenti, essendo l'articolo 72 uno di quelli che l'articolo 159 della stessa Legge applica alle elezioni provinciali.

Deve dunque procedersi al rimpiazzo dei Consiglieri che hanno, per l'opzione, lasciato vuota la rappresentanza di un Mandamento, immediatamente dopo proclamati i risultati dell'opzione; e non si deve attendere il tempo delle annuali parziali elezioni.

La disposizione dell'articolo 204 della Legge, che vieta le surrogazioni nel corso dell'anno, riguarda le vacanze avvenute nel corso dell'anno, non quelle avvenute durante l'elezione, e non può quindi governare l'ipotesi delle vacanze seguite per opzioni, in seguito a doppia elezione.

Il sistema della surrogazione del candidato che ebbe più voti dopo l'eletto optante, essendo in molti casi raccomandato dalla Legge, mentre in niuno lo è quello delle nuove elezioni suppletive, merita su questo la preferenza nel caso di opzione di un Consigliere provinciale.

Non vale ad escluderlo il non essersi dalla Legge riprodotta, nell'articolo 158, la disposizione dell'articolo 72, supplendo a questo silenzio la disposizione dell'articolo 159.

Conferma la preferenza accordata al sistema della surrogazione il confronto tra gli articoli 69 e 151 della precedente Legge comunale e provinciale coll'articolo 72 e col 158 della nuova.

Dalla adozione del sistema delle surrogazioni non è offeso il principio che le elezioni debbano farsi dai cittadini, perchè il candidato che succede allo optante riunì anch'esso i voti degli elettori.

Perchè sia valido un ricorso presentato, a' termini dell'articolo 161 della Legge comunale e provinciale, al Consiglio provinciale da un elettore contro una decisione della Deputazione provinciale, in materia di elezioni provinciali, non è necessario che vi si dica espressamente di portare appello dalla deliberazione, altro significato non potendo avere il fatto del prodotto ricorso.

Le espressioni *prima sessione,* di cui si servì l'articolo 161 della Legge comunale e provinciale, non indicano la prima adunanza, ma tutte le adunanze di un primo periodo di convocazione.

È dunque ben prodotto un ricorso contro la Deputazione provinciale in materia di elezioni provinciali, se lo è in una delle adunanze di questo primo periodo, quando anche non lo sia nella prima. *(Adunanza 16 settembre 1868.)*

La spesa pei soccorsi agli indigenti non essendo obbligatoria, ma semplicemente facoltativa pei Comuni, sfugge al sindacato dell'Autorità superiore amministrativa ogni norma che il Consiglio comunale adotti per la distribuzione del detto soccorso.

Non può dunque essere censurata una deliberazione comunale, con cui si dichiara che saranno negati i soccorsi ai membri delle famiglie che trascurino di procurare l'istruzione elementare ai propri figli. — *(Prefettura della provincia di Vicenza. Decisione dell' 8 agosto 1868.)*

Per testuale disposizione dell'articolo 85 del Regolamento di contabilità applicabile agli incanti comunali, per effetto dell' articolo 128 della Legge

comunale e provinciale, il termine di 15 giorni dato per presentare le offerte del miglioramento del ventesimo, decorrendo dal giorno della seguita aggiudicazione che vuolsi migliorare, non da quello della pubblicazione degli avvisi di seguita aggiudicazione, è prodotta fuori termine l'offerta se dopo i 15 giorni della vendita, benchè entro i 15 dagli avvisi, e commette una irregolarità il Consiglio comunale che l'accetta.

La riserva a pro del Consiglio comunale di approvare il contratto volendo intendersi nel senso di lasciargli il diritto di esaminare la regolarità degli atti d'incanto, non comprende l'altro di annullarli se essi sono regolarmente proceduti, ed abusa un Consiglio comunale che non trovando vizi negli incanti, non approva il conseguente contratto. *(Adunanza 29 agosto 1868).*

La domanda pel riparto dei Consiglieri comunali tra il Comune e le frazioni di esso dovendo, quando non fatta dal Consiglio comunale, esserlo dalla maggioranza degli abitanti e non dagli elettori, non merita di essere accolta se fatta da questi, ove il lor numero non costituisca la maggioranza di quelli.

Non equivale ad istanza del Consiglio comunale l'adesione da esso prestata a simile domanda fatta da un numero di abitanti, se l'adesione è subordinata al verificarsi delle condizioni, di cui all'articolo 47 della Legge, ogniqualvolta che queste condizioni non si avverino. *(Adunanza 12 settembre 1868.)*

Gli agenti di cambio e sensali, legalmente esercenti, non hanno diritto ad essere elettori commerciali.

Mentre infatti, a differenza della Legge elettorale, politica ed amministrativa che li nomina espressamente, non sono menzionati nella Legge elettorale commerciale, non possono intendersi compresi nelle espressioni di cui all'articolo 11 di detta Legge, riguardanti tutti gli esercenti commercio, arti ed industrie.

La natura delle funzioni di sensali ed agenti di cambio giustifica l'esclu-

sione di essi dallo elettorato commerciale. — *(Tribunale d' Appello di Venezia. Udienza 17 agosto 1868.)*

Giusta le disposizioni dell'articolo 102 del Regolamento per l'esecuzione della Legge comunale e provinciale, deve il Sindaco denunziare al Prefetto della Provincia, e non al Sotto-prefetto del Circondario, il caso di incapacità sopravvenuta ad un Consigliere comunale.

Il garante dell'appaltatore dei dazi comunali non è incapace ad essere Consigliere comunale.

Egli deve solamente astenersi dal prender parte alle deliberazioni consigliari, che riguardano l'oggetto della sua garanzia. — *(Deputazione provinciale di Napoli. Adunanza 13 maggio 1868.)*

A giudicare sulla legittimità di un provvedimento preso dal Sindaco per la tutela dell'igiene pubblica, come in generale per cose inerenti all'esercizio delle sue funzioni, è competente la superiore Autorità amministrativa, cui deve essere porto il relativo reclamo.

Eccede i limiti della propria competenza l'Autorità giudiziaria, che conosce di una quistione di tal natura.

Solo, ove il provvedimento del Sindaco attentasse al diritto di proprietà di un cittadino e desse luogo alla corrispondente azione di rivendica, sarà competentemente adita l'Autorità giudiziaria. *(Adunanza 22 gennaio 1868.)*

La spesa pel mantenimento e ristauro delle vie interne e delle piazze pubbliche è obbligatoria a carico dei Comuni, meno che non dispongano altrimenti leggi speciali, o consuetudini determinate dai regolamenti. *(Adunanza 29 luglio 1868.)*

Le facoltà che la Giunta municipale riceve dall'articolo 94 della Legge comunale e provinciale di deliberare nei casi d'urgenza sulle materie, che

sono di competenza del Consiglio comunale, si applicano non solo alle materie su cui il Consiglio non si è pronunziato, ma anche a quelle su cui ha già deliberato, e danno alla Giunta il diritto di revocare le deliberazioni consigliari.

Giudice legittimo, e competente dell'urgenza, non è l'Autorità superiore amministrativa, ma il Consiglio comunale cui la Giunta deve rendere conto.

Non può dunque l'Autorità amministrativa annullare la deliberazione presa dalla Giunta a' termini dell'articolo 94, ove non le sembri dimostrata l'urgenza. — *(Prefettura della provincia di Vicenza. Decisione dell' 8 agosto 1868).*

Anno III.  Ottobre 1868.

BOLLETTINO
DELLA PREFETTURA
DI MILANO

AVVERTENZA.

Si raccomanda ai signori Sindaci e Segretari comunali di leggere attentamente le dispense del **BOLLETTINO**, contenendovisi quelle disposizioni amministrative, che per lo passato si comunicavano con circolari staccate.

TIP. PIETRO AGNELLI.

INDICE DELLA DISPENSA DI OTTOBRE.

Il **BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI MILANO** si pubblica ai primi di ogni mese in una dispensa di due o più fogli in-16° grande.

Pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali, costa 12 centesimi ogni foglio.

Per i particolari L. 6 annue anticipate.

Una dispensa separata L. 1 per tutti indistintamente.

Le spese di posta o porto sono a carico dei signori Committenti.

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di Pietro Agnelli, *Milano, via Pietro Verri, N.* 16.

La presente dispensa, composta di 5 fogli, come dalle condizioni del Programma del *Bollettino*, costa cent. 60 pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali. Pei non associati L. 1.

IL MONITORE DEGLI IMPIEGATI

GIORNALE AMMINISTRATIVO-POLITICO

UFFICIALE PER GLI ATTI DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI IMPIEGATI

RESIDENTE IN MILANO.

ANNO QUINTO

Questo periodico contiene articoli sulla pubblica Amministrazione e offre ai pubblici funzionari l'opportunità di esporre i loro desideri e l oro opinioni sull'ordinamento amministrativo del paese. S'inseriscon *ratis* per estratto una sola volta gli annunci di IMPIEGHI VACANT che vengono notificati dagli Uffici pubblici, dai privati, dalle Case d Commercio, dagli Istituti d'Istruzione, Stabilimenti sanitarj e simil Quelli i quali desiderano che l'avviso sia ripetuto, oppure che si pubblicato tutto il testo dell'avviso di concorso, devono contribuire pe e ulteriori inserzioni. Una tale rubrica riesce di sommo vantaggio a Segretari comunali, Insegnanti, Medici, Notaj, Organisti, Maestri d musica, Chirurghi, Levatrici ed in generale a tutti quelli che aspiran ad Impieghi, od essendo impiegati vogliono migliorare la loro condizion

Le richieste di associazione devono essere accompagnate da vagli postale di L. 3 per un semestre o L. 5 per un anno, e indirizzat all'Ufficio del Giornale in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, ottagon scala 15, piano II.°

Milano, 25 *Agosto* 1868.

Il Direttore G. B. STAMPA.

MINISTERO DELLE FINANZE.

(N. $\frac{58103}{8342}$, div. II.)

Divieto d'accettazione nelle pubbliche Casse di biglietti della Banca nazionale nel Regno d'Italia tagliati orizzontalmente e riattaccati con carta trasparente.

Alle Amministrazioni centrali, alle Prefetture e Sotto-prefetture,
Alle Agenzie del Tesoro, ai Tesorieri provinciali,
Ai Ricevitori circondariali nelle Province napoletane e siciliane.

Firenze, 5 *novembre* 1868.

Taluna Agenzia del Tesoro, manifestando il caso frequente di presentazioni, alla dipendente Tesoreria, di biglietti della Banca nazionale nel Regno d'Italia tagliati nella loro lunghezza in linea retta e riattaccati con carta trasparente, ha mosso il dubbio se tali biglietti rattoppati potessero legitimamente riceversi nelle Casse dello Stato.

Sull'argomento, considerando che il pronunciarsi sulla validità di siffatte carte-valori è esclusivo attributo della Banca emittente, questo Ministero, presi gli accordi colla Direzione generale della Banca nazionale suddetta, dichiara che i biglietti di Banca che trovansi nelle avvertite condizioni, devono dalle casse dello Stato essere rifiutati, salvo ai possessori di chiederne il cambio agli stabilimenti locali della Banca nazionale.

Per facilitarne poi il cambio, in quelle località dove gli stabilimenti suddetti non esistono, il Ministero acconsente che i biglietti, di cui si tratta, possano essere consegnati nelle Tesorerie provinciali, e nelle Province napoletane e siciliane anche nelle Ricevitorie circondariali, a titolo di semplice e momentaneo deposito per ottenerne il cambio.

In quest'ultimo caso i tesorieri e ricevitori depositari faranno constare del ricevimento di tali biglietti mediante breve atto verbale, del quale un esemplare coi descrittivi biglietti, da unirsi in piego suggellato, dovrà trasmettersi colle volute cautele; ma a rischio delle parti, alla più vicina sede o succursale della Banca nazionale, attendendo il risultato del relativo esame.

Ai tesorieri provinciali, ai ricevitori circondariali ed in fine ai contabili di tutte le amministrazioni dello Stato è raccomandata l'esatta osservanza delle suaccennate disposizioni nella parte che rispettivamente li riguarda.

Pel Ministro: T. ALFORNO.

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 13408, div. IV.)

Tariffe daziarie dei Comuni.

Ai signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia.

Milano, 10 *novembre* 1868.

Già con Circolare litografata 12 giugno c. a., N. 7466, questa Prefettura, dietro analoga richiesta del Ministero delle Finanze, ha richiesto un esemplare della Tariffa daziaria approvata dai Comuni convenzionati col Governo per la riscossione dei dazi di consumo.

Avendo ora significato il sullodato Ministero che allo scopo di raggiungere praticamente l'importante scopo prefissosi, gli torna indispensabile di raccogliere le Tariffe daziarie di tutti i Comuni, siano o non convenuti col Governo per la riscossione dei dazi di consumo spettanti allo Stato, il sottoscritto chiama, colla presente, tutti i signori Sindaci della Provincia a voler

provvedere, perchè con tutta la possibile sollecitudine, e ad ogni modo non più tardi di giorni 15, sieno trasmesse a questa Prefettura, le tariffe daziarie superiormente richieste.

I Comuni del Circondario I le rivolgeranno direttamente alla Prefettura, gli altri invece col tramite dei rispettivi signori Sotto-prefetti. — Si avverte poi che pei Comuni convenzionati col Governo, i quali avessero già trasmesse le Tariffe in discorso, in forza della precedente Circolare 12 giugno surricordata, potrà bensì ommettersi una nuova trasmissione delle dette Tariffe, ma dovranno per altro i signori Sindaci dei detti Comuni indicare nel foglio di riscontro la data ed il numero della risposta con cui trasmisero le dette tariffe daziarie.

Il Prefetto: **TORRE.**

MINISTERO DELL'INTERNO.

(N. 28042, div. III, sez. II.)

Speculazioni sui vari prestiti a premi e particolarmente su quelli della città di Milano.

Ai signori Prefetti e Sotto-prefetti del Regno.

Firenze, 14 *novembre* 1868.

In continuazione alla Circolare di questo Ministero del 29 agosto p° p°, N. 22569, relativa alle illecite speculazioni sui prestiti a premi autorizzati a favore del Municipio di Milano, il sottoscritto si pregia trascrivere nella presente una nota del Ministero delle Finanze, affinchè vogliano i signori Prefetti e Sotto-prefetti compiacersi d'impartire alle Autorità dipendenti le opportune disposizioni in conformità della medesima.

Dalla suddetta nota si rilevano i criteri per cui il Governo riconosce e dichiara illegale l'emissione di vaglia o biglietti per concorrere alla eventualità del premio di una data obbligazione per una o più estrazioni, ed ammette invece la circolazione dei titoli interinali facienti fede della vendita mediante pagamenti a rate di una data obbligazione dei prestiti a premi autorizzati.

Pel Ministro: GERRA.

« *Firenze, 26 ottobre 1868.*

« Vari reclami furono fatti da banchieri sulla portata delle dichiarazioni contenute nell'Avviso pubblicato il 27 giugno corrente anno dalla Direzione del Lotto di Milano, e riportato nella Circolare diretta ai Prefetti il 29 successivo agosto dal Ministero dell' Interno, relativamente alle illecite speculazioni attivate sui vari prestiti a premi, e segnatamente su quelli della città di Milano.

« Alcuno pretende che non possa farsi ostacolo tanto alla vendita dei titoli dei prestiti a premi, mediante pagamenti a rate, quanto alla emissione e spaccio di vaglia o biglietti di partecipazione ai premi, altri invece, mentre ammettono la illegalità di detti vaglia, sostengono potersi vendere le obbligazioni di detti prestiti colla facilitazione di pagarne il prezzo a rate, e ciò liberamente, vale a dire indipendentemente dalle condizioni per tale vendita stabilite dal sindacato dei detti prestiti di Milano.

« Riprese pertanto in esame le cennate questioni, ed attentamente considerate le varie ragioni esposte dai reclamanti banchieri, in appoggio dell'asserta legalità dell' una e dell' altra di dette operazioni, questo Ministero si è convinto che l'alea delle estrazioni dei premi non può essere separata dal possesso dell'obbligazione, a cui la promessa del premio è inerente, senza uscire dai termini della concessione, e che quindi qualunque operazione che abbia per effetto di emettere vaglia o biglietti per concorrere all'eventualità del premio di una data obbligazione per una o più estrazioni, scindendo così il prestito dal premio, che devono stare uniti secondo il modo di creazione

delle obbligazioni, approvato dal Decreto di concessione, non può altrimenti riguardarsi che come una privata lotteria, a cui il prestito fornisce il pretesto, ma che veramente si esercita per uno scopo ed un interesse diverso.

« Ed invero la distribuzione dei premi sotto forma di lotteria può in via d'eccezione alla generale proibizione delle lotterie, e per effetto dell'art. 4 del Regio Decreto 27 settembre 1863, N. 1484, essere concessa ai Comuni solo in quanto detti premi siano congiunti ad un'operazione principale qual è quella di un prestito.

« Chiaro è adunque che una volta venga disgiunta l'operazione del prestito da quella di sorte, questa rientra nel novero delle lotterie comuni di danaro vietate dall'art. 1° della Legge 27 settembre 1863, N. 1483, e dall'art. 31 del Regio Decreto 5 novembre 1863, N. 1534, e punite a termini degli art. 32 e 33 del Decreto medesimo.

« Non egualmente il Ministero ha dovuto giudicare l'altra delle cennate operazioni, perchè rappresentando essa la vendita della obbligazione intera, col diritto cioè al rimborso del capitale, ed alla partecipazione ai premi di tutte le estrazioni pagabili a rate, non eccede i termini della concessione.

« Infatti la natura del prestito, e l'indole dei singoli titoli che la compongono, dall'esserne il prezzo pagato a rate piuttosto che in una sol volta, non mutano affatto:

« 1.° Perchè l'obbligazione si vende come fu creata, ed il compratore ne acquista, dal momento in cui il contratto è concluso, tutti i diritti e tutte le speranze che vi sono annesse;

« 2.° Perchè il titolo interinale non rappresenta già una parte del capitale od il solo concorso ai premi di una data obbligazione; ma è la ricevuta che fa fede del pagamento delle

rate convenute, e che, nell'atto dell'ultimo versamento, si cambia con l'obbligazione precedentemente acquistata.

« Questa vendita quindi, col pagamento a rate, non potrebbe appuntarsi di contravvenzione alle leggi sul lotto pubblico, a meno che una tale facilitazione non fosse stata proibita nell'atto di concessione, ciò che non consta essere stato fatto pei prestiti suddetti di Milano.

« Per le suesposte considerazioni adunque questo Ministero, mentre dichiara in contravvenzione alle leggi vigenti, in materia di lotterie, lo spaccio che da chicchessia si facesse di vaglia, biglietti o di qualunque altro titolo che abbia per fine, o tenda a far correre solo l'alea delle estrazioni dei premi di un prestito a premi, ammette poi che possano le obbligazioni dei prestiti stessi essere vendute mediante pagamenti a rate quante volte nel relativo Decreto di concessione non siano state sancite in proposito disposizioni contrarie.

« Siccome però siffatta vendita, ove non fosse in modo alcuno disciplinata, potrebbe facilmente nascondere una speculazione di pura sorte, della natura di quella dianzi dichiarata illecita, od ingenerare abusi pregiudizievoli alla privativa del Lotto, così questo Ministero crederebbe conveniente di vincolarla alle seguenti condizioni:

« 1.° Che chiunque voglia continuare od intraprendere la vendita pubblica di obbligazioni di prestiti a premi, mediante pagamenti a rate, debba farne dichiarazione alla Prefettura nella cui giurisdizione è aperta o vuolsi aprire la detta vendita, facendo in pari tempo constare dell'effettivo possesso delle obbligazioni poste in vendita colla detta facilitazione.

« 2.° Nella significazione dovranno indicarsi le condizioni a cui intendesi fare la vendita, consegnando altresì alla detta

Autorità politica un doppio elenco dei titoli posseduti e posti in vendita, firmato dall'intraprenditore.

« 3.° I titoli interinali dovranno essere intestati agli acquisitori delle obbligazioni, e portare tutte le indicazioni delle obbligazioni cedute.

« Detti titoli interinali saranno staccati da un registro a madre e figlia, nella prima delle quali l'acquisitore dovrà colla sua firma dichiarare di obbligarsi a pagare le rate fissate, fino a completo pagamento del prezzo; nella seconda invece l'imprenditore della vendita dichiarerà di aver ceduta a N. N., firmatario della controscritta dichiarazione, la obbligazione Serie... N.... e di obbligarsi a consegnargliela dopo compiuto il pagamento delle stabilite rate del prezzo;

« 4.° Il venditore delle obbligazioni, nella sua dichiarazione, dovrà dichiararsi obbligato a rendere ostensivi all'Autorità prefetizia, ad ogni richiesta della medesima, i registri suddetti dei titoli interinali, ed a provare in ogni tempo il possesso dei titoli posti in vendita.

« Innanzi però di sottoporre alla sanzione Sovrana un Decreto portante le sovra esposte disposizioni, questo Ministero reputa opportuno di sentire il Consiglio di Stato tanto sulla convenienza delle prescrizioni stesse, quanto sulla competenza del potere esecutivo di renderle obbligatorie.

« Intanto essendo interessantissimo, ad evitare per quanto è possibile infruttuosi giudizi, che dal pubblico e dai funzionari governativi, cui spetta, si conoscano i criteri che conducono il Governo a riconoscere e dichiarare illegale la prima della operazioni in questione ed ammissibile la seconda, il sottoscritto invita cotesto Ministero a portare a conoscenza delle Prefetture e Sotto-prefetture del Regno il tenore della presente Nota, ac-

ciò a mezzo dei giornali governativi delle rispettive Province rendano di pubblica ragione le dichiarazioni in essa contenute, e le ragioni su cui esse poggiano, e ad incaricare nel tempo stesso gli Uffici stessi a non opporre ostacolo, fino alla emanazione delle prescrizioni sovraccennate, alla circolazione dei titoli interinali facienti fede della vendita mediante pagamenti a rate di una data obbligazione dei prestiti a premi autorizzati, e d'impedire con tutta energia e con tutti i mezzi consentiti dalle leggi lo spaccio dei vaglia, dei biglietti, o di altro titolo qualunque che miri a far correre al compratore solo l'alea della estrazione dei premi.

« *Pel Ministro:* G. Finali. »

N. 4532.

Regio Decreto col quale è approvato il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Milano.

(19 luglio 1868.)

VITTORIO EMANUELE II

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA.

Vista la Legge 12 giugno 1866, N. 2967;

Visto il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Milano, deliberato dal Consiglio provinciale nelle tornate del 20, 21, 22, 23 e 24 gennaio prossimo passato;

Sentiti il Consiglio superiore di Sanità ed il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro dell'Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo;

Articolo unico.

È approvato l'unito Regolamento, che sarà vidimato e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro dell'Interno, per la coltivazione del riso nella Provincia di Milano.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto in un col detto Regolamento nella *Raccolta ufficiale delle Leggi e Decreti del Regno d'Italia*, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Firenze, addì 19 luglio 1868.

VITTORIO EMANUELE.

Registrato alla Corte dei Conti
addì 11 *agosto* 1868.
Reg° 43. *Atti del Governo a c.* 124.
AYRES.
(Luogo del Sigillo.)
V.° il Guardasigilli
DE-FILIPPO.

C. CADORNA.

REGOLAMENTO

PER LA COLTIVAZIONE DEL RISO NELLA PROVINCIA DI MILANO.

Art. 1.

La coltivazione del riso non è permessa che alle seguenti distanze:

a) Dalla città di Milano metri 5,000;

b) Dagli aggregati di case aventi una popolazione di oltre 15,000 abitanti, metri 2,000.

c) Dagli aggregati di case aventi una popolazione inferiore a 15,000 abitanti, ma superiore a 4,000, metri 500.

d) Dagli aggregati di case aventi una popolazione inferiore a 4,000 abitanti, ma superiore a 1,000, metri 100.

Art. 2.

Le distanze prescritte dall'articolo precedente si misurano in linea retta, nei Comuni murati, dalle mura che li circondano; e nei Comuni non murati, dall'ultima casa che fa parte delle abitazioni aggregate, senza alcun riguardo a case isolate.

Art. 3.

Le medesime distanze indicate dall' art. 1 dovranno essere osservate anche quando si tratti di aggregati di case appartenenti a territori diversi da quello dei terreni che si vogliono coltivare a riso.

Art. 4.

Le erbe, che si estirperanno, per effetto della mondatura delle risaie, dovranno essere di mano in mano trasportate in località asciutte ed ivi fatte essiccare.

Art. 5.

I lavori delle risaie non incominceranno che un' ora dopo la levata del sole, e avranno fine un'ora prima del suo tramonto. Si eccettua da questa prescrizione l'opera dei campari, la quale può anche essere richiesta in ore notturne.

Art. 6.

Vuotate che siano le risaie del loro prodotto, si procederà entro cinque giorni al prosciugamento delle medesime mediante il taglio degli argini, la spazzatura dei solchi e l'apertura di opportuni scannoni.

Art. 7.

Nei terreni coltivati a riso dovrà esservi aperto un pozzo trivellato d'acqua potabile, o per lo meno un pozzo con pareti di mattoni e calce idraulica, profondo quanto basti perchè l'acqua scaturisca da terreni composti di sabbia e ghiaia viva.

Dove fosse impossibile od estremamente difficile l'avere acqua potabile, mediante trivellazione, sarà provveduto al bisogno di acqua salubre per mezzo di filtri.

Art. 8.

Le abitazioni delle case poste nei terreni coltivati a riso dovranno avere il pavimento di mattoni al piano inferiore, ed

il soffitto nei piani superiori. Le camere da letto dovranno essere tutte ai piani superiori e bene arieggiate.

Le finestre dovranno essere di sufficiente luce e munite di serramenti a vetro o con tela di stamigna. Il terreno circostante alle abitazioni dovrà essere, per metri due di larghezza selciato con ciottoli e con mattoni con declivio verso l'esterno.

Art. 9.

Le nuove abitazioni delle case poste nei terreni coltivati a riso dovranno essere costrutte in modo da avere il pavimento ammattonato almeno a 25 centimetri al disopra del terreno circostante, il quale dovrà pure essere, per metri due di larghezza, selciato con ciottoli e mattoni verso l'esterno.

Art. 10.

Le fosse di letame dovranno essere discoste almeno 10 metri dall'abitato e dai pozzi d'acqua potabile, ed ogni cascinale dovrà essere provveduto di opportune latrine col relativo pozzo nero.

Art. 11.

I coltivatori di terreni a risaia non dovranno mai permettere ai loro dipendenti, anche avventizi, di dormire sui fieni e sulle paglie che sono ancora in fermentazione, nè in luoghi esposti alle intemperie ed alla umidità.

Art. 12.

Chiunque voglia stabilire o mantenere una risaia dovrà eseguire le opere tutte necessarie ad impedire la umidità nei ca-

seggiati e la infiltrazione nociva nei pozzi e nelle sorgenti di acqua potabile, tanto della sua stessa proprietà che delle proprietà contigue.

Art. 13.

Le dichiarazioni di cui all'art. 2 della Legge 12 giugno 1866, dovranno essere presentate alla locale R. Prefettura, entro il mese di ottobre dell'anno precedente alla seminazione del riso.

La dichiarazione dovrà contenere:

1.° Il nome del proprietario e del conduttore delle risaie;

2.° La denominazione del podere;

3.° I numeri di mappa del terreno a coltivarsi a riso, la superficie del medesimo, le relative coerenze, la distanza dall'abitato aggregato, la natura del terreno, se argilloso o siliceo;

4.° La indicazione della qualità delle acque d'irrigazione, se cioè proprie del fondo od in affitto.

5.° La dimostrazione di avere soddisfatto alle prescrizioni portate dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del presente Regolamento.

Art. 14.

Le dichiarazioni presentate come sopra dovranno seguire le fasi e le pratiche indicate negli articoli 2 e 3 della Legge 12 giugno 1866.

Art. 15.

Tutte le Giunte municipali della Provincia, entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione del presente Regolamento, dovranno trasmettere alla Regia Prefettura, col tramite della Re-

gia Sotto-prefettura, una Statistica esatta dei terreni attualmente coltivati a riso, tanto entro i confini dei termini concessi, quanto fuori di detti termini.

Nella detta Statistica dovranno indicarsi i nomi dei proprietari e conduttori, la denominazione dei poderi, i numeri di mappa dei terreni, le rispettive superficie, le coerenze, le acque di dotazione propria o di affitto, la natura e qualità del terreno, e la facilità o difficoltà degli scoli.

Art. 16.

Tutte le Giunte municipali dovranno ogni anno, sotto la loro speciale responsabilità, non più tardi del mese di agosto di ciascun anno, trasmettere alla Regia Prefettura il Quadro o prospetto dei terreni che vennero in quell'anno convertiti in coltivazione a riso.

Disposizioni transitorie.

Art. 17.

Le risaie attuali, poste a distanze minori di quelle indicate nell'art. 1, saranno tollerate solo per l'annata in corso.

Firenze, 19 luglio 1868.

Visto d'ordine di S. M.,
Il Ministro dell'Interno:
C. CADORNA.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 15485, div. III.)

Statistica dei terreni coltivati a riso.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia e Sindaci del Circondario 1° di Milano.

Milano, 16 *novembre* 1868.

Il Regolamento per la coltivazione del riso nella Provincia di Milano, approvato con Reale Decreto 19 luglio 1868, N. 4532, stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno d'Italia, N. 235, stabilisce all'art. 15 quanto segue:

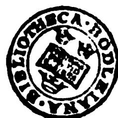
« Tutte le Giunte municipali della Provincia, entro il ter-
« mine di mesi sei dalla pubblicazione del presente Regola-
« mento, dovranno trasmettere alla R. Prefettura, col tramite
« delle R. Sotto-prefetture, una Statistica esatta dei terreni at-
« tualmente coltivati a riso, tanto entro i confini dei termini
« concessi, quanto fuori di detti termini. — Nella detta Sta-
« tistica dovranno indicarsi i nomi dei proprietari e condut-
« tori, la denominazione dei poderi, i numeri di mappa dei
« terreni, le rispettive superficie, le coerenze, le acque di do-
« tazione propria o di affitto, la natura e qualità del terreno
« e la facilità o difficoltà degli scoli. »

Essendo trascorso la maggior parte del tempo prefisso per la produzione delle indicate notizie, la scrivente raccomanda ai signori Sotto-prefetti e Sindaci del Circondario I° di provvedere a che le medesime vengano raccolte nello stabilito periodo di tempo, non ommettendo di verificare che siano compilate e debitamente redatte.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 15712, div. II, sez. I.)



Revisione dei ruoli della G. N. pel 1869.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia.
Ai signori Sindaci dei Comuni del Circondario di Milano.

Milano, 20 *novembre* 1868.

Dovendo i Consigli di Ricognizione procedere, nel p° v° mese di dicembre, alle operazioni preliminari per la mobilizzazione della Guardia nazionale del rispettivo Comune, riferibilmente all'anno 1869, il sottoscritto trova opportuno di richiamare l'attenzione dei Consigli stessi su tutte le disposizioni relative anteriormente diramate e principalmente su quelle contenute nelle Circolari prefettizie, 28 ottobre 1866, N. 21340, e 28 novembre detto anno, N. 22407, div. 2ª, sez. 1ª, pubblicate nei Bollettini di novembre e dicembre 1866.

A sensi delle medesime dovranno, quindi, i Consigli di Ricognizione anzitutto ricordare che, sebbene la base per l'iscrizione dei cittadini nella matricola e nel controllo del servizio ordinario sia il censo, tuttavia essi hanno dalla legge tale facoltà discrezionale, da poter escludere dai ruoli della Guardia nazionale tutti i cattivi elementi, che giudicassero poter recare sfregio o nocumento all'istituzione stessa.

Ciò premesso, i Consigli di Ricognizione, in base alla Legge 4 agosto 1861 e relativo Regolamento 24 settembre 1864, procederanno alle seguenti pratiche:

1.° Entro il p° v° mese di dicembre renderanno noto, mediante apposito avviso, che si darà principio in gennaio del 1869 alle operazioni, di cui all'art. 17 della legge 4 marzo 1848 sulla G. N. del Regno, e pubblicheranno contemporaneamente quant'è disposto dall'art. 8 del regolamento 24 sett. 1864.

2.° Inscriveranno nella matricola, a termini del detto articolo 17, i giovani che durante il passato anno sono entrati nel ventunesimo anno di loro età, e coloro che avranno stabilito la propria dimora nel Comune, od in qualunque altro modo avranno acquistato il diritto d'appartenere alla G. N.

3.° Cancelleranno i defunti, quelli che hanno cambiato domicilio, quelli che hanno cessato di essere sottoposti al servizio della G. N. per gli articoli 11 e 12 della ripetuta Legge e per il disposto dagli articoli 6 e 16 della Legge 6 dicembre 1865, N. 2626, sull'Ordinamento giudiziario, non che quelli, cui fossero applicabili le esclusioni determinate dall'art. 13 della citata Legge 4 marzo 1848.

4.° Stabilito così il registro di matricola, procederanno, in base allo stesso, alla formazione del controllo del servizio ordinario e del controllo di riserva per la G. N. locale, ed alla formazione della *Lista* per la Guardia mobile, inscrivendo nella medesima, e nei modi tracciati dalla Legge 4 agosto 1861, art. 3°, tutti i militi mobilizzabili, cioè tutti i militi, che hanno soddisfatto agli obblighi di leva, che non oltrepassino i 35 anni compiuti e non siano vedovi con prole.

Detta iscrizione dovrà essere classificata in tre distinte categorie, a sensi del detto art. 3.° E qui torna acconcio avver-

tire, che tutti gli inscritti nel registro di matricola, benchè volontari, devono essere compresi nella citata lista, quando concorrano in essi gli altri titoli di legge.

5.° Redigeranno il *Ruolo* permanente, secondo il già adottato modulo. Detto ruolo, dopo i volontari — che qualora abbiano i requisiti voluti dall'art. 70 della Legge 4 agosto 1861, vi dovranno essere inscritti pei primi — dovrà comprendere, distinti nelle tre categorie, soltanto i militi della lista dichiarati *designabili* dal Consiglio di Ricognizione in base alla legge.

6.° I Consigli stessi procederanno alla formazione del *Ruolo* od *Elenco nominativo* del contingente assegnato al Comune, inscrivendovi, come si è detto poc' anzi, prima d'ogni altro, i volontari, pei quali verrà fatta nel detto ruolo speciale annotazione di tale loro qualifica.

Esso ruolo verrà redatto secondo il vecchio modello, curando che la designazione dei militi mobilizzabili, non volontari, segua *esattamente* in ragione di età e di categoria, incominciando dai più giovani della prima categoria.

Il ruolo del contingente, così compilato, dovrà essere per otto giorni consecutivi depositato nella sala comunale, dandone in pari tempo avviso individualmente ed *in iscritto* ai singoli interessati, con diffidamento a coloro, che avessero richiami da presentare, di far valere le loro ragioni in prima istanza entro un termine da prestabilirsi. L'adempimento di tali pratiche dovrà essere comprovato mediante apposita attestazione del Consiglio di Ricognizione.

Intorno alle accennate pratiche, il sottoscritto crede ora conveniente ripetere, a norma dei Consigli di Ricognizione, alcune avvertenze, quali furono suggerite dalle risultanze finali delle operazioni passate.

Importa in primo luogo che i Consigli impieghino la maggior esattezza possibile nella compilazione dei registri di matricola e delle liste, onde evitare, riunendosi il Consiglio di Revisione, ogni ritardo nelle sue operazioni, per qualsiasi eventuale protesta di militi designabili per l'ammissione di alcuno di essi nei detti registri. Inconveniente questo che il Consiglio di Revisione non può prevenire col semplice esame delle liste antecedentemente trasmessegli dai Consigli di Ricognizione, e che dovendo essere constatato all'atto pratico, oltre produrre il grave inconveniente d'una nuova revisione e classificazione delle liste, affievolisce nei militi quella fiducia, che deggiono riporre nella saggezza ed imparzialità delle autorità che presiedono e dirigono le operazioni dei Consigli di Ricognizione.

Fu rimarcato anche essere argomento di frequenti contestazioni, fra diversi Consigli di Ricognizione la contemporanea inscrizione nelle liste fatta da due e più di essi, per ragione di domicilio, d'un solo e stesso milite designabile. Converrà, quindi, che i Consigli di Ricognizione, nell'inscrizione nei ruoli di militi che hanno incerta e variabile dimora, si attengano costantemente al domicilio reale o di fatto, che avrà il milite all'epoca in cui si apriranno i lavori di mobilizzazione nei rispettivi Comuni.

Nella compilazione delle liste, i Consigli metteranno la dovuta cura, perchè la designazione dei militi d'ogni categoria che, come si è detto, deve seguire in ragione di età, non abbracci soltanto e confusamente quelli che sono nati in un dato anno, ma coordini ognuno d'essi in ragione anche della rispettiva maggiore o minore età, cominciando sempre dal più giovine.

Come pure i Consigli avranno riguardo di *non fare annotazioni* nella penultima finca del ruolo permanente; poichè essa

è riservata, come del resto lo indica chiaramente l'intestazione della medesima, a registrare il voto, che sull'abilità od inabilità, accettazione o meno d'ogni singolo milite, emette il Consiglio di Revisione nelle sue riunioni.

Viene da ultimo vivamente raccomandato ai Consigli di Ricognizione di non ommettere le pratiche prescritte al N. 6 della presente Circolare, e che si riferiscono alla pubblicazione del ruolo nella sala del Comune ed all' avviso *in iscritto* da darsi individualmente ai militi designabili. L'ommissione di siffatta pratica di legge, da parte d'un solo Consiglio o per un solo individuo, verrebbe a ritardare l' esito delle operazioni finali del Consiglio di Revisione.

Ultimate le operazioni suesposte, i Consigli di Ricognizione dovranno trasmettere al sottoscritto, in un solo esemplare, la lista ed i ruoli, di cui ai suddetti numeri 4, 5 e 6, firmati da tutti i membri del Consiglio stesso. La citata lista, poi dovrà essere firmata dal medico che avesse assistito il Consiglio per constatare i difetti fisici, in conseguenza dei quali venne accordata la riforma.

Oltre quanto è disposto dal Regolamento 24 settembre 1864, i Consigli di Ricognizione cureranno:

a) Che quando due fratelli siano entrambi dichiarati designabili, debba farsi della loro consanguineità speciale annotazione nella lista in riscontro al nome d'ambidue, onde abbiano ad aversi gli opportuni riguardi per evitare, per quanto sia possibile, che vengano contemporaneamente mobilizzati entrambi.

b) Che le deliberazioni portanti riforma od esenzione di militi siano espresse con precisione e non con parole generiche. E ciò perchè apparisca chiaro il relativo titolo di legge.

c) Che le esenzioni siano appoggiate a documenti regolari ed a titoli ammissibili, da allegarsi alla lista stessa.

d) Che non venga più accordata ai militi nazionali, che hanno surrogato nell'esercito, la posticipazione concessa dall'art. 135 della Legge 4 marzo 1848, al quale ha derogato la Legge 4 agosto 1861.

Riguardo ai titoli d'esenzione, dovranno i Consigli di Ricognizione ricordare costantemente che essi sono determinati dall'art. 10 della Legge 4 agosto 1861.

Si debbono, però, ommettere, perchè esenti dal servizio della G. N. mobile, coloro che sono inetti per alcuna delle infermità ed imperfezioni specificate nel titolo II del Regolamento 24 settembre 1864, ed i pubblici funzionari contemplati dal Regio Decreto 14 giugno 1859, e quali li ricorda la Circolare del Ministero dell'Interno 9 gennaio 1864, N. 251, a suo tempo fatta conoscere ai Consigli di Ricognizione; e precisamente:

L'ispettore, il sotto-ispettore, i capi verificatori nel servizio dei telegrafi elettrici, gli ufficiali telegrafici addetti ad una stazione, gli ingegneri capi e sotto-capi di servizio, gli ingegneri ed allievi ingegneri addetti al servizio speciale delle strade ferrate.

I macchinisti e scaldatori per le strade ferrate e pei battelli a vapore.

I militari che trovansi alle case loro in congedo illimitato, non compresi, però, gli inscritti marittimi, giacchè a termini delle veglianti leggi, i primi ponno essere richiamati al servizio in qualunque circostanza e ad un semplice cenno del Governo; mentre i secondi, compito il primo periodo della loro ferma, non sono richiamati al loro corpo che in tempo di guerra, e, quando abbiano raggiunta l'età di 32 anni, non pos-

sono essere nuovamente chiamati al servizio che in forza di una legge speciale.

E da ultimo coloro che, per ragioni di famiglia, sarebbero esenti dalla leva militare; notando ad ogni buon fine che non compete tale esenzione ai primogeniti di orfani, che hanno fratelli già arrivati alla maggior età, ma soltanto ai figli primogeniti, ed in mancanza di figli, ai nipoti primogeniti di madre od avola vedova o di padre od avolo settuagenario, ed ai figli unici aventi tuttora il padre vivente.

Nelle loro operazioni, i Consigli di Ricognizione ricorderanno anche che non si può aver riguardo alle riforme state pronunciate dai Consigli di Leva; nè che ponno esser titoli di esenzione i servigi che si fossero già prestati nella Guardia nazionale mobile.

Il sottoscritto confida nella solerzia e nel buon volere dei Consigli di Ricognizione, acciò il lavoro di mobilizzazione della Guardia nazionale per l'anno 1869 venga compiuto colla voluta regolarità e non ne sia ritardata la presentazione oltre il 28 febbraio del p° v° anno 1869.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 15711, div. IV.)

Applicazione dell' imposta sui redditi di ricchezza mobile negli anni 1868, 1869, 1870.

Ai signori Sotto-prefetti e Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 22 *novembre* 1868.

Visto il Regolamento annesso al Regio Decreto 8 corrente novembre, N. 4678, relativo all'applicazione dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile negli anni 1868, 1869, 1870, il Prefetto dispone quanto segue:

1.° I signori Sindaci convocheranno, per martedì 15 dicembre p° v°, i Consigli dei Comuni isolati, cioè non riuniti in consorzio, e le rappresentanze consorziali per la nomina di due delegati e di due supplenti a formar parte della rispettiva Commissione.

2.° Occorrendo, per difetto di numero, una seconda riunione, questa avrà luogo nel giorno di mercoledì 23 detto dicembre.

3.° Le rappresentanze consorziali si radunano nella sala del Comune capoluogo del consorzio; seguono le norme assegnate ai Consigli comunali, sono presiedute dal più anziano, ed eleggono innanzi tutto, a scrutinio segreto, un loro presidente ed un segretario, i quali entrano subito in funzione.

4.° Tanto i Consigli dei Comuni isolati, quanto le rappresentanze consorziali, nominano a maggioranza relativa, per far parte di detta Commissione, due delegati effettivi e due sup-

plenti pei casi di assenza o d'impedimento dei primi; avendo cura di ben identificare le persone elette col cognome, nome e luogo di residenza.

5.° Il Consiglio di un Comune isolato o la rappresentanza di un consorzio, avente una popolazione maggiore di 12mila abitanti, potrà, con separata votazione, chiedere che sia aumentato il numero dei membri della Commissione, indicando con precisione di quanti lo si vorrebbe accresciuto; avvertendo però che l'aumento non potrà essere che di tre o di un multiplo di tre.

6.° Sono eleggibili, a membri delle Commissioni, tutti coloro che godono dei diritti elettorali amministrativi, tranne le eccezioni e le dispense, di cui è menzione nell'art. 25 del Regolamento.

7.° Il Sindaco, o il Presidente della rappresentanza consorziale, invierà senza indugio il protocollo della seduta alla Prefettura pel Circondario I, e, rispetto agli altri Circondari, ai rispettivi Sotto-prefetti; ai quali il sottoscritto demanda fin d'ora le attribuzioni degli art. 19, 20 e 23 del Regolamento, valendosi in ciò dell'espressa facoltà fattagli dall'art. 125 dello stesso Regolamento.

8.° Le eventuali domande di aumento del numero legale dei membri della Commissione, di cui all'art. 5, dovranno dai signori Sotto-prefetti essere riferite al Prefetto con breve apposito rapporto, senza bisogno di unirvi, a corredo, l'estratto della deliberazione del Consiglio comunale o della rappresentanza consorziale, la quale basterà venga riepilogata in pochi cenni, esponendo però il proprio parere sull'annuenza o meno del chiesto aumento.

9.° Il Prefetto darà al proposito sollecito riscontro, onde i

Consigli dei Comuni isolati, o la rappresentanza consorziale, possano riconvocarsi a breve termine, per procedere, qualunque sia il numero degli intervenuti, alla nomina dei membri accordati in aumento e di altrettanti supplenti, e così pure alla elezione suppletiva di quei membri o supplenti già designati, i quali avessero ricusato l'ufficio.

10.° Il Prefetto raccomanda vivamente e seriamente ai Consigli comunali isolati, ed alle rappresentanze consorziali, di far cadere la scelta dei delegati e supplenti delle Commissioni locali su persone, le quali all'abilità ed alla conoscenza delle materie, di cui le Commissioni stesse devono occuparsi, uniscano eziandio la buona volontà di prestare l'opera loro solerte.

Ricordo la dichiarazione già espressa nella mia Circolare 11 corrente novembre, N. 15169-15170, che il Comune di Rosate fu ora aggregato al consorzio di Binasco, quello di Ossago unito al consorzio di S. Martino in Strada, l'altro di Brugherio annesso definitivamente al consorzio di Sesto S. Giovanni, e che il Comune di Borghetto-Lodigiano è stato costituito in Comune isolato.

Accenno per ultimo che, giusta l'art. 119 del Regolamento, soltanto colla installazione delle nuove Commissioni comunali e consorziali, cesseranno di funzionare quelle nominate per l'accertamento antecedente; e che i reclami rimasti insoluti presso le Commissioni cessanti, saranno allora definiti dalle nuove Commissioni.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 15798, div. IV, sez. 1.)

Il dazio consumo per la macellazione delle bestie, è dovuta anche se questa è fatta ad uso privato.

Ai signori Sotto-prefetti, ed alle Giunte municipali dei Comuni della Provincia di Milano.

Milano, 23 novembre 1868.

Inerendo all'incarico avuto dal Regio Ministero dell'Interno mediante Circolare 6 andante novembre, N. 11948, Div. 5ª, sez. 2ª, dichiaro ad opportuna notorietà che anche i particolari sono tenuti al pagamento del dazio di consumo, oltrechè per gli animali bovini, anche pei *maiali, agnelli, capretti, pecore e capre,* che macellano per loro uso privato, e ciò a termini dell'art. 5 del luogotenenziale Decreto 28 giugno 1866, N. 3018, combinato coll'art. 8 della Legge 3 luglio 1864, N. 1827.

Il Prefetto: TORRE.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 15799, div. IV, sez. I.)

Tassa di sfarinatura dei cereali non più consentita.

Ai signori Sotto-prefetti, ed alle Giunte municipali dei Comuni della Provincia di Milano.

Milano, 23 *novembre* 1868.

Per la pronta ed esatta osservanza si trascrive in calce la Circolare 18 andante novembre N. 69105-1206 del Regio Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Gabelle, div. 8ª, con cui resta vietata la ulteriore riscossione di una tassa comunale sulla sfarinatura dei cereali, non più consentita dalla nuova tassa sul macinato, di cui alla Legge 7 luglio 1868.

Il Prefetto : **TORRE.**

« Consta a questo Ministero che in alcune località, si continua a riscuotere una tassa comunale sulla sfarinatara dei cereali in base agli antichi sistemi non più consentiti dalla vigente Legge sui Dazi di consumo.

» È noto che nei Comuni chiusi si riscuote sulle farine il dazio governativo e l'addizionale comunale all'introduzione delle medesime nella cerchia daziaria, ovvero all'immissioue dei cereali nei mulini situati entro essa cerchia; come è prescritto dagli articoli 1 e 50 del Regolamento 25 novembre 1866, N. 3351.

» È pur noto che negli aperti il dazio sulle farine è d'esclusiva spettanza comunale, e che si riscuote invece sulla minuta

vendita delle medesime, del pane e delle paste, ovvero all'introduzione di esse farine nei luoghi ove si fabbricano il pane e la pasta; giusta quanto è stabilito dall'articolo 2 dello stesso Regolamento.

» Tanto nei chiusi poi, quanto negli aperti, la circolazione dei cereali è affatto libera da ogni formalità.

» Ogni altro metodo di riscossione essendo abusivo, non lo si può assolutamente più oltre tollerare, massime ora che sta per essere attivata la nuova tassa governativa sul macinato portata dalla Legge del 7 luglio corrente anno.

» Il sottoscritto deve pertanto richiamare su ciò l'attenzione della S. V. ond'abbia a vegliare e disporre che tale abuso, ovunque ancora esistesse, venga immantinente a cessare, dandone opportuno diffidamento ai Municipi interessati e facendo loro avvertire che, giusta il prescritto dall'art. 126 dello stesso Regolamento governativo, non hanno alcuna efficacia le disposizioni sui dazi comunali che fossero in opposizione alle Leggi ed ai Regolamenti generali, anche nei casi da questi non previsti.

» A render più sicura la cessazione della riscossione, per parte dei Comuni, di dazi sulle farine col sistema di esazione usato per la tassa sul macinato, si dispone che le direzioni compartimentali e gl'ispettori delle imposte dirette abbiano a denunciare alla rispettiva Prefettura i Comuni, nei quali si continuasse ancora in tale irregolarità, affinchè sia provveduto nel senso della presente. »

Per il Ministro: BENNATI.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 12459, div. Segr.)

Applicazione del Regolamento approvato dal R. Decreto 13 febbraio 1867, N. 3596, per la esecuzione della Legge sui diritti spettanti agli autori delle opere d'ingegno.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia.
Ai signori Sindaci del Circondario di Milano.

Milano, 25 novembre 1868.

Fin dal mese di novembre dello scorso 1867, questa R. Prefettura diramava ai signori Sindaci della Provincia una Circolare, tendente a spiegare la natura e l'importanza delle mansioni, che la Legge 25 giugno 1865, sui diritti spettanti agli autori delle opere dell'ingegno e il relativo Regolamento 13 febbraio 1867, affidavano alle Autorità comunitative.

Recenti reclami di parti interessate farebbero supporre che non tutti i Municipi sieno entrati nello spirito della Legge e che pochi abbiano disposto per la formazione di un apposito ufficio, quale è reso indispensabile per l'applicazione della Legge e Regolamento suddetti.

Epperciò il sottoscritto, mentre raccomanda ai signori Sindaci l'attuazione di detto ufficio, crede opportuno richiamare la loro attenzione su quei punti della Legge, nell'applicazione

dei quali risulta essersi verificata qualche irregolarità, segnatamente per quanto riguarda le composizioni musicali, forse per erronea interpretazione della Legge stessa.

Giova quindi ricordare la distinzione fatta fra le opere rese pubbliche colla stampa e quelle che non lo furono e gli obblighi degli impresari, direttori di compagnie, ecc., che intendono farle rappresentare.

Se per far produrre le prime basta la presentazione dell' esemplare stampato e il pagamento del premio fissato per legge, è invece indispensabile, per quelle non fatte pubbliche colla stampa, l'assenso dell'autore od avente dato.

Segnatamente, poi, per le opere musicali conviene ricordare:

a) Che fra le opere fatte pubbliche colla stampa si annoverano le riduzioni di opere teatrali per canto e pianoforte, pezzi staccati d'opere o da camera, pezzi per pianoforte solo, pianoforte a istrumenti, ecc., quali si usano eseguire in concerti vocali o istrumentali, accademie, ecc.

b) Che gli spartiti, che si rappresentano nei teatri per canto e orchestra non sono, invece, generalmente fatti pubblici colla stampa; e che per questi le Autorità comunali, non devono permetterne l' esecuzione, se non col previo assenso dell' autore od avente diritto. — Lo stesso valga per i pezzi staccati non fatti pubblici colla stampa, sieno d'opere teatrali, sinfonie, ecc., e che vengono di solito eseguiti da voci ed istrumenti, soli istrumenti, ecc., in concerti, accademie, caffè, per intermezzi di commedie, *vaudevilles*, ed altri spettacoli congeneri.

Il Regolamento 13 febbraio 1867, stabilisce chiaramente i modi di applicazione della Legge in amendue i casi suddetti; epperò il sottoscritto non può che raccomandarne lo studio e

l'esatta osservanza, massime per curare che gli impresari, direttori di compagnie, ecc., abbiano ad attenersi alle norme fissate dal Regolamento stesso.

Il numero non indifferente di teatri che conta questa Provincia ed i molti interessi che sono collegati al loro buon andamento, rendono di somma necessità che anche questo importante ramo di commercio trovi protezione ed appoggio nelle Autorità comunali.

Il sottoscritto, pertanto, nutre ferma lusinga che i signori Sindaci vorranno porsi in grado di adempiere a siffatte incumbenze, e contribuire così al nobile scopo di tutelare i diritti degli autori, che collo studio e colle opere loro si rendono benemeriti della patria ed assicurano alle arti quel primato, che fu sempre fra le glorie d' Italia.

Il Prefetto : **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 16221, div. IV, sez. II.)

Operazioni preliminari per l'imposta di ricchezza mobile per l'anno 1868 e 1° semestre 1869.

All' onorevole Deputazione provinciale,
All' onorevole Camera provinciale di Commercio in Milano e Lodi,
Ai sig. Sotto-prefetti ed ai sig. Sindaci comunali della Provincia.

Milano, 29 *novembre* 1868.

Nella riserva di trasmettere a tutti i pubblici funzionari, cui la presente è diretta, un esemplare delle Leggi e del Regolamento per l'applicazione dell'imposta sui redditi della ricchezza mobile negli anni 1868, 1869, 1870; tuttora che mi perverranno dal R. Ministero delle Finanze, al quale ho anche già diretta analoga sollecitazione, diramo loro frattanto la Circolare dello stesso Ministero 18 corrente novembre N. $\frac{1}{57}$, relativa alle operazioni preliminari che risguardano tale imposta pel 1868 e 1° semestre 1869.

Raccomando specialmente, ai signori Sotto-prefetti ed ai signori Sindaci, di fissare la loro attenzione sui termini stabi-

liti dall' inserto Decreto ministeriale 9 cadente novembre; ed invito gli stessi signori Sindaci a curare:

1.° Che la Giunta municipale provveda *subito* alla revisione delle Liste dei contribuenti, modulo *A*, e queste liste siano quindi restituite all'Agente dell'imposta, non oltre il 16 dicembre p° v°: termine di rigore.

2.° Il sollecito ricapito delle schedè ai nuovi inscritti, e l'esatta osservanza delle prescritte modalità.

3.° La pubblicazione dal 10 al 25 dicembre della Notificazione, modello *D*, e la designazione del membro della Giunta municipale, che deve assistere l' Agente comunale nel giovare i contribuenti inalfabeti a riempiere le schede nel termine suindicato.

4.° La pronta trasmissione delle schede all' Agente delle imposte, non oltre giorni 10 dalla loro presentazione, ed al più tardi pel 25 gennaio 1869.

Il Prefetto: **TORRE.**

RAPPORTO

SULLA VACCINAZIONE OPERATA NELLA PROVINCIA DI MILANO

DURANTE L'ANNO 1867.

Milano, li 15 *novembre* 1868.

Onorevole Consiglio.

A Voi — ai quali son note le straordinarie occupazioni ed i faticosi lavori cui dovettero sottostare i medici condotti nello scorso anno pel coléra che affliggeva le une e minacciava davvicino le altre parti di questa provincia — a voi non riuscirà nè inaspettato, nè ingiustificato il ritardo frapposto dai vaccinatori alla presentazione dei registri delle vaccinazioni operate nei rispettivi comuni.

Per tale ritardo i commissari del vaccino non furono in grado di redigere i quadri generali statistici del passato anno che nel primo semestre del corrente; ed a me, cui, giusta le vostre deliberazioni, spetta esporvi i risultati ottenuti in questo circondario non solo, ma quelli pur anche di tutta la provincia, non fu concesso prima d'ora presentarvi il lavoro dalla legge assegnatomi.

Da quanto vado ad esporvi però rileverete di facile, che, se i vaccinatori furono tardi nel redigere i registri, furono pronti e zelantissimi nell'eseguire le vaccinazioni. E vaglia il vero:

Nel circond.° di Abbiategrasso le vaccinazioni proficue ascesero a	3322
in quel di Monza . . . . a	5090
in quel di Gallarate . . . . a	4610
in quel di Lodi . . . . a	5125
nel nostro . . . . a	10079
in tutta la provincia quindi . . . . a	28226

I vaccinandi, quali figurano nei registri in tutta la provincia, sommerebbero a 32206, per cui di questi solo 3980 non sarebbero stati vaccinati; perciò per ogni cento vaccinandi si ebbero 88 vaccinati con successo. Facendo riflesso alla grande mortalità dei bambini nel primo anno di lor vita — epoca in cui nella grande maggioranza dei casi sono sottoposti alla vaccinazione —; a quelli che ammalati non dovettero esservi assoggettati; ed ai traslocati fuori di provincia, è giuocoforza convenire che ben pochi furono quelli che alla vaccinazione non soggiacquero; e.... con pieno successo! Ove poi ci facessimo a confrontare la cifra dei vaccinati con quella di tutta la popolazione, che è di circa 900,000 individui, per ogni cento di questi ne furono vaccinati tre circa! Niuna provincia nè in Prussia, nè nel Belgio, nè in Francia, nè in Italia nostra può vantare di più!

Rivaccinazione.

Anche la rivaccinazione, nel nostro come negli altri circondari, fu eseguita sopra scala abbastanza vasta: ma siccome i vaccinatori non presentarono registri che ne indicassero la riuscita di confronto alla preceduta vaccinazione; ed i rivaccinati, sendo per la massima parte adulti, non si recarono, a tempo debito, a farne constatare l'esito; perciò torna impossibile pronunciare un plausibile giudizio sui di lei risultati. Quello che è certo però, e che giova proclamare, si è, che nemmeno in quest'anno — siccome assicurai per gli andati — mai fu scoperto il vaiuolo in chi fu rivaccinato!

Vaiuolo.

I vaiuolosi nel nostro circondario furono 397, fra cui 4 soli non vaccinati; ne morirono 33 e fra questi 2 dei non vaccinati.

Nel circondario di Gallarate si denunciarono 328 casi di vaiuolo; e ne rimasero vittima 31: in quel di Lodi denunciati 107; morti 13; in quel di Abbiategrasso, nessuno! in quel di Monza, 7 e nessun morto: in tutta la provincia quindi i casi notificati di vaiuolo sono 839 con 97 morti!

È cosa in vero dolorosa e che chiama a seri pensieri il vedere un sì riflessibile numero di vaiuolosi in una popolazione nella quale è tanto splendida la vaccinazione, e.... sopra individui stati precedentemente vaccinati con successo!!

Osservazioni.

Nelle relazioni che accompagnavano, gli andati anni, i quadri generali statistici delle vaccinazioni operate in questa provincia, e che ebbi l'onore di leggervi, non mi peritai di francamente esporvi la mia opinione, qualunque si fosse, sulle varie quistioni che si agitavano intorno alla vaccinazione. Oggi tornerebbe inutile ed a voi noiosissimo, se mi facessi a riparlarvene, nulla essendomi occorso che il mio modo di vedere modificasse, o quelle di novella luce rischiarasse.

Avvene una però importantissima, che, non nuova, si è rinverdita, e per la quale pugnano in campi opposti, anche in Italia, medici rispettabilissimi. Di questa credo mio debito tenervi parola, più compendiosamente che per me si potrà, senza postergare però que' dati precipui che possono porvi in grado di pronunciare un giudizio che valga ad illuminarmi, sia raffermandomi nella accolta sentenza, sia a farmivi rinunciare; e più ad aggiunger peso agli argomenti che la bilancia governativa possono far traboccare in uno od opposto senso allo scopo di meglio tutelare la pubblica salute.

Intendo dire

Della retro-vaccinazione o vaccinazione animale.

La retro-vaccinazione o vaccinazione animale che dire si voglia, può essere attuata raccogliendo il pus da una pustola di vaiuolo naturale umano, ed inocularlo ad una vacca, per indi raccogliere l'umore dalle papule pustolose surte nei luoghi delle fatte punture, e rinnestarlo negli umani.

Intesa e praticata in questo modo, voi, ricordevoli dei risultati ottenuti dalla commissione della Società delle scienze mediche di Lione ed esposti

dal dott. Chauveau all'Accademia nel 31 maggio 1865, non istarete un momento in forse e meco vi unirete a respingerla. Imperocchè sia posto in sodo, che il pus da vaiuolo umano inoculato alla vacca, o non attechisce e si estingue; o se vi prende, e l'umore della eruzione papulosa viene trasmesso all'uomo, gli comunica il vero vaiuolo naturale, mostrando evidentemente, oltre alla diversità di natura tra il Corepox ed il vaiuolo, che questo attraversando la vacca non vi si modifica, ma conserva la sua fatale natura e virulenza — sarebbe come se si innestasse il vaiuolo naturale. E l'innesto del vaiuolo naturale è saviamente vietato dalla legge; perchè quand' anche potesse riuscire utile a qualche individuo per essersi colte alcune favorevoli opportunità, sarebbe sempre posta in perenne pericolo la salute pubblica creandosi con tale pratica nuovi focolai d' infezione che devesi vegliare incessantemente a spegnere — e, magari Dio, per sempre.

La retro-vaccinazione o vaccinazione animale, che alla vaccinazione ordinaria potrebbe essere sostituita, sta nell' innestare e coltivare nelle vacche od il Corepox naturale, od il virus vaccinico tolto dagli umani, per riprenderli e riprodurli nei bambini od immediatamente, portandoli cioè direttamente ogni volta freschi dalla vacca nel bimbo, o raccogliendoli in tubetti, e servirsene di poi, quando che sia, nelle vaccinazioni.

Perchè si vorrebbe abbandonata la vaccinazione ordinaria?

I favoreggiatori della retro-vaccinazione vanno persuasi che il Corepox, coltivato per molti anni in terreno non suo, abbia scemato di sua virtualità: — di qui il manifestarsi del vaiuolo anche in individui già stati vaccinati. — Aggiungono di più avere deplorevoli fatti addimostrato potersi colla vaccinazione ordinaria inoculare i germi di altre malattie, tra le quali la sifilide. Mediante la retro-vaccinazione o vaccinazione animale pensano 1° conservare la naturale vigoria al Corepox o ridare nuova vigoria al virus vaccinico; 2° ovviare al pericolo di introdurre, in uno colla linfa vaccinica, i temuti germi di altri mali, vuoi diatesici, vuoi contagiosi.

Se il vaccino umanizzato possa aver perduto di sua forza primitiva.

Che il vaccino da molto tempo umanizzato possa avere perduto di sua originaria energia, è opinione che ha in suo favore, oltre al manifestarsi con bastante frequenza il vaiuolo in chi fu vaccinato con successo, anche un argomento analogico meritevole di seria considerazione. Le sementi importate, e per molti anni riprodotte, deteriorano dando frutti man mano inferiori e per qualità e per quantità, comecchè dall'agricoltore con ben-intesa concimazione, sia sempre, a debito tempo, rifornita la terra di que' principii nutrienti e fecondatori di cui la spoglia il prodotto. Avveduto e solerte, a riparare il danno, abbandona l'antica e ricorre a nuova semente. — Per conservare e migliorare le razze degli animali utili all'uomo non si ricorre anche all'incrocicchiamento delle razze? — e meglio, quando torni possibile, alla fecondazione con animali appartenenti al tipo originario della specie? Il virus vaccino è pur sempre un germe organico, una semente, perchè non dovrà esser retto dalla stessa legge?

È possibile coll'ordinaria vaccinazione comunicare la sifilide, e la scrofola?

Il più grave ed importante degli argomenti di cui si armano queglino che vorrebbero sbandita la vaccinazione ordinaria, è il temuto pericolo di introdurre con questa, in uno alla linfa vaccinica, il germe di mali contagiosi e diatesici.

Se si mira al semplice atto materiale dell'innesto, non torna difficile ammettere che coll'innesto — tanto più se praticato da inesperto od incauto vaccinatore — si possano introdurre i formidati altri ostici elementi.

Qualora poi si considerino tutte le pratiche che alla vaccinazione si riferiscono, e particolarmente i riguardi dovuti nel raccogliere la linfa vaccinica, bisogna distinguere se si accenni al pericolo d'innestare colla linfa vaccinica germi di male contagioso, come sarebbe la sifilide; oppure umori diatesici provenienti da particolari disposizioni organiche a mali ordinari, come sarebbe la scrofola, esistenti nel vaccinifero.

I mali contagiosi, quale la sifilide, originano da un germe organico atto a riprodursi, germogliare e diffondersi, da una vera particolare semente: e questa se può allignare e pullulare nello stesso terreno accanto ad altra semente produttrice di morbo dello stesso genere, non potrà mai aver vita nell' identico punto nè in quella immedesimarsi, nè incarnarvisi. « Ogniqualvolta la linfa vaccinica venga raccolta nei debiti tempi e coi dovuti riguardi da vera pustola vaccinica — che è l'espressione del virus vaccinico —, comunque surta in individuo affetto da sifilide costituzionale, sia poi latente o manifesta, non potrà mai e poi mai riuscire guasta od alterata in modo da trasfondere nell'individuo, in cui è stata inoculata, la sifilide. » — Di questo argomento vi ho di già parlato a lungo in due successivi miei Rapporti che si riferivano agli anni 1861-62, e più dettagliatamente nella mia Lettera critica a stampa diretta nel 1864 all'egregio mio collega dott. Adelasio V. Conservatore del Vaccino per la Provincia di Bergamo; ed i fatti addotti e le deduzioni, ho fede, non vi avranno lasciato alcun dubbio in proposito. — Certo è però che la buona o triste riuscita in questi casi è tutta in balìa del vaccinatore!

E non sarebbe pur sempre un grande beneficio assicurare il vaccinando contro il pericolo d'incontrare colla vaccinazione la sifilide; quel pericolo cui può esporlo la imperizia o la sbadataggine dell' operatore? La retro-vaccinazione o vaccinazione animale di tanto ne assicura, insegnandoci oggi la veterinaria essere le vacche *refrattarie* alla sifilide. Gli stessi dott. Ricordi e Dell' Acqua, in aggiunta al Rapporto di una Commissione medico-veterinaria di Milano sopra casi dubbi d'*infezione sifilitica* trasmessa dall'uomo ai bovini, nel far conoscere di confronto il risultato delle loro esperienze sopra 3 cavalli, 9 cani, 3 conigli e 5 gatti — comecchè molto cauti e severi nel pronunciare giudizio — credono poter concludere « che la vera sifilide fino ad ora (1865) non fu inappuntabilmente osservata nella specie bruta, e che scientificamente si è autorizzati a ritenerla esclusiva all' uomo. » E chiudono con queste parole « Se un giorno avesse ad entrare nel dominio della scienza la legge patologica: *la sifilide si trasmette ai bruti,* — arduo sarebbe assai lo spiegare perchè da Hunter sino a noi gli sperimentatori, che in ogni tempo si successero, non lo poterono stabilire. » Ma oggi, o Signori, ripeto, la refrattarietà delle vacche alla sifilide, è una verità proclamata dalle più famose scuole di veterinaria.

La cosa corre ben diversa quando trattisi di umori diatesici dipendenti da disposizioni e mali ordinari, quale la scrofola, nell'individuo d'onde si trae la linfa vaccinica. In questi casi, non essendoci concesso, almeno per ora, scevrare il puro principio operoso vaccinico dall'umore in cui nuota, e che gli è fornito dall'organismo, di necessità coll'innesto si introdurrà anche parte di tal umore. Siccome gli umori, siano escrementizi, o siano recrementizi, sono influenzati dallo stato dell'organismo in cui si secernano o da cui sono espulsi; perciò se provengono, poni caso, da individuo atteggiato a scrofola, non potranno non aver ricevuta una data peculiare disposizione che li renda eterogenei e nocivi all'organismo in cui sono introdotti. Se tali umori entreranno in organismo sano e robusto, certo che la quantità che vi potrà essere introdotta coll'innesto, è si tenue che la forza dell'organismo varrà a neutralizzarli, scomporli, espellerli. L'organismo umano, quando un veleno, anche dei più potenti, non è in lui penetrato a tal grado di togliergli la vita, arriva a neutralizzarne l'azione, scomporlo, eliminarlo, trionfarne. Ma se gli umori in cui trovasi il principio operoso vaccinico, provenienti da organismo a diatesi scrofolosa, saranno inoculati in altro organismo egli pure atteggiato alla scrofola, caduti in terreno favorevole, invece di essere neutralizzati, scomposti, espulsi, accresceranno la mala disposizione esistente, e renderanno più facile e sicuro lo sviluppo della scrofola, che forse un beninteso regime igienico-dietetico, senza la nuova spinta, sarebbe riuscito a cancellare. — L'abito scrofoloso, o Signori, e voi vel sapete, pur troppo per vizio perseverante di esterne influenze o per solidarietà ascendente della corruzione, si è fatalmente generalizzato tanto, da far dire con molta ragione, ad uno dei più distinti medici che abbia scientificamente e praticamente studiata la scrofola — il dott. Lugol — « costituire oggi gli scrofolosi una varietà di razza nella umana specie, ed alcune caste e famiglie dovere dalla scrofola andare interamente distrutte! » Che il funesto vaticinio sperdino i proclamati principii d'eguaglianza e l'inaugurato matrimonio civile!

Dissi: *non esserci concesso scevrare il puro principio operoso vaccinico dall'umore in cui nuota;* nè da tale mio giudizio valgono a smuovermi per ora, almeno in quanto a pratica applicazione nella vaccinazione, gli esperimenti ed i risultati ottenuti del dott. Chauveau, i quali m'avviso corrermi obbligo sottoporvi.

Nel 18 febbraio corrente anno il dott. Chauveau fece presentare all'Acca-

demia delle Scienze di Parigi, a mezzo del grande fisiologo Claudio Bernard, una Memoria nella quale espone come mediante la dialisi, processo di cui il celebre Graam arricchiva la scienza sperimentale, sia riuscito a separare gli alimenti costitutivi dalla linfa vaccinica in *siero, contenente coll'albumina, che ne forma la base, tutte le altre sostanze solubili;* ed in elementi solidi, cioè *leucociti* e *granulazioni molecolari* che sono tenute sospese nella sierosità. — Le inoculazioni eseguite colla sierosità vaccinale, spoglia assolutamente degli elementi solidi, non diedero alcun risultato vaccinico; quelle praticate coll' acqua distillata, tenente in sospensione anche i *leucociti e le granulazioni molecolari,* riuscirono come se fossero state praticate con vaccino puro! Dunque la sierosità non è virulenta, e l' attività del vaccino risiede negli elementi solidi leucociti e granulazioni sia indistintamente, sia in una parte soltanto di questi organi elementari.

In una Nota successiva del dott. Chauveau, letta dallo stesso Bernard, risulterebbe che « se si diluisce il virus vaccinico in quindici volte il suo peso d' acqua, le sue proprietà non sono punto alterate; da 15 a 50 il suo peso d' acqua, il virus inoculato colla lancetta dà ancora risultati costanti; al di là di 50 volte le inoculazioni riescono di raro. Quando però, così diluito, è iniettato nelle vene, determina il Cowpox artificiale. Il Chauveau ha iniettato, in questo modo, in un cavallo otto milligrammi di sierosità vaccinica allungata di 400 volte il suo peso d'acqua, ed ha veduto prodursi tutti i sintomi dell'Horse-pox. Perchè mai tanta differenza di risultato tra il semplice innesto del diluito virus vaccinico, e l'iniettamento di lui direttamente nelle vene? Il dott. Pasteur assomigliando, la parte attiva del vaccino alla natura degli organismi delle fermentazioni propriamente dette, e visti i singolari effetti dell'ossigeno libero sopra i vibrioni che producono la trasformazione dei diversi zuccheri o del lattato di calce in acido butirrico nella fermentazione di questo nome, crede che l'ossigeno fornito dall' aria all'acqua possa togliere, al virus diluito ed innestato, la capacità di manifestare i suoi effetti: che se invece è iniettato nelle vene, i globuli rossi del sangue, impadronendosi dell'ossigeno, lasciano al virus, comecchè diluito di tanto, spiegare la sua azione. Il dott. Chauveau va invece persuaso che gli elementi del virus, disgiunti fra loro per l'interposizione dell'acqua nella quale nuotano, possono non essere pescati dalla punta della lancetta; — quindi il risultato negativo dell'innesto: in-

vèce quando s' inietta tutto il liquido nelle vene, gli elementi del virus penetrano tutti nella massa del sangue e determinano i sintomi che loro sono propri.

Quale pur siasi delle due spiegazioni, o la chimica di Pasteur, o la materiale e più semplice di Chauveau, quella che più vi sorrida, prima di pensare a trar partito dagli esperimenti del dott. Chauveau in quanto ai mutare o modificare l'attual modo di vaccinazione, converrete meco, malgrado il grande vantaggio che se ne riprometterebbe il dott. Cloquet, perchè si potrebbe moltiplicare per cinquanta la qualità del vaccino di cui si dispone, converrete dico, dovere anzitutto da altri lunghi e pazienti esperimenti essere quelli confermati, e la separazione mediante la dialisi dei leucociti e granulazioni moleculari dagli altri elementi con cui trovansi della linfa vaccinica commistì, essere resa facile, pronta, sicura per ogni singolo vaccinatore; e .... quel che è più, *assoluta* e *perfetta*.

Qui subito giova osservare che nemmeno il Chauveau raggiunse l'assoluta e perfetta separazione; il quale solo riuscì a provare che la sierosità albuminosa, priva di leucociti e granulazioni, quando innestata non produce alcun effetto vaccinico, mentre quella che capisce elementi solidi dà risultati, quali si ottengono dal puro virus vaccinico. — Voi vedete che se non assoluta e perfetta la separazione, gli argomenti addotti contro la ordinaria vaccinazione, e primamente la possibilità d' introdurre con questa principii eterogenei morbosi, argomenti superiormente ventilati e discussi, conservano tutta la loro forza.

Ma si conceda pur anco che ulteriori esperimenti confermino i risultati di Chauveau, che il processo dializzatore torni di pronta, facile e sicura applicazione ad ogni vaccinatore, che si arrivi ad una separazione assoluta e perfetta dei leucociti e granulazioni dagli altri elementi, quale ne sarà l' utile che se ne potrà ritrarre, volendo farne pratica applicazione alla vaccinazione? Si sarà forse allontanato il pericolo d' inquinare di principii morbifici diatesici o contagiosi quegli che è assoggettato all' innesto; ma non mai ridatta, nè conservata la naturale primitiva virtualità al virus vaccinico, che la di lui cultura in terreno non suo deve ragionevolmente a lungo scemargli.

Premessa la esposizione degli esperimenti e dei risultati del dott. Chauveau, ed addimostrato come niun costrutto ricavare se ne debba per recare modificazioni all' ordinario modo di vaccinazione, rimane solo la re-

tro-vaccinazione o vaccinazione animale, siccome quella le cui promesse lusingano le speranze dell'igienista.

Dico solo: *promesse che lusingano le speranze dell' igienista;* imperocchè a portare deffinitivo incontrastabile giudizio sulla preminenza da accordarsi all'uno, piuttostochè all'altro dei due modi di vaccinazione, occorra confrontare, dato un pari numero di vaccinandi, quale ottenga maggiori proficue vaccinazioni; e meglio ancora quali dei vaccinati col metodo ordinario o colla retro-vaccinazione, siano più preservati dal vaiuolo: — scopo questo precipuo a cui sempre tendere si deve. Ma le statistiche presentate dagli opposti corifei lasciano la lite indecisa circa al maggior numero delle vaccinazioni favorevoli, dato un pari numero di vaccinandi, gli uni lodandosi della retro-vaccinazione, gli altri della vaccinazione ordinaria: e se poi i propugnatori della retro-vaccinazione non sono in grado per ora di addur fatti certi, inoppugnabili, comprovanti la maggior virtù preservativa di questa, chi tra i sostenitori della vaccinazione ordinaria può niegare che a tanta altezza nell'avvenire quella a poggiare non abbia, se per lei militano argomenti conformi a scienza e ragione?

Per non abusare più oltre della vostra cortese e paziente attenzione, riassumendomi, formolo la seguente proposta:

Considerato che la opinione — *debba scemare la forza preservativa del virus vaccinico attraversando innumeri umani organismi*, è suffatta dal manifestarsi con bastante frequenza il vaiuolo anche in chi fu già vaccinato con successo; e dall'analogia di quanto accade alle sementi importate, se troppo a lungo riprodotte.

Osservato che — *la sicurezza non si comunichi mai la sifilide colla vaccinazione, se eseguita nei debiti modi,* comecchè basata sui fatti, dipende pur sempre dalla capacità ed avvedutezza di chi la eseguisce; che una semplice sbadataggine può esser causa di molti guai alle volte anche irreparabili; che sarebbe a desiderarsi si trovasse modo di rendere sicura da pericoli la vaccinazione *per sè* indipendentemente dalla capacità ed occulatezza del vaccinatore;

Fatto riflesso che mediante la vaccinazione è possibile, siano introdotti nel vaccinato elementi ostici generatori ed altori di mali diatesici come la scrofola;

Che gli esperimenti annunciati dal dott. Chauveau abbisognano di conferma; ed il processo dializzatore o di diffusione moleculare, mediante il

quale nella linfa vaccinica si effettuerebbe la separazione degli elementi solidi dagli altri tutti con cui trovansi commisti, sia reso facile, pronto, sicuro ed assoluto nel risultato, prima che si possa pensare a farne applicazione pratica alla vaccinazione;

Che, concesso anche tutto riesca a confermare pienamente i risultati del dott. Chauveau, facendone pratica applicazione alla vaccinazione, si otterrebbe allontanato il pericolo d'introdurre nel corpo umano principii ostici, ma nè ridatta, nè conservata la naturale primitiva virtualità al virus vaccinico, propongo:

« Che conservata per ora la ordinaria vaccinazione, sia interessato il « Governo a far eseguire esperimenti, presieduti e diretti da un'apposita « Commissione composta di medici vaccinatori e veterinari, allo scopo di « precisare se e quali vantaggi si possa incontrastabilmente ottenere dalla » retro-vaccinazione, di confronto alla vaccinazione oggi prescritta. »

Dott. Orlandini
V. Conservatore del vaccino
per la Provincia di Milano.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
E DI TRIBUNALI
SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia. Anno VIII, 1868, N. 35, 43).

•

È illegale un'adunanza di utenti di un'acqua pubblica, nella quale non sia rappresentato il maggior numero di quelli che hanno diritto all'uso di detta acqua.

L'attuale legge sui lavori pubblici non consente l'istituzione coattiva di consorzi per l'irrigazione. — *(Legge 20 marzo 1865, allegato* F, *articoli 128, 129, e segg.)*

•

Se nella periodica revisione delle liste elettorali vien radiato da esse il nome di chi si trova in atto consigliere comunale, egli non perde sino alla scadenza ordinaria la sua funzione.

La sopravvenuta deficienza del requisito del censo non produce la perdita della qualità di consigliere comunale.

La Deputazione provinciale non ha poteri per pronunziare la decadenza di un consigliere comunale dalla sua carica, pel fatto che venga ad esso a mancare il requisito del censo. — *(Art. 17 e segg., 208 Legge 20 marzo 1865, allegato* A.)

Vigente tuttora nelle Province del già Regno Lombardo-Veneto l'antica legislazione italica sui consorzi d'acqua, è obbligatoria la formazione di detti consorzi tra gli utenti di un'acqua derivata da un fiume di pubblica ragione.

La nomina di una presidenza provvisoria del consorzio per provvedere alla formazione di esso e alle operazioni preliminari, essendo conforme alla legge, non offre materia di reclamo. — *(Consiglio superiore dei lavori pubblici.)*

nno III.  Novembre 1868.

BOLLETTINO
DELLA PREFETTURA
DI MILANO

AVVERTENZA.

Si raccomanda ai signori Sindaci e Segretari comunali di leggere attentamente le dispense del **BOLLETTINO**, contenendovisi quelle disposizioni amministrative, che per lo passato si comunicavano con circolari staccate.

TIP. PIETRO AGNELLI.

INDICE DELLA DISPENSA DI NOVEMBRE.

Il **BOLLETTINO DELLA PREFETTURA DI MILANO** si pubblica ai primi di ogni mese in una dispensa di due o più fogli in-16° grande.

Pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali, **costa 12** centesimi ogni foglio.

Per i particolari L. 6 annue anticipate.

Una dispensa separata L. 1 per tutti indistintamente.

Le spese di posta o porto sono a carico dei signori Committenti.

Mandare commissioni e vaglia postali alla Tipografia di Pietro Agnelli, *Milano, via Pietro Verri, N.* 16.

La presente dispensa, composta di **3** fogli, come dalle condizioni d
Programma del *Bollettino*, costa cent. **36** pei Comuni, Presiden
e Rappresentanze dei Corpi morali. Pei non associati L. **1**.

IL MONITORE DEGLI IMPIEGATI

GIORNALE AMMINISTRATIVO-POLITICO

FFICIALE PER GLI ATTI DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI IMPIEGATI

RESIDENTE IN MILANO.

ANNO QUINTO

Questo periodico contiene articoli sulla pubblica Amministrazione ed e ai pubblici funzionari l'opportunità di esporre i loro desideri e le opinioni sull'ordinamento amministrativo del paese. S'inseriscono *tis* per estratto una sola volta gli annunci di IMPIEGHI VACANTI vengono notificati dagli Uffici pubblici, dai privati, dalle Case di nmercio, dagli Istituti d'Istruzione, Stabilimenti sanitarj e simili. elli i quali desiderano che l'avviso sia ripetuto, oppure che sia blicato tutto il testo dell'avviso di concorso, devono contribuire per lteriori inserzioni. Una tale rubrica riesce di sommo vantaggio ai retari comunali, Insegnanti, Medici, Notaj, Organisti, Maestri di ica, Chirurghi, Levatrici ed in generale a tutti quelli che aspirano Impieghi, od essendo impiegati vogliono migliorare la loro condizione. e richieste di associazione devono essere accompagnate da vaglia tale di L. 3 per un semestre o L. 5 per un anno, e indirizzate Ufficio del Giornale in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, ottagono, a 15, piano II.°

Milano, 25 *Agosto* 1868.

Il Direttore G. B. STAMPA.

MINISTERO DELL' INTERNO.

(N. 28837, div. III, sez. I.)

Soppressione del diritto di vidimazione dei passaporti fra l'Italia e la Francia.

Ai signori Prefetti e Sotto-prefetti.

Firenze, 13 *novembre* 1868.

Coll'articolo 8 della Legge 26 luglio corrente anno, sulla unificazione delle tasse, essendo stata fatta facoltà al Governo del Re di accordare la esenzione delle tasse di vidimazione e di passaporto ai sudditi di quegli Stati esteri coi quali sarà convenuta la reciprocità di tale esenzione, si è convenuto testè col Governo di Francia che la vidimazione dei passaporti degli Italiani che da qualunque parte si recano nell'Impero francese, come di quelli dei Francesi che vengono in Italia, sia concessa reciprocamente, senza percezione di diritto, tanto dagli Agenti diplomatici e consolari dei due Stati all'estero, quanto dalle rispettive Autorità dell'interno, e che siffatte disposizioni abbiano vigore dal 15 di questo mese.

Il sottoscritto si fa premura di rendere di ciò informati i signori Prefetti e Sotto-prefetti ad opportuna loro norma.

Pel Ministro: GERRA.

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

DEL REGNO D'ITALIA.

Essendosi determinato, per effetto del Regio Decreto in data del 26 ottobre u. s., emanato per l'eseguimento della Legge 3 settembre 1868, N. 4580, che le attribuzioni dell'Uffizio del Monte Veneto abbiano a cessare col giorno 20 del corrente mese per essere concentrate, *a cominciare dal 1° dicembre prossimo,* presso la Direzione del Debito pubblico in Milano, presso la quale sono da eseguirsi le operazioni per la trascrizione nel Gran Libro italiano delle rendite del Debito pubblico Veneto da unificarsi in rendita consolidata, e quelle per cambio semplice dei titoli dei debiti dello stesso Monte, inclusi separatamente nel detto Gran Libro colla rendita e colle condizioni attuali, si deduce quanto segue, in senso del disposto all'articolo 14 dello stesso Regio Decreto e della Nota ministeriale in data 31 stesso mese, a notizia dei possessori dei titoli di rendita e delle obbligazioni di cui è parola.

§ 1. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite e degli interessi delle obbligazioni del Debito pubblico del Monte Veneto continuerà a farsi *sugli attuali titoli* colle norme in vigore presso ogni Tesoreria delle Province venete, compresa quella di Venezia, che si intenderà surrogata alla Cassa del Monte, e presso la Tesoreria della provincia di Mantova a tutto il 31 dicembre 1869.

Esso potrà essere anche effettuato presso la Cassa del Debito pubblico in Milano.

§ 2. Il rimborso dei capitali delle obbligazioni comprese nelle estrazioni della corrente annata: — 1° giugno, per le obbligazioni del Prestito 16 aprile 1850, serie XI — e 1° luglio, per le obbligazioni del Prestito 14 maggio 1859, serie II e anteriori — sarà disposto, a far tempo dal 1° dicembre prossimo, presso la Direzione del Debito pubblico in Milano, e sarà effettuato per mandati pagabili presso ogni Tesoreria dello Stato, secondochè ne sarà fatta domanda.

§ 3. Le domande, per rimborso di capitali, dovranno esser fatte su carta da bollo da cent. 50 e presentate alla Direzione del Debito pubblico in Milano direttamente o per mezzo delle altre Direzioni del Debito pubblico, e, ove queste non esistano, per mezzo delle Prefetture o Sotto-prefetture.

Le domande pel rimborso del capitale delle obbligazioni 1850 possono esser presentate per la spedizione dei relativi mandati dopo il 21 corrente novembre.

§ 4. Ogni obbligazione al portatore dovrà essere accompagnata dal foglio delle cedole semestrali non mature al pagamento.

Per le obbligazioni al nome dovrà giustificarsi nei modi legali la disponibilità del capitale, o l'autorizzazione alla riscossione per parte di chi chiede il rimborso.

Le cedole semestrali in iscadenza al 1° dicembre — pel Prestito 1850, e quelle in iscadenza al 1° gennaio 1869 — pel Prestito 1859 e anteriori, non che le successive a tutto il 1869, dovranno essere presentate separatamente, come al § 1.

§ 6. Il pagamento delle rate semestrali delle rendite, quello degli interessi delle obbligazioni — *sui vecchi titoli* — non che il rimborso dei capitali, si effettueranno in valuta legale del Regno col ragguaglio dei fiorini — *valuta austriaca* — in lire italiane.

§ 7. Il pagamento degli interessi delle obbligazioni assegnato sulle Banche estere, e il rimborso dei capitali continueranno ad aver luogo secondo le norme in vigore.

§ 8. Le operazioni di trascrizione nel Gran Libro per le rendite dei debiti enunciati ai numeri 1 al 4 dell' Elenco annesso alla Legge 3 settembre 1868, che fa seguito alla presente Notificazione, sotto la lettera *A*, comincieranno col 1° dicembre prossimo.

Le operazioni pel cambio dei titoli pei debiti, di cui ai numeri 6 e 7 dello stesso Elenco, si incomincieranno col 1° gennaio 1869.

§ 9. Le rendite dei debiti, di cui ai numeri 1 al 3 (rendite 5 per °/₀) dell'Elenco *A*, saranno trascritte in rendita consolidata 5 per °/₀.

Le rendite nominative per iscrizioni di L. 5 e multipli di L. 5.

Le rendite al portatore per iscrizioni di L. 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500 e 1000, secondo la quantità della rendita che si trascrive e gli appunti (*quotità coupures*) che sono necessari pel ragguaglio colla medesima.

§ 10. Le rendite del debito di cui al N. 4 dell' Elenco (rendite 4 per °/₀) saranno di regola trascritte in rendita consolidata 3 per °/₀, sempre quando gli esibitori dei titoli, valendosi della facoltà loro concessa dall'art. 3 della Legge, non dichiarino che prescelgono la rendita consolidata 5 per °/₀, nel qual caso è iscritta in loro favore la stessa quantità di rendita, come al § 9, in consolidato 5 per °/₀.

Le rendite nominative 3 per °/₀ sono iscritte per somme di L. 3 e per multipli di L. 3.

Le rendite al portatore per appunti di L. 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300 e 900, secondo la quantità della rendita che si tra-

scrive e gli appunti che sono necessari pel conguaglio colla medesima.

§ 11. Le nuove iscrizioni nominative sono rappresentate da certificati, quelle al portatore da cartelle. I certificati e le cartelle sono conformi ai modelli annessi al Regio Decreto 28 luglio 1861, N. 158.

I certificati e le cartelle, che si rilasciano per semplice trascrizione, sono esenti dal pagamento del diritto di bollo.

§ 12. Le cartelle sono corredate della serie delle cedole pei semestri che ancora rimangono a compimento del decennio, che pel consolidato 5 per °/₀ — ha incominciato col 1° luglio 1861, e pel consolidato 3 per °/₀ — col 1° ottobre dello stesso anno.

§ 13. Quando nella trascrizione della vecchia rendita non si può avere il pareggio colla nuova per la differenza inferiore al *minimum* d'iscrizione, fissato, come avanti, in L. 5 pel consolidato 5 p. °/₀ e in L. 3 pel consolidato 3 p. °/₀, vi si supplisce con assegni provvisori nominativi o al portatore.

Si rilasciano assegni provvisori nominativi, allorchè trattasi di rendita vincolata od iscritta a favore di ente morale, persona o corpo amministrato.

Negli altri casi si danno assegni provvisori al portatore, sia che la rendita che si trascrive sia al portatore o sia nominativa, e salvo, in quest'ultimo caso, dichiarazione in contrario per parte degli esibitori dei vecchi titoli.

Gli assegni provvisori non sono soggetti alla formalità del bollo.

§ 14. Gli esibitori dei vecchi titoli possono richiedere, contemporaneamente alla domanda di trascrizione delle rendite, che gli assegni provvisori che ne derivano, sieno riscattati dalla Cassa dei Depositi e dei Prestiti al valore del corso in giornata.

§ 15. Le rate semestrali della rendita consolidata 5 p. °/₀ sono pagabili il 1° gennaio e 1° luglio.

Quelle pella rendita consolidata 3 p. °/₀ il 1° aprile e 1° ottobre.

§. 16. Le iscrizioni della rendita consolidata sono fatte colla decorrenza del semestre in corso.

Le differenze, che passano fra le scadenze delle rate della vecchia e della nuova rendita, sono computate nel semestre dell'iscrizione, e si provvede col rilascio d'un *Buono a vista* — al pagamento delle rate mensili maturate prima del nuovo godimento, e con *Buono a scadenza* del semestre in corso — al pagamento delle rate mensili che siano solo dovute sul medesimo.

§ 17. Non sono ricevuti titoli di rendita per trascrizione o semplice cambio sui quali sieno ancora dovute rate semestrali, allorchè le medesime sono esigibili.

Per le rate semestrali scadute che non possono riscuotersi — per vincoli cui fossero soggette le iscrizioni — per le opposizioni che si fossero fatte sulle medesime — o per qualunque altra causa, si rilascia una dichiarazione indicante le rate semestrali delle quali non è stato fatto il pagamento, e le cause che lo hanno impedito e lo impediscono ancora.

Le dette rate semestrali e quelle mensili che fossero per risultare in conseguenza della nuova iscrizione fatta con diverso godimento, quando sieno per divenir esigibili, sono pagate con apposito *Buono*.

§ 18. I titoli al portatore devono essere presentati colle cedole semestrali *(coupons)*, per le quali non sia ancora maturo il pagamento. In difetto di tale presentazione la trascrizione, o il cambio dei titoli, non può aver luogo che dopo la scadenza

dell'ultima rata semestrale rappresentata dalle cedole mancanti, e così senza pregiudizio della sanzione penale comminata dall'art. 6 della Legge 3 settembre 1868.

§ 19. L'iscrizione degli assegni provvisori è fatta col godimento del semestre in corso.

Il pagamento delle rate semestrali, che saranno successivamente dovute sui medesimi, sarà fatto in occasione di conversione in rendita, a seguito di riunione dei medesimi, o di riscatto per parte della Cassa dei Depositi e dei Prestiti.

§ 20. Nella prima trascrizione delle rendite nel Gran Libro non possono riunirsi rendite provenienti da debiti di creazione diversa.

§ 21. Le rendite nominative devono essere trascritte in conformità delle prescrizioni della Legge 10 luglio 1861, N. 94.

Le nuove iscrizioni possono però anche essere conformi alle vecchie, qualunque sia la loro intestazione e la natura del vincolo cui sono soggette; ma non possono in seguito trasferirsi se non in conformità di quanto è prescritto nella Legge istitutiva del Gran Libro.

§ 22. Le iscrizioni delle rendite appartenenti ai corpi morali, opere pie, fondazioni, dotazioni e simili, devono sempre portare la indicazione della persona o dell'amministrazione che rappresenta il credito. — Tale indicazione deve esser data nei modi legali.

§ 23. Le ipoteche e gli altri vincoli esistenti sulle rendite dei debiti che si unificano, in qualunque modo trovinsi indicati nei registri d'amministrazione o nelle iscrizioni o sui titoli, sono specificatamente annotati, secondo le prescrizioni del Gran Libro, sopra le nuove iscrizioni e sopra i nuovi titoli.

§ 24. La trascrizione delle rendite, e il cambio dei titoli, hanno luogo col ragguaglio in lire italiane.

§ 25. Il deposito dei titoli per semplice trascrizione, e per semplice cambio, non è soggetto alla tassa stabilita dalla Legge 26 luglio 1868.

Quando però colla trascrizione della rendita o col cambio dei titoli se ne richieda ad un tempo la translazione ad altro nome, o il tramutamento in iscrizione nominativa o al portatore, o si voglia sottoporre ad ipoteca od altro vincolo, o quando, a richiesta dell'esibitore, si abbia a dar luogo ad una divisione d'iscrizioni maggiore di quella che sarebbe necessaria, in questi casi la domanda deve esser fatta in carta da bollo da centesimi 50 e si deve inoltre applicare sulla medesima tante marche da bollo da una lira, quanti sono i titoli che si presentano.

È però in facoltà dell'esibitore di chiedere la riunione di più iscrizioni, come per trascrizione o cambio semplice.

§ 26. L'annotamento dell'ipoteca od altro vincolo, quando non possa aver luogo per dichiarazione da farsi sui registri dell'Amministrazione, può esser consentito per atto notarile sulla vecchia rendita che è da trascriversi, o sul vecchio titolo che è da cambiarsi.

§ 27. Le dichiarazioni di smarrimento dei titoli di rendita iscritta al nome devono esser fatte in carta da bollo da centesimi 50.

Devono anche esser fatte in carta da bollo le domande per iscrizioni di rendite per le quali non sia ancora stato emesso il relativo titolo.

§ 28. Il cambio semplice dei titoli pei debiti, di cui ai numeri 6 e 7 dell'Elenco, si fa per l'istessa quantità di rendita che è rappresentata dai vecchi titoli, come nel seguente specchio:

OBBLIGAZIONI
del Prestito 16 aprile e 25 novembre 1850.

Categoria	Capitale in Lire austriache		Capitale in Lire italiane		Rendita annua in Lire italiane		Rata semestrale in Lire italiane	
1	100	»	86	41	4	32	2	16
2	300	»	259	25	12	96	6	48
3	900	»	777	77	38	88	19	44
4	1,500	»	1,296	29	64	80	32	40
5	3,000	»	2,592	59	129	60	64	80

La rendita corrisponde a quella dei titoli della quota lombarda già cambiati.

OBBLIGAZIONI
del Prestito 14 maggio e 29 ottobre 1859.

Categoria	Capitale in Fiorini di valuta austriaca		Capitale in Lire italiane		Rendita annua in Lire italiane		Rata semestrale in Lire italiane	
1	20	»	49	38	2	46	1	23
2	50	»	123	45	* 6	16	3	08
3	100	»	246	91	12	34	6	17
4	500	»	1,234	56	61	72	30	86
5	1,000	»	2,469	13	* 123	44	61	72
6	5,000	»	12,345	67	617	28	308	64
7	10,000	»	24,691	35	1,234	56	617	28

* Calcolato un centesimo in meno, omettendosi il pagamento della frazione che risulterebbe per la competenza semestrale.

§ 29. Il debito notato al N. 6 dell'Elenco *A* è riunito allo stesso debito 16 aprile 1850, che era già incluso separatamente nel Gran Libro e iscritto presso la Direzione del Debito pubblico in Milano.

La riunione si effettua tenendo per base le serie delle obbligazioni vigenti della quota del debito già esistente, iscritto come sopra, che sono quelle portanti i numeri I, II, V, VII, IX, XII, XIV, XXII e XXIII, cosicchè essendo esistenti tanto nella quota italiana, quanto nella quota veneta le serie I, II, XII, XXII e XXIII, quelle di quota veneta sono riunite alle corrispondenti di quota italiana, e le altre serie di quota veneta sono progressivamente riunite alle serie residue di quota italiana, cioè la XIII veneta nella V italiana, la XX nella VII, la XXI nella IX e la XXIV nella XIV, come nello specchio *B* che fa seguito alla presente Notificazione.

§ 30. Le cartelle e i certificati da emettersi pel cambio dei titoli del debito, notato al N. 7 dell' Elenco, sono conformi ai modelli 87 e 88 già adottati per i titoli del debito 16 aprile 1850, di cui all' art. 330 del Regolamento 3 novembre 1861, N. 313, salvo l'indicazione della creazione speciale del debito, della scadenza semestrale, e il colore turchino di stampa delle cartelle, cui sono annesse le cedole occorrenti sino all' estinzione completa del debito, cioè N. 36 pei semestri dal 1° luglio 1869 a quello al 1° gennaio 1887.

Le cartelle e i certificati, pel cambio semplice dei titoli dei debiti 1850 e 1859, sono pure esenti dal diritto del bollo.

§ 31. I titoli di rendita per semplice trascrizione, e quelli dei debiti 1850 e 1859, per semplice cambio, devono essere presentati alla Direzione del Debito pubblico in Milano direttamente o per mezzo delle altre Direzioni del Debito pubblico, e dove non sono Direzioni di Debito pubblico, per mezzo delle Agenzie del Tesoro.

§ 32. Le domande per semplice trascrizione o per semplice cambio devono esser fatte, secondo è prescritto all'art. 2 del Regio Decreto 26 ottobre 1868, sopra apposite *Note* a stampa per madre e figlia che si distribuiscono dalle Direzioni del Debito pubblico e dalle Agenzie del Tesoro.

Queste *Note* devono esser distinte per ogni categoria di debito, e sono esenti da ogni diritto di bollo.

§ 33. I titoli di rendita e le obbligazioni, che si trovano in deposito presso le Casse dei Depositi e dei Prestiti o presso altri pubblici depositari, devono presentarsi per la trascrizione o pel cambio semplice a cura dell'uffizio o del funzionario che ne è depositario, al fine di non incorrere in proprio nelle penalità comminate dalla Legge.

§ 34. Pei titoli, che sono assegnati pel pagamento all'estero, la consegna pel cambio può essere fatta alla Casa bancaria che è incaricata del servizio del debito.

§ 35. Si avverte infine, che a termini dell'art. 4 della Legge 3 settembre 1868, i titoli nominativi e al portatore, di cui ai numeri 1 al 4 dell'Elenco, che rappresentano le rendite da unificarsi nel Gran Libro italiano, devono esser esibiti per averne il cambio, in titoli del nuovo debito, con tutto l'anno 1869, e che, in caso di smarrimento dell'antico titolo di rendita, abbia a farsene la dichiarazione entro lo stesso periodo.

Nel caso poi che l'iscrizione non sia stata ancora accesa e non siasi così emesso il corrispondente titolo, si abbia entro l'accennato periodo a presentare il documento equipollente che dà diritto alla rendita.

Quando poi, nel termine fissato dal mentovato art. 4, non siensi presentati i vecchi titoli, o non siasene dichiarata la perdita, o siasi provato altrimenti il diritto alla rendita con documenti equipollenti, tutte le rate semestrali o mensili dovute sulle rendite sono dichiarate, al successivo art. 6, indistintamènte colpite dalla caducità comminata dall'art. 13 della Legge 4 agosto 1861, N. 174.

§ 36. Pei debiti di cui ai numeri 6 e 7 dell'Elenco, pei quali si ha da operare il cambio dei titoli senza trascrizione della rendita, decorso il tempo come sopra stabilito, quando non siasene fatta la presentazione, resta, a termini dell'art. 8 della Legge 3 settembre 1868, sospesa a loro riguardo ogni operazione di pagamento od altra tanto per le iscrizioni nominative, quanto per le iscrizioni al portatore.

Torino, addì 1° novembre 1868.

Il Direttore generale: F. MANCARDI.

A.

ELENCO DEI DEBITI DEL MONTE VENETO

che si trasportano nel Gran Libro del Debito pubblico del Regno d'Italia.

Nº d'ordine	CATEGORIA del debito	Saggio	RENDITA vigente	DATA DELLE LEGGI e titoli costitutivi	Annotazioni
1	Debito consolidato 27 agosto 1820.	5 %	2,267,502. 27	Patente 27 agosto 1820 Patente 24 maggio 1822	Da aggiungersi ai debiti descritti nell'Elenco B, unito alla Legge 4 agosto 1861.
2	Obbligazioni 20 luglio 1831	5 %	143,759. 25	Decreto 20 luglio 1831 Decreto 25 ottobre 1841	
3	Debito 11 e 18 aprile 1851	5 %	1,436,998. 62	Notificazioni 11 e 18 aprile 1851 Istruzione 19 luglio 1851	
4	Obbligazioni 20 aprile 1830. . . .	4 %	41,909. »	Notificazione 20 aprile 1830 Istruzione 6 dicembre 1831 Dispaccio 10 dicembre 1835	Simile all'Elenco C di detta Legge.
5	Debito 23 gennaio 1844	5 %	975. 94	Regolamento 17 giugno 1806 Dispaccio 23 gennaio 1844	Simile all'Elenco D di detta Legge
6	Prestito 16 aprile 1850	5 %	706,500. 11	Notificazione 16 aprile 1850 Notificazione 25 novembre 1850 Istruzioni 1º febbraio 1851 Istruzioni 15 ottobre 1853	
7	Prestito 14 maggio 1859.	5 %	2,814,814. 81	Notificazione 14 maggio 1859 Avviso 29 ottobre 1859	

B.

SPECCHIO dimostrante l'attuale Situazione delle Serie del **Prestito Lombardo-Veneto, 16 aprile e 25 novembre 1850,** per la quota assegnata al Monte Veneto, e per quella già inclusa separatamente nel Gran Libro del Debito pubblico italiano colla indicazione della concentrazione delle Serie vigenti della prima delle quote suaccennate nelle Serie vigenti della seconda per gli effetti della Legge d'unificazione dei debiti del Monte Veneto del 3 settembre 1868, N.° 4580.

Situazione attuale

QUOTA già inclusa nel Gran Libro del Regno d'Italia			QUOTA VENETA		
Serie vigenti	Capitali		Serie vigenti	Capitali	
I.	1,911,604	93	I.	2,198,345	68
II.	3,148,012	35	II.	487,493	82
V.	3,177,308	64	XII.	2,718,506	18
VII.	1,703,679	01	XIII.	480,666	66
IX.	1,827,950	62	XX.	584,975	31
XII.	1,230,876	54	XXI.	806,123	45
XIV.	1,049,740	74	XXII.	835,333	34
XXII.	2,810,024	69	XXIII.	2,476,444	45
XXIII.	1,459,370	37	XXIV.	760,320	98
	18,318,567	89		11,348,209	87

In complesso italiane L. 29,666,777.76.

Unificazione

QUOTA già inclusa nel Gran Libro italiano			QUOTA VENETA			Concentrazione delle quote controindicate		
Serie vigenti	Capitali		Serie vigenti	Capitali		Serie	Capitali	
I.	1,911.604	93	I.	2,198,345	68	I.	4,109,950	61
II.	3,148,012	35	II.	487,493	82	II.	3,635,506	17
V.	3,177,308	64	XIII.	480,666	66	V.	3,657,975	30
VII.	1,703,679	01	XX.	584,975	31	VII.	2,288,654	32
IX.	1,827,950	62	XXI.	806,123	45	IX.	2,634,074	07
XII.	1,230,876	54	XII.	2,718,506	18	XII.	3,949,382	72
XIV.	1,049,740	74	XXIV.	760,320	98	XIV.	1,810,061	72
XXII.	2,810,024	69	XXII.	835,333	34	XXII.	3,645,358	03
XXIII.	1,459,370	37	XXIII.	2,476,444	45	XXIII.	3,935,814	82
	18,318,567	89		11,348,209	87		29,666,777	76

MINISTERO DELLE FINANZE.

(N. 64430, div. IV.)

Tassa sulla macinazione.
Personale per l'applicazione dei contatori, ecc.

Ai signori Direttori, Ispettori e Agenti delle Imposte dirette.

Firenze, 25 *novembre* 1868.

In base al Decreto ministeriale del 6 novembre andante, riprodotto in fine della presente Circolare, saranno quanto prima assunti Ingegneri compartimentali e provinciali, e Verificatori locali, i primi per l'applicazione dei contatori dei giri ai pali delle macine, per la determinazione della quota fissa da pagarsi dagli esercenti di mulini, per la manutenzione e conservazione dei detti congegni, e per la necessaria vigilanza sull'uso dei medesimi, e gli altri per la verificazione periodica dei numeri segnati dai detti contatori e per la vigilanza sull'esercizio dei mulini.

Il Decreto in parola stabilisce gli obblighi e le attribuzioni degli Ingegneri e Verificatori e ne fissa i rapporti colle Direzioni compartimentali delle imposte dirette, allo scopo che

ognuno, nella propria sfera di azione, cooperi il meglio che possa all'esatta applicazione ed all'equa ripartizione della tassa medesima fra gli esercenti.

Gl'Ingegneri compartimentali, dovendosi considerare come aggregati alle rispettive Direzioni delle Imposte dirette, saranno a cura delle medesime provvisti della necessaria stanza di uffizio corredata della occorrente mobilia, e forniti altresì degli oggetti di cancelleria di cui possano abbisognare.

A suo tempo saranno notificati a ciascuna Direzione i decreti di nomina dell'Ingegnere compartimentale, e degl'Ingegneri provinciali destinati a prestare servizio nel circolo della medesima; come, a mano a mano che ne sarà constatato il bisogno, sarà pure indicato il numero dei Verificatori da assumersi in temporaneo servizio, onde la Direzione stessa possa essere in grado di provvedere alla loro scelta a' termini del primo capoverso dell'art. 10 del citato decreto.

Nel portare quanto sopra a conoscenza dei signori Direttori, Ispettori e Agenti delle Imposte dirette, il sottoscritto raccomanda loro vivamente di somministrare ai detti Ingegneri e Verificatori tutte quelle notizie che crederanno necessarie per il migliore andamento del servizio, facilitando ai medesimi l'eseguimento del loro mandato con tutti quei mezzi dei quali possono disporre.

Si compiacciano i signori Direttori di accusare ricevuta della presente.

Il Direttore generale: BENETTI.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la Legge 7 luglio 1868 sulla tassa per la macinazione dei cereali, N. 4490;

Visto il relativo Regolamento approvato con Decreto reale 19 luglio 1868, N. 4491;

DETERMINA:

Art. 1. Per l'applicazione dei contatori dei giri ai pali delle macine, per la determinazione della quota fissa da pagarsi alle finanze dagli esercenti dei mulini, per la manutenzione e conservazione dei contatori e dei relativi attrezzi e materiali e per la vigilanza sull'uso dei contatori, saranno assunti dall'Amministrazione di Finanza, in temporaneo servizio, Ingegneri compartimentali ed Ingegneri provinciali.

Art. 2. Gl'Ingegneri compartimentali si considerano aggregati alla Direzione delle Imposte dirette, alla quale saranno stati destinati. Essi dirigono e vigilano il servizio tecnico in tutto il compartimento sotto la dipendenza del Ministero delle Finanze, Direzione generale delle Imposte dirette. Qualora le esigenze del servizio lo richiedessero, potranno esser sussidiati da un aiutante.

Art. 3. Gl'Ingegneri provinciali avranno sede nel luogo, che sarà loro fissato. Essi eseguiscono e vigilano il servizio tecnico nella rispettiva Provincia sotto la dipendenza dell'Ingegnere compartimentale. A seconda dell'importanza della provincia, questa potrà essere divisa in circoli cadauno con un Ingegnere provinciale.

Art. 4. Tanto gli uni che gli altri dovranno nell'esercizio delle loro incombenze osservare strettamente la legge ed il regolamento succitati, come pure le speciali istruzioni esecutive emesse dal Ministero. In generale, avranno in vista che gli esercenti vengano uniformemente trattati e che la quota fissa, dovuta alle Finanze da costoro, corrisponda alla tassa che riscuotono dai contribuenti.

Rendono conto e sono responsabili dei meccanismi, degli attrezzi e dei materiali loro affidati. La riparazione dei meccanismi incombe a quegli Ingegneri compartimentali, che saranno stati di ciò particolarmente incaricati dal Ministero.

Art. 5. Gl'Ingegneri provinciali terranno un giornale mensile delle operazioni ed i giri eseguiti, rimettendolo ai primi del mese successivo all'Ingegnere compartimentale, il quale terrà alla sua volta un simile giornale e lo trasmetterà entro il mese successivo al Ministero con analoga Relazione sulle osservazioni fatte e sulle disposizioni impartite, e col corredo dei giornali provinciali, indipendentemente dalle speciali relazioni prodotte all'occorrenza.

Art. 6. I provvedimenti amministrativi ed economici spettano alle Direzioni compartimentali delle Imposte dirette sotto osservanza delle norme generali sul loro servizio.

Le disposizioni organiche, di massima e personali saranno date dal Ministero. La corrispondenza fra gl'Ingegneri provinciali ed i compartimentali e fra questi ed il Ministero, seguirà mediante le Direzioni, salva la stabilita relazione di dipendenza negli oggetti tecnici.

Art. 7. Gl'Ingegneri godranno per tutto il tempo che durerà il loro servizio, quelli compartimentali, dell'assegno fisso di L. 250, ovvero di L. 300 al mese, come sarà determinato nel

Decreto di destinazione; e quelli provinciali e gli aiutanti, di L. 150 al mese.

Inoltre avranno un' indennità di viaggio e di soggiorno di lire dieci per ogni giornata impiegata, per ragione di servizio, fuori del luogo di loro residenza.

Saranno pure loro compensate le spese effettive sostenute per l'applicazione e lievo dei contatori, tranne quelle di trasporto che si ritengono compensate coll'indennità di giro.

Gl'Ingegneri ed aiutanti, che già godessero di altro stipendio a carico dello Stato, non riceveranno che questo loro stipendio, oltre le indennità di giro ed il compenso delle spese e salve le gratificazioni che si avessero meritate.

Art. 8. Gli assegni fissi saranno pagati mensilmente, sopra ordine del Direttore delle Imposte, dal più vicino contabile che verrà poi rimborsato. Le indennità e gli altri compensi saranno corrisposti in base a specifica mensile certificata dal Direttore delle Imposte, e, secondo il caso, anche dall'Ingegnere compartimentale, dietro regolare liquidazione e con mandato diretto.

Art. 9. L'assunzione degl'Ingegneri ed aiutanti, in temporaneo servizio, non darà diritto ad essi di passare ad impiego stabile, nè a pensione od altro compenso qualsiasi, ed ogni loro competenza cesserà col cessare del servizio.

Sarà tuttavia corrisposto l'assegno fisso per altri quindici giorni da quello dell'intimazione del licenziamento, se questo deve avere effetto prima del detto termine.

Art. 10. Per la verificazione periodica dei numeri segnati dai contatori in uso, saranno assunti, in temporaneo servizio, dei Verificatori locali. Il numero di questi ed il loro circondario sarà determinato dal Ministero dietro proposta dell'Ingegnere e del Direttore compartimentale.

La scelta di tali Verificatori, come pure il loro licenziamento, compete al Direttore delle Imposte. Egli dovrà convenire con cadauno l'importo della retribuzione entro i limiti dalle L. 300 alle L. 500 all'anno, e con questo che saranno pagati soltanto per la durata del servizio prestato in ragione dell'importo convenuto. Per una retribuzione più elevata occorre la previa approvazione del Ministero.

Il pagamento sarà fatto mensilmente sopra ordine del Direttore delle Imposte, mediante il più vicino contabile, che sarà poi rimborsato dal Tesoro.

Il primo periodo dell'art. 9 è applicato anche a questi Verificatori.

Art. 11. Tutte le spese conseguenti alle premesse disposizioni, da considerarsi come spese di riscossione, saranno pagate sul fondo inscritto al capitolo 210 del bilancio passivo del Ministero di Finanze, esercizio 1868, ed all'apposito capitolo del bilancio 1869.

Art. 12. Il Direttore generale delle Imposte dirette, del Catasto e dei Pesi e delle Misure è incaricato dell'esecuzione del presente Decreto, che sarà registrato alla Corte dei Conti.

Firenze, li 6 novembre 1868.

Il Ministro: L. G. CAMBRAY-DIGNY.

Reg. alla Corte dei Conti
23 *novembre* 1868
Reg. 60 *Decr. ammin. a c.* 254.
AYRES.

MINISTERO DELLE FINANZE

(N. $\frac{62288}{9121}$, div. II.)

Divieto di accettazione nelle pubbliche Casse di biglietti della Banca nazionale del Regno d'Italia da lire dieci e da lire due tagliati in linea retta e riattaccati con carta trasparente.

Alle Amministrazioni centrali, alle Prefetture e Sotto-prefetture,
Alle Agenzie del Tesoro, ai Tesorieri provinciali,
Ai Ricevitori circondariali nelle Province napoletane e siciliane.

Firenze, 27 *novembre* 1868.

Dalla Direzione generale della Banca nazionale nel Regno d'Italia venne fatto conoscere che la disposizione contenuta nella Circolare a stampa, N. 113 del 5 volgente novembre, sul divieto in genere d'accettare nelle pubbliche Casse biglietti della Banca suddetta tagliati in linea retta e riattaccati con carta trasparente, in alcune Province è stata causa di qualche perturbazione nella circolazione dei biglietti medesimi.

All'oggetto di prevenire ulteriori inconvenienti, questo Ministero, d'accordo colla Direzione generale della Banca nazionale, dichiara che la preaccennata disposizione deve intendersi limitata ai soli biglietti della Banca nazionale nel Regno d'Italia del valore di lire *dieci* e di lire *due;* mentre per gli altri non si manifesta il bisogno di eguali cautele, non presentando i medesimi quei pericoli di frode che il provvedimento suddetto ha in mira di allontanare.

Per il Ministro: T. ALFURNO.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 864, div. III, sez. I.)

Chiamata degli inscritti della classe 1847 all' esame definitivo ed assento.

Ai signori Sindaci del Circondario di Milano.

Milano, 4 dicembre 1868.

Il Ministero della Guerra con sua Circolare 28 or spirato novembre, N. 16, ha determinato, che si proceda alle operazioni dell'esame definitivo ed assento dei giovani nati nell'anno 1847.

Richiamando quindi alla memoria la precedente Circolare del 15 settembre p° p°, N. 602 del protocollo speciale della Leva, il sottoscritto, in eseguimento anche degli ordini impartiti dal prelodato Ministero, si affretta di porgere colla presente ai signori Sindaci quelle comunicazioni ed avvertenze, che si ravvisano opportune e necessarie, affinchè una parte così importante del pubblico servizio venga compiuta con quella maggior regolarità, esattezza, e sollecitudine, che richiede l'interesse del Regio Esercito e dei Coscritti medesimi.

Giorni fissati per l'esame definitivo ed assento. Pubblicazione del Manifesto.

1.° Le operazioni per l'esame definitivo ed assento avranno principio il giorno 4 gennaio 1869, e proseguiranno senza interruzione fino a tutto il giorno 21 stesso mese.

2.° Nell'intervallo tra il detto giorno a tutto il 16 febbraio, saranno tenute quelle adunanze suppletive che le circostanze facessero ravvisar utili e necessarie.

3.° I signori Sindaci, appena ricevuto l'annesso Manifesto, si daranno la massima premura, perchè, a termini dell'art. 32 della Legge sul reclutamento, venga pubblicato ai luoghi e modi soliti, non omettendo di spedire a suo tempo l'analoga relazione di affissione a quest'ufficio.

Pubblicazione dell'Elenco degli inscritti chiamati all'esame definitivo.

4.° Contemporaneamente alla pubblicazione del suindicato Manifesto, i Sindaci cureranno eguale affissione dell' Elenco nominativo degli inscritti del proprio Comune, i quali siano tenuti di presentarsi al Consiglio di Leva nei giorni fissati, facendo nel tempo stesso intimare a ciascheduno di essi il precetto conformemente al modulo 19 del Regolamento e § 170 dell'Appendice al medesimo.

Chiusura della prima Sessione. Presentazione dei documenti in tempo utile.

5.° La prima sessione stata aperta il dì 15 dello scorso settembre, sarà chiusa il 16 febbraio prossimo venturo.

6.° Avvertiranno perciò i signori Sindaci, che, a termini dell'ultimo alinea dell'art. 58 della Legge sul Reclutamento, i Consigli di Leva non possono accordare agli inscritti delle dilazioni nella produzione dei documenti, meno che nel caso in cui consti siano stati, essi inscritti, legittimamente impediti di giustificare e comprovare i loro diritti all'epoca stabilita,

7.° Grave responsabilità incontrano pertanto le Autorità che non si curano di rilasciare in tempo opportuno i documenti necessari. Laonde, si raccomanda ai Sindaci la massima sollecitudine nello spedire e richiedere gli stati di famiglia o gli altri certificati, che sono necessari agli inscritti per far valere i loro diritti d'esenzione.

Atti di notorietà per impotenza al lavoro proficuo.

8.° Trattandosi di applicazione dell'art. 93 della Legge sul Reclutamento, i Consigli di Leva non possono prendere in considerazione fuorchè l'assoluta e permanente inabilità a qualsiasi lavoro proficuo, e per conseguenza i Sindaci e le Giunte andranno cauti nel rilasciare il certificato prescritto dal § 146 del Regolamento e § 168 dell'Appendice.

Stati di famiglia.

9.° La situazione di famiglia è il principale documento sul quale si fonda la prova dei diritti d'esenzione spettanti agli inscritti: quindi vuol essere redatta colla massima precisione, fedeltà e chiarezza, non omettendo mai di riempire tutti i vacui delle colonne, ed in ispecie *annotare, in quella delle osservazioni,* l'esito di leva di tutti i fratelli maggiori degli inscritti.

10.° Questo indispensabile ed essenziale documento deve comprendere tutti indistintamente gli individui, che compongono la famiglia, non escluso l'avo o l'ava, quando esistono, i religiosi anche professi, ed i figli ammogliati, sia che convivano colla famiglia, sia che siano separati dalla casa paterna od abbiano espatriato. Di ciascun membro deve indicarsi la data di na-

scita e quella della morte, se ne è il caso; giacchè quando la morte di un membro della famiglia non influisce sulla posizione dell'inscritto, non è punto necessario che vengano compresi nella situazione quelli che si resero defunti, a meno che si tratti dei genitori, i quali dovranno sempre figurare in quantochè torni utile confrontare la figliazione dell'inscritto collo stato di famiglia e le liste d'estrazione e di leva.

11.° Ad oggetto poi di rendere più chiara e maggiormente visibile a colpo d'occhio la posizione dell'inscritto, che invoca il benefizio della esenzione, sarebbe desiderabile ed utile che dopo i genitori venissero descritti, per ordine scrupoloso di nascita, primieramente tutti i fratelli maschi, collocando l'inscritto alla propria sede, secondo l'età; successivamente tutte le sorelle, a meno che nella famiglia non vi fosse altro maschio che l'inscritto, nel qual caso le sorelle dovrebbero prendere la loro posizione secondo il turno della nascita.

Esiti di leva sotto il cessato Governo.

12.° Trattandosi di individui delle classi 1839 e retro, che venivano sotto l'impero della cessata Legge austriaca posticipati, l'annotazione dell'esito avuto nella coscrizione dovrà riferirsi all'ultima classe, in cui concorsero, o sarebbero stati chiamati all'adempimento degli obblighi militari, e ciò sempre quando venga invocato il privilegio dell'esenzione per applicazione degli articoli 87, 88 e 89 della Legge.

Documenti da annettersi agli stati di famiglia.

13.° Negli stati di famiglia dovranno essere inserti i documenti e le attestazioni tutte in forma autentica e regolari, che

sono prescritti per ogni singolo caso, e vengano chiaramente indicati dai §§ 425 e 469 del Regolamento, e nella tabella che succede al modello 51 annesso al Regolamento medesimo.

Della comprova dell'assenza.

14.° Si rammenta, che ad oggetto di comprovare legalmente l'assenza di alcun membro della famiglia si dovranno produrre i documenti previsti dal nuovo Codice italiano.

Avvertenze in ordine alla spedizione dei certificati.

15.° I Sindaci devono astenersi dal vidimare o rilasciare i certificati di loro competenza a persone sconosciute, a meno che non intervenga la dichiarazione di testimoni cogniti e notoriamente probi, i quali rispondano dell' identità del richiedente, e della natura dei certificati medesimi.

Tassa per l'affrancazione dal servizio militare.

16.° Come sanno i signori Sindaci, la tassa per l' affrancazione (già liberazione) degli inscritti dal militar servizio venne fissata a L. 3200. Avvertiranno però, che ogni inscritto che intenda affrancarsi, avanti il Consiglio di Leva, dovrà comprovare di aver effettuato il versamento di detta somma prima della chiusura della sessione, cioè non più tardi del 16 venturo febbraio. Giova inoltre informare che sono ammessi a tale benefizio non solo quelli che già ne fecero domanda, ma ancora quelli che la faranno prima del loro invio al deposito di leva.

Sulle surrogazioni ordinarie e scambi di numero.

17.° Le surrogazioni ed i scambi di numero essendo tuttavia ammessi, i Sindaci terranno informati all'occorrenza i loro amministrati, come nella stipulazione dell'atto pubblico sia necessaria la fedele inscrizione della condizione espressa dal § 712 del Regolamento per la validità delle quitanze di pagamenti fattisi ai surrogati. Per le surrogazioni devono versarsi nelle tesorerie o casse provinciali L. 1200, e per gli scambi di numero L. 200.

Simulazioni d'infermità od imperfezioni. Riforme carpite.

18.° Non manchino i Sindaci di far conoscere ai loro amministrati le gravi pene che sono comminate contro i complici, e coloro che simulano infermità od imperfezioni, che si procacciano infermità temporarie o permanenti, ossia tentano di carpir riforme con frodi costituenti reato, ad oggetto di esimersi dal servizio militare. I simulatori sono puniti colla designazione pella 1ª categoria, senza riguardo al numero di estrazione e colla privazione del diritto di esenzione o dispensa, e gli altri verrebbero irremissibilmente denunciati ai tribunali competenti.

Militari che non procacciano la esenzione.

19.° I militari delle antiche Province appartenenti alla classe 1836, quelli della classe 1837 delle Province lombarde, i

Napoletani provinciali marciati nella leva del 1860, i Veneti marciati per la leva del 1858, e tutti i requisiti per le leve Parmensi ed Estensi, essendo definitivamente licenziati dal militar servizio, non possono più procacciare la esenzione ai loro fratelli per l'art. 87 della Legge. Qualora però taluno inscritto avesse a richiedere il certificato d'esistenza ai ruoli di un fratello, appartenente a classi definitivamente congedate, i Sindaci possono richiederlo ai rispettivi comandanti dei corpi, onde se ne possa dai Consigli di Leva riferire al Ministero della Guerra, il quale chiarirà la vera posizione del militare; giacchè per effetto del Reale Decreto d'amnistia, 22 aprile ultimo scorso, i militari di classi già licenziate, che si trovano tuttora sotto le armi, potrebbero por avventura essere tuttora in condizione di procacciare ai fratelli la esenzione.

Ricorsi per supposto gravame.

20.° Quante volte gli inscritti e le loro famiglie si reputassero gravati dalle decisioni del Consiglio di Leva, badino i Sindaci di avvertirli, che il ricorso al Ministero della Guerra va presentato nei 30 giorni successivi alla decisione. Il ricorso dev' essere sottoscritto dal Ricorrente, e quando questi fosse illetterato, od assente, da un Notaio, Procuratore, Segretario comunale, o da altri avente carattere pubblico. Il ricorso può essere esteso in carta libera.

21.° Lo stesso ricorso sarà *visto* dal Sindaco, e munito del bollo comunale, da egli stesso trasmesso non al Ministero della Guerra, ma a questa Prefettura.

22.° Si rammentino i Sindaci, che essi non possono per qualsiasi motivo ricusarsi di rifiutare la loro vidimazione a

detti ricorsi, ed opporsi a dirigerli a destinazione, a meno che trattisi di giudicati di riforma.

Indicazione della classe e del numero d'estrazione.

23.° Occorrendo carteggi in fatto di Leva, ed intorno a giovani, che già abbiano adempiuto ai loro obblighi di coscrizione, è desiderabile che i Sindaci additino sempre la *classe*, il *mandamento*, ed il *numero d' estrazione* toccato in sorte ad ognuno, per evitare in tal modo ritardi spesse volte dannosi al servizio pubblico ed agli interessati.

Intervento dei Sindaci e Segretari all' esame definitivo ed assento.

24.° Ai Sindaci corre obbligo d'intervenire all'esame definitivo ed assento, assistiti dai loro rispettivi Segretari, ed il sottoscritto vedrebbe con soddisfazione, che i medesimi si presentassero almeno un'ora prima di quella fissata per la seduta, onde comunicare all'Incaricato di Leva tutti i documenti, che avessero raccolti per comprovare la esenzione degli inscritti. In tal guisa l'Incaricato di Leva potrebbe classificarli per tempo, verificarli, e riferirne in proposito al Consiglio di Leva per le sue decisioni.

Inscritti iniziati negli studi di medicina e chirurgia.

25.° Un'ultima avvertenza è quella, che, per le attuali condizioni dell'Esercito, essendo cessati i motivi di pubblico in-

teresse che fecero adottare, nelle passate leve, il provvedimento di dispensare dall'obbligo di raggiungere le insegne gli inscritti iniziati negli studi di medicina e chirurgia, il Ministero ha determinato di non più accordare simiglianti dispense. I Sindaci all'occorrenza ne rendano edotte le rispettive famiglie.

Con questi brevi cenni il sottoscritto confida d'aver posti i Sindaci in grado di adempiere con regolarità al disimpegno delle loro funzioni, e non può a meno che di attendersi da essi una efficace cooperazione in un ramo di servizio così importante, qual è quello del reclutamento dell'esercito.

Il Prefetto: **TORRE.**

COMUNICATO.

Giusta Nota della Prefettura di Firenze, si accenna che il signor avvocato Giacomo Treves di Milano, in seguito ai prestati esami venne dichiarato idoneo all'ufficio di Segretario comunale.

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI.

(N. 515, div. IV, sez. II.)

Elenchi delle strade comunali di costruzione obbligatoria.

Alla Regia Prefettura della Provincia di....

Firenze, 4 *dicembre* 1868.

In alcune Province si è dubitato, se gli Elenchi delle strade comunali obbligatorie, di cui all'art. 12 della Legge 30 agosto 1868, debbano comprendere tutte le linee di comunicazione, di cui all'art. 1° o soltanto le strade già esistenti.

A scanso d'equivoci codesto Ministero crede utile dichiarare, che gli Elenchi dovranno comprendere anche le linee di strade non esistenti, ma tali da dovere essere rese obbligatorie.

I signori Prefetti sono pregati di farne menzione ne' Bollettini ufficiali delle Province.

Pel Ministro: G. BERTI.

MINISTERO DELL'INTERNO.

(N. 25251 / 101-60-a, div. VIII, sez. I.)

Evasioni di detenuti.

Ai signori Prefetti, Sotto-prefetti
e Direttori degli Stabilimenti carcerari, preventivi e penali.

Firenze, 9 *dicembre* 1868.

Parecchie evasioni di detenuti avvenute nel corso di questo anno dalle carceri segnatamente mandamentali, e dagli stabilimenti penali, mi hanno, con mio grande rammarico, indotto nella persuasione, che non conseguirono ancora il desiderato effetto, presso tutte le Autorità dirigenti, le avvertenze e le raccomandazioni ripetutamente fatte da questo Ministero per eccitarne lo zelo per questo importante ramo di servizio, le istruzioni date per guarentire materialmente la sicurezza dei cennati stabilimenti, e le misure di rigore adottate a salutare esempio contro gli agenti di custodia, e perfino contro funzionari dirigenti, alla cui oscitanza o inesattezza dovessero ascriversi i deplorevoli fatti di evasione.

Egli è assolutamente necessario, che venga con efficacia impedita la ripetizione di questo disordine. Per raggiungere questo scopo non mi perito di ripetere e ribadire:

Che i signori Prefetti, cui compete la nomina dei guardiani delle carceri mandamentali sulla proposta delle Giunte municipali, si accertino, prima di addivenirvi, che concorrano nei proposti le qualità prescritte nell'art. 43 del Regolamento generale del 27 gennaio 1861, assumendo su tale proposito accurate informazioni anche dalle Autorità giudiziarie locali, e preferendo quelli fra i concorrenti, i quali, a parità di requisiti, abbiano prestato un lodevole servizio militare segnatamente nell'arma dei Carabinieri, o come guardie di pubblica sicurezza;

Che i signori Prefetti e Sotto-prefetti, i quali credano opportuno di usare della facoltà loro attribuita dal 1° alinea dell'art. 333 del citato Regolamento, avvertano di scegliere impiegati volenterosi, attivi ed intelligenti, esigano da essi frequenti visite ordinarie e straordinarie alle carceri affidate alla loro vigilanza, e si accertino anche personalmente che tali ordini vengano eseguiti;

Che le Autorità dirigenti fissino la loro attenzione sulla condizione dei fabbricati carcerari anche mandamentali per ovviare, mediante le riparazioni ed i munimenti opportuni, ai pericoli, che possono derivare da insufficiente materiale sicurezza, e si uniformino alle istruzioni che su questo proposito furono date da questo Ministero colla nota Circolare del 16 p° p° giugno.

Che gli Agenti di custodia anche abili ed onesti possono diventar cattivi se non sono costantemente sorvegliati, e se la disciplina in essi non è fortemente mantenuta, e che per contro siffatto personale, costituito di elementi men buoni, può farsi

ottimo quando senta l'azione vigilante delle Autorità dirigenti, quando queste siano inesorabili nel punire i mancamenti ai doveri imposti dai regolamenti, e provochino senza riguardi l'espulsione degl'indegni, degl'incorreggibili e degli inetti.

La Nazione, su cui pesa gravemente il bilancio carcerario, il Ministero, che risponde in faccia al Parlamento per questo servizio, pretendono a buon diritto, che per opera di tutti i funzionari, cui è affidato, o vi hanno in qualunque modo ingerenza, sia fatto regolarmente e per guisa che gli stabilimenti carcerari non abbiano a riuscire un pericolo, ed una causa costante di apprensione per la sicurezza dei cittadini.

Nutro fiducia, che le Autorità dirigenti siano per adoperarsi con sempre maggiore solerzia alla tutela della sicurezza degli stabilimenti carcerari per modo che io possa dispensarmi per l'avvenire dal ritornare su questo increscioso argomento.

Attendo di essere favorito di un cenno di ricevimento della presente nota.

Il Ministro: G. CANTELLI.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 3799, div. P. S.)

Sulla necessità del Visto del Console russo ai passaporti di chi intende entrare in Russia.

Ai signori Sotto-prefetti della Provincia,
Al signor Questore di Milano,
Ai signori Sindaci del Circondario di Milano.

Milano, 22 *dicembre* 1868.

In questi ultimi tempi molti stranieri si sono presentati alle frontiere dell' Impero russo senza aver munito il passaporto o foglio di via del *Visto* di un console russo; e sebbene dessi allegassero, a loro discolpa, di aver ignorato la necessità di un tale *Visto*, si videro negato l'ingresso negli Stati di S. M. l'Imperatore della Russia.

Il Console generale di Russia, sedente in Genova, con Nota 6/18 dicembre corrente, N. 731, nel prevenire di quanto sopra il sottoscritto, allo scopo di evitare per l' avvenire simili contrattempi a chi intenda recarsi in Russia, mi ha fatto conoscere che gli abitanti di questa Provincia, per poter avere libero l'accesso in Russia, debbono indeclinabilmente ottenere da lui il *Visto* al loro passaporto o libretto di viaggio. Di ciò mi affretto a rendere informata la S. V. ad opportuna norma e per avviso conforme a chi può avervi interesse.

Pel Prefetto: **FORTUZZI.**

MINISTERO DELL'INTERNO.

(N. 31089, div. III, sez. III.)

Rimpatrio di sudditi vurtemberghesi a carico del Regio Erario sino alla frontiera dello Stato cui appartengono.

Ai signori Prefetti del Regno.

Firenze, 23 *dicembre* 1868.

Tra il regio Ministro d'Italia a Stoccarda ed il Governo di S. M. il re di Vurtemberg fu, il 23 marzo ultimo, scambiata una convenzione per regolare il pagamento delle spese di rimpatrio dei sudditi rispettivi.

In forza di quella convenzione venendo stabilito che le spese di trasporto dei sudditi dei due Stati contraenti, che si trovano sul territorio dell'altro, e che quest'ultimo intende di far rimpatriare, debbano essere a carico del medesimo fino alla frontiera del paese cui detti sudditi appartengono, il sottoscritto ne rende informata la S. V. perchè presentandosi casi consimili, curi l'adempimento di tale accordo, informandone i funzionari suoi dipendenti che hanno la facoltà di rilasciare fogli di via, acciò vi si uniformino.

Sarà poi conveniente che, appena data una simile disposizione, tanto la S. V. che i funzionari suoi dipendenti ne prevengano con tutta sollecitudine l'Amministrazione centrale, notificandole il nome del suddito vurtemberghese che rimpatria, la sua età, il suo stato, la sua origine ed ogni altra informazione che lo riguardi, onde se ne possa dare avviso in tempo opportuno al Governo vurtemberghese.

I signori Prefetti sono pregati di accusare ricevuta della presente, di cui si unisce un competente numero di esemplari per essere diramati ai funzionari sotto la loro dipendenza autorizzati al rilascio dei fogli di via.

Pel Ministro: GERRA.

MINISTERO DELL'INTERNO.

(N. 13101, div. V, sez. II.)

Tasse di bollo sulle bollette o quietanze di pagamento dei Dazi consumo.

Ai signori Prefetti del Regno.

Firenze, 24 dicembre 1868.

Col 1° gennaio 1869 entrerà in vigore la nuova Legge 19 luglio ultimo scorso, N. 4480 sul Registro e Bollo.

Fra le bollette o quietanze di pagamento che, per effetto dell'articolo 16 della detta Legge, vanno soggette alla tassa di bollo da centesimi 05, o da centesimi 01, secondo che si tratti di riscossioni inferiori o non di L. 1, trovansi comprese le bollette o quietanze di pagamento dei Dazi di consumo a chiunque appartengano, tenuti in economia od appaltati.

Per l'esatto eseguimento di tale prescrizione, il Ministero delle Finanze avrebbe già diramate le opportune istruzioni agli Agenti governativi di propria dipendenza, incaricati della riscossione della tassa in parola.

Senonchè spettando anche ai Municipi la riscossione del Dazio consumo, questo Ministero trova opportuno d'invitare i signori Prefetti a prontamente far conoscere ai Municipi, che gli Agenti comunali, nel rilasciare bollette o quietanze di pagamento del Dazio consumo dovranno invariabilmente applicare le marche da bollo da centesimi 05, se trattasi di pagamenti non inferiori a lire 1, o da centesimi 01, se i pagamenti sono inferiori a lire 1, avvertendo nello stesso tempo di annullare tali marche mediante la sovraposizione del bollo dell'Ufficio che percepisce la tassa;

Che le marche, di cui si tratta, saranno poste in vendita col 29 corrente mese, ed i registri delle bollette potranno essere bollati *allo straordinario* da uno degli uffizi del bollo straordinario stabiliti in Ancona, Bologna, Firenze, Genova, Livorno, Messina, Milano, Napoli, Palermo e Torino, i quali vennero a ciò specialmente autorizzati.

Pel Ministro: GERRA.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 18011, div. IV, sez. II.)

Mercuriali dei generi soggetti alla tassa di macinazione.

Ai signori Sindaci della Provincia.

Milano, 26 dicembre 1868.

L'articolo 9 della Legge 7 luglio 1868, e l'articolo 3 del Regolamento per l'applicazione della medesima, stabiliscono che i Sindaci debbono somministrare ai mugnai che riscuotono la mulenda in natura, perchè le tengano affisse nei rispettivi mulini, le Mercuriali dei generi soggetti alla tassa di macinazione desunta dalle ultime contrattazioni del mercato più vicino.

Il Ministero delle Finanze colla Circolare a stampa, 26 novembre p° p°, N. 64536, Direzione generale delle Imposte dirette, Catasto, Pesi e Misure, stata comunicata ai singoli Comuni della Provincia, ha raccomandato l'esatta compilazione delle Mercuriali predette, riferendosi alle istruzioni che saranno date dal Ministero dell'Agricoltura, Industria e Commercio per ciò che riguarda il modo pratico per eseguire tale importantissima compilazione.

Ora il precitato Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, con sua Nota 14 andante, N. 15551, div. 1ª, sez. 2ª, stabilisce:

Che le mercuriali devono essere compilate secondo il modello qui allegato, il quale in sostanza è quello stesso finora adoperato pei bollettini dei prezzi delle derrate nei principali mercati del Regno, sopra i quali il detto Ministero è solito

formare la Tabella generale, che a periodi fissi viene pubblicata nella *Gazzetta ufficiale*.

Le modificazioni fatte al cennato modello sono le seguenti: dopo l'avena segue l'orzo, e poi tre righe in bianco per notarvisi a mano gli altri cereali, che per avventura, oltre quelli già indicati nel modello, si sarebbero potuti vendere nel mercato;

Vengono appresso i legumi, cioè le fave, i ceci, i piselli, le lenticchie ed i fagiuoli, e tre righe per notarvisi altri legumi, col rispettivo prezzo come sopra;

Dopo i legumi fu aggiunta un'altra linea per le castagne. Il rimanente del modello è rimasto nella stessa forma sinora avuta.

Tanto si comunica ai signori Sindaci, con richiamo alla precitata Circolare del Ministero delle Finanze 26 novembre p° p°, e con ispeciale raccomandazione a che le Mercuriali sieno compilate colla massima scrupolosità, avuto riguardo che, oltre il vantaggio del commercio, trattasi ormai d'un interesse diretto gravissimo dello Stato e dei particolari.

Il precitato Ministero dell'Industria, Agricoltura e Commercio ha poi raccomandato affinchè i signori Sindaci di Milano, Gallarate, Lodi, Melegnano e Saronno, dove si tengono i principali mercati, continuino a mandargli direttamente, come hanno fatto fin qui, e nel termine prescritto, una copia delle rispettive Mercuriali, affinchè nell'interesse del commercio possa continuare la compilazione della Tabella generale dei prezzi delle derrate vendute nei principali mercati del Regno. A tal uopo si avvertono li suddetti signori Sindaci che il Ministero, sulla fine del corrente mese, spedirà, come di pratica, gli occorrenti moduli a stampa.

Il Prefetto: **TORRE.**

Al Ministero

di Agricoltura, Industria e Commercio

FIRENZE

Provincia di ________ N° d'ordine (1) **Circondario di** ________

COMUNE di

Bollettino dei prezzi degli infradescritti prodotti agrari venduti in questo Comune ed in questa (2) settimana, cioè dal giorno (3) al 18 che si trasmette ogni domenica al Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Qualità del peso o della misura decimale	DENOMINAZIONE dei prodotti venduti sul mercato del (4)	PREZZO (5) massimo in		PREZZO (5) minimo in		OSSERVAZIONI (6)
		Lire It.	*C.*	*Lire It.*	*C.*	
	Frumento . . { tenero (da pane). . .					
	Frumento . . { duro (da paste) . . .					
	Granturco.					
	Segale					
	Avena					
	Orzo.					
	. . . . (7) . . .					
	. . . .					
	Riso . . . . { nostrano . . . . . (8)					
	Riso . . . . { bertone.					

[illegible]	Lenticchie							
	Fagiuoli							
	. . . .							
	. . . . (9) . . .							
	Castagne							
	Vino							
	Olio d'oliva	1ª qualità						
		2ª qualità						
MIRIAGRAMMI	Legname combustibile	forte						
		dolce						
	Fieno							
	Paglia							
CHILOGRAMMI	Pane	1ª qualità						
		2ª qualità						

Fatto a **nel giorno** **18**

Il Sindaco:

(1) Il numero d'ordine progressivo del bollettino deve incominciare dalla 1ª settimana dell'anno.
(2) Indicare se 1ª, 2ª, 3ª, ecc. a cominciare dalla 1ª dell'anno.
(3) Dal lunedì al sabato inclusivi.
(4) Si indichi il giorno del mercato o dei mercati se ve ne furono entro la settimana.
(5) Si debbano sempre escludere i prezzi eccezionali.
(6) Si indicheranno sommariamente le cause di aumento o diminuzione tanto dei prezzi che delle quantità dei generi che si trovano sul mercato.
(7) Si lasciano queste righe in bianco per notarvisi a mano i nomi di altri cereali venduti nella settimana.
(8) Il prezzo del riso dev'essere ragguagliato alla misura di capacità e non del peso, cioè all'ettolitro e non al quintale.
(9) Si lasciano queste righe in bianco per notarvisi a mano i nomi degli altri legumi venduti nella settimana.

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 18109, div. IV, sez. I.)

Esposizione di semi di bachi.

All' onorevole Deputazione provinciale in luogo, ed ai signori Sindaci della Provincia.

Milano, 29 dicembre 1868.

Con Decreto dell'11 andante mese, che è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale*, fu stabilito dal Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio che a dare incremento ad uno dei rami d'industria agricola più importanti e più influenti sulla ricchezza della nazione, quale si è il bacologico, venga tenuta nel novembre del p° v° anno 1869 una Esposizione di semi serici in cadauna delle sei seguenti città: Firenze, Bologna, Torino, Milano, Napoli e Palermo.

Il Comizio agrario residente in questa città è stato designato all'esecuzione del Decreto, e ad ordinare e presiedere perciò l'Esposizione stessa, nominando all'uopo apposite Commissioni ordinatrici e di vigilanza.

In quanto al concorso pecuniario per la relativa attuazione del Decreto succennato, il Ministero ha concesso una somma complessiva di lire 36mila. — Occorre per altro che i Comuni e la Provincia, a cui beneficio principalmente avrà luogo l'Esposizione, abbiano a recare il loro concorso nella spesa

che sarà per verificarsi; il perchè il sottoscritto, dietro analogo interessamento avuto dal sullodato Ministero, con sua Nota 26 stesso corrente mese, N. 16798, div. 1ª, sez. 2ª, si fa colla presente ad invitare sia la Rappresentanza della Provincia, che quelle dei Comuni ad essa pertinenti, perchè abbiano a concorrere per loro parte con quel maggiore sussidio che sarà possibile, avuto riguardo alla grande utilità che sarà per derivarne al paese in genere, ed a questa Provincia in ispecie in causa dell'Esposizione superiormente stabilita.

Attenderà lo stesso sottoscritto di conoscere, per la fine del venturo mese di gennaio, quali determinazioni saranno state adottate dalle sunnominate Rappresentanze provinciale e comunale, dovendosi di conformità informare il Ministero a conveniente sua norma.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. 18205, div. IV, sez. II.)

Operazioni per l'imposta della ricchezza mobile.

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 30 dicembre 1868.

Dietro ordini ministeriali devo nuovamente invitare i signori Sindaci a prestarsi, a sensi del disposto dall'articolo 44

del relativo Regolamento, al pronto ricapito ai singoli contribuenti delle schede dei redditi della ricchezza mobile; cooperando pure all'esatto eseguimento delle successive operazioni prescritte nel Regolamento stesso, attenendosi alle istruzioni impartite colla Circolare prefettizia 29 p° p° novembre, N. 16221, div. 4ª, inserta nel *Bollettino della Prefettura* del detto mese di novembre, a pagina 715.

Devo parimente raccomandare ai signori Sindaci che la consegna degli avvisi, di cui ai modelli H, I, K. P, sia eseguita con regolarità e speditezza, giusta le norme di cui fa cenno l'articolo 86 del ripetuto Regolamento.

Il Prefetto: **TORRE.**

R. PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI MILANO.

(N. 17457, div. I, seg.)

Associazione al *Calendario generale del Regno* per l'anno 1869.

Ai signori Sindaci della Provincia di Milano.

Milano, 31 *dicembre* 1868.

L'intenzione del Ministero dell'Interno è che il *Calendario generale del Regno* pel 1869 venga pubblicato prossimamente, essendo di generale interesse che tale pubblicazione segua il

più presto possibile. Il Calendario sarà compilato colla massima precisione e porterà per aggiunta tutte quelle notizie che possono interessare la pubblica Amministrazione.

La grandissima quantità però di fogli di stampa di cui è composto il Calendario, rende rilevantissime le spese di stamperia, sicchè il prezzo del Calendario in lire otto per sè stesso già tenue, non riesce a coprire dette spese, per cui il Ministero è nella necessità di aumentarlo a lire dieci.

Il compenso che si ha nella più sollecita pubblicazione del Calendario, nella più precisa compilazione, e nell' aumento di notizie interessanti l'amministrazione pubblica, dà la persuasione che il lieve aumento di prezzo non distoglierà codesto ufficio dal continuare a voler possedere un' opera tanto utile.

Il sottoscritto, nel dare avviso di quanto sopra ai signori Sindaci, li prega di volere entro *otto giorni* far conoscere quanti esemplari del Calendario intendono acquistare, degnandosi di estendere l'invito stesso alle altre Amministrazioni esistenti nel Comune.

I signori Sindaci favoriranno di indirizzare le rispettive domande all'ufficio di questa Prefettura e della Sotto-prefettura, dalla quale direttamente dipendono, onde le stesse possano essere rassegnate al Ministero il più sollecitamente possibile onde evitare che per la tardanza dell' invio delle domande queste restino inesaudite, come è avvenuto negli anni precedenti che, all'arrivo di alcune domande tardive, erano già esauriti gli esemplari del Calendario.

Il Prefetto : **TORRE.**

TABELLA GENERALE DELLE STANZE DEI CORPI

AL 1° NOVEMBRE 1868.

GRANATIERI

Numero dei Reggimenti	STANZA DEI REGGIMENTI
1.°	Udine
2.°	Treviso
3.°	Bologna
4.°	Bologna
5.°	Mantova
6.°	Padova
7.°	Ravenna
8.°	Reggio (Emilia)

FANTERIA

Numero dei Reggimenti	STANZA DEI REGGIMENTI
1.°	Piacenza
2.°	Piacenza
3.°	Cremona
4.°	Brescia
5.°	Napoli
6.°	Napoli
7.°	Livorno
8.°	Livorno
9.°	Catania
10.°	Messina
11.°	Genova
12.°	Genova
13.°	Torino
14.°	Torino
15.°	Salerno
16.°	Salerno
17.°	Termini
18.°	Caltanisetta
19.°	Bologna
20.°	Forlì
21.°	Milano
22.°	Milano
23.°	Barletta
24.°	Bari
25.°	Spoleto
26.°	Perugia
27.°	Capua
28.°	Caserta
29.°	Verona
30.°	Verona
31.°	Terni
32.°	Rieti
33.°	Ancona
34.°	Ancona
35.°	Firenze
36.°	Firenze
37.°	Modena
38.°	Modena
39.°	Maddaloni
40.°	Chieti
41.°	Alessandria
42.°	Alessandria
43.°	Solmona
44.°	Aquila

Numero dei Reggimenti	STANZA DEI REGGIMENTI	Numero dei Reggimenti	STANZA DEI REGGIMENTI
45.°	Siena	59.°	Girgenti
46.°	Firenze	60.°	Trapani
47.°	Milano	61.°	Gaeta
48.°	Genova	62.°	Gaeta
49.°	Cagliari	63.°	Caserta
50.°	Peschiera	64.°	Napoli
51.°	Pisa	65.°	Aversa
52.°	Lucca	66.°	Nocera
53.°	Palermo	67.°	Catanzaro
54.°	Palermo	68.°	Reggio (Calabria)
55.°	Venezia	69.°	Verona
56.°	Venezia	70.°	Verona
57.°	Palermo	71.°	Napoli
58.°	Palermo	72.°	Napoli

BERSAGLIERI

Numero del Reggimento e Battaglione	STANZE
1.° Reggimento (1.°, 6.°, 7.°, 9.°, 13.°, 19.° 21.°, 27.° e 41.° Battaglione).	Cuneo
2.° Reggimento (2.°, 4.°, 8.°, 10.°, 11.°, 15.° 17.°, 37.° e 42.° Battaglione).	Novara
3.° Reggimento (3.°, 5.°, 12.°, 18.°, 20.°, 23.°, 25.°, 38.° e 43.° Battaglione).	Parma
4.° Reggimento (26.°, 28.°, 29.° 30.°, 31.°, 32.°, 33.°, 40.° e 44.° Battaglione).	Capua
5.° Reggimento (14.°, 16.°, 22.°, 24.°, 34.°, 35.°, 36.°, 39.° e 45.° Battaglione).	Livorno

CAVALLERIA

Specie	Denominazione dei Reggimenti	Stanze dei Reggimenti
Cavalleria di linea	Nizza	Saluzzo
	Piemonte-Reale	Bologna
	Savoia	Firenze
	Genova	Caserta
Lancieri	Novara	Napoli
	Aosta	Parma
	Milano	Lucca
	Montebello	Udine
	Firenze	S. Maria
	Vittorio-Emanuele	Nola
	Foggia	Vercelli
Cavalleggieri	Saluzzo	Verona
	Monferrato	Voghera
	Alessandria	Lodi
	Lodi	Vicenza
	Lucca	Milano
	Caserta	Savigliano
—	Ussari di Piacenza	Milano
—	Guide	Torino

ARTIGLIERIA

Numero del Reggimento	Stanza del Reggimento
1.° (Pontieri)	Pavia
2.° (Piazza)	Capua
3.° »	Torino
4.° »	Piacenza
5.° (Campagna)	Veneria-Reale
6.° »	Vigevano

Numero del Reggimento	Stanza del Reggimento
7.° (Campagna)	Pisa
8.° »	Verona
9.° »	Pavia
1.ª Compagnia **Operai**	Torino
2.ª »	Napoli
3.ª »	Torino
4.ª »	Capua
5.ª »	Torino
Compagnia **Veterani**	Torino
Corpo dei Zappatori del Genio	Casale
Corpo del Treno d'Armata	Torino
Corpo d'Amministrazione	Torino
Comando del Deposito Cavalli Stalloni	Ferrara

COMPAGNIE DI DISCIPLINA		CARABINIERI REALI	
Numero	Stanze	Stanze delle Legioni	
1.ª	Portoferraio	Torino	Bari
2.ª	Alessandria	Cagliari	Salerno
3.ª	Pizzighettone	Milano	Catanzaro
4.ª	Ponza	Bologna	Palermo
5.ª	Capri	Firenze	Verona
6.ª	Forte S. Leo	Napoli	—
7.ª	Tremiti	Chieti	**Allievi** Torino
8.ª	Fenestrelli		
9.ª	Rocca d'Anfo		
10.ª	Exilles		
11.ª	Osoppo		
12.ª	Venezia		

R. PREFETTURA DI MILANO.

(N. $\frac{10629}{1869}$, div. VI, sez. I.)

Liquidazione delle competenze dei veterinari.

Alla R. Sotto-prefettura di Abbiategrasso, Monza, Gallarate, Lodi, alle Giunte municipali del Circondario I.

Milano, 16 *aprile* 1862.

Con Dispaccio 12 corrente mese, N. 11030, div. 1ª, ufficio 2°, il Regio Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, nel demandare alla Regia Prefettura l'incarico di liquidare le specifiche delle competenze relative a visite sanitarie sul bestiame, ha dichiarato che, dovendo tali competenze essere tuttodì trattate giusta le leggi austriache, la relativa liquidazione deve farsi in base ai Decreti e alle Istruzioni, che trovansi raccolte nelle Norme, qui accluse sotto A, appositamente compilate dalla Regia Contabilità di Stato.

A tali Norme dovrà quindi codesto Ufficio attenersi d'ora in avanti nella trattazione delle contabilità relative a competenze veterinarie; avvertendo inoltre;

1.° Che le specifiche dei veterinari dovranno essere cerziorate e controfirmate dalle Giunte municipali e dalle Sotto-prefetture, a seconda delle *Avvertenze* poste a tergo del *Formulario* qui unito sotto B.

2.° Che, giusta la Legge sanitaria 20 novembre 1859, sarà opportuno che le Sotto-prefetture provochino le consultive deliberazioni del Consiglio sanitario del Circondario, specialmente per ciò che concerne la vera qualità e grado dell'esercente che eseguì la visita sanitaria.

E perchè le competenze di tali esercenti diversificano appunto in misura del loro grado e qualità, si comunica nell'allegato C il *Quadro delle diete e delle indennità di trasferta*, commisurate in proporzione della classe che loro compete.

3.° Che la Carta su cui debbonsi calcolare le miglia geografiche, per le trasferte dei veterinari, è quella *corografica* del signor *Maridati*.

Codesto Ufficio avrà quindi cura di consultarla, per verificare, all'evenienza del bisogno, le miglia percorse che vengono riferite nelle specifiche.

Per il Prefetto: OLBR.

A.

NORME

PER

LA LIQUIDAZIONE DELLE SPESE SANITARIE SUL BESTIAME

Decreto, Milano, 26 febbr. 1820 n° 3559-308.

La Cancelleria aulica ha stabilito le seguenti massime circa le diete da doversi ai veterinari.

1.° Se il veterinario è anche medico approvato, gli competono le diete dietro la misura della X classe.

2.° S'egli è soltanto veterinario, ovvero anche chirurgo gli competono le diete della XII classe.

3.° Queste determinazioni non valgono pei veterinari non approvati, ai quali, se vengono richiesti dei loro servigi, sarà da corrispondersi di caso in caso un conveniente diurno.

Decreto, Milano 8 settem. 1825, n° 11793-4007.

I medici e chirurghi privati sostituiti a pubblici impiegati di sanità tengono, come dieta, i medici, fiorini quattro al giorno, pari a lire nuove 9. 87; i chirurghi poi, fiorini due, pari a lire nuove 4. 93.

Tutti gli altri individui privati, che suppliscono ad impiegati pubblici, godranno in viaggio le medesime diete che sono attribuite alla classe di quell' impiegato il cui posto venne da essi provvisoriamente coperto.

Decreto, Milano 23 genn. 1835, n° 10908-597.

Per le competenze dei vari esercenti la veterinaria, venne stabilito che la categoria dei maniscalchi-operatori, ossia ippiatri, deve equivalere ai veterinari patentati, e debbasi trattare secondo il n° 3 della stessa Circolare.

Decreto, Milano 8 maggio 1821, n° 7659-629.

Le competenze spettanti alle guardie sanitarie di sequestro per mercede non debbono eccedere le L. 1. 53 al giorno, compresa la notte.

Nella liquidazione delle competenze si deve ritenere come veterinario approvato: Decreto, Milano 11 febbr. 1825. n° 3298-233.

1.° Colui ch'è approvato nell'esercizio della medicina e chirurgia veterinaria.

2.° Per medico e chirurgo si debbono ritenere quelli soli che hanno riportata l'approvazione della Facoltà medica di Pavia, o di qualunque altra Università, e che professa la medicina per le cure umane.

I medici e chirurghi che fanno delle visite sanitarie sul bestiame per mancanza di veterinari, ippiatri, ecc., debbono avere le diete e le competenze di viaggio che spettano ai medici e chirurghi prescritte dalle massime in corso. Decreto 11 aprile 1815, n° 11178-919.

Non è ammessa veruna liquidazione di competenze per quei veterinari che fecero visite di scioglimento di sequestro, senza aver ricevuta alcuna Ordinanza dalla Delegazione provinciale. Quest'Ordinanza dev'essere annessa alle specifiche presentate. Decreto 8 marzo 1847, n° 8390-791.

Le trasferte dei medici e veterinari, nello scopo di constatare le malattie contagiose nel bestiame, debbono limitarsi ai semplici casi di riconosciuta necessità, e non si debbono eseguire sequestri rigorosi dove possono essere sufficienti i sequestri fiduciari. Decreto 13 agosto 1833, n° 24268-1340.

Le competenze delle spese, per gli espurghi delle stalle infette, debbono gravitare sul proprietario e fittaiuolo, e non già sull'Erario. Quante volte poi sono indigenti, allora gravitano sull'Erario. Decreto, Milano 9 maggio 1820, n° 11297-964.

Per le spese poi relative al seppellimento delle bestie morte od uccise per malattie contagiose, sono obbligati a provvedervi i Comuni, giusta la Notifica del 20 settem. 1819.

Le spese fatte per individui côlti da idrofobia, quante volte il proprietario del cane arrabbiato è indigente, vanno a carico dell'Erario per due terzi, e per un terzo poi a carico del Comune. Decreto, Milano 17 aprile 1837, n° 11256-549.

L'indennizzo, per la distruzione degli oggetti dello idrofobo, cade a carico del proprietario del cane arrabbiato, quando è conosciuto, ed è abile al pagamento; in caso contrario, gravita sul Comune. Decreto 13 genn. 1843, n° 45606-3603.

Non si deve ammettere il concorso dei veterinari per le visite e sequestri del bestiame affetto da *zoppina* Decreto, Milano 7 novem. 1838, n° 24019-2845.

vescicolare ed *afte epizootiche* (volgarmente detta Zoppina, Taglione, Cancro volante), perchè essendo simile malattia nota e facile a conoscersi per le *pustule, piaghette* ed *ulceri* nelle parti esteriori dell'animale, possono attuarsi le misure di segregazione e degli altri provvedimenti, senza che faccia d'uopo dell'intervento del veterinario, il quale deve solo ammettersi quando trattasi di visite per lo scioglimento del sequestro, sia esso rigoroso o fiduciario.

Decreto, Milano 10 magg. 1841, n° 14499-1174.

Le visite fatte a bestie bovine, morte repentinamente, vanno a carico del R. Erario, e ciò per non far vendere le carni che potrebbero essere infette di malattie contagiose.

Decreto, Milano 11 ottob. 1841, n° 32344-2558.

Nelle visite per verificazione di malattie contagiose sul bestiame, le Deputazioni comunali si debbono valere dell'opera dei soli veterinari, venendo esclusa l'assistenza dei cursori comunali e degli altri impiegati salariati dal Comune.

Decreto 8 marzo 1845, n° 2578-208.

Sull'uccisione degli animali, in caso di peste bovina, vennero stabilite le seguenti norme:

1.° Gli animali bovini debbonsi uccidere quando il morbo contagioso è stato ben constatato, ed è nei suoi primordi, e non già quando è esteso.

Però l'uccisione o l'uso della mazza deve farsi dopo l'autorizzazione di una Commissione appositamente composta.

2.° Il proprietario dell'animale vien rivaluto del tutto dall'Erario, pagandosi l'animale al prezzo corrente sul mercato, il quale sarà stabilito mediante perizia.

Se l'animale ucciso si riconosce infetto, si distrugge, ritenendosene solo pelle, corna e grasso; se poi è sano, se ne vende la carne, e quindi si lascia al proprietario ogni cosa utilizzabile, e dopo esserne esaminato il valore, il dippiù che si richiede per l'intera valuta dell'animale verrà sborsato dall'Erario.

Decreto 17 sett. 1852, n° 20373.

Per la macellazione degli animali sospetti venne ordinato, che quando viene constatato, in sul principio del contagio, da una Commissione per quest'ufficio, che l'animale è infetto senza colpa del proprietario, se ne ordina la macellazione, e l'Erario indennizza il proprietario del

dippiù che richiedesi dopo l'apprezzo fatto dai periti sulle parti utilizzabili dell'animale, che a lui rimangono.

Nella liquidazione delle competenze vengono esentate dal bollo le specifiche degli impiegati che riguardano la riscossione delle spese di viaggio, e vengono per contro sottoposte al bollo quelle che riguardano la riscossione delle diete. Decreto 13 nov. 1840, n° 19718-3801.

Le specifiche dei veterinari, per visite di scioglimento di sequestro, non debbono essere ammesse a liquidazione quando non sono corredate della relativa Ordinanza della Delegazione provinciale. Decreto 8 marzo 1847, n° 8390-791.

Nelle Commissioni comuni di dottori di medicina con chirurghi, a senso del § 22 della dieta delle Normali 1822 e del Decreto della Camera aulica degli 11 febbraio 1846, n° 5394-459, per le spese d'inoltramento di viaggio, non possono venir presentate specifiche che una volta tanto; e ciò dal dottore di medicina, a norma delle vigenti discipline; chè una specifica separata delle spese di viaggio, per parte del chirurgo, non è ammessibile. Decreto 9 febbr. 1853, n° 762-169.

AVVERTENZE

I. Quanto al prezzo dei suffumigi alle stalle, è quello stesso stabilito per le malattie contagiose nella specie umana dalla Circolare del 13 novembre 1817, n° 30259-111, cioè ital. L. 2. 50 cadauno, compresi gl'ingredienti, i recipienti e la mano d'opera.

II. Anche per l'Epizoozia, come per la specie umana, vale il Decreto governativo 11 febbraio 1839, n° 1366-317, che accorda un solo suffumigio per ogni locale infetto che ha servito di abitazione agli animali infetti, salvo il bonifico di un suffumigio, qualora venga giustificato che il locale superi in dimensione le 12 braccia quadrate o sia male riparato.

III. La tabella segnata 1 indica il prezzo delle diete competenti agli esercenti l'arte veterinaria, secondo la classe rispettiva, e nota ancora i compensi pei viaggi in posta.

IV. Le miglia geografiche debbono calcolarsi sulla *Carta corografica* del *Maridati*, superiormente approvata.

Nei viaggi s'intende compreso l'andata ed il ritorno.

Per le trasferte, che non eccedono il miglio di sola andata, non è ammesso verun indennizzo.

Si bonifica $^1/_4$ di posta per le trasferte eccedenti il miglio di sola andata, e fino alle miglia tre compiute; $^2/_4$ di posta per quelle che superano le miglia tre, fino alle cinque compiute; $^3/_4$ di posta per quelle che oltrepassano le miglia cinque, fino alle sette compiute; ed una posta intera per quelle che sorpassano le miglia sette.

V. Nei luoghi montuosi, i viaggi si calcolano ad ore. Ogni ora di viaggio si calcola miglia comuni tre, ed ogni miglio comune, a miglia geografiche 0,81.

VI. La tabella segnata 2 serve di modello per i fogli su cui debbonsi eseguire le liquidazioni dell'Ufficio della Prefettura, che dovranno spedirsi al Regio Ministero colle specifiche presentate dai veterinari, perchè si ordini il mandato di pagamento.

VII. La tabella segnata 3 serve di modello per le specifiche dei veterinari colle rispettive istruzioni, giusta la Circolare dei 17 settembre 1852.

B.

MODELLO

PER

LE SPECIFICHE DEI VETERINARI

Circolare del 17 settembre 1852.

PROVINCIA

Comune di
Circondario di

Specifica delle competenze dovute al sottoscritto { Zooiatro / Veterinario / Ippiatro } reside

1 DATA DELLA VISITA			2 PROPRIETARI dei bestiami e località in cui si trovano	3 ALLEGATI che portano l'ordine della visita	4 NUMERO delle bestie state visitate	5 QUALIT della malattia ric ed operazio eseguite dal vete
Anno	Giorno	Mese				

Trimestre dell' anno 186

bilitato con Patente del giorno n° all'esercizio di

e seguenti operazioni.

6 SPECIE e ntità delle ie ammalate	7 VIAGGI		8 DIETE		9 TOTALE importo	10 OSSERVAZIONI
	Numero delle miglia geografiche	Importo in ragione del numero delle poste	Num.	Importo in ragione di lire		

INDICAZIONI

che sono tenuti ad esporre i Veterinari

Al n° 3. Le Ordinanze in conseguenza delle quali vennero eseguite le visite contrassegnate con lettere progressive A, B, C, D, ecc.

» 5. Lo stato di salute delle bestie visitate, la natura della malattia nel caso che fossero infette, e se in questo caso è stato imposto il sequestro. Trattandosi poi di visita per scioglimento di sequestro occorrerà anche l'indicazione del giorno nel quale il sequestro medesimo è stato praticato.

» 7. Il numero delle miglia geografiche ed il calcolo delle poste in ragione di miglia otto ciascuna.

» 8. L'importo delle diete dev'essere regolato nel senso delle disposizioni recate dal Dispaccio 26 febbraio 1820 n° 3559-308, e dalla Declaratoria 11 febbraio 1825, n° 3298-233, dell'Imperiale Regio Governo.

I veterinari non possono esporre più di una dieta al giorno, epperò nel caso che in una sola giornata eseguissero visite in più Comuni, nella sede delle osservazioni dovranno praticare gli opportuni richiami alle specifiche degli altri Comuni nei quali eseguirono tali visite, anche perchè possa essere ripartito l'importo della dieta su tutti i Comuni stessi.

Avvertenze per le Giunte municipali.

In calce alle specifiche è necessario che venga emessa la dichiarazione, per parte della Giunta municipale, sulla verità e regolarità del prestato servizio esposto dal veterinario, e l'indicazione delle miglia geografiche o comuni percorse.

Avvertenze per le Regie Sotto-prefetture.

A tutte le predette dichiarazioni è da apporsi la vidimazione dei signori Sotto-prefetti, che debbono poi certificare la regolarità degli atti comunali e di quanto hanno operato i veterinari, ed indicare altresì la distanza in miglia geografiche dal luogo di residenza del veterinario al Comune od alle frazioni di esso nelle quali seguirono le visite.

Quando trattasi di visite relative a scioglimento di sequestro, sarà obbligo di unire alle specifiche dei veterinari le Ordinanze in originale o in copia concordata, mediante le quali gli scioglimenti medesimi vennero autorizzati ed approvati.

Finalmente occorrerà che vengano riconosciute le patenti di esercizio per la verità dell'esposto relativamente ad esse nelle specifiche.

C.

ORDINANZA *del Ministero delle Finanze austriaco contenuta nel vol. II, n° 38, pag. 231, in data 11 agosto 1858, che contempla le competenze per diete nella seguente misura.*

CLASSE	IMPORTO delle diete in fiorini valuta austriaca		CORRISPONDENTI a lire italiane		NUMERO dei cavalli competenti agl' impiegati che viaggiano colla posta secondo la rispettiva classe
I	20	00	49	38	6 cavalli
II	17	50	43	21	
III	15	00	37	03	
IV	12	50	30	86	4 cavalli
V	10	50	25	92	
VI	8	00	19	75	
VII	6	50	16	04	3 cavalli
VIII	5	00	12	34	2 cavalli
IX	4	00	9	87	
X	3	50	8	64	
XI	3	00	7	40	
XII	2	00	4	93	

ESTRATTO *della Tariffa postale inserita nel Foglio delle Ordinanze del Ministero del Commercio, n° 54 del 1858.*

	COMPETENZE							
	Per ogni cavallo		Per 2 cavalli		Per 3 cavalli		Per 4 cavalli	
	Fiorini e soldi valuta austriaca							
Per ogni posta: Corsa ordinaria	1	26	2	52	3	78	5	04
Per ogni posta: Mancia al postiglione .	—	35	—	70	1	05	1	40
Per ogni posta: Nolo del legno coperto (Legno scoperto soldi 32)	—	64	—	64	—	64	—	64
Fiorini .	2	25	3	86	5	47	7	08
Per ogni stazione . . . Mancia allo stalliere .	—	—	—	11	—	16½	—	22
Per ogni stazione . . . Untura del legno . . .	—	—	—	14	—	14	—	14
Fiorini .	—	—	—	25	—	30½	—	36
Per ogni posta: Corsa accelerata . . .	1	61	3	22	4	83	6	44
Per ogni posta: Mancia al postiglione .	—	44	—	88	1	32	1	76
Per ogni posta: Nolo del legno coperto. (Legno scoperto soldi 32)	—	64	—	64	—	64	—	64
Fiorini .	2	69	4	74	6	79	8	84
Per lo stradale dello Spluga e dello Stelvio stazione di Bormio, Santa Maria, Chiavenna e Campo Dolcino, avvi la seguente tariffa:								
Per ogni posta: Corsa	1	40	2	80	4	20	5	60
Per ogni posta: Mancia al postiglione .	—	44	—	88	1	32	1	76
Per ogni posta: Nolo del legno coperto. (Legno scoperto soldi 70)	1	05	1	05	1	05	1	05
Fiorini .	2	89	4	73	6	57	8	41

NB. Nell'eguale proporzione per le competenze di 6 cavalli.

CIRCONDARIO DI FERMO,

PROVINCIA DI ASCOLI-PICENO.

Ai regi Prefetti, ai signori Sindaci, alle Deputazioni provinciali, Alle Congregazioni di Carità del Regno d'Italia.

Municipio di Porto S. Giorgio, 28 *ottobre* 1868.

Nel p° p° mese di luglio, e nel giorno 20 del corr. mese due vaste inondazioni del Fosso-Rivo, che traversa questo incasato, portavano immensi danni alla popolazione di Porto San Giorgio già per sè stessa di troppo miserabile. Scassinati ed abbattuti numerosi abituri de' poveri; altri più numerosi ripieni di acqua e di melma; la perdita di ogni loro oggetto: febbri periodiche, che da tanto tempo travagliano questi infelici abitanti, più intense e minacciose, da cui persino sei persone in una sola famiglia si trovano attaccate; conseguenze sanitarie le più letali: ecco la dolorosa e straziante situazione di Porto S. Giorgio.

Per tali disastri, che troppo sovente anche per lo addietro si ebbero a deplorare, la Rappresentanza municipale si rivolge fiduciosa alla carità pubblica, e prega per quei soccorsi, che valgano ad alleviare tante sofferenze di molte e molte famiglie, che giacciono sul nudo terreno e fra la più desolante miseria.

Il Sindaco ff.: R. LEOPARDI.

DIREZIONE DEL COMIZIO AGRARIO

DEL

CIRCONDARIO DI PALERMO

Premiazione per concorso

Il Comizio agrario ha inaugurato la sua missione con stanziare nel suo bilancio un fondo di lire 900 annuali per concorsi e premiazioni di pratiche colture, d'accrescersi coi sussidi, che daranno il Consiglio provinciale e la Camera di Commercio. Nominava pure una Commissione tecnica per studiare e proporre un numero conveniente di têmi per assorbire la somma di lire 2,700 per le premiazioni di un triennio dal 1868 al 1870.

Nelle due sedute del 14 luglio e 16 agosto 1868 si votarono due serie di premiazioni, cioè cinque per concorso scritto e N. 15 medaglie d'oro d'incoraggiamento di pratica coltura e di fatti utili.

La Direzione in primo luogo apre il concorso per le memorie sui seguenti têmi:

1.° Premio di lire 300. Têma.

Sui mezzi di migliorare la qualità degli oli; determinare quali novità possono introdursi nella coltura degli olivi, *nell'arte di prevenirne e curarne le malattie,* nei modi e tempo di raccogliere il frutto, e specialmente, nella costruzione delle macine e strettoi per ottenere la più facile e più pronta estrazione dell'olio.

Tra le malattie l'autore si occuperà specialmente della *fumaggine*, descrivendone i caratteri, sviluppo, durata e conseguenze, i metodi sinora usati per combatterla, i risultamenti ottenuti, e le prescrizioni più accertate da seguire.

2.° Premio di lire 300. Têma.

Sui mezzi di aumentare i concimi animali e vegetali nel circondario di Palermo; indicare i precetti sulla costruzione e tenuta delle concimaie, i mezzi di utilizzare il bottino o pozzo nero, e le utili applicazioni nelle irrigazioni.

3.° Premio di lire 300. Têma.

Manuale che riassuma in forma pratica le massime più facili ed economiche per allevare con vantaggio il bestiame bovino nelle tre zone di marina, mezzanile e di montagna.

Potranno concorrere a detti premi gl' Italiani di qualunque provincia del Regno.

Le Memorie de' concorrenti, inedite, dovranno presentarsi, pria di novembre 1869, alla Direzione del Comizio in Palermo, nell'ex-monastero di S. Basilio, chiuse e suggellate, controsegnate con un' epigrafe o motto a piacere dell'autore, ed accompagnate da una scheda pure chiusa e suggellata, dentro la quale sarà scritto il nome e cognome dell'autore, e fuori l'epigrafe o motto della Memoria.

I premi saranno aggiudicati a giudizio di una Commissione scientifica da nominarsi dalla Direzione del Comizio.

Le Memorie premiate saranno pubblicate nel giornale del Comizio.

Fatto in Palermo, li 31 agosto 1868.

Il Segretario: LUIGI TIRRITO. *Il Presidente:* BARONE CAMMARATA.

Premiazione per concorso di coltura speciale.

Il Comizio Agrario del circondario di Palermo nelle sedute del 14 luglio e 16 agosto 1868, nello scopo di spingere il progresso dell'agricoltura, ha deliberato pubblicare i seguenti têmi per premiare le colture agrarie del proprio Circondario, e gl'inventori d'istrumenti e macchine tendenti al facile ed economico svolgimento di alcune industrie.

1. Premio di lire 300:

All'inventore di una macchina adatta alla trebbiatura del sommacco, la quale riuscisse a separare la foglia dalle parti legnose; triturando i picciuoli e le nervature secondarie della foglia, con tornaconto di tempo e di spesa in confronto della trebbiatura del sommacco fatta secondo gli usi vigenti.

Potranno concorrere gl'Italiani di qualsivoglia Provincia, ed anche gli stranieri.

2. Medaglia d'oro di prima classe:

A quel proprietario o fittuario che avrà introdotto nella sua economia rusticana, in questo circondario di Palermo, una macchina trebbiatrice meccanica perfezionata coi metodi più recenti, e sarà riuscito a stabilirne l'uso nella trebbiatura dei cereali.

La domanda dovrà presentarsi alla Direzione del Comizio non più tardi di agosto 1870.

Tra le varie macchine saranno preferite quelle mobili di facile trasporto, ed in parità di merito quelle provenienti da fabbriche nazionali.

3. Una medaglia d'oro di prima classe:

A colui che avrà introdotto ed attuato, nel suo fondo, nel circondario di Palermo, una macchina idraulica per elevare l'acqua d'irrigazione dai pozzi, migliorando il sistema in atto vigente, sostituendo alla forza motrice animale quella meccanica e dimostrandone il tornaconto.

Il termine assegnato per presentare la dimanda scaderà al 31 dicembre 1869.

4. Una medaglia d'oro di prima classe:

A quel proprietario o fittuario che applicherà con successo la fognatura

tubulare, coi migliori metodi moderni, sopra un' estensione almeno di due ettari di terra in questo Circondario.

La dimanda deve presentarsi non più tardi di agosto 1870.

5. Una medaglia d'oro di prima classe:

A chi abbia opportunamente provveduto al riparo delle frane e scoscendimenti montani con una buona direzione delle acque, e con piantagioni di alberi convenienti e di rapido sviluppo.

La dimanda dee presentarsi non più tardi dei 31 dicembre 1869.

6. Medaglia d'oro di prima classe:

A chi avrà allevato in questo Circondario i migliori bovini delle razze più convenienti per lavoro o per macello.

La dimanda dee presentarsi in agosto 1869.

7. Medaglia d'oro di prima classe:

A quel proprietario, o agente campestre di questo Circondario, che abbia introdotto e praticato un sistema razionale di contabilità agricola, e ne dimostrerà i buoni risultati.

La dimanda deve presentarsi a tutto dicembre 1869.

8. Medaglia d'oro di seconda classe:

A quel proprietario che, pria di agosto 1870, sia pervenuto a procurarsi l'acqua per l' irrigazione del suo fondo in questo Circondario in applicazione ai precetti del nuovo *Codice* del Regno d'Italia sulla servitù coattiva di acquedotto.

9. Medaglia d'oro di seconda classe:

Al casaro che sarà riconosciuto in questo Circondario il più esperto nella fabbricazione dei caci, avuto riguardo alle cognizioni tecniche di cui trovasi fornito, agli utensili impiegati ed alla bontà dei prodotti.

Il termine a presentare la dimanda scade in agosto 1869.

10. Medaglia d'oro di seconda classe:

A chi mostrerà di aver bene allevato le api, migliorando le arnie comuni ed i processi per la estrazione del miele e della cera.

La dimanda deve presentarsi in agosto 1869.

11. Medaglia d'oro di seconda classe:

A chi abbia fatto, in questo Circondario il più esteso ed economico allevamento di animali di bassa corte.

La dimanda deve presentarsi a tutto dicembre 1869.

12. Una medaglia d'oro di seconda classe:

A colui che presenterà alla Direzione del Comizio, pria de' 31 maggio 1869, la capra, che nel corso di ore 24 darà la maggior quantità di latte, eccedente sempre la media ordinaria, qualunque si fosse la provenienza dell'animale e la razza alla quale appartenga.

13. Una medaglia d'oro di seconda classe:

A colui che presenterà alla Direzione, a tutto maggio 1869, la vacca più lattifera, cioè quella che nel corso di ore 24 darà la maggior quantità di latte, eccedente sempre la media ordinaria, senza tenersi conto dell'epoca più o meno lontana del parto, e della provenienza e razza dell' animale.

14. Una medaglia d'oro di seconda classe:

A quel contadino che sarà riconosciuto più esperto nell'adattare e guidare senza disperdimento di forze e deviamento nocivo agli animali appaiati, una o due coppie di bovi, o altri animali per tirare, facendo maggesi, l'aratro alla *Dombasle*, o altro aratro di moderna introduzione.

La dimanda sarà presentata non più tardi di aprile 1870.

15. Una medaglia d'oro di seconda classe:

A chi riuscirà ad istruire sino a dicembre 1870 almeno due contadini nel maneggio degli aratri ed erpici di moderna introduzione, facendo maggese in una estenzione almeno di due ettari di terra.

Tutti i concorrenti dovranno presentare le rispettive dimande nell'officio della Direzione del Comizio, nell' ex-monastero di S. Basilio, ritirandone ricevuta in iscritto dal segretario o dall'applicato.

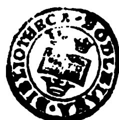
I premi saranno aggiudicati a giudizio di una Commissione tecnica da nominarsi dalla Direzione del Comizio, dopo aver osservato le macchine e animali, e visitato i luoghi e le industrie da premiarsi.

Palermo, 5 settembre 1868.

Il Segretario: LUIGI TIRRITO. *Il Presidente:* BARONE CAMMARATA.

N. 1153.

R. UNIVERSITÀ DI PAVIA



AVVISO.

A conveniente notizia e norma di tutti coloro i quali compirono, o compiranno in seguito il 3° corso dello Studio farmaceutico, e per gli effetti dell'articolo 12 del Regolamento farmaceutico 4 marzo 1865, N. 2196, si notifica:

1.° La pratica Farmaceutica avrà effetto legale dal giorno in cui sarà stata presa regolare iscrizione, per ottenere la quale, lo studente dovrà presentare una domanda in bollo da cent. 50 alla Segreteria dell'Università, ovvero, dove non vi è Università, al R. Provveditore agli Studi od a chi ne fa le veci, corredata:

a) Dal certificato provante d'aver superato tutti gli esami speciali del corso triennale universitario;

b) Della dichiarazione del farmacista dirigente la farmacia, nella quale s'intende effettuare la pratica, da cui risulti d'esservi stato accettato e di averla incominciata. Tale dichiarazione, redatta in bollo da centesimi 50, sarà munita dal visto del Sindaco locale.

2.° A tenore dell'art. 9 del citato Regolamento farmaceutico, le farmacie degli Spedali pubblici e quelle degli Spedali militari sono indistintamente autorizzate a tenere praticanti.

3.° le farmacie, situate nelle Province lombarde, nei Circondari di Lomellina e Voghera, sinora autorizzate, per un biennio, a tenere praticanti, sono quelle indicate a piedi del presente avviso.

4.° Il numero dei praticanti in ciascuna di dette farmacie, non potrà eccedere quello di tre.

Dal Rettorato della R. Università.

Pavia, 21 *novembre* 1868.

Il Rettore: **F. CATTANEO.**

PROVINCIA	COMUNE	ESERCENTE	DECRETO d'autorizzazione
Bergamo	Bergamo	Ruspini Giovanni	9 Settembre 1868
»	»	Valania dott. Ignazio	»
»	»	Terni Lorenzo	»
»	»	Speranza Francesco	»
»	»	Chisoli Luigi	»
»	Treviglio	Anelli Giovanni	»
Brescia	Brescia	Ragazzoni cav. Giuseppe	»
»	»	Ferrari Carlo	»
»	»	Mora Antonio	»
»	»	Fontana Pietro	»
»	»	Grassi Antonio	»
»	»	Girardi Antonio	»
»	Chiari	Eredi Federici (Remondina Pietro istitore)	»
Como	Como	Messa Michele	»
»	Varese	Castelletti Luigi	»
Cremona	Cremona	Martini Romolo	»
»	Casalmaggiore	Marchesetti D[r] Francesco	»
Milano	Milano	Pessina Gian Domenico	»
»	»	Foglia Antonio	»
»	»	Maldifassi Giuseppe	»
»	»	Loreti Francesco	»
»	»	Biraghi Gaetano	»
»	»	Pozzi Giuseppe	»
»	»	Bagatti Luigi	»
»	»	De-Ponti Donnino	»
»	»	Garofoletti Alberto	»
»	»	Noci Galeazzo	»
»	»	Serbelloni Lodovico	»
»	»	Erba Carlo	»
»	Corpi Santi	Formaggia Carlo	»
»	Lodi	Cremonesi Carlo	»
»	»	Rognoni Vincenzo	»
»	Monza	Predari Carlo	»
»	»	Corneliani Angelo	»
»	Abbiategrasso	Castoldi Francesco	»
Pavia	Pavia	Ferretti dott. Francesco	»
»	»	Faruffini dott. Gaetano	»
»	»	Sozzani dott. Pietro	»
»	»	Pigazzi Pietro	»
»	»	Rinaldini Francesco	»
»	»	Jemoli Augusto	»
»	»	Moretti Pietro	»
»	»	Rozza Gio. Batt.	21 Ottobre 1868
Sondrio	Sondrio	Cogliati Alessandro	9 Settembre 1868

LA TASSA SUL MACINATO

S'avvicina il giorno in cui deve essere applicata la tassa sul macinato, la quale — dobbiamo dirlo ad onore del paese — se non fu accolta lietamente, fu però universalmente accettata come una necessità che ci era imposta dalle condizioni tutt'altro che liete della finanza italiana.

Ma non basta che la tassa sul macinato sia stata dal Parlamento votata; non basta che il paese siasi mostrato disposto a sopportarla; bisogna che tutti si persuadano che dalla buona riuscita della sua applicazione dipende la soluzione definitiva del problema finanziario; e che quindi è interesse di tutti, senza distinzione di classi, il concorrere a far raggiungere questo supremo scopo.

Il problema finanziario, al principio dell'anno che sta per finire, non era certamente di facile soluzione. Il paese era appena sortito da una terribile crisi che aveva minacciata la sua esistenza; il corso della rendita dello Stato era appena in Italia al 48 per 100; l'aggio dell'oro sui biglietti di Banca aveva oltrepassato il 15 per 100; era scossa la pubblica fiducia tanto all'interno quanto al di fuori; e l'eccedenza delle spese sulle entrate si valutava a non meno di 200 milioni annui.

Lo Stato era nella dura alternativa o di fallire, o di ricorrere a nuove imposte ed a nuove economie, per modo che si potesse circoscrivere il disavanzo annuo in così stretti confini, che non fosse più una minaccia od un pericolo.

Al fallimento non si doveva e non si poteva pensare. Può fallire un individuo, non può e non deve fallire un Stato. Non può fallire, perchè la fortuna di tutti i cittadini deve stare a garanzia dei debiti fatti nell'interesse di tutti; non deve fallire, perchè le conseguenze d'un fallimento sono infinitamente peggiori di qualunque sagrifizio a cui sia necessario di sottoporsi per far onore ai propri impegni.

Nessuno è che non veda quali sarebbero state le conseguenze del fallimento per parte dello Stato. Nel mondo economico tutti gli interessi sono collegati; il danno degli uni si ripercuote sugli altri. Il fallimento dello Stato avrebbe cagionato il fallimento di tutti o quasi tutti gli stabilimenti di credito, di molte case bancarie, di stabilimenti industriali, di società ferroviarie, di commercianti, di industriali, ecc. Il fallimento avrebbe significato il ristagno dei commerci, la depressione delle industrie, la cessazione di ogni intrapresa, i capitali che si nascondono, le fonti della produzione disseccate, gli operai senza lavoro, migliaia di famiglie, che impiegarono i loro risparmi in rendita dello Stato, piombate nella povertà; e da per tutto squallore e miseria. E per ultimo avrebbe potuto avere per conseguenza, colla guerra civile, la rovina di quell' unità nazionale che ci costò tanti sacrifizi di danaro e di sangue.

Non potendosi adunque pur pensare al fallimento, perchè sarebbe stato un male peggiore d'ogni altro, non rimaneva che accingersi ad accrescere le entrate pubbliche, senza dimenticare ogni possibile economia.

All'una ed all'altra cosa si pose mano. Le economie, che erano possibili senza compromettere l'andamento del pubblico servizio, furono attuate; ed altre si otterranno dalle riforme amministrative che si stanno discutendo.

Più produttivi, mediante opportune riforme, furono resi alcuni cespiti di entrata; una nuova imposta fu creata.

Mediante una nuova operazione finanziaria, che ebbe uno splendido successo, si è coperto il disavanzo a tutto il 1869; e si potrà far fronte alle spese di tale anno senza che sia necessario di procurarsi altre risorse.

Il disavanzo per gli anni futuri sarà ridotto a meno di 50 milioni, colla sicurezza di raggiungere il pareggio, mercè il naturale sviluppo delle ordinarie risorse.

La cessazione del corso forzoso dei biglietti di Banca si potrà ottenere dentro un termine di tempo non lungo e senza gravi sacrifizi.

Il problema finanziario che si presentava così difficile da spaventare le menti più fredde, si trova sulla via di essere risoluto. Lo prova il credito che risorge, la fiducia che rinasce, e la confidenza che il paese ha acquistato nelle proprie risorse, e la coscienza della propria forza.

Ne sono un segno eloquente i listini della Borsa.

Ai primi di gennaio 1868 il corso della rendita italiana sulla piazza di

Firenze era segnato a lire 48; l'aggio dell'oro sui biglietti della Banca era al 15 per 100.

Ai primi del corrente mese di dicembre la rendita italiana alla Borsa di Firenze aveva già oltrepassato il 60; e l'aggio dell'oro era disceso a meno del 6 per 100.

Nel breve periodo di un anno, mercè i provvedimenti finanziari adottati, il prezzo della rendita aumentò di oltre a 12 punti; lo scapito dei biglietti di Banca diminuì di 9 punti.

Colui il quale nello scorso mese di gennaio avesse voluto realizzare un titolo di lire 5 di rendita del Debito pubblico, non avrebbe ricavate che lire 48; ora ne ricaverebbe 60; avrebbe adunque un guadagno di lire 12. Il che significa che il capitale dei possessori della rendita dello Stato si è aumentato del 25 per 100. Il capitale complessivo rappresentato dai titoli del Debito pubblico, si è aumentato di parecchie centinaia di milioni.

Lo stesso ragionamento si può fare relativamente alla diminuzione nello scapito dei biglietti di Banca.

Un biglietto di Banca da lire 100, nel mese di gennaio 1868 corrispondeva appena ad 85 lire in oro; o per meglio dire, con un biglietto da lire 100 si potevano appena comprare tante merci, quante se ne sarebbero avute con 85 lire in oro. Ora lo scapito dei biglietti essendo disceso a meno del 6 per cento, un biglietto da lire 100 vale più di 94 lire effettive in oro. Vi ha adunque una minore perdita di lire 9; il che costituisce, in un dato periodo di tempo e per le migliaia di contrattazioni che si fanno ad ogni giorno, un altro considerevole guadagno.

Ma tutti questi risultati potrebbero andare perduti, quando il più importante dei provvedimenti adottati, quale è la tassa sul macinato, non ottenesse nella sua applicazione un completo successo.

Mancando alla Finanza una risorsa così capitale, si vedrebbe subito tornare il discredito, innalzarsi l'aggio della moneta e con esso crescere il prezzo del grano, e ritornare la penuria da cui si cominciava ad uscire.

Tanto pericolo si eviterà solo se la nuova tassa sarà produttiva. Nè per questo è necessario sottoporsi a troppo dure prove.

Infatti tra le nuove imposte che si potevano escogitare, nessuna poteva riuscire meno gravosa al paese, e nello stesso tempo più produttiva, di quella del macinato.

La tassa sul macinato non è una tassa nuova per molte provincie italiane: esisteva prima del 1860 nella Sicilia ed in alcune delle provincie che sfuggirono alla dominazione pontificia; esistette, in tempi più antichi, nel Piemonte, nella Lombardia, nella Venezia e nella Toscana.

Attualmente è pure in vigore, come tassa comunale, in parecchie località delle provincie meridionali.

Ma la tassa sul macinato, che sarà applicata col 1° gennaio 1869, non

somiglia punto, quanto ai modi di applicazione, a quella che vigeva in Sicilia ed in alcune provincie degli Stati papali; non somiglia punto alle tasse di simile natura che negli scorsi secoli in Italia ed in altri paesi furono un vero flagello per le popolazioni.

In Sicilia ed altrove, non si era riescito ad applicare questa tassa senza una infinità di vessazioni che parrebbero quasi incredibili. Col sistema ora adottato, l'applicazione della tassa non presenta vessazione di sorta nè per i mugnai nè per i contribuenti; non torna gravosa nè agli uni nè agli altri.

Diremo anzi di più: ed è che i contribuenti, come avviene di tutte le tasse sul consumo, la pagheranno quasi senza accorgersene; ed i mugnai la potranno riscuotere senza alcuna difficoltà.

Importa ricordare alcune circostanze ed alcuni fatti.

L'onorevole Cambray-Digny faceva della tassa sul macinato la base del suo piano finanziario.

La Camera elettiva entrava nelle idee del nuovo Ministro delle Finanze, ed il 1° aprile approvava con una discreta maggioranza il primo articolo del progetto. L'aggio dell'oro al 1° aprile discendeva al 10 per cento.

L'intero progetto di legge veniva approvato dalla Camera elettiva nella seduta del 21 maggio; e l'aggio dell'oro al 1° del successivo giugno era già disceso al 7 50 per 0/0.

A quest'epoca — è vero — si erano già votati dal Parlamento altri importanti provvedimenti finanziari; ma tra questi era la *ritenuta* sulla rendita del Debito pubblico, la quale, trattenendo l'aumento nel valore della medesima, impediva che l'aggio diminuisse quanto avrebbe potuto.

E quindi la diminuzione dell'aggio dell'oro fu principalmente dovuta alla tassa sul macinato.

Ora che significa la diminuzione dell'aggio dell'oro rispetto alla tassa sul macinato? Significa diminuzione nel prezzo dei generi che vanno soggetti alla tassa.

Infatti il prezzo massimo del grano comune sulla piazza di Torino, nel mese di gennaio 1868 era segnato a circa lire 32 all'ettolitro; il prezzo minimo a poco più di lire 28.

Ai primi di giugno il prezzo massimo era già disceso a lire 27; il minimo a lire 24 50.

La diminuzione del prezzo fu dunque di lire 4 50 per ogni 30 lire di valore, cioè del 15 per 0/0. E si faccia pure in questo rinvilío la parte del buon aspetto delle campagne; certo è che almeno per la metà v'influì il ribasso del 7 per 0/0 sull'aggio della moneta.

E siccome un ettolitro di grano pesa 75 kilogrammi, e così è imposto di lire 1 50, egli è evidente che con questa aggiunta il nuovo prezzo sarebbe da 26 a 28 50; ma però sempre inferiore al prezzo primitivo che variava

da lire 28 a 32. La tassa adunque cogli effetti che ha prodotto sui pubblici mercati ha fatto rinvilire i cereali invece di farli rincarire.

D'altronde è facile dimostrare come questa tassa non sia in alcun modo gravosa (1).

Infatti, prendiamo il prezzo più basso del grano che si verificò dal 12 al 17 dello scorso ottobre sulla piazza di Torino. Esso variò dalle lire 22 alle lire 24 80.

S'aggiunga pure a questo prezzo la tassa di macinazione che ammonta per ettolitro a lire 1 50; ed il prezzo minimo salirà a lire 23 50; il prezzo massimo a lire 26 30.

Vi ha pur sempre tra i prezzi del mese di gennaio, e quelli del mese di ottobre una differenza in meno di circa lire 5 per ettolitro.

Lo stesso può dirsi del pane: il cui prezzo del mese di gennaio al mese di ottobre diminuì per chilogramma di 5, 8, e per fino 10 centesimi.

La tassa sul macinato non lo farà aumentare che di poco più di un centesimo e mezzo per chilogramma; vi sarà sempre, tra i prezzi di gennaio ed i prezzi attuali, una più che sensibile differenza in meno.

La diminuzione nel prezzo del granturco, da gennaio al mese di ottobre, è di lire 4 all'ettolitro; la tassa di macinazione del granturco ammonta per ettolitro a 72 o 73 centesimi. Mentre, adunque, vi sarà stata da una parte una diminuzione nel prezzo di lire 4, vi sarà dall'altra parte l'insignificante aumento, a titolo di tassa, di centesimi 73.

Ecco, adunque, come anche facendo astrazione dal fenomeno economico che abbiamo avvertito, vale a dire che la tassa fu già scontata nella diminuzione dell'aggio dell'oro, non potrebbe tuttavia dirsi che essa sia in sè stessa gravosa; e non lo sarà mai, fintanto che l'oscillazione nei prezzi dei generi che colpisce, sia cinque o sei volte maggiore della tassa stessa.

La tassa sul macinato non è punto vessatoria pei contribuenti; non lo è pei mugnai.

Non lo è pei contribuenti, imperocchè essi non si trovano a contatto col fisco, non devono fare dichiarazione di sorta, non devono dibattere lo ammontare della tassa con chicchesia; nè sono punto inceppati la libera circolazione ed il libero commercio delle farine.

Il contribuente, quando abbia fatto macinare, ad esempio, un quintale, un mezzo quintale, un miriagrammo di grano, dovrà pagare, prima di asportare la farina, al mugnaio, od a chi per esso, la tassa dovuta.

(1) La tassa sul macinato è stabilita nelle seguenti proporzioni:
In lire 2 al quintale per il grano.
In lire 1 al quintale per il granturco e la segala.
In lire 1 20 al quintale per l'avena.
In centesimi 50 al quintale per gli altri cereali, i legumi secchi e le castagne.

Quando la mulenda si paga in numerario, si deve pure pagare in numerario la tassa; quando invece la mulenda si paghi in natura, si può pagare in natura la tassa, lasciando al mugnaio una data quantità della derrata, che, al prezzo corrente, equivalga all'ammontare della tassa.

Non è difficile, in quest'ultimo caso, il determinare quale sia la quantità di derrata in natura che equivalga alla tassa in danaro. Giova avvertire che i mugnai sono obbligati a tenere affissa nel molino una copia legale dell'ultima *mercuriale* del mercato più vicino. Si supponga, ad esempio, che la quantità di grano portata alla macinazione pesi un miriagrammo. La tassa che si deve pagare in numerario è di centesimi 20. Per poter determinare quale quantità di grano valga 20 centesimi, è necessario cercare nella mercuriale quale è il prezzo del grano. Questo prezzo sia, ad esempio, di lire 25 l'ettolitro: la quantità di grano che equivale a 20 centesimi sarà poco più di mezzo chilogrammo.

La tassa non è vessatoria per i mugnai; imperocchè non inceppa e non peggiora la loro industria, e non li rende odiosi verso i contribuenti.

Il mugnaio, secondo il concetto della legge, è l'esattore nato della tassa; ma il Governo non interviene tra lui ed i contribuenti; lascia che esso riscuota, nella misura dalla legge stabilita, la tassa di macinazione; non gli domanda conto delle quote parziali che avrà esatte; gli chiede solo che, alle epoche fissate, versi le rate della tassa che saranno state stabilite in una determinata somma per via d'accertamento, o col mezzo del contatore dei giri da applicarsi alle macine.

Se la tassa è stabilita in un canone annuo per via di accertamento della quantità dei generi che si presume possano macinarsi, non potrà il mugnaio lagnarsi di dover pagare più di quello che riscuote; perchè quando questo canone sia stato stabilito in somma eccessiva, egli ha facoltà di ricorrere alle Commissioni stabilite per la ricchezza mobile, le quali non hanno verun interesse a non procurare la più stretta giustizia.

Quando invece la tassa è determinata dal contatore di giri, vale a dire quando il mugnaio sia obbligato di pagare una data somma per ogni 100 giri delle sue macine, è impossibile che questa somma ecceda quella che avrà realmente riscosso dai contribuenti; perchè la tassa corrispondente a 100 giri della macina, non sarà determinata senza che prima si siano fatte le esperienze necessarie a constatare quale sia la vera quantità di farina che si otterrà da 100 giri delle macine poste nelle condizioni ordinarie di lavoro. Ma inoltre la quota per ogni 100 giri deve essere determinata d'accordo col mugnaio, e se questo accordo non può aver luogo, allora il Governo ha facoltà dalla legge o di dare in appalto la riscossione della tassa, oppure di far determinare la quota stessa da un perito nominato dal tribunale.

Sia, adunque, che la tassa che deve pagare il mugnaio venga determi-

nata in un canone annuo; sia che venga stabilita in relazione a 100 giri delle macine da numerarsi per mezzo di un contatore meccanico, è quasi impossibile che i mugnai debbano pagare più di quello che veramente riscuotono.

I mugnai hanno pertanto, non meno di tutti gli altri cittadini, interesse di concorrere a facilitare l'applicazione della tassa; perchè, appunto pel modo con cui si applica, non torna loro onerosa.

Concludiamo. La tassa del macinato è scontata nella diminuzione dell'aggio dell'oro; il che vuol dire che ciò che i contribuenti devono pagare a titolo di tassa, lo hanno già guadagnato nella diminuzione dei prezzi dei vari generi.

La tassa non è gravosa in sè stessa; perchè il prezzo del grano, del granturco e degli altri cereali, anche tenuto conto della tassa, è inferiore di tre o quattro lire a quello che costavano al principio del corrente anno.

La tassa non è vessatoria pei contribuenti; non lo è pei mugnai; perchè non pone ostacoli al libero commercio delle farine ed alla loro circolazione.

La tassa tornerà sommamente giovevole alle classi meno agiate, e specialmente agli operai; perchè ristorandosi le pubbliche finanze, diminuirà il saggio degli interessi dei capitali; e quindi si estenderanno i commerci, si amplieranno le industrie, si continueranno i lavori in corso, se ne intraprenderanno dei nuovi, aumenteranno i salari, e crescerà immensamente il benessere e la prosperità pubblica.

Tutti, adunque, hanno interesse a far sì che la tassa ottenga, nella sua applicazione, un completo successo.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

E DI TRIBUNALI

SU QUESITI AMMINISTRATIVI.

(Dal giornale - *La Legge* - Monitore giudiziario e amministrativo del Regno d'Italia. Anno VIII, 1868, N. 43, 44, 45).

Ove un Comune neghi di pagare una spesa per esso obbligatoria, non ritenendola tale, non è il caso di annullarne la deliberazione, sibbene d'iscriverne d'ufficio la spesa nel bilancio. — *(Adunanza 28 settembre 1868.)*

Benchè siano le strade comunali proprietà del Comune, pure, se un privato fa sul suolo di esse opere che impediscono ad altro privato di usare pienamente, come ne ha diritto, delle dette strade, può il danneggiato chiedere al tribunale la distruzione delle nuove opere in confronto dell'autore del danno senza che sia necessario l'intervento in causa del Comune.

A rendere inammissibile l'istanza del danneggiato non serve una dichiarazione della rappresentanza municipale, con cui si dichiara che le nuove opere non recan male, ma invece utile alla strada.

Tanto più quando la detta dichiarazione, che, approvando la seguita occupazione stabile di una parte di suolo pubblico, equivale all'alienazione dell'area occupata, emana dalla Giunta municipale, che non ha facoltà per alienare le proprietà comunali. — *(Corte d'Appello di Torino. Udienza del 29 giugno 1868.)*

La mancanza della notificazione entro le 48 ore, di cui all' articolo 52 della Legge comunale, della deliberazione comunale, con cui un elettore è cancellato dalla lista, non serve a togliere alla detta deliberazione i suoi effetti, se essa fu notificata allo interessato, tardivamente sì, ma in tempo perchè ei ne reclamasse alla Deputazione provinciale in tempo utile.

La detta ommissione però modifica a beneficio del cancellato i termini per la produzione dei titoli a cui appoggia il suo reclamo.

Avendo la madre il diritto di delegare il proprio censo al figlio per gli effetti dell' elettorato, solo se vedova o separata dal marito, non serve a conferire l' elettorato la delegazione del censo che faccia al figlio la madre, che non si trovi in quelle condizioni. — *(Corte d'Appello di Torino. Udienza 27 giugno 1868.)*

Puossi con un solo reclamo chiedere i provvedimenti occorrenti per la cancellazione, l' iscrizione od il mantenimento dei nomi di più elettori nella medesima lista.

Tanto più se unico il provvedimento e per il medesimo motivo, abbenchè più individui rifletta.

Basta, in questo caso, un solo deposito di L. 10, a forma dello articolo 34 della Legge comunale e provinciale, nè vi è in ciò violazione delle disposizioni di detto articolo.

È facoltativo il presentare al Consiglio comunale, od al Prefetto i reclami per rettificazione delle liste elettorali.

Non è presentato tardivamente il reclamo, se lo è al Prefetto, primachè la lista sia approvata; abbenchè, dopochè il Consiglio comunale abbiala deliberata.

Non può accusarsi di mancanza di motivazione, nè quindi ritenersi nulla una decisione della Deputazione provinciale che, con ragionamento complessivo, dichiara il perchè ordina la cancellazione di vari individui dalla lista elettorale, dal perchè non ha ripetuto per ogni singolo individuo contesto ragionamento, che per tutti avrebbe dovuto essere identico.

L' estratto dei ruoli delle imposte, che è unito alla lista, non serve come esclusivo ed indiscutibile criterio del censo che paga ogni elettore, se con altri documenti egualmente autentici si dimostra la inesattezza dei dati in esso contenuti.

I calcoli possibili sulla veridicità dell' ammontare del censo di un elettore, se non appoggiati a documenti, non servono a privarlo del diritto di essere iscritto nella lista, se questo diritto gli viene dall' iscrizione nel ruolo per un senso eguale o superiore a quel minimo voluto dalla legge. — *(Corte d'Appello di Torino. Udienza 7 settembre 1868.)*

La parola *frode*, usata dall'art. 26 della Legge comunale e provinciale, abbraccia indubbiamente le sottrazioni e appropriazioni indebite del pubblico ufficiale nell' esercizio delle sue funzioni; e perciò chi è stato condannato, per reato di prevaricazione, perde il diritto tanto di elezione che di eleggibilità da essa legge procedente. — *(Corte di Cassazione di Torino. Udienza 30 luglio 1868.)*

La tassa sulla ricchezza mobile è uno di quei tributi, il cui pagamento, a' termini della Legge comunale e provinciale, dà diritto all' esercizio dei diritti elettorali.

Il fatto che dagli impiegati governativi essa si paghi in via di ritenuta sui loro stipendi, essendo una mera accidentalità di ordine amministrativo, e non facendo venir meno a quella ritenuta il carattere primitivo e sostanziale di contribuzione per ragione di tassa, non serve a privare i detti impiegati dell' esercizio dei diritti elettorali che ripetono dalla detta contribuzione.

La tassa sulla ricchezza mobile, intendendosi pagata là dove esiste il reddito imponibile, si suppone che l' impiegato la paghi là dove esercita l' ufficio, il cui stipendio è il reddito su cui pesa l'imposta. Quindi esso ha diritto di esercitare i diritti elettorali precisamente nel Comune ove esercita l' impiego e percepisce lo stipendio.

L' articolo 44 della Legge comunale e provinciale, se dà obbligo ai ricevitori delle contribuzioni dirette e agli esattori comunali di rilasciare ai contribuenti, agli effetti dell'esercizio dei loro diritti elettorali, il certificato delle imposte che pagano, non designa che questo pagamento in questo sol modo possa provarsi, nè esclude ogni altra prova; invece possono le altre prove ammettersi e valutarsi.

Stabilito per legge che gl' impiegati debbano pagare la ricchezza mobile per via di ritenuta, un certificato dimostrante la qualità d'impiegato, di cui un cittadino è investito, e l' esercizio del suo impiego, in una determinata località, dispensa dalla produzione dell' altro contestante il pagamento delle contribuzioni (1).

Purchè però il certificato dica da quanto tempo si esercita l'impiego nel Comune, essendochè solo dopo sei mesi sia produttivo di effetti il requisito del pagamento delle contribuzioni.

L' impiegato civile che, come tale, e per gli effetti dell'art. 18 della Legge comunale e provinciale, può esercitare i diritti elettorali nel suo domicilio d' origine, od in quello in cui ha fissato residenza e dichiarato di vo-

(1) Crediamo però che il certificato debba dire quanto sia lo stipendio, di cui l'impiegato è provvisto, per potersene argomentare l' ammontare della tassa che vi pesa e vedere se sia nella misura voluta dall' articolo 17.

ler fissare il suo domicilio, se vuole, come contribuente, a' termini dell' art. 17 di detta legge, esercitare lo stesso diritto nel luogo dove paga le contribuzioni, diverso da quello di sua origine, non ha bisogno di produrre la fatta dichiarazione di domicilio, a'termini dell'art. 19 della legge, essendo quella dichiarazione necessaria solo nei casi contemplati dall'art. 18 e non in quelli di cui all' art. 17. — *(Corte di Cassazione di Napoli. Udienza 21 agosto 1868.)*

È di competenza dei tribunali ordinari una quistione concernente l' esecuzione di un contratto stabilito da un Comune, anche quando la controversia cada sulla legittimità di un provvedimento del Consiglio comunale portante lo scioglimento di detto contratto.

Un contratto fatto dalla Giunta municipale, in esecuzione e a coerenza di una deliberazione del Consiglio comunale, è perfetto ed è conseguentemente obbligatorio per tutte le parti contraenti, epperò anche pel Comune che vi fu debitamente rappresentato.

Molto più se il Consiglio comunale abbia agito nei limiti della propria competenza e tutte le formalità volute dalle leggi e dai regolamenti siano state osservate.

L' ommissione di queste formalità non può dar diritto alla parte contraente, cui incombeva di provvedervi e che fu negligente, di negarsi a rispettare il contratto.

Il licenziamento che la Giunta municipale faccia di un impiegato comunale, con cui esiste un contratto, che per una prima mancanza consenta una semplice ammonizione, è illegale e non cessa di esser tale perchè approvato dal Consiglio comunale.

La facoltà che l' articolo 87 della Legge comunale e provinciale dà ai Consigli comunali di licenziare i propri impiegati sanitari, non è sconfinata sino all' arbitrio; ma deve essere usata con sobrietà e secondo le esigenze dei casi.

I medici stipendiati dal Comune, avendo dritto alle garanzie di cui nella legge e nel regolamento di sanità, non possono essere licenziati in ragione di colpe imputate loro, se non dopo essere stati chiamati a difesa. — *(Corte d' Appello di Milano. Udienza 30 luglio 1868.)*

INDICE GENERALE

DEL PRESENTE VOLUME

—

FINE.



BOLLETTINO

DELLA PREFETTURA

DI MILANO

AVVERTENZA.

Si raccomanda ai signori Sindaci e Segretari comunali di leggere attentamente le dispense del BOLLETTINO, contenendovisi quelle disposizioni amministrative, che per lo passato si comunicavano con circolari staccate.

TIP. PIETRO AGNELLI.

INDICE DELLA DISPENSA DI DICEMBRE.

La presente dispensa, composta di 6 fogli, come dalle condizioni del Programma del *Bollettino*, costa cent. 72 pei Comuni, Presidenze e Rappresentanze dei Corpi morali. Pei non associati L. 1.

IL MONITORE DEGLI IMPIEGATI

GIORNALE AMMINISTRATIVO-POLITICO

UFFICIALE PER GLI ATTI DELLA SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO FRA GLI IMPIEGATI

RESIDENTE IN MILANO.

ANNO QUINTO

Questo periodico contiene articoli sulla pubblica Amministrazione ed offre ai pubblici funzionari l'opportunità di esporre i loro desideri e le loro opinioni sull'ordinamento amministrativo del paese. S'inseriscono *gratis* per estratto una sola volta gli annunci di IMPIEGHI VACANTI che vengono notificati dagli Uffici pubblici, dai privati, dalle Case di Commercio, dagli Istituti d'Istruzione, Stabilimenti sanitarj e simili. Quelli i quali desiderano che l'avviso sia ripetuto, oppure che sia pubblicato tutto il testo dell'avviso di concorso, devono contribuire per le ulteriori inserzioni. Una tale rubrica riesce di sommo vantaggio a Segretari comunali, Insegnanti, Medici, Notaj, Organisti, Maestri di musica, Chirurghi, Levatrici ed in generale a tutti quelli che aspirano ad Impieghi, od essendo impiegati vogliono migliorare la loro condizione.

Le richieste di associazione devono essere accompagnate da vaglia postale di L. 3 per un semestre o L. 5 per un anno, e indirizzate all'Ufficio del Giornale in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, ottagono scala 15, piano II.°

Milano, 25 *Agosto* 1868.

Il Direttore G. B. STAMPA.

ESAMI DI SEGRETARIO COMUNALE.

Il **Ragioniere Eugenio Banfi**, impiegato presso il Municipio di Milano e munito del diploma di segretario comunale, incoraggiato dall'esito felicissimo ottenuto dai propri allievi negli antecedenti esami di segretario comunale, col 1° del p. v., febbraio apre un nuovo corso di lezioni preparatorie agli esami suddetti.

Le lezioni avranno luogo tutte le sere alle ore 6 in ***Via alle Case Rotte*, N. 4.**

Il corrispettivo è fissato per l'intero corso in lire **50 anticipate.**





